

TRATTATO TEORICO | PRATICO  
DI DIRITTO PENALE

diretto da FRANCESCO PALAZZO e CARLO ENRICO PALIERO

- I *La legge penale. Il reato. Il reo. La persona offesa*, a cura di G. de Vero.
- II *Le forme di manifestazione del reato*, a cura di G. De Francesco.
- III *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, a cura di G. De Francesco.
- IV *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, a cura di M. Pelissero.
- V *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di M. Catenacci.
- VI *Reati contro la fede pubblica*, a cura di M. Pelissero e R. Bartoli.
- VII *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di F. Viganò e C. Piergallini.
- VIII *Reati in materia economica*, a cura di A. Alessandri.
- IX *Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti*, a cura di A. Caputo e G. Fidelbo.

*Il Trattato sarà integrato con volumi in materia di diritto penale del lavoro,  
dell'ambiente e dell'edilizia e urbanistica.*

€ 46,00



TRATTATO  
TEORICO | PRATICO  
DI DIRITTO  
PENALE

VI

Reati contro  
la fede  
pubblica

a cura di  
M. Pelissero  
R. Bartoli



G. Giappichelli

TRATTATO TEORICO | PRATICO  
DI DIRITTO PENALE

diretto da FRANCESCO PALAZZO e CARLO ENRICO PALIERO

REATI CONTRO  
LA FEDE PUBBLICA

a cura di  
MARCO PELISSERO e ROBERTO BARTOLI



G. GIAPPICHELLI EDITORE | TORINO

TRATTATO TEORICO | PRATICO  
DI DIRITTO PENALE

*diretto da* FRANCESCO PALAZZO e CARLO ENRICO PALIERO

---

VI



# REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

*a cura di*

MARCO PELISSERO e ROBERTO BARTOLI



G. GIAPPICHELLI EDITORE | TORINO

© Copyright 2010 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX: 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-1524-3

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: [aidro@iol.it](mailto:aidro@iol.it)

TRATTATO TEORICO | PRATICO  
DI DIRITTO PENALE

*diretto da* FRANCESCO PALAZZO e CARLO ENRICO PALIERO

---

VI



# REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

*a cura di*

MARCO PELISSERO e ROBERTO BARTOLI



G. GIAPPICHELLI EDITORE | TORINO



© Copyright 2011 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX: 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-1524-3

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: [aidro@iol.it](mailto:aidro@iol.it)

## Presentazione per il *Trattato teorico-pratico di diritto penale*

---

Il *Trattato teorico-pratico di diritto penale* che qui presentiamo, frutto dell'impegno di un gruppo di studiosi – universitari, magistrati, avvocati – tutti di riconosciuta valentia scientifica, ha l'ambizione di collocarsi in posizione autonoma nel vasto panorama delle opere di approfondimento sistematico della nostra disciplina. La cifra distintiva risiede nell'impostazione – appunto, *teorico-pratica* – con la quale le diverse tematiche sono affrontate. L'obiettivo che ci ha ispirato, infatti, è stato di *esplicitare* la *correlazione* esistente tra i problemi applicativi (la *prassi*) del diritto penale e le ragioni (la *teoria*) alla base delle relative *soluzioni*; il tutto senza rinunciare al rigore scientifico nell'elaborazione ermeneutica dei *problemi*, sulla scorta del motto kantiano del “*ciò che è vero in teoria non può che essere vero anche in pratica*” (e viceversa).

Nel rivolgersi ai *professionisti* quali propri destinatari naturali o quanto meno principali, il *Trattato* orienta volutamente tale dialettica verso il polo della *prassi*: nell'analisi dei singoli istituti o fattispecie incriminatrici, la bussola è costituita cioè dalle problematiche che emergono nell'*applicazione* della norma penale, con una conseguente *selezione* del novero delle riflessioni teoriche *rilevanti* da questo particolare *punto di vista*. L'elemento 'speculativo' nel *Trattato* è *occasionato* e *commisurato* alle frizioni sollevate dalla *law in action* senza assumere cadenze puramente dogmatiche: la riflessione teoretica *pertinente* è infatti qui *soltanto* quella che si pone *in aderenza* al 'diritto (penale) *vivente*', perché indaga le aporie e i punti di torsione segnalati in via prioritaria dalla pratica giurisprudenziale chiarendone la genesi e le ipotesi di risoluzione. Senza trascurare, ovviamente, l'esigenza di fornire un quadro il più possibile chiaro dello 'stato dell'arte' e degli esiti ermeneutici consolidati in ogni singolo comparto del territorio penalistico *intra codicem* nonché pertinente ad alcune normative complementari di particolare importanza.

La prospettiva seguita nel *Trattato* trae dunque origine da una concezione *dinamica* dell'esperienza giuridico-penale: il diritto penale ha la propria *trama* nel disposto legislativo, ma diviene *tessuto* solo con l'apporto della *prassi* che attualizza quel dato normativo nel caso concreto e alla quale devono (dovrebbero) dare sostanza *pariteticamente* tutte le figure del *processo* (il giudice, il pubblico ministero, la difesa).

Ed è proprio di tale esperienza giuridico-penale, intesa in senso dinamico, che il *Trattato* vuole fornire un *vademecum*, veicolando il significato che la norma penale (di parte generale o speciale) assume in sede giurisprudenziale. Uno dei possibili antidoti alla crisi della legalità penale tradizionale, determinata dalla crescente complessità sociale, è infatti rappresentato da una maggiore consapevolezza critica delle ragioni e delle regole operative che sovrintendono alla formazione degli orientamenti delle Corti: simile consapevolezza rappresenta una pre-condizione per attuare una maggiore partecipazione e un consapevole controllo rispetto ai sempre più articolati processi di produzione del diritto anche penale.

Nella sua struttura, il *Trattato* contiene una disamina completa della parte generale del diritto penale e l'analisi dei settori della parte speciale (codicistica e complementare) maggiormente significativi *nella prassi*. Ed in attuazione dell'impostazione teorico-pratica, l'illustrazione degli istituti e delle diverse tematiche valorizza l'apporto della giurisprudenza e il dialogo tra questa e la dottrina, tralasciando i filoni teorici che si siano rivelati lontani dalla dimensione applicativa della norma penale.

Francesco Palazzo

Carlo Enrico Paliero

## Indice sommario

---

	<i>pag.</i>
Autori	XVII
Opere di carattere generale	XIX
<b>Nota introduttiva</b> (M. Pelissero)	1

### Parte Prima

#### Falso nummario e in sigilli

(G. Longo)

#### Capitolo I

##### Le falsità in monete e nelle carte di pubblico credito

1. Gli oggetti materiali del falso nummario	11
2. Le condotte tipiche	13
2.1. Le condotte di falsificazione: la contraffazione e l'alterazione (artt. 453, 454, 458 c.p.)	13
2.2. Il problema del falso c.d. "grossolano"	15
2.3. Le condotte assimilate alla falsificazione (artt. 453, 454, 455, 458 c.p.)	16
2.4. La spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	20
3. L'elemento soggettivo: dolo generico e dolo specifico (art. 453-457 c.p.)	21

	<i>pag.</i>
4. Le forme di manifestazione del reato: circostanze e concorso di norme	22
4.1. Le circostanze comuni e speciali (artt. 61 n. 7, 62 nn. 4 e 6, 456 c.p.)	22
4.2. Il rapporto con il delitto di truffa	24
5. La punibilità degli atti preparatori (artt. 460 e 461 c.p.)	25
5.1. Gli oggetti materiali: la carta filigranata, le filigrane e gli strumenti destinati alla falsificazione	26
5.2. Le condotte tipiche e l'elemento soggettivo	27
6. La causa di non punibilità dell'art. 463 c.p.	29
7. La responsabilità degli enti (art. 25- <i>bis</i> d.lgs. n. 231/2001)	31
<i>Bibliografia</i>	31

## Capitolo II

### **Le altre falsità in valori pubblici e le falsità in sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione e riconoscimento**

1. Le falsità in valori di bollo (artt. 459, 464 e 466 c.p.)	33
1.1. Gli oggetti materiali: la carta bollata, le marche da bollo e i francobolli (art. 459 comma 2 c.p.)	34
1.2. Le condotte tipiche e l'elemento soggettivo (art. 459 c.p.)	35
1.3. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (artt. 464 e 466 c.p.)	37
1.4. Condotte preparatorie e cause di non punibilità	39
2. Le falsità in biglietti di pubbliche imprese di trasporto (artt. 462, 465 e 466 c.p.)	39
2.1. L'oggetto materiale del reato	40
2.2. Le condotte tipiche e l'elemento soggettivo	41
2.3. La causa di non punibilità dell'art. 463 c.p.	43
3. Le falsità in sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento	43
3.1. Contraffazione e uso di pubblici sigilli e di strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione (artt. 467 e 468 c.p.)	44
3.2. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469 c.p.)	46
3.3. Uso e commercio di cose recanti impronte contraffatte (artt. 469 e 470 c.p.)	47
3.4. Abuso di sigilli e strumenti veri (art. 471 c.p.)	49
4. Uso o detenzione di misure o pesi con segni contraffatti (art. 472 c.p.)	50
<i>Bibliografia</i>	52

## **Parte Seconda**

### **Le falsità documentali**

(R. Bartoli)

#### **Capitolo I**

#### **La falsità documentali tra “modellistica”, diritto vigente e diritto vivente**

1. Considerazioni introduttive: “modellistica”, diritto vigente, diritto vivente	57
2. La “modellistica” delle falsità documentali	58
2.1. Il modello di tutela basato sulla particolare idoneità ingannatoria del falso documentale e le sue varianti	60
2.1.1. La prospettiva pubblicistica: fede pubblica, sicurezza e certezza del traffico giuridico, concezioni processualistiche	61
2.1.1.1. Le conseguenze di disciplina	64
2.1.1.2. Alcune osservazioni critiche	66
2.1.1.3. I correttivi al formalismo della prospettiva pubblicistica: plurioffensività e specifica funzione probatoria del singolo documento	67
2.1.2. La prospettiva individualistica: diritto alla verità e libertà di autodeterminazione individuale	70
2.1.2.1. Le conseguenze di disciplina	72
2.2. Il modello di tutela basato sul buon andamento della pubblica amministrazione	73
2.2.1. Le conseguenze di disciplina	74
2.3. Il modello di tutela basato sulle funzioni del documento	76
2.3.1. Le conseguenze di disciplina	77
3. Il diritto vigente. Una questione preliminare: tentativo di razionalizzazione di un sistema iperframmentato	79
3.1. Il modello adottato dal legislatore: tra idoneità ingannatoria e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione	81
4. Il diritto vivente. Una conferma della “doppia anima” delle falsità documentali	83
4.1. Le prese di posizione della giurisprudenza espresse, orientate alla tutela della fede pubblica e alla plurioffensività	83
4.2. Le prese di posizione della giurisprudenza tacite, tra prospettiva “meramente” ingannatoria e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione	86
5. Tentativo di elaborare correttivi interpretativi interni alle fattispecie	88
<i>Bibliografia</i>	88

pag.

## Capitolo II

### Problematiche comuni alle fattispecie di falsità documentale

1. Considerazioni introduttive	91
2. I requisiti essenziali del documento tra visione statica e visione dinamica	92
2.1. Il contenuto della dichiarazione. La consistenza “ideale”	93
2.1.1. La rilevanza giuridica. La destinabilità probatoria	94
2.1.1.1. Il falso in atti invalidi	95
2.2. La forma della dichiarazione. La forma della manifestazione del pensiero	98
2.2.1. L’incorporazione: oggetto e mezzo	100
2.3. L’autore della dichiarazione	101
3. La condotta di falsificazione tra falsità materiale e falsità ideologica	104
4. Il soggetto attivo del reato, con particolare riferimento all’incaricato di pubblico servizio (art. 493 c.p.)	108
<i>Bibliografia</i>	112

## Capitolo III

### Le tipologie di documento

1. Considerazioni introduttive	113
2. L’atto pubblico fidefacente (art. 476 comma 2 c.p.). I requisiti	115
2.1. L’oggetto della dichiarazione fidefacente	119
2.2. Il giudice vincolato dalla fidefacenza	124
2.3. Alcune ipotesi di atto pubblico fidefacente	125
2.4. Alcune ipotesi problematiche	126
3. Il “mero” atto pubblico e il certificato (artt. 476 comma 1 e 477 c.p.)	134
3.1. Alcune ipotesi di “mero” atto pubblico	138
3.2. Alcune ipotesi di certificato	145
3.3. Alcune ipotesi problematiche	146
4. Il “mero” atto pubblico e l’autorizzazione (artt. 476 comma 1 e 477 c.p.)	150
4.1. Alcune ipotesi di “mero” atto pubblico e di autorizzazione	150
4.2. Alcune ipotesi problematiche	151
5. Atto interno e atto atipico	153
6. La scrittura privata	155
6.1. Le scritture private suscettibili di falsità ideologica	156
6.1.1. I certificati di persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)	156

	<i>pag.</i>
6.1.1.1. Alcune ipotesi problematiche: tra “mera” scrittura privata e certificato di esercente un servizio di pubblica necessità (in particolare, i documenti connessi all’attività urbanistica)	157
6.1.2. Gli atti destinati all’Autorità di pubblica sicurezza (art. 484 c.p.)	160
6.2. Alcune ipotesi problematiche: tra “mero” atto pubblico e scrittura privata	161
6.2.1. Il rapporto tra attività di documentazione e funzione pubblica	162
6.2.1.1. Le “vicende” del cartellino segnatempo e del registro di classe	163
6.2.1.2. I documenti dell’esercente la professione forense	167
6.2.1.3. I documenti dell’esercente la professione di medico	170
6.2.2. La scrittura privata recepita in un atto pubblico	172
6.2.3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà	174
7. Il documento informatico (art. 491- <i>bis</i> c.p.)	178
8. La copia (art. 492 c.p.)	182
<i>Bibliografia</i>	185

#### **Capitolo IV**

##### **Le falsità materiali**

1. Ricognizione normativa	191
2. Le falsità materiali in “documenti” pubblici (artt. 476, 477, 482 c.p.). Il bene giuridico tutelato	192
2.1. Il soggetto attivo ovvero la distinzione tra pubblico ufficiale (artt. 476-477 c.p.) e soggetto privato (art. 482 c.p.)	193
2.1.1. Alcune problematiche specifiche poste dal soggetto attivo	197
2.2. La condotta	199
2.2.1. L’alterazione: modalità e presupposti	201
2.2.1.1. Definitività della formazione	203
2.2.1.2. Veridicità dell’atto, vale a dire il problema della falsità in atto falso (non vero o non genuino) e della correzione degli errori	204
2.2.2. La formazione	208
2.2.3. Il problema del falso in fotocopia	211
2.2.4. Il problema del falso c.d. consentito	213
2.2.5. Il falso c.d. grossolano. Rinvio	216



	<i>pag.</i>
2.3. L'oggetto materiale della condotta	217
2.4. L'elemento soggettivo: il dolo	218
2.5. Le forme di manifestazione del reato: circostanze, tentativo e concorso di persone	220
2.6. Il rapporto con altri reati	224
3. La falsità materiale in scrittura privata (art. 485 c.p.)	229
3.1. La condotta: falsificazione e uso	229
3.2. L'oggetto materiale della condotta	231
3.3. L'elemento soggettivo: il dolo specifico	232
3.4. Le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso di persone e circostanze, con particolare riguardo alle scritture private equiparate agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 c.p.)	233
3.5. Il rapporto con altri reati	236
<i>Bibliografia</i>	239

## Capitolo V

### Le falsità ideologiche

1. Ricognizione normativa	243
2. Le falsità ideologiche in documenti pubblici (artt. 479, 480, 483 c.p.). I possibili modelli di tutela	244
2.1. Le falsità ideologiche commesse da pubblici ufficiali in documenti pubblici (artt. 479-480 c.p.). Il soggetto attivo	247
2.1.1. La condotta. Falsa attestazione e alterazione	250
2.1.1.1. Il falso ideologico per omissione. Il concetto di omessa attestazione	252
2.1.1.1.1. L'oggetto dell'attestazione omessa	255
2.1.2. L'oggetto materiale. Le tipologie di documento	258
2.1.2.1. Le tipologie di dichiarazione	259
2.1.2.2. L'oggetto delle dichiarazioni	265
2.1.2.3. Il problema delle dichiarazioni c.d. implicite	266
2.2. La falsa dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale: tra falso ideologico per induzione (artt. 48-479/480 c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)	271
2.2.1. Il falso ideologico per induzione (artt. 48-479/480 c.p.), in particolare	278
2.2.2. La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), in particolare	283
2.2.3. Il problema del concorso tra art. 483 e artt. 48-479/480 c.p. e della configurabilità del tentativo di falso ideologico per induzione	291

<b>Indice sommario</b>	<b>XIII</b>
	<i>pag.</i>
2.3. L'elemento soggettivo: il dolo	294
2.4. Le forme di manifestazione del reato: circostanze, tentativo e concorso di persone nel reato	297
2.5. Il rapporto con altri reati	300
3. Le falsità ideologiche in scrittura privata	305
3.1. Qualifica soggettiva, condotta e oggetto materiale	306
3.2. Le forme di manifestazione del reato	306
<i>Bibliografia</i>	308

**Capitolo VI**  
**Le falsità "problematiche": tra falso materiale e falso ideologico**

1. Ricognizione normativa	313
2. Le falsità in copie autentiche e in attestato (art. 478 c.p.)	313
3. Le falsità in foglio firmato in bianco (artt. 486-488 c.p.)	318
<i>Bibliografia</i>	322

**Capitolo VII**  
**Le fattispecie di uso e soppressione del documento**

1. Considerazioni introduttive	323
2. L'uso di atto falso (art. 489 c.p.). Il bene giuridico tutelato	324
2.1. Il presupposto: l'assenza di un concorso nella falsità precedente	325
2.2. Condotta, oggetto materiale ed elemento soggettivo	327
2.3. Forme di manifestazione del reato, trattamento sanzionatorio, questioni processuali	328
2.4. Il rapporto con altri reati	329
3. La soppressione di documento "vero" (art. 490 c.p.). Il bene giuridico tutelato	330
3.1. Condotta, oggetto materiale ed elemento soggettivo	330
3.2. Le forme di manifestazione del reato e il rapporto con altri reati	332
<i>Bibliografia</i>	333

**Capitolo VIII**  
**Le figure di falso c.d. inoffensivo**

1. Delimitazione concettuale delle figure di falso c.d. inoffensivo	335
---	-----

	<i>pag.</i>
2. Il falso grossolano	336
3. Il falso inutile	343
4. Il falso innocuo	344
<i>Bibliografia</i>	350

### **Capitolo IX Profili processuali**

1. Persona offesa e danneggiato nelle falsità documentali	353
1.1. La perseguibilità a querela delle falsità in scrittura privata	354
1.2. I soggetti legittimati a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione	356
1.3. I soggetti legittimati ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere	357
2. La correlazione tra accusa e sentenza	359
3. La pronuncia sulla falsità di documenti	360
<i>Bibliografia</i>	362

### **Parte Terza Le falsità personali (R. Bartoli)**

#### **Capitolo I Tentativi di razionalizzazione del sistema delle falsità personali**

1. Disomogeneità del sistema	365
2. Tentativi di razionalizzazione	367
<i>Bibliografia</i>	369

#### **Capitolo II Le fattispecie basate sul mendacio e la frode**

1. Considerazioni introduttive	371
2. Le false dichiarazioni aventi come destinatario il privato	372
2.1. La fattispecie di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Il bene giuridico tutelato	372
2.1.1. L'elemento oggettivo della fattispecie. Soggetti, condotta ed evento	373

<b>Indice sommario</b>	XV
	<i>pag.</i>
2.1.1.1. Le modalità della condotta e l'oggetto della falsa dichiarazione	374
2.1.2. L'elemento soggettivo	380
2.1.3. Le forme di manifestazione del reato	380
2.1.4. Il rapporto con altri reati	381
2.1.5. Profili processuali	383
2.2. La fattispecie di false dichiarazioni al certificatore di firma elettronica (art. 495- <i>bis</i> c.p.). Rinvio	384
3. Le false dichiarazioni aventi come destinatario un soggetto qualificato in termini pubblicitari	384
3.1. La falsa attestazione di identità o qualità a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). L'elemento oggettivo	390
3.1.1. L'elemento soggettivo	395
3.1.2. Le forme di manifestazione del reato	396
3.1.3. Il rapporto con altri reati	398
3.2. La falsa dichiarazione sulla identità o qualità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio (art. 496 c.p.)	402
3.3. La fattispecie di false dichiarazioni al certificatore di firma elettronica (art. 495- <i>bis</i> c.p.)	407
3.4. La fattispecie di frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale ed uso indebito di tali certificati (art. 497 c.p.)	410
<i>Bibliografia</i>	412

### **Capitolo III**

#### **Le fattispecie a tutela di interessi amministrativi**

1. Considerazioni introduttive	415
2. Le fattispecie a tutela dei procedimenti identificativi in una prospettiva di tutela finale dell'ordine pubblico	415
2.1. La fattispecie di fraudolente alterazioni del corpo per impedire l'identificazione (art. 495- <i>ter</i> c.p.)	416
2.2. La fattispecie di possesso e fabbricazione di documento di identificazione falsi (art. 497- <i>bis</i> c.p.)	418
3. Le fattispecie a tutela dei poteri amministrativi di assegnazione, fabbricazione e conferimento di contrassegni	422
3.1. La fattispecie di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497- <i>ter</i> c.p.)	422
3.2. La fattispecie di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.)	425
<i>Bibliografia</i>	425
Indice analitico	427



## **Autori**

---

<b>Roberto Bartoli</b>	Professore associato di Diritto penale nell'Università di Firenze
<b>Giuseppe Longo</b>	Dottore di ricerca in Diritto penale, Magistrato ordinario in tirocinio
<b>Marco Pelissero</b>	Professore ordinario di Diritto penale nell'Università di Genova



## Opere di carattere generale

---

*Le opere incluse in questo elenco vengono richiamate,  
nella bibliografia annessa a ciascun capitolo, con carattere **grassetto***

- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, II, a cura di Grosso, Milano, 2008<sup>15</sup>.
- BRICOLA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Codice penale. Parte Speciale. V, Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, Torino, 1996<sup>2</sup>.
- CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale, V, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, Torino, 2010.
- COCCO (a cura di), *I reati contro il patrimonio, l'economia e la fede pubblica*, Padova, 2006.
- CRESPI, FORTI, ZUCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008<sup>5</sup>.
- DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2006<sup>2</sup>.
- FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, I, Bologna, 2008<sup>4</sup>.
- (a) LATTANZI, LUPO (diretto da), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, IX, Milano, 2000.
- (b) LATTANZI, LUPO (diretto da), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Aggiornamento 2000-2004, IV, Milano, 2005.
- MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2009<sup>6</sup>.
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, edizione aggiornata e riveduta a cura di Pisapia e Nuvolone, Torino, 1983<sup>5</sup>.
- MARINI, LA MONICA, MAZZA (diretto da), *Commentario al codice penale*, Torino, 2002.
- PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2007<sup>3</sup>.
- PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2008<sup>3</sup>.
- PATERNITI, *Delitti contro la fede pubblica, reati societari, reati del mercato dei valori mobiliari, reati in tema di tributi*, Milano, 2004.
- PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2009<sup>3</sup>.



ROMANO, *I delitto contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati – Le qualifiche soggettive pubblicistiche (artt. 336-360 cod. pen.)*, Milano, 2002<sup>2</sup>.

RONCO, ARDIZZONE, ROMANO. (a cura di), *Codice penale commentato*, Torino, 2009<sup>3</sup>.

## Nota introduttiva

---

Nel *Manuale di diritto penale* dedicato alla parte speciale, Francesco Antolisei scrive che la materia dei delitti contro la fede pubblica «considerata una sfinge, può, a nostro parere, rassomigliarsi ad un fascio di ortiche». A distanza di tempo, quell'analisi impietosa e realistica non può essere smentita né dalla dottrina né dalla giurisprudenza, la prima alla ricerca di linee sistematiche all'interno di un complesso di norme connotate da intrinseca asistematicità, l'altra diretta a far fronte alle necessità di qualificazione giuridica che emergono dalla ricchissima e caotica casistica. Ne consegue che l'analisi di questo settore della parte speciale, così essenziale sul piano pratico-applicativo, solleva non poche difficoltà per chi, nella prospettiva di indagine che costituisce il filo conduttore di questo Trattato, si propone di puntare l'attenzione sui nodi esegetici affrontati dalla giurisprudenza da porre a raffronto con le soluzioni avanzate in dottrina. Le ragioni di queste difficoltà sono molteplici, al punto che oggi il fascio di ortiche non si è affatto districato; anzi, sembrano essersi formati diversi fasci di ortiche.

a) Il primo elemento di connotazione del titolo VII dedicato ai delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.) è costituito dalla **apparente sistematicità della materia**: il titolo, che raggruppa i delitti in base al bene giuridico di categoria, secondo il criterio classificatorio utilizzato nella partizione dei titoli del libro II del codice penale, si suddivide in quattro capi che tengono conto essenzialmente dell'oggetto materiale della condotta (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo; falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento; falsità in atti; falsità personali). Alla organizzazione del titolo fa fronte, però, l'**incapacità del bene giuridico** di categoria della **fede pubblica di svolgere una efficace funzione sistematica**, di porsi cioè come polo aggregativo delle fattispecie in grado di giustificare il criterio codicistico di raggruppamento. Le ragioni di tale limite sono diverse.

Innanzitutto è la stessa nozione di fede pubblica ad essere incerta, in quanto la dottrina, riflettendo soprattutto sulle falsità in atti, che costituiscono in definitiva il nucleo centrale di tutte le riflessioni sui delitti di falso, ha proposto una multiforme

me varietà di definizioni che tradiscono il minimo comune denominatore della dimensione pubblica dell'interesse tutelato, anche laddove vengono in considerazione documenti di natura esclusivamente privata, in sintonia con la prospettiva di forte pubblicizzazione dei beni giuridici accolta dal codice Rocco. Già a fronte di definizioni molto ampie di fede pubblica, quale quella che fa leva sulla fiducia dei consociati nella genuinità e veridicità di determinati strumenti, segni, attestazioni ai quali il traffico giuridico riconosce particolare credito, alcune fattispecie appaiono inadeguate a riflettere compiutamente quel profilo offensivo: nei delitti di falso in monete (c.d. falso nummario) si profila anche l'attacco al monopolio statale di emissione di monete aventi corso legale; nelle falsità personali sono preminenti altri interessi, quali il buon andamento della pubblica amministrazione o profili di interesse privatistico, come nel delitto di sostituzione di persona che a taluni è apparso di inesatta collocazione sistematica. Anche nei delitti di falsità emerge l'insufficienza della fede pubblica ad esprimere compiutamente il disvalore del fatto, tanto che buona parte della dottrina propone una lettura di questi reati in termini di plurioffensività, riconoscendo accanto al bene della fede pubblica la presenza di interessi ulteriori offesi dalla non genuinità e non veridicità dei documenti, al punto che si è proposto di assumere questi specifici interessi ad unico bene giuridico dei delitti di falso, abbandonando la fede pubblica. Ne è derivata una progressiva svalutazione del bene giuridico di categoria della fede pubblica a favore della assunzione di altri beni nella centralità del disvalore della fattispecie (ampiamente Pt. II, Cap. I).

L'interesse per lo sviluppo della dogmatica del bene giuridico in questa classe di reati non è solo teorico: se così fosse, dovrebbe essere tralasciata in un Trattato che si propone di concentrare l'attenzione sui profili teorico-applicativi della materia; al contrario, proprio l'individuazione della sfera degli interessi tutelati in questi delitti svolge un ruolo talvolta essenziale nello sciogliere alcuni nodi interpretativi che si sono posti in giurisprudenza. Così, proprio partendo dal carattere plurioffensivo dei delitti contro la fede pubblica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente risolto la questione della titolarità del potere di opposizione alla richiesta del decreto di archiviazione, riconoscendola anche al soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente [Cass., Sez. Un., 25.10.2007, in *Cass. pen.*, 2008, 1283].

In altri casi la ricognizione del bene giuridico tutelato diventa essenziale per dirimere i rapporti con altre fattispecie di parte speciale, laddove il falso è utilizzato come strumento per commettere un altro delitto che costituisce il vero scopo perseguito dall'autore: poiché un orientamento interpretativo particolarmente rigoroso in giurisprudenza richiede la medesimezza del bene giuridico tutelato delle fattispecie in concreto applicabili per riconoscere il concorso apparente di norme, la rilevanza attribuita alla tutela della fede pubblica nei delitti di falso porta ad escludere il concorso apparente a favore del concorso formale di reati, con ciò che ne consegue in termini di aggravio del trattamento sanzionatorio (si pensi al rapporto tra truffa e falso nummario o tra truffa e falso in scrittura privata: si vedano rispettivamente Pt. I, Cap. I, 4.2; Pt. II, Cap. IV, 3.5); ad una solu-

zione diversa si potrebbe giungere solo svalutando il ruolo del bene giuridico nell'istituto del concorso apparente di norme a favore del prevalere di criteri sostanziali di assorbimento o, più proficuamente, ridimensionando nei delitti di falso la prospettiva pubblicistica di tutela di cui la fede pubblica si fa portatrice. Sembra anzi emergere un dato connesso al fatto che i delitti contro la fede pubblica costituiscono in molti casi fattispecie strumentali rispetto ad altri delitti: quanto più si accentua il bene della fede pubblica, tanto più prevale l'autonomia di queste fattispecie rispetto ai delitti-scopo; quanto più, invece, prevale la strumentalità dei reati di falso, tanto più il loro disvalore viene assorbito da quello del delitto-scopo.

L'indagine in ordine al bene giuridico tutelato costituisce anche l'antidoto alla formalizzazione in cui consiste il fatto tipico nei delitti di falso, incentrato sulla divergenza tra oggetto della rappresentazione e sua rappresentazione documentale. I delitti contro la fede pubblica rappresentano, infatti, un campo privilegiato per valorizzare il principio di offensività in concreto attraverso le note figure del *falso grossolano* e del *falso innocuo*. Indipendentemente dalla soluzione teorica che si privilegi in ordine alla rilevanza dell'offensività in concreto, quale elemento strutturale del reato o quale principio interpretativo, non c'è dubbio che la giurisprudenza abbia privilegiato una interpretazione sostanzialistica che esclude la rilevanza del falso laddove la falsità sia inidonea ad offendere gli interessi tutelati dalla norma penale. Peraltro, se andiamo a considerare in quali casi la giurisprudenza in concreto riconosce il falso grossolano, ossia inidoneo ad offendere la fede pubblica, notiamo che gli spazi a favore della non punibilità sono estremamente ristretti.

Ugualmente è l'accento riposto sul bene della fede pubblica ad escludere rilevanza esimente al c.d. falso consentito, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del documento su cui appone la sottoscrizione un soggetto diverso da quello legittimato, ma in virtù del consenso dato da quest'ultimo (Pt. II, Cap. IV, 2.2.4).

È possibile, pertanto, evidenziare sin d'ora come il bene della fede pubblica prometta davvero poco in termini di certezza sul piano della funzione sistematica; quanto alla funzione dogmatico-interpretativa, la fede pubblica finisce per supportare soluzioni interpretative che in molti casi comportano un aggravio del trattamento sanzionatorio.

*b)* Per nulla agevole si presenta nei falsi documentali la **distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica** (Pt. II, Cap. II, 3) che, pur costituendo uno snodo essenziale della disciplina in ragione della marginale rilevanza del primo tipo di condotta nei delitti di falsità in scrittura privata, non trova nella disciplina codicistica criteri precisi di demarcazione, in quanto le qualificazioni espresse nelle rubriche degli articoli non sempre agevolano l'interprete nel distinguere le due tipologie di falso (v. ad es. l'art. 478 c.p.: v. Pt. II, Cap. VI, 2).

A complicare il quadro normativo interviene anche una **esasperata casistica** delle fattispecie in ragione sia della condotta incriminata sia dell'oggetto materiale. Quanto alle **condotte**, è sufficiente considerare le fattispecie di falso nummario

caratterizzate dalla parcellizzazione delle condotte in relazione al progressivo sviluppo delle condotte di falso, dalla produzione degli strumenti di falsificazione alla spendita della moneta falsa: con l'effetto di appesantire la disciplina senza assicurare una maggior tutela. Quanto all'**oggetto materiale**, costituisce un punto critico la disciplina delle falsità documentali connotata dalla varietà delle tipologie di atto: "mero" atto pubblico, atto pubblico fidefacente, autorizzazione, certificato non trovano una definizione in alcuna norma del codice penale e, laddove la disciplina extrapenale dà una nozione (come quella di atto pubblico all'art. 2699 c.c.), questa è subito sconfessata dalla disciplina penalistica (Pt. II, Cap. III, 2 e 3); manca anche una definizione di scrittura privata, di cui però il codice prende in considerazione alcune sottocategorie (registrazioni, notificazioni, certificazioni di esercizi di pubblica necessità: Pt. II, Cap. III, 6). Considerato che l'*an* della tutela penale ed il *quantum* della risposta sanzionatoria sono condizionati dal tipo di documento oggetto di falsificazione, ne deriva un caos interpretativo che nuoce alla certezza del diritto, tanto più inaccettabile se si considera la centralità di questo settore della disciplina penale nelle aule di giustizia. Sulla sussunzione di singoli documenti nelle diverse nozioni di atto pubblico o di scrittura privata gli orientamenti giurisprudenziali sono così diversificati e contraddittori da mettere in discussione la stessa determinatezza della fattispecie, se per tale intendiamo la rappresentabilità da parte dei consociati dell'ambito applicativo di una norma, o quantomeno da sollevare fondate perplessità sulla conoscibilità della norma penale.

c) I delitti contro la fede pubblica sono rimasti per lungo tempo estranei alle prospettive di riforma, forse perché si tratta di un settore politicamente "asettico", forse perché la tecnicità della materia e la complessità della giurisprudenza sconsigliavano di addentrarsi in un ginepraio che appariva più opportuno lasciare alla riflessione dei progetti (mai attuati) di riforma generale del codice penale. Più recentemente, però, sono state apportate alcune **riforme** che rispondono a diverse linee di politica criminale.

La prima linea di politica criminale ha cercato di **deflazionare la risposta sanzionatoria penale** attraverso due strategie. Per prima, la legge 24.11.1981 n. 689 ha esteso la procedibilità a querela nei delitti di falsità in scrittura privata (art. 493-*bis* c.p.), dove l'interesse privato del soggetto leso dalla non genuinità e non veridicità del documento ha prevalso rispetto alla tutela pubblicistica della fede pubblica, rimettendo al danneggiato la decisione sulla procedibilità. Più recentemente il d.lgs. 30.12.1999 n. 507 ha depenalizzato alcune fattispecie minori (gli artt. 465 e 466 c.p., sulla tutela dei biglietti di pubbliche imprese di trasporto, e l'art. 498 c.p.). Nel primo caso, si è trattato di una depenalizzazione attuata nella prospettiva della deflazione del carico giudiziario attraverso la procedibilità a querela; nel secondo caso, invece, si è trattato di una depenalizzazione in astratto di fattispecie considerate dal legislatore bagatellari.

Una seconda direttrice di riforma è venuta incontro alla necessità di aggiornare queste fattispecie rispetto alle **nuove tecnologie** che possono essere utilizzate sia nella documentazione che nella contraffazione e alterazione, a fronte delle quali il

codice Rocco si presentava inadeguato, in quanto era stato redatto in un'epoca in cui il documento era esclusivamente cartaceo. Ebbene, rispetto a una disciplina sulle falsità documentali priva della definizione di documento (Pt. II, Cap. II, 2), l'art. 3 legge 23.12.1993 n. 547 aveva introdotto con l'art. 491-*bis* c.p. la nozione di documento informatico, comprensiva di «qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli». La definizione è stata successivamente abrogata (legge 13.3.2008 n. 48), limitando l'estensione dei delitti di falsità in atti al «documento pubblico o privato avente efficacia probatoria», in quanto si è preferito agganciare la definizione penale a quella extrapenale, desumibile dal d.lgs. 7.3.2005 n. 82 che fa leva sulla «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». Ora, rinviando all'apposita sede ogni approfondimento a riguardo (v. Pt. II, Cap. III, 7), preme evidenziare come il legislatore, pur in assenza di una definizione generale di documento, lasciata alla elaborazione di dottrina e giurisprudenza, abbia dato una definizione di documento informatico che utilizza comunque l'elemento della rilevanza giuridica del dato rappresentato, rilevanza che costituisce uno dei requisiti che connotano la nozione dottrinale di documento (v. Pt. II, Cap. II, 2.1.1).

Le esigenze di tutela sollevate dai nuovi processi di falsificazione spiegano anche la riformulazione dell'art. 461 c.p. che incrimina le condotte prodromiche alla falsificazione delle monete e consistenti nella fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata: l'art. 5 legge 23.11.2001 n. 409 ha esteso l'oggetto materiale delle condotte anche ai programmi informatici, che possono essere utilizzati per la contraffazione della moneta (art. 461 comma 1 c.p., modificato), ed agli ologrammi o altre componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione e l'alterazione (art. 461 comma 2 c.p.).

I nuovi sistemi tecnici che consentono il ricorso alla firma elettronica hanno imposto di assicurare la veridicità delle informazioni rese ai gestori dei servizi di certificazione: si spiega così l'introduzione dell'art. 495-*bis* c.p. che incrimina le false dichiarazioni o attestazioni a tali gestori in relazione all'identità, allo stato o ad altre qualità proprie o dell'altrui persona (art. 3 legge 18.3.2008 n. 48; v. Pt. II, Cap. II, 2.2).

Una diversa direttrice di politica criminale è stata imposta dall'**introduzione del-Peuro**. Era stata a suo tempo approvata una disciplina transitoria a tutela del nuovo conio che stava per essere messo in circolazione e che, pertanto, non rientrava nell'ambito di applicazione degli art. 453 ss. che hanno ad oggetto monete aventi corso legale: l'art. 52-*quater* d.lgs. 24.6.1998 n. 213 ha equiparato, agli effetti della legge penale, «alle monete aventi corso legale ... le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale».

Ed ancora l'introduzione dell'euro spiega l'estensione della **responsabilità amministrativa degli enti** dipendente da reato in relazione ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis* d.lgs. 8.6.2001

n. 231, introdotto dall'art. 6 d.l. 25.9.2001 n. 350, conv. in legge 23.11.2001 n. 409). Si è trattato di un intervento necessitato in relazione alle sollecitazioni sovranazionali a favore del rafforzamento della tutela dell'euro anche in relazione alla responsabilità degli enti, sebbene la soluzione approvata abbia sollevato da subito fondate perplessità, considerato che questi reati sono commessi per lo più da organizzazioni criminali, laddove invece il modello generale di disciplina prefigurato dal d. lgs. n. 231/2001 presuppone enti che operano in modo lecito. La disciplina sembra, pertanto, limitarsi a svolgere una funzione simbolica più che costituire uno strumento di effettiva maggior tutela contro le attività criminali che lucrano sul falso nummario (v. Pt. I, Cap. I, 7).

Le **politiche securitarie** che hanno in questi ultimi anni condizionato diversi interventi della politica penale – non solo italiana – non hanno mancato di interessare anche il settore dei delitti contro la fede pubblica che sembrava poterne restare immune. Il d.l. 23.5.2008 n. 92, conv. in legge 24.7.2008 n. 125 ha inasprito la disciplina delle falsità personali per contrastare le condotte degli immigrati irregolari rivolte ad ostacolare o impedire l'identificazione (Pt. III, Cap. II, 2). Sono stati innalzati in modo draconiano i limiti edittali di pena previsti per i delitti di cui agli artt. 495 e 496 c.p. relativamente ai fatti consistenti nelle false attestazioni e dichiarazioni, su identità, stato o altre qualità, ai pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio; sono stati al contempo riformulati i precetti di queste due fattispecie con una sciatteria legislativa che, complice l'urgenza di provvedere tipica delle politiche penali securitarie, ha reso poco comprensibile il rapporto tra le due fattispecie, con l'unico effetto, forse, di espandere l'ambito di applicazione dell'art. 495, sanzionato più gravemente, a scapito dell'art. 496 c.p. È stato inoltre inserito l'art. 495-ter c.p. che incrimina le «fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali», al fine di colpire la pratica, diffusa tra gli immigrati irregolari, di rendere irricognoscibile la loro identità attraverso abrasione o asportazione dei polpastrelli. Ancora una volta il legislatore lancia il messaggio della mano dura contro gli immigrati, come se l'inasprimento della disciplina penale potesse costituire un efficace baluardo contro i massivi flussi di immigrazione irregolare (v. Pt. III, Cap. II, 3).

Questa logica dell'inasprimento sanzionatorio sta alla base anche della recente legge 2.7.2010 n. 108 che ha previsto una circostanza ad effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà) applicabile a tutti i delitti di falsità documentali previsti dal titolo VII, capo III, commessi al fine di agevolare i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. Si tratta di una tecnica legislativa del tutto anomala (ma non c'è mai limite al peggio), perché la circostanza aggravante dei delitti di falso è inserita nell'art. 602 c.p. che prevede le circostanze aggravanti per i delitti di riduzione e mantenimento in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile.

Da ultimo va ricordato l'importante intervento legislativo (l. 23 luglio 2009 n. 99) che ha riformato la disciplina penale dei **marchi e segni distintivi** (artt. 473-474 c.p.) che si segnala non solo per un considerevole inasprimento delle pene principali, ma altresì per la previsione di una particolare disciplina della confisca, obbligatoria e per equivalente (art. 474-bis c.p.), e di una disposizione premiale

finalizzata ad agevolare il contrasto alle attività di contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi, nonché di introduzione e commercio dei prodotti con tali segni alterati o contraffatti (art. 474-*quater* c.p.). Quest'ultimo intervento normativo determina lo sganciamento della prospettiva di tutela dalla fede pubblica: non c'è solo la tutela del compratore dei prodotti, ingannati da un marchio alterato o contraffatto, ma anche, e soprattutto, quella del produttore che subisce ingenti danni economici dal mercato della falsificazione. La tutela, quindi, si sposta dalla fede pubblica alla tutela del mercato e dell'economia.

Volendo svolgere una considerazione conclusiva sul complesso degli interventi normativi che nel tempo hanno interessato il titolo VII, si può evidenziare che questi non hanno sostanzialmente alterato l'originario impianto codicistico: l'impianto originario del titolo VII: se si eccettua la riforma che ha interessato le falsità personali, si può affermare che i difetti maggiori di questo settore della parte speciale derivano dalla impostazione iniziale data dal codice Rocco e che le riforme non hanno affatto risolto, facendo dei delitti contro la fede pubblica, nonostante l'ampiezza delle norme ad essi dedicate, un diritto sotto molti profili sostanzialmente giurisprudenziale.

d) Il **volume** è strutturato in **quattro parti** che corrispondono ai capi nei quali si suddivide il titolo VII dedicato ai delitti contro la fede pubblica; all'interno di ogni parte, però, non è stata fatta la scelta di analizzare le norme articolo per articolo, in quanto sull'impianto del volume si sarebbero inevitabilmente riflessi i difetti di struttura di questo settore della parte speciale, già succintamente evidenziati in questa nota introduttiva e che emergeranno in tutta la loro portata nell'analisi dei singoli problemi interpretativi. È apparso preferibile, invece, puntare su un'analisi delle norme accorpate nei diversi capi al fine di rappresentare al lettore le linee di tutela, i problemi generali comuni alle fattispecie per poi passare all'analisi dei problemi interpretativi sollevati dalle diverse disposizioni.

È stata omessa l'analisi delle norme penali a tutela dei marchi e segni distintivi dove prevale la tutela del mercato rispetto a quella della fede pubblica: per questa ragione l'analisi di queste fattispecie e dei problemi aperti dalla riforma del 2009 è stata riservata al volume di questo Trattato specificamente dedicato ai reati in materia economica.





Parte Seconda **Le falsità documentali**

---



**Sommario**

---

1. Considerazioni introduttive: “modellistica”, diritto vigente, diritto vivente. – 2. La “modellistica” delle falsità documentali. – 2.1. Il modello di tutela basato sulla particolare idoneità ingannatoria del falso documentale e le sue varianti. – 2.1.1. La prospettiva pubblicistica: fede pubblica, sicurezza e certezza del traffico giuridico, concezioni processualistiche. – 2.1.1.1. Le conseguenze di disciplina. – 2.1.1.2. Alcune osservazioni critiche. – 2.1.1.3. I correttivi al formalismo della prospettiva pubblicistica: plurioffensività e specifica funzione probatoria del singolo documento. – 2.1.2. La prospettiva individualistica: diritto alla verità e libertà di autodeterminazione individuale. – 2.1.2.1. Le conseguenze di disciplina. – 2.2. Il modello di tutela basato sul buon andamento della pubblica amministrazione. – 2.2.1. Le conseguenze di disciplina. – 2.3. Il modello di tutela basato sulle funzioni del documento. – 2.3.1. Le conseguenze di disciplina. – 3. Il diritto vigente. Una questione preliminare: tentativo di razionalizzazione di un sistema iperframmentato. – 3.1. Il modello adottato dal legislatore: tra idoneità ingannatoria e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. – 4. Il diritto vivente. Una conferma della “doppia anima” delle falsità documentali. – 4.1. Le prese di posizione della giurisprudenza espresse, orientate alla tutela della fede pubblica e alla plurioffensività. – 4.2. Le prese di posizione della giurisprudenza tacite, tra prospettiva “meramente” ingannatoria e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. – 5. Tentativo di elaborare correttivi interpretativi interni alle fattispecie. – *Bibliografia.*

---

**1. Considerazioni introduttive: “modellistica”, diritto vigente, diritto vivente**

---

Se scopo ultimo del presente trattato è quello di dedicare una particolare attenzione al rapporto che intercorre tra la *casistica* della prassi applicativa e la *generalizzazione* del principio di diritto sotteso alle soluzioni giurisprudenziali, nel tentativo di esplicitare il senso e le ragioni profonde delle elaborazioni concettuali prodotte dalla giurisprudenza, a me pare che il tema delle falsità documentali possa essere compiutamente esaminato soltanto se si affrontano tre indagini prelimi-

nari: una prima, relativa ai **possibili modelli di tutela** configurabili in una prospettiva – per così dire – di politica criminale, che trascende il sistema come previsto dal diritto positivo; una seconda indagine, volta a individuare il **modello vigente adottato in astratto** dal legislatore, avendo quindi come punto di riferimento il dettato legislativo in sé e per sé considerato; infine, una terza indagine, diretta a verificare quale sia il **modello reale e vivente**, così come risulta delineato a seguito delle scelte interpretative compiute nella prassi applicativa dalla giurisprudenza, con il concorso di tutti i “soggetti processuali” (magistratura e avvocatura).

Tali indagini preliminari sono sempre di grande importanza ai fini di una comprensione soprattutto teleologica delle fattispecie incriminatrici, ma rispetto alle falsità documentali costituiscono un passaggio davvero fondamentale. Se infatti, in una prospettiva – per così dire – generale, esse consentono di tracciare le coordinate di fondo e le direttrici essenziali che permettono di cogliere le esigenze sostanziali sottostanti alle varie soluzioni; con specifico riferimento alle falsità documentali, si deve aggiungere che esse consentono di orientarsi e districarsi all’interno di un sistema che, com’è ben noto e come vedremo meglio in seguito, è molto frammentato e particolarmente complesso, per non dire complicato, rispetto al quale risulta spesso difficile l’individuazione della stessa *ratio* sottesa a una determinata scelta interpretativa.

## 2. La “modellistica” delle falsità documentali

---

Lavorare in termini di “modellistica” significa compiere una piccola rivoluzione copernicana, in quanto, come vedremo, e contrariamente a quanto si possa credere, significa porre le fondamenta e i presupposti per un’autentica disamina del diritto reale (quello vivente) e per un controllo di razionalità e coerenza delle scelte interpretative: ed infatti, nonostante il considerevole livello di astrattezza concettuale che postulano i modelli, procedere attraverso il loro impiego consente di individuare e – per così dire – legittimare le diverse prospettive di tutela che vengono in gioco nella realtà applicativa allorquando si tratta di risolvere i singoli problemi interpretativi, ottenendosi così il risultato finale di poter indagare le ragioni profonde che le ispirano e la loro coerenza rispetto al sistema e ai principi.

Detto in altri termini, l’elaborazione dei modelli permette di passare da una concezione rigorosamente positivista del diritto, caratterizzata da una forte selettività e da una sorta di vocazione “unificante”, secondo cui tra più interessi tutelati da una fattispecie e tra più interpretazioni possibili di un testo normativo sarebbero sempre individuabili quelli “corretti e giusti”, a una concezione ermeneutica del diritto, frutto di uno sguardo più contemplativo e avente una vocazione pluralista, secondo cui è da ammettere che rispetto a una stessa fattispecie possano legittimamente individuarsi più beni tutelati e più interpretazioni, senza che sia dato stabilire con certezza e in termini definitivi quali siano quelli corretti e

giusti, ma dovendosi di volta in volta scegliere e soprattutto argomentare e giustificare tale scelta [su queste prospettive cfr. ampiamente FIANDACA, 14 ss.].

Salvo rare eccezione, è ancora molto diffusa e ben radicata nella nostra tradizione penalistica la tendenza a ricostruire il bene giuridico tutelato da una determinata fattispecie (o da un certo sotto-sistema di fattispecie) in termini – per così dire – escludenti e univoci, nel senso che, da un lato, si escludono, scartandoli, tutti quei beni che non si reputano idonei, coerenti, adeguati, legittimi; dall’altro lato, una volta compiuta questa selezione e rimasto in piedi l’unico bene esente da critiche, la fattispecie viene letta alla luce di questo solo bene giuridico considerato “meritevole” di tutela penale.

Questo modo di procedere è suscettibile di alcune considerazioni critiche. Anzitutto, in termini meramente estrinseci, è interessante notare come spesso, nonostante la selezione compiuta, le singole problematiche applicative vengano poi risolte anche alla luce di quegli stessi beni giuridici che erano stati precedentemente eliminati.

In secondo luogo, si deve osservare come spesso la ricostruzione del bene giuridico o dello scopo di tutela sia condotta a prescindere dal dato normativo. Tuttavia, non solo è ormai acquisizione pacifica che il dato normativo svolge un ruolo fondamentale nella individuazione del bene giuridico e dello scopo di tutela, ma è proprio lo stesso dato normativo che non si presta ad essere interpretato in termini univoci. In particolare, sotto il primo profilo, è ormai innegabile che il bene giuridico risulta essere l’esito finale di un procedimento ermeneutico circolare, non vizioso, ma virtuoso, consistente nel costante confronto tra una “visione prelegislativa” e una “visione legislativa” – per così dire – concretizzata, vale a dire riferita al singolo caso concreto, il quale apre il problema della reale portata di significato e funzione attribuibili ad una certa norma: confronto che porta alla progressiva precisazione dell’interesse tutelato. Detto in altri termini, non sembra avere più senso ormai interrogarsi se il bene giuridico tutelato da una determinata fattispecie costituisca un prima o un dopo rispetto all’attività interpretativa, dovendosi piuttosto ammettere che la prospettiva pre-positiva e quella positiva “concretizzata” concorrono entrambe alla sua individuazione.

Sotto il secondo profilo, risulta altrettanto innegabile che lo stesso dato normativo, anche a prescindere dal momento applicativo, si presenta di per sé aperto a una pluralità di interpretazioni. Se infatti è vero che ogni elemento costitutivo concorre a delineare il contenuto di disvalore di un determinato fatto tipico, è anche vero che già la stessa formulazione delle singole fattispecie legislative si presenta spesso come il risultato di un bilanciamento di interessi che rende il testo di per sé non univoco, se non a volte addirittura ambiguo.

Ma soprattutto, è infine la stessa realtà applicativa che smentisce questo modo di procedere “unificante”: la giurisprudenza tende infatti ad ammettere in termini – per così dire – fisiologici che rispetto a uno stesso testo si possano fornire più interpretazioni. Si tratta di un dato di fatto che non può essere di per sé criticato, dovendo essere piuttosto accettato, ma soprattutto compreso nelle cause sostanziali, senza con questo scivolare verso cedimenti eccessivi che trasformerebbero la

prospettiva realista in una prospettiva irrazionale. Anche perché la ragione di questa sorta di “**pluralismo interpretativo**” risiede infatti nella stessa natura delle “cose normative”, essendo per l'appunto il frutto di una pluralità di scopi perseguiti già in astratto da una medesima fattispecie incriminatrice, come anche, e soprattutto, l'esito finale di una inevitabile interazione tra la fattispecie astratta e il singolo caso concreto.

Ciò che invece non può essere accolto è un atteggiamento che eventualmente strumentalizzasse questo pluralismo interpretativo per finalità meramente preventive o di c.d. *favor rei*, e cioè l'adozione della soluzione che di volta in volta permette di raggiungere il risultato che meglio soddisfa gli interessi “di parte”, anche se si tratta di una soluzione che si ispira a criteri diversi rispetto a quelli che ispirano altre soluzioni adottate (sempre in quanto “favorevoli”), venendosi così a minare la coerenza e la razionalità del sistema. Ma come vedremo, un controllo su un aspetto così decisivo ed essenziale è reso possibile proprio dalla individuazione dei modelli di tutela, i quali costituiscono gli assi portanti destinati a reggere la struttura di ogni ricostruzione normativa e quindi i fili conduttori per orientarsi tra gli orientamenti interpretativi.

**2.1. Il modello di tutela basato sulla particolare idoneità ingannatoria del falso documentale e le sue varianti.** – Il primo modello di tutela destinato a venire in gioco quando si parla delle falsità documentali è quello che fa leva sulla particolare **idoneità ingannatoria della condotta di falsificazione derivante da alcune caratteristiche del documento**. In questa prospettiva falso e inganno sono due concetti strettamente legati tra di loro, in quanto l'inganno è la conseguenza (potenziale) del falso [ANTOLISEI, 63]. Falsificare significa porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà diversa da quella che effettivamente è e quindi idonea a far elaborare un giudizio fondato su una base di dati e notizie non corrispondente al vero, inducendo così in errore o comunque a una decisione diversa da quella che si sarebbe presa se si fosse conosciuta la realtà quale essa era.

Sennonché il falso documentale concerne un *quid* che nella comunità sociale gode di un particolare credito, vale a dire il documento [ANTOLISEI, 63 s.]. All'interno della nostra società, infatti, è un'esigenza insopprimibile che a determinate cose, segni e attestazioni sia attribuito un particolare valore, rispetto al quale i consociati ripongono una fiducia, fanno un certo affidamento. Detto in altri termini, posto che il soggetto portatore di determinati interessi entra in contatto con una pluralità di informazioni, notizie e dati, e posto che vi sono una pluralità di fonti in ordine a queste notizie, si deve ritenere che il documento costituisca un mezzo al quale la generalità dei consociati tende ad attribuire particolare valore, particolare credito.

Ecco allora che il cuore delle falsità documentali in una prospettiva ingannatoria finisce per essere costituito da tre componenti strettamente legate tra loro: la condotta di falsificazione vista nella sua idoneità e capacità ingannatoria; il documento sul quale cade la condotta di falsificazione e che determina il possibile in-

ganno; il destinatario del documento falsificato, che sul documento ripone una fiducia particolare.

Si può dire che questo modello è stato prospettato da molti Autori ancorché utilizzando espressioni decisamente diverse. In particolare, all'interno di questa concezione, si possono distinguere **due orientamenti di fondo**: quello che ha dato rilievo alla fiducia in una **prospettiva** – per così dire – **pubblicistica** (all'interno del quale, come vedremo, si possono distinguere ulteriori varianti: fede pubblica, certezza e sicurezza del traffico giuridico, funzione probatoria) e quello che invece ha fatto leva soprattutto sulla **dimensione** – per così dire – **individuale** e concreta della fiducia, la quale viene riferita in buona sostanza al soggetto destinatario del documento (dove ancora una volta si possono distinguere ulteriori varianti: diritto alla verità, violazione della libertà di autodeterminazione). Al di là delle differenze, anche di un certo rilievo, che intercorrono tra queste diverse prospettive, si deve evidenziare come alla base di entrambe vi sia sempre un problema e l'idea di una fiducia (collettiva o individuale) tradita tramite la falsificazione del particolare mezzo comunicativo costituito dal documento: «ciò che la legge penale tende a prevenire è l'inganno (o per lo meno la possibilità dell'inganno), determinato dalla falsa rappresentazione circa l'esistenza e/o il contenuto di un rapporto o di una situazione giuridica» [FIANDACA, MUSCO, 570]. In buona sostanza, ridotto l'intero discorso davvero all'osso, nella prospettiva in esame le falsità documentali costituiscono una specie di reato di pericolo d'inganno.

**2.1.1. La prospettiva pubblicistica: fede pubblica, sicurezza e certezza del traffico giuridico, concezioni processualistiche.** – Più precisamente, per quanto riguarda la prospettiva pubblicistico-ingannatoria, come accennato si possono individuare tre varianti. La prima individua il bene giuridico tutelato nella **fede pubblica**. Tale bene conosce **due diverse articolazioni ulteriori**. Da un lato, infatti v'è chi ha fatto leva soprattutto su una **dimensione statale od oggettiva** della fede pubblica, ragion per cui la particolare fiducia trarrebbe origine dalla funzione pubblica che il documento svolge: in questa prospettiva è il carattere pubblicistico del documento, la sua provenienza da un potere pubblico, che fa sorgere la particolare fiducia, nel senso che i consociati sono indotti a fare affidamento su quei documenti che provengono da una pubblica autorità, da un pubblico potere, il quale, proprio perché “pubblico”, non può che operare secondo canoni di correttezza e buon andamento [in argomento cfr. S. FIORE, 41 ss., il quale richiama il pensiero di Carrara e Pessina]. Dall'altro lato, v'è chi fa leva invece su una **dimensione sociale o soggettiva della fede pubblica**, ragion per cui essa è la fiducia che usualmente e diffusamente la società ripone in alcune forme di rappresentazione, come può essere ad esempio per l'appunto il documento. In questa prospettiva ciò che imprime al documento fede pubblica non è la pubblica funzione, ma il destinatario pubblico, la collettività [MANZINI, 503; MIRTO, 81 s.; ANTOLISEI, 64; BRICOLA, 281; CATELANI, 3 ss.; CRIMI, 295; (a) GIACONA, 27 ss. e 291 ss., il quale, facendo leva sulla “funzione sociale della scrittura”, afferma che «l'atto



scritto *non è di per sé* un mezzo particolarmente ingannevole, esistendone certamente di più subdoli [...] né il rigore punitivo previsto per il falso si giustifica sul rilievo che il pericolo può riguardare anche soggetti indeterminati [...] In realtà [...] non bisogna trascurare che vi è un'antichissima esigenza avvertita in tutte le comunità con un minimo di evoluzione, e cioè in cui s'instaurino rapporti commerciali e si conosca l'uso della scrittura, di attribuire credito a quest'ultima» (28). Nello stesso senso sembra muoversi anche (a) NAPPI, 33 s., il quale fa riferimento alla «aspettativa di corrispondenza tra rappresentazione e realtà». In argomento v. ancora S. FIORE, 43 ss.].

È bene precisare che si tratta di due visioni molto diverse tra di loro. Mentre infatti nella prospettiva “statale” il documento diviene tutelabile solo in quanto proveniente da un pubblico potere; al contrario, nella prospettiva sociale il documento diviene tutelabile al di là della sua natura pubblica o privata, purché abbia quei requisiti minimi in presenza dei quali la società tende a riporvi la propria fiducia.

D'altra parte è anche interessante notare fin d'ora come queste due diverse prospettive tendano alla fin fine ad avvicinarsi, se non addirittura a combinarsi tra di loro, potendosi forse affermare che la prospettiva sociale è portata – per così dire – ad assorbire quella “statale”. Ed infatti, a ben vedere, il sentimento di fiducia che la collettività ripone su un documento proveniente da un potere pubblico finisce per essere maggiore rispetto a quello riposto in un documento proveniente da un soggetto privato, aprendosi così la possibilità di attribuire rilevanza alla distinzione tra atti pubblici e privati. E che le cose stiano in questi termini si ricava proprio da un passo della Relazione del Guardasigilli di accompagnamento del Codice penale del 1930, dove si afferma che la fede pubblica altro non è che «la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori, ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante» [MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, § 490]. Ebbene, mentre la prima parte di questa affermazione richiama il sentimento sociale della fiducia nel documento (a pensarci bene riconducibile in definitiva al brocardo latino *verba volant, scripta manent*), la seconda parte richiama il valore normativamente attribuito al documento attraverso il coinvolgimento dei pubblici poteri statali. Del resto, in entrambe le prospettive ciò che viene in gioco è comunque il tradimento della fiducia che si viene a realizzare allorché un documento è falso.

In una prospettiva ingannatoria e pubblicistica si muove anche la seconda variante che fa riferimento alla **sicurezza e certezza del traffico giuridico**. In una società moderna, caratterizzata da molte attività particolarmente dinamiche, il documento è destinato ad assumere un ruolo fondamentale, perché consente di documentare e quindi “stabilizzare” le situazioni giuridicamente rilevanti sottese alle diverse attività. D'altra parte, perché tale traffico possa essere certo e sicuro è necessario che gli strumenti con cui si realizza siano in grado di garantire tale sicurezza e tale certezza, con la conseguenza che ancora una volta il documento deve risultare affidabile e quindi genuino e vero.

Non c'è dubbio che il bene della sicurezza e della certezza del traffico giuridi-

co può apparire come una riformulazione della fede pubblica intesa in senso sociale, come affidamento della collettività su ciò che è scritto, con l'unica differenza, a dire il vero non molto rilevante, che mentre la fede pubblica si presenterebbe come il “lato” soggettivo di tale bene (il “sentimento” di fiducia), la sicurezza del traffico giuridico rappresenterebbe invece il “lato” oggettivo, vale a dire quei presupposti che devono oggettivamente sussistere affinché il sentimento di fiducia non sia frustrato. In altri termini, il passaggio dalla fede pubblica alla sicurezza del traffico giuridico sembra segnare il passaggio dalla prospettiva del sentimento sociale a quella delle condizioni sociali che consentono la sussistenza di quel sentimento.

D'altra parte, è anche possibile riconoscere autonomia all'idea di certezza e sicurezza del traffico giuridico, affermando l'esistenza di una relazione strumentale tra tale certezza e la fede pubblica, ragion per cui mentre quest'ultima rappresenta lo scopo ultimo della tutela, la certezza costituisce lo strumento (ma anche il bene giuridico tutelato), e quindi la premessa, per perseguirlo, consentendo con ciò anche quella scissione tra bene tutelato e scopo della fattispecie molto spesso auspicato in funzione di garanzia.

Infine, rientra in questo filone basato sulla idoneità ingannatoria del falso anche l'orientamento che identifica il bene giuridico tutelato dalle falsità documentali nella **funzione probatoria del documento** [con sfumature differenti, cfr. CARNELUTTI, 3 ss.; PROTO, 97 s.; (a) MALINVERNI, 225 ss.; (b) MALINVERNI, 77 s.; SPASARI, 6; GALIANI, 180 ss.; (b) CRISTIANI, 184 s. Nello stesso senso, in buona sostanza, anche DE MARSICO, 564]. All'interno di questa concezione c.d. processualistica si deve compiere ancora una volta una distinzione. Originariamente, infatti, la funzione probatoria era intesa in termini rigorosamente processuali, nel senso che si riteneva tutelato il valore probatorio del documento che veniva ad assumere rilevanza come **mezzo di prova** all'interno di un processo, precisando ulteriormente che non si tutelava tanto il mezzo di prova, ma la prova in sé, il contenuto stesso – per così dire – del mezzo di prova. D'altra parte tale soluzione venne ben presto abbandonata in virtù del fatto che il documento poteva e può avere una funzione probatoria anche nel traffico giuridico extragiudiziale: con la conseguenza che se si fosse tutelata la prova in senso giudiziale, si sarebbe finito per non tutelare i documenti con valore probatorio extragiudiziale. Ecco allora che in un secondo momento la funzione probatoria è stata concepita anche in termini extragiudiziali. Non solo, ma poiché un documento non è necessariamente destinato alla prova, mentre può assumere valore probatorio in un momento successivo, si è ulteriormente precisato che ciò che si tutela è l'**efficacia probatoria** – per così dire – **potenziale** (l'eventuale valore probatorio) del documento.

Al di là di tutti questi aspetti, ciò che si deve sottolineare è ancora una volta lo stretto legame che anche nella prospettiva processualistica intercorre tra falso e inganno. Come infatti è stato affermato, le falsità documentali «hanno il fine di evitare che, in base alla documentazione falsa [...] possa pervenirsi ad un giudizio sbagliato. Detto scopo è comune a tutte le norme incriminatrici di pur differenti forme di falso. L'alterazione di un documento esistente, la formazione di un do-

cumento che in precedenza non esisteva, la soppressione di un documento preesistente, come le menzogne che vengono dette in un documento, sono incriminabili appunto in quanto creano il pericolo di un giudizio erroneo» e «l'indagine circa la probabilità di un giudizio esatto o di un giudizio sbagliato, in base a un documento vero o falso, attiene al valore probatorio del documento stesso» [(b) MALINVERNI, 77 e 79].

2.1.1.1. *Le conseguenze di disciplina.* – Quali dovrebbero essere le conseguenze di disciplina nell'ipotesi in cui un legislatore adottasse un sistema di falsità documentali che si ispira a siffatta prospettiva ingannatoria? Il primo aspetto che mi preme sottolineare è che, contrariamente a quanto si possa credere, il **contenuto di disvalore del fatto si concentra più sul documento oggetto materiale** della condotta che sulla stessa condotta di falsificazione. Se da un lato infatti è vero che la condotta di falsificazione si caratterizza per una capacità ingannatoria è anche vero che il *quid pluris* che fa emergere la particolare aspettativa e fiducia rendendo le fattispecie di falso “autonome” da quelle di frode, è il documento. Detto in altri termini, se si facesse leva soltanto sulla capacità ingannatoria della condotta di falsificazione, le falsità documentali sarebbero destinate a perdere autonomia e ad essere ricomprese in quelle basate sulle modalità della frode. Da qui il disvalore espresso soprattutto dal particolare mezzo consistente nel documento.

In secondo luogo, per quanto riguarda il documento, si deve osservare come assuma rilevanza soprattutto la **distinzione tra documento pubblico e documento privato** quale che sia la condotta di falsificazione che viene in gioco, e ciò perché i consociati sono indotti a fare maggiore affidamento sul documento pubblico che su quello privato, proprio in virtù del fatto che il documento pubblico proviene da un soggetto qualificato che esercita una funzione pubblica e quindi ha doveri di correttezza e imparzialità e persegue scopi di buon andamento. Non solo, ma in una prospettiva ingannatoria lo stesso atto pubblico finisce per essere concepito in termini molto ampi e vaghi, con la conseguenza che esso può anche non coincidere con la nozione di atto pubblico fidefacente. Inoltre, la distinzione tra scrittura privata e atto pubblico tende ad attenuarsi, con ulteriore estensione del concetto di atto pubblico, nel momento in cui “vittima” della falsità risulta essere una pubblica amministrazione. In tali ipotesi, infatti, si è indotti a qualificare come atto pubblico la scrittura privata ideologicamente falsa e capace di ingannare nel momento in cui fa ingresso nel procedimento amministrativo.

Ancor più nel dettaglio, in ordine alla distinzione tra documenti pubblici e privati, occorre notare come da un punto di vista storico, i primi documenti a essere tutelati dalle falsità documentali siano stati soltanto quelli pubblici, mentre le falsità in scritture private venivano tutelate nella misura in cui integravano reati contro il patrimonio (truffa, danneggiamento) [CATENACCI, 211 ss.; (a) GIACONA, 271 ss.]. In questa fase storica la fede pubblica veniva pertanto concepita in termini statali o oggettivi. Soltanto in un secondo momento, si decise di estendere la

tutela delle falsità anche ai documenti privati, realizzando così una trasformazione del bene giuridico della fede pubblica in termini sociali e soggettivi.

In terzo luogo, per quanto riguarda la **condotta**, si deve osservare che in una prospettiva ingannatoria perde di rilevanza la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica: poiché la fiducia è compromessa nel momento in cui si genera un pericolo di inganno, questo pericolo di inganno sussiste sia che si faccia riferimento a una falsità materiale, sia che si faccia riferimento a una falsità ideologica. Detto diversamente, nella prospettiva dell'inganno se da un lato si può continuare a distinguere tra falsità materiali che aggrediscono la genuinità e falsità ideologiche che compromettono la veridicità, dall'altro lato si tratta di una distinzione – per così dire – statica e ontologica, fondata più su considerazioni formali che su reali esigenze sostanziali, venendo considerate nella sostanza forme di inganno. Così, ad esempio, non è mancato chi ha basato la distinzione sui diversi significati linguistici attribuibili al termine falso [MANZINI, 829; ANTOLISEI, 63 e 109]; altri invece hanno fatto riferimento a categorie concettuali normative e formali scarsamente esplicative [(b) MALINVERNI, 79, che fa leva sul tipo di dovere violato] o comunque avulse dal dato normativo [(a) NAPPI, 17 ss., che si basa sulla distinzione tra atto e documento].

Ancora, per quanto riguarda il **rapporto tra condotta e documento**, in una prospettiva ingannatoria, falso materiale e falso ideologico sono quindi configurabili rispetto a tutti i tipi di documento, e ciò perché ancora una volta, quale che sia il documento falsificato, si viene a creare un identico pericolo di inganno.

Una considerazione a parte deve essere fatta per il **rapporto** che intercorre **tra condotta e qualifiche soggettive**. Ed infatti, già abbiamo visto come in una visione basata sull'inganno la distinzione tra falso materiale e falso ideologico sia destinata a passare in secondo piano. Tuttavia, essa può tornare in gioco nel momento in cui ad agire sia un pubblico ufficiale. Più precisamente, in presenza di una falsità materiale, la qualifica soggettiva non sembra destinata ad assumere alcun rilievo, perché un pubblico ufficiale che falsifica un documento non può che agire al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, e quindi come privato. Rilevante potrà essere tutt'al più, come già accennato, la tipologia di documento, ma non il soggetto. Per quanto riguarda la falsità ideologica, il discorso sembra invece diverso. La qualifica soggettiva è destinata infatti ad assumere rilevanza perché un conto è la dichiarazione non veritiera del pubblico ufficiale rispetto al quale si ripone una fiducia in quanto esercente una funzione pubblica (anche a prescindere dal gravare su di esso di uno specifico dovere di dire la verità); un conto è la dichiarazione non veritiera del privato sul quale non incombono particolari doveri.

Se quanto detto fin qui è vero si può allora ritenere che nella prospettiva ingannatoria la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica non assume rilevanza in prima battuta, perché ciò che conta è l'idoneità ad ingannare, la quale può essere realizzata indifferentemente mediante entrambe le condotte. Tuttavia, può assumere rilevanza in seconda battuta nel momento in cui si attribuisce rilevanza alla qualifica del soggetto agente.

Infine, si deve osservare come nell'ottica ingannatoria il disvalore del fatto possa essere connesso alla **fraudolenza oppure** alla realizzazione di un **danno**, e come tali requisiti possano essere previsti in forma oggettiva oppure soggettiva. In particolare, per quanto riguarda la fraudolenza, si potrebbe richiedere l'esistenza di un vero e proprio pericolo di inganno [come vedremo, si tratta della soluzione adottata dalla nostra giurisprudenza nelle ipotesi in cui si dà rilevanza alla figura del falso c.d. grossolano: v. *infra*, 2.1.1.3. e Cap. VIII, 2] oppure che il soggetto abbia agito allo scopo di provocare un inganno nel traffico giuridico [in questa prospettiva si muove il sistema penale tedesco prevedendo un dolo specifico: si v. il § 267 *StGB*]. Per quanto riguarda il danno, si potrebbe subordinare la punizione del falso alla produzione di un pericolo di danno pubblico o privato [in questa prospettiva si muoveva il codice Zanardelli che subordinava la punibilità del falso alla possibilità del verificarsi di un «pubblico o privato nocumento» (artt. 275 ss. c.p.), come anche la c.d. concezione plurioffensiva] oppure si potrebbe prevedere il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno [come è previsto nel nostro sistema vigente nella falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.].

In conclusione, in una **prospettiva sistematica complessiva**, si può osservare come il falso realizzato dal privato venga perseguito senza distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica, potendo tutt'al più essere attribuita rilevanza alla distinzione tra documento pubblico e documento privato. Nel falso del soggetto pubblico, invece, la qualifica soggettiva assume rilevanza soprattutto rispetto alla falsità ideologica, dovendosi notare però come il pericolo di inganno sia presente quale che sia l'atto pubblico che viene in gioco. Ecco allora che nella prospettiva ingannatoria le falsità documentali si caratterizzano per un ambito applicativo molto ampio, che se da un lato consente di punire fatti che altrimenti sarebbero privi di tutela penale (falsità materiali e frodi alla pubblica amministrazione prive di un danno patrimoniale), dall'altro lato, però, rappresentando le falsità una sorta di ipotesi speciali di frode, tende a sovrapporsi ad altri ambiti della tutela penale, ed in particolare proprio alle frodi, là dove si incrimina ad esempio la falsità ideologica in scrittura privata, come anche ad alcuni delitti a tutela della pubblica amministrazione (in particolare abuso d'ufficio od omissione d'atti d'ufficio), là dove si incrimina la falsità ideologica rispetto ad atti pubblici non fidejacenti.

2.1.1.2. *Alcune osservazioni critiche.* – Rispetto alla prospettiva ingannatoria si possono formulare alcune considerazioni critiche, volte a metterne in evidenza non tanto limiti – per così dire – insuperabili e invalidanti (“delegittimanti”), ma piuttosto criticità in una visione di fondo che comunque riconosce legittimità a tale opzione interpretativa [per una critica “assoluta” al bene della fede pubblica v. invece (b) COCCO, 73 ss., secondo il quale le fattispecie di falso altro non sarebbero che «reati di pericolo astratto rispetto ai beni concreti direttamente tutelati»]. Anche perché, come avremo modo di vedere in seguito, questa concezione non solo è del tutto legittima, ma ad essa si è in parte ispirato il nostro legislatore

nella configurazione delle falsità documentali vigenti e ad essa fa spesso riferimento la giurisprudenza nella sua attività interpretativa.

In particolare, anzitutto la concezione ingannatoria, soprattutto se basata sulla fede pubblica, tende ad essere vaga e indeterminata. Da ciò consegue, non tanto che risulta incapace di spiegare la specificità delle falsità documentali, quanto piuttosto che finisce per radicare tale specificità nella mera scrittura, dilatando così a dismisura l'ambito della tutela penale.

In secondo luogo, la fede pubblica comporta un eccesso di formalismo, perché non c'è dubbio che l'affidamento riposto su un documento viene frustrato quale che sia il documento e quale che sia il comportamento posto in essere, con la conseguenza che si ha falso in presenza di qualsiasi *immutatio veri*.

Inoltre, si deve mettere in evidenza come la sua “unitarietà” sia destinata ad entrare in crisi. Non si può fare a meno di sottolineare infatti come la fiducia nella autenticità e veridicità del documento possa essere frustrata dalle falsità materiali e ideologiche, come anche dall'uso dell'atto falso, ma non anche invece dalla distruzione del documento, trattandosi di condotta volta a compromettere la stessa esistenza del documento.

Si deve sottolineare, infine, come la prospettiva ingannatoria spinga inevitabilmente verso la dimensione individualistica. Detto diversamente, allorché si valorizza l'idoneità ingannatoria del falso v'è un'inevitabile attrazione dello stesso verso la prospettiva individualistico-ingannatoria, proprio in virtù della componente della fraudolenza, la quale, volenti o nolenti, e in termini più o meno accentuati, fa comunque riferimento a un destinatario, il quale potrà essere reale o normativo, ma comunque la sua individuazione risulta indispensabile proprio per pensare l'inganno stesso. Individualizzazione che tende ad accentuarsi là dove, come vedremo subito, si attribuisce rilevanza agli interessi concreti o alle aspettative “probatorie” dei singoli destinatari del documento.

2.1.1.3. *I correttivi al formalismo della prospettiva pubblicistica: plurioffensività e specifica funzione probatoria del singolo documento.* – Prima di concludere su questo filone basato sulla fiducia in una prospettiva pubblicistica (e formalistica), si deve osservare come a ben vedere la concezione in esame abbia in realtà finito per conoscere una sorta di processo di individualizzazione (e concretizzazione) attraverso l'elaborazione di alcuni correttivi.

Più precisamente, come accennato, le concezioni pubblicistiche si caratterizzano per un eccesso di formalismo: se si fa riferimento al bene giuridico della fede pubblica e della sicurezza del traffico giuridico è del tutto evidente che si rischia di attribuire rilevanza anche a fatti del tutto inidonei a provocare apprezzabili effetti pregiudizievoli: la lesione della fede pubblica coincide con ogni condotta di falsificazione, risultando impossibile separare questi due concetti. Così, ad esempio, potrebbe assumere rilevanza penale anche l'aggiunta di una parola che non ha alcuna capacità di modificare il significato originario del testo.

Ecco allora l'esigenza di elaborare **correttivi** al fine di temperare questo ecces-

so di formalismo. In questa direzione sono state prospettate tre soluzioni diverse. Anzitutto si è fatto riferimento alla **idoneità ingannatoria della condotta**, per cui le fattispecie sono state interpretate in modo da dotarle di un pericolo di inganno concreto che il giudice deve accertare caso per caso [c.d. concezione realistica del reato: cfr. V. ZAGREBELSKY, 423 ss., nonché *infra*, Cap. VIII, 1 s.].

In secondo luogo, si è iniziato a parlare delle falsità documentali come di **reati plurioffensivi**, destinati a cagionare due offese: una comune a tutti i delitti della categoria e concernente la fede pubblica, l'altra che varia non solo da delitto a delitto, ma addirittura da fatto a fatto, relativa al singolo e specifico interesse sostanziale garantito dalla genuinità e veridicità del documento [ANTOLISEI, 68 ss.; CRIMI, 296 ss. Per una valorizzazione della fede pubblica come bene strumentale rispetto alla protezione di beni "finali" ulteriori (patrimonio, persona), cfr. C. cost., 23.11.2006, n. 394 (sent.), 330 s.]. Più precisamente, muovendo dall'idea che in una prospettiva ingannatoria il falso non è mai fine a se stesso, ma connesso alla realizzazione di risultati che stanno oltre la falsificazione, si è ritenuto opportuno dare rilevanza a questi interessi ulteriori perseguiti tramite il falso, il quale finisce per essere identificato come una forma di frode [ANTOLISEI, 72, secondo il quale «il falso è una specie della frode e [...] la frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell'azione (e, se si vuole, un *mezzo*) per offendere determinati interessi»].

Infine, si è fatto riferimento alle **specifiche funzioni documentali** che il singolo documento è in grado di svolgere di volta in volta rispetto ai destinatari che vengono concretamente in gioco: «nel valutare la rilevanza penale della condotta di falso – si è detto – l'interprete dovrà evitare di ritenere che in qualsiasi forma di falsificazione sia implicito un attacco alla certezza giuridica già meritevole di punizione. Piuttosto, per cogliere l'idoneità offensiva della condotta del falsario, occorrerà apprezzarne l'impatto sulla specifica funzione (documentale) che il documento in questione assolve in rapporto ai possibili destinatari: se la falsificazione non è tale da compromettere o distorcere effettive funzioni documentali rilevanti nel caso di specie, la semplice conformità al vero non potrà ancora integrare l'offesa al bene protetto» [FIANDACA, MUSCO, 572 s.; GALIANI, 193 ss.].

Nonostante l'apprezzabile intento perseguito, le **critiche** che possono essere mosse a questi correttivi sono molte e in buona parte condivisibili [rispetto alla concezione realistica del reato sia consentito rinviare a (b) BARTOLI, 421 ss. e agli Autori *ivi* citati. Con riferimento alla teoria della plurioffensività, anche se da prospettive molto diverse, cfr. FIANDACA, MUSCO, 567; (a) NAPPI, 24 ss.; S. FIORE, 75 ss., il quale tuttavia più che criticare il riferimento all'interesse concreto, non ritiene plausibile basarsi sul bene della fede pubblica; (a) GIACONA, 7 ss. Rispetto alla funzione del singolo documento, v. PREZIOSI, 156 s.; (a) GIACONA, 13 ss.].

In particolare, nei confronti della **concezione realistica del reato**, si deve anzitutto ricordare che essa si pone in forte tensione con il principio di legalità, in quanto porta alla manipolazione della fattispecie, dotandola di un requisito che il legislatore non ha previsto. Inoltre, e soprattutto, come avremo modo di vedere meglio in seguito, il riferimento all'inganno in sé e per sé considerato può portare

al risultato opposto di estendere ulteriormente l'ambito applicativo delle falsità. Così ad esempio, facendo leva sulla idoneità ingannatoria della condotta, si può ricondurre al falso la falsificazione di un documento già falsificato oppure la condotta di un soggetto che sottoscrive il documento con una firma illeggibile o riferibile a un soggetto immaginario: in entrambe le ipotesi si viene indubbiamente a creare un concreto pericolo di inganno [v. *infra*, Cap. VIII, 2]; parimenti, si può estendere la figura del falso ideologico per induzione in modo tale da punire tutti i fatti in cui vi sia da parte del privato la produzione di un documento capace di ingannare la pubblica amministrazione [v. *infra*, Cap. V, 2.1.1]. Detto in altri termini, la concezione realistica del reato non si può considerare un vero e proprio correttivo sia perché finisce per sostituire l'offesa all'autenticità del documento con l'offesa alla libertà di disposizione del documento, sia perché, invece di restringere, rischia di estendere la tutela. Diversamente, si tratterebbe di un vero e proprio correttivo se nello spettro dell'offesa all'autenticità del documento si aggiungessero anche valutazioni in ordine alla idoneità ingannatoria del documento.

Nei confronti della **concezione plurioffensiva** si deve riconoscere che essa ha una sua eventuale plausibilità rispetto alle **scritture private**, ma a rigore è destinata a non operare rispetto agli **atti pubblici** [FIANDACA, MUSCO, 572]. Ed infatti, rispetto alle scritture private, l'interesse concreto si caratterizza per qualità privatistiche e quindi per una disponibilità da parte del privato che legittima un ragionamento volto ad attribuirgli non solo autonoma rilevanza, ma in definitiva anche una prevalenza rispetto alla fede pubblica. Al contrario, rispetto agli atti pubblici lo stesso interesse concreto sotteso al documento finisce per assumere caratteri pubblicistici e quindi la stessa tutela di questo interesse concreto tende a formalizzarsi al pari di quello della fede pubblica. Non solo, ma come vedremo meglio in seguito in questo stesso capitolo, la differenziazione tra scritture private e atti pubblici sembra essere avvalorata dall'art. 493-*bis* c.p., che ha sottoposto le falsità in scrittura privata al regime della perseguibilità a querela: il fatto che le falsità in atto pubblico siano perseguibili d'ufficio, mentre quelle in scrittura privata siano a querela sembra confermare che l'ordinamento attribuisce rilevanza all'interesse concreto soltanto in presenza di scritture private.

Vero tutto questo si deve tuttavia fare un passo ulteriore ed osservare come in una prospettiva ingannatoria ciò che è destinato ad assumere rilevanza non è tanto il tipo di documento in sé e per sé considerato (atto pubblico o scrittura privata) o il tipo di interesse concreto che viene in gioco (disponibile o indisponibile), quanto piuttosto la potenziale “vittima” destinata a subire l'offesa dell'interesse concreto. Ecco allora che in questa prospettiva assume rilevanza soprattutto la distinzione tra **vittima privata**, rispetto alla quale la tutela è suscettibile di “concretizzazione”, e **vittima pubblicistica**, rispetto alla quale invece la tutela tende a formalizzarsi anche rispetto ad un eventuale interesse concreto. Con la conseguenza che anche una falsità in scrittura privata è destinata ad essere assorbita in una visione fortemente formalistica allorquando viene utilizzata rispetto a una pubblica amministrazione, sia che l'interesse concreto di quest'ultima venga rappresentato dal buon andamento, sia che consista nel patrimonio.



D'altra parte, anche là dove si ritenga la plurioffensività un carattere delle sole falsità in scrittura privata o comunque delle sole falsità aventi come soggetti passivi portatori di interessi privati, la soluzione si presta ad altre considerazioni critiche in ragione del fatto che risulta impossibile individuare in via preliminare i particolari interessi garantiti dai documenti [FIANDACA, MUSCO, 572; C. FIORE, 76]. Con la conseguenza che, da un lato, si finisce per violare lo stesso principio di legalità inteso nel senso della **riserva di legge**, perché si dà rilevanza a un elemento (la possibile verifica di un danno) che in realtà non è previsto dalla fattispecie incriminatrice; dall'altro lato, la fattispecie risulta essere nella sostanza **indeterminata**, poiché si attribuisce al giudice un amplissimo potere discrezionale nella individuazione di interessi ulteriori che la stessa fattispecie legale non contribuisce a individuare.

Per quanto concerne il correttivo della **funzione probatoria dello specifico documento**, il discorso è in buona parte analogo a quello appena compiuto per la plurioffensività. Il punto dal quale occorre partire è che ogni documento è per sua natura destinato a svolgere una pluralità di funzioni probatorie: così, ad esempio, un registro di classe è destinato a fornire la prova sia di ciò che avviene all'interno di una classe, sia dell'espletamento dell'attività sotto il profilo didattico, sia dell'espletamento della attività dell'insegnante a fini retributivi; parimenti, un verbale di esame universitario fornisce la prova sia dell'esame, ma anche della presenza di coloro che hanno svolto l'esame, potendo essere utilizzato anche al fine di verificare il numero di ore effettivamente svolto dal docente rispetto al carico didattico.

Ebbene, se si attribuisse rilevanza alla funzione probatoria dello specifico documento, ancora una volta si assegnerebbe al giudice un'amplissima discrezionalità, essendo egli nella sostanza libero di scegliere caso per caso a quale funzione dare rilevanza. Così, ad esempio, in presenza di una lezione compiuta da un docente al posto in un altro, l'eventuale apposizione di una sottoscrizione falsa nel registro scolastico da parte del soggetto che ha effettivamente svolto la lezione, sarebbe innocua, se si facesse leva sulla funzione didattica, mentre presenterebbe un indubbio contenuto di disvalore, se si valorizza la funzione di prova del documento di adempimento del dovere lavorativo a fini retributivi.

**2.1.2. La prospettiva individualistica: diritto alla verità e libertà di autodefinizione individuale.** – Passando adesso ad esaminare la prospettiva individualistico-ingannatoria, le varianti in cui si articola sono due. La prima si basa sul concetto di **verità**. Abbandonata l'idea molto risalente nel tempo che bene protetto possa essere un vero e proprio diritto individuale alla verità (in assenza di violazioni sistemiche dei diritti umani un tale diritto non esiste), parte della dottrina, muovendo sempre dalla stretta relazione che intercorrerebbe tra falso e inganno, ha ritenuto che il bene tutelato dalle falsità documentali sia una aspettativa individuale di verità, una sorta di buona fede del singolo risposta nelle dichiarazioni documentali [per una recente rivalutazione di tale impostazione in una prospettiva di diritto a una veridica informazione v. JAKOBS, 2 ss.]. Tuttavia,

anche questa concezione presta il fianco ad alcune critiche, per la semplice ragione che, a ben vedere, o non consente di ottenere quella “concretezza” che si persegue oppure non riesce a giustificare la previsione di una tutela specifica e autonoma del documento. Ed infatti, se il diritto è riferito a singole persone in una prospettiva meramente formale, l'intervento penale sarà legittimato anche in presenza di false indicazioni che non pregiudicano interessi altrui. Se invece il diritto a una veridica informazione è considerato una condizione di utilizzazione dei diritti finali, allora viene in rilievo l'interesse concreto e quindi si ricade nella concezione plurioffensiva [in argomento, v. (a) GIACONA, 91].

Senza dubbio più interessante l'opinione che individua il bene giuridico tutelato dalle falsità nella **libertà di autodeterminazione individuale**, riconducibile cioè al soggetto destinatario del documento: una vittima che viene indotta ad assumere una decisione giuridicamente rilevante sulla base di un mezzo di prova manipolato, decisione che senza questo mezzo di prova non sarebbe stata presa, viene violata nella sua libertà di disposizione individuale.

D'altra parte, anche rispetto a questa concezione si devono distinguere due varianti. Da un lato, v'è infatti chi si limita a fare riferimento alla **libertà di disposizione del singolo in sé e per sé considerata**, senza compiere nessuna ulteriore precisazione. È del tutto evidente, però, come in questa prospettiva non solo non avrebbe senso distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica, ma nemmeno tra tipologie di documenti: il falso documentale altro non sarebbe che un reato di pericolo volto a tutelare in forma anticipata tutta una serie di interessi destinati ad essere compromessi mediante una decisione, ed in particolare gli interessi patrimoniali, siano essi riconducibili a soggetti privati oppure pubblici.

Dall'altro lato, proprio nella consapevolezza che un generico riferimento alla libertà di disposizione può portare a concetti unitari e indeterminati, spesso in contrasto con le plurime distinzioni compiute dal legislatore nella tipizzazione delle falsità documentali, v'è chi ha compiuto un ragionamento molto più articolato, mettendo in evidenza come la **libertà di disposizione** possa essere offesa in termini del tutto peculiari **allorquando vengono in gioco i documenti** [PUPPE, 4934 ss.; HOYER, 3 ss.]. Più precisamente, i punti di partenza dai quale muove questa opinione sono la distinzione tra falsità materiali e falsità ideologiche e la circostanza che mentre le falsità materiali hanno ad oggetto sia la scrittura privata che il documento pubblico, al contrario quelle ideologiche sono previste soltanto per i documenti pubblici e non anche per le scritture private. Ebbene, la ragione di questo diverso trattamento delle scritture private risiederebbe nel fatto che mentre chi dispone a seguito di una “menzogna documentale”, posto che la sua libertà è violata, tuttavia può far valere le proprie ragioni nei confronti dell'autore della dichiarazione menzognera mediante altri reati, come ad esempio la truffa, al contrario, se si tratta di un documento non autentico, non è detto che tali ragioni possano essere fatte valere mediante altri reati, aprendosi così un vuoto di tutela: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto altera un documento da lui stesso redatto dopo che è uscito dalla sua disponibilità. Ecco allora che in questa prospettiva si finisce per tutelare al fondo la veridicità del documento in una prospettiva di libertà di di-

sposizione: tuttavia, in presenza di documenti privati la “verità del contenuto” (la veridicità) non è tutelata mediante il falso, ma attraverso la frode, mentre è la “verità dell’autore” (l’autenticità) ad essere tutelata mediante le falsità, non essendo altrimenti tutelabile; in presenza di documenti pubblici, invece, si tutela in modo specifico attraverso le falsità non solo l’autenticità, altrimenti non tutelabile mediante altri reati, ma anche la verità del contenuto, in virtù dell’esercizio di una funzione pubblica.

2.1.2.1. *Le conseguenze di disciplina.* – Per quanto riguarda le conseguenze di disciplina di questa ricostruzione, risulta del tutto evidente come il **disvalore** delle falsità finisca per mutare a seconda della **tipologia di condotta**: se si tratta di una falsità materiale, infatti, si tende a compromettere la libertà di disposizione del destinatario del documento; se si tratta di una falsità ideologica, invece, ciò che si tutela non è tanto la libertà di disposizione del destinatario, quanto piuttosto il buon andamento della pubblica amministrazione, visto che il soggetto agisce violando un dovere di documentare la verità.

Non solo, ma il disvalore della condotta finisce per essere strettamente connesso anche alla **tipologia di documento e alla qualifica del soggetto attivo**. Ed infatti, nelle falsità materiali non ha senso distinguere a seconda che si tratti di atto pubblico o scrittura privata oppure di pubblico ufficiale o privato. Sotto il primo profilo del documento, in entrambe le ipotesi si compromette l’autenticità, creando una discrasia tra autore apparente e autore reale; in ordine ai soggetti agenti, colui che falsifica non può che agire al di fuori dell’esercizio di un pubblico potere (potendo tutt’al più la qualifica assumere la natura di una circostanza aggravante). Al contrario, rispetto alle falsità ideologiche ha senso distinguere, perché mentre la menzogna in caso di scrittura privata e soggetto privato rileva sotto il profilo della frode, la menzogna in caso di documento pubblico e pubblico ufficiale assume un disvalore del tutto peculiare in virtù della violazione dello specifico dovere di dichiarare la verità. Con la conseguenza finale che la falsità ideologica può avere ad oggetto soltanto atti pubblici fidefacenti.

In conclusione, in una **prospettiva sistematica complessiva**, si può osservare come il falso realizzato dal privato venga perseguito distinguendo in termini netti, e quindi evitando inutili sovrapposizioni, tra condotta di falsificazione che viola l’autenticità, punita mediante le falsità materiali, e condotta di falsificazione menzognera, punita attraverso le fattispecie basate sulla frode (la verità in sé e per sé considerata non assume rilevanza ai fini del falso). Il falso del soggetto pubblico, invece, pur essendo perseguito ancora una volta distinguendo tra falsità materiale e falsità ideologica, presenta alcune particolarità. Ed infatti, mentre la falsità materiale compromette l’autenticità al pari delle falsità materiali commesse dal privato, la condotta menzognera assume un disvalore del tutto particolare, essendo connessa alla violazione di particolari doveri di veridicità e quindi a documenti pubblici fidefacenti, evitando inutili sovrapposizioni stavolta con il sistema di tutela della pubblica amministrazione, visto che le condotte del pubblico ufficiale men-

zognere, ma non fidefacenti, assumono rilevanza attraverso altri reati come l'abuso d'ufficio oppure l'omissione di atti di ufficio.

**2.2. Il modello di tutela basato sul buon andamento della pubblica amministrazione.** – La configurazione delle falsità documentali può ispirarsi anche a un altro modello, basato sulla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. Il punto dal quale si deve partire è la distinzione tra mera attività di documentazione, da intendersi come attività di “trascrizione” e “incorporazione” di un pensiero su un determinato supporto materiale, e attività di documentazione espressione dell'esercizio di funzioni pubbliche [in argomento v. anche PREZIOSI, 159 ss.]: mentre la prima può essere posta in essere da qualsiasi soggetto, al contrario la seconda può essere realizzata soltanto da particolari soggetti qualificati nell'esercizio di funzioni pubbliche.

Ebbene, in presenza di un'attività di documentazione espressione dell'esercizio di funzioni pubbliche, proprio in virtù dell'esistenza di uno stretto legame che intercorre tra l'attività di documentazione e la funzione pubblica, l'ordinamento può avere interesse a che tale attività di documentazione si basi su un corretto esercizio del potere, ragion per cui essa deve essere esercitata là dove il soggetto è legittimato a farlo e secondo le modalità richieste dalla legge.

Anche all'interno di questo modello si devono distinguere **due varianti**. Da un lato, l'attività di documentazione può consistere in una vera e propria **attività di certificazione pubblica**, nel senso che la stessa attività di documentazione rappresenta l'esercizio di una specifica e autonoma funzione pubblica, consistente nell'attribuire certezza legale al contenuto di una dichiarazione: il pubblico ufficiale dichiara vero il contenuto di determinate dichiarazioni, con la conseguenza che la veridicità di tali dichiarazioni vincola i terzi, giudice compreso, i quali sono “obbligati” ad assumere le dichiarazioni certificate come vere (fino a querela di falso) e ai quali è pertanto sottratto il potere di valutare la prova. In questa prospettiva, bene giuridico tutelato può essere il buon andamento della pubblica amministrazione, se si fa leva soprattutto sul dovere di veridicità che incombe sul pubblico ufficiale al momento dell'esercizio dell'attività: là dove il pubblico ufficiale dichiara il falso nell'attribuire fidefacenza a una determinata dichiarazione documentale, egli fa un uso distorto del potere in quanto viola un dovere di veridicità (e quindi di correttezza) impostogli per il buon esercizio del proprio potere. D'altra parte, v'è anche chi in queste ipotesi individua il bene giuridico tutelato nella stessa funzione probatoria del documento: l'atto pubblico fidefacente, proprio perché avente valore di prova legale destinata a vincolare la stessa attività del giudice, avrebbe una funzione probatoria specifica, come tale suscettibile di una tutela autonoma.

È interessante notare come in questa prospettiva il potere amministrativo certificativo sia destinato ad incidere, limitandolo, sul potere giurisdizionale e più precisamente sul suo carattere discrezionale. Da ciò consegue, come vedremo meglio in seguito, che il rapporto tra questi due poteri necessita di una disciplina avente rango legislativo, in quanto non può che essere la legge la fonte capace di attribui-

re un primato a quanto attestato da una certificazione rispetto alla libera valutazione del giudice [v. *infra*, Cap. III, 2].

Dall'altro lato, l'attività di documentazione può consistere in un'**attività connessa all'esercizio di una funzione pubblica**, nel senso che l'attività di documentazione può svolgere una funzione secondaria e meramente strumentale rispetto a quella pubblica "principale" (si pensi al "potere-dovere" di documentazione in appositi registri del professore universitario rispetto alla sua attività didattica oppure al potere documentale del medico convenzionato rispetto alla sua attività medica). In queste ipotesi il documento non finisce per avere un valore particolare dal punto di vista probatorio, bensì dal punto di vista del corretto svolgimento dell'attività amministrativa, anche perché l'atto documentale che "accompagna" l'esercizio della funzione pubblica è destinato ad entrare in un *iter* amministrativo il cui "corretto" decorso è essenziale per il raggiungimento di scopi pubblici. Ecco allora che in questa prospettiva il bene giuridico tutelato finisce per coincidere con quello del buon andamento della pubblica amministrazione [RAMPIONI, 138 ss.; PREZIOSI, 180 ss. e 188 ss.], con la conseguenza che si ha una falsità documentale nel momento in cui il pubblico ufficiale abusa del potere che gli è stato conferito o perché esercita tale potere quando non esistono i presupposti per esercitarlo (usurpazione) oppure perché esercita il potere in modo distorto contravvenendo al dovere di dichiarare il vero incumbente sul pubblico ufficiale affinché non si alteri il procedimento amministrativo (abuso in senso stretto).

**2.2.1. Le conseguenze di disciplina.** – Diversamente da quanto accade per il modello di tutela basato sull'inganno, dove la specificità del contenuto di disvalore è offerta dal documento, nel modello in esame il contenuto di **disvalore** è espresso soprattutto dalla **condotta del soggetto agente**. Ed infatti, nella prospettiva di tutela della pubblica amministrazione si tende a distinguere tra la condotta che consiste nella violazione delle regole che legittimano l'esercizio del potere (falsità c.d. materiale, che si avrebbe quando il soggetto esercita un potere documentale in assenza di legittimazione attuale per farlo) e la condotta che consiste nella violazione delle regole che sono strumentali all'esercizio del potere (falsità c.d. ideologica, che si avrebbe quando il soggetto esercita un potere documentale che è legittimato ad esercitare, ma in modo distorto, violando nella sostanza un dovere di veridicità) [RAMACCI, 57 ss.; RAMPIONI, 142; CATENACCI, 243; (a) MEZZETTI, 276 ss.; FIANDACA, MUSCO, 582]. In argomento è interessante notare come nella prospettiva della pubblica amministrazione lo stesso concetto della condotta di falsificazione sia destinato a mutare. Più precisamente, per quanto riguarda la falsità ideologica mentre nella prospettiva ingannatoria ciò che è destinato ad assumere rilevanza è soprattutto la menzogna in sé e per sé considerata, in quella della pubblica amministrazione ha rilievo soprattutto la violazione di un vero e proprio dovere di veridicità a carattere pubblicistico. Molto più consistenti le particolarità della condotta di falsità materiale, perché mentre nella prospettiva ingannatoria è il pericolo d'inganno che assume rilevanza, diversamente nella prospettiva della

pubblica amministrazione è soprattutto la formazione del documento in assenza dei presupposti di legittimazione che assume rilievo, anche se poi l'atto risulta autentico, e quindi esiste una corrispondenza tra autore apparente e autore reale.

Per quanto riguarda il **documento**, a rigore dovrebbe assumere rilevanza soltanto il **documento proveniente dal pubblico ufficiale**, potendosi poi discutere se adottare una soluzione particolarmente rigorosa, secondo cui dovrebbe assumere rilevanza soltanto l'atto pubblico fidefacente, vale a dire la dichiarazione del pubblico ufficiale che attesta come vero il contenuto della dichiarazione; oppure una soluzione che attribuisca rilevanza anche all'attività documentale strumentale e connessa all'esercizio di una pubblica funzione, e quindi anche a qualsiasi atto pubblico che si inserisce all'interno dell'*iter* amministrativo. Al contrario, alla **scrittura privata** non dovrebbe essere attribuito alcun rilievo, proprio in ragione del fatto che non comporta un esercizio di poteri pubblici (l'attività di documentazione non è connessa all'esercizio di un pubblico potere) [RAMPIONI, 140, il quale attribuisce rilevanza soltanto alla scrittura privata riconosciuta in giudizio dalla controparte; PREZIOSI, 178 s.]

Tuttavia, rispetto alla scrittura privata, si deve osservare come il discorso muti a seconda della prospettiva che si adotta. Ed infatti, nella prospettiva rigorosa che attribuisce rilevanza alla vera e propria attività di certificazione fidefacente, non c'è dubbio che la scrittura (dichiarazione) privata non dovrebbe avere alcun rilievo: anche in presenza di una scrittura privata autenticata (o riconosciuta), ciò che assumerebbe rilevanza è la dichiarazione di autenticità o di riconoscimento, non la scrittura privata in sé e per sé che resta comunque tale. Al contrario nella prospettiva meno rigorosa che fa riferimento anche all'attività di documentazione connessa all'esercizio di pubbliche funzioni, il documento che “nasce” privato, non è del tutto indifferente ed estraneo alle esigenze di tutela della pubblica amministrazione nel momento in cui si inserisce all'interno di un determinato *iter* amministrativo.

Per quanto riguarda il **rapporto tra condotta e qualifiche soggettive**, punto problematico non è tanto la dichiarazione del soggetto qualificato, bensì quella che il soggetto privato rende al pubblico ufficiale. In particolare, in presenza di una condotta di **falsità ideologica** occorre ancora una volta distinguere a seconda che si tratti di un'attività di certificazione pubblica o di mera documentazione pubblica. Nella prima ipotesi, poiché il pubblico ufficiale viene tratto in inganno dal privato (c.d. falso ideologico per induzione), quest'ultimo può essere punito soltanto in virtù di una espressa previsione legislativa: mancando il dolo del pubblico ufficiale e non esistendo un dovere di dichiarare il vero incombente sul privato, a causa dell'errore in cui è incorso il pubblico ufficiale, il disvalore della falsità ideologica non si è concretizzato e quindi il fatto può assumere rilevanza soltanto in presenza di una fattispecie autonoma. Nell'ipotesi di mera attività di documentazione strumentale all'esercizio di una pubblica funzione, mancando la dichiarazione fidefacente del pubblico ufficiale, la falsità ideologica del privato dovrebbe assumere rilevanza nel momento in cui si inserisce all'interno dell'*iter* amministrativo.

In ordine alle **falsità materiali**, poi, può avere un senso distinguere tra falsità del pubblico ufficiale e falsità del privato in atto pubblico: nel primo caso infatti il soggetto agisce fuori dalla sua competenza, ma si tratta di un'incompetenza – per così dire – relativa, nel senso che il soggetto avrebbe titolo per adottare e documentare l'atto, ma nel caso specifico mancano i presupposti che attualizzano l'esercizio del potere; nella seconda ipotesi, si ha a che fare invece con una incompetenza assoluta, nel senso che il soggetto è totalmente privo di legittimazione.

In conclusione, in una **prospettiva sistematica complessiva**, si può osservare come il falso del privato sia punito soltanto in ordine alla menzogna mediante i delitti di frode, non anche in ordine all'autenticità, verificandosi così un vuoto di tutela. Al contrario, il falso del pubblico ufficiale è punito con riferimento alla autenticità, intesa però nella sostanza come una sorta di abuso d'ufficio; e con riferimento alla menzogna, senza dubbio per ciò che attiene agli atti pubblici fidefacenti, potendosi la tutela estendersi anche a “meri” atti pubblici, verificandosi in quest'ultima ipotesi una sovrapposizione con la tutela predisposta dai delitti contro la pubblica amministrazione, come ad esempio l'abuso d'ufficio.

**2.3. Il modello di tutela basato sulle funzioni del documento.** – Il terzo ed ultimo modello a cui può ispirarsi la configurazione delle fattispecie di falsità documentale si basa sulle funzioni del documento. Questa prospettiva muove anzitutto dalla constatazione della **impossibilità di una concezione unitaria** del bene giuridico tutelato dalle falsità documentali. Ed infatti, se si muove dalla prospettiva ingannatoria, non c'è dubbio che ha poco senso incriminare in modo autonomo la condotta di distruzione del documento, così come non c'è dubbio che la distinzione tra falsità in atto pubblico e falsità in scrittura privata è destinata a non assumere tutta quella pregnanza che spesso le viene attribuita, nel senso che la tipologia del documento finisce per avere più un valore modificativo che fondante il disvalore del fatto (l'affidamento riposto sul documento pubblico è maggiore di quello riposto sulla scrittura privata). Se invece si muove dalla prospettiva del buon andamento della pubblica amministrazione, oltre a restare sempre difficile la giustificazione di un'autonoma incriminazione della distruzione del documento, ad entrare in crisi sono anche le falsità in scrittura privata, e più precisamente quelle falsità concernenti scritture private che – per così dire – non entrano in contatto con la pubblica amministrazione, non essendo “prodotte e utilizzate” all'interno di un *iter* amministrativo, e ciò per la semplice ragione che in queste ipotesi non viene in gioco alcun potere pubblico, ma una attività di documentazione meramente privata.

In secondo luogo, la prospettiva in esame muove dall'idea di attribuire **autentica autonomia sistematica e funzionale alle falsità documentali**. Se infatti le falsità in una prospettiva ingannatoria finiscono in buona parte per sovrapporsi alle fattispecie basate sulla frode; e se le falsità in una prospettiva di tutela del buon andamento non sono altro che ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione

(realizzate non solo dai pubblici ufficiali, ma anche dai privati); diversamente, in una prospettiva di tutela delle funzioni del documento le falsità finiscono per costituire un sistema autonomo caratterizzato da una forte coerenza interna.

In particolare, sono **tre le funzioni che i documenti possono svolgere**. Anzitutto una **funzione di garanzia** in ordine alla provenienza dal suo autore, nel senso che autore apparente, risultante dal documento, e autore reale della dichiarazione coincidono. In secondo luogo, il documento può svolgere una **funzione probatoria** in termini – per così dire – forti e tecnici, nel senso che esso può essere diretto non solo e non tanto a incorporare su un supporto materiale stabile un certo pensiero, ma anche e soprattutto a provare la verità dei fatti e delle dichiarazioni in esso documentate, vale a dire la verità intrinseca di ciò che è dichiarato. Infine, il documento svolge una **funzione di perpetuazione**, in quanto permette di stabilizzare una determinata dichiarazione nel tempo per consentire che sia conosciuta quando non può più essere percepita attraverso i sensi. In questa prospettiva si può parlare anche di funzione probatoria in senso debole.

Ebbene, alla funzione di garanzia corrisponde il bene della genuinità-autenticità; alla funzione probatoria in senso tecnico corrisponde il bene della veridicità connessa alla attività valutativa delle prove del giudice; infine, alla funzione di perpetuazione corrisponde il bene della integrità – per così dire – fisica del documento.

Dovendosi infine notare come un correttivo basato sulla idoneità ingannatoria della condotta sia destinato ad assumere rilevanza soprattutto rispetto alla falsità materiale, non anche in ordine alle falsità ideologiche (le quali sono connesse alla violazione di specifici doveri pubblici) e come tale correttivo sia destinato a giocare un vero e proprio ruolo di riduzione dell’ambito penalistico. Detto in altri termini, all’interno delle falsità concepite in termini ingannatori, tale componente, come abbiamo visto in precedenza, può addirittura tendere ad estendere l’ambito applicativo delle falsità [v. *retro*, 2.1.1.3]. Al contrario, nelle falsità connesse alle funzioni del documento il riferimento all’idoneità ingannatoria assume un ruolo autenticamente correttivo nel senso che ogni valutazione concernente tale idoneità si deve necessariamente innestare su una situazione in cui manca una corrispondenza tra autore reale ed autore apparente.

**2.3.1. Le conseguenze di disciplina.** – Anche questo modello si caratterizza per un **disvalore incentrato** soprattutto **sulla condotta**. Ed infatti, la funzione di garanzia può essere compromessa dalla falsità materiale, la quale incide pertanto sulla corrispondenza tra l’autore apparente e quello reale della dichiarazione e quindi consiste nella formazione di un documento non autentico o nell’alterazione di uno autentico. La funzione probatoria in senso stretto può essere invece compromessa dalla falsità ideologica, che consiste in una dichiarazione dal contenuto non corrispondente alla realtà, dovendosi notare fin d’ora come essa sia strettamente connessa a un dovere di veridicità a carattere pubblicistico. Infine, la funzione di perpetuazione può essere pregiudicata attraverso comportamenti che



incidendo materialmente sul documento, comportano la distruzione, la soppressione o l'alterazione del supporto.

Per quanto riguarda le **tipologie di documento**, la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata sembra assumere rilevanza soltanto con riferimento alla falsità ideologica. Più precisamente, per quanto riguarda le falsità materiali, il carattere pubblico o privato del documento è destinato a passare in secondo piano, in quanto la paternità è identica e viene compromessa allo stesso modo, attraverso la non corrispondenza tra autore apparente e autore reale quale che sia il documento. Tutt'al più il tipo di documento può assumere rilevanza ai fini della graduazione della pena, ma non per fondare il disvalore del fatto. Al contrario, la prova della verità dei fatti è strettamente connessa agli atti pubblici fidefacenti: soltanto là dove esiste una dichiarazione che fa fede fino a querela di falso, tale dichiarazione produce l'effetto di vincolare l'attività valutativa delle prove compiuta dal giudice. Sono escluse pertanto le scritture private, come anche documenti pubblici frutto di una attività di documentazione strumentalmente connessa all'esercizio di un potere pubblico.

Quanto detto per le tipologie di documento si può ripetere anche per le **qualifiche soggettive**, le quali assumono rilevanza soltanto in presenza della falsità ideologica. Ed infatti, con riferimento alla falsità materiale, il pubblico ufficiale che contraffà o altera un documento genuino agisce sempre necessariamente fuori dai suoi poteri: detto diversamente, in una prospettiva di garanzia viene meno la distinzione tra competenza assoluta e competenza relativa. D'altra parte, venendosi a creare una discrasia tra apparenza e realtà, comunque suscettibile di ingannare soggetti terzi, non è da escludere che si possa dare rilevanza ad elementi che consentono di prendere in considerazione l'interesse sostanziale sotteso al documento, e quindi attribuire rilevanza alla finalità di inganno oppure di danno o di vantaggio, dovendosi notare come siffatta rilevanza verrebbe attribuita nello spettro dell'offesa all'autenticità. Per quanto riguarda la falsità ideologica, suo autore può essere soltanto il pubblico ufficiale titolare di un potere pubblico fidefacente, mentre l'incriminazione del privato che rende la falsa dichiarazione al pubblico ufficiale è resa possibile soltanto da una incriminazione espressa. Detto in altri termini, l'attività di documentazione è qui intesa come attività che attribuisce certezza pubblica, con la conseguenza che si viene a determinare una sorta di quarto potere: oltre a quello legislativo, giudiziario e amministrativo esiste anche un potere certificativo autonomo, che finisce con l'interferire con il potere giudiziario, visto che il giudice deve assumere come vere le dichiarazioni attestate nell'esercizio di quel potere certificativo.

Nel complesso, sul **piano sistematico** si può dire che il falso del privato viene punito attraverso la frode quando si tratta di menzogna e attraverso il falso materiale quando si tratta di autenticità. Il falso del pubblico invece viene punito mediante la falsità, quando si tratta di menzogna in atto pubblico fidefacente; mentre se viene compromessa l'autenticità, torna ad applicarsi la stessa fattispecie che si applica per la falsità materiale relativa alle scritture private, e ciò perché rispetto all'autenticità non ha molto senso distinguere tra documento pubblico oppure

privato, come anche tra soggetti qualificati o privati ai fini della fondazione del disvalore del fatto. Nella prospettiva di tutela delle funzioni del documento la falsità ideologica del pubblico ufficiale in un mero atto pubblico, come anche quella in scrittura privata volta ad ottenere prestazioni dalla pubblica amministrazione, sono destinate ad essere tutelate mediante altre fattispecie (nella prima ipotesi abuso d'ufficio o omissione d'atti d'ufficio; nella seconda truffa oppure una fattispecie *ad hoc* prevista per contrastare l'ottenimento di prestazioni dalla pubblica amministrazione non coperte dalle frodi).

### 3. Il diritto vigente. Una questione preliminare: tentativo di razionalizzazione di un sistema iperframmentato.

---

Esaurita la disamina dei possibili modelli di tutela ai quali si può ispirare una legislazione positiva, adesso si tratta di vedere quale possa essere il modello adottato dal legislatore italiano del 1930. A questo fine, un contributo importante può essere offerto dal modo in cui è stato “organizzato” il sistema delle falsità documentali.

Una prima distinzione che può essere compiuta è tra norme che prevedono **fattispecie incriminatrici** (476-490), **norme di disciplina** (491 e 493-*bis*) e **norme definitorie** (492) [come vedremo rispetto agli artt. 491-*bis* e 493 si discute se siano norme definitorie o di disciplina: v. *infra*, Cap. III, 1]. Accantonate le norme di disciplina e quelle definitorie, in quanto di scarso rilievo ai nostri scopi, per quanto riguarda la sistematica delle fattispecie incriminatrici, un ruolo fondamentale è ricoperto dalla condotta. Ed infatti, sulla base della tipologia di condotta si può compiere un'ulteriore distinzione tra le fattispecie che puniscono le condotte di falsificazione, vale a dire le falsità materiali e le ideologiche (476-485), e quelle che puniscono condotte diverse, vale a dire la falsità in foglio firmato in bianco, l'uso di documento falso e la soppressione di quello vero (486-490), dovendosi tuttavia precisare fin d'ora che mentre le falsità in foglio firmato in bianco risultano problematiche, in quanto ancora discussa è la natura della loro condotta (486-488) [v. *infra*, Cap. VI, 2], al contrario l'uso (489) e la distruzione (490) sono – per così dire – autonome, potendosi ravvisare un contenuto di disvalore del tutto peculiare.

Concentrando la nostra attenzione sulle **falsità materiali** e su **quelle ideologiche** (476-485), a causa della consistente frammentazione del sistema, si possono adottare (e si adottano) ben tre diverse chiavi di lettura.

Anzitutto, in una prospettiva di particolare fedeltà al testo legislativo, l'ulteriore razionalizzazione del sistema può avvenire sulla base della **tipologia di documento** [ANTOLISEI, 112 ss.; FIANDACA, MUSCO, 585 ss.; MELONI, 394 ss.]. In quest'ottica si distingue tra falsità in documenti pubblici (476-480 e 482-483) e falsità in scritture private (481, 484 e 485). Non solo, ma una volta compiuta questa ripartizione, all'interno di ogni gruppo di fattispecie, si tende ulteriormente a

distinguere a seconda della tipologia di condotta. Ed infatti, all'interno delle falsità in atti pubblici si distingue tra falsità materiali (476, 477, 482) e falsità ideologiche (479, 480, 483), rispetto alle quali si può compiere un'ennesima distinzione a seconda che soggetto autore sia un pubblico ufficiale (476 e 477 per quanto riguarda le falsità materiali; 479 e 480 per quanto riguarda le falsità ideologiche) oppure un privato (482, falsità materiale, 483, falsità ideologica). Ma anche all'interno delle falsità in scritture private si distingue tra falsità materiali (485) e falsità ideologiche (481 e 484). Dovendosi notare poi come finisca per tornare in gioco il criterio del documento, visto che tra i documenti pubblici si distingue tra atti pubblici o atti pubblici fidefacenti (476 e 479), da un lato, e certificati o autorizzazioni (477 e 480), dall'altro, mentre tra le scritture private si distingue tra quelle non aventi alcun rilievo pubblicistico (485) e quelle invece che hanno tale rilievo (certificati e registri/notificazioni previsti rispettivamente dagli artt. 481 e 484).

In secondo luogo, adottando una prospettiva meno aderente al testo legislativo, si può utilizzare il **criterio distintivo della tipologia di condotta**. In quest'ottica si distingue pertanto tra falsità materiali e falsità ideologiche. D'altra parte, ancora una volta, all'interno di ciascuna tipologia di condotta si può compiere una distinzione ulteriore tra atti pubblici oppure scritture private. Così, per quanto riguarda le falsità materiali si hanno quelle in atti pubblici (476, 477, 482) – dove si può poi ulteriormente distinguere a seconda che soggetto attivo sia un pubblico ufficiale (476 e 477) oppure un soggetto non qualificato (482) –, e quelle in scritture private (485). Identica articolazione caratterizza le falsità ideologiche: in atti pubblici [479, 480, 483, dove si può poi ulteriormente distinguere tra quelle commesse da pubblici ufficiali (479 e 480) e quelle commesse da privato(483)]; oppure in scritture private (481, 484).

Infine, non si può trascurare il recente tentativo di un'ulteriore e diversa lettura del sistema delle falsità documentali, basata sulla **distinzione tra due diversi blocchi**, uno – per così dire – a carattere pubblicistico, orientato soprattutto alla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, ed uno invece a carattere privatistico-individualistico che si muove invece in una prospettiva ingannatoria [spunti in tal senso in GRANDE, 56 e 57; (a) GIACONA, 27 s. e 292 s.]. In particolare, le falsità in atti pubblici (476-480 e 483) sarebbero orientate soprattutto alla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione; diversamente, le falsità in scrittura privata sarebbero ispirate a un modello basato sulla idoneità ingannatoria (artt. 485, 481 e 484). Non solo, ma questa diversa prospettiva sarebbe confermata dal diverso assetto strutturale delle fattispecie. Da un lato, le falsità in atto pubblico si presentano infatti maggiormente formali, quelle in scrittura privata si caratterizzano invece per un elemento finalistico ulteriore consistente nella finalità di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare ad altri un danno: e com'è stato notato «trattasi di un ponte che, soggettivamente, pone in collegamento la condotta falsificatoria con la potenziale lesione ad un bene individuale inespresso, ma sussunto ed indiziato nel tessuto del dolo specifico di ulteriore offesa» [CRIMI, 312]. Dall'altro lato, si deve notare che nel falso in scrittura privata, alla condotta di falsificazione si aggiunge la condotta ulteriore di uso

personale o di autorizzazione all'uso della scrittura privata falsificata da parte di terzi. Ebbene, la *ratio* di entrambe queste peculiarità sembra risiedere nel fatto che là dove intervengono i pubblici poteri la tutela si formalizza, mentre là dove si tratta di documenti privati la prospettiva ingannatoria induce verso una concretizzazione.

**3.1. Il modello adottato dal legislatore: tra idoneità ingannatoria e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.** – Quale che sia la sistematica che s'intende adottare, si deve ritenere che il modello configurato dal nostro legislatore sia riconducibile in parte al **modello ingannatorio** e in parte al **modello posto a tutela della pubblica amministrazione**.

Ed infatti, se ci si basa sul criterio della **tipologia di documento**, la distinzione cardine tra atto pubblico e scrittura privata è perfettamente coerente con il modello ingannatorio: proprio perché la fiducia riposta nell'atto pubblico è maggiore di quella riposta nella scrittura privata, è del tutto evidente che il disvalore delle falsità in atto pubblico sia destinato ad essere maggiore rispetto a quello delle falsità private. Al contrario, dalla prospettiva della tutela della pubblica amministrazione la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata non ha molto senso, per la semplice ragione che la falsità in scrittura privata non implica l'uso distorto di un'attività documentale connessa a funzioni pubbliche, con la conseguenza che, a rigore, non dovrebbe essere prevista.

D'altra parte, l'ulteriore distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica, si giustifica soprattutto nella prospettiva della tutela della pubblica amministrazione. Ed infatti, in un'ottica ingannatoria, tale distinzione all'interno degli atti pubblici non ha molto senso, perché ciò che interessa è l'inganno, quale che sia la condotta che lo concretizza; nelle falsità in scritture private, poi, la falsità ideologica o assume piena rilevanza oppure non assume alcuna rilevanza: tuttavia nel nostro sistema assume rilevanza soltanto per alcune tipologie di scrittura privata aventi – per così dire – una certa rilevanza pubblica [artt. 481 e 484]. Al contrario, nella prospettiva della tutela della pubblica amministrazione è del tutto evidente come rispetto ai documenti pubblici il tipo di condotta acquisti un rilievo molto significativo, visto che mentre la falsità materiale consiste in una vera e propria usurpazione del potere, al contrario la falsità ideologica rappresenta un abuso del potere pubblico. Non solo, ma la falsità ideologica in scritture private assume un senso se si considera che essa è estesa a scritture private che sono – per così dire – destinate ad entrare in relazione con i pubblici poteri.

Ed ancora, la distinzione basata sul soggetto attivo all'interno delle falsità in atti pubblici ha una logica soprattutto in una prospettiva di tutela della pubblica amministrazione. Ed infatti, ben diversa risulta essere la falsità a seconda che riguardi il pubblico ufficiale che svolge la funzione pubblica e che quindi strumentalizza l'attività di documentazione di cui è titolare oppure il privato che invece è del tutto privo della funzione pubblica e della corrispondente attività di documentazione. Al contrario, la rilevanza attribuita al soggetto attivo sembra giustifi-

carsi solo parzialmente dalla prospettiva dell'inganno, avendo un senso rispetto alla falsità ideologica (la menzogna del pubblico ufficiale esprime maggiore disvalore di quella del privato), non anche rispetto a quella materiale, dove chi agisce, agisce sempre al fuori di una pubblica funzione.

Infine, le ulteriori distinzioni a seconda della tipologia dell'atto sono coerenti con la prospettiva della tutela della pubblica amministrazione. In particolare, le distinzioni all'interno delle falsità in atti pubblici non hanno senso in ordine alla fiducia, dove conta la "macrodistinzione" tra atto pubblico e scrittura privata. La distinzione basata su tipologie di atti si giustifica solo con riferimento alla attività compiuta dal pubblico ufficiale in un'ottica di pubblica amministrazione, soprattutto poi se si estende la rilevanza anche a documenti pubblici diversi da quello fidefacenti.

Ma anche se si privilegia il criterio della **tipologia di condotta**, il risultato a cui si approda è quello di un sistema in parte orientato alla tutela della fiducia dei consociati e in parte diretto alla tutela della pubblica amministrazione. Ed infatti, la distinzione all'interno delle falsità materiali tra quelle poste in essere in atti pubblici o in scrittura privata ha senso, ancora una volta, soprattutto in una prospettiva ingannatoria, mutando la fiducia riposta nelle diverse tipologie di documento, non anche in una prospettiva di tutela della pubblica amministrazione, dove la falsità materiale in scrittura privata non dovrebbe assumere alcuna rilevanza. Non solo, ma le falsità materiali sono formulate in termini diversi a seconda che si tratti di documenti pubblici oppure di scritture private, poiché nella prima ipotesi il disvalore è esclusivamente incentrato sulle condotte di falsificazione, mentre nella seconda si richiedono anche il dolo specifico del vantaggio o del recare un danno e soprattutto l'uso del documento falso: differenza di formulazione spiegabile solo con la volontà del legislatore di apprestare una tutela anticipata ai documenti pubblici ovvero più "concreta" nei documenti privati. Tuttavia, l'ulteriore distinzione all'interno delle falsità in atti pubblici basata sul soggetto attivo (pubblico ufficiale o privato) ha senso in una prospettiva di tutela della pubblica amministrazione, non anche in quella ingannatoria, poiché in quest'ultima prospettiva il pubblico ufficiale che falsifica l'atto agisce necessariamente fuori dai pubblici poteri e quindi è sempre un privato. Parimenti, la distinzione all'interno delle falsità ideologiche tra quelle poste in essere in atti pubblici o in scritture private ha senso dalla prospettiva ingannatoria, non anche da quella della pubblica amministrazione. Dovendosi tuttavia notare come, nel momento in cui si distingue all'interno delle falsità ideologiche in documento pubblico quella posta in essere dal pubblico ufficiale e quella realizzata dal privato, torni ad assumere rilevanza il carattere pubblicistico della legittimazione all'esercizio del potere di documentazione-certificazione. Così come l'utilizzo dell'espressione "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" all'interno di tutte le fattispecie che puniscono tali falsità, lascia pensare che il legislatore, in piena sintonia con il modello a tutela della pubblica amministrazione, si sia riferito solo agli atti pubblici fidefacenti.

Infine, una conferma della "doppia anima" delle falsità documentali, giunge an-

che adottando l'ultimo criterio di sistemazione, basato sulla distinzione tra il **blocco a carattere pubblicistico e quello a carattere privatistico-individualistico**. Non solo, ma a differenza delle altre, questa lettura consente di compiere una reale razionalizzazione, proprio perché permette di differenziare le due anime, uscendo così da quella ambiguità di fondo che caratterizza le altre letture. Tuttavia, non si può fare a meno di sottolineare come possano residuare alcuni margini di ambiguità. In particolare, se è vero che il primo blocco è posto a tutela soprattutto della pubblica amministrazione, tuttavia può tornare in gioco la prospettiva ingannatoria soprattutto là dove si attribuisce rilevanza alla falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato: come avremo modo di vedere, se tale disposizione non viene interpretata in termini rigorosi, è conseguenza inevitabile che essa finisca per essere utilizzata per dare rilevanza a qualsiasi dichiarazione del privato destinata a ingannare la pubblica amministrazione.

#### 4. Il diritto vivente. Una conferma della “doppia anima” delle falsità documentali

---

Venendo adesso al modello vivente, così come configurato dalla giurisprudenza, è opportuno distinguere tra le **prese di posizione espresse** e quelle **tacite**. In ordine alle prime, non c'è dubbio che la prassi si muove nella prospettiva ingannatoria della fede pubblica, discutendosi se la tutela debba essere concepita in termini formali oppure in termini più sostanziali e quindi discutendo se si debba adottare una prospettiva pubblicistica oppure aperta alla considerazione di interessi individuali. In ordine alle prese di posizione tacite, invece, la giurisprudenza ricostruisce l'intero assetto facendo leva soprattutto sulla tutela della pubblica amministrazione. Risultando così confermata, ancora una volta, la doppia anima delle falsità documentali.

**4.1. Le prese di posizione della giurisprudenza espresse, orientate alla tutela della fede pubblica e alla plurioffensività.** – In particolare, per quanto riguarda le **prese di posizione espresse**, da sempre la giurisprudenza individua nella **pubblica fede** il bene giuridico tutelato dalle falsità documentali. Il **problema** che si pone è se si debba privilegiare la **valenza pubblicistica** di detta tutela, con esclusivo riferimento alla fede pubblica quale esigenza dei cittadini di poter fare affidamento sulla genuinità e veridicità dei documenti, **oppure** se, pur riconoscendo la fede pubblica come bene primario, si possa attribuire **rilievo anche alla relazione che intercorre tra il documento falso ed il privato** sulla cui sfera giuridica la falsità va in concreto ad incidere.

Ebbene, nella maggioranza delle ipotesi in cui questo problema si è posto, **la giurisprudenza ha negato qualsiasi rilevanza alla concezione della plurioffensività**, affermando che l'eventuale offesa a un bene giuridico diverso dalla fede pub-

blica non era elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice [v. *infra*, Cap. VIII, 4].

Soltanto rispetto ad **un'ipotesi del tutto peculiare**, relativa all'individuazione del soggetto legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione, si è creato un vero e proprio **contrasto** che oltretutto ha dato luogo ad una pronuncia delle Sezioni Unite. In particolare, la questione che più volte si è posta è se i delitti contro la fede pubblica tutelino l'interesse pubblico e solo di riflesso l'interesse del singolo al quale di conseguenza non verrebbe riconosciuta la qualifica di persona offesa, oppure, in quanto reati plurioffensivi, tutelino anche la sfera giuridica del soggetto (denunciante-danneggiato) nei cui confronti il documento o la falsa dichiarazione vengano fatti valere, soggetto che in tal caso sarebbe legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione.

Ebbene, per un **primo indirizzo** interpretativo maggioritario, il bene giuridico tutelato sarebbe la **fede pubblica** in sé e per sé considerata.

Così, in giurisprudenza si è affermato che «con la norma che punisce il falso ideologico in atto pubblico non viene tutelato l'affidamento dell'immediato destinatario di tale atto, che può anche essere a conoscenza della falsità o concorrere nella sua commissione: trattandosi di reato contro la fede pubblica, l'interesse protetto è la fiducia che la generalità dei consociati ripone negli atti pubblici» [Cass., Sez. Un., 30.6.1984, Nirella, in *Cass. pen.*, 1985, 587 ss.; Cass., Sez. Un., 22.3.1969, Brunetti Flodiola, *ivi*, 1969, 1020; Cass., Sez. V, 15.1.2007, Reggiani, in *CED*, n. 5698/2007; Cass., Sez. V, 17.1.2006, Giacalone, in *CED*, n. 25565/2006; Cass., Sez. V, 24.3.2005, Gerace, in *CED*, n. 13/2006; Cass., Sez. V, 19.9.2005, Zaccaria, in *CED*, n. 45721/2005; Cass., Sez. V, 19.9.2005, Scarano, in *CED*, n. 45706/2005; Cass., Sez. VI, 7.11.2005, Sacchetto, in *CED*, n. 42789/2005; Cass., Sez. V, 17.2.2005, Erdas, in *CED*, n. 11669/2005; Cass., Sez. V, 16.3.2004, Cucullo, in *CED*, n. 17967/2004; Cass., Sez. V, 18.10.2002, Saccucci, in *Cass. pen.*, 2003, 3444, con note di SAPONARO e TRIGGIANI; Cass., Sez. V, 27.5.2001, Della Gatta, *ivi*, 2002, 3113].

Per un **opposto orientamento**, invece, quello della fede pubblica non sarebbe l'unico bene giuridico tutelato dalle falsità documentali, dovendosi attribuire rilevanza **anche all'interesse offeso** attraverso l'utilizzo del documento falsificato.

Così è stato affermato che, pur essendo i reati di falso qualificati come reati contro la fede pubblica «ciò non toglie che gli stessi siano, il più delle volte, reati plurioffensivi, in quanto idonei a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la dichiarazione falsa sono fatti valere» [Cass., Sez. V, 12.3.2001, Arnoldi, in *CED*, rv 219472. Nello stesso senso cfr. Cass., Sez. V, 13.6.2006, Ziino, in *CED*, n. 29898/2006; Cass., Sez. V, 23.5.2006, Di Guglielmo, in *CED*, n. 25617/2006; Cass., Sez. V, 4.7.2005, Moscato, in *CED*, n. 28712/2005; Cass., Sez. V, 10.5.2005, Roberto, in *CED*, n. 22377/2005; Cass., Sez. V, 15.1.2004, Consolo, in *CED*, n. 7562/2004; Cass., Sez. V, 24.2.2003, Tomaselli, in *CED*, n. 12711/2003; Cass., Sez. V, 5.11.2002, Todesca, in *CED*, n. 43703/2002].

Come accennato, sulla questione sono intervenute di recente le **Sezioni Unite**, risolvendola nel senso della **plurioffensività**:

Così si è affermato che «ai delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, oltre ad un'offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, ecc. – bene oggetto, senza dubbio di primaria tutela dei delitti in argomento – anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti,

avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione» [Cass., Sez. Un., 25.10.2007, Pasquini, in *Cass. pen.*, 2008, 1283, con nota di FERRARI; anche in *Corr. merito*, 2008, 363, con nota di PICCIALLI; anche in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1128, con nota di DE FLAMMINEIS; anche in *Foro it.*, 2008, II, 203, con nota di (b) GIACONA; anche in *Guida dir.*, 2008, n. 11, 114, con osservazioni di AMATO; anche in *Riv. pen.*, 2008, 382. Nello stesso senso, dopo la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass., Sez. V, 20.1.2009, Serafini, *ivi*, 2009, 1459].

Gli **argomenti** utilizzati dalle Sezioni Unite possono essere così sintetizzati. Anzitutto si è fatto riferimento alla circostanza che sempre di più la giurisprudenza utilizza la figura del **falso c.d. innocuo**, la quale si caratterizza per la circostanza che l'inoffensività è apprezzata in relazione a un interesse ulteriore rispetto a quello della fede pubblica, con la conseguenza che la nozione di falso innocuo finisce per confortare l'indirizzo interpretativo della plurioffensività. In secondo luogo, la Corte si è basata sulla disciplina prevista dall'art. 493-*bis* c.p. che ha subordinato al **regime della perseguibilità a querela** della persona offesa la punibilità delle ipotesi di falso in atti privati, per cui l'introduzione di tale regime avrebbe fatto emergere la lesività di tipo privatistico sottostante ai reati di falso.

Ebbene, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite presta il fianco ad alcune considerazioni **critiche**. Anzitutto, con riferimento al **falso innocuo**, si deve osservare che si tratta di una figura elaborata dalla stessa giurisprudenza e che la stessa Corte Cassazione ha da sempre seguito un orientamento molto rigoristico in tema di falso inoffensivo, essendo in realtà rarissime le ipotesi in cui gli è stata attribuita rilevanza [v. *infra*, Cap. VIII, 4].

In secondo luogo, rispetto alla **procedibilità a querela**, oltre a notare che tale disposizione si riferisce soltanto ai documenti privati e non anche a quelli pubblici, occorre mettere in evidenza come il regime di querela di per sé non significhi necessariamente attribuire rilevanza anche all'interesse ulteriore. Se infatti si muove dall'idea della tutela della paternità del documento, la perseguibilità a querela della persona offesa rispetto alle falsità materiali concernenti documenti privati significa riconoscere tale diritto al soggetto al quale viene falsamente attribuita la paternità del documento (es. titolare della firma falsificata). Detto in altri termini, la querela sembra essere – per così dire – neutra in ordine al bene giuridico tutelato.

Inoltre, si deve osservare come, al di fuori della questione del soggetto legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione, rispetto ad altre questioni dove si pone un problema analogo di bene giuridico tutelato, **la giurisprudenza** adotta soluzioni in cui si **distingue tra atto pubblico e scrittura privata**. Così, ad esempio, con riferimento alla questione della applicabilità ai delitti di falso delle circostanze comuni relative all'entità del danno patrimoniale «cagionato alla persona offesa» (artt. 61 n. 7 e 62 n. 4), la giurisprudenza è costante nel ritenere che tali circostanze non trovano applicazione rispetto alle falsità in documento pubblico, privilegiando così una interpretazione formalistica e pubblicistica, mentre ammette che possano trovare applicazione rispetto alle falsità in scrittura privata [v. *infra*, Cap. IV, 2.5, per quanto riguarda la negazione dell'applicabilità rispetto all'atto pubblico e 3.4, per quanto riguarda l'affermazione dell'applicabilità in presenza di scrittura privata].



Ma l'aspetto che si deve mettere in evidenza è soprattutto il seguente: **la giurisprudenza finisce per mutare atteggiamento** rispetto alla concezione plurioffensiva a seconda che la sua adozione comporti **un'estensione oppure una riduzione dell'ambito applicativo delle falsità documentali**. Ed infatti, là dove la sua adozione porta ad un esito estensivo della tutela, la giurisprudenza tende ad adottare interpretazioni dal tenore più sostanzialistico (come per l'appunto rispetto alla questione del soggetto legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione, anche in considerazione del fatto che molto spesso nella prassi chi sporge denuncia è soprattutto il soggetto che ha subito il danno ad altri interessi invece di quello che si è visto usurpare la paternità del documento); al contrario là dove si giunge ad un esito che in un certo qual modo restringe l'ambito della tutela, la giurisprudenza tende ad adottare soluzioni più formalistiche. Tuttavia non è ammissibile condizionare l'attività interpretativa ispirandosi al c.d. *favor libertatis*, e quindi facendo riferimento al suo esito estensivo o restrittivo dell'ambito di applicazione della fattispecie.

**4.2. Le prese di posizione della giurisprudenza tacite, tra prospettiva "meramente" ingannatoria e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.** – Per quanto riguarda le **prese di posizione tacite**, la giurisprudenza sembra confermare la **doppia anima** del sistema delle falsità documentali, anche se nel complesso pare venga privilegiato il modello posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. Più precisamente, in ordine al **criterio di distinzione tra falso materiale e falso ideologico**, la giurisprudenza non ha una visione – per così dire – unitaria, adottando piuttosto una criteriologia che potremmo definire differenziata. Ed infatti, come avremo modo di vedere più in dettaglio in seguito [v. *infra*, Cap. II, 3], quando si è in presenza di un documento pubblico e di un pubblico ufficiale, la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica sembra basarsi sull'usurpazione/abuso del potere in una prospettiva di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione; quando invece viene in gioco un documento privato (art. 485) o comunque un soggetto privato (art. 482) tale distinzione viene effettuata utilizzando la dicotomia autenticità/veridicità.

Rispetto ad alcune questioni, poi, non c'è dubbio che la giurisprudenza adotti **soluzioni interpretative ispirate a una prospettiva meramente ingannatoria**. Si pensi ad esempio all'orientamento che qualifica la mera riproduzione fotostatica come falso materiale oppure a quello che attribuisce rilevanza all'errore materiale, riconducendolo a un'ipotesi di falso inidoneo a ingannare. Oppure si pensi alla tendenza a qualificare come atti pubblici anche scritture private ideologicamente false (quindi di per sé non punibili) e destinate ad entrare in un procedimento amministrativo, e pertanto idonee a trarre in inganno la pubblica amministrazione.

Ma soprattutto che il modello vivente sia ispirato alla tutela del **buon andamento della pubblica amministrazione** si può dedurre da alcune prese di posizione della giurisprudenza relative al falso ideologico in atti pubblici. Ed infatti, complice la previsione di una fattispecie come quella di cui all'art. 480 c.p., la giurisprudenza considera suscettibili di **falso ideologico gli atti dispositivi e va-**

**lutativi**, vale a dire quegli atti che si caratterizzano per una manifestazione di volontà o per la formulazione di un giudizio da parte della pubblica amministrazione. È vero che le dichiarazioni volitive e valutative non sono considerate oggetto “diretto e immediato” delle falsità, attribuendo rilevanza alle dichiarazioni descrittive concernenti fatti che costituiscono il presupposto per assumere la decisione o compiere la valutazione. Tuttavia è altrettanto vero che la rilevanza di tali dichiarazioni è ottenuta attraverso l’impiego del falso c.d. implicito, il quale può essere considerato una sorta di artificio. Ebbene, com’è stato notato, «l’unico modo per risolvere questa contraddizione sarebbe quello di considerare la condotta descritta dall’art. 479 c.p. come svincolata da qualsiasi, specifica funzione “probatoria” del documento oggetto di falsificazione, e di considerarla “meritevole di pena” in quanto mera espressione di “infedeltà” del pubblico ufficiale alle norme che disciplinano la funzione di cui l’atto è espressione» [CATENACCI, 249].

In secondo luogo, la giurisprudenza considera suscettibili di falso gli **atti c.d. interni**, vale a dire gli atti in cui il legame che intercorre tra la funzione pubblica esercitata dal pubblico ufficiale e l’attività di documentazione risulta essere decisamente tenue. Ed infatti, per atto pubblico, la giurisprudenza intende non solo l’atto pubblico fidefacente e il mero atto pubblico, caratterizzato da un rapporto tra funzione pubblica e attività documentale di strumentalità immediata e diretta, ma anche l’atto che il pubblico ufficiale redige più per i rapporti che ha con altri pubblici ufficiali che per le specifiche funzioni esercitate.

Un discorso a parte merita la figura del **falso ideologico per induzione**, la quale, combinando in sé le due prospettive di tutela, rappresenta una miscela punitiva davvero esplosiva. Ed infatti, da un lato, complice l’adozione di un concetto ampio di atto pubblico, il falso per induzione ha finito per essere configurato come una sorta di fattispecie volta a punire tutti quei fatti in cui il privato attraverso una dichiarazione resa a un pubblico ufficiale produce o tenta di produrre un inganno ai danni della pubblica amministrazione. Dall’altro lato, proprio questo inganno finisce per compromettere il buon andamento della sua attività.

Una disamina sintetica del sistema vivente non sarebbe completa se infine non si accennasse al “**ruolo di chiusura**” attribuito alle falsità dagli attori processuali che si muovono in una prospettiva “accusatoria”. Ed infatti, anzitutto le falsità sono spesso contestate in quanto all’interno delle vicende criminose è quasi sempre possibile rintracciare l’esistenza di un documento. Inoltre, si deve considerare che soprattutto le falsità poste in essere dai pubblici ufficiali sono quelle che maggiormente resistono alla prescrizione. Con la conseguenza che il sistema delle falsità costituisce una sorta di strumento per garantire una responsabilità penale rispetto a vicende sempre più spesso destinate a rimanere impunte.

## 5. Tentativo di elaborare correttivi interpretativi interni alle fattispecie.

---

Proprio alla luce delle considerazioni che abbiamo appena svolto, si può affermare che se da un lato si pone indubbiamente la necessità di porre limiti a questa tendenza espansiva del falso che rischia di essere davvero eccessiva, dall'altro lato, però, questi **limiti** devono essere ricercati in via interpretativa, operando – per così dire – **all'interno delle singole fattispecie**. Nella consapevolezza, del resto, che la giurisprudenza mostrerà sempre una enorme resistenza a rinunciare alla tutela del falso, e ciò proprio perché – si ribadisce – il falso rappresenta spesso l'unico reato che le consente di dare copertura penale a un determinato episodio criminoso quasi sempre connesso ad altri reati contro la pubblica amministrazione già estinti per prescrizione.

Ciò posto, un correttivo potrebbe essere offerto potenziando la prospettiva di tutela basata sulle funzioni del documento. Così, per quanto riguarda le **falsità materiali**, si dovrà muovere soprattutto dall'idea che tali fattispecie sono poste a tutela della **autenticità del documento**, non in quanto forma di inganno, ma come bene giuridico a sé stante. In ordine alle **falsità ideologiche**, ed in particolare a quelle pubbliche, preso atto che il nostro sistema non consente di adottare un'interpretazione che identifichi l'atto pubblico con il solo atto pubblico fidefacente, si deve tuttavia ritenere che un **atto pubblico** sia tale solo **in presenza di un potere di controllo-dominio da parte del pubblico ufficiale in ordine al contenuto della dichiarazione**, con la conseguenza che, ad esempio, la fattispecie di falso ideologico per induzione potrà venire in gioco soltanto se il pubblico ufficiale, pur non essendo in grado di dichiarare l'intrinseca veridicità dell'atto, è comunque titolare di un potere di controllo di veridicità in ordine alla dichiarazione privata al momento della sua attestazione.

## Bibliografia.

---

AMATO, *Dalla Cassazione una nuova ricostruzione dell'interesse tutelato nei reati di falso*, in *Guida dir.*, 2008, n. 11, 114; (a) ANTOLISEI, *Nebuloso frammentarismo in materia di falso*, in *Giur. it.*, 1950, II, 57; (b) ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in AA.VV., *Studi in memoria di A. Rocco*, I, Milano, 1952, 95; (a) BARTOLI, *Falsità documentali*, in *Diz. dir. pubbl.*, diretto da S. Cassese, III, Milano, 2006, 2389; (b) BARTOLI, *Il principio di offensività "in concreto" alla luce di alcuni casi giurisprudenziali*, in *Studium Iuris*, 2007, 419; BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, in *Arch. giur.*, 1959, I, 273; CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935; CATELANI, *I delitti di falso*, Milano, 1989; CATENACCI, *Criteri "ontologici" e criteri "normativi" nella distinzione fra falso materiale e falso ideologico: cenni storico-sistematici*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 199; (a) COCCO, *Reati contro la fede pubblica: introduzione*, in COCCO, 315; (b) COCCO, *Il falso bene giuridico della fede pubblica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 68; CRIMI, *Falso (delitti di)*, in *D. disc. pen., Agg.to*, IV, I, Torino, 2008, 293; (a) CRISTIANI, *Falsità in atti*, in *Nss. D.I.*, VII, Torino, 1961, 3; (b) CRISTIANI, *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *D. disc. pen.*,

V, Torino, 1991, 176; (a) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 70; (b) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 650; DE FLAMMINEIS, *La plurioffensività dei reati di falso tra normativa attuale e prospettive di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1133; DELL'ANNO, *In tema di falso ideologico inutile*, in *Cass. pen.*, 2001, 3055; DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 560; (a) DINACCI, *Realismo e concretezza in una recente pronuncia della Cassazione sull'essenza del falso documentale*, in *Giust. pen.*, 1984, II, 548; (b) DINACCI, *Bene giuridico e dolo nelle falsità documentali*, in DINACCI, LA TAGLIATA, MAZZA L. (a cura di), *Riflessioni ed esperienze sui profili oggettivi e soggettivi delle falsità documentali*, Padova, 1986, 27; (c) DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Napoli, 1987<sup>2</sup>; DI SALVO, *Principio di offensività e particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2002, 2756; DUBOLINO, *Artt. 476-481*, in PADOVANI, 3037; FERRARI, *La natura plurioffensiva dei reati di falso, tra esigenze di protezione degli interessi individuali ed immaterialità del bene giuridico prevalente*, in *Cass. pen.*, 2008, 1291; FIANDACA, *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, Napoli, 2008; FIORE C., *Il falso autorizzato non punibile*, in *Arch. pen.*, 1960, I, 304; FIORE S., *Ratio della tutela e oggetto dell'aggressione nella sistematica dei reati di falso*, Napoli, 2000; FIORE S., *Artt. 476 e 479*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 255; (a) GALIANI, *Le falsità in scrittura privata*, Napoli, 1970; (b) GALIANI, *Brevi considerazioni in tema di bene giuridico e di dolo nei delitti di falso documentale*, in *Giust. pen.*, 1985, II, 322; GALLO E., *Il falso processuale*, Padova, 1973; (a) GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2007; (b) GIACONA, *Delitti di falso documentale: il problema della individuazione della vittima*, in *Foro it.*, 2008, II, 204; GRANDE, *Falsità in atti*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 52; HOYER, in RUDOLPHI, HORN, SMASON, GÜNTHER, HOYER, *Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Bd. II, Besonderer Teil, 6. Aufl., Neuwied-Krieffel, 1998, § vor 267; JAKOBS, *Urkundenfälschung*, in Köln-Berlin-Bonn-München, 2000; (a) MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958; (b) MALINVERNI, *Fede pubblica (delitti contro la)*, a) *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XVII, Milano, 1968, 69; MAROCCO, *Introduzione al Capo III – Della falsità in atti; Artt. 476-493-bis*, in MARINI G., LA MONICA, MAZZA L., 2319; MASPERO, *Artt. 476-493-bis*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, 1247; MELONI, *Artt. 476; 477; 482; da 491 bis a 493*, in COCCO, 394; (a) MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 255; (b) MEZZETTI, *Artt. 476-493-bis*, in RONCO, ARDIZZONE, ROMANO B., 2188; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Relazione al progetto definitivo*, in ID., *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, parte II, Roma, 1929, 242; MIRTO, *La falsità in atti*, Milano, 1955; (a) NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999<sup>2</sup>; (b) NAPPI, *Artt. 476-477; 479; 483*, in DOLCINI, MARINUCCI, 3438; PANAIN, *Appunti in tema di dolo e di oggettività giuridica nella falsità in atti*, in *Studi in onore di F. Antolisei*, II, Milano, 1965, 413; PICCIALLI, *La plurioffensività del falso*, in *Corr. merito*, 2008, 363; PREZIOSI, *Falso innocuo e falso consentito: spunti problematici sul bene protetto*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 145; PROTO, *Il problema dell'antigiuridicità nel falso documentale*, Palermo, 1951; PUPPE, in KINDHÄUSER, NEUMANN, PAEFFGEN (a cura di), *NomosKommentar, Strafgesetzbuch*, 2. Aufl., Baden-Baden, 2005, 4934; RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, Napoli, 1965; RAMPIONI, *Il problema del bene giuridico nelle falsità documentali*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 105; SAPONARO, *Sull'impugnabilità del decreto di archiviazione da parte della persona offesa del reato*, in *Cass. pen.*, 2003, 3445; SCORDAMAGLIA, *Publica fides ... vale!*, in *Giust. pen.*, 2009, II, 129; SPASARI, *Fede pubblica e prova nel sistema del falso documentale*, Milano, 1963; SVARIATI, *Il reato di falso e il principio di inoffensività in una recente pronuncia della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 1995, 922; TRIGGIANI, *Puntualizzazioni giurisprudenziali sulla legittimazione a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione e a proporre opposizione*, in *Cass. pen.*, 2004, 2028; ZAGREBELSKY V., *Contenuti e linee evolutive della giurisprudenza in tema di rapporti tra tassatività del fatto tipico e lesività*, in VASSALLI (a cura di), *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, Varese, 1982, 417; ZUCCALÀ, *Brevi considerazioni sui delitti contro la fede pubblica*, in DINACCI, LATAGLIATA, MAZZA L. (a cura di), *Riflessioni ed esperienze sui profili oggettivi e soggettivi delle falsità documentali*, Padova, 1986, 47.



**Sommario**

---

1. Considerazioni introduttive. – 2. I requisiti essenziali del documento tra visione statica e visione dinamica. – 2.1. Il contenuto della dichiarazione. La consistenza “ideale”. – 2.1.1. La rilevanza giuridica. La destinabilità probatoria. – 2.1.1.1. Il falso in atti invalidi. – 2.2. La forma della dichiarazione. La forma della manifestazione del pensiero. – 2.2.1. L’incorporazione: oggetto e mezzo. – 2.3. L’autore della dichiarazione. – 3. La condotta di falsificazione tra falsità materiale e falsità ideologica. – 4. Il soggetto attivo del reato, con particolare riferimento all’incaricato di pubblico servizio (art. 493 c.p.). – *Bibliografia*.

---

**1. Considerazioni introduttive.**

---

Prima di esaminare nel dettaglio il sistema delle falsità documentali occorre affrontare **alcune problematiche comuni** a tutte le fattispecie che lo compongono. Anzitutto, è necessario soffermarsi sul concetto di documento e più precisamente sulla questione dei **requisiti indispensabili affinché un documento possa dirsi esistente**: non tutto ciò che è atto o dichiarazione incorporata su un supporto idoneo a conservarla costituisce un documento penalmente rilevante, essendo necessario che sussistano alcuni requisiti minimi essenziali da individuare in coerenza con le esigenze di tutela specifiche della prospettiva penalistica.

In secondo luogo, si devono esaminare alcune questioni concernenti la condotta criminosa e in particolare la **distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica**: vero infatti che il nostro sistema fa riferimento a queste due forme di condotta, è anche vero che la *ratio* e il criterio distintivo sono ancora molto discussi, giungendo alcuni addirittura a dubitare della rilevanza e delle ricadute pratico-applicative di tale distinzione.

In terzo luogo, qualche considerazione “generale” dovrà essere compiuta rispetto al **soggetto attivo** e, più in dettaglio, alla circostanza che soggetto qualificato autore di alcune fattispecie può essere non solo il pubblico ufficiale, ma anche l’incaricato di un pubblico servizio.

Infine, si dovrà affrontare il problema della individuazione/distinzione dei diversi **tipi di documento**. Sul punto si deve considerare che il nostro sistema penale fa riferimento a una moltitudine di tipologie, ponendosi così il problema di precisare le rispettive nozioni e i reciproci confini concettuali. A tale tema è dedicato un apposito capitolo [v. *infra*, Cap. III].

Come accennato, si tratta di problematiche comuni, vale a dire di questioni “trasversali” che riguardano tutte le fattispecie del falso documentale, in ordine alle quali si rende opportuna una disamina “preliminare”, come se costituissero una sorta di parte generale del sottosistema (speciale) delle falsità documentali.

## 2. I requisiti essenziali del documento tra visione statica e visione dinamica.

---

Per quanto concerne il documento quale oggetto materiale del reato, in via preliminare si rende opportuno distinguere due diverse accezioni: da un lato si può parlare di **documento** inteso come il contenitore o il mezzo di rappresentazione, vale a dire come la cosa mobile o immobile che costituisce il supporto fisico-materiale; dall'altro lato con l'espressione documento si può fare riferimento all'atto ovvero alla **dichiarazione incorporata** nel supporto, da intendersi quindi come il contenuto o ciò che viene rappresentato [spunti in tal senso in (b) MALINVERNI, 37 ss.; NAPPI, 56].

Documento e dichiarazione incorporata possono coincidere (**documento c.d. semplice**), così come è possibile che un singolo documento sia costituito da più dichiarazioni incorporate aventi valenza e valore giuridico diverso (**documento c.d. complesso**). Così, ad esempio, in un testamento olografo documento e dichiarazione incorporata nella sostanza coincidono, perché la dichiarazione volitiva di disposizione delle proprie sostanze si estende per l'intero documento; al contrario, in un atto notarile si possono distinguere le dichiarazioni incorporate fidefacenti rese dal notaio pubblico ufficiale, da quelle che invece sono rese dai privati e che possono avere valore fidefacente, se rispetto ad esse il notaio compie un'attestazione fidefacente, oppure che non hanno valore fidefacente, con la conseguenza che il documento è costituito da più dichiarazioni incorporate aventi una differente valenza giuridica [in argomento si v. anche ANTOLISEI, 106 s.]. Si parla infine di **documento composto** quando è costituito da una dichiarazione e da un oggetto che non costituisce una dichiarazione (es. fotografia).

La distinzione tra documento come contenitore e dichiarazione incorporata come contenuto può avere una certa importanza, anche perché, come vedremo meglio in seguito, si può ritenere che ai fini penalistici mentre in alcune ipotesi assume rilevanza il documento come contenitore (si pensi alle fattispecie di distruzione e di uso: artt. 489 e 490 c.p.), in altre invece assume rilevanza la dichiarazione incorporata (falsità materiale o ideologica) [v. *infra*, 3 e Cap. VII, 1].

Ciò premesso, il documento (*rectius*, la dichiarazione incorporata) come ogget-

to materiale delle falsità documentali deve presentare alcuni **requisiti essenziali**. È opportuno precisare che si tratta di elementi costitutivi necessari quale che sia la condotta (materiale, ideologica oppure di distruzione) e quale che sia la tipologia di documento (pubblico oppure privato) e che l'assenza di uno di questi elementi costitutivi determina il venir meno dell'oggetto materiale del fatto tipico e quindi la atipicità del fatto.

D'altra parte, l'individuazione dei requisiti del "documento" non può dirsi agevole, non solo e non tanto per l'assenza di una definizione legislativa, ma anche perché da sempre rispetto a questa problematica si fronteggiano due visioni decisamente diverse. Da un lato, secondo una concezione più tradizionale, v'è infatti la tendenza a individuare tali requisiti facendo leva soprattutto su un **concetto** – per così dire – **statico di documento** che assume come tipo ideale di riferimento quello caratterizzato da un supporto fisico-materiale tangibile e dalla forma di manifestazione del pensiero consistente nella scrittura. Dall'altro lato, secondo una concezione più moderna, v'è invece la tendenza a individuare tali requisiti facendo riferimento a un **concetto** più **dinamico**, capace di attribuire rilevanza anche a supporti e ad eventuali forme di manifestazione del pensiero frutto soprattutto della costante evoluzione tecnologica.

In particolare, adottando una **prospettiva funzionale**, i requisiti essenziali del documento si possono ricavare proprio dalle sue funzioni di prova, perpetuazione e garanzia. Così, dalla funzione di prova si ricava che il documento consiste in una manifestazione (dichiarazione) di pensiero, avente rilevanza giuridica ed espressa in una determinata forma intelligibile; dalla funzione di perpetuazione si ricava che la dichiarazione si deve incorporare in un supporto idoneo a conservarla nel tempo; infine, dalla funzione di garanzia discende che la dichiarazione deve essere attribuibile ad un soggetto autore realmente esistente. Nella nostra disamina parleremo quindi di **contenuto della dichiarazione** (consistenza ideale e rilevanza giuridica), di **forma della dichiarazione** (forma di manifestazione del pensiero e incorporazione), nonché, infine, di **autore della dichiarazione**.

**2.1. Il contenuto della dichiarazione. La consistenza "ideale".** – La dichiarazione deve consistere in una manifestazione di pensiero ovvero deve avere una consistenza ideale, nel senso che il significato comunicativo che può essere tratto dai segni deve essere riconducibile alla previa esistenza di un linguaggio convenzionale frutto della decisione dell'uomo [cfr. (d) MALINVERNI, 624 s.; BORGOGNO, 56]. Più precisamente, per essere una manifestazione di pensiero, e quindi umana, la dichiarazione deve essa stessa esprimere un significato diverso e ulteriore, indipendente e autonomo, rispetto ai segni che la compongono. Con la conseguenza che **non sono dichiarazioni di pensiero i segni tecnici** che, pur essendo il prodotto di una attività umana, non esprimono alcuna manifestazione di contenuto ideale, diversa dalla loro esistenza, come ad esempio i segni di un sismografo e tutte le varie raffigurazioni di dati, misurazioni o calcoli di condizioni fisiche o di eventi naturali ottenute mediante processi tecnici di produzione [(d) MALINVER-



NI, 625, secondo il quale non si possono considerare manifestazione di pensiero i segni che stimolano un pensiero, ma questo non è il frutto di colui che ha prodotto il segno, bensì di una attività – per così dire – autonoma dalla lettura del segno, e mette in evidenza la differenza tra il foro che il controllore ferroviario pratica nel biglietto di viaggio e che presenta un contenuto di pensiero espresso dallo stesso soggetto che produce il foro e il foro di una pallottola di rivoltella nel muro, che ha un significato ma non esprime un pensiero].

La dichiarazione può consistere nella narrazione-descrizione di un fatto (**dichiarazione narrativa o dichiarativa**) oppure nella manifestazione di una volontà (**dichiarazione volitiva o dispositiva**) [MELONI, 371]. È bene precisare fin da subito che questa distinzione tra tipologie di dichiarazione non ha alcuna rilevanza ai fini dell'esistenza del documento. Al contrario, come vedremo meglio in seguito, ha rilevanza ai fini della falsità materiale o ideologica, perché mentre è assolutamente pacifico che la prima può cadere sia sulle dichiarazioni narrative che su quelle volitive e valutative, al contrario, per quanto riguarda la falsità ideologica, posto che essa può avere ad oggetto le dichiarazioni narrative, si discute invece se possa vertere anche su quelle volitive e valutative [v. *infra*, Cap. V, 2.1.2.1].

**2.1.1. La rilevanza giuridica. La destinabilità probatoria.** – Ci si interroga sul fatto se la manifestazione del pensiero debba avere o meno rilevanza giuridica. Sul punto occorre distinguere tre diverse problematiche. Anzitutto, si pone la questione **se la dichiarazione debba caratterizzarsi o meno per una reale ed effettiva destinazione probatoria**, se cioè sia o meno necessario che risulti ricollegata fin dalla sua origine a un determinato interesse probatorio in senso tecnico-giuridico. La risposta è pacificamente negativa. Fuori da un concetto forte di prova (atto pubblico fidefacente) e dalle ipotesi in cui il documento viene confezionato appositamente per costituire una prova, l'interesse probatorio può sorgere in un momento successivo alla formazione dell'atto [(d) MALINVERNI, 634, il quale parla di verosimile efficacia e destinazione probatoria]. Da ciò deriva che nel concetto di documento devono esser fatti rientrare non solo le dichiarazioni che nascono già con una preesistente destinazione probatoria (documenti c.d. intenzionali), ma anche quelle che assumono interesse probatorio in termini del tutto casuali (documenti c.d. casuali) [ANTOLISEI, 103].

In secondo luogo, rispetto ai documenti c.d. casuali, si pone il problema **se la manifestazione del pensiero debba possedere un contenuto giuridicamente rilevante**, se cioè debba essere in grado di incidere sulle relazioni giuridiche tra soggetti. Sul punto si deve registrare una diversità di opinioni. C'è infatti **chi nega questo tipo di rilevanza giuridica**, notando come anche dichiarazioni del tutto irrilevanti al momento della documentazione possano successivamente assumerla [NAPPI, 30 s. e 70]. Così, ad esempio, una lettera scritta da un privato ad un altro privato all'interno della quale si narra che ad una determinata ora di un determinato giorno si è vista una determinata persona, costituirebbe un documento in quanto potrebbe accadere che in seguito tale lettera assuma rilievo all'interno di

un processo penale al fine di scagionare ad esempio un soggetto dall'accusa di omicidio.

Per un **altro orientamento**, invece, il documento o la dichiarazione suscettibili di falsificazione devono possedere un **contenuto giuridicamente rilevante** [Cass., Sez. V, 20.1.2010, Frigerio, in *Cass. pen.*, 2010, 1507; (e) MALINVERNI, 82 s. Con sfumature diverse, v. anche **ANTOLISEI**, 102; **FIANDACA, MUSCO**, 574, secondo i quali nella nozione di documento non sembra necessario introdurre il requisito in esame, in quanto la falsità, per essere assoggettata a pena, non può che risultare giuridicamente rilevante]. Tuttavia, sul punto occorre precisare che tale **rilevanza giuridica** non viene richiesta **in termini** reali, ma **potenziali** e apprezzabili normativamente, nel senso che deve essere il frutto di un giudizio diretto a verificare se, al momento della condotta di falsificazione, un terzo avrebbe attribuito al pensiero documentato una qualche rilevanza giuridica anche solo potenziale [(d) MALINVERNI, 634; (e) MALINVERNI, 82].

Senza dubbio **preferibile** è il **secondo orientamento**. Vero infatti che non si può seguire una concezione rigorosamente processualistica del documento, è anche vero che spezzare *in toto* il legame tra documento ed esigenze probatorie avrebbe come conseguenza non tanto quella di estendere la nozione di documento, ma addirittura di renderla del tutto evanescente e priva di limiti, e ciò perché finirebbe per assumere rilevanza qualsiasi scritto. Detto in altri termini, per rilevanza giuridica si deve intendere non una generica e onnicomprensiva possibilità di impiego processuale latamente inteso, bensì una rilevanza connessa al traffico giuridico, già apprezzabile al momento della condotta di falsificazione in termini di verosimiglianza.

**2.1.1.1. Il falso in atti invalidi.** – Infine, la terza e ultima questione che si deve esaminare quando si affronta il requisito della rilevanza giuridica dell'atto, attiene alla circostanza **se l'atto debba essere o meno giuridicamente valido**, con la conseguenza che se si richiede la validità il documento viene meno se annullabile o nullo. Detto in altri termini si tratta di stabilire se gli eventuali vizi extrapenalistici dell'atto rilevino anche ai fini dell'esistenza del documento in senso penalistico.

In argomento si possono distinguere **tre diversi orientamenti**. Per un **primo indirizzo** assai risalente nel tempo e che oggi si può considerare superato, sarebbe necessaria addirittura la **validità dell'atto**. Così è stato affermato che la presenza di testimoni agli atti notarili di autenticazione della firma in scrittura privata costituirebbe elemento essenziale per l'esistenza degli atti stessi, con la conseguenza che la loro falsificazione non sarebbe punibile per mancata lesione della pubblica fede [Cass., Sez. III, 5.4.1961, Rosanova, in *Cass. pen. mass.*, 1961, 627].

Per un'altra parte della dottrina e della giurisprudenza sarebbe invece opportuno compiere una **distinzione tra invalidità e inesistenza dell'atto**: se l'atto risulta invalido perché annullabile o nullo, si deve ritenere che esso esiste; se invece risulta privo di uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge, allora si deve ritenere che esso non esiste anche sul piano penalistico.

Così in giurisprudenza si è affermato che «l'invalidità di tale rapporto [cioè del rapporto rappresentato nel documento] non esclude il delitto di falso, il quale può venir meno soltanto quando sussistano vizi che rendano l'atto formalmente inesistente e, quindi, inidoneo a valere come mezzo di prova ed a produrre effetti giuridici e non anche quando l'atto sia nullo o annullabile, come nel caso che sia viziato da incompetenza relativa» [Cass., Sez. V, 22.6.1982, Nicosia, in *Giust. pen.*, 1983, II, 359. Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 7.7.2005, Capuano, in *Riv. pen.*, 2006, 1242; Cass., Sez. V, 10.10.1997, Lipizer, in *Cass. pen.*, 1998, 3256; Cass., Sez. VI, 22.11.1989, Coppola, in *CED*, rv 183997; Cass., Sez. V, 10.2.1984, Di Mauro, in *CED*, rv 164704; Cass., Sez. V, 7.10.1983, Favuzza, in *CED*, rv 161507; Cass., Sez. V, 13.10.1981, Lorini, in *CED*, rv 150987. In dottrina, con sfumature diverse, v. **MANZINI**, 707; DE MARSICO, 580].

A sostegno di questa soluzione si mette in evidenza anzitutto che l'atto nullo o annullabile produce gli stessi effetti dell'atto valido, e ciò perché l'atto invalido è comunque produttivo di effetti giuridici fino al momento in cui ne viene dichiarata la nullità. In secondo luogo, si può notare che la legge penale tutela il documento non per la validità dei suoi effetti giuridici, ma per la sua genuinità e veridicità, con la conseguenza che validità, da un lato, e genuinità e veridicità, dall'altro, costituiscono categorie – per così dire – eterogenee attinenti a profili ed ambiti diversi, per cui in campo penalistico l'inesistenza della prima (e quindi l'invalidità) non incide sulle seconde, così come la mancanza delle seconde non incide sulla prima.

In questa prospettiva la giurisprudenza ha ritenuto **falsi, nonostante la loro invalidità**, i seguenti documenti: l'atto notarile redatto in assenza di testi fidefacenti e in assenza di espressa menzione che tutte le parti, di comune accordo, avevano rinunciato alla presenza dei testimoni [Cass., Sez. V, 7.7.2005, Capuano, in *Riv. pen.*, 2006, 1242; rispetto a una questione analoga v. anche Cass., Sez. VI, 21.4.1978, Serafini, in *Cass. pen.*, 1980, 1285]; il documento redatto dal notaio privo dell'impronta notarile [Cass., Sez. V, 8.11.1979, D'Aquino, in *Giust. pen.*, 1980, II, 417]; l'avviso di ricevimento di atto di notificazione nullo, per essere la notificazione stata effettuata a soggetto non legittimato a riceverla, soggetto che aveva falsamente sottoscritto l'avviso stesso [Cass., Sez. V, 22.6.1979, Bomarsi, in *Cass. pen.*, 1981, 31]; la relazione di notifica, ancorché priva di data [Cass., Sez. V, 10.10.1997, Lipizer, cit.]; un testamento olografo le cui disposizioni erano colpite da nullità ai sensi dell'art. 692 c.c. adesso abrogato [Cass., Sez. V, 24.1.1989, Corsi di Bosnia, in *Cass. pen.*, 1990, 1036; Cass., Sez. V, 13.10.1981, Lorini, cit.]; un verbale di ricezione della dichiarazione di impugnazione [Cass., Sez. V, 5.7.1990, Ceccarelli, in *Foro it.*, 1993, II, 436, con nota di (a) GIACONA]; l'autorizzazione, nonostante l'illegittimità della delega di pubbliche funzioni in quanto non prevista dalle norme che disciplinano la materia [Cass., Sez. VI, 21.1.2004, Spinelli, in *Cass. pen.*, 2005, 3854].

Al contrario, la giurisprudenza ha ritenuto **inesistenti e quindi non suscettibili di falsità** alcuni documenti pubblici viziati da incompetenza assoluta del soggetto agente. In particolare, basandosi proprio sulla ripartizione tra atto inesistente e atto nullo, la giurisprudenza ha distinto tra incompetenza relativa, che determina l'invalidità e incompetenza assoluta, determinante invece l'inesistenza e quindi l'irrelevanza del documento. Così la Cassazione ha affermato che «mentre nelle ipotesi di incompetenza assoluta l'atto pubblico è giuridicamente inesistente e, quindi, come tale, essendo inidoneo a ledere la pubblica fede, non può formare oggetto di falsificazione penalmente rilevante, nell'ipotesi di incompetenza relativa l'atto è solo annullabile e, fino alla relativa pronuncia, esiste ed è produttivo di effetti, sicché non viene meno la ragione della tutela penale» [Cass., Sez. Un., 30.6.1984, Nirella, in *Giust. pen.*, 1984, II, 609; Cass., Sez. V, 13.12.1983, Lia, in *CED*, rv 162224].

D'altra parte, l'orientamento in esame è andato incontro ad alcune **considerazioni critiche**. Oggetto di riserva è stata non solo la distinzione tra atti invalidi e inesistenti, che risulterebbe molto difficile da compiersi, oltre che estranea alle esigenze penalistiche [(b) MALINVERNI, 279], ma anche la ritenuta irrilevanza degli atti inesistenti. In particolare, sotto quest'ultimo profilo, si è messo in evidenza che parlare di inesistenza senza ulteriori specificazioni potrebbe portare a conseguenze davvero paradossali. Ed infatti, a ben vedere, l'inesistenza di un atto può essere il frutto della stessa falsificazione: così, ad esempio, la falsità materiale in atto pubblico commessa da un soggetto privato si caratterizza per una sorta di incompetenza assoluta del soggetto agente, incompetenza assoluta che sul piano extrapenalistico determina la stessa inesistenza dell'atto. Ebbene, se in tali ipotesi si affermasse l'irrilevanza del documento inesistente si giungerebbe all'assurdo che la fattispecie incriminatrice della falsità materiale in atto pubblico commessa da un soggetto privato non potrà mai trovare applicazione [(a) GIACONA, 439. V. anche *infra*, Cap. III, 2.1].

Ecco allora che in giurisprudenza non si è mancato di affermare che «nel falso materiale in atto pubblico, ed in specie nelle ipotesi di formazione di un atto pubblico falso da parte di un privato, il criterio della invalidità o dell'inesistenza giuridica dell'atto è del tutto inidoneo a segnare il confine della rilevanza penale del falso dal momento che la carenza assoluta di potere del privato, causa di inesistenza giuridica dell'atto, è elemento dello stesso reato, che assurdamente non sarebbe mai configurabile» [Cass., Sez. V, 4.2.2005, Bouhanouche, in *CED*, n. 24873/2005. In senso conforme, Cass., Sez. V, 20.11.1991, Goio, in *Cass. pen.*, 1993, 300; Cass., Sez. V, 1.4.1987, Rapetti, *ivi*, 1989, 206, dove si precisa che «nella ipotesi di formazione di un atto pubblico falso da parte del privato, il criterio della invalidità o della inesistenza giuridica è del tutto inidoneo a segnare il confine della rilevanza penale del falso, dal momento che la carenza assoluta di potere nel privato è elemento del reato stesso»; Cass., Sez. V, 5.7.1990, Ceccarelli, *cit*; Cass., Sez. V, 20.6.1979, De Filippo, in *Cass. pen.*, 1981, 33].

Per un **terzo orientamento**, infine, che si basa soprattutto sul legame che intercorre tra falso e inganno, ciò che rileva è per l'appunto l'idoneità ingannatoria del documento, la quale può sussistere non solo in presenza di un documento invalido, ma anche quando si tratta di documento inesistente, a meno che non si tratti di un vizio di un'evidenza tale da non poter trarre in inganno alcuno (es. testamento olografo redatto mediante scrittura meccanica). In questa prospettiva ciò che rileva è **l'attitudine di un atto a trarre in inganno i terzi, sia esso o meno viziato sul piano extrapenalistico** [(b) MALINVERNI, 276 ss., secondo il quale ai fini della punibilità è sufficiente che l'atto al momento in cui la falsificazione venne commessa, potesse ragionevolmente ritenersi valido o esistente; FIANDACA, MUSCO, 575; CRIMI, 315; (b) GIACONA, 50].

In questa prospettiva si è affermato che «la sopravvenuta inefficacia del documento non aveva rilevanza alcuna posto che lo stesso ben poteva continuare ad essere usato con tutta la sua capacità ingannatoria, ai fini della falsa attestazione di un'abilitazione alla guida in realtà insussistente» [Cass., Sez. V, 17.3.2005, Dega, in *CED*, n. 27215/2005, relativa a contraffazione di permesso di guida internazionale. Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 6.7.1994, Ferrofino, in *Cass. pen.*, 1995, 919, con nota di SVARIATI, sentenza relativa ad autenticazione della sottoscri-

zione di una persona inesistente, dove si afferma che «ciò che rileva non è l'effettiva validità del rapporto giuridico documentato, bensì l'apparenza di tale validità; e non v'è dubbio che, pur riferendosi a soggetti e veicoli inesistenti, le dichiarazioni di vendita in esame avevano una tale apparenza di validità»].

Circa la problematica della falsificazione di atto falso v. *infra*, Cap. IV, 2.2.1.2.

**2.2. La forma della dichiarazione. La forma della manifestazione del pensiero.** – La dichiarazione del pensiero deve assumere una forma del tutto particolare. Sul punto è opportuno distinguere tra **forma di manifestazione del pensiero e incorporazione**. Con la prima espressione si indicano le modalità con le quali il pensiero si deve manifestare all'esterno; con la seconda ci si riferisce alle modalità con le quali il pensiero manifestato all'esterno si materializza in un determinato supporto.

Si tratta di **due problematiche diverse, ma strettamente connesse**. Sono diverse, perché mentre la questione della forma di manifestazione deriva dalla funzione di prova del documento che reclama una capacità comunicativa, la questione della incorporazione discende soprattutto dalla funzione di perpetuazione svolta dal documento. Tuttavia, si tratta di problematiche in parte connesse: vero che il supporto non dipende dalla forma di manifestazione del pensiero (un supporto cartaceo può essere utilizzato per incorporare sia segni riconducibili a un sistema di scrittura, sia immagini prodotte mediante lo strumento della fotografia); è anche vero che la forma di manifestazione può dipendere dal supporto, nel senso che vi sono supporti rispetto ai quali può venire in gioco soltanto una particolare forma di manifestazione del pensiero (es. nastri magnetici rispetto ai quali non si può utilizzare direttamente la forma della scrittura).

In secondo luogo, e soprattutto, si deve osservare come le problematiche poste dall'incorporazione siano particolarmente "delicate" in virtù della costante evoluzione tecnologica che caratterizza la società moderna. Ecco allora che rispetto a questa tendenza evolutiva tornano ad avere rilievo i due atteggiamenti di fondo che si possono adottare nella concezione del documento: da un lato, si può assumere una prospettiva – per così dire – rigida, volta a valorizzare alcuni profili classici del documento (es. supporto consistente nel materiale cartaceo e mezzo consistente nella scrittura alfabetica o per ideogrammi); dall'altro lato si può adottare una prospettiva più aperta e flessibile, capace di rendersi sensibili a tutta quella serie di innovazioni tecnologiche e metamorfosi che si riflettono anche sui rapporti che si formano tra i consociati nel c.d. traffico giuridico.

Ciò premesso, per quanto riguarda la forma della manifestazione del pensiero, posto che si deve utilizzare un sistema di **linguaggio comunicativo e comprensibile**, capace cioè di esprimere un significato intelligibile da parte di almeno un soggetto diverso da quello che rende la dichiarazione [(d) MALINVERNI, 626 ss.; NAPPI, 44 s.], si pone il problema se si possa fare riferimento soltanto a segni riconducibili ad un sistema di scrittura, come tale suscettibile di una lettura, oppu-

re anche a segni diversi, la conoscenza dei quali può avvenire o attraverso una percezione visiva diretta e immediata (immagine) oppure mediante l'ascolto (fonico-sonoro).

In particolare, secondo il **prevalente indirizzo** della dottrina e della giurisprudenza, nel concetto di documento rientra soltanto tutto ciò che è riconducibile ad un sistema di **scrittura**, basato, cioè su segni simbolici, come l'alfabeto, gli ideogrammi e i numeri [ANTOLISEI, 99 s.; NAPPI, 43 ss.; MELONI, 372 s. Nello stesso senso anche CRISTIANI, 191; BORGOGNO, 55, i quali però restringono il concetto di scrittura a quella in forma alfabetica e numerica. Una posizione del tutto particolare è assunta da (d) MALINVERNI, 628 s., il quale identifica la scrittura con quella alfabetica, ma come vedremo fa rientrare nel concetto di documento anche le riproduzioni di suoni. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. V, 13.2.2006, Manfrè, in CED, n. 10978/2006, dove si afferma che in tema di falsità documentali oggetto di tutela è la scrittura e non il mezzo che la raccoglie].

Nel senso della targa come documento, cfr. Cass., Sez. V, 19.2.2008, Profeta, in Riv. pen., 2008, 630; Cass., Sez. V, 22.11.2005, Boscaglia, in CED, n. 189/2006; Cass., Sez. V, 20.10.2004, Lombardi, in Riv. pen., 2006, 351; Cass., Sez. V, 11.6.1999, De Salve, in Cass. pen., 2000, 2269; Cass., Sez. II, 29.2.1988, La Tela, in CED, rv 179205; Cass., Sez. II, 3.6.1987, Franco, in Giust. pen., 1988, II, 477; Cass., Sez. II, 13.5.1986, Mauri, in Cass. pen., 1988, 60; Cass., Sez. II, 28.5.1984, Giuntoli, in CED, rv 166594; Cass., Sez. II, 21.2.1983, Bracci, in Riv. pen., 1984, 290.

Se si adotta questa prospettiva è giocoforza concludere che non rientrano nel novero dei documenti le dichiarazioni riprodotte mediante il suono (fonogrammi), o direttamente mediante immagini (fotografiche, videoregistrazioni), le composizioni musicali e i disegni plastici, a meno che, come vedremo tra breve, tali "oggetti" non formino parte integrante di un documento composto.

D'altra parte, sulla scia delle più recenti elaborazioni del documento, c'è da chiedersi se tale concetto non possa essere esteso anche a tutto ciò che è diverso dalla **scrittura**, quindi **immagini** e **sonoro**, e ciò in virtù del fatto che le dichiarazioni espresse mediante "linguaggi" diversi possono svolgere una funzione identica a quella del documento tradizionalmente concepito, là dove rappresentano una dichiarazione di pensiero comprensibile, giuridicamente rilevante e incorporata su un supporto capace di farla permanere nel tempo. Con la conseguenza che in questa prospettiva si considerano dichiarazioni anche i fonogrammi, così come le fotografie, le videoregistrazioni e i disegni plastici, là dove si è in grado di ricavare una dichiarazione di pensiero.

A ben vedere, **nella prassi tale contrapposizione finisce per stemperarsi**. Da un lato, infatti, per quanto riguarda le riproduzioni sonore, si finisce per attribuire rilevanza alle trascrizioni [Cass., Sez. V, 9.10.1981, Saccà, in Cass. pen., 1983, 66]. Dall'altro lato, per ciò che concerne le riproduzioni visive e i disegni plastici, si deve considerare che essi, come accennato, vengono spesso in rilievo all'interno dei documenti c.d. composti, i quali si caratterizzano per l'esistenza di un'unione stabile tra la dichiarazione documentale avente la forma scritta e un oggetto con forma diversa: esempi tipici possono essere considerati la carta di identità o il pas-

saporto, dove ai dati anagrafici espressi mediante la scrittura si aggiunge anche l'oggetto della fotografia oppure i documenti in materia urbanistica, dove le dichiarazioni in forma scritta sono accompagnate da progetti e planimetrie. Ebbene, secondo la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, la falsificazione mediante alterazione dell'oggetto della foto o del disegno plastico costituisce una falsità punibile, in virtù della circostanza che l'oggetto non scritto finisce per essere parte della dichiarazione, poiché dal primo dipende la completa costituzione del contenuto della seconda [con riferimento alla carta di identità cfr. Cass., Sez. V, 20.1.1982, Prezzana, in *Cass. pen.*, 1983, 1317].

D'altra parte, al di là delle ipotesi dei documenti complessi, **permane** pur sempre **il problema** di stabilire se possano essere considerati documenti le dichiarazioni espresse attraverso mezzi diversi dalla scrittura. È bene precisare che non si tratta di una questione meramente concettuale, ma che ha ricadute applicative di un certo rilievo. Si pensi ad esempio al titolo della responsabilità: se si ritiene che le immagini e il suono sono forme di manifestazione, la loro manipolazione integrerà gli estremi del falso consumato; se invece non si reputano forme di manifestazione, per punire a titolo di falso consumato si dovrà attendere la stampa. Ma soprattutto, si pensi alla configurabilità delle falsità ideologiche. Se infatti l'idea del documento complesso può assumere rilevanza per il falso materiale, non può dirsi la stessa cosa per il falso ideologico, in quanto rispetto ad esso ciò che viene in gioco è il contenuto della dichiarazione stessa.

Sul punto si può concludere che, da un lato, tutta una serie di oggetti non costituiscono documenti non tanto in virtù del mezzo impiegato, ma per la semplice ragione che essi non sono di per sé in grado di contenere una dichiarazione di pensiero, come ad esempio le mere immagini di fatti. Dall'altro lato, invece, non v'è ragione di escludere dalla categoria dei documenti oggetti come i fonogrammi, video e i disegni plastici, anche se non fanno parte di un documento composto, purché siano capaci di esprimere un pensiero giuridicamente rilevante [(d) MALINVERNI, 629, il quale per l'appunto esclude dal concetto di documento le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, mentre include le registrazioni fonografiche].

Altra questione ancora è se possa essere considerato documento la fotografia (nella sostanza la fotocopia) o la videoregistrazione di un documento scritto (v. *infra*, Cap. III, 8).

**2.2.1. L'incorporazione: oggetto e mezzo.** – Per quanto riguarda il requisito dell'incorporazione [in argomento (d) MALINVERNI, 630 s.], si devono distinguere **due problematiche**, quella dell'oggetto ovvero del supporto e quella del mezzo attraverso il quale si realizza l'incorporazione nel supporto. Anche in questo caso si tratta di profili diversi, ma connessi. Da un lato, infatti, può accadere che il tipo di supporto condizioni il mezzo, come avviene ad esempio rispetto al documento informatico dove il carattere "elettronico" del supporto "costringe" all'impiego di un mezzo consistente in un segnale o impulso elettronico. Dall'altro lato, può ac-

cadere che il mezzo sia del tutto indipendente dal supporto: così, ad esempio, rispetto a un supporto consistente in una pietra, il mezzo può essere offerto dalla tintura oppure dalla scultura.

In particolare, **supporto e mezzo devono essere idonei a conservare la dichiarazione** per un periodo ulteriore rispetto a quello in cui la dichiarazione viene resa. Più problematico è stabilire se questa idoneità a conservare nel tempo la dichiarazione debba comportare anche una sorta di fissità o intangibilità materiale: per alcuni, infatti, la fissazione deve essere materiale e definitiva, nel senso che una eventuale modifica della dichiarazione deve comportare necessariamente anche una manipolazione fisica del supporto; per altri, invece, la fissazione può essere anche immateriale, nel senso che può avvenire anche rispetto a un supporto la cui modifica materiale non è necessaria ai fini della trasformazione della dichiarazione. Come vedremo, tale questione si pone soprattutto per i documenti informatici [v. *infra*, Cap. III, 7].

**2.3. L'autore della dichiarazione.** – Dalla funzione di garanzia svolta dal documento si ricava che la dichiarazione deve essere riconducibile a un autore [(d) MALINVERNI, 626 s.; BORGOGNO, 57]. Assolutamente pacifica, pertanto, sia in dottrina che in giurisprudenza, l'idea che dal documento stesso, dal suo "tenore", si debba essere in grado di ricavare un soggetto qualificabile come **autore apparente** della dichiarazione, a cui cioè la dichiarazione è attribuibile, con la conseguenza che una dichiarazione anonima, vale a dire del tutto priva di un autore risultante dal documento, non può essere qualificata tale [ANTOLISEI, 100, secondo il quale «lo scritto veramente anonimo [...] non costituisce documento»; (d) MALINVERNI, 626].

Al di là di questo profilo pacifico, il requisito dell'autore pone un problema molto delicato: si discute, infatti, **se questo autore apparente debba essere o meno riconducibile anche a una persona realmente esistente**. Ed infatti, per un **primo indirizzo** è necessario che l'autore apparente sia **concretamente identificabile**, con la conseguenza che se esso risulta del tutto immaginario o così diffuso da non poter essere personalmente identificato allora non può esservi falsità per inesistenza del documento [(d) MALINVERNI, 627]. In presenza di un autore immaginario, tutt'al più, là dove ne sussistano tutti gli estremi, si potrà parlare di truffa, in virtù del fatto che è stato posto in essere un artificio, ma non di falsità.

Per **altro orientamento**, invece, non importa che l'autore apparente sia realmente esistente, con la conseguenza che **anche un autore immaginario configura il documento** e quindi la falsità.

Così, in giurisprudenza si è affermato che la falsità materiale «sussiste anche quando il documento sia sottoscritto con nomi di persone inesistenti o puramente immaginarie, attesa la lesione della pubblica fede, sicuramente integrata dall'apposizione di una firma non riferibile al suo autore materiale» [Cass., Sez. V, 2.12.2005, Maiorano, in *CED*, n. 44033/2005. Per ulteriori precedenti, cfr. Cass., Sez. VI, 14.7.2004, D'Amato, in *CED*, n. 30817/2004; Cass., Sez. V, 2.3.1982, Selva, in *Giust. pen.*, 1982, II, 649; Cass., Sez. V, 18.10.1978, Vaccarini, in *CED*, rv



140770; Cass., Sez. V, 9.6.1977, Marinelli, in *Giust. pen.*, 1978, II, 99; Cass., Sez. V, 10.4.1973, Moviello, in *CED*, rv 124724; Cass., Sez. III, 23.11.1967, Maretto, in *CED*, rv 106629; Cass., Sez. V, 9.10.1967, Nobile, in *Giust. pen.*, 1968, II, 380, la quale esclude la responsabilità solo in caso di uso di pseudonimo consolidato da uso costante. In dottrina cfr. NAPPI, 31].

**Questo secondo orientamento non è condivisibile.** Ad esso è sottesa una concezione del falso strettamente connessa con l'inganno, e più precisamente una concezione in cui la componente ingannatoria assume un ruolo preminente: attribuire rilevanza al fatto che la firma non sia riconducibile all'autore materiale ha senso infatti solo se si muove dall'idea che il falso documentale deve essere diretto ad ingannare il destinatario. Diversamente, in una prospettiva di autenticità-genuinità della dichiarazione, e quindi di corrispondenza tra autore reale e autore apparente, va da sé che **l'esistenza di un soggetto reale costituisce un presupposto essenziale affinché poi si possa verificare la corrispondenza o meno tra autore apparente ed autore reale.** In altre parole, l'occultamento della esistenza di un soggetto reale dichiarante impedisce di affermare l'esistenza di un documento, proprio perché impedisce di poter valutare in un secondo momento la corrispondenza o meno tra autore reale ed autore apparente.

Molto spesso questo requisito della identificabilità attraverso il documento di un soggetto esistente viene confuso con l'autenticità del documento, affermando che ai fini dell'esistenza della dichiarazione è necessario che vi sia una corrispondenza tra autore apparente e autore reale [in questo senso v. MELONI, 369]. Si tratta tuttavia di due profili assolutamente distinti, in quanto è ben possibile che dal documento si ricavi un soggetto realmente esistente (requisito necessario ai fini dell'esistenza del documento) e che tuttavia questo soggetto non sia l'autore reale della dichiarazione (falsità materiale).

Ecco allora che, in ordine all'autore, è **opportuno distinguere tre diversi profili che danno luogo a tre indagini diverse.** Anzitutto si deve verificare se dal documento emerga o meno un autore apparente: se manca l'autore apparente il documento non esiste e quindi si deve concludere nel senso della atipicità del fatto per mancanza dell'oggetto materiale. In secondo luogo, una volta accertata l'esistenza di un autore apparente, si deve stabilire se a questo autore apparente corrisponda un soggetto che esiste (o è esistito) nella realtà: se la verifica dà esito positivo, allora la dichiarazione esiste; se invece dà esito negativo, la dichiarazione non esiste ed ancora una volta il fatto risulta atipico per mancanza dell'oggetto materiale. Infine, una volta emersa l'esistenza di un autore "esistente" (reale), si dovrà verificare se la dichiarazione apparente è stata davvero realizzata dall'autore esistente (corrispondenza tra autore apparente ed autore reale): se tale verifica dà esito positivo, allora la dichiarazione esiste ed è autentica e quindi il fatto è atipico per mancanza della condotta; se invece dà esito negativo, la dichiarazione esiste, ma non è autentica, e quindi il fatto risulta tipico.

Nella identificazione dell'autore apparente e per la verifica della effettiva esistenza dell'autore apparente, non c'è dubbio che la **sottoscrizione** è destinata ad assumere un ruolo fondamentale, proprio perché la sottoscrizione contiene il no-

me e il cognome attribuibili a un determinato soggetto. Tuttavia, non sono poche le ipotesi in cui la sottoscrizione non gioca un ruolo così decisivo [BORGOGNO, 57, il quale afferma che «la sottoscrizione è soltanto uno dei modi – anche se certamente il più consueto e privilegiato – attraverso i quali l'ordinamento mira a fornire certezza in ordine alla provenienza di un documento da un determinato autore»].

Ed infatti, l'identificazione dell'autore apparente, ma soprattutto la reale esistenza di un autore apparente si può ricavare anche quando si utilizza un soprannome o uno pseudonimo oppure si utilizza una sigla o un sigillo oppure la sottoscrizione non è leggibile o risulta addirittura mancante. Da condividere è pertanto quell'orientamento della giurisprudenza, secondo cui in difetto di una sottoscrizione la provenienza del documento da un soggetto esistente può essere ricavata facendo riferimento ad altri elementi, anche in considerazione del fatto che alcuni documenti sono per loro natura privi di sottoscrizione: essenziale è che si sia effettivamente in grado di individuare una persona reale determinata (sempre basandosi sul tenore del documento), e purché la sottoscrizione non sia richiesta *ad substantiam* dalla legge.

In ordine alla sottoscrizione come elemento non necessario ai fini della esistenza penalistica del documento v. anche Cass., Sez. II, 13.12.2006, Cozzi, in *CED*, n. 42448/2006; Cass., Sez. V, 7.6.2001, Sevi, in *Cass. pen.*, 2002, 2755; Cass., Sez. V, 17.12.1992, Masucci, in *CED*, rv 193800; Cass., Sez. V, 26.4.1989, Binazzi, in *Cass. pen.*, 1990, 1919; Cass., Sez. V, 10.1.1989, Ghio Gianrobert, *ivi*, 1991, 418; Cass., Sez. V, 1.6.1988, Bortolotti, in *CED*, rv 181720; Cass., Sez. V, 24.2.1988, Toffalini, in *CED*, rv 178183; Cass., Sez. V, 1.3.1985, Bravin, in *CED*, rv 170808. *Contra*, Cass., Sez. IV, 9.3.2004, Fratini, in *CED*, n. 20228/2004; Cass., Sez. V, 22.10.2003, Trofa, in *CED*, n. 4016/2004; Cass., Sez. VI, 21.4.1978, Serafini, in *Cass. pen.*, 1980, 1285, secondo cui l'atto privo di firma determina l'inesistenza del documento.

Per quanto riguarda gli atti collegiali, per la giurisprudenza non è necessaria la sottoscrizione di tutti i membri del collegio, ma soltanto quella del Presidente e del Segretario [Cass., Sez. V, 24.2.1989, Cirillo, in *Cass. pen.*, 1991, 1221. Si v. anche Cass., Sez. V, 7.11.1997, Tedesco, in *Riv. pen.*, 1998, 159 ss., dove si afferma che «a nulla rileva l'eventuale mancanza di sottoscrizione di qualche commissario, essendo sufficiente per la sussistenza di un atto pubblico in senso giuridico, la possibilità di identificare in modo certo la persona da cui l'atto proviene»].

Ciò che rileva è in sostanza la presenza nel documento di elementi utili alla individuazione dell'autore apparente. Si pensi al caso in cui un soggetto utilizza una carta intestata ad altro soggetto, apponendo una firma illeggibile: nonostante l'impossibilità di leggere la firma, dal tenore del documento, e più precisamente dalla carta intestata, emerge un autore esistente, con la conseguenza che se tale autore esistente non risulta poi essere l'autore reale, venendo a mancare la corrispondenza tra l'autore apparente e quello reale, il documento risulterà materialmente falso [v. Cass., Sez. V, 11.3.2009, Marcuzzi, in *CED*, n. 31728/2009].

### 3. La condotta di falsificazione tra falsità materiale e falsità ideologica.

---

Per quanto riguarda la **condotta**, le falsità documentali possono essere distinte in **quattro tipologie**: falsità materiali, falsità ideologiche, uso di atto falso e soppressione (distruzione e occultamento) di atti veri.

Mentre le prime due condotte sono vere e proprie condotte di falsificazione perché hanno ad oggetto la dichiarazione contenuta nel documento, e solo in via mediata incidono sul documento inteso come contenitore, al contrario le altre due condotte si caratterizzano per il fatto che hanno ad oggetto immediato il documento inteso come contenitore, mentre le conseguenze che eventualmente producono sulla dichiarazione altro non sono che effetti indiretti di quelli prodotti sul contenitore [spunti in tal senso in CRISTIANI, 187. V. anche *infra*, Cap. VII, 1].

Delle quattro tipologie, **le più complesse** sono senza dubbio le **condotte di falsificazione**, anche perché risulta molto difficile individuare il criterio che consente di distinguere al loro interno tra falsità materiale e falsità ideologica. In particolare, stando alle **rubriche** delle singole fattispecie, sarebbero falsità materiali quelle previste dagli artt. 476, 477, 478 e 482 c.p., e sarebbero falsità ideologiche le fattispecie previste dagli artt. 479, 480, 481 e 483 c.p., mentre per tutta un'altra serie di ipotesi, la rubrica nulla dice (artt. 484, 485, 486-490).

D'altra parte, anche in virtù di questo silenzio e della scarsa valenza ermeneutica espressa dalla rubrica, molto più proficua risulta la disamina del **contenuto delle singole fattispecie**, dal quale emerge che le condotte possono consistere o nella formazione/contraffazione e alterazione di un documento (artt. 476, 477, 482 e 485 c.p.) oppure nella falsa attestazione di fatti (artt. 479, 480, 481, 483, nella sostanza anche 484 il quale parla di scrittura di false indicazioni) oppure infine nel rilasciare o scrivere documenti o dichiarazioni diverse dall'originale o da quanto il soggetto era obbligato a scrivere (artt. 478 e 486-488 c.p.) [in argomento v. anche (a) MEZZETTI, 288 ss.]. Ebbene, mentre le condotte di falsità materiale consistono nella formazione e nella alterazione, quelle di falsità ideologica consistono nella falsa attestazione, ponendosi il problema ulteriore di stabilire poi se quelle consistenti nel rilasciare o scrivere documenti o dichiarazioni diverse (quindi caratterizzate nella sostanza da una discrasia tra quanto "dovuto" e quanto trascritto) rientrano tra le falsità materiali oppure in quelle ideologiche.

Ciò premesso, in questo paragrafo si devono affrontare **due profili**: anzitutto, se e perché è importante distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica; in secondo luogo, se nella individuazione del criterio distintivo è opportuno procedere elaborando schemi "dogmatici" prenormativi oppure è più conveniente muovere dalle singole disposizioni legislative, operando caso per caso.

Per quanto riguarda la prima questione (**se e perché è importante distinguere**), si devono registrare due diversi orientamenti. Per una parte della dottrina, tale questione non avrebbe tutta quella rilevanza che le viene attribuita, anche perché sarebbe stato lo stesso legislatore a ridurre i motivi di interesse attraverso la

previsione di un identico trattamento sanzionatorio per entrambe le condotte: così ad esempio il falso materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) è punito con la stessa pena del falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) [GRANDE, 59]. Al contrario, per un'altra parte della dottrina, la distinzione avrebbe invece indubbio rilievo: vero che gli artt. 476 e 479 c.p. non distinguono sul piano del trattamento sanzionatorio, è anche vero che rispetto ad altre incriminazioni la pena comminata è diversa a seconda che si tratti di falsità materiale oppure ideologica. Così, rispetto alle falsità in certificati e autorizzazioni commesse da pubblico ufficiale sono previsti trattamenti sanzionatori differenziati, per cui la falsità materiale è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 477 c.p.), mentre quella ideologica è punita con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 480) [CATENACCI, 202]. Regime differenziato destinato a riflettersi sulle falsità (materiali o ideologiche) in certificati o autorizzazione commesse dal privato (art. 482 c.p.). Inoltre, rispetto alle falsità in scrittura privata si deve distinguere tra le falsità materiali punite con la reclusione da sei mesi a tre anni, e perseguibili a querela (art. 485) dalle falsità ideologiche di cui agli artt. 481 e 484, punite con la reclusione e la multa rispettivamente fino a un anno e da 51 a 516 euro e fino a sei mesi e a 309 euro, entrambe perseguibili d'ufficio. Detto in altri termini, rispetto alle scritture private la distinzione assume rilevanza in ordine all'*an* della punibilità, se si tratta di scritture diverse da quelle previste dagli artt. 481 e 484 (documenti di esercenti un servizio di pubblica necessità e registri e notificazioni destinati all'Autorità di pubblica sicurezza) oppure in ordine al *quomodo* della punibilità e al *quantum* di pena, se si tratta di queste ultime scritture private. Non solo, ma la distinzione tra le condotte di falsificazione assume rilievo anche rispetto alla disciplina sul concorso di persone nel reato, dove l'art. 117 c.p. può trovare applicazione soltanto rispetto alle falsità materiali in atto pubblico e non anche a quelle ideologiche, posto che solo rispetto alle prime si verifica un mutamento del titolo di reato dal 476 al 482.

Anche per ciò che concerne la seconda questione (**unitarietà o frammentarietà dei criteri distintivi**), esistono due orientamenti diversi. Da un lato v'è chi propugna di ricavare la distinzione tra falso materiale e falso ideologico da una disamina non preconcepita delle norme positive, abbandonando del tutto elaborazioni aprioristiche rispetto ai dati legislativi [RAMACCI, 7 s.; FIANDACA, MUSCO, 582]. Dall'altro lato v'è invece chi continua ad auspicare l'individuazione di criteri generali e omogenei di distinzione, immanenti a tutte le ipotesi [NAPPI, 1 ss.; CATENACCI, 203 s.].

Ebbene, entrambe le prospettive presentano punti di forza ma anche di debolezza. La prima – per così dire – **frammentaria**, ha il pregio di valorizzare il dato normativo, ma in sé ha anche il rischio di non consentire di cogliere le ragioni di fondo sottese al criterio che di volta in volta si adotta. La prospettiva – per così dire – **unitaria**, invece, ha il merito di fornire strumenti concettuali che permettono di cogliere caratteri di omogeneità e di indagare la visione di fondo che sta dietro ai criteri; tuttavia presenta il rischio di trascurare i caratteri specifici di un sistema così come configurato all'interno del diritto positivo.

Ecco allora opportuno cercare di adottare **una prospettiva ancora diversa**, ca-

pace di coniugare le due appena esposte, vale a dire una visione che da un lato sappia tracciare in chiave modellistica i criteri che sono stati elaborati, anche al fine di comprendere a quali scopi di tutela rispondono; ma anche, dall'altro lato, una visione che in seconda battuta sia capace di "verificare" quale modello entra di volta in volta effettivamente in gioco rispetto a una determinata fattispecie.

In particolare, **in chiave modellistica**, tralasciando tutta una serie di criteri che si possono considerare ormai superati o comunque non accolti dalla giurisprudenza e dalla prevalente dottrina [contrapposizione tra: documento e documentato (CARNELUTTI, 39; GRANDE, 59); forma e sostanza (DINACCI, 81); obbligo di attestare il vero e obbligo di non alterare ((b) MALINVERNI, 351); atto e documento (NAPPI, 17 s.; sembra fare riferimento a questa dicotomia, in una dimensione – per così dire – prenataliva, anche (a) MEZZETTI, 272 ss.)], **sono due gli orientamenti principali** che si contendono il campo [CATENACCI, 237 ss.]: quello che fa leva sulla genuinità o veridicità della dichiarazione; e quello che si basa sulla differenza tra usurpazione e abuso del potere.

In particolare, la **distinzione tra genuinità e veridicità**, a dire il vero, non è del tutto omogenea ed unitaria. V'è infatti chi fa riferimento ai diversi significati terminologici attribuibili al termine falso [MANZINI, 829] e chi invece distingue tra genuinità come corrispondenza tra autore apparente e autore reale, e veridicità, come corrispondenza tra contenuto della dichiarazione e realtà dei fatti [ANTOLISEI, 63 e 109; CRIMI, 307 ss.; nonché, volendo, BARTOLI, 2393 ss.].

Sembra preferibile la seconda variante, anche perché è quella che consente di cogliere la prospettiva di fondo sottesa a questo criterio, vale a dire o la prospettiva ingannatoria oppure quella basata sulle funzioni del documento, per cui si ha falso materiale quando un soggetto forma un documento inesistente facendolo risultare riconducibile a un altro soggetto (c.d. soggetto apparente) oppure altera un documento esistente e genuino determinando un inganno sulla identità dell'autore; si ha falso ideologico quando nella sostanza si mente, nel presupposto che il documento sia genuino.

Il secondo orientamento si basa invece sulla **distinzione tra usurpazione e abuso del potere documentale** [RAMACCI, 139 ss. e 205 ss.; GUERRINI, 688; DE MARSICO, 583; FIANDACA, MUSCO, 572; nello stesso senso, ma con sfumature del tutto peculiari, v. anche (a) MEZZETTI, 276 ss.; PREZIOSI, 182 ss.]. In questa prospettiva, mentre la falsità materiale si ha quando il soggetto agisce in assenza totale dei presupposti per l'esercizio del potere, al contrario si ha falsità ideologica quando il soggetto ha il potere di formare l'atto e tuttavia esercita tale potere in modo distorto, dichiarando il falso. È interessante notare come questa prospettiva sia destinata a valorizzare soprattutto la tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. Ed infatti, di vero e proprio potere documentale si può parlare soltanto in presenza di soggetti che esercitano un potere documentale avente carattere pubblico, mentre in presenza di soggetti che non esercitano un tale potere risulta difficile attribuire autonoma rilevanza alla attività di mera documentazione. Con la conseguenza che la dicotomia usurpazione-abuso può essere utilizzata soprattutto per le fattispecie caratterizzate da componenti pubblicistiche (in par-

ticolare soggetto attivo pubblico ufficiale), difficilmente per quelle “privatistiche” [in senso analogo (b) GIACONA, 34 ss.].

Tutto ciò chiarito, la questione che si apre a questo punto è quale sia – per così dire – **l’impatto di questi orientamenti a confronto con il sistema positivo**. E nel compiere questa verifica, emerge un profilo davvero interessante, e cioè che questi criteri se applicati in termini unitari, vale a dire a tutte le falsità materiali oppure a tutte le falsità ideologiche, portano a vere e proprie incongruenze, mentre consentono di raggiungere soluzioni plausibili se applicati in modo – per così dire – differenziato, e cioè distinguendo all’interno delle falsità materiali oppure delle falsità ideologiche tra fattispecie e fattispecie a seconda che siano contraddistinte da componenti pubblicistiche o finalistiche concernenti l’autore o il documento.

In ordine alle incongruenze, si consideri anzitutto **la condotta di formazione (o contraffazione) nelle fattispecie di falsità materiale**. Ebbene, se ci si basa sulla genuinità in termini unitari, riferendola cioè a tutte le falsità materiali (in atto pubblico, siano esse commesse da pubblico ufficiale o da privato, o in scrittura privata), non c’è dubbio che si giunge ad esiti contraddittori. Così, nella fattispecie di falsità materiale in atti pubblici commessa dal pubblico ufficiale è difficile poter far leva sull’offesa alla genuinità, visto che il soggetto agente deve avere una competenza relativa e quindi essere titolare potenziale del potere, con la duplice conseguenza che il documento può ben essere genuino, provenire cioè dall’autore reale, e che quindi viene in gioco il criterio della usurpazione del potere, vale a dire l’utilizzo del potere documentale in assenza dei presupposti di legittimazione.

Così in giurisprudenza si è affermato che «integra il reato di falsità materiale, assorbente quello di falsità ideologica, la formazione di un verbale attestante l’espletamento di una riunione non svolta», in quanto «l’operatività dell’art. 479 c.p. presuppone la necessità della formazione grafica del documento e cioè che sia stata effettivamente svolta l’attività dell’organo della P.A. da attestare a verbale» [Cass., Sez. V, 27.9.2005, Strada, in *Riv. pen.*, 2006, 1344. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. V, 4.7.2006, Melli, in *CED*, n. 25346/2006, dove si afferma che «è al di fuori del paradigma dell’art. 479 c.p. l’ipotesi di falsificazione da parte di pubblici ufficiali del contenuto di atti che, in quanto non esternazione delle competenze funzionali dei soggetti che li hanno formati, non possono considerarsi emessi nell’esercizio delle loro attribuzioni», rientrando così tale ipotesi nell’art. 476 c.p.].

Tuttavia siffatto criterio della usurpazione, se può essere utilizzato per la fattispecie di cui all’art. 476 c.p., non può essere impiegato sia per il falso materiale in scrittura privata, sia anche per il falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, e ciò perché in quest’ultima ipotesi tale soggetto ha una incompetenza assoluta rispetto all’atto, con la conseguenza che egli realizza un documento facendo apparire come autore un soggetto diverso da quello reale, andando così a intaccare la genuinità del documento.

Stesso identico discorso può essere fatto per le **falsità ideologiche**. Ed infatti, per quanto riguarda le falsità ideologiche in atti pubblici, non c’è dubbio che il soggetto abusa di un potere che gli è stato conferito, venendo così in gioco la dicotomia usurpazione/abuso di potere. Al contrario nelle falsità ideologiche in scritture private, di abuso non si può parlare, in quanto manca la violazione di

uno specifico dovere di veridicità che incombe sul pubblico ufficiale, venendo così in gioco il profilo della veridicità.

Ecco allora **la prospettiva differenziata**: là dove le fattispecie sono ricostruite dando rilievo alla componente pubblicistica sul piano delle qualifiche soggettive e delle tipologie di documento, la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica sembra basarsi (anche) sul modo di utilizzare il potere documentale, per cui la prima si ha in presenza di usurpazione del potere e la seconda in presenza di un abuso del potere derivante da una violazione di obblighi di veridicità; diversamente, là dove si è in presenza di fattispecie dove si valorizza la componente privatistica, si fa strada il criterio basato sulla distinzione tra genuino e vero. Da altro angolo visuale, si può osservare che mentre rispetto alle falsità ideologiche viene in gioco soprattutto la veridicità, potendosi poi distinguere a seconda che riguardi poteri pubblici e quindi orientata al buon andamento della pubblica amministrazione (in presenza di atti pubblici) oppure una mera attività di documentazione e quindi orientata a prevenire inganni (in presenza di scritture private), rispetto alle falsità materiali è opportuno distinguere tra quelle commesse da pubblici ufficiali o da soggetti privati, perché mentre rispetto a queste ultime si fa riferimento alla genuinità, rispetto alle prime si tende a basarsi anche (e forse soprattutto) sul potere e sulla sua usurpazione.

#### 4. **Il soggetto attivo del reato, con particolare riferimento all'incaricato di pubblico servizio (art. 493 c.p.).**

---

Le falsità documentali possono essere realizzate sia da pubblici ufficiali che da soggetti privati. In questo paragrafo interessa esaminare l'art. 493 c.p., il quale sancisce che «le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità documentali commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli **impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio**, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni».

La norma pone diverse questioni. Anzitutto, si deve stabilire **quali falsità commesse dai pubblici ufficiali siano applicabili**: da un lato, si pone un problema, infatti, in ordine alle condotte (quelle materiali o quelle ideologiche oppure entrambe); dall'altro lato con riferimento alle tipologie di atti (atto pubblico in senso stretto oppure anche le altre tipologie). In particolare, sotto il primo profilo delle **condotte**, la questione nasce dal fatto che nell'art. 493 c.p., dopo il generico richiamo delle "falsità commesse da pubblici ufficiali", successivamente si impiega l'espressione "atti redatti nell'esercizio delle attribuzioni". Ora, poiché, come accennato e come vedremo meglio in seguito, le falsità materiali in atti pubblici sono commesse da soggetti che non sono pienamente competenti a redigere l'atto, mentre quelle ideologiche (sempre in atti pubblici) non possono che essere realizzati da un soggetto "assolutamente" competente, si potrebbe ritenere che l'art. 493 c.p. si riferisca alle sole ipotesi in cui l'incaricato di pubblico servizio è

effettivamente competente, con la conseguenza che tale disposizione troverebbe applicazione solo rispetto alle falsità ideologiche. Tuttavia non sembrano esservi ostacoli ad applicare la norma anche alle falsità materiali, e ciò proprio perché il nostro sistema adotta una soluzione per cui in presenza delle falsità materiali si considerano nell'esercizio delle funzioni anche coloro che hanno una competenza relativa [nello stesso senso, **FIANDACA, MUSCO**, 594]. Sotto il secondo profilo delle **tipologie di documento**, è difficile ritenere che anche per gli atti redatti dagli incaricati di pubblico servizio si possono compiere le distinzioni valide per quelli redatti dai pubblici ufficiali, in quanto l'incaricato ha poteri diversi: così ad esempio non c'è dubbio che rispetto ad un atto di incaricato non potrà mai trovare applicazione l'art. 476, comma 2, c.p. concernente gli atti pubblici fidefacenti, essendo l'incaricato privo di tale potere, poiché, se ce l'avesse, sarebbe un pubblico ufficiale dotato addirittura di uno specifico potere certificativo. Da ciò sembra pertanto conseguire che fattispecie applicabili sono soltanto quelle in cui è previsto il "mero" atto pubblico, vale a dire gli artt. 476 comma 1, 479 e 487.

In secondo luogo, occorre chiarire se l'art. 493 c.p. svolga una **funzione estensiva** dei concetti di pubblico ufficiale e atto pubblico oppure di **mera equiparazione** dell'incaricato e del suo atto rispettivamente al pubblico ufficiale e all'atto pubblico. In particolare, con riferimento alla qualifica soggettiva, se si adotta la soluzione estensiva, si deve ritenere che la falsità materiale in atto pubblico riconducibile a un pubblico ufficiale ma posta in essere da un incaricato di pubblico servizio integri il reato di cui all'art. 476 c.p.; se invece si adotta la soluzione della equiparazione, tale falsità è punibile ai sensi degli artt. 476-482 c.p. Sul punto la giurisprudenza si è espressa nel senso della dilatazione [Cass., Sez. V, 4.2.1997, Stasio, in *Giust. pen.*, 1997, II, 624; Cass., Sez. V, 27.5.1982, Rizzi, in *Cass. pen.*, 1983, 1980; Cass., Sez. II, 13.6.1979, Fontani, in *CED*, rv 144022, secondo la quale, essendo le delibere del Consiglio di amministrazione di un ospedale civico atti pubblici, il dattilografo che nella sua qualità di pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio altera tali delibere mediante l'aggiunta di un nominativo commette falso materiale in atto pubblico *ex art. 476 c.p.*]. Sembra preferibile la seconda soluzione della equiparazione, poiché esiste un legame funzionale tra qualifica soggettiva e natura del documento, legame che non può essere spezzato estendendo d'imperio il concetto di pubblico ufficiale in modo da ricomprendervi anche un incaricato di pubblico servizio, il quale, rispetto alle funzioni pubbliche della pubblica amministrazione, risulta essere assolutamente incompetente.

**Con riferimento al documento**, se si ritiene che l'art. 493 c.p. dilati la nozione di atto pubblico (nel senso che sono atti pubblici non solo quelli redatti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche quelli redatti da un impiegato dello Stato o di un altro ente pubblico, incaricato di un pubblico servizio), si avrà come conseguenza che rispetto agli atti redatti dagli impiegati pubblici incaricati di un pubblico servizio trovano applicazione anche le falsità commesse dai privati in atto pubblico (art. 482 c.p.); se invece si ritiene che la norma equipari l'atto redatto dall'impiegato pubblico incaricato di un servizio pubblico al-



l'atto pubblico, tali fattispecie non si applicano, con la conseguenza che se un privato forma un atto di competenza di un incaricato di pubblico servizio, tale soggetto risponde di falso in scrittura privata e non di falso del privato in atto pubblico. Detto diversamente, se si adotta la soluzione della dilatazione, senza l'art. 493 gli atti degli impiegati pubblici incaricati di pubblico servizio sarebbero scritture private; se invece si adotta la soluzione della equiparazione, senza l'art. 493 gli atti degli impiegati resterebbero scritture private, andando incontro a una disciplina nella sostanza identica per struttura delle fattispecie e per trattamento sanzionatorio agli atti pubblici.

Ebbene, sul punto **la giurisprudenza è nel senso della equiparazione** [Cass., Sez. V, 12.4.1983, Motta, in *CED*, rv 159879]. Soluzione da preferire, anche perché estendere il concetto di atto pubblico anche ai documenti redatti dagli incaricati di un pubblico servizio significherebbe disgiungere completamente la natura di un atto dalle funzioni esercitate dal soggetto agente.

Alla luce di quanto detto, non si può non rilevare una **contraddizione** all'interno della giurisprudenza, là dove attribuisce all'art. 493 c.p. una funzione estensiva per quanto riguarda il soggetto ed una funzione di equiparazione per quanto attiene al documento. Al contrario, come accennato, coerenza vorrebbe che alla norma in esame venisse attribuita sempre una funzione di equiparazione in ragione del fatto che il legame che intercorre tra l'incaricato e il documento che redige è senza dubbio diverso da quello che sussiste tra il pubblico ufficiale e il suo documento.

**Altra questione** ancora: se si confronta il tenore letterale dell'art. 358 c.p. e quello dell'art. 493 c.p. emerge che si tratta di formulazioni diverse. La definizione generale di incaricato di pubblico servizio a seguito della riforma del 1990 si basa infatti sul profilo funzionale del pubblico servizio, avendo eliminato ogni riferimento al tipo di rapporto intercorrente tra lo Stato o un altro ente pubblico e il soggetto che presta il servizio. Al contrario, la definizione dell'art. 493 c.p. riproduce nella sostanza quella originaria dell'art. 358 c.p., e quindi fa riferimento ai due requisiti del rapporto di impiego con lo Stato o un Ente pubblico e dell'esercizio di un pubblico servizio. Si pone pertanto il problema **se l'art. 493 c.p. faccia riferimento alla nozione di incaricato di pubblico servizio di cui all'art. 358 c.p. vigente oppure a una nozione autonoma**. La questione ha grande rilievo: se infatti si ritiene che si tratti di nozione autonoma, l'assenza di un rapporto di impiego o il venir meno del carattere pubblicistico di un ente determina, a rigore, il venir meno del reato.

All'interno della giurisprudenza si deve registrare un **contrasto**. Da un lato, v'è un **orientamento che riconduce l'art. 493 all'art. 358 c.p.**

In questa prospettiva si è affermato che «lo stesso art. 358 c.p. definisce il "pubblico servizio" e, conseguentemente, "l'incaricato di p.s." non in una prospettiva soggettivistica quanto con riferimento all'attività svolta» [Cass., Sez. V, 15.12.2000, Pizzimenti, in *Riv. pen.*, 2001, 364; Cass., Sez. V, 14.12.1999, Ferrara, in *CED*, n. 3282/1999].

Dall'altro lato vi sono sentenze che si esprimono nel senso dell'autonomia.

In quest'ultima prospettiva si è considerato privato il soggetto che svolge mansioni di portapacchi alle dipendenze di una ditta privata, alla quale l'amministrazione postale ha dato in appalto la consegna dei pacchi postali, proprio in virtù del fatto che il soggetto non riveste la qualità di impiegato dello Stato o di altro ente pubblico [Cass., Sez. V, 17.10.2005, Palmieri, in *CED*, n. 5490/2006: nel caso di specie si può notare per inciso come mancasse anche il requisito del servizio pubblico. Nello stesso senso, ma prima della riforma del 1990, si v. Cass., Sez. V, 2.3.1983, Florenzano, in *Cass. pen.*, 1984, 1117, la quale precisa che «la nozione di pubblico impiegato non coincide con quella di persona incaricata di pubblico servizio; la prima infatti, a differenza della seconda, postula l'esistenza di un rapporto di lavoro, a carattere permanente, tra il soggetto e l'ente pubblico»; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Lecce, 23.12.1991, Zecca, in *Giur. merito*, 1993, 453, con nota di SANTALUCIA, sentenza in cui si esclude la responsabilità di un addetto al controllo sull'operato dei bigliettai in quanto «non dipendente né dello Stato, né di altro ente pubblico»].

In argomento occorre poi osservare come per la giurisprudenza la trasformazione di un ente da pubblico a società per azioni non comporti tuttavia l'applicazione dell'art. 2 comma 3, e ciò non tanto in virtù di una interpretazione dell'art. 493 c.p. volta a negarne l'autonomia, quanto piuttosto per una particolare concezione delle modifiche mediate [Cass., Sez. VI, 10.7.1995, Caliciuri, in *CED*, rv 202873, secondo cui «le trasformazioni che hanno interessato l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in società per azioni non hanno modificato la fattispecie incriminatrice descritta negli artt. 479 e 493 c.p.»].

**Ultima questione:** posto che l'attività di documentazione deve essere connessa alle mansioni cui l'impiegato è addetto, si pone il problema di stabilire **cosa si intenda per mansioni**. La questione si è posta soprattutto per le attestazioni sui fogli di presenza. Per un indirizzo maggioritario, l'attestazione relativa alla durata dell'attività di lavoro svolta ha un nesso con le mansioni, avendo rilievo non solo ai fini della retribuzione (e quindi privatistici), ma anche ai fini del corretto svolgimento del servizio (e quindi pubblicistici), [Cass., Sez. V, 12.4.1996, Ricci, in *Cass. pen.*, 1997, 1356, con nota di CIANI; Cass., Sez. V, 2.3.1983, Florenzano, cit.]. Per altro indirizzo, invece, non integra la fattispecie criminosa la condotta del netturbino che appone la firma di presenza, senza rispettare gli orari di inizio e cessazione di servizio, in quanto dette sottoscrizioni valgono solo a provare l'adempimento del sinalagma contrattuale e non costituiscono per l'appunto atto connesso alle mansioni cui l'impiegato è addetto [Cass., Sez. V, 15.12.2000, Pizzimenti, in *Riv. pen.*, 2001, 364; Trib. Venezia, 2.12.1996, Sculari, in *Giust. pen.*, 1998, II, 57].

Come avremo modo di vedere su tale questione sono intervenute di recente le Sezioni Unite, affermando che «il cartellino marcatempo ed i fogli di presenza sono destinati ad attestare solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra il pubblico dipendente e la pubblica amministrazione, ed in ciò si esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Il pubblico dipendente, in sostanza non agisce neppure indirettamente per conto della p.a., ma opera come mero soggetto privato, senza attestare alcunché in ordine alla attività della pubblica amministrazione» [Cass., Sez. Un., 10.4.2006, Sepe, in *Cass. pen.*, 2006, 2792, con nota di LEPERA, 2796 e di PICCARDI, 2475, sulla quale v. *infra*, Cap. III, 6.2.1.1]. Si deve ritenere pertanto che l'attività di timbratura del cartellino non sia connessa alle mansioni svolte.

## Bibliografia.

---

- BARTOLI, *Falsità documentali*, in *Diz. dir. pubbl.*, diretto da S. Cassese, III, Milano, 2006, 2389; BORGOGNO, *Documento tradizionale e documento informatico*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 51; BRICOLA, *Il rapporto di alternatività tra le specie di falso in copie autentiche previste dall'art. 478 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 560; CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935; CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 256; CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 717; CATENACCI, *Criteri "ontologici" e criteri "normativi" nella distinzione fra falso materiale e falso ideologico: cenni storico-sistematici*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 199; CIANI, *Brevi considerazioni sullo statuto penale dei dipendenti dell'Ente poste*, in *Cass. pen.*, 1997, 1357; CRIMI, *Falso (delitti di)*, in *D. disc. pen.*, *Agg.to*, IV, I, Torino, 2008, 293; CRISTIANI, *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 176; (a) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 70; (b) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 650; DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 560; (a) DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Napoli, 1979; DUBOLINO, *Artt. 476-481*, in PADOVANI, 303; FILIÈ, *Ancora in tema di differenze tra falso materiale e falso ideologico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1145; (a) GIACONA, *Appunti in tema di falso c.d. consentito e in atti invalidi*, in *Foro it.*, 1993, II, 436; (b) GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2007; GIORDANO, *Nullità del protesto cambiario e falso ideologico in atto pubblico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 900; GRANDE, *Falsità in atti*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 52; GUERRINI, *Aspetti problematici della falsità ideologica descritta dall'art. 483 c.p.*, in *Ind. pen.*, 1985, 679; MACCORÀ, *Artt. 478; 480-482; 484-491; 492-493-bis*, in DOLCINI, MARINUCI, 3459; (a) MALINVERNI, *La sottoscrizione con nome altrui e il falso documentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1957, 74; (b) MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958; (c) MALINVERNI, *Ai limiti tra le scritture e i contrassegni*, in *Scuola pos.*, 1964, 88; (d) MALINVERNI, *Documento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 622; (e) MALINVERNI, *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 69; MANGANO, *Contributo alla distinzione tra falso materiale e falso ideologico*, in *Tommaso Natale*, 1977, 277; MARCELLI, *In materia di falsità del documento*, in *Informaz. previd.*, 1995, 1547; MARINI G., *Condotte di alterazione del reale aventi ad oggetto nastri ed altri supporti magnetici e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 381; MARINI L., *Artt. 481; da 484 a 491; 493-bis*, in COCCO, 424; MAROCCO, *Introduzione al Capo III - Della falsità in atti; Artt. 476-493-bis*, in MARINI G., LA MONICA, MAZZA L., 2319; MASPERO, *Artt. 476-493-bis*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, 1247; MELONI, *Artt. 476; 477; 482; da 491-bis a 493*, in COCCO, 394; (a) MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 255; (b) MEZZETTI, *Artt. 476-493-bis*, in RONCO, ARDIZZONE, ROMANO B., NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999<sup>2</sup>; RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, Napoli, 1965; ROSSETTI, *La falsità in atti del banchiere: a proposito dei pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio*, in *Contratto e impresa*, 1987, 142; SALCUNI, *Artt. 493-493-bis*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 554; SANTALUCIA, *Sul contenuto del potere certificativo nella nozione di pubblico ufficiale*, in *Giur. merito*, 1993, II, 457; SARNO, *Artt. 488-493-bis*, in PADOVANI, 3164; SVARIATI, *Il reato di falso e il principio di offensività in una recente pronuncia della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 1995, 922; ZAFFALON, *Primi contrasti sugli effetti penale della c.d. privatizzazione del pubblico impiego*, in *Giust. pen.*, 1994, II, 691.

## Capitolo III      Le tipologie di documento

---

### Sommario

---

1. Considerazioni introduttive. – 2. L'atto pubblico fidefacente (art. 476 comma 2 c.p.). I requisiti. – 2.1. L'oggetto della dichiarazione fidefacente. – 2.2. Il giudice vincolato dalla fidefaccenza. – 2.3. Alcune ipotesi di atto pubblico fidefacente. – 2.4. Alcune ipotesi problematiche. – 3. Il "mero" atto pubblico e il certificato (artt. 476 comma 1 e 477 c.p.). – 3.1. Alcune ipotesi di "mero" atto pubblico. – 3.2. Alcune ipotesi di certificato. – 3.3. Alcune ipotesi problematiche. – 4. Il "mero" atto pubblico e l'autorizzazione (artt. 476 comma 1 e 477 c.p.). – 4.1. Alcune ipotesi di "mero" atto pubblico e di autorizzazione. – 4.2. Alcune ipotesi problematiche. – 5. Atto interno e atto atipico. – 6. La scrittura privata. – 6.1. Le scritture private suscettibili di falsità ideologica. – 6.1.1. I certificati di persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.). – 6.1.1.1. Alcune ipotesi problematiche: tra "mera" scrittura privata e certificato di esercente un servizio di pubblica necessità (in particolare, i documenti connessi all'attività urbanistica). – 6.1.2. Gli atti destinati all'Autorità di pubblica sicurezza (art. 484 c.p.). – 6.2. Alcune ipotesi problematiche: tra "mero" atto pubblico e scrittura privata. – 6.2.1. Il rapporto tra attività di documentazione e funzione pubblica. – 6.2.1.1. Le "vicende" del cartellino segnatempo e del registro di classe. – 6.2.1.2. I documenti dell'esercente la professione forense. – 6.2.1.3. I documenti dell'esercente la professione di medico. – 6.2.2. La scrittura privata recepita in un atto pubblico. – 6.2.3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà. – 7. Il documento informatico (art. 491-*bis* c.p.). – 8. La copia (art. 492 c.p.). – *Bibliografia*.

---

### 1. Considerazioni introduttive.

---

Il nostro sistema penale conosce una **pluralità di documenti**. Essi possono essere distinti in tre grandi categorie: i documenti descritti nelle fattispecie ai fini della tipicità; quelli descritti ai fini della disciplina e, in particolare, del trattamento sanzionatorio; i documenti previsti in norme definitorie.

In ordine ai **documenti descritti ai fini della tipicità** si possono individuare ben undici tipi: "mero" atto pubblico (476, comma 1), atto pubblico fidefacente (476 comma 2), certificato (477), autorizzazione (477), copia autenticata (478 comma 1),

attestato (478 comma 3), scrittura privata (485), certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità (481), registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza (484), notificazioni all'Autorità di pubblica sicurezza (484), atti redatti da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (493). Non sembra possibile considerare tipologia di atto ai fini della tipicità il c.d. foglio firmato in bianco, di cui agli artt. 486 ss., trattandosi piuttosto di una particolare modalità di formazione del documento, ponendo così soprattutto problemi in ordine alla condotta [v. *infra*, Cap. VI]. Da altro angolo visuale, i documenti descritti ai fini della tipicità possono essere distinti tra atti pubblici in senso lato e scritture private. Negli atti pubblici in senso lato rientrano: “mero” atto pubblico, atto pubblico fidefacente, certificato, autorizzazione, copia autenticata e attestato. Dalle scritture private, tutte suscettibili di falsità materiale, il legislatore ha selezionato alcune tipologie specifiche suscettibili anche di falsificazione ideologica: certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità e registrazioni e notificazioni all'Autorità di pubblica sicurezza.

Nei **documenti previsti ai fini della disciplina** rientrano le scritture equiparate agli atti pubblici agli effetti della pena (491), mentre è **norma definitoria** l'art. 492 c.p., che precisa la nozione delle copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

In una posizione del tutto peculiare si trovano l'art. 491-*bis* c.p., che disciplina il documento informatico, e l'art. 493 c.p., concernente gli atti redatti dai pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. Ed infatti, per quanto riguarda il **documento informatico**, precedentemente alla riforma intervenuta nel 2008, l'art. 491-*bis* c.p. svolgeva una duplice funzione: da un lato, nella sua prima parte, e stando alla lettera della norma, quella di estendere la tipicità, funzione che tuttavia non era pacifica, perché riconosciuta dalla dottrina e negata con forza dalla giurisprudenza; dall'altro lato, nella seconda parte, l'art. 491-*bis* c.p. esplicava pacificamente una funzione definitoria. Dopo la riforma del 2008, la parte definitoria è stata eliminata, con la conseguenza che è rimasta in piedi soltanto quella estensiva della tipicità, là dove si ritenga che tale funzione sia esplicata (dottrina) [v. *infra*, 7]. In ordine agli **atti redatti da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico**, già abbiamo visto come si discuta se l'art. 493 c.p. svolga una funzione che incide sulla tipicità, sottraendo così tali documenti all'ambito applicativo delle fattispecie relative alle scritture private per ricomprenderli in quello delle fattispecie concernenti le falsità commesse da pubblici ufficiali oppure una funzione di equiparazione e quindi di disciplina [v. *retro*, Cap. II, 4].

In questo capitolo prenderemo anzitutto in esame le tipologie di documento rilevanti ai fini della tipicità e in particolare l'atto pubblico fidefacente, il “mero” atto pubblico, il certificato, l'autorizzazione e la scrittura privata, avendo riguardo anche alle sue tipologie peculiari rilevanti solo ai fini della falsità ideologica. In secondo luogo, faremo riferimento al documento informatico e alle copie.

Prima di compiere la disamina dettagliata di tutti questi atti, si rende necessaria una precisazione di carattere generale. Di regola il concetto di un determinato documento viene individuato in una prospettiva – per così dire – unitaria, che

non distingue a seconda della tipologia di condotta. Tuttavia, questa prospettiva ha in sé alcuni rischi, perché se da un lato non c'è dubbio che la nozione di un documento può caratterizzarsi per alcuni elementi essenziali necessari quale che sia la condotta, tuttavia è anche vero che tale nozione può presentare alcuni profili specifici diversi a seconda del tipo di condotta.

Così, ad esempio, se la dichiarazione dispositiva contenuta all'interno di un'autorizzazione non può essere suscettibile di falsificazione ideologica, al contrario tale dichiarazione risulta suscettibile di una falsificazione materiale. Ed ancora, fare rientrare nel mero atto pubblico non solo la dichiarazione relativa a fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale ma anche la dichiarazione concernente fatti che il pubblico ufficiale non ha direttamente percepito, se ha un senso per il falso materiale, come vedremo meglio in seguito, non ha molto senso rispetto al falso ideologico [si v. in particolare, *infra*, 3].

## **2. L'atto pubblico fidefacente (art. 476 comma 2 c.p.). I requisiti.**

---

Iniziando la nostra disamina dall'**atto pubblico fidefacente** di cui all'art. 476 comma 2 c.p. in dottrina e giurisprudenza è pacifica l'idea che la sua nozione coincida con quella di atto pubblico prevista dagli artt. 2699 ss. c.c. [Cass., Sez. V, 24.10.1980, Saccone, in *Cass. pen.*, 1982, 470; **ANTOLISEI**, 105; (i) **NAPPI**, 62], con la conseguenza che tale atto si caratterizza per un'efficacia probatoria del tutto particolare, in quanto «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 c.c.).

Questa particolare efficacia probatoria comporta che il giudice è vincolato, nel valutare le prove, da un'efficacia predeterminata dalla legge: non a caso si parla di "prova legale". Al giudice risulta pertanto preclusa la possibilità di apprezzare liberamente l'efficacia persuasiva dell'atto pubblico fidefacente, nel senso che gli è sottratto il giudizio sulla "verità" del contenuto della dichiarazione.

Rispetto all'atto pubblico fidefacente, sono **tre** le **questioni** che devono essere affrontate: quali siano i suoi requisiti costitutivi, anche in vista della necessità di distinguerlo dall'atto pubblico non fidefacente; quale sia l'oggetto della dichiarazione fidefacente; se il vincolo nella valutazione delle prove riguardi soltanto il giudice civile oppure anche quello penale.

Per quanto riguarda i **requisiti**, v'è pieno accordo nel ritenere che l'atto pubblico fidefacente si caratterizza per una diretta percezione di determinati fatti o attività da parte del pubblico ufficiale. Tuttavia c'è da chiedersi se la diretta percezione in sé e per sé considerata costituisca l'unico carattere determinante la natura di atto pubblico fidefacente. Ed infatti, per un **primo orientamento** della giurisprudenza, avallato anche dalla dottrina, ciò che caratterizzerebbe l'atto pubblico fidefacente sarebbe proprio e soltanto l'attestazione di fatti appartenenti al-

**L'attività del pubblico ufficiale, vale a dire la diretta percezione di determinati fatti o attività da parte del pubblico ufficiale.**

Così in giurisprudenza si è affermato che «la qualità di atti fidefacenti deriva ai documenti pubblici, oltre che per la provenienza da un pubblico funzionario qualificato, anche per gli speciali caratteri del fatto da essi documentato ed ancora per la forma e il contenuto dell'atto stesso, per cui l'essenza del documento viene ad imporsi con un principio di verità assoluta relativamente a fatti compiuti o avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui verificati» [Cass., Sez. V, 28.10.1997, Mentasti, in *Cass. pen.*, 1999, 2520. In senso sostanzialmente analogo, si v. Cass., Sez. V, 5.12.2008, Giordano, in *CED*, n. 11944/2009, relativa a certificati di funzionari presso la dogana attestanti la realizzazione di un prelievo da alcuni fusti contenenti olio, in cui si afferma che «l'annotazione compiuta dagli imputati faceva fede fino a querela di falso, secondo la definizione dell'art. 2700 c.c., perché con essa è stato attestato il compimento da parte del pubblico ufficiale di una specifica attività e cioè il prelievo di campioni di olio da un ben determinato numero di fusti»; Cass., Sez. I, 20.12.2005, Brasacchio, in *Riv. pen.*, 2007, 96, relativa ad attestazione da parte di un finanziere di avvenuta distruzione di merce in calce ad inventario formato da un ditta: si tratterebbe di atto «attestante un fatto avvenuto sotto gli occhi dei due sottoufficiali della guardia di finanza, del quale si certificava l'effettiva realizzazione, e quindi di atto pubblico facente fede fino a querela di falso»; Cass., Sez. V, 24.2.2003, Favale, in *Cass. pen.*, 2004, 1266; Cass., Sez. V, 11.10.2002, Marino, *ivi*, 2005, 841; Cass., Sez. V, 4.11.1993, Buraccini, *ivi*, 1995, 561; Cass., Sez. V, 5.7.1990, Ceccarelli, in *Foro it.*, 1993, II, 436 ss., con nota di (a) GIACONA, sentenza relativa a verbale di ricezione di una dichiarazione di appello da parte di un cancelliere, in cui si afferma: «è atto pubblico fidefacente «il processo verbale con il quale il cancelliere, nell'ambito della sua specifica competenza funzionale, attesta che, in sua presenza, e con determinate modalità di tempo e di luogo, alcuni soggetti da lui identificati hanno dichiarato di proporre una certa impugnazione contro un provvedimento dell'Autorità giudiziaria: l'identificazione delle parti, l'attestazione relativa alla ricezione di quella specifica dichiarazione, la registrazione delle modalità con le quali quell'attività di impulso processuale è stata esercitata, sono tutti aspetti compresi nell'attività attestatrice che l'ordinamento giuridico attribuisce al cancelliere»].

Tuttavia, **l'idea di basare la fidefacenza sulla sola percezione non persuade** in quanto ciò che assume rilevanza non è tanto l'attività del pubblico ufficiale in sé e per sé considerata, quanto piuttosto l'attribuzione alla dichiarazione del pubblico ufficiale di una efficacia probatoria legale. Ed infatti, vero che per poter attribuire una forza probatoria particolare occorre inevitabilmente una percezione diretta, è anche vero che la percezione diretta di per sé non è mai sufficiente per affermare la fidefacenza, la quale ha – per così dire – carattere normativo. Detto in altri termini, se si facesse riferimento ai fatti da documentare oppure alla mera efficacia e comunque alla attività di per sé considerata di percezione diretta e immediata del pubblico ufficiale, la nozione si estenderebbe fino a comprendere qualsiasi attività compiuta da un qualsiasi pubblico ufficiale, e quindi potrebbero essere qualificati come atti pubblici fidefacenti tutti gli atti pubblici di cui all'art. 476, comma 1, c.p., e ciò perché, come vedremo, la maggior parte di essi si caratterizza proprio per la circostanza che attestano fatti e attività avvenuti o compiuti dal pubblico ufficiale [v. *infra*, 4].

Ciò è confermato da alcune prese di posizione della giurisprudenza nella sostanza non condivisibili. Così, ad esempio, non si è mancato di qualificare come atto pubblico fidefacente il registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso dei pubblici ospedali, affermando che «l'atto

pubblico si qualifica come atto facente fede fino a querela di falso, sotto l'aspetto penalistico, quando sia l'espressione di una potestà certificatrice del pubblico ufficiale che lo redige e serve nel suo contenuto intrinseco a documentare l'attività compiuta dallo stesso pubblico ufficiale e quanto da lui attestato ovvero dichiarato o avvenuto alla sua presenza. Non sembra, quindi dubbio che il registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso risponda ai requisiti richiesti per il riconoscimento della fisionomia caratterizzante l'atto fidefacente, considerato che in detto registro il medico addetto al reparto [...] è tenuto a menzionare la data e l'ora delle registrazioni, le indicazioni relative all'identificazione delle persone assistite da lui effettuata, le visite compiute etc.» [Cass., Sez. V, 21.4.1989, Corona, in *Foro it.*, 1990, II, 232].

In buona sostanza sia l'atto pubblico fidefacente, che quello "meramente" pubblico si caratterizzano per fatti ed attività percepite/compiute direttamente dal pubblico ufficiale. Quindi la particolare efficacia probatoria non può derivare dalla mera attività di percezione, ma da un *quid pluris* che non può che provenire da una qualificazione dell'ordinamento. In breve, delle due l'una: o tutti gli atti in cui v'è diretta percezione divengono atti pubblici fidefacenti o "meri" atti pubblici; oppure si deve ammettere che non tutto ciò che postula una diretta percezione comporti fidefacenza.

Ecco allora che per un **altro orientamento** occorre fare per l'appunto riferimento a un *quid pluris*. Tuttavia, al suo interno si possono distinguere tre varianti ulteriori. Per un **primo indirizzo**, la natura fidefacente si ricaverebbe anche dalla particolare **destinazione probatoria dell'atto**, per cui, se esso è destinato *ab origine* alla prova, si sarebbe in presenza di un atto pubblico fidefacente; mentre se l'atto non è destinato *ab origine* alla prova, e quindi è "casuale", non sarebbe atto pubblico fidefacente.

Così in giurisprudenza si è affermato che «ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato *ab inizio* alla prova, ossia preconstituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui» [Cass., Sez. V, 16.1.2007, Amoruso, in *Giust. pen.*, 2008, II, 148, relativa a un referto medico; Cass., Sez. V, 9.2.1983, Bettinelli, in *CED*, rv 184934, relativa ad un atto con cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di atti di costituzione di una società e accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza; Cass., Sez. V, 17.10.1980, Comastri, in *Cass. pen.*, 1982, 251].

Tuttavia si deve osservare come la destinazione probatoria *ab inizio* non possa essere – per così dire – la causa della natura di un atto, quanto piuttosto l'effetto, nel senso che essa o dipende dalla volontà dei soggetti, ma allora anche una scrittura privata potrebbe essere qualificata come atto pubblico fidefacente qualora sia confezionata con intenzione probatoria, oppure dipende dalla legge, e quindi deve essere la legge stessa, una fonte normativa, che qualifica un atto come fidefacente. Dovendosi precisare, inoltre, che non v'è coincidenza tra previsione per legge di un atto e sua efficacia fidefacente, ben potendo esistere atti che pur essendo previsti per legge non hanno comunque una efficacia probatoria legale (si pensi ai numerosi atti posti in essere all'interno di una pubblica amministrazione).



Per un **secondo indirizzo** molto più recente, basato essenzialmente sulla giurisprudenza in sede civile, occorrerebbe compiere una **distinzione tra diverse tipologie di verbali** e quindi nella sostanza di attestazioni.

In questa prospettiva è stato affermato: «vi sono verbali che costituiscono pura e semplice documentazione di fatti o atti, ma in altri casi è richiesta la verbalizzazione come esternazione necessaria di certi atti, per cui essa assume la natura di elemento essenziale di una fattispecie, che non può considerarsi perfezionata senza la verbalizzazione. La verbalizzazione con carattere meramente documentale produce una certezza su quanto verbalizzato, contestabile con qualsiasi mezzo di prova; la verbalizzazione che è elemento essenziale della fattispecie produce una certezza legale che può essere oppugnata solo con la querela di falso» [Cass., Sez. IV, 19.3.1999, Manzo, in *CED*, n. 888/1999, relativa a verbale di udienza, dove si precisa ulteriormente: «ancorché il nuovo codice di rito non abbia riprodotto la disposizione di cui all'art. 158 (né quelle di cui ai successivi artt. 215-218) del c.p.p. del 1930, tale verbale di udienza (art. 480 c.p.p.) è atto pubblico di fede privilegiata, sicuramente sussumibile nella previsione dell'art. 2700 c.c.»; nello stesso senso, sempre con riferimento al verbale di udienza, Cass., Sez. III, 9.7.1996, Rizzo, in *Cass. pen.*, 1997, 91].

D'altra parte, questo criterio non fa altro che ripetere che gli atti di fede privilegiata e quelli di fede non privilegiata si distinguono sulla base degli effetti, ma a ben vedere non fornisce alcun criterio in ordine al come si distinguono.

Infine, il **terzo indirizzo** prospettato soprattutto dalla dottrina e a volte recepito anche dalla giurisprudenza, ritiene che il potere fidefacente debba essere attribuito da una **norma**. In questa prospettiva si definisce atto pubblico fidefacente «lo scritto che attesta nelle forme prescritte, ed in base ad una norma di legge che ciò autorizza, la provenienza del documento dal soggetto che lo ha formato, ed i fatti da lui compiuti od avvenuti in sua presenza» [(c) MALINVERNI, 274; (i) NAPPI, 62 s.].

Sulla stessa scia, in giurisprudenza si è precisato che «l'atto pubblico agli effetti delle norme sul falso documentale, non è di fede privilegiata per il solo fatto che il pubblico ufficiale sia rivestito ed espliciti una funzione di attestazione relativa a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, essendo necessario che egli sia fornito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari anche interne, ovvero desumibile dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta» [Cass., Sez. V, 24.11.1983, Grandieri, in *CED*, rv 162429. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 24.11.2003, Canese, in *Cass. pen.*, 2005, 1950, dove si precisa che «la natura e il valore probatorio dell'atto vanno individuati con riferimento alle norme che lo regolano specificamente»].

Tale indirizzo è condivisibile. Gli atti pubblici fidefacenti si fondano infatti su una speciale funzione pubblica di certificazione e il conferimento di un potere di certificazione fidefacente non può che avere un carattere giuridico-formale, con la conseguenza che soltanto una fonte normativa può essere in grado di attribuire il potere di documentazione fidefacente. **L'atto pubblico fidefacente è quindi il prodotto di una attività di documentazione che coincide con una funzione pubblica consistente nella certificazione fidefacente**, nel senso che la stessa attività di documentazione fidefacente costituisce esercizio di una specifica pubblica funzione.

Chiarita la necessità di una previsione normativa, si pongono **due problemi ulteriori**, di grandissimo rilievo sul piano applicativo. Anzitutto si deve chiarire **quale sia la fonte legittimata a conferire un siffatto potere** (legge o anche fonti secondarie). Come abbiamo visto, la giurisprudenza non esita ad aprire anche a fonti diverse dalla legge, mentre la dottrina risulta assai più rigorosa richiedendo una previsione legislativa. Sembra preferibile la seconda soluzione proprio in virtù della particolare efficacia probatoria di questo atto che, a ben vedere, finisce per incidere sulla stessa divisione dei poteri. Se infatti è vero che attraverso l'atto pubblico fidefacente si vincola il giudice nella valutazione delle prove, restringendo così il suo potere discrezionale, tale limitazione non può che avvenire ad opera della legge: la legge e soltanto la legge è legittimata a ridisegnare – per così dire – il rapporto tra i poteri giudiziario e amministrativo. Ecco allora che l'atto pubblico fidefacente deve provenire non da un pubblico ufficiale qualsiasi, bensì da un pubblico ufficiale titolare per legge di uno specifico potere di fidefacenza.

La seconda questione attiene al **modo in cui la legge deve prevedere l'efficacia fidefacente**: è necessaria una previsione espressa della natura fidefacente dell'atto oppure è sufficiente la disciplina dettagliata dell'attività di documentazione svolta? Sul punto si deve osservare come in realtà all'interno del nostro ordinamento manchi – per così dire – la consapevolezza (e una “cultura” legislativa) della fidefacenza, nel senso che il nostro stesso legislatore non ha mai mostrato rigore nella disciplina del potere fidefacente. Da ciò consegue che la previsione espressa della natura fidefacente risulta essere assai rara, mentre la tendenza è quella a disciplinare in termini dettagliati l'attività di documentazione consistente in una funzione pubblica certificatrice. Con la conseguenza che si deve optare per la fidefacenza non solo in presenza di una qualificazione espressa, ma anche quando la legge tende a disciplinare dettagliatamente un'attività di documentazione.

Se quanto detto fin qui è vero, allora **gli elementi dell'atto pubblico fidefacente sono**: fatti o attività percepite direttamente dal pubblico ufficiale; attribuzione da parte di una legge di un potere certificatorio specifico attraverso la disciplina dettagliata delle modalità di certificazione.

Due ultime considerazioni. La nozione di atto pubblico fidefacente è identica, quale che sia la condotta che viene in gioco, in quanto si tratta di nozione necessariamente unitaria proprio in ragione dei particolari effetti che esplica. Nel tempo la fidefacenza è venuta a perdere rilevanza in virtù della necessità di snellire e velocizzare i rapporti tra i soggetti nel traffico giuridico. Tuttavia è prevedibile il ritorno a una sua espansione a causa dello sviluppo del documento informatico e della firma digitale, che consentono di ottenere adempimenti formali senza appesantimenti procedurali.

Sulla natura (fattispecie autonoma o circostanza aggravante) dell'ipotesi prevista dall'art. 476, comma 2, c.p., v. *infra*, Cap. IV, 2.5.

**2.1. L'oggetto della dichiarazione fidefacente.** – Per quanto riguarda l'**oggetto della dichiarazione fidefacente**, dalla circostanza che l'attività di documentazione

del pubblico ufficiale attribuisce una particolare efficacia probatoria, consegue che i fatti oggetto di tale dichiarazione devono essere strettamente connessi alla stessa attività di documentazione, in quanto va da sé che una dichiarazione di veridicità non può essere slegata da un potere di controllo e/o accertamento: come sarebbe possibile dichiarare che un certo fatto è intrinsecamente vero se rispetto a questo fatto non si fosse in grado di compiere una verifica in ordine alla sua veridicità?

Se v'è concordia su questo aspetto, tuttavia si discute se l'efficacia probatoria degli atti pubblici fidefacenti debba essere riferita soltanto alla provenienza del documento e delle dichiarazioni, oppure possa essere estesa anche ad altri profili pur sempre connessi all'attività di documentazione. Nella prima prospettiva si è mossa una parte della dottrina, sottolineando come la provenienza della dichiarazione non includa il contenuto della stessa [PREZIOSI, 162]. D'altra parte, si deve osservare come pur essendo vera la seconda affermazione, essa sia però slegata dalla prima, nel senso che negare efficacia di piena prova al contenuto della dichiarazione non significa necessariamente limitarsi alla piena prova della sola provenienza, potendosi estendere anche ad altri fatti ed attività pur sempre connesse e contestuali all'attività di documentazione. In questa prospettiva, oltre alla **provenienza del documento e delle dichiarazioni**, l'oggetto della dichiarazione fidefacente può riguardare:

- A) l'attività compiuta dal pubblico ufficiale in connessione con l'attività di documentazione;
- B) i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale contestualmente all'attività di documentazione;
- C) la ricezione di dichiarazioni rese da terzi.

A) In particolare, per quanto riguarda **l'attività compiuta** dal pubblico ufficiale, specifica attenzione deve essere dedicata alla attività di **controllo della identità di un soggetto da parte del notaio**. Per comprendere il problema si deve considerare che originariamente la legge notarile prevedeva che il notaio attestasse l'identità di una persona per effetto della propria personale conoscenza di essa. Da ciò derivava che oggetto della attestazione era direttamente l'identità del soggetto comparso innanzi al pubblico ufficiale e che il carattere fallace dell'attestazione integrava senza dubbio il falso ideologico. La legge 10.5.1976, n. 333 ha modificato l'art. 49 della legge notarile n. 89 del 1913, prevedendo che «il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento». Al secondo comma è stabilito che «in caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacenti da lui conosciuti, che possono essere anche testimoni». Con la riforma, più che l'identità della parte, sembra essere divenuto oggetto dell'attestazione la certezza acquisita dal professionista.

Ecco allora che si è posto il problema di stabilire quando esiste siffatta **certezza**, problema che si lega al tipo di attività svolta dal pubblico ufficiale nell'accertamento della identità.

In particolare, un **indirizzo maggioritario** della giurisprudenza risolve il problema escludendo la possibilità di un'effettiva certezza là dove il pubblico ufficiale si sia limitato a consultare un documento di identità.

Così si è affermato che «l'attestazione notarile di autentica di una firma nella quale il notaio dichiara di conoscere di persona la persona presente è falsa se tale dichiarazione è basata esclusivamente sulla produzione al notaio del documento di identità e quindi questi deve rispondere del reato di falso ideologico» [Cass., Sez. V, 26.11.1996, Capuozzo, in *Cass. pen.*, 1998, 2353. In senso conforme, cfr. Cass., Sez. V, 14.10.2008, Langella, in *Riv. pen.*, 2009, 1309; Cass., Sez. V, 7.10.1987, Candian, in *Foro it.*, 1990, II, 487, con nota di PETRAGNANI GELOSI; Cass., Sez. II, 30.1.1985, Cifrone, in *Cass. pen.*, 1986, 1253; Cass., Sez. V, 13.1.1981, Favoni, *ivi*, 1982, 931; Cass., Sez. V, 1.4.1980, De Martino, *ivi*, 1981, 1783, con nota di RAMPIONI; Cass., Sez. V, 23.11.1978, De Napoli, in *Giust. pen.*, 1979, II, 459. In termini sostanzialmente analoghi si v. anche Cass., Sez. V, 6.7.1992, Mangiafico, in *Riv. pen.*, 1993, 729, dove si afferma che è sufficiente che il notaio raggiunga la personale certezza «anche al momento dell'attestazione, a condizione, però, che controlli con mezzi adeguati l'identità della parte». Detto diversamente, poiché un documento di identità è suscettibile di contraffazione, basare il proprio convincimento soltanto su di esso significa che nel momento in cui si dichiara di essere certi dell'identità, in realtà si dichiara il falso: il falso consiste nell'attestare contrariamente al vero di essere certi dell'identità della parte, mentre tale certezza non sussiste permanendo alcuni margini di dubbio.

Per **altro orientamento**, invece, l'esibizione di un documento di identità risulta essere sufficiente.

Così si è affermato che «non può non attribuirsi efficacia potenzialmente determinante, ai fini del raggiungimento della certezza richiesta dalla legge, alla esibizione da parte del soggetto che si rivolge al notaio, di un documento d'identità che, esaminato con la dovuta attenzione, non dia luogo a sospetto di falsità o di appartenenza a persona diversa da quella che lo presenta come proprio; e ciò avuto riguardo alla funzione propria di un tale documento, che è appunto quella di attestare, fino a prova contraria, l'identità del soggetto che ne appare legittimo titolare e portatore» [Cass., Sez. V, 26.4.2006, Galletti, in *Riv. pen.*, 2007, 184 s.; Cass., Sez. V, 24.5.2005, De Curtis, in *CED*, n. 31062/2005].

Non c'è dubbio che si tratta di una questione molto delicata, destinata a riflettersi sull'elemento psicologico del reato, esistendo il rischio di qualificare come dolosi fatti meramente colposi. Ed infatti, nel momento in cui oggetto della dichiarazione è divenuta non l'identità, ma la certezza della identità, può accadere che si renda responsabile il notaio per il comportamento negligente tenuto al momento della formazione del convincimento. Ecco allora porsi il problema di distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente e la necessità di rifuggire da rigidi schematismi.

D'altra parte, a ben vedere, anche alla luce di quanto appena detto, **il contrasto giurisprudenziale risulta essere più apparente che reale**. Ed infatti, l'orientamento che nega la possibilità di basarsi sul documento d'identità, esclude che ci si possa basare "esclusivamente" sul documento. L'orientamento che invece afferma la possibilità di riferirsi a tale documento precisa che ciò è possibile purché non vi sia il sospetto di falsità. In questa prospettiva, si potrebbe considerare pertanto responsabile il soggetto che si è basato soltanto sul documento quando vi fossero

validi elementi di fatto conosciuti dal soggetto per compiere ulteriori indagini: affermare in tale ipotesi la certezza significa affermare il falso.

B) In ordine al **fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale**, non c'è dubbio che sono destinati ad assumere rilevanza i fatti che sono connessi all'attività di documentazione. Più problematici quelli avvenuti in presenza del pubblico ufficiale ma in definitiva estranei a tale attività.

Ebbene, iniziando da questi ultimi (**fatti estranei alla attività di documentazione**), la giurisprudenza li ritiene oggetto della dichiarazione.

Così, ad esempio, si è ritenuto responsabile il notaio per la falsa affermazione che l'importo di una liberalità è stato pagato in valuta legale anziché con altre modalità [Cass., Sez. V, 28.10.1997, Mentasti, in *Cass. pen.*, 1999, 2520] oppure che la somma corrisposta per la compravendita coincide con quella pattuita quando invece è inferiore [Cass., Sez. V, 13.5.1983, Zocco, in *Cass. pen.*, 1984, 1417].

In ordine al **fatto accaduto alla presenza del pubblico ufficiale e connesso alla attività di documentazione**, particolare attenzione deve essere dedicata all'**autentica di firma** (del notaio, del giudice di pace rispetto alle perizie giurate e nella parte relativa alla provenienza). È pacifico in giurisprudenza che la sottoscrizione deve avvenire alla presenza del pubblico ufficiale, stante il complesso e rigoroso procedimento formale richiesto dalla legge notarile, con la conseguenza che se la sottoscrizione è apposta senza la presenza del pubblico ufficiale si configura il reato di cui all'art. 479 anche se la sottoscrizione risulta genuina e non apocrifa.

Così si è affermato che «l'autenticazione di firma risultata apocrifa o di data non vera, in cui il notaio attesti falsamente che firma e data sono vere e apposte in sua presenza, da persone da lui preventivamente identificate, integra il reato di falsità in atto pubblico originale, in quanto il mendacio si estende a circostanze inerenti all'attività del pubblico ufficiale (identificazione del sottoscrittore) e cade sotto la di lui diretta percezione (sottoscrizione in sua presenza)» [Cass., Sez. V, 15.5.2009, Catanzaro, in *Riv. pen.*, 2009, 1272. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 7.6.2001, Missio, in *Cass. pen.*, 2002, 2099; Cass., Sez. V, 3.10.1983, Triolo, *ivi*, 1985, 78; Cass., Sez. V, 5.7.1983, D'Alessio, *ivi*, 1984, 2412].

Tuttavia di recente si è posto il problema della rilevanza della falsità di **autentica di firma rispetto alle dichiarazioni sostitutive** di atto di notorietà. In particolare, originariamente la sottoscrizione di queste dichiarazioni doveva essere per legge autenticata, con la conseguenza che la falsa attestazione dell'avvenuta apposizione in presenza del pubblico ufficiale integrava gli estremi di un falso ideologico in atto pubblico fidefacente [Cass., Sez. V, 20.5.1986, Garbapratì, in *Cass. pen.*, 1987, 1892; Cass., Sez. V, 7.10.1983, Favuzza, in *CED*, rv 161510].

A seguito dell'abrogazione dell'art. 2, legge 4.1.1968, n. 15 (disposta dall'art. 3, comma 10, legge 15.1.1997, n. 127 e attuata in via generale, da ultimo, dall'art. 77, d.lgs. 28.12.2000, n. 445), la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non necessita più di autenticazione. Da ciò si è posto il problema se la falsa autentica non necessaria abbia o meno rilevanza.

Sulla questione si sono formati **due orientamenti**. Da un lato v'è chi sostiene l'**inutilità della falsa autentica**: «l'abrogazione della norma che esigeva l'autenticità della firma in calce alle dichiarazioni di autocertificazione incide sul disvalore della condotta incriminatrice, contribuendo a definire gli elementi rilevanti ai fini della tipicità della fattispecie. L'intervenuta vicenda normativa ha reso pleonastica l'autentica notarile, rendendo "superfluo" o "inutile" il falso commesso, siccome corrispettivo di un atto non più richiesto dalla legge» [Cass., Sez. V, 8.2.2001, Stipa, in *Cass. pen.*, 2001, 3055, con nota di DELL'ANNO e 2002, 2755, con nota di DI SALVO].

Dall'altro lato, v'è invece chi opta per la **rilevanza**, notando che «la falsa certificazione della firma come apposta in presenza del pubblico ufficiale, se irrilevante in punto di autenticità della sottoscrizione, potrebbe documentare in modo ingannevole l'esistenza in vita o la presenza dell'interessato a una certa data od in un certo luogo» [Cass., Sez. VI, 10.1.2002, Alasia, in *Giust. pen.*, 2003, II, 569 ss. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 10.2.2006, Perna, in *CED*, rv 234706; Cass., Sez. V, 18.5.2005, Cucina, in *CED*, n. 22124/2005; Cass., Sez. V, 31.1.2005, Sacchini, in *Riv. pen.*, 2005, con nota di COLOMBO; Cass., Sez. V, 1.4.2004, Ambrosi, in *CED*, n. 32082/2004; Cass., Sez. III, 24.1.2003, Dell'Amico, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 317, con nota di BORGOGNO; Cass., Sez. V, 25.9.2001, Perfetto, in *Cass. pen.*, 2002, 3091; Cass., Sez. V, 15.6.2001, Di Bari, *ivi*, 2002, 3551; Cass., Sez. V, 2.6.1999, Di Paolo, *ivi*, 2000, 2269].

Sul piano interpretativo si può affermare che le disposizioni richiedenti l'autentica ai fini della validità dell'autocertificazione non si riferivano all'attività di autentica del notaio, ma all'autocertificazione che per essere valida necessitava dell'autentica. Da ciò consegue che se la firma è autenticata, il notaio ha agito sulla base della legge che disciplina la sua attività di documentazione, e quindi se è stato dichiarato il falso si integrano gli estremi del falso ideologico fidefacente, anche se tale dichiarazione non ha più efficacia *ai fini dell'autocertificazione*.

C) Infine, per quanto riguarda le **dichiarazioni rese da terzi**, si deve distinguere tra l'attestazione della loro ricezione e la responsabilità per il loro contenuto. In ordine al primo profilo non c'è dubbio che l'attestazione contraria al vero di avere ricevuto dichiarazioni integra gli estremi del falso ideologico [v. Cass., 5.5.1999, Gerardi, in *Cass. pen.*, 2000, 1590 ss., relativa a falsa attestazione in un atto di compravendita di aver ricevuto dal venditore la denuncia di cui all'art. 18 d.P.R. 26.10.1972, n. 643 (c.d. denuncia INVIM)]. Rispetto al secondo profilo, si deve precisare che il pubblico ufficiale di regola non è responsabile per il loro contenuto: in ordine a tali dichiarazioni il notaio si limita ad attestare la loro ricezione, ma non si spinge a verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato: ciò è dovuto non solo al fatto che nessun obbligo di tal fatta incombe sul notaio, ma anche alla circostanza che una attestazione di intrinseca veridicità necessita di un corrispondente potere di controllo.

In argomento, si v. Cass., Sez. V, 3.6.2008, Di Maulo, in *CED*, n. 35999/2008, relativa a fal-

sa dichiarazione dell'alienante e dell'acquirente di conformità dell'immobile alla concessione (adesso permesso a costruire); Cass., Sez. V, 10.4.2008, Frascarelli, in *CED*, n. 19385/2008, relativa a falsa attestazione dell'acquirente di avere già versato all'alienante la somma concordata per la compravendita; Cass., Sez. V, 4.12.2007, Bonventre, in *CED*, n. 5365/2008, relativa a falsa dichiarazione in un atto di donazione di avere usucapito alcuni terreni di proprietà altrui; Cass., Sez. V, 14.7.1999, Franco, in *Riv. pen.*, 2000, 155, relativa a falsa attestazione dell'alienante un immobile dell'esistenza della licenza di abitabilità, all'interno di un rogito notarile].

Tuttavia, può accadere che l'ordinamento in alcune ipotesi particolari possa prevedere tale obbligo. Quando ciò si verifica, il pubblico ufficiale deve essere dotato di un potere di controllo, e spesso si tratta di dichiarazioni di terzi concernenti fatti che lo stesso pubblico ufficiale percepisce in maniera diretta [v. verbale d'assemblea di cui all'art. 2375 c.c.: *infra*, 2.4].

**2.2. Il giudice vincolato dalla fidefacenza.** – In ordine alla questione della individuazione del **giudice vincolato alla valutazione delle prove**, si deve registrare un contrasto interpretativo. Per un **primo orientamento**, il giudice penale può valutare liberamente gli atti e quindi eventualmente disattendere l'attestazione in essi contenuta [Cass., Sez. II, 19.6.2003, Frattini, in *CED*, rv 225166; Cass., Sez. V, 2.10.2002, Giardino, in *CED*, n. 38240/2002; Cass., Sez. II, 8.5.2001, Verdinelli, in *CED*, rv 219640; Cass., Sez. V, 28.10.1999, Giardini, in *CED*, rv 215798; Cass., Sez. II, 19.10.1999, Fazio, in *Cass. pen.*, 2000, 3374; Cass., Sez. V, 22.5.1998, Tonini, *ivi*, 1999, 2270; Cass., Sez. V, 10.1.1994, Capuzzi, *ivi*, 1995, 112; Cass., Sez. V, 22.2.1993, Jovanovich, in *CED*, rv 195014]. Alla base di questa soluzione v'è l'idea che nel processo penale, in tema di valutazione della prova (anche documentale), la regola è il libero convincimento del giudice (art. 192, comma 1, c.p.p.), mentre le eccezioni alla utilizzabilità della prova devono essere espressamente previste dalla legge. Con la conseguenza che il giudice deve decidere sulla questione della veridicità dei fatti documentati in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'eventuale accertamento di responsabilità per il delitto di falso [Cass., Sez. V, 2.10.2002, Giardino, *cit.*, dove si afferma che «la questione di non rispondenza al vero del tenore del verbale deve essere risolta dal giudice nel procedimento in corso, nei limiti dell'art. 2, comma 2, c.p.p., secondo il quale la risoluzione di una questione incidentale non ha efficacia vincolante in nessun altro procedimento»].

Per **altro orientamento**, invece, il giudice penale non può valutare la falsità di un estremo documentato in un atto pubblico fidefacente, operando anche all'interno del processo penale quanto previsto dall'art. 2700 c.c. [Cass., Sez. IV, 23.1.2007, Volante, in *Cass. pen.*, 2008, 2017; Cass., Sez. III, 7.10.2004, Delle Coste, in *CED*, rv 239315; Cass., Sez. VI, 26.4.2004, Cecchetelli, in *Cass. pen.*, 2006, 189; Cass., Sez. II, 15.4.1998, Alessi, *ivi*, 1999, 2271].

Per risolvere questo contrasto giurisprudenziale occorre **distinguere** tra atti pubblici fidefacenti relativi a circostanze attinenti il fatto oggetto del processo e

atti pubblici fidefacenti relativi a circostanze attinenti il processo in corso. In ordine agli **atti pubblici fidefacenti relativi a circostanze attinenti il fatto oggetto del processo**, non c'è dubbio che il giudice penale possa valutare la veridicità del contenuto di un atto pubblico fidefacente: così, ad esempio, là dove si ponga un problema di prova della effettiva presenza di un soggetto nel luogo del delitto, è evidente che l'eventuale produzione di un atto pubblico fidefacente redatto da un notaio in cui si attesta che in quello stesso giorno e a quella stessa ora in cui è stato commesso il reato l'imputato era a compiere una alienazione immobiliare, il giudice è libero di valutare questa circostanza.

Con riferimento agli **atti pubblici fidefacenti relativi a circostanze attinenti al procedimento**, come ad esempio la relazione di notifica e il verbale di udienza, il discorso è destinato a farsi più complesso.

Anzitutto si pone il problema se tali atti abbiano ancora natura fidefacente. Sul punto occorre considerare che gli artt. 158 e 176 vecchio codice di procedura penale qualificavano rispettivamente il verbale e la relata di notifica come atti pubblici fidefacenti, sancendo che tali atti facevano fede fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale aveva attestato di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, ma non pregiudicano la libera valutazione da parte del giudice dei fatti attestati e delle dichiarazioni ricevute nel verbale medesimo. Tuttavia il nuovo codice non contiene disposizioni analoghe.

D'altra parte, si deve ritenere che tale omissione non sia dovuta alla volontà di negare a tali atti efficacia fidefacente, ma piuttosto alla contestuale soppressione del vecchio meccanismo dell'incidente di falso, al fine di semplificare il procedimento. Ecco allora che il giudice penale non può valutare liberamente quanto fatto dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza e attestato in questi atti, potendo invece compiere lui stesso una sorta di giudizio d'incidente di falso.

Così, si è affermato che «la mancata previsione nell'attuale dizione dell'art. 168 c.p.p. del principio contenuto nel previgente art. 176 comma 2, c.p.p. – in virtù del quale la relazione di notifica fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che esegui la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza – non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazione, sulla base di quanto adduce la parte, e quindi non implica la soppressione della natura fidefacente dell'atto pubblico con conseguente potere del giudice di procedere alla libera valutazione non solo del contenuto degli atti ma degli stessi elementi ai quali l'art. 2700 c.c. assegna rilievo pubblicistico, ma implica semplicemente la caduta dell'incidente di falso in omaggio alla direttiva della massima semplificazione nello svolgimento del processo» [Cass., Sez. VI, 15.6.1999, Piccione, in *Cass. pen.*, 2000, 3097].

**2.3. Alcune ipotesi di atto pubblico fidefacente.** – A) Come accennato nei precedenti paragrafi, l'**autentica di firma** da parte del notaio (o di altro pubblico ufficiale: es. giudice di pace rispetto alle perizie giurate) può essere considerata senza dubbio un atto pubblico fidefacente. Essa si ha quando il notaio dichiara che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza e di aver precedentemente accertato



l'identità del sottoscrittore. In buona sostanza si autentica la genuinità dell'atto, per cui esiste certezza "assoluta" che l'atto proviene dall'autore apparente e che pertanto v'è coincidenza tra autore apparente e autore reale [Cass., Sez. V, 7.7.2005, Captano, in *Riv. pen.*, 2006, 1242; Cass., Sez. V, 11.3.2004, Franzolin, in *Cass. pen.*, 2005, 1949; Cass., Sez. V, 17.11.2000, Talevi, *ivi*, 2002, 2366; Cass., Sez. V, 7.6.2001, Missino, *ivi*, 2002, 2099; Cass., Sez. V, 7.10.1983, Favuzza, in *CED*, rv 161511].

A sostegno di questa soluzione si deve ricordare come l'art. 72, legge 16.2.1913 n. 89 prevede che «l'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacenti, con la data e l'indicazione del luogo».

D'altra parte, si deve osservare come in molte sentenze l'autentica di firma sia qualificata come semplice atto pubblico la cui falsificazione è pertanto punita ai sensi dell'art. 476, comma 1, c.p. [Cass., Sez. V, 1.4.2004, Ambrosi, in *CED*, n. 32082/2004; Cass., Sez. VI, 6.5.2003, Fedeli, in *Riv. pen.*, 2005, 214, relativa ad autentica di sottoscrizione apposta su un foglio bianco; Cass., Sez. V, 7.6.2001, Missino, in *Cass. pen.*, 2002, 2099; Cass., Sez. V, 11.10.2000, Limona, in *CED*, n. 12688/2000; Cass., Sez. V, 7.10.1987, Candian, in *CED*, rv 177808]. Si tratta tuttavia di una soluzione che non può essere condivisa proprio in virtù della disciplina legislativa che regola l'attività del notaio in modo tale da conferire certezza al contenuto della dichiarazione.

Merita precisare poi che la materiale falsificazione dell'atto di autentica notarile di una scrittura di compravendita, commessa dal privato, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476-482 c.p. in quanto nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono tuttavia distinti essendo l'uno privato e l'altro (l'autentica notarile) pubblico [Cass., Sez. V, 7.4.2004, Franzolin, in *Cass. pen.*, 2005, 1949 ss.].

In ordine alla questione della autentica di firma rispetto alle autocertificazioni, v. *retro*, 2.1.

Alla stessa stregua, si deve ritenere atto pubblico fidefacente il **registro cronologico degli effetti cambiari** [Cass., Sez. V, 10.2.2009, Marta, in *CED*, n. 26537/2009; Cass., Sez. V, 7.6.2001, Sevi, in *Cass. pen.*, 2002, 2755; Cass., Sez. V, 29.1.1996, Balestrieri, *ivi*, 1997, 408; Cass., Sez. V, 5.3.1982, Pastore, in *CED*, rv 153583; Cass., Sez. V, 2.12.1980, Curti, in *CED*, rv 147872]: l'art. 65, r.d. 21.12.1933, n. 1736, prescrive infatti che l'annotazione dei protesti debba avvenire giorno per giorno ed in ordine di data, con l'indicazione dei requisiti di cui all'art. 63 dello stesso decreto.

**2.4. Alcune ipotesi problematiche.** – A) La c.d. **vera di firma o autentica minore** può essere considerata un atto problematico. Essa si ha quando il notaio dichiara la veridicità della firma senza fare menzione di attività da lui compiute o percepite. In tal caso risulta difficile parlare di atto pubblico fidefacente, in quan-

to l'attività compiuta dal pubblico ufficiale presenta caratteri di netta diversità rispetto all'autenticazione di firma: nessuna indicazione di operazioni eseguite dal notaio (identificazione del firmatario e presenza all'apposizione della firma), ma semplice dichiarazione di riconoscere per vera la sottoscrizione di un soggetto. È proprio sulla base di questa diversità, l'orientamento prevalente è nel senso che la vera di firma non costituisce un atto pubblico fidefacente [isolata, nel senso della fidefacenza, v. Cass., Sez. V, 21.10.1975, Gelpi, in *Giust. pen.*, 1979, II, 333, con nota critica di (b) D. GROSSO].

D'altra parte, posto che non si tratta di atto pubblico fidefacente, si pone il problema di stabilire se si tratta di "mero" atto pubblico oppure di certificato, e quindi se il soggetto debba rispondere ai sensi dell'art. 476, comma 1, c.p. oppure ai sensi dell'art. 477 c.p. La giurisprudenza è orientata nel senso del certificato [v. Cass., Sez. V, 11.10.2000, Limona, in *CED*, n. 12688/2000; Cass., Sez. V, 21.3.2000, Barbolini, in *Cass. pen.*, 2001, 1205; Cass., Sez. V, 9.10.1997, Rossetti, in *Giust. pen.*, 1998, II, 720; Cass., Sez. V, 10.10.1990, Colombo, in *Cass. pen.*, 1992, 1805; Cass., Sez. V, 23.11.1986, Giuliani, *ivi*, 1988, 599]. Tuttavia c'è da chiedersi se non sia più opportuna una qualificazione come "mero" atto pubblico, in quanto, a ben vedere, stando ai criteri distintivi tra atto pubblico e certificato (v. *infra*, 3), il pubblico ufficiale compie comunque un'attività di percezione diretta dei fatti avvenuti in sua presenza, ovvero non sembra si possa affermare che c'è riproduzione di una precedente attestazione, né riproduzione degli effetti di un precedente atto.

B) Problematica è anche la natura del **verbale di assemblea** di cui all'art. 2375 c.c. [in argomento, v. BARTOLO, 157; NAPOLEONI, 2571; QUAGLIARO, 762; GIUNTA, 207]. Com'è noto, tale disposizione distingue tra il verbale di assemblea ordinaria (comma 1), il quale è «sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio» e il verbale di assemblea straordinaria (comma 2), il quale «deve essere redatto da un notaio».

Ebbene, per la giurisprudenza, entrambi i verbali, quando redatti da un notaio, costituiscono atti pubblici fidefacenti.

Così, con riferimento al verbale di assemblea ordinaria si è affermato che «sembra di ovvia evidenza la proposizione che, se a redigere il verbale sia chiamato un notaio – com'è previsto, sia pure a livello di opzione della parte interessata – la funzione che il medesimo assolve non potrà che compiutamente omologarsi alle previsioni combinate degli articoli 2699 e 2700 c.c.» [Cass., Sez. V, 30.10.1995, Scumbata, in *Cass. pen.*, 1996, 2567, con nota di NAPOLEONI; App. Roma, 4.10.1994, Abbate, *ivi*, 1996, 157, con nota di BARTOLO, sentenza in cui si afferma che «il verbale notarile d'assemblea societaria è un atto che fa fede fino a querela di falso di quanto accaduto nel corso dell'assemblea. Pertanto il notaio che verbalizza circostanze di fatto diverse da quelle da lui percepite, anche se la verbalizzazione è stata effettuata su espressa richiesta del presidente, deve considerarsi colpevole del reato di falso in atto pubblico fidefacente, ex art. 479 c.p.»].

Con riferimento all'assemblea straordinaria, v. Cass., Sez. V, 3.3.1987, Frascarolo, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 395, relativa a falsa attestazione che il deliberato aumento di capitale era stato contestualmente coperto e versato in contanti. Di contrario avviso, Cass., Sez. V,

4.10.1989, Fasano, in *Cass. pen.*, 1990, 1482 ss., dove si afferma che il Presidente e il notaio dovrebbero rispondere in concorso ai sensi dell'art. 483 c.p., in quanto «la falsa attestazione attiene esclusivamente al contenuto della dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale e non all'attività riconducibile a quest'ultimo».

Il punto è molto delicato, anche perché si intreccia alla problematica dell'oggetto della dichiarazione fidefacente, vale a dire alla questione se il pubblico ufficiale debba dichiarare non solo che è vero che il terzo ha reso una determinata dichiarazione, ma anche la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal terzo al notaio (v. *retro*, 2.1).

Ebbene, non c'è dubbio che di regola il notaio non è responsabile per il contenuto delle dichiarazioni del terzo, con la conseguenza che quando le dichiarazioni rese da persone intervenute nell'atto sono state fedelmente registrate, pur essendo false nel loro contenuto, il notaio non ha realizzato una falsa attestazione. D'altra parte, per quanto riguarda l'assemblea straordinaria, è anche vero che in questa ipotesi non solo il notaio può controllare la veridicità del contenuto della dichiarazione del terzo, ma se il notaio fosse tenuto puramente e semplicemente a riportare le dichiarazioni del presidente, la scelta legislativa del suo intervento in luogo del segretario risulterebbe del tutto priva di senso, poiché al cambiamento formale dell'autore del verbale non si affiancherebbe alcuna utilità effettiva, visto che l'autore sostanziale rimarrebbe il presidente dell'assemblea. Detto in altri termini, questa ipotesi di dichiarazione del terzo può essere considerata del tutto peculiare in quanto si viene a creare una situazione in cui si tratta di stabilire se il contenuto della dichiarazione del terzo prevalga o meno rispetto a quanto percepito dal notaio oppure se sia quest'ultimo a prevalere sul primo. E poiché il pubblico ufficiale è in grado di compiere un controllo e viene coinvolto proprio con la funzione di garantire l'assemblea rispetto al ruolo del Presidente, esistono buone ragioni per ritenere che in questa ipotesi del tutto peculiare il notaio abbia eccezionalmente un potere di sindacato del contenuto della dichiarazione del terzo [in termini sostanzialmente analoghi BARTOLO, 169, il quale distingue a seconda che la verbalizzazione avvenga in forma analitica (responsabilità del notaio) oppure sintetica (irresponsabilità)]. Più controversa la questione con riferimento all'assemblea ordinaria, anche in virtù del fatto che la redazione del verbale è frutto di una scelta.

Una cosa appare comunque certa: il notaio non potrà rispondere in concorso con il Presidente ai sensi dell'art. 483 c.p. [così, invece, *Cass.*, Sez. V, 4.10.1989, Fasano, cit.], in quanto se il notaio non è consapevole della falsità, sarà esente da ogni responsabilità, mentre se è consapevole, sarà responsabile *ex art.* 479 c.p.: *tertium non datur*, in ordine al pubblico ufficiale, mentre rispetto al privato sarà possibile discutere se trovi applicazione l'art. 483 c.p. oppure il falso ideologico per induzione di cui agli artt. 48-479 c.p.

C) Anche la **relazione (o relata) di notifica dell'ufficiale giudiziario** ha natura problematica. Sul punto occorre notare come nella normativa vigente non esista

alcuna previsione di legge che qualifichi espressamente tale atto come pubblico fidefacente. Al contrario, rispetto alla sola relata di notifica posta in essere nel processo penale, l'art. 176 vecchio codice di procedura penale sanciva la natura fidefacente. Tuttavia tale disposizione non è stata riprodotta nel nuovo codice di rito.

D'altra parte, se non esiste una previsione espressa, esiste però una disciplina dettagliata. Così, con riferimento al processo civile, l'art. 148 c.p.c. sancisce che «l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario». Con riferimento al processo penale il nuovo art. 168 comma 1 c.p.p. sancisce che «l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

Dalle disposizioni che abbiamo riportato si ricava che: se si ritiene che la natura fidefacente di un atto discenda da una qualificazione espressa, la relata di notifica non è più un atto pubblico fidefacente; se invece si ritiene che siffatta natura derivi da una disciplina dettagliata dell'attività di documentazione, allora si deve ritenere che si tratti ancora di atto pubblico fidefacente in ordine alle parti coincidenti con quanto previsto dall'art. 2699 c.c.

Ebbene, come in parte già visto in precedenza [v. *retro*, 2], **per una parte della giurisprudenza**, proprio in virtù della mancanza di una disposizione espressa in ordine alla efficacia fidefacente, la relata di notifica non è un atto pubblico fidefacente, con la conseguenza che il giudice sarebbe libero di valutare quanto attestato dal pubblico ufficiale in ordine a ciò che ha fatto o è avvenuto in sua presenza [Cass., Sez. II, 19.6.2003, Frattini, in *CED*, rv 225166; Cass., Sez. II, 8.5.2001, Verdinelli, in *CED*, rv 219640; Cass., Sez. II, 19.10.1999, Fazio, in *Cass. pen.*, 2000, 3374; Cass., Sez. V, 22.5.1998, Tonini, *ivi*, 1999, 2270; Cass., Sez. V, 10.1.1994, Capuzzi, *ivi*, 1995, 112; Cass., Sez. V, 22.2.1993, Jovanovich, in *CED*, rv 195014].

**Per altro orientamento**, invece, si tratta di un atto pubblico fidefacente, che pertanto vincola la valutazione del giudice [Cass., Sez. IV, 23.1.2007, Volante, in *Cass. pen.*, 2008, 2017; Cass., Sez. III, 7.10.2004, Delle Coste, in *CED*, rv 239315; Cass., Sez. VI, 26.4.2004, Cecchetelli, in *Cass. pen.*, 2006, 189; Cass., Sez. II, 15.4.1998, Alessi, *ivi*, 1999, 2271].

Una **soluzione** – per così dire – **intermedia** è stata sostenuta da una parte della giurisprudenza, la quale ha ritenuto che ciò che si è eliminato nel nuovo codice di rito è soltanto l'incidente di falso, ma non anche la natura fidefacente dell'atto.

Così, si è affermato che «la mancata previsione nell'attuale dizione dell'art. 168 c.p.p. del principio contenuto nel previgente art. 176, comma 2, c.p.p. – in virtù del quale la relazione di notifica fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza – non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazione, sulla base di quanto adduce la parte, e quindi non implica la soppressione della natura fidefacente dell'atto pubblico con conseguente potere del giudice di procedere alla libera valutazione non solo del contenuto degli atti ma degli stessi elementi ai quali l'art. 2700 c.c. assegna rilievo pubblicistico, ma implica semplicemente la caduta dell'incidente di falso in omaggio alla direttiva della massima semplificazione nello svolgimento del processo» [Cass., Sez. VI, 15.6.1999, Piccione, in *Cass. pen.*, 2000, 3097].

D) Discorso in parte analogo a quello appena svolto per la notifica deve essere fatto per i **verbali (es. verbali di udienza, di sequestro, etc.)**. In particolare, con riferimento al processo penale, per una parte della giurisprudenza i verbali sono atti pubblici fidefacenti [con riferimento al verbale di udienza redatto dal cancelliere, v. Cass., Sez. I, 4.5.2004, Ivone, in *CED*, rv 228196; Cass., Sez. III, 5.3.2003, Adamo, in *CED*, rv 223819; Cass., Sez. IV, 19.3.1999, Manzo, in *CED*, n. 888/1999; Cass., Sez. III, 9.7.1996, Rizzo, in *Cass. pen.*, 1997, 91. Con riferimento al verbale di sequestro v. Cass., Sez. V, 4.2.2005, Bouhanouche, in *CED*, n. 24873/2005; Cass., Sez. V, 24.11.1983, Savarese, in *CED*, rv 162423; Cass., Sez. V, 1.4.1981, Rospo, in *Cass. pen.*, 1982, 1164; con riferimento al verbale di ricezione di dichiarazione di appello, v. Cass., Sez. V, 5.7.1990, Ceccarelli, in *Foro it.*, 1993, II, 436, con nota di (a) GIACONA].

In particolare, in questa prospettiva, in ordine ai verbali di udienza, si è affermato che «anche se il nuovo codice non ha riprodotto le norme di cui agli artt. 155 e 158 c.p.p. 1930, secondo cui il processo verbale “fa fede, fino a impugnazione di falso, di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o di essere avvenuto in sua presenza”, è evidente che – anche col sistema processuale vigente – la natura di atto pubblico fidefacente del verbale redatto dal cancelliere del giudice penale discende dagli artt. 2699 e 2700 c.c.» [Cass., Sez. III, 7.5.1998, Di Leo, in *CED*, n. 8537/1998].

Per altra parte della giurisprudenza si tratta invece di “mero” atto pubblico, in virtù della non riproduzione delle disposizioni presenti nel codice del 1930, ed in particolare dell'art. 158 c.p.p., per quanto riguarda il verbale di udienza, e dell'art. 222 c.p.p., per quanto riguarda il verbale di sequestro [Cass., Sez. V, 2.10.2002, Giardino, in *CED*, n. 38240/2002; Cass., Sez. VI, 6.11.1997, Moschella, in *CED*, rv 210440].

Ebbene, se si ritiene che sia necessaria una previsione espressa, non c'è dubbio che non si tratta di atto pubblico fidefacente; se invece si ritiene che sia sufficiente una disciplina dettagliata si deve optare per la natura fidefacente visto che l'art. 126 c.p.c. prevede che «il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere ...». L'art. 136 comma 1 c.p.p. sancisce che «il verbale

contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute [...], la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha contestato o di quanto è avvenuto in sua presenza, nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste».

Infine, di recente è stato qualificato come “mero” atto pubblico il verbale di udienza redatto, in sostituzione del pubblico ufficiale, dall'avvocato civilista e poi sottoscritto dal giudice [Cass., Sez. V, 6.2.2004, Ruffini, in *Dir. giust.*, 2004, n. 15, 110].

E) Anche in ordine al **registro di protocollo** si deve constatare l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Pacifico è che il registro di protocollo fa fede in ordine alla avvenuta ricezione dall'esterno o spedizione di un documento, alla data di tale ricezione o spedizione e alla numerazione progressiva che gli viene attribuita [v. per tutte, Cass., Sez. II, 12.3.1997, Roncaglia, in *Cass. pen.*, 1998, 1629]. Problematica invece la natura dell'attestazione. Per la maggioranza della giurisprudenza si sarebbe in presenza di un atto pubblico fidefacente [con riferimento al registro di protocollo di una pubblica amministrazione, v. Cass., Sez. I, 9.11.2006, Attinà, in *CED*, n. 7065/2006; Cass., Sez. V, 23.1.2004, Bertucci, in *Giust. pen.*, 2005, II, 336; Cass., Sez. V, 23.2.1998, Marchesi, *ivi*, 1999, II, 353; Cass., Sez. II, 12.3.1997, Roncaglia, *cit.*, 1629; Cass., Sez. V, 2.5.1994, Vallitea, in *Cass. pen.*, 1996, 499; con riferimento al registro di protocollo di una struttura ospedaliera pubblica, v. Cass., Sez. V, 22.10.2003, Luppino, in *Cass. pen.*, 2005, 59]. L'argomento utilizzato fa leva nella sostanza sul tipo di attività posta in essere dal pubblico ufficiale, attività consistente in una diretta percezione della ricezione.

Da altra parte della giurisprudenza il registro di protocollo viene qualificato come “mero” atto pubblico [Cass., Sez. V, 17.2.2004, Guglielmini, in *CED*, n. 13890/2004].

Stando ai criteri precedentemente delineati si deve ritenere che se si fa leva sulla previsione di una disciplina dettagliata dell'attività, il protocollo costituisce un atto pubblico fidefacente. Sancisce infatti l'art. 53 d.P.R. n. 445/2000 che «la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato ...; b) data di registrazione di protocollo ...; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario ...; d) oggetto del documento registrato; e) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica».

F) Problematici sono anche i **verbali di commissione di esame**, denominati **statini di esame**. Una parte della giurisprudenza ritiene si tratti di atto pubblico fidefacente, facendo leva, ancora una volta, sul criterio della diretta percezione da parte del pubblico ufficiale [Cass., Sez. I, 13.11.1997, Gargiulo, in *Cass. pen.*, 1999, 857; Cass., Sez. V, 11.1.1994, Gargiulo, *ivi*, 1995, 2138; Cass., Sez. V, 24.11.1987, Torpesin, *ivi*, 1989, 205; Cass., Sez. V, 13.10.1980, Cheli, *ivi*, 1982,

250; Trib. Genova, 15.3.2001, Blasi, in *Giur. it.*, 2001, II, 2145].

D'altra parte, si deve notare come manchi una previsione legislativa che attribuisca efficacia di prova legale alle dichiarazioni della commissione o che comunque disciplini in modo dettagliato l'attività di attestazione (nulla dice in proposito l'art. 87, r.d. 6.4.1924 n. 674 (Regolamento Generale Universitario), né gli artt. 42 e 43 r.d. 4.6.1938 n. 1269). Condivisibile pertanto l'idea che si tratti di "mero" atto pubblico, e ciò proprio in virtù del fatto che lo statino contiene alcune attestazioni fatte direttamente dall'esaminatore nelle sue funzioni di pubblico ufficiale, e più precisamente: che il candidato si è presentato ed è stato identificato attraverso la fotografia allegata; che al candidato sono state fatte determinate domande; che il professore ha elaborato un determinato giudizio [Cass., Sez. V, 15.12.1999, Proietti, in *Cass. pen.*, 2000, 3302; Cass., Sez. V, 7.11.1997, Tedesco, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 293; Cass., Sez. V, 19.10.1992, Borea, in *Cass. pen.*, 1993, 1708; Cass., Sez. VI, 26.6.1989, Sanfilippo, *ivi*, 1991, 554; Cass., Sez. V, 3.2.1988, Fiore, *ivi*, 1989, 1751].

In ordine alla problematica della sottoscrizione successiva di uno dei commissari v. *infra*, Cap. VIII, 4.

G) Un discorso più complesso deve essere fatto per le **relazioni c.d. di servizio** redatte dalla polizia giudiziaria per documentare le proprie attività. Secondo un orientamento praticamente unitario della giurisprudenza si tratterebbe di atti pubblici fidefacenti, in virtù dell'argomentazione "classica", secondo cui attraverso tali relazioni il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione, rievocandone la verifica.

Così si è affermato che «le relazioni di servizio formate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, poiché destinate ad attestare che il pubblico ufficiale ha espletato una certa attività, o che determinate circostanze sono cadute nella sua diretta percezione, costituiscono agli effetti della legge penale atti pubblici fidefacenti» [Cass., Sez. V, 11.10.2002, Marino, in *Cass. pen.*, 2005, 841. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 19.5.2004, Ballardini, *ivi*, 2006, 118; Cass., Sez. V, 3.3.2004, Lovino, in *CED*, n. 28605/2004; Cass., Sez. V, 25.1.2002, Crotti, in *CED*, n. 8684/2002; Cass., Sez. V, 18.11.1999, Simionato, in *Cass. pen.*, 2000, 2639; Cass., Sez. V, 17.3.1998, Palmeri, *ivi*, 1999, 1450; Cass., Sez. V, 16.12.1997, Bonucci, in *Guida dir.*, 1998, 15, 105; Cass., Sez. V, 4.11.1993, Buraccini, in *Cass. pen.*, 1995, 561; Cass., Sez. V, 7.2.1992, Speciale, in *Riv. pen.*, 1992, 855; Cass., Sez. V, 18.9.1991, Chintemi, in *Cass. pen.*, 1993, 303; Cass., Sez. VI, 5.12.1988, Imperiale, *ivi*, 1990, 651].

D'altra parte, questo orientamento non può essere condiviso. Anzitutto perché manca una disciplina che non solo qualifichi espressamente tali atti come pubblici fidefacenti, ma anche che regoli in termini dettagliati l'attività di documentazione che si compie. In secondo luogo, e soprattutto, occorre osservare che l'attività di documentazione non è contestuale all'esercizio della pubblica funzione, ma – per così dire – successiva. Da ciò consegue che l'attività di documentazione non è essa stessa espressione di un potere certificativo, ma rappresenta piuttosto una sorta di potere strumentale all'esercizio della pubblica funzione. Quindi è senza dubbio

preferibile l'orientamento che si va consolidando di recente e che qualifica il memoriale di servizio come "mero" atto pubblico [in questo senso Cass., Sez. V, 29.1.2009, Boccia, in *CED*, n. 14902/2009; Cass., Sez. V, 21.1.2009, Montanari, in *CED*, n. 6541/2009; Cass., Sez. V, 13.11.2009, Rovelli, in *CED*, n. 19/2009, dove si precisa anche che le relazioni di servizio (atti pubblici) differiscono dai cartellini segnatempo che sono scritture private; Cass., Sez. V, 7.5.2008, My, in *Guida dir.*, 2008, 38, 105].

H) Un contrasto giurisprudenziale si deve registrare infine con riferimento al **libretto degli esami universitari**. Per un primo orientamento si tratterebbe di atti pubblici addirittura fidefacenti.

Così in giurisprudenza si è affermato che «le dichiarazioni contenute nel libretto sono opera del docente che le effettua nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni; si tratta di attestazioni dirette dell'esecuzione delle operazioni di esame ed eventualmente del loro esito; onde è innegabile la loro natura di atti pubblici fidefacenti» [Cass., Sez. V, 8.1.1999, Masciolini, in *Cass. pen.*, 2000, 593].

Per altro orientamento più recente, invece, non solo non è sufficiente fare riferimento alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale per qualificare l'atto come fidefacente, dovendosi piuttosto fare riferimento «alla eventuale e "speciale" disciplina giuridica dell'atto fatto oggetto di contraffazione»; ma a ben vedere il libretto universitario non costituisce nemmeno un "mero" atto pubblico, bensì un atto avente natura derivativa, visto che il suo contenuto è mutuato da altro documento (il verbale di esame). In questa prospettiva quindi il libretto di esame avrebbe natura di certificato.

Così si è affermato che «il documento, anche se unico, contiene, in realtà, più attestazioni, aventi natura giuridica e rilevanza penale diversa. Nel libretto, infatti, sono anzitutto contenute attestazioni – quali quella in ordine alla frequenza dello studente alle lezioni – che hanno carattere autonomo e, sicuramente, entrano nella nozione di atti pubblici originari fidefacenti, come desumibile dall'art. 7, comma 1, r.d. 4.6.1938, n. 1269, a mente del quale la frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione sul libretto di iscrizione, e tale attestazione è condizione per l'ammissione agli esami [...] Altre attestazioni, viceversa, hanno, nel libretto, carattere meramente derivativo, come quelle riguardanti gli esami sostenuti dagli studenti e i voti riportati; queste presuppongono, infatti, l'esistenza dei verbali redatti dalle commissioni esaminatrici [...] e ne costituiscono una sintesi derivata e secondaria. È infatti, all'atto originario, e cioè al verbale di esame, che fa riferimento l'art. 57 del citato r.d., laddove espressamente è disposto che i verbali contenenti i risultati degli esami debbano essere conservati – evidentemente a fini di prova – nella segreteria della Università. Nel caso in esame, pertanto, la attestazione degli esami e dei voti riportati ha natura essenzialmente certificativa, sì da ricondurre il libretto universitario [...] nella categoria degli atti ricompresi nella previsione di cui all'art. 477 c.p., dovendosi al medesimo riconoscere funzione meramente riproduttiva dell'atto pubblico originario e preesistente» [Cass., Sez. V, 23.6.2004, D'Angelantonio, in *Cass. pen.*, 2005, 1521 s.].

D'altra parte, come vedremo meglio in seguito, c'è da chiedersi se non sia più opportuno qualificare il libretto come attestato (v. *infra*, Cap. VI, 2).



### 3. Il “mero” atto pubblico e il certificato (artt. 476 comma 1 e 477 c.p.).

---

Per quanto riguarda l'**atto pubblico** di cui all'art. 476, comma 1, c.p., anzitutto si deve osservare che la sua nozione non coincide con quella di atto pubblico prevista dagli artt. 2699 ss. c.c.

Ha affermato la giurisprudenza che «il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 c.c., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti che sono redatti, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni o attribuzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede» [Cass., Sez. V, 28.4.1998, Tramontana, in *Cass. pen.*, 1999, 3431; di contrario avviso, isolatamente e senza argomentare, Cass., Sez. III, 29.9.1999, Calanni, in *CED*, n. 12639/1999, in cui si identifica in modo espresso l'atto pubblico a fini penalistici con quello disciplinato dall'art. 2699 c.c.].

Ciò significa che mentre nel diritto extrapenalistico la nozione di atto pubblico è unica e coincide con quella di atto pubblico fidefacente, in diritto penale, invece, si ha una nozione di atto pubblico in senso lato, all'interno della quale si devono distinguere due diverse tipologie, l'atto pubblico fidefacente e l'atto pubblico in senso stretto, o meglio, il “mero” atto pubblico.

La nozione di “mero” atto pubblico è molto problematica, ponendosi la necessità di distinguerla da quella di certificato e di autorizzazione. Per quanto riguarda la **differenza tra atto pubblico e certificato**, carattere comune a entrambi questi atti è la loro provenienza da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, dovendosi precisare come in essi l'attività di documentazione non consista nell'esercizio di una pubblica funzione, ma piuttosto sia strumentale all'esercizio di una pubblica funzione. Detto in altri termini, mentre rispetto all'atto pubblico fidefacente la stessa attività di documentazione è esercizio di una funzione pubblica, vale a dire l'esercizio di una funzione pubblica certificativa, negli altri atti provenienti dai pubblici ufficiali l'attività di documentazione non è – per così dire – autonoma, bensì strumentale e quindi collegata all'esercizio di una determinata funzione pubblica.

Al di là di questo carattere comune, la distinzione tra atto pubblico e certificato – come accennato – non è agevole. **Originariamente**, con riferimento al criterio distintivo, si potevano individuare **tre orientamenti**. Secondo il **primo**, basato sulla natura degli effetti giuridici prodotti dagli atti, erano atti pubblici quelli che avevano efficacia costitutiva o dispositiva, mentre erano certificati quelli che producevano effetti dichiarativi. Tale soluzione tuttavia non poteva essere accolta in quanto, confondendo l'effetto con la natura della dichiarazione, finiva per identificare il certificato con la mera dichiarazione narrativa, ma come vedremo meglio in seguito, anche l'atto pubblico può consistere in una dichiarazione narrativa, potendosi anticipare fin d'ora che il problema della natura della dichiarazione è un problema – per così dire – trasversale, che riguarda tutti gli atti quale che sia la loro natura, essendo piuttosto legato al tipo di condotta [v. *infra*, Cap. V, 2.1.2.1].

Per un **altro indirizzo**, si doveva fare riferimento all'oggetto della documentazione, ragion per cui era atto pubblico quello che documentava un fatto percepito dal pubblico ufficiale, mentre era certificato quello che documentava il contenuto di atti pubblici preesistenti o di fatti risultanti *aliunde*. Infine, v'era un **terzo indirizzo** denominato eclettico, secondo cui era pubblico l'atto caratterizzato da diretta percezione, avesse o meno efficacia costitutiva [su questi orientamenti, anche per ampi riferimenti giurisprudenziali, v. Cass., Sez. Un., 10.10.1981, Di Carlo, in *Cass. pen.*, 1982, 444].

Tra questi tre orientamenti le **Sezioni Unite** accolsero l'ultimo, affermando che il "mero" atto pubblico «è caratterizzato, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estensivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto o di fatti avvenuti alla sua presenza o dai lui percepiti. Per converso, deve considerarsi certificato la mera attestazione di verità o di scienza – priva di qualsiasi contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale – relativa a fatti dei quali è già stata accertata altrimenti la esistenza» [Cass., Sez. Un., 10.10.1981, Di Carlo, cit., 445].

Da questa formula, a dire il vero non troppo felice, si è ricavato che mero atto pubblico e certificato vengono distinti anzitutto in virtù del **tipo di attività** posta in essere dal pubblico ufficiale, per cui se il pubblico ufficiale percepisce direttamente fatti e attività, si è in presenza del primo tipo di documento, mentre se il pubblico ufficiale percepisce indirettamente questi fatti ed attività, nel senso che ne viene a conoscenza soprattutto in virtù di documenti preesistenti, si sarebbe in presenza di certificati. In secondo luogo, si è ricavato che se è vero che tutti gli atti con percezione diretta sono atti pubblici, tuttavia non è altrettanto vero che tutti gli atti con percezione "indiretta" sono certificati. Esisterebbero infatti atti qualificati pacificamente come pubblici che tuttavia si basano su una percezione indiretta da parte del pubblico ufficiale. Ecco allora che in queste ipotesi la distinzione tra atto pubblico e certificato non si può cogliere facendo riferimento al tipo di percezione, bensì sulla base degli **effetti prodotti dagli atti**, per cui è atto pubblico quello che ha effetti costitutivi di diritti, mentre il riferimento all'efficacia dichiarativa del certificato, per le ragioni già viste, è progressivamente venuto meno.

D'altra parte, rispetto a questa seconda tipologia di atti pubblici, sembra essere ormai superata la soluzione delle Sezioni Unite basata sulla natura dichiarativa o costitutiva degli effetti, essendosi piuttosto affermata l'idea che si debba fare riferimento alla **novità o riproduzione degli effetti**, ragion per cui, in assenza di una diretta percezione, se si tratta di atti che costituiscono diritti ed obblighi o comunque producono effetti nuovi, prima inesistenti, offrendo un contributo di conoscenza all'interno del procedimento amministrativo, tali documenti si devono qualificare come pubblici; se invece si tratta di atti che non producono effetti costitutivi, né producono effetti nuovi, né aggiungono informazioni, e quindi nella sostanza riproducono ciò che già esiste, allora si tratta di certificati.

Quest'ultimo orientamento si ricava da quel recente filone giurisprudenziale che dà la seguente definizione di certificato: «per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca attestazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente» [Cass., Sez. V, 14.3.2000, De Marco, in *Cass. pen.*, 2001, 1790. Nello stesso senso cfr. Cass., Sez. V, 24.1.2007, Marigliano, *ivi*, 2008, 621; Cass., Sez. V, 26.9.2006, Roselli, in *CED*, n. 35788/2006; Cass., Sez. V, 19.12.2002, Basilari, in *Guida dir.*, 2003, 13, 74, con nota di FORLENZA; Cass., Sez. V, 30.11.1999, Moro, in *Cass. pen.*, 2001, 139; Cass., Sez. V, 9.2.1999, Andronico, *ivi*, 2000, 377; Cass., Sez. V, 27.4.1999, Gallinelli, *ivi*, 2000, 1592; Cass., Sez. V, 11.2.1997, Giglio, *ivi*, 1998, 104; Cass., Sez. V, 11.11.1997, Marinone, *ivi*, 1999, 857; Cass., Sez. V, 22.10.1996, Ungaro, in *Giust. pen.*, 1998, II, 132; Cass., Sez. V, 24.6.1996, Battaglia, in *Cass. pen.*, 1997, 2050, con nota di TOMEI; Cass., Sez. V, 10.7.1995, Russomando, *ivi*, 1996, 1421; Cass., Sez. V, 21.2.1995, Calami, *ivi*, 1995, 2547, con nota di MAGRO]. In argomento si v. anche Cass., Sez. V, 30.11.1999, Giglio, in *CED*, n. 1004/2000, secondo cui «ciò che caratterizza il certificato è la riproduzione non solo del contenuto, ma anche dell'efficacia di un atto già compiuto e documentato. E la necessità che il certificato esprima una conoscenza già documentata come pertinente a un ufficio rende, innanzitutto, evidente l'inaccettabilità della tesi dottrinale e giurisprudenziale che vi ricomprende anche le attestazioni di fatti oggetto di una conoscenza personale del pubblico ufficiale, acquisita anteriormente alla redazione dell'atto. Quanto agli effetti giuridici dell'atto, non è la loro natura costitutiva o dichiarativa a distinguere l'atto pubblico in senso stretto dal certificato, bensì la loro preesistenza (certificato) o la loro novità (atto pubblico), dato che il certificato, quale atto derivativo, non produce effetti giuridici suoi propri, ma riproduce solo quelli dell'atto che necessariamente presuppone».

Con riferimento all'atto pubblico, si è fatto riferimento alla "novità" degli effetti, o comunque alla capacità contributiva dell'atto sul piano dell'*iter* procedimentale, nelle seguenti sentenze: Cass., Sez. V, 15.2.2008, Domanico, in *CED*, n. 10048/2008, relativa ad una dichiarazione da parte di un componente di una commissione per l'espletamento di un concorso pubblico in merito alla insussistenza di situazioni di incompatibilità con alcuno dei concorrenti: trattasi di dichiarazione «"destinata a spiegare effetto giuridico rilevante" ai fini della regolare composizione della suddetta commissione»; Cass., Sez. V, 10.10.2005, Rizzo, in *Cass. pen.*, 2007, 1651, relativa a proposta di delibera formulata dal Sindaco: «si tratta di atto pubblico, in quanto proviene, pur come atto interno, da un organo che opera sulla base della specifica competenza funzionale e concorre a realizzare l'atto conclusivo costituente la manifestazione del potere pubblicistico della p.a.»; Cass., Sez. V, 11.11.1997, Marinone, *cit.*, dove si afferma che «costituisce atto pubblico la lettera con la quale il Sindaco risponde ad una formale richiesta di informazioni rivolta all'ufficio comunale, quando essa comprovi una attività valutativa e ricognitiva da parte del pubblico ufficiale redigente»; Cass., Sez. VI, 12.1.1996, Macrì, in *Cass. pen.*, 1997, 1721, dove si afferma che costituisce atto pubblico «qualsiasi documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza e determinazione in un procedimento della pubblica amministrazione».

In sostanza, da quanto detto fin qui consegue che si hanno **due tipologie di atti pubblici**: da un lato, l'atto pubblico derivante da una percezione diretta; dall'altro lato, l'atto pubblico derivante dalla mancanza di una percezione, ma caratterizzato dalla novità dell'effetto prodotto.

Vero quanto affermato, a questo punto si rendono necessari **alcuni chiarimenti**. Anzitutto, su un piano complessivo, si deve osservare come il **risultato** che si è conseguito è **coerente con il diverso disvalore delle fattispecie**, nel senso che la falsificazione di un "mero" atto pubblico esprime maggior disvalore, in quanto tale

atto implica una peculiare attività – per così dire – diretta e immediata del pubblico ufficiale o comunque produce effetti giuridici “innovativi” destinati ad avere conseguenze nel traffico giuridico. Diversamente, la falsificazione del certificato esprime un disvalore minore perché tale documento è un atto – per così dire – formalmente derivativo, ma sostanzialmente originale, in quanto, da un lato riproduce fatti ed effetti emergenti da altri documenti, dall’altro lato però ha una propria “autonomia e individualità”, essendo del tutto indipendente da quello originario e svolgendo soprattutto una funzione informativa immediata [in dottrina, ancorché in termini diversi, si v. (b) MALINVERNI, 134; DE MARSICO, 576; (a) RAMACCI, 97; (a) DE AMICIS, 96].

In secondo luogo, in ordine all’**atto pubblico caratterizzato da una diretta percezione**, occorrono **due precisazioni ulteriori**. Da un lato, posto che sono senza dubbio suscettibili di falsità gli atti che attestano fatti e attività contestuali all’attività di documentazione, si deve chiarire se siano suscettibili di falsità anche fatti percepiti e attività compiute prima della attività di documentazione [(i) NAPPI, 108]. Dall’altro lato, occorre specificare se la diretta percezione implichi anche un potere di controllo immediato e contestuale in ordine alla veridicità di quanto si attesta.

Ebbene, per quanto riguarda la prima questione, v’è sostanziale accordo nel ritenere che atto pubblico sia anche quello che attesta **fatti e attività precedenti alla attività di documentazione**. Proprio perché quest’ultima non è autonoma, ma strumentale ad altra funzione, può ben accadere che la funzione sia precedente alla documentazione (si pensi alla relazione di servizio oppure alla cartella clinica).

Molto più delicata la seconda questione relativa al **potere di controllo**. Non c’è dubbio infatti che a rigore la percezione dovrebbe essere accompagnata da un potere di controllo, nel senso che dovrebbero assumere rilevanza tutti quei fatti e quelle attività che il pubblico ufficiale è in un certo senso capace di controllare/verificare, anche perché solo se esiste un controllo è possibile attestare la verità di un fatto o di una attività e quindi il pubblico ufficiale compie un’attività che non consiste in una mera trascrizione. Tuttavia, come vedremo meglio in seguito, si tende ad attribuire rilevanza anche alla mera percezione svincolata da un effettivo potere di controllo, anche perché, una volta qualificata come atto pubblico la dichiarazione che non presuppone una percezione diretta, ma solo effetti nuovi (e che quindi non presuppone un potere di controllo), non c’è ragione di non includere anche la dichiarazione che postula una percezione, ma è pur sempre priva di controllo.

Ebbene, tale soluzione così estensiva, se ha senso in presenza di un falso materiale, rischia di essere contraddittoria rispetto al falso ideologico. Quando infatti si tratta di falsità materiale è del tutto logico attribuire rilevanza sia all’atto pubblico basato su un’attività di percezione, sia a quello che si fonda sulla novità degli effetti e quindi in buona sostanza attribuire rilevanza anche alle dichiarazioni che non presuppongono un controllo. Si pensi ad un atto come il piano regolatore (oggi piano strutturale e regolamento urbanistico). Ebbene, non c’è dubbio che si tratti di atto che proviene da soggetti pubblici e che produca effetti nuovi; tuttavia non

si può dire che vi sia una percezione diretta e un potere di controllo: eppure viene qualificato come “mero” atto pubblico [Cass., Sez. I, 9.3.1998, in *Cass. pen.*, 1999, 2146, in cui si afferma che il piano regolatore ha natura di atto pubblico perché tende a regolare l’incremento degli insediamenti abitativi per mezzo della scelta da parte dei pubblici poteri, della destinazione delle aree suscettibili di edificazione, onde i vincoli e le limitazioni imposti ai soggetti privati rivestono carattere eminentemente pubblicistico]. Si pensi anche alla richiesta che, se sottoscritta dalla prevista quota di consiglieri comunali, impone di sottoporre al vaglio del comitato regionale di controllo deliberazioni delle Giunte ritenute illegittime dai firmatari [Cass., Sez. V, 1.10.1996, in *Cass. pen.*, 1997, 3014]. Ma si pensi anche alla proposta di delibera del Consigliere comunale o del Sindaco.

Al contrario, in presenza di un falso ideologico, non è funzionalmente coerente attribuire rilevanza agli atti che non postulano un controllo (e quindi una percezione immediata), proprio perché una dichiarazione di verità implica pur sempre la possibilità di accertarla.

Alla luce di quanto affermato, non mi parrebbe pertanto del tutto fuori luogo distinguere due diversi concetti di “mero” atto pubblico a seconda della condotta che viene in gioco, per cui se si tratta di falso materiale si deve ritenere che oggetto di falsificazione possa essere sia il documento basato sulla diretta percezione, comprensivo anche dell’ipotesi in cui manca un potere reale di controllo, sia il documento basato sulla novità degli effetti; se invece si tratta di falso ideologico sarà suscettibile di falsificazione solo l’atto basato su una diretta percezione e su un contestuale potere di controllo/verifica. E come avremo modo di vedere, questi aspetti potrebbero avere importanti conseguenze in presenza di una dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale, sul piano della distinzione tra art. 483 e 48/479, in quanto se il pubblico ufficiale ha potere di controllo, il privato risponderà *ex* 48/479; se invece non ha tale potere o è comunque rinviato a un momento successivo, verrà integrata la fattispecie di cui all’art. 483 [v. *infra*, Cap. V, 2.2 ss.].

**3.1. Alcune ipotesi di “mero” atto pubblico.** – Scendendo nel dettaglio, vi sono atti che non pongono particolari problemi di qualificazione nel senso dell’**atto pubblico**. La maggior parte di questi si caratterizza per una percezione diretta, come anche per l’esercizio di una vera e propria attività di controllo da parte del pubblico ufficiale. Occorre tuttavia notare come a volte questi atti siano qualificati come atti pubblici fidefacenti.

A) In particolare, si considera pacificamente “mero” atto pubblico il **bollettino di versamento in conto corrente postale**. Si tratta di un documento composto da tre parti, tutte con identiche indicazioni, compilato dal soggetto privato e ricevuto dal pubblico ufficiale [sulla qualifica di pubblico ufficiale del dipendente postale anche a seguito della trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste, cfr. Cass., Sez. V, 15.3.2007, Scalzulli Ripalta, in *Guida dir.*, 2007, 21, 88; Cass., Sez.

V, 25.1.2007, Raddadi, in *Riv. pen.*, 2007, 1266; Cass., Sez. V, 8.3.2005, Gherardeschi, in *CED*, n. 35871/2005; Cass., Sez. V, 22.10.2003, Virgulti, in *Cass. pen.*, 2005, 3856; Cass., Sez. V, 24.11.2003, Canese, *ivi*, 2005, 1950; Cass., Sez. VI, 8.3.2001, Di Bartolo, *ivi*, 2002, 1414; Cass., Sez. V, 10.11.1999, Cerretti, *ivi*, 2001, 876]. La terza parte, c.d. ricevuta di versamento, è destinata a tornare nelle mani del privato.

Per la maggioranza della giurisprudenza tale documento deve essere considerato in modo unitario e qualificato come atto pubblico. Diversi però gli argomenti utilizzati.

Così, facendo leva sugli effetti della dichiarazione, si è sostenuto che «ogni parte ha natura di documento primario costitutivo di distinti autonomi diritti e correlativi obblighi: il diritto di credito del correntista verso l'amministrazione postale, il diritto del versante di eccepire nei confronti di chiunque e con piena efficacia liberatoria l'estinzione della sua obbligazione, l'obbligo dell'amministrazione postale di accreditare sul conto corrente beneficiario il versamento» [Cass., Sez. VI, 19.11.1983, Lanaro, in *Cass. pen.*, 1975, 1078; Cass., Sez. V, 20.10.1977, Cheso, *ivi*, 1978, 1313].

Più di recente si è fatto riferimento al profilo della diretta percezione da parte del pubblico ufficiale: «la ricevuta rappresenta un documento rilasciato dall'ufficiale postale, che attesta un'attività svolta da costui personalmente nell'esercizio delle sue funzioni, attività che si articola nell'introito della somma indicata nel documento e nell'accreditamento della stessa su un conto determinato a favore del titolare di quest'ultimo, nonché nell'autenticazione del modulo compilato dall'interessato e nella registrazione dell'operazione» [Cass., Sez. II, 9.10.1989, Bonanno, in *Cass. pen.*, 1991, 554. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 8.3.2005, Gherardeschi, in *CED*, n. 35871/2005; Cass., Sez. V, 29.11.1988, Cochetti, in *CED*, rv 180514; Cass., Sez. V, 9.2.1988, Saccoman, in *CED*, rv 179045; Cass., Sez. V, 23.10.1987, Franceschini, in *Cass. pen.*, 1989, 204; Cass., Sez. V, 9.5.1985, Busca, in *Giust. pen.*, 1986, II, 91]. In termini simili si considera atto pubblico il vaglia postale telegrafico internazionale (c.d. modello 1/a), in cui l'ufficiale postale che accetta il vaglia ordinario trascrive le generalità del mittente e del destinatario, il luogo di destinazione e l'importo del vaglia: l'operazione attestata (ricevimento del vaglia) appartiene infatti alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale e caduta sotto la sua diretta percezione [Cass., Sez. V, 25.1.2007, Raddadi, cit., 1266].

Si deve osservare, inoltre, che per un orientamento minoritario, la ricevuta in esame sarebbe addirittura un atto pubblico di fede privilegiata, in quanto attesta atti compiuti personalmente dal pubblico ufficiale redigente [Cass., Sez. V, 24.11.2003, Canese, cit.; Cass., Sez. V, 26.6.1984, Agnoletto, in *CED*, rv 165480]. Si tratta della riprova di come il criterio distintivo tra atto pubblico fidefacente e "mero" atto pubblico basato sul tipo di attività svolta dal pubblico ufficiale finisce per qualificare come fidefacenti quasi tutti gli atti provenienti da un pubblico ufficiale. Tuttavia si deve ritenere che l'atto in esame non sia un atto pubblico fidefacente perché il pubblico ufficiale non esercita una speciale funzione di certificazione basata su specifici doveri di veridicità [in questi termini v. anche Cass., Sez. V, 25.1.2007, Raddadi, cit., 1266; Cass., Sez. V, 6.6.1985, Sorbo, in *Giust. pen.*, 1986, II, 216].

Un discorso a parte deve essere fatto per il **bollettino di versamento in conto corrente postale della tassa di circolazione per autoveicoli**. È opportuno sottolineare che questo bollettino si compone di quattro parti. Per la giurisprudenza,

mentre le prime tre parti, compresa la ricevuta da allegarsi alla carta di circolazione, sono atto pubblico, la quarta parte, denominata bollo (o disco) contrassegno e destinata (un tempo) ad essere conservata dall'interessato per esporla sulla parte anteriore del veicolo, costituirebbe attestato rilevante ai sensi dell'art. 478 c.p. [Cass., Sez. Un., 7.7.1984, Baldaccini, in *Cass. pen.*, 1985, 303 ss. In argomento si v. *infra*, Cap. VI, 2].

B) Esiste unanimità nel ritenere il **registro o diario di classe** un documento pubblico, nella parte in cui attesta l'identità del docente, l'orario delle lezioni, la presenza degli alunni, l'attività svolta in classe.

Così, si è affermato che «ha natura di atto pubblico il registro di classe, che, pur non identificandosi con il registro del professore, costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a far fede *erga omnes*, quale attestazione di verità, dell'attività svolta in classe dall'insegnante» [Cass., Sez. V, 26.5.2006, La Nave, in *CED*, n. 23739/2006; Cass., Sez. V, 3.2.2004, Pulvirenti, in *CED*, n. 11808/2004; Cass., Sez. V, 16.1.2001, Graziani, in *Foro it.*, 2001, II, 403; Cass., Sez. V, 12.12.1997, Notarnicola, in *Guida dir.*, 1998, 14, 89; Cass., Sez. V, 13.11.1996, Zaro, in *Cass. pen.*, 1998, 1364; Cass., Sez. V, 12.6.1990, Cersosimo, *ivi*, 1992, 1497. Nello stesso senso, con riferimento al registro di classe di una scuola legalmente riconosciuta, v. Cass., Sez. V, 23.2.2006, Boccia, in *Riv. pen.*, 2007; Cass., Sez. V, 12.4.2005, Aurea, in *Cass. pen.*, 2006, 4070; Cass., Sez. V, 19.11.1998, Boccia, *ivi*, 2000, 594; Cass., Sez. V, 20.11.1996, Scaricabarozzi, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 594, con nota di MONTEVERDE; Cass., Sez. V, 13.11.1996, Zaro, in *Cass. pen.*, 1998, 1364].

Tuttavia, si deve ritenere non del tutto pertinente l'argomentazione secondo cui tale documento costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica. Plausibile invece l'affermazione che il pubblico ufficiale documenta fatti avvenuti in sua presenza e attività da lui compiute e quindi il riferimento al criterio della diretta percezione.

C) Assolutamente pacifica anche la natura della **cartella clinica** come atto pubblico, là dove il soggetto possa essere qualificato come pubblico ufficiale [in argomento v. DENORA, 355 ss.].

Così, in questa prospettiva, si è affermato che «la cartella clinica è, in effetti, atto pubblico e tale deve essere considerata non solo quella tenuta da una struttura pubblica ospedaliera [...] ma anche [...] quella tenuta da una casa di cura convenzionata [...] Trattasi invero di diario diagnostico-terapeutico – la cui tenuta e conservazione è disciplinata da norme di diritto pubblico – nel quale vanno annotati fatti di giuridica rilevanza per la stessa pubblica amministrazione, quali i dati anagrafici ed anamnestici del paziente, gli esami obiettivi, di laboratorio e specialistici, le terapie praticate, nonché l'andamento, gli esiti e gli eventuali postumi della malattia. Essa è peraltro atto pubblico in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipa della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce» [Cass., Sez. Un., 27.5.1992, Delogu, in *Cass. pen.*, 1992, 2722. Nello stesso senso Cass., Sez. IV, 16.1.2008, Huscher, in *CED*, n. 11335/2008; Cass., Sez. V, 21.9.2006, Fiore, in *CED*, n. 35767/2006, relativa al falso commesso da uno specializzando; Cass., Sez. V, 15.11.2005, Cavallari, in *Cass. pen.*, 2007, 177; Cass., Sez. V, 11.7.2005, Pasquali, in *CED*, rv 232567; Cass., Sez. V, 13.4.2005, Lo Re, in *CED*, n. 18423/2005; Cass.,

Sez. V, 23.9.2004, Scalera, in *CED*, n. 43538/2004; Cass., Sez. V, 23.3.2004, Magli, in *Cass. pen.*, 2005, 2247; Cass., Sez. V, 17.2.2004, Castaldo, in *Riv. pen.*, 2005, 344; Cass., Sez. V, 11.1.2000, Tomassini, in *Cass. pen.*, 2001, 875; Cass., Sez. I, 14.1.1998, Messina, in *CED*, n. 8050/1998, relativa a un c.d. gettonista con funzioni medico-chirurgiche di supporto; Cass., Sez. V, 26.11.1997, Noce, in *Cass. pen.*, 1999, 153].

D) Parimenti si considera atto pubblico il **certificato del medico** convenzionato con l'A.S.L. (prima U.S.L.), in quanto si tratta di attestazione di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale e non di mera attestazione di fatti dei quali solo indirettamente è stata accertata l'esistenza.

Così è stato affermato che costituisce atto pubblico «l'attestazione rilasciata dal medico di una struttura pubblica, con cui venga diagnosticata una malattia nel presupposto evidente che essa sia stata direttamente accertata dal sanitario a seguito di visita del paziente trattandosi di attestazione di un atto compiuto dal pubblico ufficiale stesso e di fatti da lui personalmente constatati» [Cass., Sez. VI, 12.4.2006, Ziccardi, in *CED*, n. 19270/2006. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 24.1.2007, Marigliano, in *Cass. pen.*, 2008, 621; Cass., Sez. V, 27.4.2004, Bove, in *Riv. pen.*, 2005, 1394; Cass., Sez. V, 23.11.2004, De Bellis, in *Foro it.*, 2004, II, 684; Cass., Sez. V, 6.10.2003, De Cesare, in *CED*, n. 559/2004; Cass., Sez. V, 5.12.2002, Garibizzo, in *Cass. pen.*, 2004, 871; Cass., Sez. V, 26.3.2003, Boccia, in *Guida dir.*, 2003, 40, 66; Cass., Sez. V, 11.12.2002, Meduri, *ivi*, 2003, 19, 104; Cass., Sez. V, 18.2.2000, Pellei, in *Giust. pen.*, 2001, II, 55; Cass., Sez. V, 30.11.1999, Moro, in *Riv. pen.*, 2000, 839; Cass., Sez. V, 14.5.1999, Grasso, in *Cass. pen.*, 2000, 1589; Cass., Sez. V, 9.2.1999, Andronico, *ivi*, 2000, 377; Cass., Sez. V, 11.2.1997, Giglio, *ivi*, 1998, 104].

Più in dettaglio, si è considerato atto pubblico il **certificato di avvenuto decesso** [Cass., Sez. V, 10.10.2006, Vecchione, in *Cass. pen.*, 2007, 3704; Cass., Sez. V, 13.5.1998, Greco, *ivi*, 1999, 1774; Cass., Sez. V, 22.10.1982, Briccioli, *ivi*, 1983, 1769, dove si afferma che l'obbligo di verità incombente sul sanitario che compie l'accertamento di morte si estende sia all'oggettività della visita necroscopica, sia alla causa direttamente accertata della morte, sia al tempo – data e ora, in cui l'accertamento stesso è stato compiuto]. Alla stessa stregua è stato considerato atto pubblico il **certificato di sana e robusta costituzione fisica** [Cass., Sez. I, 11.10.1994, Torresi, in *Cass. pen.*, 1995, 3344; Cass., Sez. V, 13.11.1984, Mura, in *CED*, rv 167410], nonché il **certificato necessario per l'assunzione** del richiedente la visita [Cass., Sez. V, 24.11.2007, cit.]. Ed ancora, il **certificato di gravidanza** [Cass., Sez. V, 11.12.2002, Meduri, cit.]. Infine, lo **stato di invalidità civile** [Cass., Sez. V, 18.2.2000, Pellei, cit.; Cass., Sez. V, 30.1.1999, Moro, cit.]. Un discorso a sé deve essere fatto per il **certificato di idoneità psico-fisica**, per il conseguimento della patente di guida, la cui natura, come vedremo, è problematica (v. *infra*, 6.2.1.3).

In argomento risulta molto interessante fare riferimento ad una pronuncia in cui si è affermato che l'eventuale falsità della diagnosi medica è sussumibile nella figura del reato di cui all'art. 480 c.p. e non in quella di cui all'art. 479 c.p., in quanto il certificato rilasciato dal medico convenzionato con la Usl riveste la qualità di atto pubblico per quelle parti concernenti le attestazioni relative all'attività svolta – visita medica – nonché ai fatti avvenuti in sua presenza – presentazione del paziente – o da lui rilevati – eventuali sintomi – ma non anche per la parte relativa al giudizio diagnostico e prognostico, che ha natura di certificato, sia perché basato sulle conoscenze scientifiche del pubblico ufficiale, sia perché costituisce una valutazione dei fatti accertati, insuscettibile di documentazione fidefacente [Cass., Sez. I, 18.1.1995, Fioretti, in *Cass. pen.*, 1996, 1149. Nello stesso, anche se implicitamente, Cass., Sez. V, 25.3.2004, Ortali, in *CED*, n. 21074/2004, relativa a una falsa diagnosi (indotta) di frattura della scapola]. In buona sostanza, sulla base del criterio elaborato da quest'ultimo orientamento dovrebbero rientrare nella nozione di certificato tutte le false "attestazioni" relative ad accertamenti diagnostici e prognostici, e quindi le dichiarazioni valutative, come tali difficilmente riconducibili alla dimensione della veridicità [in argomento v. *infra*, Cap. V, 2.1.2.1].



In ordine al **referto** come atto pubblico si v. Cass., Sez. V, 16.1.2007, Amoroso, in *Giust. pen.*, 2008, II, 148.

E) Il **certificato di provenienza dei prodotti petrolifici redatti sui modelli H-ter-16**, di cui all'art. 5, legge 2.7.1957, n. 474, è considerato atto pubblico sulla base del fatto che il pubblico ufficiale compie direttamente un'attività di controllo attestando la quantità e la qualità del prodotto, il mittente, il destinatario, il vettore, il mezzo impiegato, i limiti spaziali e temporali entro i quali il trasporto deve essere eseguito [Cass., Sez. V, 7.7.2006, Lilli, in *Giust. pen.*, 2007, II, 510; Cass., Sez. III, 25.2.1999, in *CED*, n. 4651/1999; Cass., Sez. I, 5.2.1991, P.M. e Aceto, in *CED*, rv 187208, la quale qualifica l'atto addirittura come fidefacente].

Così è stato affermato che «l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito indicato nell'anzidetto modello si correla all'attività direttamente compiuta o caduta sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale; nel che consiste quel primo passaggio dalla realtà fenomenica a quella giuridica che è carattere essenziale dell'atto pubblico e non del certificato, essendo quest'ultimo atto derivativo di secondo grado, nel quale si ha riguardo ad una prova già altrimenti accertata» [Cass., Sez. Un., 29.10.1983, Mario, in *Cass. pen.*, 1984, 1075; Cass., Sez. V, 7.7.2006, Lilli, cit.].

La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che l'amministrazione finanziaria può autorizzare gli esercenti dei depositi liberi di oli minerali, carburanti combustibili e lubrificanti all'emissione di certificati di provenienza che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi. Ne consegue che il certificato di provenienza si connette al potere di supremazia dell'amministrazione finanziaria e può essere esercitato direttamente dai suoi uffici oppure, in via sostitutiva, dal privato titolare del deposito [Cass., Sez. Un., 29.10.1983, Mario, cit., 1079]. Anche in quest'ultima ipotesi sono atti pubblici sia la matrice che la bolletta figlia [Cass., Sez. VI, 22.4.1989, Morelli, in *Cass. pen.*, 1990, 2126].

F) V'è ampio consenso anche nel qualificare come atto pubblico l'**attestazione di conformità della costruzione al progetto** approvato dalla pubblica amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda l'**attestazione** – per così dire – **interna** alla pubblica amministrazione, si è affermato che essa «si forma a seguito del controllo personale del pubblico ufficiale sulle opere consegnate, è diretta a provare l'esecuzione di tali opere, ed è, come tale, fonte di diritti per i privati e di obblighi per la pubblica amministrazione» [Cass., Sez. V, 12.11.2004, Margarino, in *Giust. pen.*, 2006, II, 361].

Più complesso il discorso per quanto riguarda l'attestazione di conformità ai fini **della licenza o certificato di abitabilità** prescritta dall'art. 221, r.d. 27.7.1934, n. 1265. Si deve precisare infatti che per la giurisprudenza l'attestazione in esame non si limita all'accertamento della congruità degli apprestamenti igienico-sanitari, ma si estende all'esame dell'intero progetto presentato al fine di ottenere la concessione edilizia [Cass., Sez. Un., 30.6.1984, Nirella, in *Cass. pen.*, 1985, 587; Cass., Sez. V, 27.2.1987, Napoli, *ivi*, 1988, 1018].

Così è stato affermato che «essendo il rilascio della licenza di abitabilità subordinato alla condizione della conformità della costruzione al progetto approvato, tale non può intendersi che quello previsto dalle norme urbanistiche vigenti. Del resto, le esigenze igieniche presuppongono stabilità e sicurezza edilizia: sarebbe incongruo, infatti, dichiarare abitabile perché rispondente alle esigenze igieniche un edificio pericolante o comunque carente sotto il profilo strutturale» [Cass., Sez. Un., 30.6.1984, Nirella, cit. In merito alla valenza urbanistica della certificato di abilità v. anche Cass., Sez. III, 16.10.1998, in *CED*, n. 12392/1998].

Ciò chiarito, per la maggioranza della giurisprudenza l'attestazione della conformità all'autorizzazione costituisce un atto pubblico sia perché ha effetti costitutivi (nuovi) per il rilascio della licenza di abitabilità, sia perché il documento ha come contenuto l'attestazione di un'attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale [Cass., Sez. Un., 30.6.1984, Nirella, cit.; Cass., Sez. V, 26.9.2006, Roselli, in *CED*, n. 35788/2006; Cass., Sez. V, 1.2.2006, Settimo, in *CED*, n. 8277/2006; Cass., Sez. V, 13.12.2005, Bosia, in *Riv. pen.*, 2006, 1345; Cass., Sez. V, 24.10.2005, Sergi, in *CED*, n. 45331/2005].

G) V'è consenso unanime nel ritenere atto pubblico lo **stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAL)**, qualora detti lavori siano stati appaltati da un ente pubblico [Cass., Sez. V, 17.1.2007, Cammarata, in *Cass. pen.*, 2008, 1053; Cass., Sez. V, 23.6.2005, Basile, in *Riv. pen.*, 2006, 1100; Cass., Sez. V, 15.3.2005, Eliseo, in *CED*, n. 15256/2005; Cass., Sez. V, 6.12.2004, Di Maria, in *CED*, n. 3074/2005; Cass., Sez. V, 20.1.2004, Mura, in *Cass. pen.*, 2005, 1256; Cass., Sez. V, 5.7.2001, D'Arma, in *Giust. pen.*, 2002, II, 617; Cass., Sez. V, 21.9.2000, Corradino, in *Riv. pen.*, 2001, 260; Cass., Sez. V, 23.11.1999, Bonacci, in *Cass. pen.*, 2000, 3008; Cass., Sez. V, 16.4.1998, Nencini, in *Riv. pen.*, 1998, 762. Di diverso avviso, ma isolatamente, nel senso che il c.d. SAL è atto pubblico fidefacente, Cass., Sez. V, 23.9.1996, Meloro, in *Riv. pen.*, 1997, 48].

Più precisamente, assolutamente pacifica in giurisprudenza è l'idea che il direttore dei lavori di un'opera pubblica è un pubblico ufficiale che espleta un'opera di controllo sull'andamento dei lavori appaltati per conto della committenza pubblica, attestando l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati e qualitativa rispetto alle richieste dell'Ente.

In particolare, per quanto riguarda la qualifica di pubblico ufficiale, si è affermato che «il direttore dei lavori, per conto della committenza pubblica, riveste la qualità di pubblico ufficiale, poiché l'espletamento della relativa funzione comporta, fra l'altro, l'obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dei manufatti da parte delle imprese appaltatrici e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di capitolato, il potere di impartire, oralmente o per iscritto, istruzioni ed ordini di servizio, il dovere di constatare e certificare lo stato di avanzamento e la regolare esecuzione delle opere» [Cass., Sez. V, 3.6.2005, Timpone, in *CED*, n. 39451/2005. Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 4.6.2008, Ministeri Infrastrutture Trasporti, in *Riv. pen.*, 2009, 880; Cass., Sez. V, 25.9.2007, Stocchero, in *CED*, n. 39976/2007; Cass., Sez. V, 14.12.2006, Cogoni, in *CED*, n. 545/2007; Cass., Sez. V, 25.9.2006, Bianco, in *Cass. pen.*, 2008, 1053; Cass., Sez. V, 20.1.2004, Mura, in *CED*, n. 7329/2004; Cass., Sez. V, 16.1.2004, Fantini, in *Cass. pen.*, 2005, 2248; Cass., Sez. V, 24.10.2002, Brussi, *ivi*, 2004, 1619; Cass., Sez. V, 5.7.2001, D'Arma, *ivi*, 2002, 3091; Cass., Sez. V, 23.11.1999, Bonacci, *ivi*, 2000, 3008].

Con riferimento al documento, è stato precisato che «la funzione dei SAL è quella di accer-

tare ed attestare la effettiva realizzazione di lavori pubblici concessi in appalto secondo quanto prescritto dai capitolati dell'appalto stesso sotto il profilo della quantità dei lavori realizzati, accertata con computi metrici, e la qualità di quanto eseguito, che deve essere conforme a quanto richiesto dall'Ente committente. È necessario, quindi accertare la composizione delle strutture realizzate e perciò anche la quantità dei singoli elementi che le compongono, quali ad esempio la quantità di cemento, quella di ferro etc. L'accertamento deve essere reale ed effettivo nel senso che il direttore dei lavori non può limitarsi ad un controllo meramente formale, compiuto su documenti, perché sarebbe certamente insufficiente e non adeguato alle finalità dell'istituto, ma deve accertare come di fatto sia stata eseguita l'opera o parte della stessa [...] In tale contesto la circostanza ad esempio che le fatture che testimoniano l'acquisto di cemento indichino un quantitativo inferiore a quello necessario non può costituire un elemento decisivo di valutazione, perché il SAL deve accertare non la quantità di cemento acquistata, ma quella effettivamente usata nella costruzione dell'opera» [Cass., Sez. V, 5.7.2001, D'Arma, cit., 618 s.].

Più di recente si è precisato che «non rileva che gli stessi (i SAL) trovino il loro presupposto in altri documenti contabili, in quanto essi realizzano una fattispecie nuova e complessa, adempiendo ad una funzione probatoria autonoma, rappresentando cioè una situazione giuridica produttiva ex se di effetti, che non si identificano in quelli derivanti dai fatti attestati nei documenti precedentemente redatti» [Cass., Sez. V, 15.3.2005, Eliseo, in *CED*, n. 15256/2005].

Il problema che si pone è se sia sottoposto a controllo soltanto lo stato dei lavori da un punto di vista – per così dire – fisico-materiale oppure anche la regolarità della **documentazione contabile dell'impresa**. Per capire questo problema occorre muovere dal fatto che a volte il registro contabile tenuto dall'impresa privata appaltata contiene voci di spesa in realtà non sostenute, con la conseguenza che la pubblica amministrazione si può trovare costretta a liquidare compensi non dovuti. Ecco allora che al fine di colpire questo fenomeno, si è posto il problema se il direttore dei lavori debba controllare soltanto lo stato di avanzamento dei lavori oppure anche il registro contabile dell'impresa.

Ebbene, per una parte meno recente della giurisprudenza, il direttore dei lavori svolge un'attività di controllo anche rispetto alle scritture contabili, le quali vengono espressamente qualificate come atti pubblici [Cass., Sez. V, 24.10.2002, Brusci, in *Cass. pen.*, 2004, 1619; Cass., Sez. V, 21.9.2000, Corradino, cit.; Cass., Sez. V, 16.4.1998, Nencini, cit.].

Così in questo senso si è affermato che «i libretti delle misurazioni, gli stati di avanzamento come in genere gli atti di contabilità relativi ai lavori dati in appalto dalla pubblica amministrazione sono atti pubblici (e non certificati o attestati) perché sono formati da pubblici ufficiali per costituire la prova di fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P.A., primo dei quali l'emissione del mandato di pagamento relativamente ai lavori che in tali atti risultano eseguiti» [Cass., Sez. V, 16.4.1998, Nencini, cit.].

Per altro orientamento più recente, invece, il direttore dei lavori attesta l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati medesimi, ma non la regolarità della documentazione contabile, con la conseguenza che la mancata indicazione nei SAL delle fatture di acquisto dei materiali utilizzati dall'impresa aggiudicataria non può costituire, di per sé, falsità.

«Non risulta che i SAL debbano certificare la correttezza delle fatturazioni relative ad acquisti materiali, ma la conformità delle opere eseguite a quanto pattuito» [Cass., Sez. V, 5.7.2001, D'Arma, cit.].

Il secondo orientamento sembra essere preferibile, proprio in virtù della mancanza di una competenza da parte del direttore dei lavori a controllare i documenti contabili dell'impresa appaltata.

Il discorso non sarebbe completo, se non si facesse cenno anche alla problematica dei **mandati di pagamento**, senza dubbio connessa a quella dei SAL. Nel momento in cui, infatti, ha iniziato a consolidarsi l'orientamento che negava la natura di atto pubblico ai registri contabili delle imprese e quindi il controllo da parte del direttore dei lavori sulla corretta tenuta delle stesse, ha iniziato ad affermarsi un indirizzo che qualifica come atti pubblici i mandati di pagamento [Cass., Sez. V, 15.3.2005, Eliseo, cit.; Cass., Sez. V, 6.12.2004, Di Maria, cit.; Cass., Sez. V, 20.1.2004, Mura, cit.].

H) Infine, assolutamente pacifica l'idea che le **bolle di pesa pubblica** costituiscono atti pubblici.

Così, si è affermato che «le bolle di pesa pubblica, documentando attività spiegate dal pubblico ufficiale, inerenti alla verifica ed alla certificazione del peso effettivo di determinate cose e fatti, costituiscono atti pubblici, trattandosi di documenti originali, redatti da un pubblico ufficiale, aventi valore costitutivo e diretti a provare un'attività da lui compiuta» [Cass., Sez. V, 20.4.2006, Parnaso, in *Riv. pen.*, 2007, 565. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 7.12.2006, Mattiacci, in *CED*, n. 3241/2007; Cass., Sez. V, 24.5.2005, Vergari, in *CED*, n. 27966/2005; Cass., Sez. V, 22.12.1998, Di Sante, in *Cass. pen.*, 2000, 376].

**3.2. Alcune ipotesi di certificato.** – A) La **targa automobilistica** è qualificata come certificato in quanto vi si attesta quanto risulta da atto preesistente presso il pubblico registro automobilistico e cioè l'avvenuta immatricolazione, mentre non si documentano attività compiute dal pubblico ufficiale [Cass., Sez. V, 6.11.2007, Cappello, in *Riv. pen.*, 2008, 1191; Cass., Sez. II, 29.2.1988, La Tela, in *Cass. pen.*, 1990, 42; Cass., Sez. II, 3.6.1987, Franco, *ivi*, 1989, 59; *contra*, nel senso dell'atto pubblico, Cass., Sez. II, 20.12.1982, Dandone, *ivi*, 1984, 1644; Cass., Sez. II, 27.10.1969, Frua, *ivi*, 1971, 270].

B) Parimenti si considera certificato l'**atto catastale di classamento dell'immobile contenuto nel sistema informatico** [Cass., Sez. V, 11.2.1997, Di Meglio, in *Cass. pen.*, 1998, 811]: se atto pubblico avente carattere originario è quello custodito, cioè immesso nel sistema informatico, la riproduzione cartolare del contenuto dell'atto non può che essere un certificato, tanto più che deve contenere la sottoscrizione del funzionario attestante la derivazione da atti in possesso dell'ufficio. E sarebbe proprio la sottoscrizione che distinguerebbe il certificato dalla copia.

C) Si considera certificato anche il c.d. **certificato notarile** previsto dall'art. 567 c.p.c. attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Così si è affermato che «il certificato notarile non è atto destinato a fare pubblica fede ai sensi dell'art. 2699 c.c., ma è mera attestazione dell'esistenza di dati riscontrati in relazione a un determinato immobile, in uno alle relative variazioni. La sua natura non può, dunque, essere diversa da quella dell'omologo certificato del conservatore, che, notoriamente, è atto certificati-

vo c.d. proprio, dotato di portata probatoria limitata, avente carattere neutro e meramente strumentale, in quanto destinato alla rappresentazione di un fatto che risulta già fotografato nei pubblici registri, costituenti essi soli fonte di certezza giuridica» [Cass., Sez. V, 20.3.2007, Cristofaro, in *Foro it.*, 2008, II 195 ss.]. Soluzione da condividere, perché in buona sostanza il certificato notarile riproduce le attestazioni e gli effetti di un'altra attestazione.

D) **Tesserino di appartenenza all'Arma dei Carabinieri** [Cass., Sez. V, 29.4.1998, Pasculli, in *Guida dir.*, 1998, 33, 149].

E) **Contrassegno per invalidi**, che permette l'accesso di autoveicolo a zone di traffico limitato [Cass., Sez. V, 31.10.1995, in *Cass. pen.*, 1997, 410].

**3.3. Alcune ipotesi problematiche.** – Rispetto ad alcuni documenti si discute se si tratti di “meri” atti pubblici oppure di certificati. In particolare, risultano problematiche tutte quelle ipotesi in cui manca una diretta percezione da parte del pubblico ufficiale o comunque una attività di controllo sulla dichiarazione privata percepita. D'altra parte, tutte queste ipotesi vengono comunque qualificate, salvo rare eccezioni, come “meri” atti pubblici in virtù del fatto che l'atto finale confezionato dal pubblico ufficiale è destinato ad essere introdotto in un procedimento amministrativo e quindi a produrre effetti giuridici nuovi.

A) In particolare, in questa prospettiva risulta anzitutto problematica la natura della **bolletta doganale** di cui all'art. 56 t.u. delle leggi doganali d.P.R. 23.11.1973 n. 43 (come sostituito dall'art. 28 comma 1 lett. b) legge 8.5.1998 n. 146). Questo atto trae origine da una dichiarazione di un soggetto privato; “prosegue” con una (eventuale) verifica e una (necessaria) dichiarazione da parte del pubblico ufficiale di conformità delle merci all'attestazione del privato; si perfeziona quando la dichiarazione medesima viene allibrata all'apposito registro delle importazioni e con tale registrazione diventa a tutti gli effetti bolletta doganale. È opportuno notare che il pubblico ufficiale può anche non procedere al controllo della dichiarazione ed alla verifica delle merci. In tal caso, in base all'art. 9 comma 11 d.lgs. n. 374/1990, «le merci si considerano conformi al dichiarato».

Ebbene, questo atto viene pacificamente qualificato dalla giurisprudenza come atto pubblico [cfr. Cass., Sez. III, 24.9.2008, L.S., in *CED*, n. 39171/2008; Cass., Sez. III, 14.11.2007, Franchi, in *CED*, n. 47049/2007; Cass., Sez. II, 24.1.2007, Brambilla, in *Cass. pen.*, 2008, 2466; Cass., Sez. V, 30.11.2006, Prudenziati, *ivi*, 2008, 620; Cass., Sez. II, 9.7.2004, Marroni, in *CED*, n. 43474/2004; Cass., Sez. V, 9.4.2003, Campolongo, in *Cass. pen.*, 2004, 3226; Cass., Sez. V, 16.12.2002, Porcaro, in *Riv. pen.*, 2004, 103; Cass., Sez. III, 16.3.1987, Samueli, in *Cass. pen.*, 1988, 1178; Cass., Sez. V, 30.9.1980, Del Mastro, *ivi*, 1982, 472].

Tuttavia non si può fare a meno di notare che se il pubblico ufficiale compie una attività di controllo in ordine alla conformità tra quanto dichiarato dal privato e quanto effettivamente trasportato, si tratta di atto pubblico proprio in virtù del potere di controllo esercitato; se invece il pubblico ufficiale si limita a recepire la dichiarazione del privato, la natura pubblica dell'atto deriva dalla circostanza che

a seguito dell'attività del pubblico ufficiale si vanno a liquidare i diritti doganali, producendo effetti nuovi.

B) Parimenti problematica è la natura della **carta di circolazione dei veicoli**. Si deve considerare che il procedimento amministrativo relativo al suo rilascio si articola in due fasi. La prima attiene all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione del veicolo e dei dati di identificazione dello stesso. La seconda fase del procedimento si articola nel provvedimento che dispone l'immatricolazione e in quello che ammette il veicolo alla circolazione.

Ebbene, rispetto all'omologazione, che avviene a seguito degli accertamenti tecnici compiuti dai funzionari dell'ispettorato della motorizzazione civile, v'è opinione concorde che si tratta di atto pubblico, in quanto implica un'attività di percezione diretta da parte del pubblico ufficiale. Problematica risulta essere invece la natura del provvedimento di immatricolazione in virtù del fatto che esso si basa su un precedente documento consistente nel certificato di homologazione. Tuttavia la maggioranza della giurisprudenza si esprime nel senso dell'atto pubblico, in quanto la stessa carta si concreta in un atto-provvedimento di natura dispositiva, vale a dire nell'immatricolazione, destinata a produrre effetti nuovi, visto che abilita alla circolazione [Cass., Sez. Un., 10.10.1981, Di Carlo, in *Cass. pen.*, 1982, 441. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 19.4.2007, Cottard, in *CED*, rv 236926; Cass., Sez. VI, 22.10.2002, Gobbi, in *Dir. giust.*, 2003, 2, 92; Cass., Sez. V, 11.6.1999, Katzarov, in *Cass. pen.*, 2000, 1594; Cass., Sez. V, 6.2.1987, Moscatelli, in *CED*, rv 175777].

C) Anche rispetto alle **notule**, dove il medico attesta la visita effettuata (non l'attività di visita) e i medicinali prescritti, si pone il problema della natura. Secondo la maggioranza della giurisprudenza si tratterebbe di atti pubblici originari [Cass., Sez. VI, 26.1.2004, Santovito, n. 32848/2004; Cass., Sez. V, 12.11.1985, Scarante, in *CED*, rv 171619; Cass., Sez. V, 12.11.1984, Colonna, in *Giust. pen.*, 1985, II, 627; Cass., Sez. V, 7.5.1981, Mangiarotte, in *Cass. pen.*, 1982, 1752]. A sostegno di questa soluzione si afferma che il pubblico ufficiale attesta fatti avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti: richiesta di visita medica, visita medica e prescrizioni farmaceutiche. Si tratta tuttavia di un'argomentazione che non persuade, in quanto, vero che la visita è un'attività direttamente compiuta dal medico, è anche vero che in questi atti non viene attestata la visita, la quale risulta piuttosto attestata nei certificati medici. Quindi si deve ritenere che si tratti di atti pubblici in virtù della circostanza che costituiscono diritti per lo stesso sanitario.

E identico ragionamento può essere fatto per i **prospetti riepilogativi delle analisi eseguite** [Cass., Sez. V, 9.3.2005, Schwarz, in *Cass. pen.*, 2006, 3675; Cass., Sez. V, 12.12.1997, Scuccimarra, *ivi*, 1999, 857]: questi atti sono destinati ad attestare il regolare espletamento degli accertamenti sanitari (ma sotto questo profilo non c'è da ritenere che si tratti di atti pubblici), e costituiscono il titolo in forza del quale sorge in favore del titolare della convenzione il diritto al pagamento delle prestazioni documentate.

D) Sempre per ciò che riguarda l'attività del medico, un problema di qualificazione si è posto anche per la **ricetta compilata dal medico convenzionato**, risolto poi da un intervento delle Sezioni Unite. In particolare, prima di questo intervento, per un orientamento giurisprudenziale, tale documento costituiva un atto pubblico in ragione del fatto che il medico attestava come da lui compiuti fatti produttivi di effetti giuridici [Cass., Sez. II, 11.7.1984, Alesii, in *Cass. pen.*, 1986, 258 con nota di SOTTANI; Cass., Sez. II, 29.5.1981, Calderoni, *ivi*, 1982, 1752]. Per altro orientamento, invece, la ricetta presentava una duplice natura: di certificato, nella parte in cui si attestava il diritto soggettivo dell'assistito all'assistenza sanitaria; di autorizzazione, nella parte in cui consentiva all'assistito l'esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico [Cass., Sez. II, 15.11.1986, Rosa, in *CED*, rv 176269; Cass., Sez. V, 24.11.1978, Di Cio, in *Cass. pen.*, 1980, 694; Cass., Sez. V, 19.2.1974, Protano, *ivi*, 1975, 499].

Le Sezioni Unite hanno fatto proprio quest'ultimo orientamento.

In particolare si è precisato che «mentre l'atto pubblico è inteso a documentare tra l'altro le concrete modalità di attuazione della specifica condotta richiesta al p.u. che lo redige, il certificato è redatto al fine di provare la realtà di determinate circostanze come tali, senza riguardo alcuno dei presupposti della condotta attestatrice. Sulla base di quanto sin ora esposto è agevole escludere che nelle ricette contenenti mere prescrizioni di medicinali possano ravvisarsi gli elementi caratteristici degli atti pubblici. Che dette ricette non siano costitutive del diritto dell'assistito alla corresponsione dei medicinali da parte delle farmacie è chiaro, sol che si consideri che tale diritto deriva in generale dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale [...] nemmeno può dirsi che [...] il sanitario attesti un'attività da esso compiuta. Con il documento in questione [...] il sanitario si limita a compiere una mera attività ricognitiva del diritto dell'assistito alla erogazione di medicinali ed a rendere operativo tale diritto con l'emissione della ricetta. Al documento, in conseguenza, va riconosciuta la duplice qualifica di certificato (per la parte ricognitiva) e di autorizzazione amministrativa, perché consente all'assistito l'esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico» [Cass., Sez. Un., 16.4.1988, Giordani, in *Cass. pen.*, 1988, 1597; 1991, 1563; anche in *Giur. it.*, 1989, II, 370, con nota di (g) NAPPI. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. V, 26.9.2001, Bisceglia, in *Cass. pen.*, 2002, 2099; anche in *Giur. it.*, 2003, II, 761, con nota di BISACCI; Cass., Sez. V, 11.12.1991, Paciaroni, *ivi*, 1993, 305; Cass., Sez. IV, 6.4.1990, Natale, *ivi*, 1990, 1563; Cass., Sez. II, 28.4.1988, Messina, *ivi*, 1989, 993; Cass., Sez. II, 15.11.1986, Rosa, *ivi*, 1988, 1640].

A parte la peculiare nozione di atto pubblico legata alla documentazione dell'attività di attestazione (nozione inedita e che si attaglia più all'atto pubblico fidefacente che al "mero" atto pubblico), questa sentenza non può essere condivisa nella parte relativa al certificato, in quanto, come accennato anche in precedenza, si finisce per identificare il certificato con la mera dichiarazione narrativa. Pertanto sembra essere più opportuno la soluzione che ravvisa nella ricetta "soltanto" un'autorizzazione.

Altro problema, poi, è quello relativo al rilascio della ricetta in assenza della visita medica. Secondo una pronuncia isolata, infatti, il medico convenzionato che prescrive farmaci a pazienti sconosciuti o non visitati commette reato ai sensi dell'art. 480 c.p. [Cass., Sez. V, 26.9.2001, Bisceglia, *cit.*]. Tuttavia tale orientamento non può essere condiviso proprio in ragione del fatto che la ricetta costituisce

un'autorizzazione che, come tale, non necessita di una diretta percezione. Detto diversamente, la pronuncia sembra aver confuso la ricetta con il certificato medico.

E) Infine, altro documento problematico è la **carta o tessera di identità**. Per la maggioranza della giurisprudenza si tratta di certificato, in quanto «attesta la corrispondenza delle generalità e delle sembianze del cittadino, cui viene rilasciato il documento, ai dati risultanti dagli atti dell'ufficio dell'anagrafe e della popolazione residente. Essa non può essere ritenuta atto pubblico, perché manca delle caratteristiche dello stesso, che invece vanno attribuite ai registri e agli schedari dello stesso ufficio, dai quali direttamente deriva» [Cass., Sez. V, 17.10.2001, Orrù, in *Riv. pen.*, 2002, 217. Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 28.9.2006, Festa, in *Giust. pen.*, 2007, II, 564, la quale aggiunge che la carta d'identità «non costituisce diritti a favore del privato e obblighi a carico della pubblica amministrazione»; Cass., Sez. Fer., 23.8.1990, Polimeri, *ivi*, 1991, II, 229; Cass., Sez. II, 27.2.1985, Raia, *ivi*, 1986, II, 90]. Vero ciò, tuttavia a me pare che si trascuri l'attività posta in essere dal pubblico ufficiale che rilascia tale documento. L'alternativa che si apre è infatti del seguente tenore: o si ritiene che l'attività del pubblico ufficiale non si basi su una percezione diretta e quindi non consista anche in un controllo di corrispondenza tra quanto già documentato negli archivi e il soggetto reale che gli si presenta davanti, dovendosi in tale prospettiva concludere per il certificato; oppure si ammette che l'attività del pubblico ufficiale comporta anche una percezione diretta e un controllo immediato su tale corrispondenza, ed allora si deve concludere nel senso che si tratta di un atto pubblico.

Discorso a parte deve essere fatto per la **carta di identità valida per l'espatrio** e per il **passaporto**. Ed infatti tali documenti sembrano essere costituiti da due parti: da un lato, v'è la certificazione di identità della persona a cui è stata intestata (nella nostra prospettiva si tratta di atto pubblico), la cui falsificazione comporta secondo la giurisprudenza prevalente una falsità punibile ai sensi dell'art. 477 c.p. (nella nostra prospettiva ai sensi dell'art. 476 c.p.); dall'altro lato, v'è l'autorizzazione ad espatriare senza dubbio riconducibile all'art. 477 [con riferimento alla carta, cfr. Cass., Sez. VI, 17.2.1990, Trunfio, in *Cass. pen.*, 1991, 1563; con riferimento al passaporto rilasciato dallo Stato italiano, v. Cass., Sez. VI, 9.12.1987, Tami, *ivi*, 1989, 59; Cass., Sez. V, 6.2.1987, Moscatelli, *ivi*, 1988, 824; con riferimento al passaporto rilasciato da autorità straniere, cfr. Cass., Sez. V, 10.12.2008, Okunbor, in *CED*, n. 4409/2009; Cass., Sez. I, 18.11.1996, Sadik, in *Cass. pen.*, 1997, 3017].

Due ultime considerazioni: la giurisprudenza attribuisce rilevanza anche al documento scaduto, in quanto pur sempre idoneo a costituire documento di valida presunzione di identità [con riferimento alla carta di identità cfr. Cass., Sez. V, 14.3.1978, Araldo, in *CED*, rv 139699; con riferimento al passaporto, v. Cass., Sez. VI, 9.12.1987, Tami, cit.]; inoltre, la giurisprudenza considera atto pubblico la registrazione in un passaporto della data di ingresso del titolare nello Stato, poiché documenta ciò che il pubblico ufficiale constata personalmente in ordine allo straniero titolare del passaporto [Cass., Sez. V, 17.5.1994, Saidi Mabrouk Mohamed, in *Cass. pen.*, 1996, 498].



#### 4. Il “mero” atto pubblico e l’autorizzazione (artt. 476 comma 1 e 477 c.p.).

Per quanto riguarda la differenza tra **atto pubblico e autorizzazione amministrativa**, mentre il primo costituisce diritti prima inesistenti, la seconda avrebbe la funzione di rimuovere i limiti posti dalla legge all’esercizio di un diritto che invece preesiste.

Così di recente si è affermato che «propria della autorizzazione amministrativa è la funzione ad essa assegnata di rimuovere un limite all’esercizio di un diritto preesistente [...] O meglio, l’autorizzazione è tipizzata da una struttura logica che si compone di tre elementi: un potere di un privato, una connotazione giuridica del potere che è data direttamente da una norma, un provvedimento che amministra tale potere» [Cass., Sez. V, 15.11.2007, Fornai, in *CED*, n. 46933/2007, in tema di rinvio di leva per motivi di studio, atto qualificato come autorizzazione. Si v. anche Cass., Sez. Un., 10.10.1981, Di Carlo, cit., secondo cui «le autorizzazioni di cui all’art. 477 c.p. (e 480) si identificano con quelle previste come tali in senso stretto dal diritto amministrativo e consistono, perciò, in negozi di diritto pubblico di natura discrezionale che rimuovono permanentemente o temporalmente i limiti posti dalla legge a determinate attività dei singoli, rispetto alle quali costoro sono titolari di diritti soggettivi (fievoli *ab origine* o in attesa di espansione) il cui esercizio è subordinato ad un atto permissivo della pubblica amministrazione»].

È stato inoltre precisato che un atto ha natura di autorizzazione quando determina immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all’esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che legittimano l’esercizio di una attività in un futuro indeterminato, ovvero le condizioni che possono giustificare in concreto il rilascio di una specifica autorizzazione ad esercitarla [Cass., Sez. V, 14.3.2000, De Marco, in *Cass. pen.*, 2001, 1790, in relazione a una disposizione del Presidente di una A.S.L. che conteneva una disciplina generale in ordine all’uso del mezzo personale e non una specifica autorizzazione ad usarlo].

##### 4.1. Alcune ipotesi di “mero” atto pubblico e di autorizzazione. – A) In giurisprudenza è assolutamente pacifico che il **permesso di soggiorno** rilasciato a cittadini extracomunitari costituisca un **atto pubblico**.

Così si è affermato che «il permesso di soggiorno non può considerarsi semplice certificato né autorizzazione amministrativa, ma costituisce un atto che, nell’ambito della tutela penalistica in tema di falso, va qualificato pubblico [...] L’attestazione di cui al permesso di soggiorno – in ordine alla sussistenza di mezzi di sostentamento ovvero allo svolgimento (o al possibile svolgimento) di attività lavorativa da parte dei destinatari – indubbiamente riguarda fatti non direttamente compiuti o verificati dal pubblico ufficiale, ma oggetto di operazione di verifica documentale: tale attestazione peraltro non esaurisce la funzione dell’atto di cui costituisce semplice presupposto. Invero, il citato permesso conferisce al cittadino extracomunitario il diritto alla permanenza nel territorio dello Stato e quello rilasciato per motivi di lavoro consente altresì al predetto la facoltà di accedere in condizioni di generale parità con i lavoratori italiani, a tutte le opportunità di collocamento previste dall’ordinamento: esula dunque da tali provvedimenti la

natura di mera certificazione ed al contempo, posto che le attribuzioni sopra menzionate non sono ricollegabili a pregresse statuizioni positive, va escluso che essi, al di là della terminologia adottata (“permesso”) costituiscano semplici autorizzazioni» [Cass., Sez. V, 26.11.1998, D’Angeli, in *Riv. pen.*, 1999, 257. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 10.12.2008, Okunbor, in *CED*, n. 4409/2009; Cass., Sez. V, 16.6.2006, Chen, in *Riv. pen.*, 2007, 800; Cass., Sez. V, 22.6.2006, Filannino, in *CED*, n. 25338/2006; Cass., Sez. V, 28.11.2005, Degoni, in *CED*, n. 46859/2005; Cass., Sez. V, 26.5.2005, Ahmed Abou, in *Riv. pen.*, 2006, 982; Cass., Sez. I, 22.3.2005, Lopopolo, in *Cass. pen.*, 2005, 3305, con nota di G. ROMEO; Cass., Sez. V, 28.1.2005, Sahel, in *CED*, n. 6831/2005; Cass., Sez. V, 14.1.2004, Filipovic, in *Giust. pen.*, 2005, II, 183; Cass., Sez. VI 29.1.1999, Diouf, in *Cass. pen.*, 2000, 2270].

B) Diversamente, risulta assolutamente pacifica la qualificazione come **autorizzazione** della **patente di guida**, dal momento che abilita un soggetto all’esercizio di un diritto preesistente [Cass., Sez. V, 11.5.2006, Arben, in *CED*, n. 23711/2006; Cass., Sez. V, 21.6.1983, Baccigaluppi, in *Giust. pen.*, 1984, II, 286. In argomento si v. anche Cass., Sez. V, 8.11.2007, Aghohawa, in *CED*, rv 236180, rispetto a una patente rilasciata da uno Stato estero, che pur non assumendo validità come documento di identificazione personale, può avere validità come permesso per la conduzione di veicoli].

D’altra parte, si deve osservare come dando rilevanza alle c.d. attestazioni implicite, si sia giunti ad affermare che la patente di guida contiene anche dichiarazioni riconducibili all’atto pubblico: sarebbe, infatti, ideologicamente falsa (e il fatto punibile ai sensi dell’art. 479) la patente di guida con riferimento all’attestazione, contraria al vero, dell’avvenuto superamento dell’esame teorico, pur non menzionato nell’atto, ma costituente indefettibile verifica demandata al pubblico ufficiale [Cass., Sez. V, 8.10.1997, Franchini, in *Cass. pen.*, 1999, 154].

C) Parimenti pacifica la qualificazione come **autorizzazione**, del **permesso del questore al trasporto di un’arma** [Cass., Sez. V, 28.10.1999, in *Cass. pen.*, 2000, 2641].

**4.2. Alcune ipotesi problematiche.** – A) Già abbiamo visto come dalla maggioranza della giurisprudenza il **certificato di provenienza dei prodotti petrolifici redatti sui modelli H-ter-16** di cui alla legge 2.7.1957, n. 474, sia qualificato come atto pubblico invece che come certificato. Adesso si deve precisare che per la giurisprudenza di legittimità tale atto non è nemmeno un’autorizzazione, perché costituisce il diritto di trasportare i prodotti petrolifici [Cass., Sez. V, 20.9.2006, Lilli, in *Giust. pen.*, II, 510; Cass., Sez. V, 16.11.1990, Perazza, in *Cass. pen.*, 1991, 1562].

«Non è condivisibile l’assunto secondo cui non si sarebbe in presenza di atto pubblico in quanto il modello H-ter-16 non sarebbe costitutivo di alcun diritto, ma serve all’imprenditore per esercitare il preesistente diritto al commercio che gli deriva da altre concessioni e licenze. Non può, in effetti sostenersi che il diritto al commercio discenda dal modello H-ter-16, ma ciò non toglie che esso assolva ad una funzione di attestazione primaria di quanto cade sotto la percezione di colui che lo redige» [Cass., Sez. V, 20.9.2006, Lilli, cit.].

Tuttavia questo orientamento della giurisprudenza non è del tutto convincente. Ed infatti, il profilo della percezione assume un ruolo decisivo nella distinzione tra atto pubblico e certificato, non anche rispetto alla distinzione tra atto pubblico e autorizzazione, in quanto quest'ultima, al pari dell'atto pubblico, può postulare una attività di percezione e di controllo. Con la conseguenza che ci pare condivisibile quell'orientamento della giurisprudenza di merito che qualifica l'*H-ter-16* come autorizzazione: il diritto di trasportare già esiste, mentre il provvedimento pubblico elimina gli ostacoli per il suo esercizio [App. Brescia, 21.12.1982, Abruscia, in *Giur. merito*, 1983, II, 1247, con nota di (a) PICCININO; Trib. Milano, 27.3.1985, *ivi*, 1986, II, 907, con nota di (b) PICCININO].

B) Fino alla sentenza delle Sezioni Unite del 1996, problematica è stata anche la natura della **concessione edilizia**. In particolare, da un lato, v'era un orientamento che affermava la natura pubblica dell'atto [Cass., Sez. VI, 21.10.1986, Alliegro, in *CED*, rv 174553; Cass., Sez. VI, 11.5.1992, Faga, in *CED*, rv 190904]. A sostegno di tale soluzione venivano addotti due argomenti. Anzitutto, si osservava che la concessione edilizia è l'espressione di un potere amministrativo preordinato ad armonizzare l'interesse privatistico sotteso all'esercizio delle facoltà dominicali con gli interessi a carattere pubblicistico inerenti alla gestione del territorio, con la conseguenza che se dietro ci fosse un diritto e quindi si trattasse di concessione, non si porrebbe un problema di interesse pubblicistico. Tuttavia, proprio perché si pone un problema di bilanciamento, allora non si tratta di vero e proprio diritto e quindi non si può parlare di autorizzazione. In secondo luogo, si sottolineava la complessità degli effetti della concessione, comprensivi non solo del permesso edificatorio, ma anche di tutta una serie di posizioni giuridiche che venivano – per così dire – costituite attraverso il provvedimento amministrativo (es. determinazione degli oneri di urbanizzazione; previsione di termini perentori di inizio ed ultimazione dei lavori).

Dall'altro lato, v'era un orientamento che qualificava invece la concessione come autorizzazione [Cass., Sez. V, 13.3.1991, Lugnercio, in *CED*, rv 187338; Cass., Sez. V, 10.3.1986, Giardullo, in *CED*, rv 187338]. A sostegno di questa soluzione si osservava che la concessione edilizia rimuove limiti posti dalla legge all'esercizio del diritto del privato a edificare: il diritto preesiste all'atto e l'atto non fa altro che rimuovere i relativi limiti al suo esercizio.

Sulla questione sono intervenute le **Sezioni Unite**, le quali, muovendo dalla constatazione che la Corte costituzionale ha escluso che il diritto di edificare sia stato scorporato da quello di proprietà (C. cost., 25.1.1980, n. 5 (sent.); C. cost., 21.4.1983, n. 127 (sent.)), hanno ritenuto che la concessione edilizia non è attributiva di nuovi diritti, ma presuppone una facoltà preesistente, ragion per cui dalla concessione edilizia si deve escludere qualsiasi effetto "costitutivo", riaffermandone invece la natura autorizzatoria [Cass., Sez. Un., 20. 11.1996, Botta, in *Cass. pen.*, 1997, 1315 ss., con nota di CAPUTO; anche in *Dir. pen. proc.*, 1997, 297, 1353, con nota di VALOTTA. Nello stesso senso cfr. Cass., Sez. V, 11.10.2005, Labò, in *CED*, n. 40038/2005; Cass., Sez. V, 28.5.1999, Da Prato, in *Cass. pen.*, 2000, 2097].

Le Sezioni Unite hanno precisato anche che «questa riflessione vale anche per quelle teorie che, pur ritenendo la “concessione edilizia” un atto autorizzatorio, vedono nello strumento urbanistico generale di regolazione del territorio comunale (Piano Regolatore Generale: P.R.G., oggi Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) il mezzo e il momento attributivo dello *jus edificandi* [...] Anche in queste ipotesi, infatti, sarebbe da individuare il momento in cui il proprietario del suolo (e soggetto assimilato) avrebbe perso lo *jus edificandi* [...] Se invece con lo strumento urbanistico generale, ovvero con uno degli atti subordinati e specificativi, un dato immobile venga iscritto in situazione escludente la possibilità, per il privato proprietario, di edificare e, secondo la richiamata teorica, escluso lo *jus edificandi*, chiaramente, verrebbe realizzata quella surrettizia espropriazione senza indennizzo condannata dalla Corte delle leggi» [Cass., Sez. Un., 20. 11.1996, Botta, cit., 1320 s.].

## 5. Atto interno e atto atipico.

---

La problematica dell'**atto interno** può essere compresa muovendo dalla premessa che ai fini della individuazione della natura dell'atto pubblico possono giocare un ruolo fondamentale gli effetti prodotti dalla dichiarazione. Come si ricorderà, atto pubblico è non solo quello che postula una diretta percezione da parte del pubblico ufficiale, ma anche quello che, in assenza di una tale percezione, produce effetti “nuovi”, autonomi [v. *retro*, 3].

Ebbene, là dove assumono rilevanza gli effetti, si pone il problema se essi sono soltanto quelli che operano nei confronti di terzi (atti che potremmo definire esterni e – si noti – indubbiamente produttivi di effetti nuovi), oppure anche quelli che non operano direttamente nei confronti di terzi, ma si inseriscono all'interno di un procedimento amministrativo destinato a sfociare in un atto conclusivo che produce effetti nei confronti di terzi (atto interno).

La giurisprudenza fa riferimento a una nozione ampia di effetti, e quindi qualifica come atti pubblici anche quelli che non producono effetti diretti nei confronti di terzi, ma offrono un contributo – per così dire – anche solo informativo all'ulteriore sviluppo dell'*iter* procedimentale.

Così si è affermato che «la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti c.d. interni. Tali devono intendersi sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi» [Cass., Sez. V, 6.10.2003, Della Rocca, in *Cass. pen.*, 2005, 841. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 12.2.2008, Perrini, in *Cass. pen.*, 2009, 1526, relativa a *reports* di stampa di esami emocromocitometrici e brogliacci di laboratorio; Cass., Sez. V, 12.12.2006, Fiorentino, in *Riv. pen.*, 2008, 192, relativa a una relazione di servizio di un funzionario A.S.L.; Cass., Sez. VI, 27.10.2005, Guidi, in *CED*, n. 2260/2006, relativa a un registro di attestazioni di ricezione e consegna rifiuti; Cass., Sez. V, 10.10.2005, Rizzo, in *Cass. pen.*, 2007, 1651, relativa a una proposta di delibera di un Sindaco; Cass., Sez. V, 5.10.2004, Corrao, *ivi*, 2006, 2178; Cass., Sez. VI, 21.1.2004, Spinelli, *ivi*, 2005, 3854; Cass., Sez. II, 9.1.2001, Rizzo, *ivi*, 2002, 2365, relativa a una proposta di delibera di un Consigliere comunale; Cass., Sez. V, 18.11.1999, Simionato, *ivi*, 2000, 2639].

Più nel dettaglio, a chi obiettava che la proposta di delibera non sarebbe un atto pubblico «in quanto esaurisce un “momento” interno dell’attività “procedimentale” della P.A.» la Corte di Cassazione ha osservato che «“la proposta di delibera dà l’avvio all’iter procedimentale” per la formazione dell’atto amministrativo destinato a spiegare rilevanza eventualmente anche nel mondo esterno, ovvero ad esaurire i suoi effetti nell’ambito interno dello stesso organismo collettivo avente natura di Ente pubblico [...] Essa può ritenersi dotata di autonoma rilevanza come atto amministrativo a sé stante ai fini del procedimento formativo della volontà della P.A. È noto, invero, che il procedimento amministrativo, quale che sia la sua finalità, si caratterizza all’interno per una serie di atti che concorrono tutti alla formazione di quello conclusivo, ma ciascuno ha di per sé autonomia giuridica, in quanto proveniente da organo che opera sulla base della propria specifica competenza strumentale alla creazione dell’atto conclusivo» [Cass., Sez. II, 9.1.2001, Rizzo, cit.].

Sul punto è interessante notare come si assista a una ulteriore torsione delle falsità nel senso della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò che suscita perplessità di questa prospettiva non è tanto il carattere interno dell’atto, quanto piuttosto il rischio di svincolare le falsità da una percezione diretta o comunque da un potere di controllo diretto e immediato in ordine ai fatti che stanno alla base della dichiarazione. Dovendosi ribadire che se tale espansione ha una sua plausibilità in ordine al falso materiale, al contrario rispetto al falso ideologico non convince, visto che non è razionalmente e funzionalmente corretto scindere la dichiarazione di veridicità dalla conoscenza e/o il “sindacato” dei fatti.

Leggermente più complesso il discorso per quanto concerne gli **atti “atipici”**. Anzitutto si deve precisare che molto spesso con il termine atto atipico si intende in realtà l’atto interno.

In questa prospettiva si muove quella giurisprudenza che definisce atto atipico «ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla p.a., anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che rileva è la provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito – in termini di conoscenza o di determinazione – ad un procedimento della pubblica amministrazione» [Cass., Sez. V, 9.2.1999, Andronico, in Cass. pen., 2000, 377].

Queste ipotesi, in virtù della coincidenza tra atto interno e atto atipico, devono essere trattate alla stessa stregua degli atti interni.

Senza dubbio diversi sono i casi in cui con l’espressione “atipico” ci si riferisce al fatto che il documento non è previsto dalla legge o che comunque una determinata forma documentale non è imposta dalla legge. In argomento si deve registrare un **contrasto giurisprudenziale**. Un **primo orientamento** ritiene infatti che hanno natura di atti pubblici anche gli atti non previsti dalla legge o le cui modalità non sono imposte da una disciplina legislativa, ma che siano compilati da pubblici ufficiali per attestare l’attività da loro svolta per lo stesso ente.

Così si è affermato che «anche un atto atipico può essere inquadrato nella categoria degli atti pubblici, purché dotato di capacità rappresentativa dell’attività svolta o percepita. Pertanto non rileva affatto che il documento contenente la falsa attestazione non sia previsto da un’espressa norma che ne indichi i requisiti di forma» [Cass., Sez. V, 21.11.2003, Giordano, in

*Riv. pen.*, 2005, 346. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 2.12.2008, D'Agostino, in *CED*, n. 16895/2009, dove si afferma che «rientra nella categoria degli atti pubblici, non solo il documento espressamente previsto da determinate norme, ma anche qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, sia stato compilato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione pubblica, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato o circostanze di fatti caduti sotto la sua percezione diretta o comunque ricollegabili a tali adempimenti»; Cass., Sez. VI, 25.9.2006, Scatti, in *Guida dir.*, 2006, Dossier 10, 69, concernente il registro modello E avente la funzione di attestare che gli atti sono pervenuti a mezzo posta e che per una prassi invalsa nell'ufficio notifiche del Tribunale d'Imperia era di fatto utilizzato per assolvere a funzioni documentative dell'esito di procedure esecutive; Cass., Sez. V, 27.4.2006, Accarpio, in *CED*, n. 19152/2006, dove si afferma che «hanno natura di atti pubblici i registri, pur non previsti dalla legge, che siano compilati da pubblici ufficiali per attestare l'attività da loro svolta per lo stesso ente, per prassi riconosciuta dall'ente pubblico di appartenenza, sia pure a soli fini statistici ed organizzativi»; Cass., 19.9.2003, Patti, in *Dir. giust.*, 2003, n. 46, 106, in relazione a una fattispecie in cui erano stati formati falsi verbali di aggiudicazione nei quali si dava atto, contrariamente al vero, della presenza di taluni testimoni all'apertura delle buste; nonostante la procedura seguita costituisse un *quid pluris* rispetto a ciò cui l'ente era tenuto, nondimeno restava il fatto che gli imputati, funzionari e dipendenti pubblici, avevano seguito, sia pure per libera scelta, un *iter* procedimentale nel quale avevano inteso documentare i vari passaggi, discostandosi dalla realtà degli accadimenti; Cass., Sez. V, 10.3.1994, Giordano, in *Cass. pen.*, 1994, 2689, relativa a registro in cui gli agenti di custodia preposti alla portineria di un istituto di pena avevano l'obbligo di annotare le generalità delle persone per qualsiasi motivo ammesse all'interno dell'istituto).

**Altro orientamento**, invece, assai più rigoroso, attribuisce rilevanza soltanto agli atti tipici: «la tutela penale prevista dall'art. 479 c.p. si riferisce soltanto agli atti "propri" o "tipici" della pubblica amministrazione in quanto alla stessa riservati in via esclusiva e non anche agli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all'esercizio dell'attività pubblica, mancano della tipicità perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato» [Cass., Sez. V, 20.1.2004, Gentile, in *CED*, n. 7330/2004].

Paradigmatica in argomento la questione della corrispondenza. Da un lato infatti si è affermato che costituisce atto pubblico «la lettera con la quale il Sindaco risponde ad una formale richiesta di informazioni rivolta all'ufficio comunale, quando essa comprovi una attività valutativa e ricognitiva da parte del pubblico ufficiale redigente» [Cass., Sez. V, 11.11.1997, Marinone, in *Cass. pen.*, 1999, 857]. Dall'altro lato, in termini diversi, si è precisato che «la lettera inviata dal Sindaco, non protocollata fra gli atti del Comune, non può essere considerata un atto emesso nell'esercizio dell'attività amministrativa e tendente a incidere su di essa» [Cass., Sez. V, 20.1.2004, Gentile, cit.].

## 6. La scrittura privata

---

Il concetto di scrittura privata si ricava in negativo o per esclusione da quello di atto pubblico [ANTOLISEI, 107; FIANDACA, MUSCO, 579]: tale è ogni documento proveniente da un soggetto che non esercita una pubblica funzione (o non è incaricato di un pubblico servizio) ed avente i requisiti c.d. minimi di ogni di-

chiarazione documentale penalmente rilevante [per tali requisiti v. *retro*, Cap. II, 2 ss.].

**6.1. Le scritture private suscettibili di falsità ideologica.** – All'interno delle scritture private si devono distinguere alcune **specifiche tipologie**, vale a dire i certificati redatti da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (per tale qualifica soggettiva si veda l'art. 359 c.p.) e alcuni atti soggetti al controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza o consistenti in notificazioni effettuate a questa stessa Autorità.

La distinzione tra “mera” scrittura privata e siffatte scritture ha grande rilevanza perché mentre tutte le scritture private, quali che siano, sono suscettibili di falsità materiale punibile ai sensi dell'art. 485 c.p., soltanto i certificati redatti da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e i particolari atti destinati all'Autorità di pubblica sicurezza sono punibili a titolo di falso ideologico ai sensi delle fattispecie previste *ad hoc* rispettivamente dagli artt. 481 e 484 c.p.

Detto diversamente, le scritture private suscettibili di falsità ideologica sono ipotesi speciali di scrittura privata, che tuttavia *non sono sottratte* alla disciplina delle scritture private, in quanto la loro falsificazione materiale integra gli estremi della falsità materiale in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p., ma vanno incontro a una disciplina particolare (“speciale”) se ideologicamente false, risultando punibili, a differenza delle falsità ideologiche relative alle altre “mere” scritture private, che si considerano prive di disvalore penale.

**6.1.1. I certificati di persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.).** – Per quanto riguarda i certificati di persone esercenti un servizio di pubblica necessità, rimasta isolata l'idea che si tratti di atti pubblici [SPASARI, 32 ss.], v'è oggi assoluto accordo nel qualificarli come scritture private [(i) NAPPI, 65. In giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 24.4.2002, Panarelli, in *Foro it.*, 2002, II, 409]. Ancora bisognoso di chiarimento sembra essere tuttavia il concetto di certificato utilizzato dal legislatore nell'art. 481 c.p.: se infatti non c'è dubbio che esso è diverso dal certificato amministrativo proveniente dal pubblico ufficiale, tuttavia non è ancora stato messo bene a fuoco in cosa consista.

In particolare, per la giurisprudenza e una parte della dottrina, la differenza tra le due tipologie di certificati starebbe nel fatto che mentre i certificati di cui all'art. 481 c.p. possono *anche* richiedere un accertamento di fatti direttamente percepiti da parte dell'autore dell'atto, i certificati redatti dai pubblici ufficiali riguardano fatti e attività che risultano da altri documenti [(i) NAPPI, 65; Cass., Sez. Un., 24.4.2002, Panarelli, cit., 410].

D'altra parte, questa soluzione non convince del tutto. Occorre osservare infatti che il disvalore del falso ideologico consiste nell'alterazione della verità contenutistica della dichiarazione. Ecco allora che se si considerano certificati *ex art.* 481 anche quelli rispetto ai quali l'esercente il servizio di pubblica necessità non

compie alcuna attività di percezione, si finisce per svincolare la certificazione dal controllo che l'esercente può compiere. È più opportuno pertanto ritenere che sono certificati di cui all'art. 481 c.p. *soltanto* quelli che comportano una percezione diretta da parte dell'esercente, con la conseguenza che il certificato degli esercenti un servizio pubblico di necessità si avvicina più alla nozione di "mero" atto pubblico che a quella di certificato pubblico.

6.1.1.1. *Alcune ipotesi problematiche: tra "mera" scrittura privata e certificato di esercente un servizio di pubblica necessità (in particolare, i documenti connessi all'attività urbanistica).* – Rispetto a tutta una serie di scritture si pone il problema se esse siano "mere" scritture private (quindi suscettibili solo di falsità materiale di cui all'art. 485 c.p.) oppure certificati dell'esercente (quindi suscettibili anche di falsità ideologica di cui all'art. 481).

A) In tema, ha rivestito un'importanza particolare anzitutto la questione della qualifica del **certificato di assicurazione obbligatoria** previsto dalla legge 24.12.1969, n. 990. Inizialmente si è parlato di scrittura privata non suscettibile di falsità ideologica, in quanto non si è riconosciuto all'assicuratore l'esercizio di un'attività di pubblica necessità [Cass., Sez. I, 14.4.1974, Almino, in *Cass. pen.*, 1976, 581]. Successivamente la giurisprudenza ha qualificato il servizio di assicurazione della responsabilità civile da autoveicoli come di pubblica necessità a seguito di un atto della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 359, comma 1, n. 2, c.p. [Cass., Sez. V, 26.6.1981, Anversa, in *Giust. pen.*, 1982, II, 452; Cass., Sez. V, 2.4.1981, De Vito, in *Cass. pen.*, 1982, 1520, con nota di FERRARO].

Sulla questione sono intervenute di recente le **Sezioni Unite** affermando che la dichiarazione espressa della pubblica necessità di un servizio può essere contenuta anche nella legge sulla quale si fonda lo stesso potere di autorizzare l'esercizio del servizio, con la conseguenza che l'attestazione da parte dell'assicuratore di dati non veritieri nel certificato di assicurazione integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, previsto dall'art. 481, mentre la contraffazione o alterazione dello stesso documento configura il reato di falsità in scrittura privata punibile ai sensi dell'art. 485 c.p. [Cass., Sez. Un., 24.4.2002, Panarelli, in *Cass. pen.*, 2002, 3002].

B) Parimenti problematici risultano essere gli **atti** redatti da soggetti (ingegneri, geometri, ecc.) **che intervengono nei** procedimenti amministrativi relativi a **provvedimenti di urbanistici**.

Anzitutto, si deve chiarire che per qualificare correttamente l'attività di questi soggetti non si può fare riferimento alla circostanza che l'atto si inserisce in un procedimento amministrativo condizionando in modo rilevante la volontà della pubblica amministrazione: così ragionando, tutte le attività e quindi tutti gli atti destinati ad entrare in un procedimento finirebbero per essere addirittura pubblici.



Nel senso appena criticato è stato affermato che «la attestazione contenuta nel certificato di collaudo si inseriva in un procedimento amministrativo di chiusura dei lavori edili autorizzati dalla Autorità comunale ed era preordinato al rilascio del certificato di abitabilità. Sulla qualifica di pubblica funzione della attività svolta dall'imputato non vi possono essere dubbi se soltanto si riflette alle espressioni letterali della norma secondo la quale il collaudatore nominato dal committente (soggetto privato), deve "controllare", prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statistici, deve "esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere". Tale complessa attività di vigilanza si conclude con il certificato di collaudo [...] È allora evidente come il certificato di collaudo si inserisca nel procedimento amministrativo e determini in modo rilevante la volontà della pubblica amministrazione» [Cass., Sez. V, 27.1.2000, Ricci, in *Riv. pen.*, 2000, 739].

Ciò chiarito, problematiche risultano soprattutto le attestazioni del professionista che accompagnano la richiesta di concessione (adesso permesso a costruire) oppure la denuncia di inizio attività (DIA).

a) In ordine agli **atti allegati alla richiesta di concessione (permesso a costruire)**, si deve registrare un contrasto giurisprudenziale. Per **un orientamento** prevalente, il professionista deve essere qualificato come persona esercente un servizio di pubblica necessità, con la conseguenza che le false rappresentazioni della realtà attestata in tali atti sono punibili ai sensi dell'art. 481 c.p.

Così, si è affermato che «sia il progetto sia la relazione ad esso allegata sono atti professionali che per legge devono essere prodotti a corredo della domanda di concessione edilizia (ora del permesso), che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato all'esercizio della professione specifica» [Cass., Sez. V, 7.12.2007, Sechi, in *Riv. pen.*, 2008, 496. Nello stesso senso Cass., Sez. III, 23.6.2009, Zezzaro, in *Giust. pen.*, 2010, II, 188; Cass., Sez. V, 12.7.2007, Arganese, in *CED*, n. 37074/2007; Cass., Sez. V, 21.3.2006, Stivalini, in *Cass. pen.*, 2007, 3294; Cass., Sez. III, 9.2.2006, Nardini, in *Riv. pen.*, 2007, 97; Cass., Sez. V, 8.3.2000, Stenico, in *Cass. pen.*, 2000, 1791; Cass., Sez. V, 23.4.1993, Santachiara, *ivi*, 1995, 5].

Di recente si è invece ritenuto che in presenza di concessione edilizia (permesso) la documentazione e l'eventuale relazione presentata dai tecnici progettisti non ha alcun valore provante, dovendosi concludere nel senso della "mera" scrittura privata.

In questa prospettiva si è precisato che «non hanno valore di certificazione i documenti e le attestazioni allegate alla domanda di concessione, che non assume efficacia se non dopo il vaglio positivo dell'ente pubblico» [Cass., Sez. III, 21.10.2008, Baldassari, in *Rass. avv. Stato*, 2008, 336, con nota di SALAMONE; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 24.1.2008, Masucci, in *CED*, n. 9118/2008. In argomento, ma su profili leggermente diversi, si v. anche Cass., Sez. II, 12.12.2006, Pinto, in *Cass. pen.*, 2008, 203, relativa a "progetti preliminari" e a "tracciati di fattibilità": «in tema di delitto di falsità ideologica dell'esercente un servizio di pubblica necessità, non rientrano nella nozione di "certificati" quegli atti che, nell'ambito di un procedimento amministrativo per il rilascio di un'autorizzazione, non hanno la funzione di dare all'Amministrazione un'esatta informazione su circostanze di fatto e, quindi, di provare la verità di quanto in essi affermato, ma sono espressivi di un giudizio, di valutazioni e convincimenti soggettivi, sia pure erronei, ma che non alterano i fatti»].

Si deve ritenere corretto affermare che si tratta di certificato riconducibile

all'art. 481 c.p.: se infatti è vero che la documentazione allegata a una richiesta di permesso a costruire non acquista "efficacia" fino a quando non viene sottoposta a controllo da parte dell'ente pubblico, è anche vero che tale documentazione ha la funzione di fornire alla pubblica amministrazione un'esatta informazione dello stato dei luoghi per le determinazioni che le competono. In sostanza, come avremo modo di vedere meglio in seguito, l'art. 481 sembra punire le dichiarazioni dei privati destinate ad essere recepite in un procedimento amministrativo e rispetto alle quali il pubblico ufficiale non compie alcuna attività di attestazione, ma solo un controllo successivo [*infra*, Cap. VI, 3].

Per quanto riguarda il rapporto tra atti allegati alla richiesta di concessione (permesso) e l'atto pubblico nell'ambito del falso ideologico per induzione, v. *infra*, Cap. V, 2.2 ss.

b) Anche per quanto riguarda la **denuncia di inizio attività** (DIA) si deve registrare un contrasto. Per un **orientamento** prevalente, infatti, il professionista è persona esercente un servizio di pubblica necessità.

Così, di recente, a seguito di una articolata e approfondita ricostruzione del sistema normativo previsto dagli artt. 23 e 29, d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si è giunti al seguente risultato interpretativo: «a) la decisione del committente e del suo professionista di non sollecitare mediante richiesta di permesso a costruire il preventivo controllo dell'ente pubblico, e di procedere piuttosto con DIA porta con sé una particolare assunzione di responsabilità del progettista stesso; b) tale responsabilità trova fondamento nel particolare affidamento che l'ordinamento pone sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente territoriale; c) muovendo da quell'affidamento, la condotta del professionista abilitato assume una specifica rilevanza pubblicistica [...] In particolare, merita qui richiamare la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 6, che in caso di "falsa attestazione" del professionista stesso prevede l'obbligo per l'ente territoriale di inoltrare segnalazione di reato all'autorità [...] f) in altri termini, la costruzione della DIA come atto a controllo successivo rafforza il concetto di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi certificativo» [Cass., Sez. III, 21.10.2008, Baldassari, cit. Nello stesso senso di qualificare il professionista come esercente di pubblica necessità con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 481 c.p., cfr. Cass., Sez. V, 7.4.2005, Giardi, in *CED*, n. 39435/2005].

Per **altro orientamento** meno recente, invece, la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività non ha natura di "certificato", in quanto, a differenza di quest'ultimo, non è destinata a provare l'oggettiva verità di ciò che in essa è affermato.

Così si è precisato che «l'accertata difformità tra le opere realizzate e quelle descritte nella relazione che accompagna la dichiarazione di inizio lavori, quale già prevista dall'abrogato art. 26, l. 28.2.1985, n. 47 e, attualmente, dall'art. 23, T.U. sull'edilizia, non comporta di per sé la configurabilità del reato di cui all'art. 481 c.p. a carico del professionista abilitato [...] dal momento che non si riferisce a dati certi e, almeno potenzialmente, verificabili nell'immediato, ma esaurisce la sua funzione nel rendere nota alla pubblica amministrazione l'intenzione di realizzare solo le opere in essa descritte ed al momento ancora inesistenti» [Cass., Sez. V, 3.5.2005, Mazzoni, *Riv. pen.*, 2005, 1053; Cass., Sez. V, 26.4.2005, Giordano, in *Cass. pen.*, 2006, 1463].

A ben vedere, alla base di questo contrasto v'è un **problema del tutto particolare**: se infatti sembra essere pacifica la qualifica del professionista come persona esercente un servizio di pubblica necessità, problematica risulta invece la tipologia di **fatti oggetto della dichiarazione** penalmente rilevante. In particolare, se non vi sono dubbi sull'idea che il reato di cui all'art. 481 c.p. sussiste allorché i dati esposti e le relazioni dei tecnici riguardano opere già eseguite [v. Cass., Sez. V, 7.4.2005, Giardi, cit.; Cass., Sez. V, 24.2.2004, Pizzini, in *Riv. pen.*, 2005, 1003, per quanto riguarda la DIA; v. anche Cass., Sez. III, 9.2.2006, Nardini, cit., per quanto riguarda il permesso a costruire], discussa è l'integrazione di tale fattispecie nell'ipotesi in cui gli atti riguardano opere da eseguire, come spesso accade proprio per la DIA.

Così, **un orientamento** ha ritenuto che per principi consolidati, anche un giudizio o una previsione possono essere ideologicamente falsi, al pari di un enunciato di fatto, quando i parametri di valutazione cui si riferiscono costituiscono "misure obiettivamente verificabili" [Cass., Sez. V, 20.4.2005, Pastorelli, in *CED*, n. 19494/2005, relativa a denuncia di inizio lavori ai fini della realizzazione del posizionamento di tre antenne radianti, dove si dichiarava contrariamente al vero che i lavori non avrebbero interessato immobili vincolati. V. anche Cass., Sez. V, 7.12.2007, Sechi, in *Riv. pen.*, 2008, 496, per quanto riguarda il permesso a costruire].

**Per un altro orientamento**, invece, come già visto, nell'ipotesi di denuncia di inizio di opere diverse da quelle poi realizzate e di attestazione non veritiera di assenza di vincoli architettonici non si integra il reato di cui all'art. 481 c.p., in quanto «per la parte progettuale, essa manifesta una intenzione e non registra una realtà oggettiva; per la eventuale attestazione di assenza di vincoli, esprime un giudizio dell'agente, passibile anche di errore» [così Cass., Sez. V, 26.4.2005, Giordano, cit.; nello stesso senso Cass., Sez. V, 3.5.2005, Mazzoni, cit.].

Preferibile la seconda soluzione, dovendosi precisare che mentre la parte progettuale non è suscettibile di falsità proprio perché si tratta di una dichiarazione volitiva che non può essere suscettibile di falsità ideologica, al contrario l'eventuale parte di attestazione di assenza di vincoli è suscettibile di falsità, dovendosi accertare di volta in volta in concreto se essa sia o meno il frutto di un errore.

Sono da considerarsi scritte private le **perizie c.d. giurate** davanti al giudice di pace, essendo atto pubblico soltanto l'autentica di firma compiuta da quest'ultimo.

**6.1.2. Gli atti destinati all'Autorità di pubblica sicurezza (art. 484 c.p.).** – Per quanto riguarda i documenti previsti dall'art. 484 c.p., essi sono le registrazioni soggette a ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza e le notificazioni alla stessa Autorità relative ad operazioni industriali, commerciali o professionali.

Ai fini della sussistenza di tali atti, anzitutto è necessaria una previsione legislativa che obblighi alla registrazione e alla notificazione di determinate attività. Com'è stato notato, vengono in gioco soprattutto le registrazioni e le notificazioni

previste dal testo unico di pubblica sicurezza (si v. artt. 35, 55, 120, 128, 135, r.d. 18.6.1931, n. 773) [CATELANI, 294].

In secondo luogo, si deve trattare di documenti ispezionati da o notificati all'Autorità di pubblica sicurezza. E se da un lato è possibile che il controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza concorra assieme ad altre autorità, dall'altro lato è tuttavia necessario che tale controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza sia comunque previsto dalla legge. Così, in ordine al primo profilo, si può ritenere che anche un atto destinato a una diversa amministrazione rientri in quelli in esame, allorché l'Autorità possa compiere un controllo [cfr. Cass., Sez. VI, 18.6.1992, Casella, in *Cass. pen.*, 1994, 304, relativa a registri tenuti dai commercianti di zucchero ai sensi del d.P.R. 12.2.1965, n. 162, rispetto ai quali ha un potere di controllo *anche* l'Autorità di pubblica sicurezza].

In ordine al secondo profilo, tale potere di controllo deve essere attribuito all'Autorità da una norma, con la conseguenza che se nessuna norma lo prevede, l'atto non rientra tra quelli previsti dall'art. 484 c.p. Così, è stata esclusa l'integrazione della fattispecie in presenza di un registro Iva dei corrispettivi disciplinato dal d.P.R. 26.10.1978, n. 633, essendo previsto un potere di verifica solo per la Guardia di Finanza che non fa certamente parte dell'organizzazione amministrativa della pubblica sicurezza [Cass., Sez. V, 20.3.1987, Delvino, in *Cass. pen.*, 1988, 1418, con nota di RINALDI]. Al contrario, è stata affermata l'integrazione della fattispecie in presenza di registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall'art. 12, comma 1 d.lgs. 5.2.1997, n. 22, rispetto ai quali è espressamente prevista un'attività di verifica da parte delle Autorità di pubblica sicurezza (artt. 19 e 20 d.lgs. n. 22/1997, cit.) [Cass., Sez. II, 13.2.2004, Laverone, in *CED*, n. 10753/2004].

**6.2. Alcune ipotesi problematiche: tra "mero" atto pubblico e scrittura privata.** – Nonostante la linearità della distinzione tra atto pubblico e scrittura privata, per cui la prima si ha quando l'atto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, mentre la seconda si ha quando l'atto è adottato da un soggetto privo di tale qualifica, si deve notare come esistano atti la cui natura risulta problematica.

In argomento si possono distinguere due ipotesi. La prima, senza dubbio più complessa, riguarda atti posti in essere da soggetti che – per così dire – possono anche esercitare una pubblica funzione, ma non è detto che rispetto a una determinata attività esercitino per l'appunto tale funzione (si pensi al dipendente pubblico) oppure da soggetti che, di regola, non esercitano una funzione pubblica, perché sono ad esempio esercenti un servizio di pubblica necessità, ma che rispetto a determinate attività possono essere eccezionalmente considerati pubblici ufficiali (si pensi ad esempio a chi esercita la professione di avvocato).

La seconda ipotesi invece si ha quando un documento, che senza dubbio "nasce" come scrittura privata, viene in un secondo momento "prodotto" presso la pubblica amministrazione e quindi inserito in un procedimento amministrativo e/o "integrato" con un atto pubblico.

**6.2.1. Il rapporto tra attività di documentazione e funzione pubblica.** – La prima ipotesi problematica si ha soprattutto in presenza di falsi ideologici. Ed infatti, come abbiamo visto, il falso ideologico non è limitato agli atti pubblici, essendo esteso anche ad alcune tipologie di scrittura privata. Ecco allora che in presenza di un falso ideologico si può porre il problema della natura dell'atto, perché, se l'atto è qualificato come pubblico, si avrà la punizione e un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso; se invece si tratta di scrittura privata, occorre ulteriormente distinguere: se l'atto rientra in una delle due tipologie suscettibili di falsità ideologica, il fatto è punibile, ma con un trattamento sanzionatorio molto meno afflittivo rispetto a quello della falsità ideologica in atto pubblico; se invece si tratta di scrittura privata diversa da quella prevista dagli artt. 481 e 484 c.p., viene meno la stessa possibilità di punire, visto che il falso ideologico in "mera" scrittura privata non è punibile.

La questione della natura pubblica o meno di un determinato atto non può che essere risolta facendo riferimento alla qualifica soggettiva, e più precisamente all'attività posta in essere dal soggetto agente che può essere espressione o meno di una pubblica funzione: come avremo modo di vedere meglio in seguito, non è la natura di un atto a condizionare la qualifica soggettiva dell'agente, né l'esercizio di una mera attività di documentazione, bensì è la qualifica soggettiva dell'agente che determina la natura dell'atto [in argomento, v. anche (b) VALLINI, 55; FIORE S., 277]. D'altra parte, vero che il criterio risolutivo della questione è offerto dalla qualifica soggettiva, è anche vero che il tipo di problema e il modo di operare di tale criterio muta a seconda che si tratti di falso ideologico oppure di falsità materiale. Nella prima ipotesi, il problema riguarda la qualifica soggettiva e il criterio è offerto dalla stessa qualifica soggettiva dell'autore del fatto storico, con la conseguenza che risolvendo il problema della qualifica soggettiva si risolve anche quello della natura giuridica dell'atto. In presenza di un falso materiale, invece, il problema è sempre da risolvere attraverso la qualifica soggettiva, tuttavia si deve fare riferimento a un soggetto – per così dire – astratto, in quanto la questione attiene all'oggetto materiale del reato. Detto diversamente, nel falso materiale il problema della qualifica soggettiva del soggetto autore del reato può essere slegato da quello della natura dell'atto (ancorché risolvibile sempre facendo riferimento alla qualifica soggettiva), in quanto si danno ipotesi in cui in concreto è possibile che si sia in presenza di un soggetto che non è pubblico ufficiale, ma che il documento rappresenti un atto pubblico (si pensi alla falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato), così come, è possibile che in concreto si sia in presenza di un soggetto che è qualificato, ma che l'atto sia una scrittura privata. Essendo quindi la qualifica soggettiva dell'autore reale sganciata dal documento, per comprendere la natura del documento in presenza di falsità materiali si deve sempre fare riferimento alla qualifica del soggetto attivo, ma non a quella dell'autore del fatto storico, bensì a quella di un soggetto – per così dire – astratto, avulso dal fatto concreto [per tali questioni, v. *infra*, Cap. IV, 2.1, per quanto riguarda il falso materiale, e Cap. V, 2.1, per quanto attiene al falso ideologico].

Ebbene, tutto ciò premesso, il problema della qualifica dell'atto in presenza di

soggetti “suscettibili” di rivestire una qualifica pubblica e attestanti ideologicamente il falso si è posta in diverse ipotesi. Nella maggior parte si trattava di atti adottati da soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità, aprendosi così la questione se il fatto fosse punibile ai sensi dell’art. 479 oppure sulla base dell’art. 481 (v. *infra*, 6.2.1.2 e 6.1.2.3). Vi sono stati però anche alcuni casi in cui si trattava di soggetti diversi dagli esercenti un servizio di pubblica necessità, per cui l’alternativa era tra pubblico ufficiale e punizione del fatto ai sensi dell’art. 479 oppure soggetto privato e quindi non punibilità del fatto (v. il paragrafo che segue).

6.2.1.1. *Le “vicende” del cartellino segnatempo e del registro di classe.* – A) Iniziando da queste ultime ipotesi, un’alternativa tra punibilità per falso ideologico in atto pubblico e non punibilità si è posta anzitutto rispetto ai **cartellini c.d. segnatempo**, o schede magnetiche (c.d. badge) o fogli di presenza, vale a dire in relazione a tutti quegli atti destinati a documentare la presenza del lavoratore pubblico dipendente sul luogo di lavoro.

Per un **primo orientamento** l’attività del pubblico dipendente che timbra il cartellino, o che comunque omette di timbrare il cartellino quando esce senza giustificato motivo dal luogo di lavoro, costituisce l’esercizio di una pubblica funzione.

Così è stato affermato che «il pubblico dipendente che eserciti una pubblica funzione amministrativa risponde del reato di falsità ideologica in atto pubblico quando, sui fogli di presenza, faccia falsamente risultare l’osservanza di un determinato orario di entrata o di uscita dal lavoro» [Cass., Sez. V, 17.1.2005, Santamaria, in *Riv. pen.*, 2005, 1049. Nello stesso senso, Cass., Sez. II, 11.11.2005, Lupo, in *CED*, n. 769/2006; Cass., Sez. V, 22.9.2005, Magli, in *CED*, n. 45062/2005; Cass., Sez. V, 10.11.2004, Matarelli, in *Giust. pen.*, 2006, II, 506; Cass., Sez. V, 6.10.2004, Di Matteo, in *CED*, n. 16495/2005; Cass., Sez. V, 4.10.2004, Amendola, in *Cass. pen.*, 2006, 1464; Cass., Sez. V, 7.7.2004, Orlando, *ivi*, 2006, 2177; Cass., Sez. V, 21.9.2004, Passarella, *ivi*, 2006, 2178; Cass., Sez. V, 16.6.2004, Bergamini, in *CED*, n. 28856/2004; Cass., Sez. V, 3.2.2004, Cei, in *Cass. pen.*, 2006, 1465; Cass., Sez. V, 18.11.2003, Leo, in *Giust. pen.*, 2005, II, 184; Cass., Sez. II, 14.1.2004, Dalmaso, in *CED*, n. 7626/2004; Cass., Sez. V, 2.12.2003, Longo, in *CED*, n. 2297/2004; Cass., Sez. V, 13.10.2003, Pizzolla, in *Dir. giust.*, 2004, 11, 111; Cass., Sez. V, 17.6.2003, Martinelli, in *Foro it.*, 2004, II, 214; Cass., Sez. V, 22.9.2003, Tesoro, in *Cass. pen.*, 2004, 1994, con nota di (a) LEPERA; Cass., Sez. V, 14.5.2003, Giambò, in *Riv. pen.*, 2004, 250; Cass., Sez. V, 18.10.2002, Capasso, in *Cass., pen.*, 2004, 3632].

A sostegno di questa soluzione sono state utilizzate in buona sostanza due diverse argomentazioni. Da un lato, facendo leva sulla natura del cartellino segnatempo, si è osservato che «le annotazioni sui fogli di presenza hanno non soltanto lo scopo “privato” di stabilire il numero di ore lavorate per le connesse finalità retributive del pubblico ufficiale, ma anche e soprattutto quello “pubblico” di consentire il controllo sulla attività effettivamente espletata, onde evitare disservizi». Dall’altro lato si è precisato che «l’attività di attestazione avrebbe natura “certificativa” relativa ad attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale [...] E

ciò anche nella ipotesi che il pubblico ufficiale, pubblico di pendente o soggetto che eserciti una pubblica funzione, sia legato all'ente da un rapporto convenzionale» [Cass., Sez. V, 17.1.2005, Santamaria, cit.].

Per **altro orientamento** minoritario, invece, il cartellino segnatempo non sarebbe un atto pubblico perché frutto di un'attività che non consiste nell'esercizio di una funzione pubblica.

Così, si è affermato che «a seguito della entrata in vigore delle norme che hanno privatizzato i rapporti di lavoro nel settore delle poste e telecomunicazioni, tale generale efficacia probatoria non possiedono le annotazioni sui fogli di presenza e sul registro dei permessi apposte dai dipendenti dell'ente [...] Tali annotazioni, infatti, documentano un dato che rileva in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e comunque del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e soltanto indirettamente e mediatamente ai fini del regolare svolgimento del servizio nel suo complesso» [Cass., Sez. V, 9.10.2002, Bua, in *Cass. pen.*, 2004, 2000, con osservazioni di MORLACCHINI. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 12.4.2005, Piano Del Balzo, *ivi*, 2006, 936; Cass., Sez. V, 9.10.2002, Marchese, in *Guida dir.*, 2003, 12, 75; Cass., Sez. V, 15.12.2000, Pizzimenti, in *Cass. pen.*, 2002, 2366].

A risolvere il contrasto sono intervenute le **Sezioni Unite**, le quali hanno fatto proprio l'indirizzo minoritario che qualifica il cartellino marcatempo come scrittura privata [nello stesso senso in dottrina v. (b) LEPERA, 371 ss.].

In questa prospettiva, muovendo dalla premessa che è necessario un collegamento tra esercizio di funzioni pubbliche e attività di documentazione dei pubblici ufficiali, è stato affermato che «il cartellino marcatempo ed i fogli di presenza sono destinati ad attestare solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra il pubblico dipendente e la pubblica amministrazione, ed in ciò si esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Il pubblico dipendente, in sostanza non agisce neppure indirettamente per conto della p.a., ma opera come mero soggetto privato, senza attestare alcunché in ordine alla attività della pubblica amministrazione» [Cass., Sez. Un., 10.4.2006, Sepe, in *Cass. pen.*, 2006, 2792, con nota di (d) LEPERA, 2796 e di PICCARDI, 2475; anche in *Corr. merito*, 2006, 1061, con nota di (a) PICCIALLI; anche in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1253, con nota di PALMERO; anche in *Foro it.*, 2006, II, 416; anche in *Giust. pen.*, 2006, II, 673; anche in *Guida dir.*, 2006, 25, 87, con nota di GALDIERI; anche in *Riv. pen.*, 2006, 789].

La **sentenza delle Sezioni Unite** non può che essere **condivisa**. Come avremo modo di vedere meglio in seguito, il rapporto tra attività di documentazione e pubblica funzione può essere di due tipi [v. *infra*, Cap. IV, 2.1]: la stessa attività di documentazione può consistere in una funzione pubblica certificatrice (art. 357 comma 2 c.p.: ciò accade per gli atti pubblici fidefacenti); oppure l'attività di documentazione è strumentale all'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 comma 1 e 2 c.p.), con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, se manca il rapporto strumentale tra tale attività e la pubblica funzione oppure manca addirittura la stessa pubblica funzione, l'attività di documentazione può essere qualificata come attività privatistica [in argomento, si v. per tutti ROMANO M., 267 s.].

Ebbene, l'ipotesi del cartellino segnatempo rientra nella seconda tipologia,

mancando la stessa pubblica funzione. Più precisamente, che l'attività di timbratura non rientri nei poteri certificativi fidefacenti si ricava dal fatto che tale attività non è disciplinata dalla legge mediante la previsione di forme particolari. Che manchi la funzione pubblica si ricava dal fatto che l'attività di documentazione non è strumentale ad alcuna funzione pubblica amministrativa, in quanto il pubblico dipendente non esercita né poteri autoritativi (coercitivi o comunque incidenti unilateralmente sulla sfera di altri soggetti) né forma o manifesta la volontà della pubblica amministrazione. Certo, un legame con la pubblica amministrazione è stato individuato nel fatto che l'atto è suscettibile di un controllo da parte della pubblica amministrazione stessa, tuttavia, perché si possa parlare di funzione pubblica e di rapporto strumentale dell'attività di documentazione con tale funzione è necessario che il controllo sia posto in essere dallo stesso soggetto che compie l'attività di documentazione. Tuttavia il soggetto che timbra il cartellino non esercita tale funzione di controllo, ma soltanto una mera attività privatistica di documentazione.

Anche alla luce di quanto appena detto si deve osservare come le Sezioni Unite abbiano concluso la motivazione della sentenza precisando che «ove, poi, tali attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate, recepite, in atti della pubblica amministrazione a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di falso per induzione, ai sensi dell'art. 48 c.p.».

Ebbene, la **giurisprudenza successiva a quella delle Sezioni Unite** ha pienamente aderito all'orientamento tracciato da queste ultime. Ed infatti, da un lato si è ribadita la natura privatistica dell'attività e del documento, dall'altro lato, però, è stata attribuita rilevanza al falso ideologico per induzione.

Così, sotto il primo profilo, si è affermato che i cartellini marcatempo «sono documenti che non hanno natura di atto pubblico, costituendo una mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, oggi soggetto a disciplina privatistica. Detti documenti non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla Pubblica amministrazione, esauendo in via immediata i loro effetti nella sola dichiarazione relativa al rapporto di lavoro» [Cass., Sez. II, 13.6.2006, Tomasello, in *CED*, n. 31194/2006. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 6.11.2006, Naselli, in *CED*, n. 40635 /2006; Cass., Sez. V, 26.9.2006, Randazzo, in *Foro it.*, 2006, II, 642; Cass., Sez. II, 16.5.2006, Buscemi, in *CED*, n. 32670/2006; Cass., Sez. V, 11.5.2006, Di Bella, in *CED*, n. 21189/2006].

In ordine al secondo aspetto, relativo al falso ideologico per induzione, si è messa in evidenza «la differenza tra l'atto autocertificatorio posto in essere dal dipendente e quello riportabile alla volontà della pubblica amministrazione ed avente funzione di attestazione, posto in essere dal soggetto al quale l'amministrazione pubblica affida compiti di controllo del lavoro del dipendente. La natura pubblicistica ai fini penali di questo atto non può essere discussa e il comportamento induttivo o concorrente del dipendente pubblico nella sua formazione comporta la corresponsabilità» [Cass., Sez. II, 10.8.2008, Gravina, in *CED*, n. 35058/2008; Cass., Sez. II, 20.5.2008, Gattuso, in *CED*, n. 25525/2008; Cass., Sez. V, 15.11.2007, Catarinelli, in *CED*, n. 46424/2007. Tuttavia, prima della sentenza delle Sezioni Unite si v. anche Cass., Sez. V, 6.10.2004, Ruver, in *CED*, n. 46797/2004, dove si afferma che «con l'apposizione della firma lo stesso dirigente non si fa garante della veridicità intrinseca dell'atto presenza, non essendo chiamato ad assolvere anche funzioni di controllo in ordine al puntuale disimpegno dell'attività lavorativa del dipendente; questi si limita infatti a una mera attestazione della regolarità intrinseca dell'atto». In senso analogo a quello dell'ultima sentenza, v. Cass., Sez. V, 15.1.2008,



Di Manici Proietti, in *Guida dir.*, 2008, 14, 80, dove si ribadisce che «deve escludersi dal novero degli atti pubblici quello consistente nella determinazione del corrispettivo, nei confronti del dipendente, posto in essere dall'organo amministrativo»; nonché, Cass., Sez. V, 28.4.2004, Del Medico, in *Giust. pen.*, 2006, II, 71, dove si afferma che «la sottoscrizione da parte del dirigente di un ufficio pubblico dei fogli di presenza dei dipendenti, effettuata in assenza di un effettivo controllo del personale in ufficio, non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico», in quanto «non sussiste alcun obbligo di controllo, positivamente sancito, che gravi sul dirigente in ordine all'apposizione della firma dei dipendenti in sua presenza, con la conseguenza che egli si limita ad una mera attestazione della regolarità estrinseca dell'atto».

B) Di identico tenore a quella del cartellino segnatempo è la questione concernente la natura del **registro personale del professore**, detto anche **giornale di classe**. A differenza di ciò che accade per il registro di classe, pacificamente qualificato come atto pubblico dalla giurisprudenza (v. *retro*, 3.1], rispetto al registro personale del professore sussiste un contrasto di opinioni. Ed infatti, per un **primo orientamento**, tale documento è una scrittura privata, in quanto la nozione di atto pubblico richiede necessariamente una estrinsecazione dell'attività della pubblica amministrazione e un'attitudine ad assumere rilevanza ai fini della documentazione di fatti ed operazioni inerenti all'attività e agli scopi della stessa.

Così si è affermato che «la funzione primaria del giornale del professore è quella di costituire un promemoria per il docente di tutte le attività espletate nel corso dell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni [...] Si vuol dire cioè che il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dell'atto amministrativo che è costituito dallo scrutinio, o meglio dai verbali di scrutinio» [Cass., Sez. V, 13.1.1999, Thaler, in *Cass. pen.*, 2000, 880, con nota di SARTIRANA; Cass., Sez. II, 16.1.1968, Selvaggi, in *Riv. pen.*, 1968, 1210].

Per **altro orientamento**, invece, il registro personale è un atto pubblico, non solo e non tanto perché previsto dall'art. 41, r.d. 30.4.1924, n. 965, ma anche e soprattutto perché postula una percezione diretta di fatti ed attività da parte del pubblico ufficiale, producendo altresì effetti nuovi.

In questa prospettiva la giurisprudenza ha affermato che «nel giornale di classe debbono essere registrati "i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni": è quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti"; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale» [Cass., Sez. V, 21.9.1999, Becattini, in *Cass. pen.*, 2001, 876. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 6.11.2000, D'Itollo, *ivi*, 2002, 236].

Ebbene, stavolta è da condividere l'orientamento che qualifica il registro personale del professore come atto pubblico, essendo indubbio che esso è strumentale all'esercizio di una pubblica funzione consistente nella formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

6.2.1.2. *I documenti dell'esercente la professione forense.* – Un'alternativa tra punibilità per falso ideologico in atto pubblico e punibilità ai sensi dell'art. 481 c.p. si è posta rispetto a molti documenti. Anzitutto, per quelli prodotti da chi esercita la **professione legale di avvocato** e in particolare per l'autentica del mandato in calce alla citazione e per il verbale delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini difensive.

Prima di esaminare nel dettaglio le questioni, occorre compiere due precisazioni. Da un lato, non c'è dubbio che il difensore non è pubblico ufficiale in virtù della attività che svolge, in quanto egli non esercita una funzione giudiziaria, ma interviene nell'esercizio di tale funzione, affidata ad altri soggetti. Com'è stato notato «fintantoché all'avvocato si riconosce il potere – anzi, forse, il “dovere” – di non rilevare evidenze e non compiere attività che, pur in astratto utili per un migliore accertamento della verità, nuocerebbero “agli interessi della parte da lui difesa”, deve negarsi che la sua attività risulti complessivamente e normalmente funzionale al perseguimento d'un pubblico interesse giudiziario, se non in un senso assolutamente astratto e generico, quindi inutilizzabile ai fini della identificazione d'un fatto tipico di reato (del soggetto attivo d'un reato proprio)» [(b) VALLINI, 59 s.]: da ciò consegue che nell'esercizio della sua attività il difensore ricopre spesso la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità di cui all'art. 359 c.p. Dall'altro lato, tuttavia, non è da escludere l'ipotesi che il difensore “diventi” pubblico ufficiale, là dove svolga particolari attività, tra le quali può rientrare proprio l'attività di documentazione. Anzi, si può dire che un problema di qualifica pubblicistica del difensore si è posto proprio soprattutto allorché questi si trova ad attestare fatti o dichiarazioni avvenuti in sua presenza.

A) Ciò premesso, per quanto riguarda l'**autentica di firma**, è indubbio che il potere di certificare come autografa la firma apposta nel mandato *ad litem* dall'assistito proviene espressamente dalla legge: così, l'art. 83 comma 2 c.p.c. dispone che la procura alle liti, nella normalità dei casi, sia conferita con «atto pubblico o scrittura privata autenticata, sostituiti dall'autentica del difensore nel caso in cui la procura sia apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o di intervento, del precetto o della domanda di intervento nell'esecuzione».

Ebbene, per un **orientamento** minoritario e risalente nel tempo, il potere attribuito al difensore costituirebbe un vero e proprio potere certificativo, con la conseguenza che la falsa autentica integrerebbe gli estremi non solo del falso ideologico in atto pubblico, ma addirittura del falso ideologico in atto pubblico fidejacentente [Cass., Sez. III, 19.6.1963, Maltese, in *Giust. pen.*, 1964, II, 173. In argomento si v. anche Cass., Sez. V, 4.10.2007, Michele, in *CED*, n. 46294/2007, relativa a una ipotesi di falsità materiale, ma che qualifica la procura *ad litem* come atto pubblico]. A sostegno di questa soluzione si fa riferimento soprattutto alla previsione legislativa, o meglio, alla equivalenza o fungibilità sancita dalla previsione legislativa tra atto pubblico, scrittura autenticata e autentica del difensore. Nello stesso senso si esprime la maggioranza della giurisprudenza civile [Cass., Sez.

Lav., 15.3.2006, Vallarsa c. Scotoni, in *CED*, rv 588036; Cass., Sez. Lav., 16.4.2003, Mastronicola c. Battista, in *CED*, rv 532203; Cass., Sez. III, 27.1.1999, Zoia c. Faro Piave s.r.l., in *CED*, rv 522654].

Per **altro orientamento** maggioritario e più recente, invece, l'autentica del difensore non costituirebbe né un atto pubblico fidefacente, né un "mero" atto pubblico, bensì si tratterebbe di un certificato redatto da un esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi nella sostanza una mera scrittura privata, la cui falsificazione integra gli estremi del falso punito dall'art. 481 c.p.

Così, di recente si è affermato che «il procuratore legale e l'avvocato non sono pubblici ufficiali, ma persone esercenti un servizio di pubblica necessità; né assumono – necessariamente – la veste di pubblico ufficiale sol perché la legge li autorizza a certificare autografa la firma apposta nel mandato *ad litem* dei loro clienti in calce o a margine di taluni atti processuali» [Cass., Sez. II, 26.11.2002, Quattrone, in *Cass. pen.*, 2003, 3411. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 27.3.2007, Poggio, *ivi*, 2008, 203; Cass., Sez. V, 19.1.2006, Piras, in *Giust. pen.*, 2007, II, 311; Cass., Sez. V, 28.4.2005, Benvestito, in *Cass. pen.*, 2006, 889, dove la Corte ha tra l'altro escluso che la mancanza di abilitazione al patrocinio davanti alle magistrature superiori incida sulla configurabilità del reato, attesa comunque l'abilitazione dell'imputato all'esercizio della professione forense; Cass., Sez. V, 24.2.1969, Antonini, in *Giust. pen.*, 1970, II, 279; Cass., Sez. III, 12.10.1965, Valianti, *ivi*, 1966, II, 898, con nota di CODAGNONE; Cass., Sez. I, 9.10.1964, De Angelis, *ivi*, 1967, II, 763, con nota di MIRANDA; Cass., 7.4.1952, in *Giur. compl. Cass. pen.*, 1953, 68, con nota di (a) MALINVERNI. Cfr. anche Cass., Sez. VI, 19.11.1998, Rosiello, in *Riv. pen.*, 1999, 354 ss., relativa a una ipotesi di falso materiale].

A sostegno di questa soluzione si nota come pur essendoci una previsione legislativa, non si faccia riferimento alle formalità della procedura di autenticazione comprensive dell'attestazione della sottoscrizione dell'atto in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore.

A ben vedere, entrambe le soluzioni prospettate non sono del tutto convincenti. Da un lato, infatti, il primo orientamento non può essere condiviso in virtù del fatto che l'autentica del difensore non appare una "autenticazione di vera", ma una c.d. "vera di firma" (quindi non si tratta di atto pubblico fidefacente): la legge infatti non indica le modalità di documentazione, né tanto meno qualifica l'attività come fidefacente. Dall'altro lato, anche una qualifica come scrittura privata (certificato *ex art.* 481 c.p.) non è soddisfacente, perché non c'è dubbio che quella di autenticazione è un'attività amministrativa posta in essere da un pubblico ufficiale (quindi non si tratta di scrittura privata). Ecco allora che tale attività documentale realizzata dal difensore sembra essere più opportunamente qualificabile come pubblica funzione, anche perché la funzione di autentica rimane del tutto estranea rispetto alle funzioni "privatistiche" proprie del difensore e volte a garantire il diritto di difesa dell'assistito.

Detto questo però il discorso non è ancora esaurito, ponendosi il problema di come qualificare l'atto posto in essere dal pubblico ufficiale: certificato di cui all'art. 480 c.p. oppure "mero" atto pubblico di cui all'art. 476 comma 1 c.p.? Sulla questione della natura giuridica della vera di firma ci siamo già espressi nel senso dell'atto pubblico [si v. anche (b) VALLINI, 75, che invece parla di certificato di

cui all'art. 480] e ciò perché essa se non si basa sulla percezione comunque si caratterizza per la produzione di effetti costitutivi nuovi (v. *retro*, 2.4).

B) Per quanto riguarda il **verbale dell'intervista difensiva**, occorre muovere dal fatto che vi è stata una **pronuncia delle Sezioni Unite** ben prima che si venisse a formare un vero e proprio contrasto giurisprudenziale [v. Cass., Sez. V, ord. 31.1.2006, Schera, in *CED*, n. 6775/2006. Nel senso dell'atto pubblico si v. App. Torino, 17.1.2005, Schera, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 216 ss., con nota di VENTURA; G.U.P. Torino, 26.2.2003, Schera, in *Cass. pen.*, 2004, 57 ss.; anche in *Guida dir.*, 2003, 23, 63, con nota di (a) FRIGO; anche in *Quest. giust.*, 2003, 850, con nota di SCAPARONE].

Ebbene, la sentenza delle Sezioni Unite ha attribuito natura pubblicistica all'attività svolta dal difensore, e quindi natura pubblica all'atto, riconducendo la falsità ideologica all'art. 479 c.p. [Cass., Sez. Un., 27.6.2006, Schera, in *Cass. pen.*, 2006, 3985, con nota di VESSICHELLI; anche in *Dir. pen. proc.*, 2007, 347 ss., con nota di (a) VALLINI; anche in *Guida dir.*, 2006, 41, 40 ss. con note di (b) GIORDANO e (b) FRIGO; anche in *Ind. pen.*, 2007, 687, con nota di MINO e MASTROGIULIO].

Di particolare interesse le argomentazioni addotte, perché dopo aver messo in evidenza la diversa funzione svolta dal difensore e dal pubblico ministero, le Sezioni Unite hanno fatto leva sulla natura pubblicistica del documento redatto dal difensore. Non solo, ma per avallare la natura pubblicistica del documento, si è fatto riferimento alla natura pubblica dell'attività di documentazione alla luce del fatto che la *regolamentazione* della specifica attività di verbalizzazione del difensore avrebbe natura pubblicistica.

In particolare, sotto il primo profilo della diversità di funzioni, si è affermato che «evidente è la differenza funzionale tra il p.m. e la difesa, in quanto solo il primo è tenuto a raccogliere tutte le emergenze riguardanti l'indiziato, mentre al secondo la legge riconosce poteri ampiamente dispositivi». Tradotto: il difensore, a differenza del pubblico ministero non ha il dovere di cooperare alla ricerca della verità, quindi ha il diritto di ricercare soltanto gli elementi utili alla tutela del proprio assistito, con la conseguenza che può non utilizzare il verbale delle dichiarazioni. Sotto il secondo profilo della natura dell'atto, si è tuttavia ritenuto che «il verbale nel quale il difensore raccoglie le informazioni è destinato a provare fatti determinati e a produrre effetti processuali dell'omologo verbale redatto dal p.m., e siccome non si pone in dubbio che quest'ultimo sia atto pubblico, la stessa natura deve attribuirsi anche al verbale redatto a cura del difensore». Infine, in ordine all'ultimo aspetto della natura della regolamentazione, le Sezioni Unite hanno affermato che «l'indice rivelatore della pubblica funzione va ricercato nella disciplina normativa dell'attività da esso (difensore) svolta, disciplina che deve evidenziare finalità di interesse pubblico». E sulle basi di queste argomentazioni la Corte ha concluso che «la possibilità di non utilizzare l'atto non comporta che esso possa essere distrutto; significa solo che esso può rimanere nella disponibilità privata di colui che l'ha redatto ed il delitto di falso ideologico, pur essendo istantaneo, si ricollega comunque al momento in cui l'atto acquista giuridica rilevanza ai sensi dell'art. 391 *octies* e seguenti del codice di rito, non potendovi essere falsificazione ideologica punibile fino a quando l'atto rimane nell'ambito della facoltà di disposizione dell'agente» [Cass., Sez. Un., 27.6.2006, Schera, cit.].

Ebbene, **la soluzione adottata dalle Sezioni Unite non può essere condivisa**. Come la stessa giurisprudenza ha osservato per la procura *ad litem*, il fatto che si

eserciti una mera attività di documentazione non è di per sé ragione sufficiente per ricavare la natura pubblicistica dell'attività. Al di fuori delle ipotesi in cui il potere è fidefacente, l'attività di documentazione è di per sé neutra rispetto alla problematica della natura pubblica o privata dell'attività, con la conseguenza che l'attenzione si deve spostare verso la natura dell'attività rispetto alla quale quella di documentazione risulta connessa, con l'ulteriore risultato che se manca il rapporto di strumentalità oppure non si tratta di funzione pubblica, l'attività di documentazione dovrà essere considerata privata.

Se si va a scandagliare la natura della attività svolta dall'avvocato non si può che affermare che si tratta di una attività privata, in quanto, come visto in precedenza, anzitutto il difensore non esercita una funzione giudiziaria, ma interviene nel suo esercizio [(c) MANNA, 361 s.]; inoltre, il legale non diviene pubblico ufficiale solo in ragione di alcuni indefiniti e indiretti profili pubblicistici della mansione svolta, né per una generica attinenza di quest'ultima ad una funzione giudiziaria [(b) VALLINI, 67]. Senza considerare, poi, che il delitto di falso ideologico in atto pubblico si perfeziona con la mera dichiarazione della falsità e non anche mediante l'uso, comportamento estraneo alla fattispecie incriminatrice. In altri termini, non ha senso affermare che l'avvocato è soggetto non qualificato quando forma il verbale, mentre diviene pubblico ufficiale nel momento in cui lo produce.

In conclusione, e in termini complessivi, si deve osservare come rispetto all'attività dell'avvocato vi sia una consistente contraddizione interna alla giurisprudenza di legittimità. Da un lato, si qualifica l'autentica di firma come attività privata; dall'altro lato si qualifica la verbalizzazione come attività pubblicistica. Tuttavia occorre ricordare che le stesse Sezioni Unite nel qualificare questa seconda come pubblica abbiano richiamato l'indirizzo civilistico che qualifica l'autentica come attività addirittura fidefacente. Ecco allora porsi un'esigenza di coerenza complessiva: opportuno sarebbe qualificare l'autentica di firma come funzione pubblica, la cui falsità è da ricondurre all'art. 476, comma 1, c.p.; mentre la verbalizzazione delle dichiarazioni rese in un'intervista difensiva potrebbe essere considerata esercizio di un servizio di pubblica necessità, la cui falsità è punibile ai sensi dell'art. 481 c.p.

6.2.1.3. *I documenti dell'esercente la professione di medico.* – Risulta problematica anche la natura di alcuni atti redatti da soggetti che esercitano la professione medica. Più precisamente, per quanto riguarda il documento consistente nel **certificato** (ma il discorso potrebbe valere anche per la cartella clinica), assolutamente chiaro in giurisprudenza il fatto che se il medico dipende dall'A.S.L. o è convenzionato con l'A.S.L., l'attività di documentazione strumentale a quella di esercizio della funzione medica è pubblica, con la conseguenza che l'atto è pubblico; se invece il medico non dipende dall'A.S.L. o non è convenzionato con essa, l'attività è privata e quindi il documento è una scrittura privata. Con la conseguenza che si possono qualificare come certificati *ex art. 481 c.p.* (quindi scritture private) gli

stessi atti che se redatti da un medico convenzionato sarebbero qualificati come atti pubblici [v. Cass., Sez. V, 5.12.2009, Serafini, in *CED*, n. 2076/2009; Cass., Sez. II, 17.5.2006, Buglioni, in *CED*, n. 30650/2006; Cass., Sez. V, 7.7.2005, Morelli, in *CED*, n. 29529/2005; Cass., Sez. V, 24.2.2005, Faiek, in *CED*, n. 19466/2005; Cass., Sez. V, 8.6.2004, Sparascio, in *CED*, n. 46864/2004; Cass., Sez. IV, 28.4.2004, Trabucchi, in *CED*, n. 31339/2004; Cass., Sez. II, 16.4.2004, Marchese, in *CED*, n. 24748/2004; Cass., Sez. V, 25.3.2004, Ortali, in *CED*, n. 21074/2004; Cass., Sez. V, 13.5.1998, Greco, in *Cass. pen.*, 1999, 1774].

In particolare, di recente è stato affermato che «il certificato di morte redatto dal medico necroscopico, delegato dell'ufficiale di stato civile, è atto pubblico, siccome proveniente da un pubblico ufficiale che attesta fatti di sua diretta percezione (effettività del decesso, eventuali indizi di reato); mentre quello redatto dal medico curante in ordine al momento e alle cause della morte è qualificabile come atto pubblico soltanto se il sanitario opera all'interno di una struttura pubblica e se, con tale atto, concorre a formare la volontà della p.a. in materia di assistenza sanitaria. Qualora invece il medico curante, nell'immediatezza dell'evento, rilasci il certificato di morte, non destinato all'utilizzazione da parte dell'ufficiale dello stato civile, egli opera come semplice esercente una professione sanitaria, essendo indifferente che egli sia anche un funzionario del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che, in caso di falsità ideologica del certificato il reato ipotizzabile è quello di cui all'art. 481 c.p.» [Cass., Sez. V, 10.10.2006, Vecchione, in *Cass. pen.*, 2007, 3704. In argomento v. anche Cass., Sez. V, 18.4.2008, Bruzese, in *Riv. pen.*, 2009, 346, dove si afferma che «è atto pubblico ai sensi dell'art. 479 c.p., il certificato di morte, rilasciato dal sanitario, in virtù del regolamento di polizia mortuaria e del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ex art. 74, d.P.R. n. 396/2000, in quanto espressione della funzione attestatrice dell'accertamento diretto del sanitario, e, nel contempo, con funzione costitutiva perché preordinata al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura»].

Pacifica anche la qualificazione dell'attività del medico in ordine alla **certificazione della idoneità psico-fisica** per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida di autoveicoli. Prima della riforma del codice della strada del 1992, infatti, la giurisprudenza si orientava nel senso del certificato di cui all'art. 481 c.p., in quanto l'attività svolta dal sanitario, per la quale veniva percepito normalmente dal privato il corrispettivo dovuto, era estranea alle attribuzioni di ufficio ed al particolare rapporto intercorrente con la pubblica amministrazione, essendo compiuta nell'esercizio della "mera" professione sanitaria [Cass., Sez. V, 29.3.1982, Passalacqua, in *Cass. pen.*, 1984, 295 ss.]. Dopo la riforma del 1992, invece, l'attività autorizzata ai sensi dell'art. 119 c.s. è ritenuta pacificamente pubblica, con la conseguenza che la certificazione costituisce un atto pubblico, «in quanto compito del sanitario è quello di formulare un proprio autonomo giudizio sulla base di indagini personalmente svolte» [Cass., Sez. V, 23.9.2004, Bollino, in *CED*, n. 43540/2004, la quale, tuttavia, fa leva sulla circostanza che «il rilascio della patente è espressione del potere di controllo dello Stato volto alla salvaguardia di interessi generali (la pubblica incolumità) e costituisce quindi esplicazione di una pubblica funzione»; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 13.12.1993, Agostinelli, in *Cass. pen.*, 1995, 2137; Cass., Sez. VI, 6.4.1993, Mennillo, *ivi*, 1994, 2072].

**6.2.2. La scrittura privata recepita in un atto pubblico.** – La seconda ipotesi in cui si è posto un problema di distinzione tra atto pubblico e scrittura privata riguarda i casi in cui un documento, che senza dubbio “nasce” come scrittura privata, viene in un secondo momento “prodotto” presso la pubblica amministrazione e quindi inserito in un procedimento amministrativo e/o “integrato” in un atto pubblico.

Per una parte della giurisprudenza, infatti deve escludersi che una scrittura privata o un altro documento *ab origine* non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell’inserimento di esso nella relativa pratica dell’*iter* occorrente per il provvedimento finale. A meno che il documento, ricevendo un contenuto aggiuntivo in virtù di successive integrazioni di fonte pubblicistica, per tale successiva parte che abbia autonomia funzionale, non divenga atto pubblico [Cass., Sez. VI, 15.11.1994, Roncaglia, in *Cass. pen.*, 1996, 2567, relativa a manipolazione da parte del pubblico ufficiale di planimetria allegata a una domanda di condono].

Di contrario avviso un altro orientamento della giurisprudenza, secondo cui divengono atti pubblici quelle scritture private che inserendosi all’interno di un *iter* procedimentale danno un contributo alla formazione dell’atto finale senza dubbio di natura pubblica.

Così, in questa prospettiva, con riferimento a **ipotesi di falsità materiale**, si è qualificato come atto pubblico invece che come scrittura privata la **prova scritta** del candidato di un concorso pubblico, ove sia redatta su fogli appositamente timbrati, firmati e progressivamente numerati dai componenti della commissione esaminatrice, affermandosi il contesto pubblicistico unitario e inscindibile dell’intero documento, ossia anche nella parte relativa alla componente grafica proveniente dal privato [Cass., Sez. V, 14.4.2003, Peretti, in *Cass. pen.*, 2004, 2815; tuttavia, nel senso della scrittura privata, v. Cass., Sez. V, 16.2.1989, Pergoli, in *CED*, rv 181714]. Alla stessa stregua, le **domande di condono edilizio**, una volta acquisite dalla pubblica amministrazione, sono state considerate atti pubblici, in quanto il documento del privato recepito dalla pubblica amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica [Cass., Sez. V, 23.1.2004, Bertucci, in *CED*, rv 228751, relativa a un’ipotesi di falsità materiale consistente nella modificazione o sostituzione della documentazione allegata]. Ed ancora, atti pubblici sono state qualificate la **planimetria catastale** o la **scheda catastale** allegata da un professionista qualificato a corredo di una richiesta di concessione edilizia rilasciata dall’amministrazione comunale in quanto da ritenersi parte integrante dell’atto pubblico costitutivo del diritto di edificare [Cass., Sez. VI, 23.1.2003, Anfuso, in *Cass. pen.*, 2004, 509, secondo cui le schede catastali nascono come scritture private redatte dall’interessato ed acquistano natura di atto pubblico nel momento in cui vengono consegnate alla pubblica amministrazione che ne attesta l’avvenuto deposito ed ha il potere di controllarne la veridicità del contenuto attraverso idonei accertamenti]. Infine, è stata considerata atto pubblico la denuncia di successione dopo la sua presentazione all’ufficio: «la denuncia di successione è un atto eterogeneo, formato dalla dichiarazione del denunciante in ordine agli elementi da cui trae origine l’obbligo tributario, cui segue nello stesso documento l’atto del pubblico ufficiale, il quale determina e certifica l’ammontare della relativa imposta. Dopo la presentazione all’ufficio da parte del privato, la dichiarazione di successione costituisce il primo atto del procedimento amministrativo, assume natura pubblica sottratta alla disponibilità del denunciante e diviene oggetto della potestà certificativa ed autoritativa del pubblico ufficiale [...] La consapevole imputazione degli elementi di fatto da parte del pubblico ufficiale, in concorso con i consenzienti privati di-

chiaranti, operata al fine di una più favorevole determinazione della somma da versare a titolo d'imposta, integra il delitto di falsificazione materiale di atto pubblico» [Cass., Sez. VI, 8.1.1996, Proia, in *Cass. pen.*, 1997, 997].

Con riferimento alle **falsità ideologiche**, si è affermato che «sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa come la dichiarazione del privato – che assume il connotato pubblicistico per l'attestazione fatta in calce dal pubblico ufficiale circa la provenienza di essa e la corrispondenza dello scritto al dichiarato – in ordine ad un fatto o al possesso di requisiti per ottenere un determinato beneficio, dichiarazione alla quale, nel procedimento di formazione dell'atto amministrativo che li presuppone per il riconoscimento di diritti, oneri o obblighi, la pubblica amministrazione attribuisce, prescindendo da ogni istruttoria, anche per normativa interna, valore di documentazione della verità attestata» [Cass., Sez. V, 24.4.1998, Tisato, in *Giur. it.*, 2000, II, 383, relativa a una domanda (scrittura privata) presentata al Ministero per il commercio per ottenere l'autorizzazione all'importazione di bovini a dazio agevolato, contenente una falsa dichiarazione di esercitare attività professionale nel settore del bestiame]. Parimenti è stata considerata atto pubblico l'**attestazione da parte del collaudatore** del rispetto della normativa antisismica, a nulla rilevando che in lui difetti la qualifica di pubblico dipendente, e ciò perché tale certificazione si inserirebbe in un procedimento amministrativo di chiusura dei lavori edili autorizzati dalla pubblica amministrazione [Cass., 27.1.2000, Ricci, in *Dir. giust.*, 2000, n. 14, 25]. Così come atto pubblico è stata qualificata l'**attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario**: si tratta di un presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno da parte del pubblico ufficiale che forma l'atto, con la conseguenza che la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, ma è destinata a confluire nell'atto pubblico e rappresenta uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato [Cass., Sez. V, 16.6.2006, Chen, in *CED*, rv 235148]. Ed ancora di recente è stato qualificato come atto pubblico, affermando così una responsabilità ex art. 479 c.p., la **proposta** motivata del **medico** (nella concreta fattispecie medico di base) di **trattamento sanitario obbligatorio**, in quanto tale atto «si inserisce nell'attività della pubblica amministrazione nella materia disciplinata dalla l. n. 180 del 1978 quale atto qualificato d'impulso di un procedimento amministrativo. Ad esso segue necessariamente il controllo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 l. n. 180/78, secondo cui "il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 1 da parte del medico della struttura sanitaria pubblica"» [Cass., Sez. V, 18.12.2007, Salvatorelli, in *Foro it.*, 2008, II, 455].

Un discorso particolare deve essere fatto poi per gli **atti allegati alla domanda di concessione edilizia (oggi permesso a costruire)**. Già abbiamo visto come questi atti siano qualificati come scritture private. D'altra parte esiste un orientamento giurisprudenziale, a dire il vero poco chiaro e lineare sul piano argomentativo, che sembra riconoscere a tali atti natura pubblica [Cass., Sez. V, 3.4.1998, Campetelli, in *Cass. pen.*, 1999, 2146; Cass., Sez. II, 28.1.1997, Testa, *ivi*, 1998, 452; *contra*, nel senso della scrittura privata, Cass., Sez. V, 25.5.1993, Santachiara, *ivi*, 1995, 54].

Per una corretta impostazione della questione si deve **distinguere tra falsità materiale e falso ideologico**. Con riferimento alle ipotesi di falso ideologico, non c'è dubbio che il documento privato resta privato, con la conseguenza che il soggetto non potrà rispondere – per così dire – direttamente per falsità in atto pubblico, ma solo se si ritengano integrati gli estremi del falso ideologico per induzione, dovendosi notare come l'intero sistema finisca per essere particolarmente afflittivo, allorquando la falsità sia posta in essere da un privato professionista esercente un servizio di pubblica necessità, in quanto, a rigore, dovrebbe rispondere di falso ideologico per induzione in concorso con il falso ideologico di cui all'art.



481 c.p. Con riferimento alle ipotesi di falsità materiale, occorre distinguere. Se la scrittura privata non ha subito alcuna integrazione, non può che restare scrittura privata, ragion per cui pare difficile che il pubblico ufficiale possa essere ritenuto responsabile per falso materiale in atto pubblico, dovendo piuttosto rispondere di falsità in scrittura privata aggravata dalla qualifica di pubblico ufficiale. Se invece la scrittura privata ha subito integrazioni si dovrà ulteriormente distinguere. Se la falsificazione riguarda l'atto nella parte non integrata, si tratta ancora di falsità materiale in scrittura privata aggravata dalla qualifica di pubblico ufficiale. Se invece riguarda l'atto nella parte integrata, l'integrazione potrà costituire un atto pubblico e la sua falsificazione una falsità materiale punibile ai sensi dell'art. 476.

Così in giurisprudenza si è ritenuto che «l'annotazione del voto sugli elaborati di una prova di esame da parte della commissione esaminatrice costituisce di per sé una attestazione del risultato della valutazione dell'elaborazione effettuata dai soggetti a ciò legittimati. Tale attestazione non può essere qualificata come scrittura privata in quanto, essendo apposta da pubblici ufficiali va qualificata come atto pubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'annotazione del voto sull'elaborato d'esame venga cancellata e sostituita con quella di un voto diverso dopo l'apertura delle buste coi nomi è configurabile il delitto di falso materiale in atto pubblico» [Cass., Sez. V, 18.12.1997, Tedesco, in *Riv. pen.*, 1998, 159 ss.; Cass., Sez. V, 16.4.1991, Battista, in *Cass. pen.*, 1993, 53].

**6.2.3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.** – Un discorso particolare meritano le (c.d. autocertificazioni) di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, rispetto alle quali, anche in considerazione del complesso quadro normativo che le disciplina, si discute se costituiscano dichiarazione del privato rese in un atto pubblico oppure mere scritture private consegnate a un pubblico ufficiale.

Per risolvere la questione, si deve anzitutto precisare il **quadro normativo**, visto che negli ultimi anni ha subito non poche trasformazioni con importanti conseguenze anche per l'ambito penalistico. Ed infatti, originariamente, vale a dire prima del 1997, le autocertificazioni erano regolate dagli artt. 2, 4 e 26 legge 4.1.1968 n. 15. L'art. 2 disciplinava le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, prevedendo che fossero sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, restando fermo, ai sensi dell'art. 20 legge n. 15/1968, l'obbligo del pubblico ufficiale che riceveva l'autocertificazione di accertare l'identità della persona sottoscrittore, dandone atto in calce alla dichiarazione (c.d. autenticazione di firma). L'art. 4 si riferiva agli atti di notorietà, sancendo che «l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20». Infine, l'art. 26 prevedeva che «le dichiarazioni men-

daci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia».

Ebbene, si noti la differenza che intercorreva tra le due dichiarazioni, perché mentre quella di certificazione non era resa al pubblico ufficiale, ma a lui prodotta; al contrario quella concernente atti di notorietà era resa al pubblico ufficiale. Ciò induceva a ritenere che la prima fosse una scrittura privata autenticata; la seconda invece una dichiarazione del privato in atto pubblico. Detto in altri termini, rispetto ad entrambe si poteva rispondere in ordine alla falsa autenticazione; ma solo rispetto alla dichiarazione di atto di notorietà si poteva rispondere di falsa dichiarazione del privato in atto pubblico.

Alla fine degli anni '90 si hanno due importanti riforme con le leggi c.d. Basanini, il contenuto delle quali viene trasfuso nel Testo Unico n. 445 del 2000. In particolare, gli artt. 46 e 47 disciplinano le dichiarazioni sostitutive rispettivamente delle certificazioni e degli atti di notorietà. Si deve notare come venga notevolmente ampliata la possibilità di ricorrere a quest'ultima dichiarazione; inoltre per entrambe viene meno la necessità dell'autentica di firma; infine, accanto alla modalità di presentazione della dichiarazione consistente nella sottoscrizione in presenza di un dipendente addetto (non necessariamente pubblico ufficiale), se ne prevede una ulteriore consistente nella semplice presentazione della dichiarazione, debitamente sottoscritta, corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (modalità prevista solo per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 38, d.P.R. n. 445/2000), ma poi estesa per prassi anche a quelle relative a certificazioni. L'art. 76 riproduce il contenuto del previgente art. 26 legge n. 15/1968, sancendo anche che «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 [...] sono considerate come fatte a pubblico ufficiale».

Ebbene, alla luce di questo quadro normativo piuttosto complesso, si sono posti i problemi di quale natura avessero le dichiarazioni sostitutive e di quale fosse il trattamento da riservar loro. Su tale questione si sono formati due orientamenti contrastanti. Per la stragrande **maggioranza della giurisprudenza**, esse sono **dichiarazioni del privato in atto pubblico**, la cui falsità integra gli estremi dell'**art. 483 c.p.** [Cass., Sez. Un., 28.6.2007, Scelsi, in *Cass. pen.*, 2008, 96 s.].

Nello stesso senso, con riferimento alla falsa dichiarazione di volumetrie o di data di fine lavori nella **domanda di condono** (concessione in sanatoria), cfr. Cass., Sez. V, 22.1.2010, U.S., in *Dir. pen. proc.*, 2010, 412; Cass., Sez. V, 26.2.2008, Abbate, in *CED*, n. 13359/2008; Cass., Sez. V, 10.10.2005, Zini, in *CED*, n. 44031/2005; Cass., Sez. III, 24.1.2003, Dell'Amico, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 317, relativa a domanda di condono, con nota di BORCOGNO; Cass., Sez. V, 25.5.2006, Bartolazzi, in *Riv. pen.*, 2007, 45; Cass., Sez. V, 26.10.2001, Perfetto, in *Cass. pen.*, 2002, 3091; Cass., Sez. V., 15.6.2001, Di Bari, *ivi*, 2002, 3551; Cass., Sez. V, 22.2.2000, Bazzi, in *Riv. pen.*, 2000, 692; Cass., Sez. V, 11.11.1999, Giovannella, in *CED*, n. 13812/1999; Cass., Sez. V, 2.6.1999, Di Paolo, in *Cass. pen.*, 2000, 2269; con riferimento alla autocertificazione di **possesso di requisiti morali** per lo svolgimento di attività commerciale, Cass., Sez. V, 7.3.2008, Hofer, in *Giust. pen.*, II, 715; Cass., Sez. V, 19.2.2008, Cappelletti, in *CED*, n. 12018/2008; Cass., Sez. V, 9.10.2007, Martinetti, in *CED*, n. 43871/2007; per conseguire o mantenere la licenza per l'esercizio del servizio di taxi, v. Cass., Sez. VI, 9.10.2007, Di Carlo, in *CED*, n. 12110/2008; Cass., Sez. V, 7.2.2008, Marcorin, in *CED*, n. 9047/2008; Cass., Sez. V,

30.11.2007, Vannini, in *CED*, n. 1071/2008; per la domanda di ammissione a una gara d'appalto, Cass., Sez. V, 18.1.2008, Di Vincenzo, in *CED*, n. 10449/2008; per il rilascio patente nautica, Cass., Sez. V, 25.9.2003, Izzo, in *Riv. pen.*, 2004, 334 ss.; con riferimento alla dichiarazione dei redditi allegata alla domanda di **accesso alla graduatoria** preordinata all'assegnazione di sussidi pubblici, cfr. Cass., Sez. V, 27.3.2008, Cracolici, in *CED*, n. 21799/2008; Cass., Sez. II, 20.12.2006, Aleo, in *CED*, n. 6904/2007; Cass., Sez. V, 12.7.2006, Montaperto, in *CED*, n. 41543/2006; Cass., Sez. V, 11.7.2005, Greco, in *Riv. pen.*, 2006, 1100 s.; con riferimento allo **stato di non abbenza allegato ad istanza gratuito patrocinio**, v. Cass., Sez. V, 6.3.2007, Palamara, in *Riv. pen.*, 2008, 192; Cass., Sez. VI, 12.2.2004, Azzazi, in *Cass. pen.*, 2005, 3854; con riferimento alla dichiarazione di inesistenza di **carichi pendenti** per ottenere abilitazioni, cfr. Cass., Sez. V, 31.5.2007, Lo Votrico, in *CED*, n. 29520/2007; in ordine alla dichiarazione di non avere riportato **sentenze di condanna**, v. Cass. Sez. V, 16.4.2009, Spagnolli, in *Riv. pen.*, 2010, 442; Cass. Sez. V, 25.11.2008, Cencetti, *ivi*, 2010, 196; Cass., Sez. V, 2.10.2008, Inama, *ivi*, 2009, 1171; Cass., Sez. V, 18.9.2007, Luffarelli, *ivi*, 2008, 941; Cass., Sez. V, 30.11.2006, Pinto, in *CED*, n. 3628/2007; rispetto alla **richiesta di idoneità alla esecuzione di lavori pubblici**, cfr. Cass., Sez. V, 18.1.2008, Iacolino, in *CED*, n. 7423/2008; con riferimento al **ticket sanitario**, cfr. Cass., Sez. V, 9.7.2008, Nicotera, in *Cass. pen.*, 2009, 4729 s.; in ordine alla dichiarazione relativa a **residenza anagrafica** per ottenere permesso di ingresso a zona a traffico limitato, v. Cass., Sez. I, 9.5.2006, Cisotto, in *Riv. pen.*, 2007, 674; con riferimento alla dichiarazione di avere i requisiti per partecipare a **gara di appalto**, v. Cass., Sez. VI, 24.3.2009, Feraglio, in *Cass. pen.*, 2010, 2247, con nota di ERONIA; Cass., Sez. V, 10.5. 2006, Esposito, in *Riv. pen.*, 2007, 450. Inoltre, si v. Cass., Sez. V, 10.10.2005, Di Simone, in *CED*, n. 44025/2005; Cass., Sez. VI, 7.7.2005, Lombardo, in *CED*, n. 36596/2005; Cass., Sez. V, 16.1.2001, Cerretani, in *Cass. pen.*, 2002, 236.

Per inciso si deve osservare come in caso di condanna irrevocabile per reato successivamente depenalizzato, esula la configurabilità del delitto di cui all'art. 483 c.p., qualora l'agente in una dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata a un pubblico ufficio, in data posteriore alla intervenuta depenalizzazione, abbia affermato di non aver riportato condanne penali [si v. Cass., Sez. V, 30.10.2007, Pomilio, in *Riv. pen.*, 2008, 815].

Per **altro orientamento**, invece, le autocertificazioni costituiscono **scritture private** rispetto alle quali non si può configurare un falso ideologico [Cass., Sez. V, 9.11.2007, Sposito, in *CED*, n. 13864/2008; Cass., Sez. V, 14.2.2008, Grillo, in *CED*, n. 11625/2008; Cass., Sez. V, 28.5.1999, Da Prato, in *Cass. pen.*, 2000, 2097, relativa a domanda di condono; Trib. Termini Imerese, 27.6.2007, Lodino, *ivi*, 2008, 741, relativa a domanda in sanatoria; Trib. Camerino, 8.10.2004, in *Riv. pen.*, 2005, 326]. Tutt'al più sarebbero riconducibili al falso ideologico per induzione, là dove ne ricorrano tutti gli estremi [Cass., Sez. V, 28.5.1999, Da Prato, cit.; BORGOGNO, 325 ss.].

Prima di esaminare nel dettaglio la questione, occorre **sgomberare il campo da alcuni possibili equivoci**. Anzitutto si deve chiarire che **la dichiarazione del privato non si può considerare un atto pubblico** in virtù della attività di autentica posta in essere da pubblico ufficiale [così invece Cass., Sez. V, 11.7.2005, Greco, in *Guida dir.*, 2005, 45, 60], sia perché l'autentica è un atto a sé, concernente per l'appunto la sola sottoscrizione, sia perché non è più richiesta dalla legge. Inoltre, **l'autocertificazione non può essere considerata atto pubblico** in virtù della destinazione dell'atto a provare la verità del fatto [così invece Cass., Sez. V, 10.5. 2006, Esposito, cit.; Cass., Sez. V, 19.12.2005, Grossi, cit.; Cass., Sez. III, 24.1.2003, Dell'Amico, cit.; Cass., Sez. V, 22.2.2000, Bazzichi, cit.]: tale

destinazione ha una forza realmente selettiva solo se connessa con atti pubblici fidefacenti ovvero, detto in altri termini, senza alcuna specificazione, ogni atto ha in sé una destinazione probatoria, finendo per divenire pubblico. Infine, altro punto certo è che **la dichiarazione sostitutiva non è più resa al pubblico ufficiale**, essendo stata prevista una modalità di presentazione che prescinde del tutto dalla presenza del pubblico ufficiale e non richiede alcuna significativa attività nella ricezione da parte di quest'ultimo. Il nodo si sposta quindi nelle disposizioni penali previste dall'art. 76, e in particolare nell'inciso, «sono considerate fatte a pubblico ufficiale».

Ebbene, per la **maggioranza della giurisprudenza** con l'utilizzo di tale espressione si sarebbe compiuta una equiparazione tra dichiarazione sostitutiva e atto pubblico rilevante *ex art. 483* c.p., e quindi la disposizione svolgerebbe un **ruolo estensivo della tipicità** [Cass., Sez. Un., 28.6.2007, Scelsi, cit.; Cass., Sez. V, 10.5.2006, Esposito, cit., dove si afferma che «il d.P.R. n. 445/2000, l'art. 76, comma 1, descrive direttamente la condotta penalmente rilevante come quella di “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci”»].

Per **altro orientamento** invece **l'inciso non determinerebbe una equiparazione**: così, da un lato si è messo in evidenza come la dichiarazione sostitutiva, diversamente da quella resa a un pubblico ufficiale, è formata in prima persona dall'autore della falsità, mentre la pubblica amministrazione rappresenta il mero destinatario della stessa [Trib. Camerino, 8.10.2004, cit.]; dall'altro lato si è precisato che «l'attestazione “al pubblico ufficiale” e l'attestazione “in un atto pubblico” costituiscono due distinti elementi che devono concorrere affinché possa ritenersi sussistente il reato di cui all'art. 483 c.p.» [Trib. Termini Imprese, 27.6.2007, Lodi, cit., 742; POTETTI, 2240].

A ben vedere, se si fa riferimento ad argomenti basati sulla lettera della legge, non si è in grado di giungere a una soluzione univoca. Se infatti non c'è dubbio che v'è differenza tra dichiarare *in* un atto pubblico e dichiarare *a* un pubblico ufficiale, tuttavia è altrettanto vero che una dichiarazione al pubblico ufficiale può consistere anche in una dichiarazione in atto pubblico.

Ecco allora più opportuno risolvere la questione in termini – per così dire – sistematici, aprendosi due possibili chiavi di lettura. Da un lato, come vedremo meglio in seguito [*infra*, Cap. V, 2.2.2], si può ritenere che trovi applicazione l'art. 483 c.p. in quanto si tratta di dichiarazione che comunque si considera resa a un pubblico ufficiale, con la conseguenza che l'art. 483 c.p. finisce per coprire tutte le ipotesi in cui la dichiarazione del privato entra a contatto con la pubblica amministrazione senza che tuttavia sia compiuto un immediato controllo sul contenuto della dichiarazione. Dall'altro lato, si può ritenere che si tratti di un'ipotesi di falso ideologico in scrittura privata punita tuttavia attraverso la pena comminata dall'art. 483 c.p.

Per quanto riguarda i rapporti tra falsa autocertificazione e falso ideologico per induzione, v. *infra*, Cap. V, 2.2.3.

## 7. Il documento informatico (art. 491-bis c.p.).

---

Il documento c.d. informatico può essere definito come quel supporto che rappresenta dichiarazioni di pensiero in forma elettronica. Esso pone **due problemi**: da un lato, quello della sua riconducibilità o meno all'interno del concetto di documento che abbiamo tratteggiato nel capitolo precedente, vale a dire la questione se in esso siano presenti o meno tutti gli elementi costitutivi necessari ai fini della esistenza di una dichiarazione penalmente rilevante; dall'altro lato, il documento informatico pone un problema di tipicità, dovendosi chiarire se ad esso siano o meno applicabili le fattispecie previste per gli altri documenti oppure sia necessaria la previsione di fattispecie *ad hoc*. Com'è agevole comprendere, si tratta di due problematiche strettamente connesse, nel senso che un problema di tipicità si pone soltanto se la prima questione della nozione è stata risolta in termini tali da negare la riconducibilità del documento informatico all'interno del concetto classico, ovvero, detto in altri termini, se si ritiene che tale documento costituisca un documento classico, è giocoforza ritenere che per esso non si debba prevedere né una norma estensiva della tipicità, né tanto meno fattispecie *ad hoc* con una propria struttura del tutto peculiare.

Vero questo, è anche vero che all'interno del nostro sistema penale è stata prevista una disciplina che invece di risolvere i problemi a cui abbiamo appena accennato ha finito per aggravarli. Più precisamente, in estrema sintesi, la **vicenda** del documento informatico può essere suddivisa in **tre fasi**. Fino al 1993, i problemi si ponevano soltanto a livello di dottrina [v. per tutti, (a) PICOTTI, 939 ss.]. Dal 1993 fino al 2008, invece, problemi interpretativi si sono posti anche a livello di prassi applicativa in quanto con l'art. 3, legge 23.12.1993, n. 547 il legislatore ha introdotto nel codice penale l'art. 491-bis appositamente dedicato al documento informatico e disciplinante due profili: al primo periodo, si è esteso l'ambito applicativo delle falsità documentali, sancendo che «se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private»; nel secondo periodo è stata fornita la definizione di documento informatico, da intendersi come «qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli». Ebbene, come vedremo, rispetto a questa disciplina si sono formati due diversi orientamenti interpretativi: da un lato, v'è stato un indirizzo che ha interpretato la definizione di documento in termini tali da ricondurlo al concetto classico di documento, con la conseguenza che la prima parte dell'art. 493-bis c.p. relativa alla applicazione delle fattispecie è stata interpretata come norma meramente «dichiarativa»; dall'altro lato, v'è stato invece chi ha interpretato la definizione in esame in termini tali da riconoscere al documento particolarità strutturali, attribuendo alla prima parte una funzione innovativa e quindi anche incriminatrice. Infine, nel 2008 con l'art. 3 comma 1 legge 18.3.2008 n. 48 sembra essere iniziata una nuova fase, in quanto il legislatore nel modificare l'art. 491-bis

c.p., ha soppresso la definizione del secondo periodo, mantenendo in vita la locuzione “avente efficacia probatoria”, anticipata nel primo periodo dopo la parola “privato”.

Ebbene, tralasciando la prima, in ordine alla **seconda fase (1993-2008)** si deve evidenziare come **dottrina e giurisprudenza** fossero pienamente **d'accordo** nel ritenere che l'art. 491-*bis* c.p. avesse **efficacia innovativa nella parte riguardante i “programmi specificamente destinati ad elaborare” i dati informatici** [in giurisprudenza cfr. Cass., Sez. V, 12.3.2004, Russello, in *CED*, n. 11915/2004; Trib. Roma, 3.3.2000, Scafuri, in *Giur. merito*, 2001, II, 720]. E rispetto a tale disposizione, che a quanto mi consta ha trovato applicazione in una sola ipotesi, e in termini a dire il vero non del tutto condivisibili [Cass., Sez. V, 21.9.2005, De Marzo, in *Cass. pen.*, 2006, 4043], non erano mancate critiche volte a mettere in risalto come tutelare gli stessi programmi di elaborazione portasse in sé il rischio di un'eccessiva e ingiustificata estensione dell'area penale, potendosi arrivare alla criminalizzazione di condotte certamente del tutto prive di disvalore, come l'integrazione, la modificazione o l'aggiornamento di determinati programmi, attività queste a ben vedere fisiologiche per la stessa vita dei sistemi informatici [BORGOGNO, 82 s.].

Al contrario, la **questione** della efficacia dichiarativa o incriminatrice era molto **discussa** in ordine alla parte riguardante **“il supporto informatico contenente dati o informazioni”**. Ed infatti, per la **totalità della giurisprudenza**, la norma aveva un'**efficacia meramente dichiarativo-interpretativa**.

Così, si è affermato che l'art. 491-*bis* ha natura interpretativa in quanto «si limita a chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o comunque con la sua alterazione» [Cass., Sez. V, 18.6.2001, Balbo, in *Cass. pen.*, 2002, 2363 ss. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 6.3.2008, Abrami, in *Riv. pen.*, 2008, 1040; Cass., Sez. V, 13.2.2006, Manfrè, in *CED*, n. 10978/2006; Cass., Sez. V, 24.11.2003, Russello, in *CED*, n. 11915/2004; Cass., Sez. VI, 18.4.2003, Falcicola, in *Giust. pen.*, 2004, II, 410; Cass., Sez. V, 14.3.2003, Sciamanna, in *Dir. giust.*, 2003, n. 22, 50 ss., con nota di FUMO; App. Roma, 7.1.2002, Scafuri, in *Ind. pen.*, 2003, 247, con nota di (b) CANTAGALLI; Trib. Roma, 3.3.2000, Scafuri, cit.; Trib. Como, 25.9.1995, Palazzo, in *Informaz. prev.*, 1995, 1547, con nota di MARCELLI. Nello stesso senso anche Cass., Sez. V, 27.1.2005, Occhetta, in *Cass. pen.*, 2005, 446, la quale, però, dopo aver escluso l'efficacia innovativa dell'art. 491-*bis* c.p., riconosce «le diversità strutturali che caratterizzano il documento informatico e la relativa condotta che lo attua, rispetto al documento scritto e alla condotta che lo realizza»].

E da tale funzione meramente dichiarativa si facevano derivare due conseguenze: che i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge del 1993 potevano essere puniti e che il titolo della responsabilità era di falsità consumata e non tentata. Con la conseguenza ulteriore che il fatto di alterare i dati poteva essere punito indipendentemente dalla esistenza di una copia cartacea.

A sostegno di questa soluzione si affermava l'identità del documento informatico rispetto al documento tradizionale e quindi si poneva in evidenza la presenza di tutti gli elementi costitutivi del documento. In particolare, su un piano funzionale, si evidenziava la stessa funzione svolta dal documento informatico rispetto a quello cartaceo di conservazione di dati giuridicamente rilevanti.

In questa prospettiva si è precisato che «un archivio informatico di una p.a. deve essere considerato alla stessa stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico», con la conseguenza che «la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della pubblica amministrazione, confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, ininfluenza restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo» [Cass., Sez. V, 18.6.2001, Balbo, in *Cass. pen.*, 2002, 2364].

Su un piano strutturale, si metteva in risalto come in ordine al documento in ambito penalistico ciò che contasse non fosse tanto il mezzo di incorporazione alla fin fine irrilevante, purché idoneo a conservare la dichiarazione per un certo lasso di tempo, quanto piuttosto la forma di manifestazione del pensiero consistente nella scrittura [Cass., Sez. V, 13.2.2006, Manfrè, in *CED*, n. 10978/2006; App. Roma, 7.1.2002, Scafuri, in *Ind. pen.*, 2003, 247].

Di ben altra opinione era invece la **maggioranza della dottrina**, la quale era orientata a marcare le differenze strutturali che intercorrevano tra il documento tradizionale e quello informatico, affermando così la **natura innovativa** dell'art. 491-*bis* c.p. [MERLI, 183; PARODI, 369 ss.; (a) PECORELLA C., 127; (b) ID., 3515; BORGOGNO, 77 ss.; MELONI, 384 ss.; SCOLETTA, 5 ss. In argomento v. anche (a) MEZZETTI, 306 ss.]. Con la conseguenza che l'applicazione delle fattispecie di falsità rispetto a fatti relativi a documenti informatici commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 491-*bis* dava luogo a un'interpretazione analogica interdotta al giudice.

In ordine alle argomentazioni utilizzate a sostegno di questa soluzione, si potevano distinguere quelle a ben vedere del tutto prive di plausibilità da quelle invece con un certo fondamento. Circa le prime, si metteva in risalto anzitutto l'impossibilità di attribuire la paternità del documento a causa della **manca di una sottoscrizione autografa** [BORGOGNO, 85 s.; MELONI, 385. In argomento cfr. anche PARODI, 371 ss.; (a) MEZZETTI, 307, il quale precisa che in assenza del supporto cartaceo e quindi della sottoscrizione, non è individuabile l'autore apparente del documento]. Si trattava tuttavia di un'obiezione non del tutto fondata, perché ciò che conta (anche in ambito civilistico) non è tanto la *certa* riferibilità di un documento a un determinato soggetto, quanto piuttosto la possibilità di accertare concretamente la provenienza soggettiva del documento. E ciò è dimostrato anche dalla disciplina contenuta nel c.d. codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005, così come modificato dal d.lgs. n. 159/2006), la quale individua tre tipi di sottoscrizione che pur esprimendo un grado di certezza assai diverso sono tuttavia considerati tutti legittimi: la firma elettronica digitale, quella elettronica avanzata e infine la firma elettronica semplice, realizzata cioè tramite la mera digitazione del nome in calce.

In secondo luogo, si è fatto riferimento alla circostanza che il **documento informatico non è direttamente rappresentativo del pensiero**, nel senso che l'effetto rappresentativo è sempre mediato dalla azione di un elaboratore, con la duplice conseguenza che il documento è leggibile solo con l'ausilio di determinati stru-

menti e che la scrittura e il pensiero sono il frutto di un segnale elettronico prodotto da un linguaggio meccanico di per sé non intelligibile [BORGOGNO, 78 ss.; SCOLETTA, 6]. Tuttavia, in ordine alla prima conseguenza, la necessità di una mediazione ai fini della produzione e della lettura non ha rilevanza, in quanto la leggibilità immediata non è un requisito del documento (altro è il problema della incorporazione che affronteremo tra poco). In ordine alla scrittura e al pensiero, vero che si impiega un linguaggio elettronico, è anche vero che il prodotto finale è pur sempre un linguaggio comunicativo capace di esprimere un pensiero.

Ben più significativa un'altra argomentazione basata sulla incorporazione, vale a dire sulla **peculiarità del supporto informatico**. Sul punto occorre preliminarmente chiarire che per supporto informatico non si deve intendere il supporto materiale (hard disk, floppy disk, Cd-rom) [in questa prospettiva sembra muoversi BORGOGNO, 78], quanto piuttosto il supporto di memoria elettronica, come tale immateriale [(b) PECORELLA C., 3516 s.; MELONI, 384; SCOLETTA, 6 s.]. Ebbene, proprio questa immaterialità del supporto sarebbe ciò che differenzia il documento informatico da quello tradizionale. Da un lato, infatti, mancherebbe quella **fissità** e quella **definitività** che caratterizzano il documento tradizionale, visto che consente la modifica e l'aggiornamento continui; dall'altro lato, in virtù del fatto che il supporto informatico avrebbe una consistenza immateriale, si dovrebbe giungere alla conclusione che l'alterazione del dato non passa mai dal supporto, ma incide sul dato stesso con notevoli ripercussioni in ordine alla **condotta**, la quale sembra consistere in una "manipolazione": «nel caso di documenti informatici, l'agente che voglia falsificarli, alterarli o distruggerli, non ha necessità di agire sul supporto informatico, bensì sui dati registrati su di esso, senza che dalla sua azione derivi alcun danno al supporto e senza che questo conservi alcuna traccia dell'azione compiuta, se non per le modificazioni apportate ai dati, che risulteranno, dopo l'azione illecita, registrati come prima con le sole variazioni apportate dal falsificatore» [(a) PICA, 124. Nello stesso senso, BORGOGNO, 79; (a) MEZZETTI, 308; SCOLETTA, 7].

Tutto ciò precisato, è indubbio che la previsione di una norma *ad hoc* deponga a favore della sua funzione innovativa: solo muovendo dalla diversità si giustifica un intervento legislativo volto a sancire espressamente l'applicazione delle falsità anche ai documenti informatici. D'altra parte, il tipo di incorporazione (materiale o immateriale) non ha tutta quella specificità strutturale che gli si vuole attribuire. Il fatto che non derivi alcun danno visibile al supporto non è poi così decisivo, in quanto le stesse condotte di formazione *ex novo* di un documento o di aggiunta rispetto a un documento già esistente sono condotte che non comportano alcun danno visibile. Inoltre, ciò che rileva non è il dato in sé e per sé considerato, l'impulso elettronico, bensì il dato *memorizzato* (incorporato nella memoria), per cui è ben possibile individuare una non corrispondenza tra quello memorizzato da un autore e quello memorizzato da un altro autore. In altre parole, anche il documento informatico conosce una incorporazione capace di far perdurare una dichiarazione nel tempo e questa incorporazione si ha con la registrazione del dato nel supporto di memoria elettronica. Con la conseguenza che la definizione con-



tenuta nella seconda parte dell'art. 491-*bis* finiva per essere non solo corretta, ma anche orientata a precisare che il documento informatico è riconducibile a quello classico. E quindi con l'esito finale che l'orientamento giurisprudenziale aveva buoni argomenti a proprio sostegno.

Come accennato, **nel 2008** è intervenuta una **riforma** che non pare destinata ad incidere in termini significativi sulla prassi applicativa [in tal senso si esprime anche SCOLETTA, 18], mentre dovrebbe offrire un contributo a riavvicinare dottrina e giurisprudenza. Da un lato, è stata abrogata l'incriminazione di chi incide sui programmi necessari alla elaborazione dei dati. Dall'altro lato, è stato eliminato il riferimento al supporto informatico, con la conseguenza che adesso la definizione si ricava da quella generale nel frattempo sviluppatasi nell'ordinamento extrapenale, secondo cui documento informatico è «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (art. 1 lett. p) d.lgs. 7.3.2005 n. 82) [(e) PICOTTI, 703]: come si può vedere, si tratta di una nozione diretta a far leva sull'elemento del dato rappresentato piuttosto che su quello del supporto. Tuttavia, non si può non ribadire che i dati informatici esistono in quanto suscettibili di essere incorporati all'interno di un supporto da intendersi come memoria elettronica.

**Due ultime considerazioni.** Anzitutto si deve osservare come siano del tutto estranee alla dimensione penalistica le problematiche connesse alla firma digitale e alla rilevanza giuridica del documento informatico in ambito civilistico [in senso contrario, si v. BORGOGNO, 87 ss.; MELONI, 385 ss.]. Ed infatti, si deve ritenere che trovino tutela penale sia i documenti informatici sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, sia i documenti informatici sottoscritti con firma diversa da queste ultime, c.d. semplice e che in ambito civilistico vengono ricondotti all'art. 2712 c.c. [in termini analoghi, si v. SCOLETTA, 14 s., secondo il quale «l'ordinamento normativo attribuisce pertanto ai documenti informatici – anche attraverso il sistema delle firme elettroniche – un'efficacia giuridica e probatoria parallela e speculare a quella dei documenti tradizionali, ponendoli così sotto il sicuro presidio penalistico delle fattispecie codicistiche» (15); si v. tuttavia Trib. Brescia, 11.3.2008, in *Dir. internet*, 2008, 474, con nota di GARBAGNATI].

Inoltre, è opportuno ricordare che l'art. 65 della legge n. 69/2009 contiene una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi che andranno a disciplinare le “procedure informatiche e telematiche” con le quali sarà possibile redigere l'atto pubblico notarile, autenticare le sottoscrizioni delle scritture private, tenere i repertori e i registri del notaio, conservare i documenti notarili.

## 8. La copia (art. 492 c.p.).

---

I documenti vengono distinti in originali o derivativi: i primi sono quelli che rappresentano il contenuto di una determinata dichiarazione prima inesistente e riconnettono ad essa determinati effetti giuridici; i documenti derivativi sono in-

vece quelli che riproducono il contenuto di una dichiarazione contenuta in altri documenti.

In particolare, si considerano **documenti originali** l'originale in senso stretto, vale a dire il documento che anche cronologicamente è stato formato per primo, e il duplicato, cioè il documento che pur essendo formato quando un originale è già esistente, tuttavia è da ritenersi giuridicamente identico all'originale sul piano degli effetti in quanto confezionato con le stesse identiche formalità dell'originale [Cass., Sez. V, 3.5.2005, Di Bartolomeo, in *CED*, n. 24566/2005, relativa ad ipotesi in cui erano stati formati due esemplari di delibera di Giunta].

All'interno degli **atti derivativi**, si può distinguere una pluralità di tipologie. Anzitutto, vi sono le copie che contengono la riproduzione fedele e completa di un documento originale effettuata con qualsiasi mezzo (in particolare la copia fotografica: fotocopia). All'interno delle copie si può ulteriormente distinguere tra le copie autentiche e quelle semplici.

Le **copie** sono **autentiche** quando sono formate e rilasciate da un pubblico ufficiale che ne garantisce la conformità all'originale (art. 478, comma 1, c.p.). Le copie autentiche sono pertanto atti complessi costituiti da due dichiarazioni: quella in cui si riproduce il contenuto della dichiarazione originale e quella del pubblico ufficiale in cui si dichiara la conformità della riproduzione all'originale (la c.d. autenticazione che è una dichiarazione a dire il vero originale).

Le copie autentiche si distinguono da quelle semplici, non solo perché è presente la dichiarazione del pubblico ufficiale di autenticazione, ma anche per il fatto che, in virtù dell'autenticazione, la natura del documento originale si trasmette alla dichiarazione riprodotta e autenticata, con la conseguenza che se l'originale è atto pubblico, la copia è atto pubblico, se è atto privato, la copia è atto privato, al netto della dichiarazione di autenticazione del pubblico ufficiale che è sempre un atto pubblico [v. Cass., Sez. V, 6.7.1994, Ferrofino, in *Cass. pen.*, 1995, 919 ss., in cui si afferma che «nella scrittura privata autenticata si ha la documentazione contestuale di due atti che rimangono ben distinti, l'uno essendo un atto privato, l'altro un atto pubblico»].

All'interno delle copie autentiche, lo stesso legislatore penale ha distinto tra copie che tengono luogo degli originali e quelle che non tengono luogo degli originali. Sancisce infatti l'**art. 492 c.p.** che «agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti».

Rispetto a questa disposizione si deve chiarire se nel concetto di documento a fini penalistici rientrano solo le copie autentiche che tengono luogo dell'originale mancante, come sembra dedursi dal tenore letterale dell'art. 492 c.p., oppure anche le copie autentiche che non tengono luogo dell'originale mancante. La giurisprudenza e una parte della dottrina non hanno mancato di esprimersi nel primo senso affermando che va esclusa la punibilità, come delitto contro la fede pubblica, della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti [Cass., Sez. V, 6.3.1998, Ridella, in *Cass. pen.*, 1999, 1450; in senso

analogo, in ordine a una falsità materiale di copia, v. Cass., Sez. V, 27.2.2001, Tersigni, in *Foro it.*, 2001, II, 464, con nota di RUSSO; DE MARSICO, 586; PERDONÒ, 552, il quale si spinge ad affermare che «la tutela penale [...] concerne solo la copia autentica che tiene luogo dell'originale mancante, e non le altre copia autentiche o gli originali duplicati o, ancora, gli attestati». Tuttavia, si deve ritenere che la tutela debba essere estesa anche alle copie autentiche che non tengono luogo dell'originale mancante, in quanto si verrebbe a creare un vuoto di tutela davvero inspiegabile, non potendosi dimenticare che il concetto di documento in ambito penale è decisamente diverso da quello in ambito civilistico e quindi del tutto indipendente dalle problematiche degli effetti che si pongono in tale ultimo ambito. Per quanto riguarda le fattispecie alle quali sono riconducibili le falsità in copie autentica, si v. *infra*, Cap. VI, 2.

La **copia semplice** consiste nella mera riproduzione di un documento originale in assenza di autenticazione. Essa pone due problemi non sempre distinti chiaramente: da un lato, se configuri o meno un documento ai fini del diritto penale e se quindi sia suscettibile di alterazione; dall'altro lato, se la riproduzione fotostatica integri gli estremi della falsità materiale nella forma della contraffazione.

In ordine alla prima questione si può osservare come la soluzione muti a seconda che si mutui o meno la rilevanza giuridica dal diritto civile oppure no. Se infatti si muove dalla prospettiva civilistica secondo cui la fotocopia non ha di per sé valore di documento e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, allora si deve concludere nel senso che la fotocopia non è un documento [in questa prospettiva, Cass., Sez. V, 5.5.1998, Detti, in *CED*, rv 212130].

Se invece si muove dalla prospettiva penalistica e dal fatto che per aversi documento è sufficiente che la dichiarazione appaia destinata alla prova, allora la fotocopia è documento a tutti gli effetti [Cass., Sez. V, 2.4.2008, Lepore, in *CED*, n. 21801/2008; Cass., Sez. V, 28.4.2006, Milioti, in *CED*, n. 21024/2006, relativa alla apposizione di firma falsa su una fotocopia prodotta da persone rimaste ignote: «nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche»]. Con la conseguenza che la copia semplice non autenticata consiste sempre in una scrittura privata, dovendosi tuttavia precisare che il soggetto non deve aver provveduto a confezionare anche la riproduzione fotostatica, perché se così fosse si passa alla seconda questione.

Ed infatti, in presenza di un soggetto che produce la fotocopia si pone il problema se e quando tale comportamento integri una falsità materiale (v. *infra*, Cap. IV, 2.2.3).

Atti derivativi sono anche gli attestati di cui agli art. 478, comma 3, c.p. [v. *infra*, Cap. VI, 1].

Infine, si ricordi che si considerano atti formalmente derivativi, ma sostanzialmente originali i certificati di cui agli artt. 477 e 480 [v. *retro*, 3].

## Bibliografia.

---

- (a) ALBAMONTE, *Il documento privato nella tutela penale della genuinità*, in *Giust. pen.*, 1973, II, 177; (b) ALBAMONTE, *Riflessioni in tema di atti pubblici in materia penale*, in *Giust. pen.*, 1977, II, 259; (a) AMBROSETTI, *Aspetti problematici del falso in ricevute fiscali e bolle d'accompagnamento*, in *Rass. trib.*, 1988, 103; (b) AMBROSETTI, *Le false ricette del medico convenzionato*, in *Giur. it.*, 1989, II, 173; ANGELINI, *Sulla falsità ideologica nei pareri rilasciati dalla Commissione medica dell'INAIL*, in *Cass. pen.*, 2000, 2266; ANTOLISEI, *Nebuloso frammentarismo in materia di falso*, in *Giur. it.*, 1950, II, 57; ANTONINI, *Problemi in tema di falso in certificato di provenienza di oli minerali*, in *Dir. prat. trib.*, 1981, II, 948; AURIEMMA, *Il falso ideologico nei certificati di assicurazione*, in *Giust. pen.*, 1976, II, 185; BARTOLO, *La rilevanza penale del falso ideologico inserito nel verbale di assemblea societaria*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 157; (a) BATTAGLINI, *Falsità ideologica del privato in lettera di vettura ferroviaria*, in *Giust. pen.*, 1954, II, 299 ss.; (b) BATTAGLINI, *Sulla falsità nell'autenticazione della sottoscrizione del mandato alle liti scritto in calce o a margine dell'atto di citazione*, in *Giust. pen.*, 1954, II, 680; (c) BATTAGLINI, *Osservazioni sulla possibilità del tentativo punibile nella falsità in atti pubblici*, in *Giust. pen.*, 1955, II, 134; BISACCI, *Prescrizione di farmaci e falso ideologico del medico convenzionato*, in *Giur. it.*, 2003, II, 761; (a) BLAIOTTA, *I reati commessi con le carte di pagamento nel sistema penale*, in *Critica del diritto*, 1996, 198; (b) BLAIOTTA, *Assegno senza autorizzazione e falso in assegno nella giurisprudenza della suprema Corte*, in *Cass. pen.*, 1996, 3098; BORGOGNO, *Documento tradizionale e documento informatico*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 51; (a) BRICOLA, *In tema di correzione di atti pubblici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 952; (b) BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, in *Arch. pen.*, 1959, I, 273; (c) BRICOLA, *Considerazioni esegetiche sul dolo specifico del reato di falso in scrittura privata*, in *Arch. pen.*, 1973, I, 63; (a) CACCIAVILLANI, *Sull'elemento materiale del delitto di falsità ideologica nel rilascio di licenza edilizia*, in *Giur. it.*, 1975, II, 280; (b) CACCIAVILLANI, *Falsità ideologica del "brogliaccio" del segretario comunale*, in *Giur. merito*, 1986, II, 1151; (c) CACCIAVILLANI, *Il falso penalmente rilevante nell'autentica e nella certificazione di autografia della firma di mandato*, in *Giur. merito*, 1997, II, 804; (a) CANTAGALLI, *Revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e reati commessi dal curatore*, in *Giust. pen.*, 1966, II, 292; (b) CANTAGALLI, *I delitti di falso su documento informatico: sull'applicabilità della norma ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547*, in *Ind. pen.*, 2003, 247; CANTARANO, *Le falsità documentali nella giurisprudenza*, Padova, 1971; CAPUTO, *I reati di falso nei provvedimenti in materia di urbanistica*, in *Cass. pen.*, 1997, 2023; CAMPISI, *Sul tentativo nei delitti di falsità in atti*, in *Arch. pen.*, 1973, I, 231; CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935; (a) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 256; (b) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 717; CASTRO, *La relazione scritta dei carabinieri fa fede fino a querela di falso*, in *Guida dir.*, 2008, 39, 107; CATELANI, *I delitti di falso*, Milano, 1978; CATURANI, *I limiti della punibilità del tentativo nella falsità in atti pubblici*, in *Riv. pen.*, 1956, II, 1026; CAUTERUCCIO, *I nuovi reati contro la fede pubblica: il falso in documento informatico pubblico e privato*, in *Riv. pen.*, 2007, 965; CATTEDRA, *Falsità in ricetta del medico convenzionato*, in *Riv. pen.*, 1982, 945; CENCI, *Bene giuridico del falso documentale, elemento psicologico e correzione nel senso della verità*, in *Giur. merito*, 1984, II, 143; CIANI, *Brevi considerazioni sullo statuto penale dei dipendenti dell'Ente poste*, in *Cass. pen.*, 1997, 1356; COLAGNONE, *Avvocati e procuratori non sono pubblici ufficiali*, in *Giust. pen.*, 1966, II, 898; CONTIERI, *Falso in atto pubblico ed aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità*, in *Riv. pen.*, 1970, 435; CORBUCCI, *Sicurezza informatica e "special opportunity crimes", con particolare riferimento alla possibilità di ricondurre alle comuni fattispecie di falso documentale le c.d. manipolazioni in senso stretto*, in *Giur. merito*, 1989, II, 1027; CORVINO, *La tutela penale del documento informatico*, in MANNA, PLANTAMURA (a cura di), *Diritto penale e informatica*, Bari, 2007, 26; CRESPI, *Sulla pretesa illecita penale della falsa firma di girata su assegno circolante intestato a nominativo immaginario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1982, I, 647; CRISTIANI, *Fede pubblica*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 176; (a) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (a) LATTANZI G., LUPO,

70; (b) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 650; DE BELLIS, *In tema di concorso tra i reati di falso in scrittura privata e ricettazione*, in *Cass. pen.*, 2008, 3275; DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 580; DE MATTEO, *Rettificazione di documenti falsi e pregiudizi di terzi*, in *Giur. it.*, 1980, II, 333; DENORA, *Formazione della cartella clinica e falsità in atto pubblico*, in *Ind. pen.*, 2001, 355; DI BATTISTA, *Riflessioni sul falso del difensore che indaga*, in *Ind. pen.*, 2008, 221; (a) DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Napoli, 1979; (b) DINACCI, *Alterazione del certificato previsto dall'art. 7 l. 24 dicembre 1969, n. 990*, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1980, 916; (c) DINACCI, *Falso ideologico ad opera dei funzionari degli Automobili Clubs Provinciali, fede pubblica e dolo*, in *Giust. pen.*, 1981, II, 132; (d) DINACCI, *Il problema della natura del verbale di esame per l'abilitazione alla guida nella prospettiva della falsità in atti*, in *Riv. giur. circolaz. trasp.*, 1981, 735; (e) DINACCI, *La invalidità dell'atto nella teoria del falso punibile*, in *Giust. pen.*, 1984, II, 258; DUBOLINO, *Artt. 476-481*, in PADOVANI, 3037; ERASMO, *Non commette il delitto di falso ideologico in pubblici documenti il pubblico impiegato che annoti un falso orario sul registro delle presenze*, in *Nuovo dir.*, 2003, 428; ERONIA, *Falsità "incauta" nelle certificazioni? Oggettività giuridica ed elemento soggettivo nei delitti di falso*, in *Cass. pen.*, 2010, 2250; (a) FATTORI, *Brevi osservazioni sulla natura del certificato e del contrassegno previsti dall'art. 7 della legge sull'assicurazione obbligatoria*, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1975, 586; (b) FATTORI, *Nuove osservazioni sulla natura del certificato e del contrassegno previsti dall'art. 7 della legge sull'assicurazione obbligatoria*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1980, 582; FERRARO, *Osservazioni sulla natura dell'attività delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990*, in *Cass. pen.*, 1982, 1522; FERRONE, *Sui criteri discretivi dei documenti tutelati negli artt. 476 e 479 c.p.*, in *Giust. pen.*, 1973, II, 173; FIORE C., *Il falso autorizzato non punibile*, in *Arch. pen.*, 1960, I, 317; FIORE S., *Artt. 476 e 479*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 255; FONDAROLI, *Falsità ideologica e mancata timbratura del cartellino marcatempo da parte dei dipendenti pubblici: alcune riflessioni critiche a proposito della sentenza n. 15983/2006 delle Sezioni Unite penali*, in *Lavoro pubbl. amm.*, 2006, 1166; FORLENZA, *Sottolineate le conseguenze penali della differenza natura degli attestati*, in *Guida dir.*, 2003, 13, 74; (a) FRIGO, *Invariata la qualità della funzione dell'avvocato che non può essere considerato pubblico ufficiale*, in *Guida dir.*, 2003, 23, 73; (b) FRIGO, *Auspicabile un intervento legislativo per chiarire la "natura" del penalista*, in *Guida dir.*, 2006, 41, 50; (c) FRIGO, *Se il legale redige un verbale incompleto risponde del reato di falso ideologico*, in *Guida dir.*, 2009, 14, 104; FUMO, *I database informatici della P.A. sono pur sempre pubblici registri*, in *Dir. giust.*, 2003, 22, 50; GALDIERI, *Riconosciuta la natura privatistica degli atti relativi alla prestazione lavorativa*, in *Guida dir.*, 2006, 25, 92; (a) GALIANI, *La falsità in scrittura privata*, Napoli, 1970; (b) GALIANI, *Brevi considerazioni in tema di bene giuridico e di dolo nei delitti di falso documentale*, in *Giust. pen.*, 1985, II, 321; GAMBINO, *Rilevanza penale della distinzione tra atto pubblico e certificato amministrativo (autenticazione delle firme)*, in *Riv. notar.*, 1993, I, 67; GARBAGNATI, *Non integra il reato di falso in atto pubblico l'invio di un messaggio di posta elettronica privo di firma digitale*, in *Dir. internet*, 2008, 474; (a) GIACONA, *Appunti in tema di falso consentito e in atti invalidi*, in *Foro it.*, 1993, II, 436; (b) GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2008; (a) GIORDANO, *Nullità del protesto cambiario e falso ideologico in atto pubblico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 900; (b) GIORDANO, *Qualificata come atto pubblico la raccolta delle dichiarazioni*, in *Guida dir.*, 2006, 41, 46; GIOVAGNOLI, *Privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e "atto pubblico" rilevante ai fini penali*, in *Mass. giur. lav.*, 2003, 878; GIOVANNARDI, *Non costituisce falsità in atto pubblico la richiesta da parte del pubblico ufficiale di rimborsi spese esorbitanti*, in *Cass. pen.*, 2006, 937; GIUNTA, *Falsità ideologica*, in *Studium Iuris*, 2005, 207; GIZZI, *Sui rapporti tra abuso d'ufficio e falso in atto pubblico*, in *Cass. pen.*, 2007, 583; GRANDE, *Falsità in atti*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 52; (a) GROSSO D., *Punti fermi e aspetti problematici del c.d. falso consentito in cambiale*, in *Giur. it.*, 1961, II, 131; (b) GROSSO D., *Sulla configurabilità del vero di firma come falso ideologico*, in *Giust. pen.*, 1979, II, 583; GROTTO, *Regime giuridico del falso informatico e dubbi sulla funzione interpretativa dell'art. 491-bis c.p.*, in *Dir. informaz. informatica*, 2006, 589; GUARINIELLO, *False attestazioni del pubblico dipendente in cartellini segnatempo e fogli di presenza*, in *Dir. prat. lav.*, 2006, 1196; IADECOLA, *Attività professionali e reati di falso*, in *Giur. merito*, 2009, 863; IANNELLI, *In tema di falso nel documento attestante l'avvenuto*

rilascio della licenza edilizia, in *Giur. merito*, 1976, II, 120; LARONGA, Art. 491-bis, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 535; LEO, *La falsa autentica di firma è penalmente rilevante anche quando superflua?*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1090; LEONE A. *Falso in copia e inesistenza giuridica dell'originale*, in *Riv. pen.*, 1974, 100; (a) LEPERA, *Brevi considerazioni in tema di falsa attestazione da parte del dipendente pubblico della sua presenza in servizio mediante la timbratura del cartellino marcatempo*, in *Cass. pen.*, 2004, 1995; (b) LEPERA, *Privatizzazione del pubblico impiego e la falsità in atti del dipendente*, in *Giust. pen.*, 2005, II, 371; (c) LEPERA, *Falso ideologico nelle investigazioni difensive*, in *Giust. pen.*, II, 718; (d) LEPERA, *Non commette falso ideologico (art. 479 c.p.) il dipendente pubblico che attesta il falso nei fogli di presenza o nei cartellini marcatempo*, in *Cass. pen.*, 2006, 2796; LI VECCHI, *La problematica del falso in tema di autentica di firma da parte del notaio*, in *Riv. pen.*, 1988, 693; LORENZETTO, *Dal difensore inquirente al difensore istruttore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 1210; MACCORA, Artt. 478; 480-482; 484-491; 492-493-bis, in **DOLCINI, MARINUCCI**, 3459; MAGNANENSI, *Un nuovo caso di falsità documentale con un abuso d'ufficio non rilevato*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 6; MAGRO, *L'esercizio dei poteri certificatori tra falso in atto pubblico e falso in certificato amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1995, 2550; (a) MALINVERNI, *Falsità in certificazione di autografia del mandato alle liti*, in *Giur. compl. Cass. pen.*, 1953, 68; (b) MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958; (c) MALINVERNI, *Atto pubblico*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 273; (d) MALINVERNI, *Fede pubblica (delitti contro la)*, a) *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 69; (a) MANNA, *Artifici e raggiri on-line: la truffa contrattuale, il falso informatico e l'abuso dei mezzi di pagamento elettronici*, in *Dir. informaz. informatica*, 2002, 955; (b) MANNA, *Il difensore come pubblico ufficiale: controverse indicazioni provenienti dalla disciplina delle indagini difensive*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1276; (c) MANNA, Art. 481, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 353; MARÈ, *La responsabilità notarile per l'attestazione d'identità personale non rispondente al vero*, in *Giur. it.*, 1982, IV, 115; MARINI L., Artt. 481; da 484 a 491; 493-bis, in **COCCO**, 424; MAROCCO, *Introduzione al Capo III – Della falsità in atti*, Artt. 476-493-bis, in **MARINI G., LA MONICA, MAZZA L.**, 2319; MARUOTTI, Art. 477-480, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 318; MASI, *Falso in firma elettronica*, in *Studi senesi*, 2001, 136; MASPERO, Artt. 476-493-bis, in **CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ**, 1247; MASTROGIULIO, *La tutela penale delle indagini difensive (ovvero il nuovo volto del difensore nel processo penale)*, in *Ind. pen.*, 2007, 708; MELE, *La punibilità per falso in passaporto estero*, in *Foro it.*, 1977, II, 92; MELONI, Artt. 476; 477; 482; da 491-bis a 493, in **COCCO**, 394; MENDOZA, *La responsabilità dei privati per i delitti di falso e truffa connessi con la procedura di rilascio della concessione edilizia*, in *Cass. pen.*, 1995, 2043; MEREU V., Artt. da 478 a 480, in **COCCO**, 2006, 405; MERLI, *Il falso nei documenti informatici*, in *Giust. pen.*, 1995, II, 182; (a) MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in **RAMACCI** (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 255; (b) MEZZETTI, Artt. 476-493-bis, in **RONCO, ARDIZZONE, ROMANO B.**, 2188; MINO, *Falsità ideologica e indagini difensive: la soluzione delle Sezioni Unite*, in *Ind. pen.*, 2007, 687; MIRANDA, *Sulla falsità dell'autenticazione del mandato alle liti scritto in calce o a margine dell'atto di citazione*, in *Giust. pen.*, 1967, II, 704; MONTEVERDE, *Insegnanti di scuole pareggiate: attestazioni infedeli nei registri*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 595; (a) MULLIRI, *Sulla "vera di firma"*, in *Cass. pen. mass.*, 1977, 318; (b) MULLIRI, *In tema di falsità in atti pubblici stranieri*, in *Cass. pen. mass.*, 1978, 661; NAPOLEONI, *In tema di falsità ideologica in verbale di assemblea di società cooperativa*, in *Cass. pen.*, 1996, 2571; (a) NAPPI, *Fotocopia di certificato alterato e distruzione dell'originale*, in *Giur. it.*, 1981, II, 247; (b) NAPPI, *Documenti pubblici e delitti di falso*, in *Giur. it.*, 1982, II, 193; (c) NAPPI, *Prove scritte di esame e falsità ideologica dell'elaborato*, in *Giur. it.*, 1982, II, 255; (d) NAPPI, *Natura giuridica del falso in concessione ad edificare*, in *Giur. it.*, 1982, II, 453; (e) NAPPI, *Natura giuridica del falso in comunicazione*, in *Giur. it.*, 1984, II, 249; (f) NAPPI, *Residue incertezze nella distinzione tra falso in certificato e falso in atto pubblico*, in *Giur. it.*, 1984, II, 295; (g) NAPPI, *Il falso ideologico del medico convenzionato*, in *Giur. it.*, 1989, II 370; (h) NAPPI, *Sulla falsità ideologica del diploma di laurea*, in *Cass. pen.*, 1995, 1824; (i) NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999<sup>2</sup>; (l) NAPPI, Artt. 476-477; 479; 483, in **DOLCINI, MARINUCCI**, 3438; (m) NAPPI, *Le contraddizioni della giurisprudenza sulla natura degli atti oggetto di falsità*, in *Guida dir.*, 2008, 11, 109; NIZZOLI, *Sulla falsità dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli*, in *Cass. pen.*, 1994, 2433; PACILEO, *Falso ideologico del notaio per attestazione*

di certezza di identità personale basata su documento di identità: un mito punitivo da sfatare (del tutto?), in *Cass. pen.*, 2001, 1638; PALMERO, *Assenteismo dei pubblici dipendenti e falso in atto pubblico*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1257; PANNAIN, *Incertezze ed imprecisioni in tema di atto pubblico*, in *Arch. pen.*, 1962, II, 552; PARODI, *Il documento informatico nel sistema normativo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 368; PASSACANTANDO, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di falsità ideologica e materiale nella certificazione medica*, in *Riv. it. med. leg.*, 1979, I, 265; PATERNITI, *Brevi premesse alla esegesi delle ipotesi di falso documentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 201; (a) PECORELLA C., *Il diritto penale dell'informatica*, Padova, 2006; (b) PECORELLA C., *Art. 491-bis*, in **DOLCINI, MARINUCCI**, 3515; PELIZZARI, *Reati contro la fede pubblica: falsità in atti pubblici*, in *Riv. pen.*, 2005, 145; PERDONÒ, *Art. 492*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 551; PETRONE, *Le recenti modifiche del codice penale in tema di documento informatico: problemi e prospettive*, in *Dir. informaz. informatica*, 1995, 259; (a) PICA, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, 1999; (b) PICA, *Reati informatici e telematici*, in *D. disc. pen.*, Agg.to, I, Torino, 2000, 521; (c) PICA, *Osservazioni sui problemi del falso informatico*, in *Dir. internet*, 2006, 257; PICCARDI, *Sulla natura giuridica del cartellino marcatempo e del foglio di presenza nel pubblico impiego*, in *Cass. pen.*, 2007, 2475; (a) PICCIALLI, *Il cartellino segnatempo del pubblico dipendente non è atto pubblico*, in *Corr. merito*, 2006, 1061; (b) PICCIALLI, *Il difensore penale nell'atto della redazione del verbale di indagini difensive è pubblico ufficiale*, in *Corr. merito*, 2006, 461; (a) PICCININO, *In tema di falsità di documenti petroliferi H-ter-16*, in *Giur. merito*, 1983, II, 1248; (b) PICCININO, *Natura giuridica dei certificati di provenienza H-ter-16*, in *Giur. merito*, 1986, II, 907; PICCIONI, *Rilevanza penale del falso commesso da colui che redige il verbale di un'assemblea societaria*, in *Riv. pen.*, 2002, 309; (a) PICOTTI, *Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici*, in *Dir. informaz. informatica*, 1985, 939; (b) PICOTTI, *Commento articolo per articolo l. 23.12.1993, n. 547*, in *Leg. pen.*, 1996, 62; (c) PICOTTI, *Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati*, in **ID.** (a cura di), *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di Internet*, Padova, 2004, 61; (d) PICOTTI, *Internet e diritto penale: il quadro attuale alla luce dell'armonizzazione internazionale*, in *Dir. internet*, 2005, 189; (e) PICOTTI, *La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa. Profili di diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 700; PIRRONE, *Falso ideologico e professione sanitaria*, in *Giur. merito*, 1988, IV, 924; PLANTAMURA, *Artt. 482-485*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 364; POTETTI, *Le dichiarazioni sostitutive del privato (d.P.R. n. 445 del 2000) e l'art. 483 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2010, 2231; PREZIOSI, *Falso innocuo e falso consentito: spunti problematici sul bene protetto*, in **RAMACCI** (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 145; PROFITI, *Attività di polizia giudiziaria e falso ideologico: una ipotesi atipica di impunità?*, in *Quest. giust.*, 2007, 1064; QUAGLIARO, *Verbale assembleare di s.r.l. e falso ideologico*, in *Riv. pen.*, 1996, 762; (a) **RAMACCI**, *La falsità ideologica nel sistema del falso in atto pubblico*, Napoli, 1965; (b) **RAMACCI**, *Attività notarile e falsità ideologiche*, in *Riv. notar.*, 1983, I, 412; RAMPIONI, *Falsità in atti ed attestazione notarile di certezza dell'identità personale dei comparenti*, in *Cass. pen. mass.*, 1981, 1785; RANZATTO, *L'intervento delle Sezioni Unite in tema di falsa denuncia di smarrimento di assegno*, in *Cass. pen.*, 1999, 3375; RICCIARDI, *Sulla qualificazione della bolletta di accompagnamento delle merci*, in *Giur. agr. it.*, 1981, II, 678; RINALDI, *Profili penali in materia di registri Iva*, in *Cass. pen.*, 1988, 1420; RINAUDO, *Planimetrie allegare alla richiesta di licenza edilizia e falsità ideologica in certificati commessa dal libero professionista che redige il progetto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 456; ROMEO, *Opinione dissenziente e giudizio di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2005, 3309; ROTTOLA, *Passaporto straniero e reato di falsità materiale*, in *Riv. dir. int.*, 1979, 369; RUSSO, *In tema di falsità in atti e falso materiale del privato*, in *Foro it.*, 2001, II, 464; SALAMONE, *Verso un'intensificazione dei profili di responsabilità penale per falso del progettista "abilitato in materia di D.I.A."*, in *Rass. avv. Stato*, 2009, 336; SALAZAR, *Osservazioni in tema di falsità in atti e "correzioni nel senso della verità"*, in *Giust. pen.*, 1980, II, 701; SARNO, *Artt. 488-493-bis*, in **PADOVANI**, 3164; SARTIRANA, *Falso nel registro del professore di scuola media: una svolta in chiave restrittiva nella nozione di atto pubblico da parte della Cassazione?*, in *Cass. pen.*, 2000, 882; SCAPARONE, *Indagini difensive e falso in atto pubblico*, in *Quest. giust.*, 2003, 845; SCOLETTA, *Il nuovo regime penale delle falsità informatiche*, in **LUPARIA** (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella legge attuativa della Convenzione di Budapest sul*

cybercrime, Milano, 2009, 3; SGUBBI, *Scheda di conto corrente bancario e profili oggettivi dell'atto pubblico non fidefacente*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1971, II, 331; SOANA, *Smentite le Sezioni unite in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 483 c.p. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di libretto di assegno*, in *Cass. pen.*, 2000, 597; SOTTANI, *Contrasti giurisprudenziali sulla nozione di atto pubblico*, in *Cass. pen.*, 1986, 259; TEBOLDI, *Sulla qualificazione giuridica dei reati di falso concernenti i certificati di provenienza degli oli minerali (H-ter-16)*, in *Giust. pen.*, 1983, II, 733; TOMASI, *Alterazione del contrassegno dell'assicurazione r.c. auto: falso in atto pubblico o in scrittura privata?*, in *Cass. pen.*, 1996, 1823; TOMEI, *In tema di falsità ideologica in atti pubblici e in certificati amministrativi*, in *Cass. pen.*, 1997, 2051; TORO, *Artt. 482-487*, in **PADOVANI**, 3133; TRAVI, *La rilevanza penalistica della natura della concessione edilizia*, in *Urbanistica e appalti*, 1997, 1280; TRONCONE, *La tutela penale del documento dematerializzato tra vicende novative e nuove aspirazioni sistematiche*, in *Riv. pen.*, 2008, 1277; (a) VALLINI, *Il difensore che verbalizza un'intervista difensiva è pubblico ufficiale, il suo falso è in atto pubblico*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 351; (b) VALLINI, *I falsi del difensore*, in **INSOLERA, ZILLETTI** (a cura di), *Il rischio penale del difensore*, Milano, 2009, 55; VALOTTA, *Falsificare una concessione edilizia è falso in autorizzazione amministrativa*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 1353; VENTURA, *Indagini difensive e qualifica giuridica del difensore*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 219; VESSICHELLI, *Investigazioni difensive e falsità*, in *Cass. pen.*, 2006, 3390; VIROTTA, *Genuinità del documento e falsità materiale*, in *Scritti in onore di V. Manzini*, Padova, 1954, 523; ZAFFALON, *Primi contrasti sugli effetti penale della c.d. privatizzazione del pubblico impiego*, in *Giust. pen.*, 1994, II, 691.





## Capitolo IV      **Le falsità materiali**

---

### *Sommario*

---

1. Ricognizione normativa. – 2. Le falsità materiali in “documenti” pubblici (artt. 476, 477, 482 c.p.). Il bene giuridico tutelato. – 2.1. Il soggetto attivo ovvero la distinzione tra pubblico ufficiale (artt. 476-477 c.p.) e soggetto privato (art. 482 c.p.). – 2.1.1. Alcune problematiche specifiche poste dal soggetto attivo. – 2.2. La condotta. – 2.2.1. L’alterazione: modalità e presupposti. – 2.2.1.1. Definitività della formazione. – 2.2.1.2. Veridicità dell’atto, vale a dire il problema della falsità in atto falso (non vero o non genuino) e della correzione degli errori. – 2.2.2. La formazione. – 2.2.3. Il problema del falso in fotocopia. – 2.2.4. Il problema del falso c.d. consentito. – 2.2.5. Il falso c.d. grossolano. Rinvio. – 2.3. L’oggetto materiale della condotta. – 2.4. L’elemento soggettivo: il dolo. – 2.5. Le forme di manifestazione del reato: circostanze, tentativo e concorso di persone. – 2.6. Il rapporto con altri reati. – 3. La falsità materiale in scrittura privata (art. 485 c.p.). – 3.1. La condotta: falsificazione e uso. – 3.2. L’oggetto materiale della condotta. – 3.3. L’elemento soggettivo: il dolo specifico. – 3.4. Le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso di persone e circostanze, con particolare riguardo alle scritture private equiparate agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 c.p.). – 3.5. Il rapporto con altri reati. – *Bibliografia.*

---

### **1. Ricognizione normativa.**

---

Le falsità materiali possono essere distinte in due grandi categorie a seconda dell’oggetto materiale (atto-dichiarazione) su cui incide la condotta di falsificazione: così, da un lato, vi sono le **falsità materiali in atti pubblici** (artt. 476, 477, 482 c.p.), dall’altro lato le **falsità materiali in scrittura privata** (art. 485 c.p.).

Mentre esiste una sola fattispecie di falsità materiale in scrittura privata, le **falsità materiali in atti pubblici** conoscono invece una **notevole frammentazione**. Ed infatti, anzitutto possono essere distinte a seconda che **soggetto attivo** sia un pubblico ufficiale (artt. 476 e 477 c.p.) oppure un soggetto privato, privo cioè di tale qualifica (art. 482, combinato con gli artt. 476 o 477 c.p.). In secondo luogo, le falsità in atti pubblici, siano esse commesse da un pubblico ufficiale o da un privato, si distinguono ulteriormente a seconda della **tipologia dell’atto** che viene in gioco,

ragion per cui si può trattare di falsità in “mero” atto pubblico (476 comma 1 e 482/476 comma 1 c.p.) oppure in atto pubblico fidefacente (476 comma 2 e 482/476 comma 2 c.p.) oppure, infine, in certificati o autorizzazioni (477 e 482/477 c.p.).

Un discorso del tutto peculiare deve essere fatto in ordine alle fattispecie previste dagli artt. 478 e 486-488 c.p. Come avremo modo di vedere, è ancora molto dibattuto se tali fattispecie costituiscano ipotesi di falsità materiale oppure ideologica. E proprio perché si tratta di fattispecie dalla natura della condotta ancora “problematica”, mi è sembrato opportuno affrontarle in un capitolo a parte [v. *infra*, Cap. VI].

## 2. **Le falsità materiali in “documenti” pubblici (artt. 476, 477, 482 c.p.). Il bene giuridico tutelato.**

---

Rispetto alle falsità materiali aventi ad oggetto un atto pubblico si discute da tempo quale possa essere il bene giuridico tutelato. Ed infatti, da un lato, c'è chi fa riferimento alla **genuinità** dell'atto, valorizzando o la particolare idoneità ingannatoria del falso documentale oppure la funzione di garanzia del documento; dall'altro lato, c'è chi parla invece di tutela del **buon andamento della pubblica amministrazione**.

Da una disamina delle fattispecie emerge ancora una volta l'**ambiguità** di fondo **del nostro sistema**: se infatti è indubbio che il legislatore ha dato particolare risalto alla dimensione pubblicistica, soprattutto là dove si tipizza la qualifica soggettiva e si distingue tra documento pubblico e scrittura privata; tuttavia, è altrettanto sicuro che la prospettiva pubblicistica trova necessariamente dei limiti là dove vengono a farsi sempre più sottili i legami tra soggetto attivo e pubblica amministrazione.

In particolare, che le fattispecie di cui agli artt. 476 e 477 non siano poste a tutela della genuinità del documento si ricava anzitutto dal fatto che in tale prospettiva, non solo non avrebbe senso distinguere tra tipologie di soggetto attivo (pubblico, 476-477 c.p. e privato, 482 c.p.), ma anche tra tipologie di documento (atto pubblico, 476 e certificazione e autorizzazioni, 477). Nella prospettiva della tutela della genuinità-paternità del documento, infatti, il disvalore si incentra nel far venire meno la corrispondenza tra autore apparente ed autore reale, quale che sia il documento, nonché quale che sia la qualifica del soggetto attivo. Detto diversamente, un soggetto che compromette la paternità di un documento agisce sempre e necessariamente da soggetto privato perché a rigore non intercorre alcuna relazione tra la qualifica soggettiva e la condotta di falsificazione materiale. Tutt'al più, la dove si intendesse valorizzare la componente ingannatoria del falso, si potrebbe dare rilevanza alla distinzione tra tipologie di documento, e più precisamente soltanto alla “macro” distinzione tra documento pubblico e scrittura privata, prevedendo un aggravamento di pena quando si tratta di documento pubblico,

e ciò per il noto argomento che in presenza di un documento pubblico l'affidamento riposto in esso dalla collettività è senza dubbio maggiore. Tuttavia, il nostro sistema non solo distingue tra atto pubblico e scrittura privata, ma ha assunto come fattispecie centrale dell'intero sistema la falsità materiale in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale.

Ecco allora che oggetto di tutela sembra essere proprio il buon andamento della pubblica amministrazione, il quale viene offeso attraverso un uso distorto del potere di documentazione (concepito in senso lato). Più precisamente, il disvalore della falsità materiale in atto pubblico sembra radicarsi nell'esercizio di un potere pubblico in assenza dei presupposti che ne legittimano l'uso in termini attuali.

Tuttavia, anche questa soluzione suscita alcune perplessità, soprattutto se adottata in termini – per così dire – unitari, vale a dire se riferita a tutte le falsità materiali aventi ad oggetto documenti pubblici, e ciò perché esiste un diverso disvalore a seconda che ad agire sia un pubblico ufficiale oppure un privato. Ed infatti, in ordine al **falso materiale in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale** non c'è dubbio che ciò che si tutela è il **buon andamento della pubblica amministrazione**, dovendosi notare come il disvalore risieda non solo in un uso distorto del potere, ma anche in una sorta di “approfittamento” e sfruttamento della particolare posizione pubblica che determina un rapporto – per così dire – privilegiato con i documenti pubblici.

Per quanto riguarda la **falsità materiale in atto pubblico commessa da privato** si deve ritenere invece che oggetto di tutela sia soprattutto la **genuinità** del documento, non potendo tuttavia restare del tutto indifferente la circostanza che il privato va a formare o alterare un documento pubblico, vale a dire un documento rispetto al quale i consociati tendono a riporre una fiducia particolare.

**2.1. Il soggetto attivo ovvero la distinzione tra pubblico ufficiale (artt. 476-477 c.p.) e soggetto privato (art. 482 c.p.).** – Il primo requisito che si deve esaminare è il **soggetto attivo**. Come abbiamo visto, all'interno delle falsità materiali in atto pubblico si deve compiere una distinzione a seconda che soggetto attivo sia **un pubblico ufficiale oppure un “privato”**, vale a dire un soggetto privo di tale qualifica. Nella prima ipotesi si risponderà ai sensi degli artt. 476 oppure 477 c.p. (a seconda che l'atto consista rispettivamente in un “mero” atto pubblico oppure in un certificato o in un'autorizzazione); nella seconda ipotesi il soggetto non qualificato risponderà ai sensi dell'art. 482 combinato con gli artt. 476 oppure 477 c.p.

La differente qualificazione giuridica del fatto ha notevoli conseguenze soprattutto sul piano sanzionatorio (e quindi anche sotto il profilo della prescrizione), visto che mentre i fatti previsti dagli artt. 476 e 477 c.p. sono puniti rispettivamente con la reclusione da uno a sei anni e con la reclusione da sei mesi a tre anni, quelli previsti dagli artt. 482/476-477 c.p. sono puniti con le stesse pene ridotte di un terzo. Il minor disvalore non è quindi imputabile alla tipologia di documento, ma all'assenza della qualifica soggettiva.

In particolare, la locuzione sulla quale si deve concentrare l'attenzione è quella di “**esercizio delle funzioni**”, perché mentre gli artt. 476-477 c.p. prevedono espressamente che il pubblico ufficiale deve aver agito nell'«esercizio delle proprie funzioni», l'art. 482 c.p. richiede invece che il fatto sia commesso da un privato ovvero «da un pubblico ufficiale fuori dall'esercizio delle sue funzioni».

In ordine alla interpretazione di tale espressione si possono distinguere **tre filoni**. Per un **primo orientamento** molto rigoroso, l'atto oggetto di falsificazione deve rientrare nell'ambito di **competenza funzionale attuale** del soggetto che lo forma, nel senso che non solo deve sussistere in capo al soggetto una sorta di competenza funzionale potenziale, ma tale competenza potenziale si deve essere attualizzata in virtù della sussistenza delle condizioni che legittimano l'uso del potere documentale. Con la conseguenza che il fatto sarà commesso da un soggetto privato punibile ai sensi dell'art. 482 c.p. sia quando si è in presenza di un soggetto assolutamente incompetente, sia quando manca la competenza funzionale attuale.

In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. V, 4.2.2005, Bouhanouche, in *CED*, n. 24873/2005, relativa alla formazione da parte di agente di pubblica sicurezza di un verbale di sequestro mai realizzato (quindi da parte di soggetto titolare di una competenza relativa): «non ha nessun rilievo stabilire se l'imputato fosse o meno competente a redigere il verbale incriminato operando come agente di pubblica sicurezza a Parma e non a Modena, la cui Questura aveva apparentemente redatto il verbale di perquisizione [...] L'imputato ha agito, in concorso con altri, come un privato cittadino che ha formato un documento che apparentemente proveniva da un pubblico ufficiale». Nello stesso senso in dottrina, v. RAMACCI, 144 ss.; DE MARSICO, 583].

Com'è agevole intuire, questa interpretazione restringe notevolmente l'ambito applicativo degli artt. 476-477 c.p., mentre estende quello dell'art. 482 c.p. D'altra parte si tratta di una soluzione che non è accolta dalla maggioranza della dottrina, né dalla prevalente giurisprudenza. Anzitutto, dalla prospettiva di chi ricostruisce le falsità documentali in funzione dell'inganno o comunque distingue tra genuinità e veridicità, si può osservare che il soggetto che forma un atto non genuino oppure altera un documento genuino non può mai essere considerato, a rigore, “attualmente” competente: a nessun pubblico ufficiale, quale che sia la funzione che svolge, viene attribuito dall'ordinamento il potere di formare un documento non genuino o di alterare un documento genuino. In secondo luogo, dalla prospettiva stavolta di chi ricostruisce le falsità in esame come fatti offensivi del buon andamento della pubblica amministrazione, si deve riconoscere che se per la realizzazione del falso materiale fosse necessaria una competenza attuale, quindi “assoluta”, verrebbe meno la stessa possibilità di distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica, visto che in tale prospettiva la distinzione tra queste due condotte si basa proprio sulla esistenza o meno delle condizioni di legittimazione attuale all'esercizio del potere documentale.

Ecco allora che proprio sulla scia di queste considerazioni critiche, la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza interpretano la locuzione “nell'esercizio delle sue funzioni” in termini molto più ampi e generici. In particolare, per un **secondo orientamento**, nella sostanza opposto rispetto a quello precedente, il

concetto di esercizio delle funzioni deve essere interpretato in termini di **mera "occasione"**, con conseguente estensione dell'ambito applicativo dell'art. 476 c.p. e restrizione di quello dell'art. 482 c.p.

In tale prospettiva si ritiene che nell'esercizio delle funzioni vada ricompreso ogni atto rientrante nell'ambito delle funzioni del pubblico ufficiale, in qualsiasi modo posto in essere anche se abusivamente [Cass., Sez. V, 22.2.1982, Labardi, in *CED*, rv 153862]. Nella stessa prospettiva si è considerata irrilevante la circostanza che il pubblico ufficiale non sia autorizzato a firmare il documento o comunque non partecipi alla fase della dichiarazione della volontà, essendo sufficiente che egli abbia il potere di collaborare, in qualsiasi modo ed anche occasionalmente alla formazione dell'atto [Cass., Sez. V, 10.2.2005, Stante, in *CED*, n. 8829/2005, relativa alla falsificazione di un registro comunale di protocollo: non avrebbe alcuna rilevanza la circostanza che all'epoca dei fatti l'imputato non fosse addetto all'ufficio protocollo, bensì all'ufficio sisma, in quanto «la consumazione del falso da parte di pubblico ufficiale anche solo in occasione dell'esercizio di pubbliche funzioni esclude l'applicabilità dell'art. 482». Di recente si è poi sostenuto che un soggetto è nell'esercizio delle funzioni pubbliche «a prescindere dall'evenienza che egli non sia stato addetto allo specifico servizio, che è stato in grado di svolgere nell'accertata forma deviata» [Cass., Sez. VI, 9.4.2008, Fornaca, in *CED*, n. 35839/2008, relativa a formazione di carte di circolazione ad opera di un dipendente della motorizzazione civile, addetto ad altro servizio di certificazione]. Si v. inoltre, Cass., Sez. V, 9.10.1987, Andreotti, in *CED*, rv 177841; Cass., Sez. V, 8.11.1983, Palmucci, in *Cass. pen.*, 1984, 2412].

Anche questo orientamento è destinato a suscitare alcune perplessità, sia perché restringe eccessivamente l'ambito applicativo previsto dall'art. 482 c.p., sia perché sul piano sostanziale il riferimento a una non meglio precisata mera occasione rischia di spezzare quel legame funzionale che deve sussistere tra qualifica soggettiva e condotta, su cui si incentra il disvalore del falso materiale in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale, e che permette di distinguerlo dal falso materiale in atto pubblico commesso dal privato.

Ecco allora che per un **terzo filone interpretativo** – per così dire – intermedio rispetto ai precedenti, l'atto oggetto di falsificazione deve rientrare nell'ambito di **competenza funzionale potenziale** del pubblico ufficiale, nel senso che quest'ultimo deve aver agito in assenza delle condizioni di legittimazione all'esercizio attuale dei poteri, con la conseguenza che se tali condizioni fossero esistite il soggetto sarebbe stato "assolutamente" competente. Quindi commette falso materiale in atto pubblico il pubblico ufficiale che non ha compiuto l'atto o l'attività che attesta (l'inesistenza dell'episodio documentato fa venire meno i presupposti che attualizzano il potere) oppure non è competente per la mancanza di alcuni presupposti legittimanti (ad es. è incompetente per territorio). Per contro, se il fatto è commesso da un soggetto "assolutamente" incompetente (ad es. è incompetente per materia), si tratterà di un falso in atto pubblico commesso dal privato punibile ai sensi dell'art. 482 c.p.: si fa l'esempio dell'ingegnere capo di una struttura comunale che falsifichi il bilancio del comune di pertinenza del ragioniere capo.

In particolare nella giurisprudenza si è affermato che «l'esercizio delle funzioni non cessa con l'originaria compilazione della cartella clinica, ma persiste fin tanto che permane la qualità di dipendente della struttura pubblica e la possibilità di libero accesso alla cartella» [Cass., Sez. V, 11.1.2000, Tomassini, in *Cass. pen.*, 2001, 875, relativa ad alterazione di una cartella clinica

da parte dello stesso medico che l'aveva formata. Nello stesso senso, con riferimento a casi diversi, cfr. Cass., Sez. V, 10.6.2004, D'Amato, in *CED*, n. 30817/2004; Cass., Sez. V, 29.5.1992, Contorni, in *Cass. pen.*, 1993, 2833; Cass., Sez. V, 26.4.1989, Binazzi, *ivi*, 1990, 1919, relativa a sostituzione di un verbale di un giudizio di concorso da parte del Preside della Facoltà; Cass., Sez. V, 8.11.1983, Palmucci, *ivi*, 1984, 2411. Non condivisibile pertanto Cass., Sez. V, 15.11.2005, Cavalari, *ivi*, 2007, 177, relativa alla formazione di una circolare dell'Assessorato regionale alla sanità, retrodatata, sottoscritta dall'imputato quando non era più Assessore: la sentenza qualifica il fatto come falsità materiale del pubblico ufficiale, quando invece si trattava di falsità commessa da un soggetto privato. Parimenti non condivisibile Cass., Sez. VI, 23.6.2006, Napoli, in *CED*, n. 25887/2006, relativa alla formazione di una falsa relazione di servizio da parte di un appuntato dei carabinieri al fine di evitare di essere sottoposto a procedimento penale: la sentenza giunge addirittura ad affermare la non punibilità del soggetto, il quale invece risulta punibile quanto meno ai sensi dell'art. 482, se si ritiene vi fosse incompetenza assoluta, oppure ai sensi dell'art. 476 c.p. in virtù della sua incompetenza relativa, soluzione quest'ultima preferibile. Ancora non condivisibile Cass., Sez. V, 15.6.1994, Mazzei, in *Cass. pen.*, 1995, 2558, relativa all'autenticazione di sottoscrizione da parte di un cancelliere al di fuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 20, legge 4.1.1968, n. 15: la sentenza giunge ancora una volta ad affermare la non punibilità, pur trattandosi di incompetenza assoluta punibile ai sensi dell'art. 482.

D'altra parte il discorso è destinato a divenire leggermente più complesso per due questioni di un certo rilievo. Anzitutto, **la giurisprudenza ha esteso ulteriormente il concetto di esercizio delle funzioni ben oltre la competenza funzionale potenziale** ad adottare l'atto, ampliando così ancor di più l'ambito applicativo dell'art. 476 c.p. Ed infatti, da un lato, si è qualificata falsità del pubblico ufficiale in atto pubblico l'alterazione di atti di cui il pubblico ufficiale è pervenuto **in possesso in ragioni del suo ufficio** [Cass., Sez. V, 30.4.1996, Ferrara, in *CED*, rv 205132. In senso conforme Cass., Sez. V, 14.6.2005, Franchino, in *Riv. pen.*, 2006, 1346]; dall'altro lato, si è ricondotta nell'art. 476 c.p. la falsità materiale del soggetto che esercita **attività di direzione e di controllo** nei confronti di chi abbia l'incarico a formare l'atto [Cass., Sez. V, 18.3.1998, Palermo, in *Cass. pen.*, 1999, 2147, relativa ad alterazione di documentazione destinata all'ispettorato del lavoro da parte di un funzionario INAIL].

Ebbene, posto che la seconda estensione può essere giustificata anche sulla base della prima, in quanto chi esercita il controllo su un atto ne ha il possesso in ragione del proprio ufficio, sembra si tratti di un'estensione alla fin fine plausibile proprio nell'ottica di valorizzare la tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, cogliendo il disvalore del fatto nella circostanza che il pubblico ufficiale ha una sorta di rapporto privilegiato con i documenti pubblici, risultando così agevolato nella commissione delle falsità materiali.

In secondo luogo, si è posto il **problema se il pubblico ufficiale** che forma un atto non genuino oppure altera un atto genuino **agisca realmente con competenza** per l'appunto **relativa** o potenziale oppure, a ben vedere, in totale assenza di una competenza.

Nel secondo senso sembra andare quella parte della giurisprudenza che ha ricondotto all'art. 482 c.p. il fatto di un bidello che aveva falsificato, mediante aggiunte e cancellature, i fogli contenenti le firme del personale al fine di far risultare la propria presenza, mentre svolgeva un'attività commerciale: non c'è dubbio che in capo al bidello sussisteva una competenza rela-

tiva, ma che si riconduce il fatto all'art. 482 c.p. in virtù della falsificazione che si ritiene determinare una incompetenza assoluta [Cass., Sez. V, 18.3.1998, Palermo, in *Cass. pen.*, 1999, 2147. Considerazioni su questi aspetti anche in MEZZETTI, 277, il quale nota come «l'art. 476 c.p., la cui descrizione sul punto appare imprecisa, avrebbe quindi dovuto più correttamente stabilire che in dette situazioni il p.u. agisce "fuori dall'esercizio delle sue funzioni", allo stesso modo in cui si esprime l'art. 482 c.p. E ciò sempre ed in ogni caso, perché non sussiste "in astratto" alcun potere di certificazione che consista in alterare o contraffare documenti»].

Ebbene, se si aderisse all'idea che la formazione di un atto non genuino e l'alterazione di uno genuino avvengono in totale assenza di una competenza, l'ambito applicativo degli artt. 476-477 c.p. si restringerebbe così tanto a favore dell'art. 482 da coprire soltanto le ipotesi in cui il pubblico ufficiale forma un atto genuino relativo a un'attività mai compiuta e quindi in assenza delle condizioni di legittimazione all'uso attuale del potere. Ma tale ricostruzione contrasterebbe con la stessa formulazione della norma, la quale prevede anche la condotta di alterazione. Detto diversamente, si tratterebbe di una interpretazione nella sostanza abrogatrice, visto che non sarebbe più punibile ai sensi dell'art. 476 c.p. l'alterazione di documenti genuini, nonostante la sua incriminazione espressa.

**2.1.1. Alcune problematiche specifiche poste dal soggetto attivo.** – Il **soggetto attivo pubblico ufficiale** pone altre tre problematiche. Anzitutto **se la qualifica soggettiva**, nei termini di cui abbiamo detto sopra, **debba essere o meno presente al momento della realizzazione del fatto**. La risposta non può che essere positiva. Detto in altri termini, rispetto alle falsità documentali commesse da pubblici ufficiali non sembra trovare applicazione l'art. 360 c.p., il quale sancisce che la cessazione della qualifica soggettiva, nel momento in cui è commesso il reato, non esclude l'esistenza di questo, se il fatto si riferisce all'ufficio esercitato e ciò perché il fatto della falsità materiale presuppone l'esistenza (ancorché potenziale) della qualifica soggettiva [di contrario avviso Cass., Sez. V, 26.2.2008, Boccassini, in *Giust. pen.*, 2009, II, 636, secondo cui «la previsione di cui all'art. 360 c.p. [...] pone un principio di carattere generale»]. Due i corollari derivanti da questo assunto. Da un lato, si punisce ai sensi dell'art. 476 c.p. e non ai sensi dell'art. 482 c.p. il soggetto che ha commesso i fatti in presenza della qualifica anche se poi le funzioni sono cessate a seguito della revoca. Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che, anche se per effetto della revoca la carica viene meno con efficacia *ex tunc*, tuttavia gli effetti degli atti di amministrazione compiuti si devono considerare efficaci [Cass., Sez. III, 21.6.1965, De Giosa, in *Giust. pen.*, 1966, II, 292, con nota di CANTAGALLI]. Dall'altro lato, la falsità commessa dal soggetto che non riveste più la qualifica soggettiva è punibile ai sensi dell'art. 482 c.p. [non condivisibile pertanto Cass., Sez. V, 15.11.2005, Cavallari, in *Cass. pen.*, 2007, 177, che, come abbiamo visto, qualifica falsità materiale del pubblico ufficiale la formazione di una circolare dell'assessorato regionale alla sanità, retrodatata, sottoscritta dall'imputato quando non era più Assessore].

Seconda questione: se nel concetto di pubblico ufficiale possa rientrare o me-



no anche il **funzionario di fatto**. La giurisprudenza attribuisce rilevanza a tale figura, ritenendo che i comportamenti del funzionario di fatto siano punibili ai sensi dell'art. 476 c.p. invece che sulla base dell'art. 482 c.p.

Così di recente non si è mancato di affermare che «l'illegittimità della delega di pubbliche funzioni, in quanto non prevista dalle norme che regolano la materia, non rende inesistenti gli atti compiuti dal delegato al quale sia di fatto conferita e non lo esime dal rispetto delle regole che regolano gli atti e le funzioni delegate» [Cass., Sez. VI, 21.1.2004, Spinelli, in *Cass. pen.*, 2005, 3854. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 18.4.2008, Ascione, in *Cass. pen.*, 2009, 2454, relativa a falsificazione materiale da parte di «un soggetto addetto all'ufficio competente al rilascio del libretto sanitario con funzioni di compilatore materiale dei libretti e spesso dirigente in assenza del titolare»; Cass., Sez. VI, 26.11.1971, Monaro, in *Giust. pen.*, 1973, II, 57; Cass., Sez. VI, 3.3.1971, Gallo, *ivi*, 1972, II, 219; Cass., Sez. VI, 7.6.1969, Caiozzi, *ivi*, 1970, II, 335; App. Cagliari, 12.11.1993, Capelli, in *Foro it.*, 1994, II, 704].

Si tratta di una soluzione condivisibile alla luce di due considerazioni di sistema: da un lato, dalla prospettiva della qualifica soggettiva, si deve considerare che la nozione di pubblico ufficiale vigente si basa sul concreto esercizio della funzione pubblica, con la conseguenza che come non è più decisivo il vincolo di dipendenza soggettiva dell'agente alla p.a., così non pare essere decisiva la legittimità formale di una delega allorché un soggetto ha finito per esercitare in concreto una certa funzione; dall'altro lato, dalla prospettiva delle falsità, si deve ritenere che l'atto posto in essere in presenza di delega, pur essendo affetto da vizi che ne determinano addirittura l'inesistenza, mantiene comunque una verosimiglianza di validità idonea a trarre in inganno i destinatari dell'atto. Senza considerare poi che un uso distorto del potere pubblico c'è comunque stato.

La terza questione riguarda il modo in cui si stabilisce la **competenza in presenza di atti di organi collegiali**. Il problema che si pone può essere così sintetizzato: posto che l'atto è per l'appunto di competenza di un organo collegiale, si tratta di stabilire a che titolo debba essere punito il soggetto che, facendo parte dell'organo collegiale, falsifica il documento. Sul punto si possono delineare due orientamenti possibili. Da un lato, si può compiere una distinzione tra Presidente e Segretario che redige il verbale, punibili ai sensi dell'art. 476, e gli altri membri, punibili invece ai sensi dell'art. 482, e ciò perché sono questi due soggetti i titolari di un potere di documentazione, come dimostrato dal fatto che sono soltanto loro a sottoscrivere il documento. Dall'altro lato, si può invece ritenere che siano punibili ai sensi dell'art. 476 anche coloro che ne sono in possesso in ragione del loro ufficio. E la giurisprudenza sembra essersi mossa in questa seconda direzione ispirata ancora una volta alla prospettiva della tutela della pubblica amministrazione.

Così, in ordine alla falsificazione di un verbale del Consiglio di istituto compiuta dal Preside, si è affermato che «il verbale, redatto dalla segretaria del Consiglio, viene firmato dal Preside e custodito poi nell'ufficio di presidenza della scuola. Il Preside, quindi, è un vero e proprio depositario dell'atto ed in quanto tale è tenuto a garantire che non venga manomesso e/o alterato; il fatto si è quindi verificato senz'altro durante l'esercizio di funzioni pubbliche» [Cass., Sez. V, 14.6.2005, Franchino, in *Riv. pen.*, 2006, 1314].

Per quanto riguarda il **soggetto privato** si pone la questione, in parte già affrontata [v. *retro*, Cap. II, 2.1.1.1], **se l'incompetenza assoluta del soggetto agente determini o meno l'inesistenza dell'atto** e quindi l'irrilevanza della falsificazione. Come si ricorderà, per una parte della giurisprudenza, l'incompetenza assoluta del soggetto agente comporta nella sostanza l'irrilevanza del falso. In questa prospettiva si tende a distinguere tra atti invalidi e atti inesistenti, ricollegando a questi ultimi l'atipicità del fatto: l'inesistenza del documento impedirebbe anche la sussistenza del falso documentale. Ebbene, mentre nell'ipotesi di incompetenza relativa l'atto è solo annullabile, quindi esiste ed è produttivo di effetti, nell'ipotesi di incompetenza assoluta l'atto pubblico è giuridicamente inesistente e quindi come tale, non può formare oggetto di falsificazione penalmente rivelante [Cass., Sez. Un., 30.6.1984, Nirella, in *Cass. pen.*, 1985, 587; Cass., Sez. V, 26.4.1989, Binazzi, *ivi*, 1990, 1919, la quale nel caso specifico conclude nel senso dell'incompetenza relativa; Cass., Sez. V, 18.1.1985, Trofa, *ivi*, 1986, 1544; Cass., Sez. V, 13.12.1983, Lia, in *CED*, rv 162224; Cass., Sez. V, 16.10.1978, Arpaize, in *Giur. it.*, 1979, II, 386].

Questa ricostruzione non viene accolta da altra parte della giurisprudenza, secondo la quale il criterio della invalidità o inesistenza giuridica dell'atto è del tutto inidoneo a segnare il confine della rilevanza penale del falso, dal momento che la carenza assoluta di potere del privato, causa di inesistenza giuridica dell'atto, è elemento stesso del reato. In buona sostanza, posto che con ogni probabilità non si giungerebbe a un vuoto di tutela, in quanto il fatto potrebbe forse essere punito ai sensi dell'art. 485, tuttavia se dall'incompetenza assoluta si ricavasse l'inesistenza dell'atto e dalla inesistenza dell'atto la non configurabilità del fatto, come conseguenza si avrebbe che l'art. 482 c.p. non troverebbe mai applicazione.

Così in giurisprudenza si è affermato che «l'invalidità o l'inesistenza giuridica dell'atto derivanti dalla stessa falsità non escludono la rilevanza penale del falso, essendo sufficiente per la configurabilità del reato che l'atto appaia valido al momento in cui è posto in essere [...] Nella ipotesi di contraffazione di un atto pubblico da parte del privato, è del tutto irrilevante la carenza assoluta di potere di colui che forma l'atto, perché tale carenza è sì causa di inesistenza giuridica dell'atto pubblico, ma anche elemento dello stesso reato, che altrimenti non sarebbe mai configurabile» [Cass., Sez. V, 4.2.2005, Bouhanouche, in *CED*, n. 24873/2005. In senso conforme, Cass., Sez. V, 1.4.1987, Rapetti, in *Cass. pen.*, 1989, 206; Cass., Sez. V, 5.7.1990, Ceccarelli, in *Foro it.*, 1993, II, 436; Cass., Sez. V, 20.6.1979, De Filippo, in *Cass. pen.*, 1981, 33].

**2.2. La condotta.** – Il secondo requisito che si deve esaminare è la **condotta**. Preliminarmente occorre osservare che, da un lato, vi sono condotte comuni a tutte le fattispecie di falsità materiale in atto pubblico, quale che sia l'autore (pubblico: artt. 476 e 477 c.p.; privato: artt. 482/476-477 c.p.): si tratta delle condotte di formazione (o contraffazione, ai sensi dell'art. 477 c.p.) e di alterazione; dall'altro lato, v'è una condotta, accompagnata da particolari modalità, prevista soltanto per la falsità materiale in certificati o autorizzazioni (art. 477 c.p., se autore pubblico ufficiale; art. 482/477 c.p., se autore un privato).

Soffermando la nostra attenzione anzitutto su questa seconda **condotta consistente nel far apparire come adempiute le condizioni richieste per la validità del documento**, si deve notare anzitutto che l'espressione utilizzata si intreccia alla questione della falsità in atti invalidi, che abbiamo visto in un precedente capitolo (v. *retro*, Cap. II, 2.1.1.1). Tant'è vero che, proprio dall'utilizzo da parte del legislatore di tale espressione, si potrebbe ricavare l'idea che la validità del documento costituirebbe un requisito essenziale per la sua stessa esistenza e quindi per la configurabilità del falso.

Al di là di questo aspetto, la previsione in esame non svolge tanto una funzione di incriminazione di una particolare condotta, quanto piuttosto ha come obiettivo quello di ricondurre alcuni atti (*rectius*, la falsificazione di alcuni atti) che in realtà costituirebbero atti pubblici, all'interno della fattispecie che punisce la falsificazione materiale di certificati e autorizzazioni. Ed infatti, le condizioni richieste per la validità di certificati sono di regola contenute in atti come le legalizzazioni di firme e le vidimazioni che risultano complementari e accedono al certificato e all'autorizzazione.

Ecco allora che, anche secondo la maggioranza della dottrina, la fattispecie disciplinerebbe un'ipotesi particolare di contestualità di dichiarazioni contenute in uno stesso documento (documento c.d. complesso), ma aventi natura diversa (certificati o autorizzazioni, da un lato, atti pubblici dall'altro), prevedendo che quando la falsità riguarda gli atti pubblici complementari che accedono alle certificazioni o alle autorizzazioni, la sanzione applicabile non è quella dell'art. 476 c.p., ma quella dell'art. 477 c.p. [v. per tutti, NAPPI, 71, e la bibliografia *ivi* richiamata]. La ragione di questa equiparazione starebbe nel fatto che in virtù della strumentalità degli atti complementari al certificato, i primi sono destinati a perdere di autonomia, risultando così ancora una volta confermata la prospettiva orientata alla tutela della pubblica amministrazione adottata dal nostro legislatore.

Tale ricostruzione, a dire il vero, non può essere esente da critiche. È di tutta evidenza, infatti, come essa determini una sorta di assorbimento di alcune falsità in atti pubblici nelle falsità in certificati e autorizzazioni, assorbimento, tuttavia, non del tutto fondato e razionalmente giustificabile, visto che una fattispecie di minore disvalore (art. 477) finirebbe per assorbire fatti riconducibili a una fattispecie che invece esprime un contenuto offensivo maggiore (art. 476). Sta di fatto, comunque, che, salvo smentite, la prassi applicativa non ha mai attribuito rilevanza a questa parte dell'art. 477.

Per quanto riguarda le **condotte di formazione e alterazione** dell'atto, il discorso è destinato a divenire più complesso. Unico profilo certo è che il **falso materiale è del tutto indipendente dalla veridicità della dichiarazione**, ragion per cui integra un falso materiale anche la formazione di un documento vero, ma non autentico, come anche l'alterazione di un documento non vero, ma autentico. Al contrario, come vedremo, il falso ideologico presuppone un documento necessariamente genuino [v. Cass., Sez. V, 22.4.1997, Saetta, in *CED*, rv 208015, secondo cui «perché sia configurabile un falso ideologico è necessario che l'attestazione provenga dal suo autore apparente»: sul punto, si v. *infra*, Cap. V, 2.1.1 e 2.1.2].

**2.2.1. L'alterazione: modalità e presupposti.** – Per quanto concerne la condotta di **alterazione**, essa non pone particolari problemi, sia nell'ipotesi in cui si riferisca a falsità materiali commesse da pubblici ufficiali (artt. 476-477 c.p.), sia nell'ipotesi in cui si riferisca a quelle commesse da soggetti privati (artt. 482/476-477 c.p.). In entrambe viene concepita come modificazione fisico-materiale della dichiarazione autentica e genuina dopo la sua definitiva formazione. Non solo, ma a tale concezione si giunge sia dalle prospettive che distinguono tra genuinità e veridicità (prospettiva ingannatoria e prospettiva di tutela delle funzioni del documento), sia dalla prospettiva della tutela della pubblica amministrazione, che distingue tra assenza o presenza delle condizioni che legittimano l'uso attuale del potere: nelle prime, il soggetto che altera fa venire meno la corrispondenza tra autore reale ed autore apparente; nell'ultima prospettiva, il pubblico ufficiale che altera non è legittimato ad esercitare il potere documentale.

D'altra parte, rispetto all'alterazione nella prospettiva della pubblica amministrazione il discorso è destinato a farsi un po' più complesso. C'è da chiedersi infatti se un pubblico ufficiale che altera un atto genuino agisca nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché sulla base di una competenza relativa, oppure non si trovi piuttosto in una situazione di vera e propria incompetenza assoluta: se si adotta la prima soluzione, il soggetto è punito ai sensi degli artt. 476-477 c.p.; se si adotta la seconda, si rientra negli artt. 482/476-477 c.p. Tuttavia, come già accennato, è preferibile la prima interpretazione, anche perché si finirebbe per concludere che le fattispecie di cui agli artt. 476-477 c.p. non sarebbero mai realizzabili da un pubblico ufficiale mediante alterazione [v. *retro*, 2.1].

Si possono distinguere **tre diverse modalità o forme di alterazione**: soppressione di una parte della dichiarazione preesistente, aggiunta di una dichiarazione a quella preesistente, infine sostituzione di una parte della dichiarazione preesistente [Cass., Sez. V, 22.5.1981, Veille, in *CED*, rv 150127; NAPPI, 98].

L'**aggiunta** e la **sostituzione** non pongono particolari problemi: mentre la prima consiste nell'apportare modifiche alla dichiarazione originale senza incidere sulla scrittura che preesiste, ma soltanto sul supporto, la sostituzione può essere considerata come una sorta di combinazione tra la soppressione e l'aggiunta, in quanto consiste in una aggiunta che presuppone una precedente soppressione [v. Cass., Sez. V, 18.12.1997, Tedesco, in *Riv. pen.*, 1998, 159, relativa alla cancellazione di un voto poi sostituito con un altro; si v. tuttavia Cass., Sez. I, 4.10.1993, Alessi, in *Cass. pen.*, 1995, 1838, dove si ravvisa un concorso tra falsità materiale e soppressione *ex art.* 490 nella condotta di un pubblico ufficiale che dopo aver soppresso su una richiesta di porto d'armi (che forse era più opportuno qualificare come scrittura privata) i veri dati anagrafici, immette quelli falsi].

Senza dubbio più complessa l'individuazione della **soppressione**, in virtù della necessità di distinguerla dalla condotta di soppressione parziale prevista dall'art. 490 c.p. E d'altra parte, vero che siffatta necessità non è poi così pressante come sembra, in considerazione del fatto che il trattamento sanzionatorio previsto per entrambe le condotte dalle fattispecie è praticamente identico, tuttavia è anche vero che la questione può assumere rilevanza sia ai fini della commisurazione del-

la pena, sia sul piano applicativo (si pensi al concorso con il reato di danneggiamento).

Ciò premesso, per un **primo orientamento**, che nella sostanza contrasta con la lettera dell'art. 490 c.p., tutto ciò che è soppressione parziale è alterazione riconducibile all'interno delle falsità materiali, con la conseguenza che l'art. 490 trova applicazione solo in presenza di una soppressione totale del documento, che poi coincide con la distruzione. Per un **altro orientamento**, più fedele alla lettera dell'art. 490 c.p., occorre basarsi sulle modalità della condotta, per cui si ha alterazione quando la condotta non elimina il supporto, mentre si ha soppressione quando tale eliminazione si verifica, senza tuttavia annientare la cosa incorporante [MALLINVERNI (c), 382]. Per **altro orientamento ancora**, infine, occorre distinguere sulla base degli effetti che scaturiscono dalla condotta, con la conseguenza che «se la parziale eliminazione dello scritto comporta solo una modificazione del suo significato, si ha alterazione; si ha soppressione, invece, se ne determina l'inutilizzabilità secondo la sua originaria destinazione, come nel caso di cancellazione della firma» [NAPPI, 99].

Delle tre soluzioni **preferibile è la seconda**. La prima infatti, come accennato, pur avendo una sua linearità, si pone contro il testo della legge, perché finisce per ridurre l'art. 490 c.p. alla distruzione totale del documento, quando invece si parla anche di soppressione e quindi di distruzione parziale. La terza soluzione invece non può essere accolta perché sposta la distinzione su un piano non solo difficile da verificare, ma anche estraneo al nucleo di disvalore che contraddistingue la soppressione. Sotto il primo profilo è evidente che se si fa riferimento alla inutilizzabilità *tout court*, un documento è sempre utilizzabile, dovendosi così qualificare ogni soppressione come alterazione; se invece si fa riferimento alla inutilizzabilità rispetto alla destinazione originaria, ogni modifica determina una soppressione "distruttiva". Sul piano del disvalore, la fattispecie di soppressione non può che caratterizzarsi per l'annientamento del documento stesso, inteso come contenitore.

Ecco allora che la seconda soluzione, da un lato permette di distinguere tra distruzione totale e soppressione parziale in coerenza con quanto previsto dalla lettera dell'art. 490 c.p.; dall'altro lato, consente di individuare la differenza tra alterazione e soppressione parziale nella eliminazione o meno del supporto, per cui se si elimina solo lo scritto e quindi il mezzo della rappresentazione, si avrà un'alterazione, mentre se si elimina anche il supporto, si dovrà parlare di soppressione parziale.

E a questa prospettiva sembra aderire nella sostanza anche la giurisprudenza, la quale pur facendo riferimento alla utilizzabilità/inutilizzabilità, finisce per ancorare quest'ultima all'integrità della cosa incorporante: così rispetto ad un caso di asportazione di una fotografia da una carta di identità, la Corte ha affermato che «il risultato di tale operazione non può assumere rilievo penale sotto l'ipotizzato profilo di cui agli artt. 477 e 482 c.p., attesa la palese, macroscopica inutilizzabilità del documento stesso, una volta privato dell'effigie del soggetto cui esso dovrebbe riferirsi. Il che non significa, però, che il fatto in questione sia da ritenere in assoluto penalmente indifferente. Esso, infatti, ben può e deve trovare inquadramento nella diversa ipotesi di reato del falso per soppressione, costituendo indubbiamente distruzione o soppressione parziale di un

passaporto l'asportazione dal medesimo di un suo elemento essenziale, qual è la fotografia del titolare» [Cass., Sez. I, 22.2.2005, Valpiani, in *CED*, n. 9386/2005].

2.2.1.1. *Definitività della formazione.* – Come accennato, per aversi l'alterazione occorrono due **presupposti**: la "verità" e la definitiva formazione della dichiarazione su cui si incide. In particolare, tali requisiti si ricavano dall'art. 485 c.p. il quale stabilisce che «si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata». Pur trattandosi di norma dettata per le falsità materiali in scrittura privata, nessuno dubita che essa sia applicabile in via generale, e quindi riferibile anche alle falsità materiali in atto pubblico (dove si parla di formazione di atto falso o alterazione di atto vero), all'uso di atto falso e alla soppressione di atto vero [NAPPI, 97 ss.; DE MARSICO, 584].

In ordine alla **definitività della formazione**, si può notare che fino a quando il documento non è chiuso, è possibile incidervi senza incorrere in alcuna falsità [Cass., Sez. V, 22.10.1992, Codano, in *Cass. pen.*, 1993, 1995]. Quando invece è chiuso, non vi si può incidere, non solo da parte del terzo, ma anche da parte dello stesso autore [in giurisprudenza Cass., Sez. III, 24.3.1986, Reina, in *CED*, rv 172716. In dottrina, DE MARSICO, 585; CRISTIANI, 12; NAPPI, 98. In alcuni ordinamenti l'alterazione da parte dello stesso autore viene qualificata come soppressione: v. in argomento (b) GIACONA, 101].

*Quid juris: quand'è che un documento può dirsi formato?* Questo profilo, come vedremo, ha ricadute sulla problematica della correzione di errori e del delitto tentato: se infatti il documento non è ancora formato, non si può parlare di correzione e quindi ogni modifica risulta penalmente irrilevante, se invece è già formato, può venire in gioco il problema della correzione; inoltre, fino a quando il documento non è formato, viene meno la stessa possibilità di configurare il tentativo di falsità materiale.

Ebbene, sul punto **occorre distinguere a seconda che la falsità sia posta in essere dall'autore o da un terzo**. Se è posta in essere dall'autore, si ritiene necessaria la fuoriuscita del documento dalla sua disponibilità; se invece è posta in essere da un soggetto diverso dall'autore, il documento è formato con la mera trascrizione/scrittura, anche se non è ancora uscito dalla disponibilità dell'autore [Cass., Sez. VI, 8.1.1996, Proia, in *CED*, rv 204379; Cass., Sez. V, 22.9.1989, Buzzao, in *Riv. pen.*, 1990, 777].

Così, è stato affermato che «quando l'autore della falsità è lo stesso soggetto che deve formare l'atto, non vi può essere falsificazione ideologica o alterazione materiale punibile fino a quando l'atto rimane nell'ambito della facoltà di disposizione dell'agente, il quale, come autore dell'atto, può apportare ad esso tutte quelle modificazioni o aggiunte che ritiene possibili o, addirittura, può non far venire alla luce l'atto lasciandolo allo stadio di mero proposito. Se l'atto [...] è rimasto nella disponibilità dell'imputato e non è affiorato nel mondo esteriore per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace, ogni ipotesi di incriminazione viene meno [...] la soglia del momento consumativo sarebbe varcata solo se il foglio, dopo la firma, entrasse comunque nella disponibilità della Pubblica Amministrazione di cui l'imputato è dipendente» [Cass., Sez.

V, 22.10.1992, Codano, in *CED*, rv 193484. Si v. inoltre Cass., Sez. V, 21.4.1983, Pozzan, in *CED*, rv 161095, secondo cui «fino a quando l'atto resta nell'ambito della legittima facoltà di disposizione del suo autore, non è configurabile un falso per alterazione ad opera di quest'ultimo, mentre il falso è configurabile se l'alterazione viene compiuta da un terzo. Invero, l'alterazione ad opera dell'autore diventa illecita quando l'atto esce dalla sua sfera di disponibilità»].

D'altra parte, rispetto ad alcuni atti pubblici si ritiene che sia sufficiente la trascrizione/scrittura, quale che sia il soggetto che pone in essere la condotta di falsificazione.

Così, ad esempio, si è ritenuto che «la cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve quindi avvenire contestualmente al loro verificarsi, uscendo al tempo stesso dalla disponibilità del suo autore ed acquistando carattere di definitività, per cui tutte le successive modifiche, aggiunte, alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico» [Cass., Sez. V, 17.2.2004, Castaldo, in *Cass. pen.*, 2005, 2246. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 11.7.2005, Pasquali, in *Riv. pen.*, 2006, 1100; Cass., Sez. V, 26.11.1997, Noce, in *Cass. pen.*, 1999, 153; Cass., Sez. V, 20.1.1987, Cristini, in *CED*, rv 175430; Cass., Sez. V, 21.4.1983, Pozzan, cit., dove si afferma che «la cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata. Ogni annotazione assume pertanto autonomo valore documentale e spiega efficacia nel traffico giuridico non appena viene trascritta, con la conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce fatto punibile, ancorché il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità in attesa della trasmissione alla direzione sanitaria per la definitiva custodia»].

2.2.1.2. *Veridicità dell'atto, vale a dire il problema della falsità in atto falso (non vero o non genuino) e della correzione degli errori.* – In ordine al presupposto della “**verità**” dell'atto, si pone il problema di comprendere quale significato abbia tale espressione e quindi, detto in altri termini, cosa si debba intendere per alterazione di un atto pubblico “falso” come tale non punibile. Anticipando fin d'ora le nostre conclusioni, si deve ritenere che con l'espressione “vero” (o falso) si debba intendere “genuino”, “autentico” (o non autentico), con la conseguenza che mentre è punibile l'alterazione di un atto autentico, ma non vero in quanto ideologicamente falso, al contrario non è punibile l'alterazione di un atto non vero in quanto materialmente falso, al di là del fatto che sia o meno ideologicamente falso.

In particolare, anzitutto si deve affrontare il problema della **alterazione di un atto pubblico autentico e ideologicamente falso**. Ebbene, per un **primo orientamento** la **punibilità** è esclusa a titolo di alterazione, non a **titolo di uso**: «quand'anche si limitasse all'eliminazione di una falsa attestazione, infatti, l'alterazione attribuirebbe pur sempre all'autore del documento un atto diverso da quello effettivamente compiuto e, quindi, il successivo uso riguarderebbe un documento materialmente falso» [NAPPI, 105]. Tuttavia, si tratta di una soluzione in sé contraddittoria, perché se si riconosce la materiale falsità del documento pubblico alterato, non si capisce la ragione per cui si punisca a titolo di uso ciò che per l'appunto integra un falso materiale.

Per **altro orientamento**, invece, **occorre distinguere**: se l'alterazione è nel senso di **ristabilire la verità** (c.d. correzione ideale), si deve escludere la responsabilità per atipicità del fatto; se invece è nel senso di **confermare la non veridicità**, si deve punire [in giurisprudenza cfr. Pret. Ancona, 28 ottobre 1980, Bocchicchi, in *Giur. merito*, 1984, II, 143, con nota di CENCI. Nello stesso senso soprattutto la dottrina: cfr. MALINVERNI (c), 288; FIANDACA, MUSCO, 586; (b) GIACONA, 80 ss. e 343 s., il quale tuttavia "inevitabilmente" avverte che nel caso di atti che riportano affermazioni altrui occorre pur sempre attenersi a quanto viene dichiarato, essendo ovvio che, ad esempio, il cancelliere non può correggere una falsa testimonianza adeguandola alla verità sostanziale che il testimone voleva nascondere (82)]. Questa soluzione risulta essere coerente con una concezione delle falsità orientata a valorizzarne la componente ingannatoria. Ed infatti, in tale prospettiva, non c'è dubbio che è destinato ad avere più disvalore, perché più pericolosa, la menzogna che l'offesa all'autenticità, con la conseguenza che se si compromette l'autenticità per ripristinare la verità, il fatto finisce per essere inoffensivo.

Per un **terzo orientamento**, infine, **l'alterazione è sempre punibile**. La maggioranza della giurisprudenza afferma infatti che, una volta formato, l'atto non può essere modificato né dall'autore, né da un terzo, anche se è nel senso della verità: fuori dall'ipotesi di correzione di meri errori materiali, infatti, costituisce falsità materiale in atto pubblico la soppressione di una determinata parte della dichiarazione contenuta nel documento, la sostituzione di una diversa dichiarazione alla dichiarazione preesistente e l'aggiunta di una nuova dichiarazione, anche se siano nel senso della verità.

Così, in giurisprudenza, facendo leva più sul tenore originario del documento che sulla paternità, si è affermato che «l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale, in quanto, per effetto della aggiunta postuma, l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito dall'ordinamento giuridico agli atti pubblici» [Cass., Sez. VI, 6.11.1997, Moschella, in *Cass. pen.*, 1999, 1449. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 14.12.2004, Sella, in *Riv. pen.*, 2005, 1237, relativa alla sostituzione di una cartella clinica con una nuova dal contenuto veritiero: «l'intento di ristabilire la verità effettuale [...] non rileva ai fini della configurabilità del falso in atto pubblico [...] Il carattere di definitività della cartella clinica per ogni annotazione dei fatti clinici rilevanti contestualmente al loro verificarsi, non tollerava, pertanto, una volta compilata e sottoscritta, modifiche, aggiunte, alterazioni, cancellazioni, indipendentemente dall'effettiva intenzione dell'agente»; Cass., Sez. V, 2.4.2004, Ferraro, in *Cass. pen.*, 2005, 2246; Cass., Sez. V, 17.11.1998, Marino, in *Giust. pen.*, 1999, II, 640, la quale precisa che la veridicità delle dichiarazioni aggiunte non rileva in quanto la falsità non attiene ad esse, bensì alla loro rappresentazione documentale; Cass., Sez. V, 24.6.1988, Cioffi, in *Cass. pen.*, 1989, 1751; Cass., Sez. VI, 6.2.1986, Perfetto, *ivi*, 1987, 1332; Cass., Sez. VI, 21.4.1983, Pozzan, *ivi*, 1984, 2185; Cass., Sez. V, 28.1.1980, Ranciaffi, in *Giust. pen.*, 1980, II, 701, con nota di SALAZAR].

Senza dubbio **preferibile è quest'ultima soluzione**, essendo anche la più aderente a una concezione della falsità materiale volta alla tutela dell'autenticità/paternità della dichiarazione: ciò che interessa in questa prospettiva è infatti la corrispondenza tra autore reale ed autore apparente e questa corrispondenza si deter-



mina con la formazione dell'atto, ragion per cui qualsiasi intervento successivo infrange tale corrispondenza, anche se il risultato dell'alterazione è quello di rendere la dichiarazione contenutisticamente vera.

In secondo luogo, si deve affrontare il problema della **alterazione di un atto pubblico materialmente falso**. In argomento si devono distinguere **due ipotesi**. Anzitutto quella in cui **si sostituisce o si aggiunge un'altra falsità materiale** (al di là del fatto che la dichiarazione aggiunta ripristini l'eventuale verità o sia comunque vera). Per un **primo orientamento** il soggetto dovrebbe essere punito a **titolo di uso**, in quanto se la condotta non risulta punibile a titolo di alterazione, tuttavia si deve considerare che per la giurisprudenza l'art. 489 c.p. è applicabile non solo a colui che non sia concorso nella falsità, ma anche a colui che abbia commesso un'alterazione non punibile [NAPPI, 104. In ordine all'art. 489, v. *infra*, Cap. VII, 2.1]. D'altra parte questa soluzione non può essere accolta perché si deve considerare che l'art. 489 c.p. si applica non quando il fatto non è punibile perché atipico, ma quando risulta non punibile perché pur essendo tipico sono intervenute cause di non punibilità (es. amnistia o prescrizione). Ebbene, la falsità di un atto falso, come vedremo tra poco, non è punibile perché atipica.

Per **altro orientamento**, invece, **il falso è comunque punibile**, perché pur trattandosi di atto assolutamente nullo, tuttavia esiste [DE MARSICO, 580; MALINVERNI, (c), 287 s.; ANTOLISEI, 102; (b) GIACONA, 82, nota 184]. Anche questa soluzione, però, che si muove in una prospettiva ingannatoria del falso, non può essere condivisa, perché da un punto di vista penalistico il documento non risulta esistente ai fini della falsità materiale in quanto manca il requisito della genuinità dell'atto.

Ecco allora che ci sentiamo di **prospettare un terzo orientamento** che per l'appunto considera il fatto non punibile perché atipico, proprio in virtù della mancanza del requisito della genuinità dell'atto. Dovendosi precisare che sarà sempre opportuno verificare dove la falsità materiale va ad incidere. Se infatti incide su parti non genuine, si deve escludere la falsità, se invece va ad incidere su parti genuine, la falsità ha rilevanza. Quindi, se si tratta di documento non genuino perché contraffatto ovvero formato dal nulla, si deve sempre e comunque concludere per l'esclusione della falsità. Se si tratta di atto falso per alterazione, occorre verificare se si incide su ciò che è stato alterato, dovendosi affermare l'irrilevanza della falsità, oppure su ciò che è genuino, dovendosi concludere per la rilevanza della falsità. Così, ad esempio, si dovrà concludere nel senso della sussistenza del falso in presenza di un assegno recante un importo alterato sul quale è stata apportata una falsa girata.

La **seconda ipotesi** è quella in cui **il soggetto elimina la preesistente falsità materiale**. La dottrina che si è espressa sul punto ha affermato la non punibilità del falso, né a titolo di falsità materiale, né a titolo d'uso, perché la condotta riguarderebbe un documento non genuino [NAPPI, 104], soluzione che non possiamo che condividere proprio in ragione del fatto che il documento falsificato non è genuino [Cass., Sez. V, 31 ottobre 1969, Fini, in *Cass. pen. mass.*, 1971, 742, relativa a un'ipotesi in cui erano state cancellate, mediante scolorina, alcune firme

false precedentemente apposte: «il delitto di falso, commesso su atto pubblico già falsificato, deve ritenersi insussistente per mancanza della lesione giuridica»].

In parte connessa alle problematiche appena affrontate è la questione della **correzione** degli errori avvenuta dopo la chiusura dell'atto (se l'errore è corretto prima della chiusura dell'atto, un problema di errore neppure si pone).

Dottrina e giurisprudenza distinguono tra **errori materiali ed errori concettuali** [v. per tutti MALINVERNI (c), 289]. Per errori materiali si intendono l'errore di esecuzione, nel quale si ha una divergenza fra realtà e rappresentazione, dovuta per lo più a uno sbaglio dei movimenti del corpo, e l'errore di percezione, per il quale si ha una divergenza (tra realtà e rappresentazione) dovuta per lo più a un difetto dei sensi. Per errori concettuali si intendono invece gli errori di valutazione, per cui c'è una esatta interpretazione della realtà, ma quest'ultima viene ricondotta a categorie concettuali errate. Ebbene, l'orientamento prevalente è nel senso di non attribuire alcuna rilevanza agli errori concettuali (quindi falso punibile) e di considerare non punibile la correzione degli errori materiali.

Così, in giurisprudenza si è affermato che «il principio di immutabilità e intoccabilità dell'atto pubblico, da parte del suo stesso autore, ed una volta formato nonché uscito dalla di lui disponibilità [...] risulta reiteratamente espresso dal giudice di legittimità anche per le ipotesi che la modificazione del documento sia nel senso della verità, con la precisazione, tuttavia, che l'alterazione non configura falso materiale punibile ex art. 476 c.p. allorché la stessa si traduca in mera correzione di errori materiali» [Cass., Sez. V, 2.4.2004, Ferraro, in *Cass. pen.*, 2005, 2246. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 24.6.1988, Cioffi, *ivi*, 1989, 1751; Cass., Sez. V, 20.1.1987, Cristini, *ivi*, 1988, 825; Cass., Sez. VI, 6.2.1986, Perfetto, *ivi*, 1987, 1332; Cass., Sez. V, 21.4.1983, Pozzan, *ivi*, 1984, 2185; Cass., Sez. V, 28.1.1980, Ranciaffi, in *Giust. pen.*, 1980, II, 701, con nota di SALAZAR. Si v. anche Cass., Sez. V, 27.11.1989, Buzzato, in *CED*, rv 182653, relativa a tardiva sottoscrizione della sentenza da parte di un giudice, dove si precisa che «ai fini della punibilità occorre comunque che le aggiunte successive non si identifichino in una mera correzione dell'atto e a *fortiori* restano estranee all'area della punibilità le integrazioni che lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto già formalmente perfetto, siano invece dirette al completamento essenziale del procedimento di formazione dell'*instrumentum publice connectum*»].

A sostegno di questa soluzione si osserva che gli errori materiali sono facilmente rilevabili, con la conseguenza che il falso risulta essere nella sostanza grossolano e quindi inidoneo ad ingannare [(c) MALINVERNI, 290]. Inoltre, si è precisato che quando si corregge materialmente un documento, alla modifica letterale o testuale del documento non si accompagna una altrettanto modifica del suo significato comunicatorio, ragion per cui resterebbero illesi l'interesse alla verità ed integrità del mezzo di prova (Cass., Sez. V, 2.4.2004, Ferraro, in *CED* n. 23327/2004; NAPPI, 97). Infine, per alcuni autori verrebbe meno (anche) il dolo, in quanto la correzione sarebbe diretta alla eliminazione sia dell'inganno che dell'errore [DE MAR-SICO, 581; BRICOLA, 954].

Sempre in una prospettiva ingannatoria, poi, una parte della giurisprudenza ritiene che il vero problema da affrontare sia quello di definire **quando si tratti di una correzione oppure di un falso materiale**. E la soluzione adottata è nel senso di attribuire rilevanza alle modalità attraverso le quali si corregge l'errore, dalle

quali deve inequivocabilmente apparire l'intenzione di correggere prevenendo ogni equivoco che potrebbe produrre un inganno.

Così, per una recente sentenza «la stessa idoneità ad ingannare la fede pubblica risulta essere messa ulteriormente in crisi dalla circostanza che tutte le aggiunte, operate e giustificate dalla necessità di rimediare ad evidenti errori materiali, sono state introdotte come postille e, con particolare riguardo all'anno di formazione dell'atto, con l'avvertenza di conservare la leggibilità delle parti corrette con apposita interlineatura, sì da derivarne una modifica del testo originario ex se incapace – in difetto di modificazioni grafiche indotte da abrasioni, sovrapposizioni, o cancellature – di ledere realmente l'affidamento riposto nella idoneità probatoria dell'atto» [Cass., Sez. V, 2.4.2004, Ferraro, in Cass. pen., 2005, 2246].

A ben vedere, sembra non aver molto senso distinguere tra errore materiale ed errore concettuale, non solo perché si tratta di una distinzione non sempre agevole, ma anche e soprattutto perché quale che sia la genesi dell'errore, quest'ultimo dà luogo alla formazione di un documento non genuino proprio in virtù della mancanza di corrispondenza tra il pensiero reale dell'autore del documento e il pensiero rappresentato. Detto in altri termini, se si ragiona rigorosamente in una prospettiva di genuinità, si deve osservare come la correzione materiale incida più sulla scrittura, sul mezzo della rappresentazione, che sul pensiero rappresentato, potendosi anzi affermare che tale modifica viene realizzata per creare quella corrispondenza che l'errore, sia esso materiale o concettuale, ha fatto venire meno.

#### **In conclusione:**

- se un atto materialmente vero (genuino) e ideologicamente vero (veridico) viene alterato nel senso della falsità, sussistono gli estremi per punire;
- se un atto materialmente vero (genuino) e ideologicamente falso (non veridico) viene alterato nel senso della verità, ancora una volta esistono gli estremi per punire;
- se un atto materialmente falso (non genuino) e ideologicamente falso (non veridico) viene alterato, mancano gli estremi per punire;
- ancora una volta è da escludere la punibilità, se un atto materialmente falso (non genuino) e ideologicamente vero (veridico), viene alterato.

**2.2.2. La formazione.** – La condotta di **formazione** si presenta invece più problematica, in quanto il concetto muta a seconda della prospettiva di fondo da cui si muove. Unico profilo condiviso da tutti è l'idea che tale comportamento consiste nella creazione di un documento prima inesistente [FIANDACA, MUSCO, 586; CRISTIANI, 12; MEZZETTI, 288]. Mentre sembra essere un problema del tutto privo di ricadute applicative quello relativo alla eventuale esistenza o meno di una formazione parziale.

Ebbene, se si muove dalla **prospettiva delle funzioni del documento**, per formazione si deve intendere la creazione *ex nihil* di un atto non autentico. E in que-

sta prospettiva, il concetto di formazione finisce per essere identico, sia nell'ipotesi di falsità commessa da pubblico ufficiale, sia in quella di falsità commessa da privato: in entrambi i casi ciò che assume rilevanza è per l'appunto la non corrispondenza tra autore apparente e autore reale. Così, se si tratta di pubblico ufficiale, si potrà parlare di formazione di un atto pubblico falso perché non genuino, quando il pubblico ufficiale forma un atto utilizzando la sottoscrizione di un'altra persona esistente, tendenzialmente, ma non necessariamente coincidente con un collega (art. 476 c.p.); se si tratta di privato, si avrà formazione quando ancora una volta si redige "dal nulla" un atto pubblico (art. 482/476 c.p.).

Diversamente, se si muove dalla **prospettiva della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione**, non solo il concetto di formazione finisce per essere diverso da quello precedente, ma addirittura è diverso a seconda che si tratti di soggetto pubblico oppure di soggetto privato. Ed infatti, in presenza di un **soggetto pubblico**, per formazione si intenderà *non solo* la formazione di un documento non autentico, *ma anche* la formazione di un documento in assenza delle condizioni che legittimano l'esercizio attuale dei poteri documentali, ancorché si tratti di documento genuino: in entrambe le ipotesi il pubblico ufficiale ha redatto una dichiarazione mentre doveva astenersene, perché mancavano i presupposti per l'esercizio del potere documentale. Come si ricorderà, il discorso sarebbe destinato a complicarsi rispetto alla condotta di formazione di un documento non genuino: in questa ipotesi il pubblico ufficiale agisce come pubblico ufficiale, ancorché a rigore privo di una competenza anche solo relativa, oppure agisce da privato? La risposta adottata è comunque nel senso dell'esistenza della qualifica pubblicistica [v. *retro*, 2.1].

Nell'ipotesi in cui ad agire sia un **soggetto privato**, per formazione si deve intendere la creazione di un documento non genuino. Posto infatti che il soggetto privato agisce – per così dire – in assenza totale dei poteri, è evidente che il criterio dell'assenza delle condizioni che legittimano l'esercizio attuale del potere non può valere. Ecco allora che, se non si vuole finire per non applicare mai l'art. 482 con riferimento alla condotta di formazione, si deve concludere che il concetto di formazione è diverso da quello dell'art. 476 c.p., dovendosi quindi far leva sulla genuinità.

Se quanto detto è vero, con riferimento alla condotta di formazione, la **sistemica complessiva** può essere allora così sintetizzata:

– se si muove dalla prospettiva dell'autenticità, la condotta incide sempre e soltanto sulla genuinità, quale che sia il soggetto, con la conseguenza che non è punibile come falso la formazione da parte di un pubblico ufficiale di un atto falso confezionato in assenza dei presupposti per redigerlo, trattandosi di atto genuino;

– se si muove dalla prospettiva della tutela della pubblica amministrazione, si adotta il criterio della mancanza di legittimazione attuale, con la conseguenza che è punibile sia la formazione da parte del pubblico ufficiale di un atto inesistente, ancorché genuino, sia la formazione da parte del pubblico ufficiale di un atto non genuino (in entrambi i casi sono assenti le condizioni che legittimano il potere).

Con la conseguenza che la reale differenza tra questi due modelli riguarda la formazione di un atto inesistente ancorché genuino da parte di un pubblico ufficiale.

Ebbene, la **giurisprudenza** sembra muoversi in entrambe le prospettive, a seconda che la falsità sia commessa da un pubblico ufficiale oppure da un privato e a seconda del tipo di condotta (formazione o alterazione). Nella prima ipotesi (pubblico ufficiale), il modello che viene adottato è quello che si ispira alla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. Tuttavia, mentre l'alterazione, come abbiamo visto, è concepita come non autenticità (anche perché il pubblico ufficiale che altera un documento genuino a rigore è del tutto sprovvisto di potere), la formazione è concepita come assenza dei presupposti che legittimano l'esercizio del potere, e si ha non solo quando si crea un atto non genuino, ma anche, e soprattutto, quando si crea un atto del tutto inesistente, ancorché genuino.

Così in argomento si è affermato che «il falso era da qualificarsi materiale, ovvero come assorbente della falsità ideologica. Difatti, secondo quanto ritenuto, prima di riportare il fatto alla previsione conclusiva dell'art. 479 c.p., di "attestazione falsa di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", si osserva che manca in ciascun caso lo stesso presupposto della necessità di formazione grafica del documento, e cioè lo svolgimento in qualsiasi data di alcuna attività dell'organo della p.a. da attestare a verbale» [Cass., Sez. V, 27.9.2005, Strada, in *Riv. pen.*, 2006, 1345, relativa alla formazione da parte di un funzionario amministrativo di un verbale in cui si era fatta apparire come tenuta una riunione della Giunta esecutiva dell'istituto scolastico. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. V, 1.6.1984, Fogu, *ivi*, 1985, 319, dove si afferma che «si ha falsità materiale, e non falsità ideologica, quando, pur non essendovi divergenza fra autore apparente e autore reale, la falsità investe l'intero atto nella sua realtà fenomenica, nel senso che si fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è mai stato formato». In dottrina, NAPPI, 87 ss., il quale ricomprende nel concetto di formazione, quella di una scrittura che appare provenire da un autore diverso da quello effettivo (c.d. contraffazione di provenienza), come anche la formazione di una scrittura che documenta un atto inesistente (c.d. documentazione di atto inesistente). Tuttavia lo stesso Autore riconduce al concetto di formazione anche la falsa indicazione della data e del luogo, che invece, come si vedrà subito, è più opportuno ricondurre alle ipotesi di falso ideologico].

Con riferimento alle falsità del privato (artt. 482/476-477), la formazione e l'alterazione sono concepite in termini di non autenticità, e quindi di mancata corrispondenza tra autore apparente e autore reale.

Come accennato, un profilo particolare che merita attenzione riguarda la condotta consistente nella **falsificazione della data e del luogo** (NAPPI, 90 s.). Se rispetto ai documenti privati non c'è dubbio che si tratta di falsità ideologica, come tale non punibile, al contrario quando si tratta di pubblici ufficiali, si pone il problema di stabilire se si tratta di falsità materiale oppure di falsità ideologica. La gran parte della dottrina ritiene infatti che la falsa rappresentazione della data e del luogo determini una falsità materiale [NAPPI, 90, sulla scia di Carnelutti]. Ebbene, se la data falsa è apposta in assenza di potere attuale, non c'è dubbio che si tratti di falsità materiale [Cass., Sez. V, 15.11.2005, Cavallari, in *Cass. pen.*, 2007, 177; Cass., Sez. V, 14.3.2000, De Marco, *ivi*, 2001, 1790], dovendosi notare come la falsa indicazione del luogo e della data altro non sono che l'espedito utilizza-

to per far apparire legittimato chi invece legittimato non è [per una considerazione analoga, v. NAPPI, 90]; se invece è apposta in presenza delle condizioni che legittimano l'esercizio del potere, si tratta di falsità ideologica. E per stabilire se vi sia o meno l'attualità del potere si dovrà andare a verificare se i fatti o gli atti ai quali l'attività di documentazione si riferisce sono stati o meno realizzati o adottati.

Un'attenzione particolare merita anche un recente filone giurisprudenziale relativo alla applicazione ad alcuni bovini di marchi auricolari e passaporti appartenenti ad altri bovini. Per la giurisprudenza tale comportamento integrerebbe gli estremi di una condotta di contraffazione, perché, indipendentemente dall'alterazione materiale, il documento subirebbe un'immutazione della veridicità del suo contenuto originario (Cass., Sez. I, 1.4.2004, Provaroni, in *Cass. pen.*, 2006, 516). Di contrario avviso, un'altra parte della giurisprudenza, secondo cui la condotta di falsità materiale deve incidere sulla scrittura passando attraverso l'incisione del supporto incorporante, il quale invece in questa ipotesi non subisce alcuna modifica (Cass., Sez. I, 14.7.2004, Gentile, in *CED*, n. 34098/2004). Sembra che in queste ipotesi manchi la condotta delle falsità materiali, in quanto l'applicazione del marchio a un diverso bovino non incide sul documento consistente nell'auricolare ovvero, detto in altri termini, il bovino non può essere considerato il supporto sul quale è incardinata la dichiarazione identificata con l'auricolare.

**2.2.3. Il problema del falso in fotocopia.** – Infine, un'attenzione particolare deve essere dedicata alla riproduzione fotostatica, dovendosi chiarire se la creazione di una fotocopia di un documento integri o meno gli estremi della falsità materiale nella forma della contraffazione.

È bene precisare che il problema si pone quando il soggetto ha prodotto direttamente la fotocopia: se infatti il soggetto altera una fotocopia che non ha prodotto, risponde di falso in scrittura privata, là dove sussistano tutti i requisiti di tale fattispecie e si ritenga che la fotocopia di per sé integri un documento rilevante ai fini del diritto penale (v. *retro*, Cap. III, 8).

Quando il soggetto ha prodotto direttamente la copia, unico punto pacifico è che il titolo del reato dipende dalla natura del documento che si simula: se atto pubblico, artt. 476-482, se certificato, artt. 477-482. Al di là di questo aspetto, si devono registrare diverse soluzioni. Per un **primo orientamento la creazione della mera copia fotostatica senza una sua autenticazione, non integra una falsità punibile.**

Così si è affermato che «la copia fotostatica non ha, di per sé, valore e tenore di documento perché non è idonea né ontologicamente né giuridicamente, a svolgere alcuna funzione probatoria e a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Ai sensi dell'art. 478 c.p., infatti, la copia di un atto, pubblico o privato, è penalmente apprezzabile soltanto se rilasciata dal pubblico ufficiale in forma legale, di norma con l'autenticazione e, quindi, con l'attestazione di conformità all'originale [...] La copia fotostatica, dunque, è produttiva di effetti giuridici soltanto se autenticata o non espressamente disconosciuta. Negli altri casi, non ha valore di documento e non è inquadrabile nel falso documentale» [Cass., Sez. V, 5.5.1998, Detti, in

Cass. pen., 1998, 3433. Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 8.6.2005, Concone, *ivi*, 2006, 4071; Cass., Sez. V, 4.3.1999, Pegoraro, *ivi*, 2000, 1594; Cass., Sez. V, 17.6.1996, Jacobacci, *ivi*, 1997, 2055; Cass., Sez. V, 2.2.1995, Pinto, in *CED*, rv 200667; Cass., Sez. V, 8.2.1991, Bertuzzi, in *CED*, rv 187084; Cass., Sez. V, 13.3.1986, Confaloni, in *CED*, rv 172658; Trib. Monza, 12.5.2008, M.L.A., in *Riv. pen.*, 2009, 1161. Per una approfondita critica di tale orientamento v. Cass., Sez. V, 2.12.2004, Polloni, in *Giust. pen.*, 2006, II, 362].

Espressa in questi termini, la soluzione a ben vedere non è chiara. Da un lato, si può voler dire che la mera copia fotostatica di per sé costituisce una falsità materiale, ma che per assumere rilevanza penale necessita di una autenticazione. Tuttavia, in questo senso si tratterebbe di una soluzione addirittura errata: se la copia fotostatica genuina è autenticata un problema di falso non si pone in termini assoluti in quanto si tratta di documento autentico conforme all'originale.

Dall'altro lato, si può voler dire che la mera copia fotostatica non costituisce falsità materiale, necessitando di una successiva manipolazione e di una autenticazione. Così intesa, si tratterebbe però dell'ipotesi particolare prevista dall'art. 478 c.p., che punisce il falso in copia autenticata. L'ipotesi che qui interessa riguarda invece la "mera" riproduzione fotostatica non autenticata. Detto in altri termini, questo primo orientamento sembra confondere il problema del se la fotocopia possa costituire documento falsificabile (problema dove può assumere rilevanza la questione della autenticazione: v. *retro*, Cap. III, 8) con la questione della simulazione di un documento mediante la fotocopia (dove la questione della autenticazione non assume alcuna rilevanza).

Per **altro orientamento**, la formazione della copia fotostatica può integrare gli estremi della falsità materiale, aprendosi però il problema di stabilire quando ciò accada. Per un **primo indirizzo** si deve fare riferimento al **modo in cui la fotocopia viene utilizzata**, nel senso che devono esserci modalità di utilizzo tali da far apparire la fotocopia come originale e quindi trarre in inganno i terzi.

Così in giurisprudenza si è affermato che «allorché la copia di un documento si presenti con caratteristiche tali da volere sembrare un originale, ed averne l'apparenza, e venga usata non come fotocopia ma come originale, ovvero quando la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme, la contraffazione è sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p. a seconda della natura del documento» [Cass., Sez. V, 14.12.2007, Favia, in *Riv. pen.*, 2008, 630 s. Nello stesso senso, v. Cass. Sez. V, 5.5.2009, Bisquera, in *Riv. pen.*, 2010, 670; Cass., Sez. V, 1.10.2008, Urso, in *CED*, n. 40280/2008; Cass., Sez. V, 19.3.2008, Maresta, in *Riv. pen.*, 2009, 94; Cass., Sez. V, 7.2.2006, Ceri, in *Giust. pen.*, 2007, II, 159, tutte relative a un'ipotesi in cui si era apposto sul parabrezza una copia del contrassegno per invalidi; Cass., Sez. V, 28.11.2005, Daja, in *CED*, n. 12954/2006; Cass., Sez. V, 23.11.2005, Colda, in *CED*, n. 272/2006; Cass., Sez. V, 24.10.2005, Bagnasco, in *CED*, n. 5/2006; Cass., Sez. V, 5.7.2005, Artigiani, in *CED*, n. 29519/2005; Cass., Sez. V, 2.12.2004, Polloni, in *Giust. pen.*, 2006, II, 362; Cass., Sez. V, 22.5.1998, Celestini, *ivi*, 1999, II, 531; Cass., Sez. V, 5.5.1998, Detti, in *Cass. pen.*, 1998, 3433; Cass., Sez. V, 31.10.1995, Monzani, *ivi*, 1997, 410. In dottrina, v. NAPPI, 94].

Anche **questo indirizzo**, ispirato a una prospettiva meramente ingannatoria, **non può essere condiviso**. L'utilizzo di una fotocopia non comporta infatti l'alterazione della paternità, ma determina un inganno, quindi non ricorre il falso, ma,

là dove ne sussistano tutti gli estremi, la truffa. Ciò è confermato da quella giurisprudenza in cui non si contesta la produzione di una fotocopia, ma appunto la realizzazione di un documento che non si manifesta come fotocopia dell'originale, con la conseguenza che si considera punibile solo la fotocopia che per l'appunto si manifesta come tale e quindi non rappresenta un artificio [Cass., Sez. V, 22.5.1998, Celestini, in *Giust. pen.*, 1999, II, 531, dove si evidenzia che il permesso di parcheggio era contraffatto con mezzi sofisticati e del tutto identico all'originale, per dimensioni, colore, forma, dati riportati, tipo di stampa dei dati, e che dunque "non si manifestava come fotocopia dell'originale"].

Più condivisibile, pertanto un **altro indirizzo**, che si basa su un criterio oggettivo, per cui lo stesso soggetto che produce la copia fotostatica deve **compiere anche un'attività di alterazione** che vada ad incidere sulla fotocopia prodotta. Con la conseguenza che l'utilizzo della mera fotocopia in assenza di una sua ulteriore alterazione non integra il falso ma eventualmente soltanto la truffa.

In questa prospettiva, dopo aver ribadito in termini non del tutto condivisibili che «la falsa riproduzione fotostatica di un documento non integra alcun reato di falso poiché una mera riproduzione fotostatica è atto privo di rilevanza», si è correttamente affermato che «a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi solo nel caso in cui la riproduzione fotostatica apparisse e venisse utilizzata come documento originale, mediante occultamento delle caratteristiche di quest'ultimo o costituisse un fotomontaggio con l'apparenza di atto originale» [Cass., Sez. II, 26.5.2005, Piras, in *Guida dir.*, 2005, 35, 104. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 16.7.2008, Favia, in *CED*, n. 37337/2008, relativa a un'ipotesi in cui dopo la scannerizzazione di un documento, si sono aggiunte alcune parole; Cass., Sez. V, 18.1.2008, Iacolino, in *CED*, n. 7423/2008, Cass., Sez. V, 27.5.2005, Rinversi, in *CED*, n. 30855/2005 e Cass., Sez. V, 15.4.1999, Domenici, in *Cass. pen.*, 2000, 1594, tutte e tre relative a un fotomontaggio; Cass., Sez. V, 1.2.2006, Ripa, in *Giust. pen.*, II, 159; Cass., Sez. V, 11.7.2005, Di Croce, in *Cass. pen.*, 2007, 182, relativa alla alterazione di una fotocopia di un certificato del servizio veterinario; Cass., Sez. V, 17.3.2005, Corso, in *CED*, n. 16001/2005, relativa alla alterazione di una fotocopia di sentenza; Cass., Sez. V, 19.2.2004, Rovaris, in *CED*, n. 13902/2004].

Su un **piano** – per così dire – **probatorio-processuale**, si può porre il problema di come trattare le ipotesi in cui manca l'originale rispetto al quale deve essere compiuto il raffronto con la copia. Da un lato, si potrebbe sostenere che l'esistenza dell'originale è indispensabile, in quanto senza un parametro di riferimento non sarebbe possibile "verificare" le divergenze. Tuttavia, sembra preferibile ritenere non necessaria l'esistenza dell'originale, essendo sufficiente una sua ricostruzione in termini indizianti.

**2.2.4. Il problema del falso c.d. consentito.** – La figura del falso c.d. consentito si ha quando la sottoscrizione è apposta da un soggetto diverso da quello legittimato, ma in virtù del consenso di quest'ultimo, con la conseguenza che la differenza tra autore apparente ed autore reale attiene più all'esecuzione fisico-materiale della sottoscrizione che alla paternità "spirituale" della dichiarazione. Il problema che si pone concerne la sua punibilità o meno.



Sul tema si deve registrare una netta **contrapposizione tra dottrina e giurisprudenza**. Mentre infatti per la stragrande maggioranza della giurisprudenza non v'è alcuno spazio per una rilevanza del consenso, all'interno della dottrina, invece, gli si attribuisce rilievo, ancorché con argomentazioni diverse.

In particolare, **la giurisprudenza nega qualsiasi rilevanza al falso consentito**, sia che abbia ad oggetto un atto pubblico, sia che riguardi una scrittura privata [per quanto riguarda l'atto pubblico, v. Cass., Sez. V, 9.5.2001, Annunziata, in *Foro it.*, 2002, II, 123; Cass., Sez. VI, 19.11.1998, Rosiello, in *Riv. pen.*, 1999, 354; Cass., Sez. V, 5.7.1990, Ceccarelli, in *Foro it.*, 1993, II, 436. Con riferimento alla scrittura privata cfr. Cass., Sez. V, 10.3.2009, Livi, in *CED*, n. 16328/2009; Cass., Sez. V, 14.2.2006, Parocco, in *CED*, n. 12181/2006; Cass., Sez. II, 24.10.2003, Del Miglio, in *Riv. pen.*, 2005, 214; Cass., Sez. V, 12.2.2004, Cossia, in *CED*, n. 19644/2004; Cass., Sez. V, 9.12.1981, Moretti, in *CED*, rv 152227. Per un'ipotesi peculiare, in cui è stata attribuita rilevanza al consenso, v. Cass., Sez. V, 13.5.1987, Dell'Acqua, in *CED*, rv 176302, relativa a ritenuta insussistenza di falsità in atti pubblici nell'apposizione di firma di un collega, dopo averne ottenuto l'esplicito consenso, da parte di medico in un documento di denuncia, già sottoscritto da lui e da altro medico, per la cui validità ed efficacia la falsa sottoscrizione non poteva incidere in alcun modo. In dottrina, v. NAPPI, 182 ss.].

Le **argomentazioni** utilizzate a sostegno di questa soluzione sono fondamentalmente due. Da un lato, si fa riferimento alla circostanza che la fede pubblica è un bene pubblico, come tale indisponibile dal singolo soggetto, con la conseguenza che il consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p. non può avere efficacia scriminante. Dall'altro lato, si nega validità – per così dire – civilistica al mandato *ad scribendum*, in virtù del fatto che la sottoscrizione “apparterrebbe” al soggetto titolare della firma.

Al di là della questione se il consenso scrimini o faccia venir meno la tipicità, si deve notare come ciò che porta ad adottare questa soluzione rigoristica sembra essere soprattutto l'idea (implicita) di una falsità materiale strettamente connessa all'inganno. Ed infatti, affermare che il consenso a sottoscrivere non ha alcun rilievo, significa nella sostanza affermare che autore della dichiarazione non è tanto colui che è “padre spirituale” della dichiarazione, bensì il redattore materiale dell'atto, vale a dire colui che lo forma materialmente [cfr. NAPPI, 183, il quale, dopo aver distinto tra atto e documento, afferma che «solo l'atto, invero, può essere oggetto di un mandato, che ne affidi il compimento al mandatario per conto ed eventualmente anche in nome del mandante. Il documento, invece, in quanto mezzo di esternazione, è sempre e solo riferibile a colui che lo confeziona»]. E la ragione per cui si attribuisce rilevanza alla redazione materiale, più che alla “paternità ideale” risiede proprio nel pericolo di inganno: essendo la firma del soggetto non titolare inevitabilmente diversa da quella del soggetto legittimato, quest'ultimo potrà sempre disconoscere la firma, finendo così per compromettere gli eventuali interessi di terzi. Detto in altri termini le ipotesi di falso consentito finiscono per essere trattate come quelle della falsificazione della propria firma, le quali tuttavia non dovrebbero essere qualificate come falso, poiché sul piano della paternità il do-

cumento è senza dubbio genuino (v. *infra*, 3.1). E una conferma di quanto appena affermato proviene dalla constatazione che gran parte delle ipotesi in cui si pone un problema di falso consentito riguarda titoli di credito e cambiali. Infatti, è proprio rispetto a questi atti che entrano in gioco interessi di terzi suscettibili di inganno.

Molto più articolata la posizione della **dottrina**. Anzitutto v'è **chi distingue tra atto pubblico e scrittura privata**: mentre nella prima ipotesi il falso consentito non opera, nella seconda può trovare margini d'applicazione. In particolare, rispetto all'atto pubblico si ritiene che il consenso non operi perché la firma del pubblico ufficiale sarebbe una garanzia della genuinità dell'atto, così da essere condizione della stessa esistenza dell'atto. Rispetto alla scrittura privata, invece, il consenso opererebbe poiché tale scrittura non richiederebbe come elemento essenziale quel legame che intercorre tra sottoscrizione e autenticità [DE MARSICO, 473 ss.].

All'interno di questo orientamento si possono individuare **due varianti**. Per la **prima**, rispetto alle scritture private si dovrebbe distinguere ulteriormente. Se infatti si tratta di scritture private i cui effetti si producono soltanto nell'ambito giuridico del soggetto che acconsente ad apporre la firma apocrifa, il consenso opera; al contrario, se si tratta di scritture private che producono effetti che incidono in ambiti di soggetti diversi da quelli strettamente interessati, allora il consenso non può operare [MALINVERNI (e), 86]. Così, ad esempio, non potrebbe assumere rilevanza il consenso nel falso in cambiale, in quanto tale documento produce effetti non solo verso il primo prenditore-creditore, ma anche nei confronti dei prenditori successivi [BRICOLA, 284]. In questa prospettiva, si tende ancora una volta a valorizzare soprattutto il possibile effetto ingannatorio nei confronti dei terzi.

Per un'**altra variante**, che si ispira alla plurioffensività [evidenzia questo aspetto GIACONA, 47 s.], il consenso rilevarebbe soltanto in presenza di tutte le falsità privatistiche, in quanto il bene della fede pubblica non sarebbe altro che l'interesse «dell'operatore economico ad essere garantito contro false apparenze che possano minare le sue operazioni». Di conseguenza, essendo in tali fattispecie «assolutamente necessario che sussista una lesione concreta degli interessi di qualche altro consociato», nel caso di falso consentito verrebbe a mancare l'elemento dell'offesa [GRANDE, 61 s.].

In secondo luogo, v'è un orientamento che attribuisce sempre **rilevanza al falso consentito, senza tuttavia compiere alcuna distinzione tra atti pubblici e scritture private**: «è da ritenere che ai fini della paternità di un atto, decisiva non sia la sua compilazione materiale da parte dell'autore: ciò che veramente conta, è che l'atto (pur fisicamente redatto da un terzo) provenga intellettualmente dal soggetto legittimato ad apparirne come l'autore reale» [C. FIORE, 276 ss.; FIANDACA, MUSCO, 584]. Detto in altri termini, se chi ha apposto la firma ha agito senza consenso, non c'è dubbio che si è in presenza di un falso materiale, in virtù della non corrispondenza tra autore apparente e autore reale. Ma se ha agito con il consenso, appare difficile negare l'esistenza di una corrispondenza "ideale" tra autore apparente e autore reale. Diversamente, il titolare della sottoscrizione potrà essere punibile per truffa se ha autorizzato la sua apposizione con la riserva di disconoscere la firma o comunque di realizzare un inganno.

Alla base di questa soluzione sta l'idea che il falso materiale tutela l'autenticità del documento, la quale non deve essere concepita in termini fisico-materiali, ma in termini – per così dire – spirituali. Autore del documento è il dichiarante, vale a dire colui al quale si può attribuire la paternità della dichiarazione da un punto di vista spirituale, intellettuale, non il redattore, colui che nella sostanza scrive il documento. In quest'ottica ci si emancipa quindi dalla prospettiva ingannatoria.

D'altra parte, anche questa soluzione necessita di qualche correttivo. Non v'è dubbio infatti che l'autografia della firma sia necessaria in presenza di atti pubblici fidefacenti, e ciò in virtù del fatto che la stessa funzione certificante passa attraverso la sottoscrizione di colui che è legittimato ad esercitare tale funzione [C. FIORE, 334. Di contrario avviso (b) GIACONA, 55 ss., secondo il quale sarebbe comunque più coerente adottare una soluzione unitaria, sia essa orientata o meno nel senso della punibilità].

**2.2.5. Il falso c.d. grossolano. Rinvio.** – La disamina della condotta di falsità materiale non sarebbe completa se non si facesse cenno ai correttivi che sono stati elaborati al fine di vincere quell'eccesso di formalismo che caratterizza il sistema delle falsità documentali.

Avremo modo di tornare in seguito e in termini più completi e sistematici sul tema del falso c.d. inoffensivo, vale a dire su tutte quelle figure che per l'appunto sono state elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza per rimediare a questo eccesso di formalismo (v. *infra*, Cap. VIII). Per il momento interessa evidenziare due aspetti del falso c.d. grossolano, il quale assume grande rilevanza soprattutto rispetto alle falsità materiali.

Come si vedrà, il falso grossolano si ha quando la condotta di falsificazione materiale risulta inadatta ad ingannare non solo e non tanto il diretto e concreto destinatario del documento, ma una sorta di destinatario modello. Ebbene, anzitutto, occorre notare come tale figura sia strettamente legata alla prospettiva ingannatoria, in quanto soprattutto se le falsità sono concepite in termini di pericolo (astratto) di inganno, ha una sua coerenza funzionale correggerle nel senso di una concretizzazione di tale pericolo. D'altra parte, l'adozione di tale prospettiva non è detto che determini necessariamente una riduzione dell'ambito di applicazione delle falsità, ben potendo addirittura comportare una sua dilatazione. Più precisamente, a ben vedere, l'idoneità ingannatoria della falsificazione può assumere una funzione correttiva e quindi riduttiva della responsabilità penale allorquando viene valutata a seguito di un accertamento dell'esistenza di una discordanza tra autore apparente e autore reale, e cioè quando il pericolo d'inganno integra l'offesa all'autenticità. Si pensi alla classica ipotesi del falso grossolano in cui un soggetto altera una data senza correggere il timbro che vi è impresso: posto che esiste una divergenza tra autore apparente e autore reale, il fatto può essere considerato atipico se si fa leva sulla circostanza che un soggetto non particolarmente esperto sarebbe stato comunque in grado di rendersi conto della alterazione (inidoneità ingannatoria). Al contrario, tale idoneità è destinata ad assumere una funzione e-

stensiva della punibilità allorquando, pur non esistendo una discordanza tra autore apparente e autore reale (quindi fatto già di per sé atipico sul piano della tutela della autenticità) si attribuisce comunque rilevanza alla idoneità ingannatoria della condotta: come nel classico caso in cui il soggetto falsifica la propria firma oppure la firma falsa non è riconducibile a un soggetto reale oppure ancora la firma risulta illeggibile.

In secondo luogo, si deve evidenziare come questa componente ingannatoria si concretizzi nel dar rilievo alle componenti fisico-materiali del documento. In buona sostanza, dietro alla figura del falso grossolano v'è una genuinità concepita in termini fisico-materiali, quindi una non corrispondenza tra autore apparente ed autore reale che si misura più sul piano della esecuzione materiale del documento che su quello intellettuale della dichiarazione. Ed infatti, se si apre alla questione della idoneità ingannatoria della falsificazione materiale, si finisce per far leva sulla genuinità – per così dire – materiale del documento, la quale è compromessa dalla non riconoscibilità della falsificazione da parte del destinatario dell'atto falsificato.

**2.3. L'oggetto materiale della condotta.** – Per quanto riguarda l'**oggetto materiale della condotta**, con riferimento alle falsità materiali in documenti pubblici, le tipologie di atti che vengono in gioco sono ben quattro: l'atto pubblico (art. 476 comma 1 c.p.), l'atto pubblico fidefacente (art. 476 comma 2 c.p.), il certificato e l'autorizzazione (art. 477 c.p.).

Già abbiamo visto in cosa consistano tali documenti e come si differenzino [v. *retro*, Cap. III]. Adesso si tratta di precisare **come si individua nel caso concreto la dichiarazione suscettibile di falsità materiale** (v. anche *retro*, Cap. III, 6.2.1).

Per comprendere questo problema si deve muovere dal fatto che la natura di un determinato documento dipende dalla qualifica soggettiva e dalle funzioni di chi lo forma, ragion per cui esistono atti confezionati da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni certificative (atti pubblici fidefacenti), atti formati da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni non certificative, dove l'attività di documentazione assume un ruolo meramente strumentale allo stesso esercizio di una pubblica funzione (atti c.d. pubblici in senso lato, comprensivi del "mero" atto pubblico e dei certificati e delle autorizzazioni amministrativi), ed infine esistono atti posti in essere da soggetti al di fuori dell'esercizio di pubbliche funzioni (scritture private).

Ebbene, mentre rispetto alla falsità ideologica, l'individuazione della natura dell'atto passa attraverso l'individuazione della qualifica soggettiva dell'autore reale del caso concreto, ragion per cui se tale soggetto esercita la pubblica funzione, il documento è pubblico, mentre se non esercita una pubblica funzione, il documento è privato, diversamente, rispetto alla falsità materiale, l'individuazione della natura dell'atto passa sempre attraverso l'individuazione della qualifica soggettiva, ma non del soggetto reale in carne ed ossa, bensì di un soggetto "ideale", dovendo l'interprete indagare se a rendere quella dichiarazione era legittimato un soggetto pubblico oppure un soggetto privato. E ciò perché, come abbiamo visto

in precedenza il nostro sistema prevede anche ipotesi di falso materiale in atto pubblico da parte del privato, così come è ben possibile che un pubblico ufficiale falsifichi una scrittura privata [v. *retro*, 2].

In argomento, si v. Cass., Sez. V, 4.11.2008, Pasqua, in *Riv. pen.*, 2009, 1458, dove si afferma che «integra il delitto di falsità materiale il pubblico ufficiale che contraffaccia le dichiarazioni fideiussorie di un ente pubblico, considerato che dette dichiarazioni costituiscono atti pubblici giacché attraverso esse si esprime la volontà negoziale produttiva di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi ...».

Ecco allora che **in termini complessivi**, rispetto alla fattispecie di falsità materiale in atto pubblico, ai fini della individuazione della dichiarazione suscettibile di falsificazione, l'interprete deve compiere **tre diverse verifiche**. Anzitutto, là dove si tratta di documento complesso, individuare la dichiarazione. In secondo luogo, si dovrà appurare la natura di tale dichiarazione, la quale, non ricavandosi direttamente dalla qualifica soggettiva dell'agente reale del caso concreto, è il frutto di una valutazione autonoma, in cui ci si domanda chi sarebbe stato in astratto il soggetto legittimato ad adottare l'atto: se la risposta è nel senso di un soggetto qualificato pubblico ufficiale, si tratterà di atto pubblico; se invece è nel senso del privato, si parlerà di scrittura privata. Infine, si dovrà verificare la competenza del soggetto agente della vicenda concreta, per cui, se il soggetto aveva una competenza relativa, si dovrà concludere nel senso della qualifica di pubblico ufficiale (476); se invece il soggetto era del tutto incompetente, si tratterà di privato (482).

**2.4. L'elemento soggettivo: il dolo.** – I delitti di falso materiale in documenti pubblici sono puniti a titolo di **dolo generico**, il quale pertanto consiste nella rappresentazione e nella volontà di contraffare o alterare e nella rappresentazione della particolare qualifica soggettiva (là dove prevista) e dell'oggetto materiale della condotta, con i suoi requisiti minimi (es. rilevanza giuridica della dichiarazione, riconoscibilità dell'autore) e con le sue particolari qualità (es. genuinità del documento in presenza di una condotta di alterazione).

La gran parte delle **questioni problematiche** che attengono all'elemento psichico del falso materiale non sono altro che il **risolto soggettivo di questioni concernenti la dimensione oggettiva del fatto tipico**, nel senso che la questione interpretativo-applicativa nasce, prima ancora che dalla dimensione soggettiva in sé e per sé considerata, dal modo in cui si ricostruisce l'elemento oggettivo.

In argomento esistono nella sostanza **due diversi orientamenti**: da un lato, quello giurisprudenziale, caratterizzato da una ricostruzione della componente oggettiva in senso formalistico, con la conseguenza che lo stesso elemento psichico viene concepito in termini altrettanto formali; dall'altro lato, quello dottrinale, diretto a valorizzare sempre sul piano oggettivo l'eventuale offesa degli interessi sottesi al documento.

In particolare, la **giurisprudenza** si attesta su posizioni molto rigoristiche e for-

mali, affermando che per la configurabilità del dolo è sufficiente la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto (perseguire un vantaggio o recare un danno) e al di là della convinzione di non produrre alcun danno [Cass., Sez. V, 17.11.1998, Marino, in *Cass. pen.*, 1999, 377; Cass., Sez. VI, 22.3.1995, Ventura, in *Riv. pen.*, 1996, 101; Cass., Sez. V, 25.11.1986, Fiaccabrino, in *CED*, rv 175320; Cass., Sez. VI, 10.10.1984, Sai, in *Giust. pen.*, 1985, II, 626; Cass., Sez. V, 17.10.190, Comastri, in *Cass. pen.*, 1982, 251].

Tale posizione rigoristica è del tutto coerente con la formulazione della fattispecie espressa dalla legge, in quanto negli artt. 476, 477 e 482 c.p. manca la previsione di un dolo specifico come quello previsto dall'art. 485 c.p.

L'unico margine che in questa prospettiva può esistere per l'esclusione della responsabilità sul piano soggettivo sembra risiedere nelle espressioni "falso" e "vero" utilizzate dal legislatore per qualificare l'atto suscettibile di falsificazione materiale. Ed infatti, posto che tali espressioni fanno riferimento al carattere "non autentico" oppure "autentico" del documento falsificato [v. *retro*, 2.2.1.2], potrebbe accadere che un soggetto le interpreti nel senso di "contenutisticamente vere" oppure "false", con la conseguenza che si dovrà escludere la responsabilità in presenza di una correzione nel senso della verità. Detto diversamente, se un soggetto ritiene che l'alterazione del vero deve comportare non solo l'offesa alla paternità, ma anche – e prima ancora – l'offesa alla veridicità, appare evidente che il soggetto che corregge il documento nel senso della verità finisce per essere in errore in ordine alla alterazione della genuinità dell'atto [tuttavia, di contrario avviso, v. Cass., Sez. V, 17.11.1998, Marino, cit.].

D'altra parte, riconosciuta rilevanza a questo tipo di errore, si deve ritenere che esso non costituisca un errore sul fatto escludente il dolo, bensì un errore sul precetto idoneo ad eliminare la colpevolezza soltanto se inevitabile. In questa ipotesi, infatti, l'errore non riguarda l'errata percezione di un elemento costitutivo oppure l'errata interpretazione del significato di norme extrapenali, bensì il significato stesso (la portata) di un elemento costitutivo normativo in una prospettiva – per così dire – astratta, con la conseguenza che l'errore su tale significato determina un errore sull'estensione della illiceità della fattispecie e quindi un errore sul precetto [in argomento, v. PALAZZO, 299; PULITANÒ, 397 ss.].

Decisamente diverso l'**orientamento dottrinale** che tende ad attribuire rilevanza all'intenzione di ingannare o comunque all'intenzione di ledere o porre in pericolo interessi di terzi, con la conseguenza che si dovrebbe escludere la punibilità per mancanza di dolo in quei casi in cui il soggetto abbia agito nella erronea convinzione che il falso fosse giuridicamente irrilevante ovvero inidoneo all'inganno [per la prima prospettiva plurioffensiva, ancorché con sfumature diverse, v. AN-TOLISEI, 81 s.; SERENI, 324 s.; per la seconda prospettiva ingannatoria, v. DE MAR-SICO, 598; FIANDACA, MUSCO, 587, secondo i quali «il dolo non si esaurisce nella coscienza e volontà di immutare il vero, ma ricomprende la consapevolezza di porre in pericolo la certezza del traffico giuridico»; CRISTIANI, 196; PADOVANI, 1542 ss.].

Ebbene, alla base di questa soluzione interpretativa v'è nella sostanza una trasformazione del fatto tipico, nel senso che ad esso vengono aggiunti come elementi costitutivi l'offesa o comunque la messa in pericolo di un interesse ulteriore rispetto alla fede pubblica (concezione c.d. plurioffensiva delle falsità) oppure la fattispecie viene arricchita della idoneità ingannatoria della condotta (concezione c.d. realistica del reato), elementi aggiuntivi che se non voluti e/o conosciuti determinano un errore sul fatto. Vero questo, non possiamo non rinviare alle considerazioni critiche mosse a questi correttivi [v. *retro*, Cap. I, 2.1.1.3 e *infra*, Cap. VIII].

A ben vedere, un margine per escludere il dolo, senza alterare la previsione legislativa dell'elemento oggettivo, può esistere in merito al falso c.d. consentito. Già abbiamo visto come rispetto agli atti pubblici il consenso a sottoscrivere non possa operare sul piano oggettivo anche là dove si muova da una prospettiva di tutela della genuinità/paternità del documento [v. *retro*, 2.2.4]. Tuttavia, si può ritenere che il consenso possa determinare un errore sul fatto, nel momento in cui il soggetto agisce nella convinzione che la propria attività si svolga su un piano meramente fisico-materiale, riconoscendo con ciò la paternità spirituale del documento all'autore che ha prestato il consenso. E lo stesso ragionamento può essere compiuto anche là dove viene in gioco un atto pubblico fidefacente, dovendosi tuttavia ammettere che a causa delle particolari modalità con cui si svolge l'attività di documentazione, sarà molto difficile che il soggetto agisca nella convinzione di essere del tutto estraneo rispetto alla attività di documentazione.

**2.5. Le forme di manifestazione del reato: circostanze, tentativo e concorso di persone.** – Per quanto concerne le **circostanze**, anzitutto si pone il problema della natura giuridica dell'ipotesi di cui all'art. 476 comma 2 c.p., la quale prevede una pena più grave per il caso in cui i delitti di falso materiale abbiano ad oggetto un atto pubblico fidefacente [NAPPI, 192]. La disposizione è richiamata poi dagli artt. 479, 487, 488, 489 e 490. All'atto pubblico fidefacente come ipotesi che determina un aggravamento di pena fa riferimento anche l'art. 478 comma 2 c.p.

Per una parte minoritaria della dottrina, tale disposizione prevederebbe una fattispecie autonoma, e più precisamente l'unica ipotesi criminosa posta a tutela del bene giuridico della fede pubblica, da intendersi però non come "sentimento" di affidamento pubblico sulla genuinità/veridicità del documento, ma come funzione probatoria in senso tecnico [GRANDE, 58]. Questa interpretazione muove da una visione – per così dire – differenziata del bene giuridico tutelato dalle fattispecie di falso, per cui: una parte di esse sarebbe posta a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione (tutte le falsità a carattere pubblicistico, con esclusione per l'appunto dell'art. 476 comma 2 c.p.); un'altra parte sarebbe orientata a garantire gli interessi sottostanti al documento (le falsità c.d. privatistiche, in una prospettiva plurioffensiva); infine l'art. 476 comma 2 c.p. sarebbe posto a tutela della funzione probatoria (la veridicità intrinseca vincolante il giudice) degli atti pubblici fidefacenti.

Tale opinione, senza dubbio da apprezzare per la sua sistematicità e valorizzazione della prospettiva funzionale, tuttavia non può essere condivisa, in quanto contraddetta dalla disciplina vigente, per cui, anche volendo accogliere una visione che differenzia gli oggetti di tutela delle falsità, si deve osservare come l'ordinamento si sia limitato a distinguere soprattutto tra falsità "pubblicistiche" e falsità "privatistiche" senza attribuire autonoma rilevanza alla tutela degli atti pubblici fidefacenti in virtù della loro particolare efficacia probatoria. Detto in altri termini, la fattispecie intorno alla quale ruotano le falsità a carattere pubblicistico è l'art. 476 comma 1 c.p. e quindi sul piano del documento il "mero" atto pubblico, rispetto al quale l'atto pubblico fidefacente altro non è che un documento che non esprime un disvalore autonomo, ma per l'appunto un disvalore "aggiuntivo", non solo e non tanto in virtù del fatto che esso finisce per avere anche una particolare efficacia probatoria, ma soprattutto in considerazione della particolare attività che il pubblico ufficiale titolare di un potere certificativo (in senso forte) compie. Emergendo così ancora una volta la prospettiva pubblicistica e di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione adottata dal nostro legislatore.

Ecco allora che la prevalente dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere l'art. 476 comma 2, una circostanza aggravante [Cass., Sez. III, 25.6.1984, Mortarini, in *Giust. pen.*, 1985, II, 452. In dottrina, v. FIANDACA, MUSCO, 587; NAPPI, 192].

In secondo luogo, si pone il problema della applicabilità delle circostanze comuni relative all'**entità del danno patrimoniale** "cagionato alla persona offesa" (artt. 61 n. 7 e 62 n. 4). Come si ricorderà, tali circostanze sono applicabili in tre diverse ipotesi: quando si tratta di delitti contro il patrimonio; quando si tratta di delitti che comunque offendono il patrimonio; infine, quando si tratta di delitti determinati da motivi di lucro, dovendosi intendere con tale espressione non tanto il motivo di lucro previsto dal legislatore, quanto piuttosto l'esistenza in concreto di tale movente. Ebbene, per la giurisprudenza, tali circostanze non sarebbero applicabili alle falsità materiali in atto pubblico (ma il discorso si può estendere anche alle falsità ideologiche), non solo perché il delitto di falso in atti pubblici non rientra propriamente tra quelli che offendono od offendono comunque il patrimonio; ma anche perché, pur sussistendo ipotesi in cui è possibile ravvisare in concreto un motivo di lucro, la sussistenza di un danno patrimoniale di rilevante gravità non è rapportabile alla persona offesa dal reato (o meglio, al danneggiato), che è lo Stato e non il cittadino, stante la natura collettiva del bene giuridico protetto [Cass., Sez. Un., 22.3.1969, Brunetti Flodiola, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 960, con nota di ARAGONA. V. anche Cass., Sez. II, 14.2.1989, Bazzuzzo, in *Riv. pen.*, 1990, 168, in ordine alla circostanza aggravante. In dottrina v. NAPPI, 195; CONTIERI, 435 ss.].

In ordine al **tentativo**, v'è ormai sostanziale accordo nel ritenere che esso sia configurabile. Se per la dottrina meno recente, infatti, falso materiale e tentativo erano incompatibili [MANZINI, 836], adesso si ritiene che in virtù della pluralità di atti esecutivi che può caratterizzare la condotta di falsificazione è ben possibile che tale condotta venga interrotta prima che giunga interamente a compimento



[Cass., Sez. V, 2.12.1994, Barbatouci, in *CED*, rv 200454; in dottrina, **ANTOLISEI**, 118; **NAPPI**, 184 s.].

Vero ciò, tuttavia si deve osservare come si pongano alcuni problemi interpretativi di una certa rilevanza. Il **primo** riguarda l'**individuazione del momento perfezionativo del reato**. Se infatti rispetto alla contraffazione si deve ritenere che esso coincide con il completamento del documento [Cass., Sez. V, 2.12.1994, Barbatouci, in *CED*, rv 200454], in ordine alla alterazione pare sufficiente – per così dire – la prima manipolazione idonea ad alterare la genuinità.

In particolare, con riferimento alla **contraffazione**, non è condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene ipotizzabile il tentativo allorché la condotta si interrompe prima dell'uso del documento [Cass., Sez. VI, 28.1.1988, De Paoli, in *Riv. pen.*, 1989, 370, relativa a un falso materiale in atto pubblico commesso dal privato]. Ciò può valere per il falso materiale in scrittura privata, visto che, come vedremo, la fattispecie di cui all'art. 485 c.p. prevede assieme alla condotta di falsificazione anche quella di uso, ma non può valere per il falso materiale in atto pubblico dove la condotta di uso non è tipizzata. Quindi il completamento del documento integra la contraffazione perfetta.

D'altra parte, ad essere rigorosi, non si può dimenticare come all'interno del concetto di contraffazione in atto pubblico commessa da un pubblico ufficiale sia ricompresa non solo la condotta di chi crea una discordanza tra autore apparente e autore reale, ma anche la condotta di chi confeziona un documento in assenza dei presupposti che legittimano l'esercizio del potere, con la conseguenza che sul piano della paternità esiste una corrispondenza tra autore apparente e autore reale. Ebbene, in questa ipotesi, non pare del tutto accoglibile l'idea che il reato si perfeziona con il completamento del documento, venendosi il disvalore a concretizzare nel momento in cui il soggetto utilizza il documento facendolo entrare nella disponibilità della pubblica amministrazione, con la conseguenza che finisce per assumere rilevanza lo stesso uso.

Così, in giurisprudenza si è affermato che «quando l'autore della falsità è lo stesso soggetto che deve formare l'atto, non può esservi falsificazione punibile fino a quando l'atto rimane nell'ambito della facoltà di disposizione dell'agente, il quale può apportare ad esso tutte le modificazioni o aggiunte che ritiene possibili o addirittura può non far venire alla luce l'atto, lasciandolo allo stadio di mero proposito. Se l'atto rimane nella disponibilità dell'imputato e non è affiorato nel mondo esteriore per conseguire i suoi effetti tipici, viene meno ogni ipotesi di incriminazione, non essendosi realizzato l'evento: la soglia del momento consumativo sarebbe pertanto varcata solo se l'atto, dopo la firma, entrasse comunque nella disponibilità della pubblica amministrazione» [Cass., Sez. V, 22.10.1992, Codano, in *Cass. pen.*, 1994, 1521].

Per quanto riguarda l'**alterazione**, poi, i margini perché si possa realizzare un tentativo risultano davvero molto angusti, in quanto la condotta finisce per essere nella sostanza unisussistente. Così ad esempio, non è possibile parlare di tentativo là dove il soggetto (non autore del documento) ha cancellato con scolorina il nome dell'intestatario di un certificato penale, nonché la data, allo scopo di sostituire alle indicazioni riguardanti l'anzidetta persona quelle di un'altra, e ciò perché il

delitto è perfetto già con la condotta di cancellatura, anche là dove tra la cancellatura e la riscrittura intercorra un certo lasso di tempo [nel senso del tentativo invece Cass., Sez. V, 21.6.1967, Pagano, in *CED*, rv 105487].

Il **secondo problema** interpretativo riguarda la **condotta di alterazione**: posto che si può parlare di un eventuale tentativo soltanto in presenza del **presupposto consistente nella esistenza di un documento (genuino) formato/definitivo**, occorre affrontare la questione di quando si possa ritenere che un documento ha assunto tale carattere. In particolare, siffatta questione si pone soprattutto quando il soggetto che compie l'alterazione è lo stesso che ha confezionato il documento. Quando infatti si tratta di un soggetto terzo, si deve ritenere che il documento è formato con la mera trascrizione, anche se non è uscito dalla disponibilità dell'autore.

Ebbene, quando autore del documento e della alterazione coincidono, il documento si può considerare formato soltanto se è fuoriuscito dalla disponibilità del suo autore. D'altra parte non è da escludere che rispetto ad alcuni documenti pubblici, la fuoriuscita coincida con la mera trascrizione, come nel caso, ad esempio, della cartella clinica [in argomento v. *retro*, 2.2.1.1].

**Infine**, con riferimento alla **contraffazione**, e più precisamente alla contraffazione concepita nella prospettiva della offesa alla genuinità, si pone il problema di individuare **il momento di inizio della punibilità**. Ed infatti se non c'è dubbio che risulta punibile l'inizio della formazione del documento trattandosi di una condotta parzialmente tipica, si pone la questione se la punibilità possa essere estesa anche a comportamenti come ad esempio il possesso degli strumenti che possono consentire la realizzazione del falso. Ebbene, risulta difficile poter attribuire rilevanza anche a questi comportamenti pretipici come per l'appunto la mera detenzione di moduli in bianco ancora da riempire, e ciò perché rispetto a una condotta di detenzione non è possibile compiere una distinzione tra una fase lontana dalla realizzazione oppure immediatamente prossima [si v. ancora, Cass., Sez. V, 2.12.1994, Barbatouci, cit., dove si ritiene ravvisabile il tentativo di falsità in autorizzazione amministrativa nella condotta di colui che detenga nella propria abitazione un modulo di patente di guida internazionale *già parzialmente compilato* con le proprie generalità, unitamente ad una foto-tessera].

Con riferimento al **concorso di persone nel reato**, si deve muovere dalla premessa che gli artt. 476 e 477 c.p. prevedono reati propri non esclusivi, con la conseguenza che tra le fattispecie di cui agli artt. 476 o 477, da un lato, e quelle previste rispettivamente dagli artt. 476/482 e 477/482, dall'altro, intercorre un rapporto di specialità, per cui i fatti posti in essere dal pubblico ufficiale risultano essere speciali rispetto a quelli realizzati dal privato proprio in ordine alla qualifica soggettiva.

Ciò significa che se il soggetto non qualificato concorre con un pubblico ufficiale, con la consapevolezza della qualifica soggettiva di quest'ultimo, il privato risponderà ai sensi degli artt. 476 e 477 a titolo di concorso [cfr. Cass., Sez. VI, 16.1.2009, De Martino, in *CED*, n. 7752/2009; tuttavia si v. Cass., Sez. V, 4.2.2005, Bouhanouche, in *CED*, n. 24873/2005, dove si è erroneamente affermato il con-

corso di tutti i soggetti nella fattispecie di cui all'art. 482 in un'ipotesi in cui un pubblico ufficiale dotato di competenza relativa aveva partecipato al fatto ponendo addirittura in essere la condotta di falsificazione]. Ma ciò significa anche che se il soggetto non qualificato concorre con un pubblico ufficiale errando sulla qualifica soggettiva di quest'ultimo, il privato risponderà comunque del reato più grave, trovando applicazione l'art. 117 c.p.

In ordine al falso materiale del pubblico ufficiale, si pone il problema se per la sussistenza della fattispecie plurisoggettiva eventuale l'*intraneus* debba anche realizzare la condotta tipica di falsificazione oppure sia sufficiente che egli ponga in essere una condotta atipica, come ad esempio l'istigazione oppure l'agevolazione materiale. È opportuno distinguere a seconda che il fatto consista nella alterazione-contraffazione che offende la genuinità oppure nella formazione in assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere, che offende il buon andamento della pubblica amministrazione [v. *retro*, 2.2.1]. Nella prima ipotesi, infatti, si deve ritenere sufficiente la mera partecipazione (di per sé atipica) dell'*intraneus*, in quanto, a differenza di quanto accade per il falso ideologico, il disvalore della falsità materiale non si radica anche nella violazione del dovere inerente la posizione pubblica [in questo senso, cfr. Cass., Sez. V, 4.10.2006, Ratti, in *CED*, n. 41331/2006, dove si ritiene integrato il concorso di persone nel reato nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a consegnare il documento da falsificare mentre il privato realizza la falsificazione]. Al contrario, nella seconda ipotesi il fatto integra un abuso di potere documentale, consistendo nella violazione di regole che legittimano o sono strumentali all'esercizio dei poteri documentali, con la conseguenza che la condotta (tipica) di falsificazione deve essere necessariamente realizzata dal soggetto *intraneus*.

**2.6. Il rapporto con altri reati.** – La prima questione che si deve affrontare riguarda il rapporto tra **falso materiale e falso ideologico**, dovendosi precisare che chi forma un documento non genuino o altera un documento genuino risponde soltanto di falsità materiale, anche se il contenuto delle dichiarazioni derivante dalla falsificazione è menzognero.

Così, in giurisprudenza, si è affermato che «il concorso formale tra falso ideologico e falso materiale non è configurabile soltanto se la falsità concerna lo stesso documento [quindi se concerne documenti diversi è configurabile], e ciò perché, essendo il documento alterato e contraffatto e quindi ricorrendo un reato di falso materiale, non è concettualmente possibile che quello stesso documento sia idoneo ad ingannare la pubblica fede anche in ordine al suo contenuto di veridicità; in una situazione del genere, è ravvisabile il solo reato di falsità materiale e diventa irrilevante la veridicità o meno del contenuto dell'atto materialmente falsificato» [Cass., Sez. VI, 23.6.2004, Barani, in *CED*, n. 37122/2004. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 15.6.2006, Puca, in *CED*, n. 26914/2006; Cass., Sez. V, 21.12.2005, Mauri, in *Giust. pen.*, 2007, II, 443; Cass., Sez. V, 27.9.2005, Strada, in *Riv. pen.*, 2006, 1345; Cass., Sez. V, 8.2.1999, Marrighile, in *Cass. pen.*, 2000, 594; Cass., Sez. V, 22.4.1997, Saetta, *ivi*, 1998, 1106; Cass., Sez. III, 24.3.1986, Reina, *ivi*, 1987, 1727. In dottrina, NAPPI, 209].

Non è condivisibile pertanto quell'orientamento giurisprudenziale che tende ad affermare il concorso formale tra falso materiale e falso ideologico.

In questa prospettiva si è affermato che «*l'immutatio veri* che doveva servire all'imputato per preconstituirsì una prova a sé favorevole con la tardiva annotazione apportata ad un atto già formato, integra gli estremi materiali di entrambi i reati ascritti» [Cass., Sez. IV, 26.6.2006, Urso, in *CED* n. 30083/2006, relativa ad una alterazione del registro del Pronto soccorso di un ospedale, dove si annotava la visita dopo due mesi descrivendola in modo non conforme a vero. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 24.1.2007, Marigliano, in *Cass. pen.*, 2008, 621, relativa ad una cartella clinica ideologicamente falsa, sulla quale tuttavia compariva la falsa firma del primario].

La ragione per cui la falsificazione materiale di un atto, la quale rende il contenuto non corrispondente al vero, non determina anche l'integrazione della falsità ideologica, è ravvisabile nella circostanza che il falso ideologico può essere realizzato solo in presenza di un documento genuino, e ciò perché ha senso attribuire rilievo alla menzogna soltanto se la dichiarazione che la contiene è autentica.

Andando ancora più a fondo sembra che un concorso formale tra falso materiale e falso ideologico non sia mai realizzabile, in quanto se il soggetto altera un documento, il fatto che alteri nel senso della non verità non assume rilevanza. Se invece il soggetto dichiara il falso realizza un documento che non può che essere genuino. Al contrario, il concorso tra falsità materiale e falsità ideologica può essere soltanto materiale, dovendosi precisare che per la sua configurazione in ordine a una stessa dichiarazione sarà necessaria non solo la realizzazione di due condotte distinte, ma anche che la prima consista nel falso ideologico volto a compromettere la veridicità (sussistendo il presupposto della genuinità), mentre la seconda dovrà consistere nella falsità materiale diretta a compromettere la genuinità (nel presupposto che il documento genuino fosse già uscito dalla disponibilità dell'autore) [v. Cass., Sez. V, 15.6.2006, Puca, in *CED* n. 26914/2006, dove un ufficiale giudiziario aveva attestato falsamente di aver notificato una citazione a un test ed aveva poi alterato la data]. Più agevole un concorso materiale rispetto a documenti diversi.

Così in giurisprudenza si è affermato che «quando la falsità concerna due diversi e distinti documenti e si concretizzi, quanto ad uno, in attestazione di cose e di fatti non conformi al vero, senza incidere sulla genuinità del documento medesimo, e, quanto all'altro, in un intervento proveniente da autore diverso da quello reale e incidente sulla genuinità del documento, tra i due reati di falso v'è concorso materiale» [Cass., Sez. VI, 23.1.2004, Barani, in *CED* n. 37122/2004].

Per quanto riguarda i rapporti tra **abuso d'ufficio** e falso materiale, per una recente sentenza rimasta al momento isolata, ma potenzialmente destinata ad avere largo seguito, la **falsificazione di un atto pubblico** (nella specie si trattava di verbali di infrazione alle norme del codice della strada), determinerebbe la **violazione dell'art. 13 d.P.R. 10.1.1957 n. 3**, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili e dello Stato, il quale prescrive che «l'impiegato deve prestare tutta la sua opera [...] curando, in conformità delle

leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene» e «deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere». Con la conseguenza che il pubblico ufficiale che contraffà o altera un atto pubblico finisce sempre per realizzare anche la fattispecie di abuso d'ufficio [Cass., Sez. V, 10.11.2005, Cama, in *Cass. pen.*, 2007, 580 ss., con nota di GIZZI].

Ebbene, tale vicenda pone la questione se la mera falsificazione determini sempre anche un abuso d'ufficio, con conseguente concorso formale "necessario". Dalla prospettiva dell'abuso, si tratta di stabilire se le disposizioni violate debbano essere determinate oppure possano essere anche vaghe e generiche: solo se si aderisce al primo orientamento interpretativo si può ritenere che non vi sia una violazione di legge ai fini dell'abuso d'ufficio. Sotto il profilo del falso, si deve sottolineare come l'accezione dell'esercizio delle funzioni prevista dall'art. 476 c.p. sia diversa da quella prevista dall'art. 323: mentre infatti nella prima ipotesi si tratta di un'accezione del tutto particolare, per cui il pubblico ufficiale non gode di una competenza piena, al contrario, nell'abuso d'ufficio il pubblico ufficiale deve essere nel pieno esercizio delle proprie funzioni. Con la conseguenza che vi sono buone ragioni per ritenere che in presenza di una falsificazione materiale l'abuso d'ufficio non possa essere integrato.

Per quanto riguarda i rapporti con il **peculato**, occorre distinguere due diverse ipotesi. Anzitutto, v'è quella in cui il **pubblico ufficiale contraffà o altera un documento pubblico che poi utilizza** per ottenere il possesso del denaro o di altra cosa mobile: non c'è dubbio che in tale ipotesi si risponde del delitto di cui all'art. 476 (477) in continuazione con il delitto di peculato [Cass., Sez. V, 23.6.1967, Scardina, in *Giust. pen.*, 1968, II, 195].

In secondo luogo, viene in gioco l'ipotesi in cui il **pubblico ufficiale si impossessa di moduli o prestampati al fine di commettere una falsità materiale**. Per una parte della giurisprudenza, il pubblico ufficiale deve rispondere soltanto di falso materiale e non anche di peculato, in quanto il delitto di peculato non si configurerebbe [Cass., Sez. V, 22.3.2001, Ioia, in *CED*, rv 219021].

A sostegno di questa soluzione si richiama un orientamento giurisprudenziale formatosi rispetto al falso ideologico (in rapporto con il peculato) [v. *infra*, Cap. V, 2.4] e si afferma che «allorquando vengano per la formazione di atti pubblici falsi utilizzati e correlativamente sottratti alla P.A., i moduli all'uopo necessari, privi in sé di valore economico intrinseco, gli stessi assumono rilievo, sotto il profilo penalistico, solo come meri strumenti per la commissione del delitto di cui all'art. 476 e non possono, in ragione della nullità del loro valore assurgere anche a oggetto giuridicamente rilevante della fattispecie appropriativa integratrice del delitto di peculato» [Cass., Sez. V, 22.3.2001, Ioia, cit.]. Detto in altri termini, per questo filone giurisprudenziale, da un lato, il documento sarebbe un mero strumento per la commissione della falsità documentale; dall'altro lato, il documento di cui il pubblico ufficiale si impossessa sarebbe privo di valore economico.

Tale soluzione suscita alcune perplessità. Anzitutto, l'idea che il documento sia

in rapporto di mera strumentalità rispetto alla condotta di falsificazione può valere per il falso ideologico, non anche per quello materiale. Solo rispetto al primo, infatti, si può ritenere che l'utilizzazione del documento non ne presuppone l'appropriazione da parte dell'agente sol perché il pubblico ufficiale viene meno ai suoi doveri istituzionali, e ciò perché il pubblico ufficiale deve avere piena legittimazione a compiere l'atto. Al contrario, quando si tratta di appropriazione dei beni al fine di porre in essere il falso, il documento di cui il pubblico ufficiale si è appropriato non si trova in rapporto di strumentalità funzionale con la condotta di contraffazione o alterazione, in quanto il soggetto è privo di una legittimazione piena.

In secondo luogo, affermare che il documento di cui ci si appropria non ha alcun valore economico significa aderire all'idea che il bene "prevalentemente" tutelato dal peculato sia il patrimonio della pubblica amministrazione, quando però non si può dimenticare che per una parte della giurisprudenza l'esistenza di un danno patrimoniale per l'amministrazione non è elemento indispensabile per il perfezionamento del reato, ragion per cui la funzione della norma sarebbe quella di tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione mediante il corretto svolgimento delle mansioni.

Per altra parte della giurisprudenza, invece, il comportamento del pubblico ufficiale integra gli estremi di entrambi i reati [Cass., Sez. VI, 7.2.2005, Accurso, in *CED*, n. 11437/2005. Nel senso dell'assorbimento del peculato nel falso, v. Cass., Sez. VI, 20.2.2003, in *CED*, n. 15108/2003].

Questa soluzione muove non solo dalla valorizzazione della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione da parte dell'art. 314 c.p., ma anche dall'idea che la soluzione della non punibilità del peculato in caso di sottrazione di cose di tenue valore «subisce un importante correttivo in quelle occasioni in cui, pur a seguito della appropriazione di cose di tenue valore, l'interesse dell'agente alla appropriazione della cosa sia di gran lunga superiore a quello rappresentato dal valore in sé della cosa in relazione alle finalità che il soggetto mira a perseguire» [Cass., Sez. VI, 7.2.2005, Accurso, cit.].

In ordine al rapporto con la **truffa**, la giurisprudenza esclude che possa esservi un concorso formale tra tale fattispecie e la falsità materiale [Cass., Sez. V, 8.3.2005, Vallesi, in *CED*, n. 35871/2005, dove si afferma che «le due ipotizzate fattispecie di reato possono sicuramente concorrere, anche perché attinenti a condotte ontologicamente distinte ed a momenti cronologicamente diversi»], così come esclude un assorbimento della truffa nel falso materiale in atto pubblico, con la conseguenza che trova applicazione il concorso materiale di reati [Cass., Sez. V, 5.2.2008, F.P., in *CED*, n. 21409/2008].

In passato, rispetto agli episodi di chi, dopo aver falsificato la ricevuta di versamento in conto corrente postale della tassa di circolazione per i veicoli a motore ed il relativo disco-contrassegno, aveva esposto quest'ultimo all'esterno del veicolo, si era posto il problema della configurabilità di un concorso materiale tra falso materiale e truffa quanto meno tentata. Così, per un orientamento maggioritario, l'artificio e il raggirio erano costituiti dalla formazione ed esibizione dei documenti

falsificati, in quanto idonei a indurre in errore gli agenti preposti al traffico, mentre l'ingiusto profitto, proprio del reato di truffa, consisteva nella circolazione abusiva del veicolo e nel perdurante mancato adempimento delle obbligazioni patrimoniali dovute [in questo senso, cfr. Cass., Sez. Un., 21.6.1986, Giovannelli, in *Foro it.*, 1986, II, 657, con nota di INGROIA. Nello stesso senso, Cass., Sez. II, 28.9.1989, Zito Giovanni, in *CED*, rv 183153; Cass., Sez. V, 3.10.1986, Vacca, in *CED*, rv 174763]. Altro orientamento ha invece ritenuto che si integrino solo gli estremi della falsità e non anche della truffa, nemmeno nella forma tentata [Cass., Sez. II, 11.1.1989, Chiummo, in *Riv. pen.*, 1989, 1177; Cass., Sez. II, 17.1.1989, De Cesare, in *Cass. pen.*, 1990, 1509].

Per quanto riguarda il rapporto con i delitti di **ricettazione e riciclaggio**, la giurisprudenza è unanime nell'affermare che il loro concorso con il falso materiale dà luogo a un concorso materiale, trattandosi di fattispecie in rapporto di eterogeneità ed essendo poste a tutela di beni giuridici diversi [rispetto alla ricettazione, v. Cass., Sez. II, 20.3.1981, Perrotta, in *Riv. pen.*, 1982, 499; con riferimento al riciclaggio, cfr. Cass., Sez. II, 15.5.2008, Mazzotta, in *CED*, rv 241107; Cass., Sez. V, 11.3.2004, Franzolin, in *Cass. pen.*, 2005, 1949].

In ordine al rapporto con le fattispecie di **contraffazione e uso di sigilli e impronte** previste rispettivamente dagli artt. 468 e 469 c.p., occorre distinguere a seconda che si tratti di unica condotta oppure di una pluralità di condotte [prospetta invece una soluzione "unitaria", nel senso del concorso materiale, PAPA, 93]. In presenza di una pluralità di condotte la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che si tratti di concorso materiale: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto, dopo aver contraffatto un timbro, lo apponga ad un atto oppure all'ipotesi in cui un soggetto utilizzi un timbro contraffatto e poi falsifichi la sottoscrizione in calce all'atto [Cass., Sez. V, 20.9.2005, Randis, in *CED*, n. 35178/2005; Cass., Sez. V, 28.8.2004, C.L., in *Dir. pen. proc.*, 2005, 23; Cass., Sez. V, 2.4.2004, Giusti, in *Riv. pen.*, 2005, 766]. Più problematiche le ipotesi in cui la condotta è unica, come nel caso di utilizzo di un timbro contraffatto e alterazione del documento attraverso la sola apposizione del timbro. La giurisprudenza risulta essere divisa. V'è un orientamento che ritiene configurabile un concorso apparente di norme con prevalenza del reato di falsità di atti [Cass., Sez. V, 14.10.1004, Barlotti, in *Cass. pen.*, 2006, 2484; Cass., Sez. V, 20.10.1999, La Porta, *ivi*, 2000, 2641]. Per altro orientamento, invece, si è in presenza di un concorso formale di reati, dovendosi così escludere l'assorbimento [Cass., Sez. IV, 12.6.2008, Verduci, in *Riv. pen.*, 2009, 612; Cass., Sez. V, 10.11.2005, Lai, in *CED*, n. 169/2006; Cass., Sez. V, 26.4.2005, Vittorino, in *CED*, n. 23672/2005; Cass., Sez. V, 1.1.1999, Pavan, in *CED*, n. 7553/1999]. Senza dubbio preferibile questa seconda soluzione in virtù dell'inesistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie.

In ordine al rapporto delle falsità materiali in atti pubblici (in particolare falsità in certificati di cui all'art. 477 c.p.) con le **falsità personali** di cui agli artt. 494 e 495 c.p., la prevalente giurisprudenza è nel senso di un concorso materiale di reati tutt'al più legati dal vincolo della continuazione [Cass., Sez. II, 10.3.2009, Devolli, in *CED*, n. 12416/2009; Cass., Sez. V, 26.10.2006, Manganaro, in *CED*, n. 39155/2006; Cass.,

Sez. I, 24.6.2005, Spinato, in *CED*, n. 25520/2005; Cass., Sez. V, 23.2.2005, Deimichei, in *CED*, n. 12452/2005; Cass., Sez. II, 28.1.2005, Maisto, in *CED*, n. 8754/2005; Cass., Sez. V, 27.1.1998, Lancia, in *CED*, n. 4981/1998. Nel senso dell'assorbimento, Cass., Sez. V, 21.4.2005, Guddo, in *CED*, n. 18430/2005. In argomento v. anche *infra*, Parte III, Cap. II, 3.1.3. e 3.2].

### 3. La falsità materiale in scrittura privata (art. 485 c.p.).

---

Passando adesso ad esaminare la fattispecie di **falsità materiale in scrittura privata** prevista dall'art. 485 c.p., si deve osservare come il bene giuridico tutelato sia costituito dalla genuinità, vale a dire dalla funzione di paternità svolta dal documento.

D'altra parte, la prospettiva che ha adottato il nostro ordinamento non è soltanto questa. Da un'analisi della fattispecie emerge infatti che il legislatore ha attribuito rilevanza in parte agli interessi sottesi al documento in una prospettiva – per così dire – plurioffensiva, come si ricava dall'elemento costitutivo del dolo specifico (finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno); in parte al pericolo d'inganno, là dove è richiesto anche l'uso del documento, lasciandosi così intendere che la mera falsificazione non basta a configurare il disvalore del fatto. Altri ordinamenti, come ad esempio quello tedesco, prevedono direttamente, nella forma del dolo specifico, il nesso tra falsificazione materiale ed inganno.

**3.1. La condotta: falsificazione e uso.** – L'art. 485 c.p. punisce soltanto la falsità materiale [in ordine alla non punibilità del falso ideologico in scrittura privata, v. *infra*, Cap. V, 3]. A differenza di quanto accade per i documenti pubblici, la fattispecie si articola in **due momenti distinti**: la condotta di falsificazione materiale e quella di uso della scrittura privata non genuina.

Per quanto riguarda la **condotta di falsificazione**, non si può che rinviare a quanto detto in precedenza (v. *retro*, 2.2 ss.), limitandoci qui a trattare soltanto alcuni profili specifici. In particolare, per quanto riguarda la **formazione** di un documento prima inesistente, essa può consistere nella formazione di un documento anche senza sottoscrizione, purché, come abbiamo già visto (v. *retro*, Cap. II, 2.3), l'autore reale sia riconoscibile. D'altra parte molto spesso la contraffazione si ha mediante l'impiego di una **sottoscrizione falsa (apocrifa)**. Per sottoscrizione si intende non solo la firma per esteso, ma anche la firma in forma di **sigla**: essa rappresenta un'espressione grafica per così dire abbreviata o contratta ed è comunque idonea, se apposta in calce, a significare la paternità dell'atto, tant'è che la giurisprudenza ha sempre negato la nullità (*rectius*, l'inesistenza) di un atto sottoscritto in quella forma [così Cass., Sez. V, 15.3.2005, Romaldi, in *Dir. giust.*, 2005, n. 32, 77; Cass., Sez. II, 22.5.1997, Acampora, in *CED*, rv 208075; Cass., Sez. VI, 5.7.1984, Cotugno, in *CED*, rv 166387; Cass., Sez. V, 7.10.1983, Favuzzo,



in CED, rv 161508. In argomento si v. anche Cass., Sez. V, 17.1.2007, in *Giust. pen.*, 2007, II, 563, dove si afferma che «il visto, espresso con una firma del pubblico ufficiale, quando sia destinato a provare determinate attività di controllo da lui esercitate, costituisce atto completo e autonomo, anche in mancanza di una dichiarazione scritta dell'autore della firma»].

Non è necessario che la sottoscrizione sia stata effettuata mediante imitazione della firma vera, essendo sufficiente la scrittura con la propria grafia utilizzando il nome dell'autore apparente [Cass., Sez. V, 19.5.1978, Babbini, in *Riv. pen.*, 1978, 909].

Problemi si pongono in ordine all'uso di pseudonimi, alla firma di persona immaginaria ed alla falsificazione della propria firma. Per quanto riguarda lo **pseudonimo**, la giurisprudenza ha affermato che «la firma con nome diverso da quello risultante allo stato civile è lecita, anche se apposta su documento, soltanto se ricorre un uso costante di tale nome e la sua conseguente notorietà» [Cass., Sez. V, 12.3.1990, Lattanzi, in *Cass. pen.*, 1981, 1793; Cass., Sez. V, 9.3.1978, Di Falco, *ivi*, 1979, 556]. Anche in ordine alla **firma di persona immaginaria/inesistente** l'orientamento prevalente è nel senso della falsità [Cass., Sez. V, 2.3.1982, Selva, in *Giust. pen.*, 1982, II, 649]. Rispetto all'ipotesi dell'**alterazione della propria sottoscrizione**, la giurisprudenza ha invece affermato che non costituisce falso punibile [Cass., Sez. V, 19.3.1981, Ceresa, in *Giust. pen.*, 1982, II, 649]. Ebbene, tutte queste tre ipotesi devono essere risolte nella stessa identica maniera, e nel senso della **atipicità dal punto di vista della falsità**, mentre si potrà parlare di tipicità con riferimento alla truffa, là dove ne sussistano tutti gli estremi. In particolare per quanto riguarda la atipicità della falsità, si deve osservare come sussista una corrispondenza tra autore apparente e autore reale: non è la particolare forma della esecuzione della firma che converte il documento in autentico, bensì l'identità tra colui che sottoscrive e la dichiarazione. In realtà il soggetto si approfitta della esecuzione della sua firma per creare incertezza in ordine alla sua identità, realizzando così un artificio diretto alla produzione di un inganno, non una falsità. Detto in altri termini, le ipotesi che abbiamo appena esaminato sono ipotesi in cui la prospettiva ingannatoria prende – per così dire – il sopravvento sulla autenticità del documento, determinando una inammissibile estensione della punibilità.

Sempre per ciò che attiene alla formazione, si deve inoltre notare come in presenza di una scrittura privata non abbia senso parlare di falso posto in essere attraverso la documentazione di atto inesistente, e ciò perché, diversamente da quanto accade per il falso materiale in atto pubblico, il “potere” privatistico di documentazione non necessita di presupposti che ne legittimano l'esercizio attuale. A dire il vero, l'unica ipotesi riconducibile a questo schema, potrebbe essere quella dell'abuso di foglio firmato in bianco. Tuttavia, come avremo modo di vedere meglio in seguito, per questa ipotesi è stata prevista una fattispecie incriminatrice *ad hoc* [art. 486 c.p.: v. *infra*, Cap. VI, 2].

Rispetto all'**alterazione**, si deve fare riferimento al secondo comma dell'art. 485 c.p., il quale sancisce che «si considerano alterazioni anche le aggiunte falsa-

mente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata». Questo inciso si riferisce all'ipotesi particolare in cui sia lo stesso autore del documento ad apportare alterazioni. Ed infatti, quando si tratta di terzo, poiché il presupposto per l'alterazione è l'esistenza di un documento genuino, non c'è dubbio che tale presupposto si realizza attraverso la mera trascrizione/scrittura del documento da parte dell'autore autentico. Quando invece si tratta di alterazione ad opera dello stesso autore del documento, non è sufficiente la mera trascrizione-scrittura essendo necessaria anche la definitività della formazione, da intendersi in buona sostanza nell'uscita della scrittura privata dalla sfera di disponibilità del suo autore con idoneità a produrre effetti giuridici.

Per quanto riguarda l'**uso**, tale concetto non è identificato né con la fuoriuscita del documento dalla disponibilità dell'autore, né con la produzione immediata di effetti giuridici. Da un lato, la fuoriuscita dalla disponibilità non è necessaria, potendo essere sufficiente anche la mera esibizione/esposizione dell'atto, che pertanto costituisce il comportamento minimo richiesto [Cass., Sez. II, 17.3.2009, Stasi-no, in *CED*, n. 16566/2009; Cass., Sez. V, 3.4.1970, Kopi, in *CED*, rv 115627, secondo cui «ai fini della integrazione del reato di cui all'art 485 c.p. va escluso l'estremo dell'uso non solo quando l'atto rimane in stato d'inerzia, ma tutte le volte in cui non si abbia un impiego a fine giuridico o si ponga una condizione per l'uso. Di talché non può costituire "uso" la consegna dell'atto falso al proprio difensore, che ne è semplice depositario. Viceversa, l'estremo dell'uso si verifica nel caso della esibizione di un documento falsificato al magistrato inquirente, utilizzandone il valore probatorio per scagionarsi dall'accusa»].

Dall'altro lato, la produzione degli effetti giuridici può essere anche non attuale e immediata, ma meramente potenziale [Cass., Sez. V, 19.10.2007, Ghione, in *CED*, n. 44557/2007, dove si afferma che l'uso del testamento olografo non si ha con la pubblicazione del testamento, ma con la presentazione dello stesso al notaio; tuttavia si v. Trib. Alessandria, 18.12.2002, Cavanna, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1002, con nota di TIBY, dove invece si precisa che il reato di falso in testamento olografo si consuma nel momento in cui il documento contraffatto viene pubblicato, con la conseguenza che competente a decidere è il Tribunale del luogo nel cui circondario ha sede lo studio del notaio depositario. Si v. anche Cass., Sez. V, 4.12.2002, Menzietti, in *Giust. pen.*, 2004, II, 57, dove rispetto a una cambiale si considera uso la sua presentazione per lo sconto ad un istituto di credito]. Più opportuno parlare di instaurazione di un rapporto tra documento e destinatario idoneo ad assumere rilevanza giuridica.

In ordine al falso c.d. consentito, v. *retro*, 2.2.4.

**3.2. L'oggetto materiale della condotta.** – Al contrario di quanto accade per la falsità ideologica in scrittura privata, dove si deve distinguere tra diversi tipi di scrittura [v. *infra*, Cap. V, 3.1], in ordine alla falsità materiale rileva la scrittura privata senza alcuna distinzione tipologica.

Come abbiamo visto in precedenza, scrittura privata è ogni documento prove-

niente da chi non esercita una pubblica funzione o non è incaricato di un pubblico servizio avente i c.d. requisiti minimi [v. *retro*, Cap. III, 6 ss.].

In ordine alle espressioni di “falso” o “vero” contenute nell’art. 485 c.p., v. *retro*, 2.2.1.2.

**3.3. L’elemento soggettivo: il dolo specifico.** – A differenza delle falsità materiali in documenti pubblici, dove la componente soggettiva è costituita soltanto dal dolo generico, la falsità in scrittura privata prevede anche un **dolo specifico** consistente nella finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Il primo problema che si pone è se si tratti di **finalità alternative o che devono concorrere**. Per una parte della dottrina, in una prospettiva di plurioffensività della fattispecie, occorre infatti una relazione tra le due finalità, nel senso che il soggetto deve avere agito per procurarsi un vantaggio con contestuale e corrispondente danno per un terzo [ANTOLISEI, 132; DINACCI, 121]. Tuttavia la maggioranza della dottrina e l’intera giurisprudenza ritengono che si tratti di finalità alternative [BRICOLA, 67; Cass., Sez. V, 11.10.1979, Falasca, in *CED*, rv 143864]. Opinione senz’altro da condividere soprattutto se la fattispecie, anche sulla base della previsione del dolo specifico connesso alla condotta di uso, è letta in chiave ingannatoria, visto che un pericolo di inganno si pone sia nell’ipotesi in cui si voglia ottenere soltanto un vantaggio oppure recare ad altri un danno.

In secondo luogo, per quanto riguarda il **concetto di vantaggio**, da un lato v’è un’interpretazione della giurisprudenza molto lata, volta a ricomprendere il conseguimento di ogni possibile utilità, non solo patrimoniale, ma anche morale [tra le moltissime, cfr. Cass., Sez. V, 21.10.2008, Tavecchio, in *Riv. pen.*, 2009, 1171; Cass., Sez. V, 7.5.1993, Valentini, in *Cass. pen.*, 1994, 2994; Cass., Sez. V, 26.1.1984, Ricciardi, in *Riv. pen.*, 1984, 961; Cass., Sez. V, Ficheri, in *Cass. pen.*, 1983, 1124; Cass., Sez. V, 28.1.1981, Porro, *ivi*, 1982, 1165]. Dall’altro lato, soprattutto da parte della dottrina, è stata avanzata un’interpretazione restrittiva, diretta a creare un legame più stringente tra la condotta di falsificazione e la finalità perseguita. In questa prospettiva si è detto che il vantaggio deve essere escluso quando il risultato finale si sarebbe potuto ottenere anche mediante la formazione di una scrittura genuina, con la conseguenza che “vero” vantaggio sarebbe quello che può essere conseguito soltanto mediante la falsità [si v., anche se da prospettive diverse, DE MARSICO, 597; BRICOLA, 73 s.; FIANDACA, MUSCO, 599].

Pur comportando un notevole ampliamento della fattispecie (temperato dalla perseguibilità a querela), risulta condivisibile il primo orientamento. Affermare infatti che il falso deve essere considerato come l’unico mezzo per conseguire un certo risultato significa in sostanza introdurre nella fattispecie un elemento aggiuntivo consistente nella ingiustizia del vantaggio [si v. sul punto anche NAPPI, 165], il quale tuttavia non è previsto, essendosi voluto estendere il più possibile la punibilità in virtù dell’uso dell’atto in una prospettiva ingannatoria.

Da ciò consegue che, sempre in una prospettiva ingannatoria, **il dolo specifico**

**potrà essere escluso soltanto in due ipotesi**, e cioè quando il soggetto ha usato il falso a vantaggio dello stesso soggetto ingannato [NAPPI, 165, il quale fa l'esempio scolastico della falsa lettera del medico mostrata per nascondere all'ammalato la gravità del suo stato] oppure quando il soggetto ha realizzato un falso consentito senza scopo di danno altrui [Trib. Bologna, 10.4.1970, Parchitelli, in *Giur. merito*, 1972, II, 128, con nota di CARLINI; *contra*, Cass., Sez. V, 26.1.1984, Ricciardi, in *CED*, n. 163019]. In entrambe le ipotesi finisce infatti per mancare il vantaggio, in quanto, nella prima, il perseguimento del vantaggio dell'ingannato assorbe anche l'eventuale vantaggio perseguito per sé dall'autore; nella seconda ipotesi, è il consenso alla sottoscrizione, che in assenza di uno scopo di danno ad altri, assorbe l'eventuale vantaggio.

Il vantaggio preso di mira rappresenta un *genus* rispetto al profitto spesso contemplato nelle fattispecie contro il patrimonio e può anche essere legittimo [Cass., Sez. II, 23.10.2007, De Roma, in *Riv. pen.*, 2008, 1191; Cass., Sez. V, 3.4.2008, Spedicato, *ivi*, 2009, 880, relativa a una condotta di soppressione].

In ordine al **dolo generico**, v. *retro*, 2.4.

**3.4. Le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso di persone e circostanze, con particolare riguardo alle scritture private equiparate agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 c.p.).** – Per quanto riguarda il **tentativo**, in virtù della tipizzazione delle due condotte di falsificazione e uso, la sua ammissibilità sembra essere meno problematica [nel senso della inammissibilità, Cass., Sez. V, 10.1.1980, Palombo, in *CED*, rv 144741]. In particolare, per quanto riguarda il **momento della perfezione**, come abbiamo già visto esso coincide con la fuoriuscita del documento dalla disponibilità di chi lo ha formato o comunque con la mera esibizione ad un soggetto diverso dall'autore della falsificazione. Per quanto riguarda il **momento di inizio della illiceità** penale, è da escludere che il tentativo sia configurabile prima della falsificazione del documento, con la conseguenza che se si tratta di contraffazione è necessario il completamento del documento, mentre se si tratta di alterazione è sufficiente l'iniziale manipolazione. Il problema che si pone è se sia sufficiente la falsificazione o se sia necessario che il soggetto ponga in essere atti diretti all'utilizzo del documento falsificato [la giurisprudenza tende ad adottare questa seconda soluzione: Cass., Sez. V, 11.1.1983, Giustarini, in *Cass. pen.*, 1984, 876, relativa a titoli cambiari contraffatti in relazione ai quali erano state avviate trattative per lo sconto; Cass., Sez. V, 27.11.1975, Granzotto, in *CED*, rv 133703]. Senza dubbio da preferire la seconda soluzione in quanto il disvalore della fattispecie tentata non può prescindere dal frammento di condotta costituito dall'uso.

D'altra parte, non si può trascurare il fatto che una soluzione del genere impedirebbe di punire a titolo di uso il soggetto che, "trovata" una scrittura privata materialmente falsa, non ancora utilizzata dal suo autore, l'utilizza [v. *infra*, Cap. VII, 2.1].

Con riferimento al **concorso di persone nel reato**, è ben possibile una esecu-

zione frazionata del reato. Perché ciò si verifichi è necessario che il soggetto che utilizza il documento falsificato abbia dato un contributo penalmente rilevante anche alla falsificazione (es. agire d'intesa con l'autore della falsificazione materiale rafforzandolo moralmente), poiché altrimenti egli risponderà soltanto di uso, là dove abbia consapevolezza della falsità del documento e il documento gli sia stato dato da chi l'ha falsificato.

Di recente si è posta la questione se debba rispondere di falso materiale in scrittura privata aggravato ai sensi dell'art. 491 c.p., il soggetto che aiuta un'altra persona a redigere il testamento olografo, guidando la mano del testatore. La giurisprudenza è giunta ad una conclusione affermativa «a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore» [Cass., Sez. V, 9.2.2006, Bompani, in *Giur. it.*, 2007, 201, con nota di GATTIBONI]. D'altra parte, c'è da ritenere che là dove si faccia riferimento alla paternità spirituale del documento, l'autenticità risulti salva [in argomento si v. anche MASTROGIULIO, 484 s.].

In ordine alle **circostanze**, occorre distinguere tra quelle speciali e quelle comuni. Per quanto riguarda le prime, viene in gioco l'**art. 491 comma 1 c.p.**, il quale sancisce che «se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'art. 485 si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e dell'articolo 482».

Il problema della natura giuridica dell'ipotesi prevista dall'art. 491 può considerarsi risolta. In particolare, tale questione iniziò a porsi con l'entrata in vigore della legge 7.6.1974 n. 220 che aveva esteso la possibilità di compiere il giudizio di comparazione anche alle circostanze indipendenti. Fin da subito la giurisprudenza si espresse in termini pressoché unanimi nel senso della circostanza aggravante facendo leva sul fatto che si trattava pur sempre di ipotesi speciali di scritture private [Cass., Sez. V, 4.7.1974, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1019, con nota di VASSALLI. Nello stesso senso, v. per tutte Cass., Sez. II, 31.5.1979, Pezzini, in *Giust. pen.*, 1980, II, 282. Di contrario avviso, ma isolata, Cass., Sez. V, 1.6.1979, Bresanini, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 399, con nota di COGNETTA]. A ben vedere, l'argomento del rapporto di specialità tra l'art. 491 c.p. e l'art. 485 c.p. non può costituire il criterio per risolvere la questione, ma lo stesso presupposto del problema. Più convincente pertanto l'idea della non modificazione del bene giuridico tutelato, sul piano sostanziale, e, sul piano formale, il riferimento alla equiparazione di scritture private agli atti pubblici ai soli esclusivi effetti della pena.

Il fondamento sembra risiedere in alcune caratteristiche di queste scritture private: il testamento olografo costituisce un atto peculiare sia per la forza probatoria che lo caratterizza (la forma scritta è richiesta *ad substantiam*), sia per i maggiori pericoli di falsificazione derivanti dalla morte del soggetto che lo ha redatto e dagli interessi dei destinatari che vi ruotano attorno. I titoli di credito sono peculiari soprattutto per la loro dinamicità, essendo destinati a trasferirsi da soggetto a soggetto, con la conseguenza che si possono andare a ledere diritti di soggetti diversi

dagli originari negozianti: e non è un caso che si preveda come requisito essenziale la trasmissibilità. Inoltre, gli interessi sottesi ad entrambi i documenti hanno natura patrimoniale.

La circostanza si ritiene applicabile non solo all'art. 485 c.p., ma anche agli artt. 488 e 490 c.p. [Cass., Sez. V, 24.10.1978, Panichi, in *Giust. pen.*, 1979, II, 461, relativa a cambiale in bianco fatta firmare con inganno; Cass., Sez. V, 10.12.1974, Parisio, in *Cass. pen. mass.*, 1975, 771, relativa ad assegno circolare di cui si è venuti in possesso con raggiri a scopo di truffa], mentre si esclude l'applicabilità in presenza di fatti riconducibili agli artt. 486 e 487 c.p. [v. anche *infra*, Cap. VI, 3]. Con riferimento all'uso, si prevede una disciplina particolare, per cui ai sensi dell'art. 491 comma 2, c.p. «nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita dall'art. 489 per l'uso di atto pubblico».

L'art. 491 c.p. prevede due pene distinte: la pena di cui all'art. 476 riguarda l'ipotesi in cui la falsità sia commessa dal pubblico ufficiale, mentre quella di cui all'art. 482 attiene alla falsità realizzata da un soggetto privato [NAPPI, 193 s.].

Se è agevole individuare la nozione del testamento olografo (art. 602 c.c.), molto più complesso stabilire il significato di titolo di credito trasmissibile. In particolare, senza dubbio vi rientra la cambiale, comprensiva della cambiale propria (del pagherò o vaglia cambiario) e della cambiale tratta [DINACCI, 117], e l'assegno bancario. La normativa di riferimento è costituita dal r.d. 14.12.1933, n. 1933 e dal r.d. 21.12.1933, n. 1736. Come accennato, carattere fondamentale dei titoli deve essere la "trasmissibilità per girata", con la conseguenza che se tale qualità viene meno, il titolo "riprende" la sua natura di "mera" scrittura privata [Cass., Sez. Un., 20.2.1971, Guarrancino, in *Cass. pen. mass.*, 1971, 547 ss.]. Alla stessa stregua, integra il delitto di falso in scrittura privata – e non quello in titoli di credito – l'apposizione di una falsa firma di girata su un assegno già posto all'incasso e protestato, in quanto con il protesto si esaurisce la funzione tipica dell'assegno, venendo così meno la sua capacità di circolazione privilegiata che giustifica la tutela penale rafforzata [Cass., Sez. V, 4.12.2008, Caputo, in *Riv. pen.*, 2010, 89; in senso analogo v. anche Cass., Sez. V, 3.2.2009, Gozzi, *ivi*, 2010, 89, relativa ad un assegno bancario munito di girata "per l'incasso"].

Agli effetti del falso documentale è testamento olografo o titolo di credito anche quello privo di alcuno dei requisiti prescritti dalla legge (es. data) [con riferimento al testamento olografo, v. Cass., Sez. V, 4.5.2004, Braini, in *Riv. pen.*, 2005, 621 s.; Cass., Sez. V, 24.1.1989, Corsi di Bosnia, in *Cass. pen.*, 1990, 1036; rispetto all'assegno bancario, v. Cass., Sez. V, 14.3.1979, Cirrincione, in *Giust. pen.*, 1980, II, 96]. Tale soluzione è perfettamente coerente con l'idea che anche un atto giuridicamente non valido, perché nullo o annullabile (oppure addirittura inesistente) è pur sempre idoneo a trarre in inganno rispetto alla paternità del documento. Per quanto riguarda la cambiale, si deve tuttavia ritenere necessaria la firma dell'emittente o del traente.

Sulla base dello stesso argomento si ritiene che sia suscettibile di falsità anche la cambiale scaduta: il postgiratario acquista il titolo sulla fiducia dell'esistenza del

credito e delle firme di obbligazioni cambiarie contenute nel titolo, firme che rappresentano ognuna una obbligazione cambiaria a sé stante [Cass., Sez. V, 10.5.1967, De Luna, in *Cass. pen. mass.*, 1968, 533].

Infine, si deve tenere presente che suscettibili di falsificazione non sono soltanto gli elementi costitutivi del documento indicati dalla legge, ma anche le parti non essenziali che contribuiscono ad attribuire rilevanza giuridica al documento, creando così il pericolo di inganno [Cass., Sez. V, 13.1.1978, De Matteis, in *Cass. pen. mass.*, 1979, 555].

Per quanto riguarda le **circostanze comuni**, ancora una volta si pone il problema della applicabilità delle circostanze comuni relative all'entità del danno patrimoniale "cagionato alla persona offesa" (artt. 61 n. 7 e 62 n. 4. Sul concetto di persona offesa, v. *infra*, Cap. IX, 1 s.). La soluzione non può che essere positiva. Posto infatti che la falsità in scrittura privata non è un delitto contro il patrimonio, si deve osservare che senza dubbio costituisce un delitto che comunque offende il patrimonio, là dove ricorre la circostanza speciale prevista dall'art. 491 c.p. Ed infatti, non è un caso che rispetto a quest'ultima circostanza, la giurisprudenza affermi che essa può pacificamente concorrere con quella di speciale tenuità o di rilevante gravità del danno, in quanto i reati di falso equiparati *quoad poenam* agli atti pubblici sono falsità che «tutelano non solo la fiducia e la sicurezza nella circolazione dei titoli, ma anche gli specifici interessi patrimoniali che essi incorporano» [Cass., Sez. Un., 9.7.1960, Esti, in *Cass. pen. mass.*, 1961, 72, relativa sia all'attenuante che all'aggravante; Cass., Sez. V, 2.6.1999, Poce, in *Cass. pen.*, 2000, 3008; Cass., Sez. V, 12.6.1973, Confalona, in *Cass. pen. mass.*, 1974, 1065].

Nell'ipotesi in cui, invece, non ricorra la circostanza di cui all'art. 491 c.p., se possono permanere perplessità nel qualificare la fattispecie prevista dall'art. 485 c.p. come un delitto che comunque offende il patrimonio, tuttavia si deve ritenere che esso possa essere commesso per scopi di lucro.

Così, in questa prospettiva si è osservato che la falsità in scrittura privata può essere realizzata anche da fini di lucro quando ha per scopo la consumazione di una truffa [Cass., Sez. II, 14.2.1989, Bazzuzzo, in *Riv. pen.*, 1990, 168]. È evidente che un'interpretazione del genere presuppone che l'espressione "nei delitti determinati da motivi di lucro" utilizzata dalle due circostanze sia a sua volta interpretata non nel senso che il motivo di lucro deve essere tipizzato dalla fattispecie [in questa prospettiva le circostanze in esame potrebbero trovare applicazione soltanto rispetto alla falsità di cui all'art. 481 comma 2 c.p.], ma nel senso che il motivo di lucro può essere presente nello specifico caso concreto.

**3.5. Il rapporto con altri reati.** – In ordine al concorso di reati, per quanto riguarda il rapporto con la **truffa**, si configura un concorso materiale, rispetto al quale si ritiene che quest'ultima non assorba la falsità materiale in ragione del differente bene giuridico tutelato e della eterogeneità di disvalore che intercorre tra le fattispecie [Cass., Sez. F., 30.8.2007, Santamaria, in *CED*, n. 34627/2007; Cass., Sez. II, 18.5.2007, Raimondo, in *CED*, n. 22181/2007; Cass., Sez. II, 21.9.2006, Testi, in *CED*, n. 35510/2006; Cass., Sez. II, 16.12.1988, Piazza, in *CED*, rv 180937]. Ed infatti, posto che per chi aderisce a una prospettiva sostanzialista, un

assorbimento può sussistere non solo in presenza di un concorso formale di reati che dà luogo a un concorso reale di norme, ma anche in presenza di un concorso materiale, tuttavia si deve osservare come in questa ipotesi vengano meno i presupposti per applicare i criteri della sussidiarietà e della consunzione: sotto il primo profilo, le fattispecie offendono beni giuridici diversi e quindi non si può parlare di un'offesa più grave che assorbe quella meno grave; sotto il secondo profilo, oltre a porsi una difficoltà nell'individuazione della fattispecie meno grave, si deve osservare che nessuna delle due è in grado di apparire priva di significato autonomo, visto che la truffa si caratterizza per la presenza di eventi dannosi mentre la falsità materiale comporta la configurazione di un documento non genuino.

Circa il rapporto con la **ricettazione**, occorre distinguere diverse ipotesi [in argomento, si v. DE BELLIS, 3275]. Anzitutto, la fattispecie di cui all'art. 485 c.p. può costituire reato presupposto ai fini della ricettazione: poiché il delitto di cui all'art. 485 c.p. si perfeziona con la consegna (uso) della scrittura falsificata ad altra persona, chi riceve o acquista la scrittura privata falsificata senza aver concorso nella falsificazione, risponderà di ricettazione [Cass., Sez. II, 2.4.2007, Cantone, in *CED*, n. 22168/2007]. Se invece il soggetto ha concorso nella falsificazione, risponderà di falso in scrittura privata nel momento in cui utilizza tale documento.

D'altra parte, per un altro orientamento giurisprudenziale, «la mera condotta di acquisto – sia pure presso lo stesso autore della falsificazione – non vale a concretare l'elemento oggettivo della ricettazione, in difetto di prova dell'origine illecita da altro titolo dei documenti (furto, appropriazione indebita), restando penalmente irrilevante» [Cass., Sez. II, Agozzino, in *CED*, n. 18332/2006. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. II, 27.4.2006, Sposito, in *CED*, n. 21103/2006; Cass., Sez. II, 7.3.2006, D'Andrea, in *CED*, n. 15829/2006; Cass., Sez. V, 31.1.2006, Carbone, in *CED*, n. 6241/2006; Cass., Sez. II, 20.2.2004, Rotondo, in *CED*, n. 14771/2004]. Tale orientamento, però, non può essere condiviso, perché la fattispecie di ricettazione non specifica particolari tipologie di reati "presupposto" escludendo espressamente la falsità, ma fa riferimento al concorso nel reato presupposto senza compiere alcuna distinzione, con la conseguenza che anche la falsità materiale può essere considerata tale.

Più complessa, l'ipotesi in cui il soggetto acquista il documento falsificato e dopo l'acquisto altera ulteriormente il documento che alla fine utilizza (es. acquisto di falsa polizza assicurativa, dove vengono aggiunte le generalità, polizza poi esposta sul parabrezza). In assenza di concorso nella prima falsificazione, non c'è dubbio che il soggetto realizza una ricettazione; mentre in presenza di un concorso nella falsificazione il soggetto risponderà soltanto di falso materiale [per la giurisprudenza, tuttavia, anche in assenza di un concorso nella prima falsificazione, il soggetto non risponde di ricettazione, in quanto il modulo di assicurazione prestampato e acquistato non costituisce atto falso: così, Cass., Sez. II, 12.1.2006, L.G.C., in *Dir. pen. proc.*, 2006, 451; Cass., Sez. II, 3.2.2004, Visconti, in *CED*, n. 14035/2004]. In assenza di concorso nella falsificazione, più difficile stabilire se rispetto alla seconda falsificazione il soggetto debba rispondere per falso materiale (con vincolo della continuazione) o per uso, visto che il documento sul quale in-



cide è falso. Ebbene, se si ritiene configurabile il falso nell'atto falso, il soggetto risponderà anche di falso in scrittura privata; se invece non si ritiene configurabile quest'ultimo tipo di falsità, risponderà di uso, sempre in continuazione con la ricettazione.

Particolarmente complesso il rapporto tra falsità in scrittura privata aggravata dall'oggetto materiale consistente nel titolo di credito (artt. 485-491) e la fattispecie di **emissione di assegno senza autorizzazione**, prevista come illecito amministrativo, dall'art. 1 legge 15.12.1990 n. 386. In particolare, le ipotesi che si devono prendere in considerazione sono tre. Anzitutto quella in cui il **sottoscrittore appone la propria firma nonostante non sia più titolare del conto corrente**: assolutamente pacifico che non si integri il falso, ma solo l'emissione di assegno senza autorizzazione [Cass., Sez. V, 29.4.1998, Comini, in *Giust. pen.*, 1999, II, 313; Cass., Sez. I, 3.6.1997, Cicchitelli, in *Cass. pen.*, 1998, 2104]: il documento è genuino, non esistendo discordanza tra autore reale e autore apparente, mentre si compie un'attività rispetto alla quale manca l'autorizzazione essendo venuto meno il rapporto tra il titolare del conto e l'istituto di credito.

La seconda ipotesi si ha quando **si emette un assegno falsificando la firma del titolare del conto corrente**. La prevalente giurisprudenza è nel senso che il soggetto risponde soltanto del falso, e ciò in virtù del fatto che egli si avvale del rapporto che lega il titolare del conto all'istituto di credito: detto in altri termini, nel momento in cui si utilizza la firma del titolare, ci si avvale anche del rapporto che questi ha con l'istituto di credito, nonostante che questa strumentalizzazione del rapporto avvenga mediante un comportamento illecito [Cass., Sez. V, 29.4.1998, Comini, cit.; Cass., Sez. I, 3.6.1997, Cicchitelli, in *Cass. pen.*, 1998, 2103; Cass., Sez. V, 1.4.1993, Civale, *ivi*, 1995, 55]. Per altro orientamento, invece, tutte le volte in cui venga falsificata la firma di traenza, appartenga essa al titolare del conto o ad un terzo, il rapporto fra l'istituto di credito e il titolare del conto viene illecitamente strumentalizzato, sicché difetta in sostanza l'autorizzazione ad emettere l'assegno e quindi si profilano gli estremi per entrambi i reati [Cass., Sez. V, 26.3.1998, Giannini, in *Cass. pen.*, 1999, 3220].

Più problematica è la terza ipotesi, in cui è **falsificata la firma di traenza di persona diversa dal titolare del conto corrente**. Per un primo orientamento, il soggetto risponde sia del falso che della emissione non autorizzata, in quanto difetta l'autorizzazione ad emettere l'assegno, la quale vale solo nel rapporto tra l'istituto di credito e il titolare del conto corrente. Detto in altri termini, la persona diversa dal titolare del conto corrente e autorizzata (in via mediata) ad apporre la firma di traenza, non ha un vero e proprio rapporto con l'istituto di credito, con la conseguenza che la falsificazione della sua firma determina l'emissione di un assegno senza autorizzazione [Cass., Sez. V, 22.2.1999, Farina, in *CED*, n. 881/1999; Cass., Sez. V, 26.3.1998, Giannini, cit.; Cass., Sez. V, 2.12.1997, Ciuffi, in *Cass. pen.*, 1999, 976; Cass., Sez. V, 24.11.1995, Strenta, *ivi*, 1996, 3097]. Per altro orientamento invece il soggetto non risponde della emissione non autorizzata, ma solo del falso: «poiché il presupposto della falsificazione della firma è quello di avvalersi del rapporto di conto concorrente preesistente e quindi dell'auto-

rizzazione del trattario ad emettere assegni su quel conto, viene meno uno degli elementi della fattispecie penale e cioè la mancanza di autorizzazione; autorizzazione che non può essere riferita solo alla persona che sottoscrive falsamente il titolo, ma anche al rapporto di conto corrente preesistente, in quanto la legge fa riferimento al trattario e cioè alla parte tenuta al pagamento del titolo e la cui autorizzazione non può dirsi mancante» [Cass., Sez. I, 3.6.1997, Cicchitelli, cit.].

Ebbene, i problemi che si pongono mi sembrano essenzialmente due. Anzitutto, occorre risolvere in via preliminare la questione se il soggetto che falsifica possa essere considerato un soggetto che, proprio attraverso la falsificazione, instaura un rapporto (indiretto) con l'istituto di credito: se la risposta è positiva, si nega la possibilità di configurare l'emissione, se invece è negativa, tale possibilità esiste. In secondo luogo, occorre chiarire se autorizzato dall'istituto ad emettere gli assegni sia soltanto il titolare del conto corrente oppure anche una terza persona. Per chi ritiene che sia autorizzato solo il titolare, la falsa firma del terzo non integrerà l'emissione, proprio perché manca in definitiva un rapporto con l'istituto di credito; se invece si ritiene che sia autorizzato anche il soggetto terzo, la falsa firma non potrà che integrare entrambi i reati.

Per risolvere questi nodi interpretativi la riflessione si deve spostare sulla *ratio* della legge 15 dicembre 1990, n. 386: se si ritiene che tale normativa sia posta a tutela del rapporto legittimo, chi falsifica in realtà non strumentalizza il rapporto autorizzatorio e quindi non integra l'emissione; se è posta a tutela del rapporto in sé e per sé considerato, chi falsifica strumentalizza e quindi integra l'emissione.

Comunque, nell'ipotesi in cui si afferma l'esistenza di un concorso, c'è da chiedersi se non possa trovare applicazione il principio di consunzione, con la conseguenza che la fattispecie di falso assorbe quella di emissione di assegno non autorizzato [in questa prospettiva si v. anche BLAIOTTA, 3098].

## Bibliografia.

---

(a) ALBAMONTE, *Il documento privato nella tutela penale della genuinità*, in *Giust. pen.*, 1973, II, 177; (b) ALBAMONTE, *Riflessioni in tema di atti pubblici in materia penale*, in *Giust. pen.*, 1977, II, 259; ANTOLISEI, *Nebuloso frammentarismo in materia di falso*, in *Giur. it.*, 1950, II, 57; ANTONINI, *Problemi in tema di falso in certificato di provenienza di oli minerali*, in *Dir. prat. trib.*, 1981, II, 948; ARAGONA, *Reato plurioffensivo, categoria operativa e non meramente descrittiva (a proposito dei delitti di falso)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 960; ASSUMMA, *Sulla falsità in assegno di conto corrente commessa dal banchiere mediante falsa indicazione della località di emissione*, in *Giur. merito*, 1978, 941; BARBA, *Ancora sul falso in assegni non trasferibili: fine di un contrasto?*, in *Giust. pen.*, 1967, II, 1302; (a) BARTULLI, *Falsità in titoli di credito e spendita di assegno non su modulo tipico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 899; (b) BARTULLI, *Riflessi penalistici della circolazione autonoma dei titoli di credito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, 30; BATTAGLINI, *Osservazioni sulla possibilità del tentativo punibile nella falsità in atti pubblici*, in *Giust. pen.*, 1955, II, 134; BLAIOTTA,

*Assegno senza autorizzazione e falso in assegno nella giurisprudenza della suprema Corte*, in *Cass. pen.*, 1996, 3098; (a) BRICOLA, *In tema di correzione di atti pubblici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 952; (b) BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, in *Arch. pen.*, 1959, I, 280; (c) BRICOLA, *Considerazioni esegetiche sul dolo specifico del reato di falso in scrittura privata*, in *Arch. pen.*, 1973, I, 231; BRIGNONE, *Aliquid novi nella giurisprudenza della Suprema Corte in tema di dolo specifico nel reato di falso in scrittura privata*, in *Cass. pen.*, *Mass. ann.*, 1979, 812; CALISI, *La tutela penale degli atti pubblici stranieri nel delitto di falsità materiale*, in *Giust. pen.*, 1957, II, 846; CAMPISI, *Sul tentativo nei delitti di falsità in atti*, in *Arch. pen.*, 1973, I, 231; CANTARANO, *Le falsità documentali nella giurisprudenza*, Padova, 1971; CAPUTO, *I reati di falso nei provvedimenti in materia urbanistica*, in *Cass. pen.*, 1997, 2023; CARLINI, *Consenso dell'avente diritto e dolo specifico nel falso in cambiale*, in *Giur. merito*, 1972, II, 128; CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935; (a) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 256; (b) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 717; CASORIA, *Falsità in documenti equiparati agli atti pubblici: figura autonoma o reato circostanziato?*, in *Cass. pen. mass.*, 1975, 1081; CATALDO, *La punibilità del reato di falsità in scrittura privata in caso di secondo uso del documento falso*, in *Foro tosc.*, 2003, 240; CATELANI, *I delitti di falso*, Milano, 1989; CATURANI, *I limiti della punibilità del tentativo nella falsità in atti pubblici*, in *Riv. pen.*, 1956, II, 1026; CANTAGALLI, *Revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e reati commessi dal curatore*, in *Giust. pen.*, 1966, II, 292; CENCI, *Bene giuridico del falso documentale, elemento psicologico e correzione nel senso della verità*, in *Giur. merito*, 1984, II, 143; (a) COGNETTA, *Rilievi sulla natura giuridica dell'art. 491 cod. pen.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 399; (b) COGNETTA, *La funzione dell'art. 491 c.p.: un'opzione problematica fra circostanza aggravante e titolo autonomo di reato*, in *Cass. pen. mass.*, 1980, 1038; CONTIERI, *Falso in atto pubblico ed aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità*, in *Riv. pen.*, 1970, 435; CORDERO, *Appunti sui concetti di danno e di dolo in tema di falso in atto pubblico*, in *Giur. it.*, 1953, II, 17; CRESPI, *Sulla pretesa illiceità penale della falsa firma di girata su assegno circolare intestato a nominativo immaginario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1982, I, 647; (a) CRISTIANI, *Falso in cambiale e sottoscrizione autorizzata*, in *Studi in onore di L. Mossa*, I, Padova, 1960, 353; (b) CRISTIANI, *Fede pubblica*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 176; (a) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 70; (b) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 650; DE BELLIS, *In tema di concorso tra i reati di falso in scrittura privata e ricettazione*, in *Cass. pen.*, 2008, 3275; DE FENU, *L'attenuante del danno di particolare tenuità nel falso in scrittura privata ed in titolo di credito*, in *Giust. pen.*, 1965, II, 333; DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 560; DE MATTEO, *Rettificazione di documenti falsi e pregiudizi di terzi*, in *Giur. it.*, 1980, II, 333; (a) DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Napoli, 1979; (b) DINACCI, *L'invalidità dell'atto nella teoria del falso punibile*, in *Giust. pen.*, 1984, II, 258; (c) DINACCI, *Bene giuridico e dolo nelle falsità documentali*, in DINACCI, LATAGLIATA, MAZZA L. (a cura di), *Riflessioni ed esperienze sui profili oggettivi e soggettivi delle falsità documentali*, Padova, 1986, 27; DUBOLINO, *Artt. 476-481*, in **PADOVANI**, 3037; FATTORI, *Nuove osservazioni sulla natura del certificato e del contrassegno previsti dall'art. 7 della legge sull'assicurazione obbligatoria*, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1980, 582; FIORE C., *Il falso autorizzato non punibile*, in *Arch. pen.*, 1960, I, 317; FIORE S., *Artt. 476 e 479*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 255; FORLENZA, *Sottolineate le conseguenze penali della differente natura degli attestati*, in *Guida dir.*, 2003, 13, 74; FRIVOLI, *Querela di falso per accertare la falsità materiale della copia del verbale di accertamento per violazione del codice della strada*, in *Giur. merito*, 2008, 397; (a) GALIANI, *Bene giuridico e dolo nel falso in scrittura privata. Premesse per l'interpretazione dell'art. 485, c.p.*, in *Foro pen.*, 1967, 551; (b) GALIANI, *La falsità in scrittura privata*, Napoli, 1970; (c) GALIANI, *Brevi considerazioni in tema di bene giuridico e di dolo nei delitti di falso documentale*, in *Giust. pen.*, 1985, II, 322; GAMBINO, *Rilevanza penale della distinzione tra atto pubblico e certificato amministrativo (autenticazione delle firme)*, in *Riv. notar.*, 1993, I, 67; GATTIBONI, *Sulla falsità del testamento olografo scritto con l'aiuto di altra persona*, in *Giur. it.*, 2007, 201; (a) GIACONA, *Appunti in tema di falso consentito e in atti invalidi*, in *Foro it.*, 1993, II, 436; (b) GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2008; GIZZI, *Sui rapporti tra abuso d'ufficio e falso in atto pubblico*, in *Cass. pen.*, 2007, 583; GRANDE, *Falsità in atti*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 52; (a) GROSSO D., *Punti fermi e aspetti problematici del c.d. falso consentito in cam-*

biale, in *Giur. it.*, 1961, II, 131; (b) GROSSO D., *Sulla configurabilità del vero di firma come falso ideologico*, in *Giust. pen.*, 1979, II, 583; INGROIA, *Una controversa ipotesi di truffa: la falsificazione del disco-contrassegno*, in *Foro it.*, 1986, II, 657; LAMANNA, *Contraffazione del disco-contrassegno e truffa*, in *Cass. pen.*, 1988, 974; LA VILLA, *Verbale d'assemblea e falso in scrittura privata*, in *Giur. comm.*, 1984, 199; LEINERI, *In tema di falsità in atti e abuso d'ufficio, peculato, concussione, malversazione*, in *Foro it.*, 2001, II, 449; LI VECCHI, *La problematica del falso in tema di autentica di firma da parte del notaio*, in *Riv. pen.*, 1988, 693; MADERA, *Rilievi sulla falsità dell'assegno non trasferibile*, in *Riv. pen.*, 1968, II, 1063; MAGNANENSI, *Un nuovo caso di falsità documentale con un abuso d'ufficio non rilevato*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 704; MAGRO, *L'esercizio dei poteri certificatori tra falso in atto pubblico e falso in certificato amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1995, 2550; MAIOLI, *Falso in cambiali: reato autonomo o circostanza aggravante del falso in scrittura privata?*, in *Arch. pen.*, 1976, II, 33; MASTROGIULIO, Art. 491, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 473; (a) MALINVERNI, *La "correzione" di un atto pubblico e la prova del documento*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1952, 372; (b) MALINVERNI, *La sottoscrizione con nome altrui e il falso documentale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1957, 74; (c) MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958; (d) MALINVERNI, *Atto pubblico*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 273; (e) MALINVERNI, *Fede pubblica (delitti contro la)*, a) *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 69; MARINI L., Artt. 481; da 484 a 491; 493-bis, in COCCO, 424; MAROCCO, *Introduzione al Capo III - Della falsità in atti*; Artt. 476-493-bis, in MARINI G., LA MONICA, MAZZA L., 2319; MARUOTTI, Art. 477-480, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 318; MASPERO, Artt. 476-493-bis, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, 1247; (a) MELE, *La punibilità per falso in passaporto estero*, in *Foro it.*, 1977, II, 92; (b) MELE, *Falso in cambiali: titolo autonomo di reato o circostanza aggravante?*, in *Foro it.*, 1980, II, 232; MELONI, Artt. 476; 477; 482; da 491-bis a 493, in COCCO, 394; MENDOZA, *La responsabilità dei privati per i delitti di falso e truffa connessi con la procedura di rilascio della concessione edilizia*, in *Cass. pen.*, 1995, 2043; MEZZETTI, Artt. 476-493-bis, in RONCO, ARDIZZONE, ROMANO B., 2188; MIRANDA, *Falso in scrittura privata e consenso dell'avente diritto*, in *Giust. pen.*, 1975, II, 293; MONTANARA, *Il dolo nei delitti di falso*, in DINACCI, LATAGLIATA, MAZZA L. (a cura di), *Riflessioni ed esperienze sui profili oggettivi e soggettivi delle falsità documentali*, Padova, 1986, 69; MONTEVERDE, *Insegnanti di scuole pareggiate: attestazioni infedeli nei registri*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 595; (a) MULLIRI, *Sulla "vera di firma"*, in *Cass. pen. mass.*, 1977, 318; (b) MULLIRI, *In tema di falsità in atti pubblici stranieri*, in *Cass. pen. mass.*, 1978, 661; NAPOLEONI, *In tema di falsità ideologica in verbale di assemblea di società cooperativa*, in *Cass. pen.*, 1996, 2571; (a) NAPPI, *Alterazione e soppressione di atti falsi*, in *Giur. it.*, 1982, II, 403; (b) NAPPI, *Natura giuridica del falso in comunicazione*, in *Giur. it.*, 1984, II, 249; (c) NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999<sup>2</sup>; (d) NAPPI, Artt. 476-477; 479; 483, in DOLCINI, MARINUCCI, 3438; NIZZOLI, *Sulla falsità dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli*, in *Cass. pen.*, 1994, 2433; PADOVANI, *La coscienza dell'offesa nel dolo del falso: un requisito ad pompam?*, in *Cass. pen. mass.*, 1981, 1542; PANNAIN, *Appunti in tema di dolo e di oggettività giuridica nella falsità in atti*, in *Studi in onore di F. Antolisei*, II, Milano, 1965, 413; PAPA, *Falsità in pubblici sigilli, strumenti di autenticazione o certificazione*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 76; PASSACANTANDO, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di falsità ideologica e materiale nella certificazione medica*, in *Riv. it. med. leg.*, 1979, I, 265; PATERNITI, *Brevi premesse alla esegesi delle ipotesi di falso documentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 201; PEZZI, *Natura giuridica della fattispecie di cui all'art. 491 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 1093; (a) PICCININO, *In tema di falsità di documenti petroliferi H-ter-16*, in *Giur. merito*, 1983, II, 1248; (b) PICCININO, *Natura giuridica dei certificati di provenienza H-ter-16*, in *Giur. merito*, 1986, II, 907; PLANTAMURA, Artt. 482-485, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 364; PREZIOSI, *Falso innocuo e falso consentito: spunti problematici sul bene protetto*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 145; QUAGLIARO, *Verbale assembleare di s.r.l. e falso ideologico*, in *Riv. pen.*, 1996, 762; RACHELI, *Ancora sull'art. 491 c.p.: circostanza aggravante o titolo autonomo di reato?*, in *Riv. pen.*, 1976, 88; RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso in atto pubblico*, Napoli, 1965; RICCIARDI, *Sulla qualificazione della bolletta di accompagnamento delle merci*, in *Giur. agr. it.*, 1981, II, 678; RINAUDO, *Planimetrie allegare alla richiesta di licenza edilizia e falsità ideologica in certificati commessa dal libero professionista che redige il progetto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 456; ROMEO, *Opinione dissenziente e giu-*

dizio di legittimità, in *Cass. pen.*, 2005, 3309; ROTTOLA, *Passaporto straniero e reato di falsità materiale*, in *Riv. dir. int.*, 1979, 369; SABATINI, *Vantaggio, danno e dolo specifico*, in *Giust. pen.*, 1953, II, 396; SALAZAR, *Osservazioni in tema di falsità in atti e "correzioni nel senso della verità"*, in *Giust. pen.*, 1980, II, 701; SAMMARCO, *Sulla nozione di uso di atto falso*, in *Giust. pen.*, 1967, II, 881; SANTALUCIA, *Sul contenuto del potere certificativo nella nozione di pubblico ufficiale*, in *Giur. merito*, 1993, II, 457; (a) SANTORO, *Rettificazione di errori materiali e "restitutio in pristinum" di atto falso*, in *Giust. pen.*, 1953, II, 537; (b) SANTORO, *I titoli di credito quale oggetto di delitti contro il patrimonio e i delitti di falsità*, in *Scuola pos.*, 1972, 397; (c) SANTORO, *I titoli azionari nominativi trasmissibili per girata e l'art. 491 c.p.*, in *Scuola pos.*, 1972, 571; SARTIRANA, *Falso nel registro del professore di scuola media: una svolta in chiave restrittiva nella nozione di atto pubblico da parte della Cassazione?*, in *Cass. pen.*, 2000, 882; SERENI, *Il dolo nelle falsità documentali*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 315; SGUBBI, *Scheda di conto corrente bancario e profili oggettivi dell'atto pubblico non fidefacente*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1971, II, 331; SOTTANI, *Contrasti giurisprudenziali sulla nozione di atto pubblico*, in *Cass. pen.*, 1986, 259; TEBOLDI, *Sulla qualificazione giuridica dei reati di falso concernenti i certificati di provenienza degli oli minerali (H-ter-16)*, in *Giust. pen.*, 1983, II, 733; TIBY, *Il delitto di falso in testamento olografo: spunti problematici*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1002; VALOTTA, *Falsificare una concessione edilizia è falso in autorizzazione amministrativa*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 1353; VASSALLI, *Sull'aggravante speciale dei delitti di falsità in scrittura privata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1019; VIROTTA, *Genuinità del documento e falsità materiale*, in *Scritti in onore di V. Manzini*, Padova, 1954, 523; ZAFFALON, *Primi contrasti sugli effetti penali della c.d. privatizzazione del pubblico impiego*, in *Giust. pen.*, 1994, II, 691.

## Capitolo V      **Le falsità ideologiche**

---

### *Sommario*

---

1. Ricognizione normativa. – 2. Le falsità ideologiche in documenti pubblici (artt. 479, 480, 483 c.p.). I possibili modelli di tutela. – 2.1. Le falsità ideologiche commesse da pubblici ufficiali in documenti pubblici (artt. 479-480 c.p.). Il soggetto attivo. – 2.1.1. La condotta. Falsa attestazione e alterazione. – 2.1.1.1. Il falso ideologico per omissione. Il concetto di omessa attestazione. – 2.1.1.1.1. L'oggetto dell'attestazione omessa. – 2.1.2. L'oggetto materiale. Le tipologie di documento. – 2.1.2.1. Le tipologie di dichiarazione. – 2.1.2.2. L'oggetto delle dichiarazioni. – 2.1.2.3. Il problema delle dichiarazioni c.d. implicite. – 2.2. La falsa dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale: tra falso ideologico per induzione (artt. 48-479/480 c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). – 2.2.1. Il falso ideologico per induzione (artt. 48-479/480 c.p.), in particolare. – 2.2.2. La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), in particolare. – 2.2.3. Il problema del concorso tra art. 483 e artt. 48-479/480 c.p. e della configurabilità del tentativo di falso ideologico per induzione. – 2.3. L'elemento soggettivo: il dolo. – 2.4. Le forme di manifestazione del reato: circostanze, tentativo e concorso di persone nel reato. – 2.5. Il rapporto con altri reati. – 3. Le falsità ideologiche in scrittura privata. – 3.1. Qualifica soggettiva, condotta e oggetto materiale. – 3.2. Le forme di manifestazione del reato. – *Bibliografia.*

---

### **1. Ricognizione normativa.**

---

Al pari di quelle materiali, anche le **falsità ideologiche** possono essere distinte in **due categorie**, a seconda dell'oggetto materiale su cui incide la condotta di falsificazione: da un lato, vi sono le falsità ideologiche **in documenti pubblici** (artt. 479, 480 e 483 c.p.); dall'altro quelle **in scrittura privata** (artt. 481 e 484 c.p.).

Le **falsità ideologiche in documenti pubblici** conoscono un'**ulteriore distinzione** a seconda della tipologia di documento che viene in gioco: le fattispecie di cui agli artt. 479 e 483 c.p. puniscono le falsità ideologiche in atto pubblico, da intendersi sia come atto pubblico fidefacente, sia come "mero" atto pubblico; l'art. 480 c.p. punisce le falsità ideologiche in certificati o autorizzazioni. Infine, rispetto alla falsità ideologica in atto pubblico si deve ulteriormente distinguere sulla base del

soggetto attivo, perché da un lato si punisce la condotta del pubblico ufficiale che attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (479 c.p.); dall'altro lato si punisce la condotta del privato che attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 483 c.p.).

Rispetto a quest'ultima ipotesi di responsabilità del privato, è opportuno notare fin d'ora come, a differenza di quanto accade per le falsità materiali, le quali possono essere commesse dal privato rispetto a tutti i documenti pubblici (atto pubblico fidefacente, "mero" atto pubblico, certificato, autorizzazione), il falso ideologico può essere realizzato (dal privato) soltanto rispetto all'atto pubblico (fidefacente e non), non anche rispetto al certificato e all'autorizzazione. Inoltre, si deve mettere in evidenza come mentre la falsità materiale del privato in atto pubblico è una fattispecie monosoggettiva, che per la sua integrazione non necessita della partecipazione di un pubblico ufficiale; al contrario, la falsità ideologica del privato in atto pubblico è una fattispecie a concorso necessario tra un privato e un pubblico ufficiale, per la cui integrazione è pertanto indispensabile anche la partecipazione di un pubblico ufficiale attestante, dovendosi poi precisare i caratteri di tale partecipazione [v. *infra*, 2.2. ss.].

## 2. Le falsità ideologiche in documenti pubblici (artt. 479, 480, 483 c.p.). I possibili modelli di tutela.

---

Per quanto riguarda il **bene giuridico tutelato** dalle falsità ideologiche in documenti pubblici, si possono individuare **tre** possibili **orientamenti**. Anzitutto, si può parlare di una **generica tutela della veridicità in una prospettiva ingannatoria**, e più precisamente di tutela del contenuto veridico della dichiarazione in funzione della tutela finale della fede pubblica: mentre le falsità materiali tutelerebbero la genuinità e quindi l'autentica paternità della dichiarazione, quelle ideologiche tutelerebbero la veridicità, vale a dire la corrispondenza tra il contenuto di ciò che si dichiara e la "verità", da intendersi come "verità dei fatti". D'altra parte, espressa in questi termini così generici, tale ricostruzione presenta qualche limite, perché non permette di cogliere la cifra propria delle falsità ideologiche in atti pubblici così come configurate nel nostro sistema positivo. Ed infatti, se il bene tutelato fosse la veridicità in quanto tale, sarebbe stato più coerente ricostruire il falso ideologico in atto pubblico a prescindere dalla qualifica soggettiva del soggetto agente o comunque come ipotesi aggravata invece che come fattispecie autonoma, e ciò perché nella prospettiva ingannatoria della fede pubblica, la differenza tra falso ideologico in atto pubblico e falso ideologico in scrittura privata finisce per risiedere nel maggiore affidamento che i consociati fanno sul documento pubblico configurandosi un pericolo d'inganno più consistente. Detto in altri termini, nella prospettiva della "mera" veridicità, la fattispecie attorno alla quale dovrebbe ruotare il sistema dovrebbe essere il falso ideologico in scrittura privata,

mentre la natura pubblica del documento, come anche la qualifica soggettiva del soggetto agente dovrebbero essere elementi che indicano un disvalore – per così dire – estrinsecamente diverso. Tuttavia, nel nostro sistema, la falsità in scrittura privata costituisce una vera e propria eccezione (la regola è la sua non punibilità), con la conseguenza che, essendo il falso ideologico previsto soltanto per i documenti pubblici, è evidente che il disvalore di questo fatto non è espresso solo e semplicemente dalla menzogna. Inoltre, si deve osservare come tra le stesse falsità ideologiche in documenti pubblici esistano alcune differenze che si possono giustificare solo in una prospettiva diversa da quella della mera menzogna. Così, oltre a distinguere tra falso ideologico in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale o dal privato, il legislatore ha previsto che il falso ideologico del privato in un documento pubblico proveniente da un pubblico ufficiale sia punibile solo se commesso rispetto agli atti pubblici (atto pubblico fidefacente e “mero” atto pubblico), non anche se si tratta di certificati o autorizzazioni, e queste differenze si possono spiegare solo in virtù del particolare o diverso potere documentale del pubblico ufficiale, allorché si è in presenza di un atto pubblico.

Ecco allora che per un **altro orientamento**, ciò che viene in rilievo è il potere pubblico, la funzione pubblica esercitata dal soggetto agente pubblico ufficiale. Il falso ideologico in documenti pubblici sarebbe quindi posto a tutela di un **corretto esercizio del potere pubblico basato sulla documentazione**. Tuttavia, rispetto a questo orientamento si devono distinguere due direttrici molto diverse tra di loro: da un lato, l'attività documentale può essere espressione di un vero e proprio potere pubblico certificativo a carattere fidefacente; dall'altro lato, tale attività può risultare strumentale e connessa a determinate funzioni pubbliche.

Secondo la **prima direttrice**, il falso ideologico in documenti pubblici è posto a tutela non solo e non tanto del buon andamento della pubblica amministrazione e quindi del corretto esercizio del potere documentale fondato su un dovere giuridicamente rilevante di dichiarare e attestare il vero, quanto piuttosto della **funzione probatoria fidefacente** che il documento pubblico è destinato ad esplicare in una eventuale sede giurisdizionale: il contenuto della dichiarazione fa fede fino a querela di falso, vincolando il giudice nella valutazione di tale dichiarazione. Detto in altri termini, secondo questa direttrice, il potere pubblico di certificazione non è legato soltanto alla pubblica amministrazione in virtù dell'esistenza di specifici doveri, ma anche al potere giudiziario che deve assumere come vera la dichiarazione del pubblico ufficiale.

Due le conseguenze di questa prospettiva: da un lato, suscettibile di falsificazione possono essere soltanto gli atti pubblici fidefacenti; dall'altro lato, il falso ideologico per induzione, che come vedremo si caratterizza per una falsa attestazione non colpevole del pubblico ufficiale, derivante dalle false dichiarazioni del privato, può essere punito solo attraverso una previsione espressa. Ed infatti, poiché il falso ideologico si caratterizza per la violazione di doveri di veridicità di cui il pubblico ufficiale deve essere necessariamente consapevole, là dove il pubblico ufficiale venisse tratto in inganno nella sua certificazione, non concretizzandosi il disvalore del fatto in assenza di dolo, il fatto potrà essere punito soltanto se si pre-



vede espressamente l'incriminazione del comportamento del privato.

Per la **seconda direttrice**, il falso ideologico in documenti pubblici è posto a tutela del **buon andamento della pubblica amministrazione** e quindi del corretto esercizio del potere documentale, il quale tuttavia non assume autonomia propria, ma si presenta del tutto strumentale alla funzione pubblica svolta. Detto in altri termini, in questa prospettiva la veridicità non è tutelata in quanto destinata a condizionare la valutazione del giudice, ma in virtù del fatto che il documento confezionato dal pubblico ufficiale è esso stesso il prodotto di un procedimento amministrativo o comunque è destinato (o destinabile) ad essere inserito all'interno di un procedimento amministrativo, con la conseguenza che se tale documento è falso la pubblica amministrazione è tratta o potrà essere tratta in inganno, venendo così frustrato il buon andamento della sua attività.

In questa diversa prospettiva, il falso ideologico non è connesso ad atti pubblici fidefacenti e quindi a un dovere di dichiarare il vero gravante sul pubblico ufficiale, bensì a tutti quegli atti che sono connessi e strumentali all'esercizio di una funzione pubblica. Inoltre, il privato viene punito per il solo fatto di dichiarare il falso a un pubblico ufficiale, contribuendo così a viziare il buon andamento dell'*iter* procedimentale.

Quale il **modello adottato dal nostro ordinamento**? Per una parte della dottrina, il nostro sistema avrebbe adottato un modello di tutela basato sulla fidejussione degli atti, con la conseguenza che le falsità ideologiche in atti pubblici sarebbero poste a tutela della funzione probatoria del documento fidefacente [(c) MALINVERNI, 278; tuttavia dello stesso Autore si v. anche MALINVERNI (d), 360 s., dove si tiene una posizione meno "eterodossa"]. Rispetto a questa interpretazione sono state avanzate alcune critiche. Anzitutto, si è notato che l'art. 479 c.p. richiama nella sostanza la distinzione tra "meri" atti pubblici e atti pubblici fidefacenti scolpita dall'art. 476 c.p., sancendo che il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico è punito con le "pene" stabilite dall'art. 476 c.p. [(d) NAPPI, 108]. Inoltre, si è messo in risalto come il sistema vigente preveda espressamente la punizione del falso ideologico in certificati e autorizzazioni, con la conseguenza che non ci si è limitati alla tutela degli atti pubblici fidefacenti.

Da qui l'idea, sostenuta da una parte della dottrina, ma soprattutto in termini impliciti dalla maggioranza della giurisprudenza, che il nostro ordinamento abbia adottato un modello di tutela basato sul **buon andamento della pubblica amministrazione** [RAMPIONI, 138 ss.; PREZIOSI, 180 ss. e 188 ss.].

Tuttavia, si deve osservare come, soprattutto su un piano sistematico, le critiche mosse ai sostenitori del modello basato sulla tutela della funzione fidefacente del documento non siano così invincibili, risultando anzi alcuni argomenti a suo favore. In particolare, non si può dimenticare la previsione dell'art. 483 c.p.: una espressa incriminazione della falsità ideologica del privato in un atto pubblico è infatti coerente con la scelta di punire il falso ideologico solo rispetto ad atti pubblici fidefacenti. E come avremo modo di vedere, proprio nel momento in cui si è ritenuto che il falso ideologico del privato si può configurare anche rispetto ai "meri" atti pubblici, sono sorti enormi problemi interpretativi soprattutto per

quanto attiene alla distinzione tra falso ideologico per induzione (art. 48-479 c.p.) e falso ideologico del privato in atto pubblico (483 c.p.) [v. *infra*, 2.2].

Alcune considerazioni finali. L'aver adottato il modello a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione comporta un'amplissima estensione dell'ambito applicativo delle falsità ideologiche in documenti pubblici, e ciò perché un falso finisce per essere configurabile tutte le volte in cui il pubblico ufficiale procede a un'attività di documentazione in qualche modo connessa con l'esercizio di pubbliche funzioni. Se poi si considera che, come vedremo meglio in seguito, la giurisprudenza attribuisce rilevanza anche al falso c.d. implicito, al falso per omissione, nonché al falso in dichiarazioni dispositive e valutative, l'effetto espansivo del sistema delle falsità documentali risulta davvero consistente.

**2.1. Le falsità ideologiche commesse da pubblici ufficiali in documenti pubblici (artt. 479-480 c.p.). Il soggetto attivo.** – Il soggetto attivo delle falsità ideologiche in documenti pubblici pone due tipi di questione: da un lato, dovendosi trattare di un pubblico ufficiale, occorre stabilire quando un soggetto rivesta tale qualifica; dall'altro lato, si deve chiarire se il pubblico ufficiale debba esercitare o meno in termini attuali la funzione pubblica di cui è titolare.

In ordine alla prima questione della **qualifica di pubblico ufficiale**, già abbiamo visto come in presenza di una falsità ideologica tale questione abbia rilevanza anche ai fini della determinazione della natura del documento [v. *retro*, Cap. III, 6.2.1 e Cap. IV, 2]. Detto in altri termini, mentre nelle falsità materiali la natura del documento dipende sempre dalla qualifica del soggetto che lo forma, ma non del soggetto che viene in gioco nel caso concreto, bensì dalla qualifica di una sorta di agente modello, al contrario nelle falsità ideologiche la natura del documento finisce per dipendere direttamente dalla qualifica soggettiva dell'autore del reato in carne ed ossa, con la conseguenza che la soluzione della questione relativa alla qualifica soggettiva finisce per risolvere anche il problema della natura del documento.

Adesso si tratta di compiere una riflessione complessiva, soprattutto alla luce della disciplina generale delle qualifiche soggettive contenuta negli artt. 357 e 359 c.p. Per una corretta impostazione del discorso, occorre distinguere alcune ipotesi. Anzitutto, si deve affrontare quella in cui **la stessa attività di documentazione costituisce esercizio di una pubblica funzione**, per cui funzione pubblica e attività di documentazione coincidono. In questa ipotesi non c'è dubbio che il pubblico ufficiale stia esercitando una pubblica funzione, come anche è indubbio che sul piano dei documenti si sia in presenza di atti pubblici fidefacenti. Con riferimento alla disciplina delle qualifiche soggettive, questa ipotesi può esser fatta rientrare in quella prevista dall'art. 357 comma 2 c.p., dovendosi precisare che ciò che assume rilevanza decisiva ai fini della qualificazione giuridica non è tanto la natura di diritto pubblico della disciplina (di per sé poco significativa), quanto piuttosto l'attribuzione di veri e propri poteri certificativi da intendersi appunto come una funzione amministrativa dotata di autonomia funzionale.

In secondo luogo, l'**attività di documentazione** può essere **strumentale all'esercizio di una funzione pubblica**. Quando si è fuori da un potere certificativo fidefacente, è evidente che l'attività di documentazione di per sé non può essere considerata espressione di un pubblico potere. Con la conseguenza che per comprendere se in queste ipotesi si è in presenza di un pubblico ufficiale ai fini della falsità non si può fare riferimento alla attività di documentazione, bensì alla funzione pubblica svolta, di cui l'attività di documentazione risulta strumentale.

Così in giurisprudenza si è affermato che «la falsa rappresentazione della realtà che viene documentata deve essere rilevante in relazione alla specifica attività del pubblico ufficiale e ciò significa che la falsità deve investire un fatto che, in relazione al concreto esercizio della funzione o attribuzione pubblica, abbia la potenzialità di produrre effetti giuridici [...] Tale ineludibile collegamento tra esercizio di funzioni pubbliche ed attività falsificatoria dei pubblici ufficiali (che non consente di ritenere automaticamente che tutti gli atti dagli stessi compiuti siano pubblici), non può quindi condurre ad annoverare nella nozione di atto pubblico, rilevante ai fini penali, attività attestative che, invece, appaiono collegate direttamente ed immediatamente ad "istituti sicuramente riconducibili alla disciplina privatistica" [...] e che soprattutto in tale ambito esauriscono la loro funzione di rilevanza attestativa» [Cass., Sez. Un., 11.4.2006, Sepe, in Cass. pen., 2006, 2795].

**In sostanza**, in queste ipotesi, ai fini della determinazione giuridica della qualifica soggettiva dell'agente, sono **due le verifiche da compiere**: anzitutto, se il soggetto eserciti una funzione pubblica di cui all'art. 357 comma 1 (legislativa o giudiziaria) oppure di cui all'art. 357 comma 2 (amministrativa, caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione oppure dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi); in secondo luogo, se l'attività di documentazione sia strumentale e connessa a tale funzione. Sul piano della natura del documento, queste ipotesi attengono al mero atto pubblico oppure al certificato e all'autorizzazione.

D'altra parte, all'interno di questa ipotesi caratterizzata da un rapporto strumentale tra documentazione e funzione sembra opportuno distinguere due situazioni assai diverse tra di loro. Da un lato, infatti, può accadere che l'attività di documentazione sia – per così dire – immediatamente strumentale all'esercizio della funzione pubblica: si pensi all'attività di verbalizzazione di un esame da parte di un professore universitario oppure alla documentazione in una cartella clinica della attività svolta da parte di un medico convenzionato. Dall'altro lato, può accadere che l'attività di documentazione sia strumentale rispetto a una funzione a sua volta strumentale rispetto alla funzione pubblica rigorosamente intesa: si pensi ad esempio alla corrispondenza che intercorre tra un medico dipendente di un'A.S.L., che descrive carenze organizzative nel funzionamento di un reparto, e il direttore dell'Azienda, che dà assicurazioni in ordine all'avvenuto espletamento delle attività necessarie per rimediare alle carenze evidenziate. Ebbene, la maggioranza della giurisprudenza ritiene che anche in quest'ultima ipotesi – riconducibile nella sostanza all'atto interno – il soggetto eserciti una pubblica funzione e che l'attività di documentazione rilevi ai fini delle falsità documentali.

La **seconda questione** che pone il soggetto attivo riguarda l'**attualità o meno della competenza** ad esercitare la pubblica funzione. Già abbiamo visto nel capi-

tolo precedente come rispetto alla falsità materiale, e più precisamente rispetto alla formazione dell'atto non genuino, il soggetto attivo si debba caratterizzare per una competenza che abbiamo definito potenziale [v. *retro*, Cap. IV, 2.1]. Adesso si deve vedere quale debba essere la competenza del soggetto qualificato in presenza di una falsità ideologica.

Ebbene, per una **parte della giurisprudenza** sono necessarie una **competenza e una legittimazione attuali**, con la conseguenza che in presenza di una competenza potenziale il comportamento potrà essere eventualmente qualificato come una falsità materiale.

Così, di recente è stato affermato che «in tema di falso, è al di fuori del paradigma dell'art. 479 c.p. l'ipotesi di falsificazione da parte di pubblico ufficiale del contenuto di atti che, in quanto non siano esternazione delle competenze funzionali dei soggetti che li hanno formati, non possono considerarsi emessi nell'esercizio delle loro attribuzioni» [Cass., Sez. V, 4.7.2006, Melli, in *CED*, n. 25346/2006, relativa a falsa attestazione da parte di ufficiale giudiziario di mai avvenuta notificazione di sentenza. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 9.4.2008, Vitranc, in *Riv. pen.*, 2009, 612, dove si precisa che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 479 c.p. «occorre che l'attestazione resa dal pubblico ufficiale (nella specie apposizione del timbro datario) rientri tra le attribuzioni proprie del profilo professionale di sua pertinenza, nell'ambito dell'ufficio di appartenenza»].

Per altra parte della giurisprudenza, invece, sarebbe sufficiente una competenza relativa/potenziale.

In questa prospettiva si è affermato che è «priva di rilievo la circostanza che l'atto incriminato rientrasse nella competenza specifica del segretario generale del Comune, essendo l'imputato estraneo al settore dei contratti, trattandosi, comunque, di incompetenza relativa» [si v. Cass., Sez. V, 23.3.2005, Patané, in *Cass. pen.*, 2007, 1110, relativa a falsa attestazione da parte del capo-settore dell'ufficio tecnico di un Comune di apposizione di un manifesto con il quale l'autorità comunale aveva espresso l'intenzione di acquisire locali idonei al funzionamento di una scuola elementare].

Delle due soluzioni sembra **preferibile la prima**. Se infatti fosse sufficiente una competenza potenziale, nella prospettiva delle falsità poste a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, da un lato, verrebbe meno la stessa possibilità di distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica, nel senso che la condotta di formazione di un atto genuino in assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere, finirebbe per costituire un'ipotesi di falsità ideologica. Dall'altro lato, e soprattutto, si verrebbe a rompere quel nesso tra qualifica soggettiva/pubblico potere e condotta su cui si incentra il disvalore delle falsità ideologiche, le quali si caratterizzano per un uso distorto di un potere pubblico che per essere tale presuppone tuttavia una piena (assoluta) competenza ad esercitarlo.

È da condividere pertanto la soluzione che qualifica come falsità materiale e non come falsità ideologica l'inserimento da parte di un tecnico comunale di una missiva nel registro protocollo di un comune, successivamente alla chiusura con barratura del registro protocollo relativo a un determinato anno: in questa ipotesi manca infatti la competenza attuale che esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 479 c.p., mentre sussiste una competenza potenziale che porta ad

affermare la responsabilità ai sensi dell'art. 476 c.p. [Cass., Sez. V, 21.12.2005, Mauri, in *Giust. pen.*, 2007, II, 443]. Parimenti, condivisibile la qualifica come falsità materiale e non come falso ideologico di una integrazione da parte del Segretario comunale e del Sindaco di una delibera adottata dal Consiglio comunale [Cass., Sez. V, 5.11.1991, Bianchini, in *CED*, rv 189591].

Al contrario non è condivisibile Cass., Sez. V, 15.6.1994, Mazzei, in *Cass. pen.*, 1995, 2558, concernente un caso in cui il cancelliere, in virtù dei poteri conferitegli dall'art. 20, legge 4.11.1968 n. 15, aveva falsamente autenticato la sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura privata: la cancelliere ritiene che il soggetto non sia responsabile né ai sensi dell'art. 479, né sulla base dell'art. 476, in virtù della radicale carenza di funzioni; tuttavia, sarebbe stato più opportuno affermare la responsabilità per falso materiale in atto pubblico a causa della esistenza di una competenza potenziale. Parimenti, non è condivisibile Cass., Sez. V, 26.2.2008, Bocassini, in *Giust. pen.*, 2009, II, 636, relativa ad apposizione di una data anteriore a quella reale a un provvedimento di delega al compimento di indagini, da parte di un Procuratore della Repubblica sospeso: la Corte afferma la responsabilità per falso ideologico, affermando che non rileva la non attualità della pubblica funzione, considerato che la previsione di cui all'art. 360 c.p. pone un principio di carattere generale; tuttavia, si deve ritenere che il soggetto abbia posto in essere una falsità materiale proprio in virtù della mancanza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere, probabilmente da ricondurre addirittura all'art. 482 in virtù della sospensione dalla carica.

**2.1.1. La condotta. Falsa attestazione e alterazione.** – Stando al dato letterale, le fattispecie previste dagli artt. 479 e 480 c.p. sembrano prevedere condotte diverse. Mentre infatti l'art. 480 c.p. punisce chi attesta falsamente, l'art. 479 c.p. fa riferimento a tre diversi comportamenti: non solo alla falsa attestazione, ma anche alla omissione e alla alterazione.

In particolare, tra la falsa attestazione e l'alterazione non sembra sussistere alcuna differenza sostanziale. La **falsa attestazione** (comune ad entrambe le fattispecie) consiste nel formulare una dichiarazione dal contenuto menzognero, non corrispondente alla verità dei fatti. A questa conclusione si giunge quale che sia il bene giuridico che si ritiene tutelato dalle fattispecie, e cioè sia che si muova dalla prospettiva della veridicità in quanto tale, sia che si faccia riferimento alla violazione di un dovere di veridicità in ragione della particolare funzione probatoria (fidefacente) dell'atto, sia che si leghi la verità della dichiarazione al buon andamento della pubblica amministrazione. L'unica differenza che potrebbe sussistere tra l'art. 479 e l'art. 480 è offerta dalla previsione nell'art. 479 c.p. di una particolare modalità della condotta consistente nella violazione di un vero e proprio dovere di veridicità, là dove l'art. 479 c.p. fosse ricostruito in termini di tutela della funzione probatoria fidefacente dell'atto. Tuttavia, poiché l'art. 479 trova applicazione anche rispetto a "meri" atti pubblici, questo dovere viene in gioco soltanto quando la falsità riguarda atti pubblici fidefacenti.

È opportuno precisare che in alcune ipotesi la veridicità o meno di una determinata dichiarazione dipende dalla interpretazione di una determinata norma, nel senso che al mutare del significato che si attribuisce a una determinata disposizione normativa muta anche la veridicità o meno di una certa dichiarazione.

Così, ad esempio, in giurisprudenza si è considerato "innocuo" (e quindi atipico) il falso ideologico della planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia, tesa ad ottenere un

ampliamento dell'edificio abitativo, per omessa riproduzione in essa di un fabbricato preesistente, posto sul terreno confinante, a distanza inferiore ai dieci metri: «secondo il diritto vivente, il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che all'art. 9 impone la distanza di dieci metri tra "pareti finestrate", non si applica a costruzioni che non siano anche edifici, ossia a corpi dotati di pareti» [Cass., Sez. fer., 27.10.2004, Fantini, in *Riv. pen.*, 2004, 953 ss.].

In ordine alla condotta di **alterazione** prevista soltanto dall'art. 479 c.p. si deve ritenere che essa non goda di vera e propria autonomia, in quanto l'alterazione di una dichiarazione sul piano della veridicità non può che consistere in una falsa attestazione. Detto in altri termini, se si assume come punto di riferimento la veridicità di una dichiarazione, falsa attestazione e alterazione finiscono nella sostanza per coincidere. Tutt'al più, una differenza tra queste due condotte può essere scorta in ordine all'oggetto rispetto al quale si dichiara il falso, per cui mentre l'attestazione riguarda fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, l'alterazione concerne fatti ricavati da una dichiarazione oppure il contenuto di una dichiarazione proveniente da terzi, ma si tratta di una differenza fenomenologica del tutto irrilevante sul piano giuridico.

Ecco allora che l'unica differenza che intercorre tra l'art. 479 e l'art. 480 sta nell'incriminazione dell'**omissione**, sulla quale avremo modo di tornare più approfonditamente in seguito [v. *infra*, 2.1.1.1 s.].

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la condotta di falsa attestazione/alterazione, si è posto il problema di qualificare la condotta di **falsa indicazione della data e/o del luogo** da parte dell'autore autentico del documento. Si discute, infatti, in dottrina e in giurisprudenza, se tale comportamento sia riconducibile alla falsità materiale oppure a quella ideologica. In particolare, per una **parte della giurisprudenza e della dottrina** si tratterebbe di **falsità materiale** [Cass., Sez. V, 23.1.2004, Bertucci, in *Giust. pen.*, 2005, II, 336; Cass., Sez. V, 23.2.1998, Marchesi, *ivi*, 1999, II, 353, entrambe relative alla apposizione di una falsa data di ricezione col timbro di protocollo. In dottrina, v. (d) NAPPI, 90]. A sostegno di questa soluzione si nota che la falsa indicazione della data e del luogo servono a far sì che l'autore apparente risulti legittimato al compimento di un atto, quando invece avrebbe dovuto compierlo in un altro momento o altrove, con la conseguenza che tale falsa indicazione integra gli estremi del falso materiale, in quanto attiene a un episodio in cui per l'appunto si fa apparire come venuto ad esistenza un atto che in realtà non è mai stato formato.

Tuttavia **siffatto ragionamento convince solo in parte**. Se da un lato infatti è vero che molto spesso la falsa indicazione di data e di luogo si riferisce ad episodi in cui mancano gli stessi presupposti per l'attuale esercizio di un potere [v. Cass., Sez. V, 15.11.2005, Cavallari, in *Cass. pen.*, 2007, 177], dall'altro lato però è altrettanto vero che si possono dare vicende in cui la legittimazione attuale ad esercitare il potere esiste e ciò nonostante si retrodata o si postdata, attestando così il falso. Ecco allora che in questa diversa prospettiva **occorre distinguere**: se si tratta di episodio in cui manca la legittimazione attuale all'esercizio del potere, la falsità di data e/o di luogo integra gli estremi del falso materiale, ma non tanto perché si tratta di data e/o di luogo, quanto piuttosto perché mancano i presupposti per l'attuale eser-

cizio del potere, configurando quindi un falso per formazione; se invece si tratta di episodio in cui sussistono i presupposti per esercitare il potere, la falsa data e il falso luogo integrano gli estremi di una falsità ideologica. [Cass., Sez. V, 7.11.2007, De Mori, in *CED*, n. 3564/2008; Cass., Sez. V, 30.11.2005, Trupia, in *CED*, n. 46873/2005; Cass., Sez. V, 4.10.1983, Triolo, in *Cass. pen.*, 1985, 78. Con riferimento alla falsità ideologica di cui all'art. 481 c.p. (falsità ideologica in scrittura privata), v. Cass., Sez. Un., 24.4.2002, Panarelli, in *Foro it.*, 2002, II, 407 ss., dove si afferma che «è indiscutibilmente un caso di falsità ideologica [...] la falsa attestazione della data di decorrenza di un'assicurazione»].

Se rispetto alla condotta di falsità materiale è del tutto indifferente che la dichiarazione falsificata abbia o meno un contenuto vero, rispetto alla falsità ideologica è invece necessario che si tratti di un **documento genuino**: può esistere falsità ideologica soltanto rispetto a un documento autentico, dovendosi precisare che con tale espressione si intende non solo la corrispondenza tra autore reale e autore apparente, ma anche che il pubblico ufficiale deve avere una legittimazione attuale ad adottare l'atto [cfr. Cass., Sez. V, 22.4.1997, Saetta, in *Cass. pen.*, 1998, 1106; in dottrina v. (d) NAPPI, 25].

2.1.1.1. *Il falso ideologico per omissione. Il concetto di omessa attestazione.* – Il falso ideologico per omissione pone essenzialmente **due problemi**: da un lato, l'individuazione del concetto di omessa attestazione; dall'altro lato, l'oggetto della attestazione omessa, nel senso che si pone la questione se tale tipologia di falso riguardi soltanto l'omessa attestazione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, come si evince dal tenore letterale dell'art. 479 c.p., oppure si estenda in via interpretativa anche all'omessa attestazione di fatti rilevanti, ma diversi dalle dichiarazioni.

Per quanto riguarda il **concetto di omessa attestazione**, affinché si possa parlare di falso per omissione è necessario che si realizzino **due presupposti**. Anzitutto occorre l'**esistenza di un documento**: l'omissione che viene in gioco è solo quella che determina una "infedeltà" della parte descrittiva di un atto pubblico, non quella che si risolve nella stessa mancanza dell'atto. Il pubblico ufficiale deve infatti espletare un'attività di attestazione in modo tale che venga ad esistenza un documento, il quale, in virtù dell'omessa attestazione, deve poi risultare incompleto. Detto in altri termini, non si deve confondere l'omessa realizzazione di un atto, vale a dire l'omessa attività di attestazione, con l'omessa attestazione di fatti riconducibili a tale attività: nella prima ipotesi è lo stesso atto che manca, con la conseguenza che il pubblico ufficiale potrà rispondere per omissione di atti di ufficio o per abuso di ufficio là dove ne sussistano tutti gli estremi; nella seconda ipotesi invece l'atto e il documento esistono, risultando incompleti.

Sotto questo profilo, si deve osservare come sia difficile ricondurre alla figura del falso per omissione ipotesi come ad esempio l'omessa timbratura di un cartellino oppure l'omessa registrazione di un atto. In particolare, per quanto riguarda il cartellino segnatempo, la maggioranza della giurisprudenza ritiene configurabile un falso ideologico per omissione allorché il dipen-

dente pubblico omette di timbrare il cartellino [v. per tutte Cass., Sez. Un., 10.4.2006, Sepe, cit.; Cass., Sez. V, 27.10.1999, Foresta, in Cass. pen., 2001, 1480, secondo la quale «è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico a carico del pubblico dipendente che attesti nei fogli di presenza soltanto l'ora di ingresso e quella di uscita dall'ufficio senza far menzione delle assenze intermedie, atteso che detta attestazione può far erroneamente ritenere che vi sia stata la presenza continuativa in ufficio per tutte le ore di servizio dovute»].

Tuttavia, si deve ritenere che in queste ipotesi l'omissione non riguarda una parte dell'attestazione, ma lo stesso compimento dell'atto. Ecco allora che ci pare condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «il reato di falso ideologico per omissione non può riguardare l'atto nella sua interezza assumendo rilevanza l'omissione che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia, nel suo complesso, deve essere formato» [Cass., Sez. V, 23.9.1996, Benussi, in Cass. pen., 1997, 1364, con osservazioni di ROSA. Nello stesso senso, si v. Cass., Sez. V, ord. 26.1.2006, Sepe, in CED, n. 4652/2006; Cass., Sez. V, 21.9.2004, Di Benedetto, in Cass. pen., 2006, 117; Cass., Sez. V, 24.6.1996, Giangualano, in Giust. pen., 1997, II, 267, dove si precisa che «la mancata timbratura del cartellino in occasione di un temporaneo allontanamento del pubblico ufficiale non dà luogo alla reticente formulazione di un atto pubblico unitario, tale da tradursi in una falsa rappresentazione della realtà, ma è semplicemente l'omissione del compimento di un atto, l'omissione di una delle molteplici autonome attestazioni che debbono essere documentate nel cartellino segnatempo»; Cass., Sez. V, 3.7.1995, Antelmi, in Cass. pen., 1996, 1423].

Stesso identico ragionamento può essere fatto per la omessa registrazione di un atto, in quanto l'omissione che viene in considerazione non riguarda la mancanza di una dichiarazione rispetto ad un atto formato (l'omissione di una parte durante l'attività di attestazione), bensì la mancanza dell'atto stesso (l'omissione dell'intera attività di attestazione).

Per quanto riguarda il secondo presupposto dell'**incompletezza**, il problema che si pone è stabilire quando un'attività di attestazione possa dirsi autenticamente parziale, anche perché molto spesso si tende a qualificare come omissiva una falsa attestazione che in verità è commissiva.

Più precisamente, il documento non solo deve esistere, ma deve anche risultare privo di determinate dichiarazioni che si dovevano riportare. Affinché sussista questo requisito è necessario che tra il fatto descritto nella dichiarazione e quello non descritto esista una sorta di disomogeneità di contenuto, nel senso che si deve trattare di fatti diversi, concernenti porzioni della realtà concettualmente distinte. Ecco allora che se l'omissione attiene a fatti omogenei, non si può che concludere nel senso del falso commissivo, e ciò perché l'omessa dichiarazione viene identificata con la componente omissiva propria di qualsiasi dichiarazione falsa, visto che ogni dichiarazione falsa contiene l'omessa indicazione del vero; se invece l'omissione attiene a fatti disomogenei, si deve concludere nel senso del falso per omissione.

Esemplificando, si pensi al caso di un geometra che nella compilazione di una scheda di controllo omette di segnalare che erano stati già espressi altri pareri su quel progetto e che la zona interessata dalla costruzione era demaniale e soggetta a vincolo idrogeologico e forestale. In ordine a questo fatto si è affermato che sussiste un'omissione e che questa omissione dà luogo a una falsità ideologica, in quanto l'omessa segnalazione si traduce in una dichiarazione implicita di inesistenza di fatti in realtà esistenti, giuridicamente rilevanti e rientranti nella serie dei fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità [Cass., Sez. V, 14.7.1995, Antelmi, in Cass. pen., 1996, 1423, con nota di IACOVIELLO]. Tuttavia, a ben vedere, sembra che qui si fosse in presenza di una condotta commissiva, poiché, come risulta dai fatti riportati in motivazione,



esisteva un modulo prestampato che richiedeva esplicitamente la segnalazione, mediante sbarramento di apposite caselle, dell'esistenza sia di "eventuali vincoli" sull'area di intervento, sia di "eventuali pareri o nulla osta precedenti", con la conseguenza che il mancato sbarramento non costituiva un'omessa dichiarazione, ma la dichiarazione di inesistenza di determinati fatti.

Parimenti, si pensi al caso in cui il professore ometta di indicare nel registro di classe l'assenza di un alunno [Cass., Sez. V, 23.2.2006, Boccia, in *Riv. pen.*, 2007, 450]: l'esistenza nel registro di una colonna specificamente destinata a contenere l'indicazione dei nomi degli assenti induce a far ritenere che l'omessa indicazione coincida concettualmente con l'affermazione (espresa) della presenza.

Si consideri anche il caso in cui all'interno di una cartella clinica si annota che durante l'amniocentesi è stato effettuato soltanto un prelievo ematico, mentre in realtà ne sono stati effettuati due, di cui il primo non ha avuto esito positivo [Cass., Sez. V, 17.5.2005, Palmiero, in *Cass. pen.*, 2005, 3301, con nota di (b) LEPERA]: l'attestazione deve essere considerata falsa in senso commissivo, in quanto ciò che si dichiara è l'esistenza di un solo prelievo, e cioè il contrario di quanto effettivamente accaduto, nel momento in cui ne sono stati realizzati due.

Si pensi poi al caso di due agenti della polizia municipale che in un verbale di accertamento di una "contravvenzione" dichiarano che Tizio transitava nonostante che l'agente avesse fermato il traffico con regolare paletta, senza tuttavia precisare che Tizio era sì transitato, ma dopo essersi fermato all'alt, con ciò riconducendo il fatto a un'infrazione diversa [App. Venezia, 8.2.1999, Fanti, in *Foro it.*, 2000, II, 424 ss., con nota di (a) GIAMMONA]. Ebbene, anche in questa ipotesi appare del tutto evidente come i due agenti non abbiano ommesso di riportare alcuni fatti avvenuti in loro presenza, ma abbiano essenzialmente dichiarato il falso: ed infatti, come dimostra anche la circostanza che si tratta di due infrazioni diverse, dichiarare che un soggetto non si è fermato all'alt impartito dall'agente di polizia municipale, significa dare una falsa rappresentazione della realtà, qualora in verità il soggetto si sia fermato all'alt regolarmente e solo in un momento successivo abbia ripreso la marcia.

Ed ancora, è stato ritenuto che l'indicazione di una determinata quantità (cinque), inferiore alla quantità reale (dieci) costituisca un falso omissivo, in quanto si può distinguere tra un comportamento commissivo conforme al vero, attestante "il meno" (cinque), da un lato, e, dall'altro, un comportamento omissivo, che dà luogo ad una rappresentazione falsa, non attestante "il più" (l'altro cinque rimanente per arrivare a dieci) [Cass., Sez. VI, 1.1.1980, in *Cass. pen.*, 1981, 527]. D'altra parte, anche in questo caso si deve ritenere sussistente in termini commissivi una dichiarazione falsa che comporta sempre, su un piano meramente logico, l'omissione della verità o di una parte di essa.

Infine, si deve ritenere un falso commissivo anche quello in cui due carabinieri, comandati in servizio di scorta e traduzione di un detenuto, non hanno seguito l'itinerario assegnato ed hanno quindi ommesso di dare atto, nella relazione di servizio in cui si descrive il tragitto compiuto, della avvenuta deviazione [Cass., Sez. V, 31.1.2001, Vasturzo, in *Cass. pen.*, 2002, 1709], e ciò perché ancora una volta a causa della omogeneità della deviazione rispetto al percorso descritto, i pubblici ufficiali hanno finito per dichiarare il falso.

Ebbene, in tutte queste ipotesi, vero che di per sé considerate le dichiarazioni corrispondono al vero, e che pertanto rispetto agli altri fatti non menzionati sembra di essere in presenza di un'omissione, tuttavia è anche vero che se il fatto contenuto nella dichiarazione viene posto in relazione agli altri fatti non menzionati, ma aventi un contenuto omogeneo, tali dichiarazioni risultano false.

Ecco allora che i **"veri" casi di falso per omissione**, in realtà piuttosto rari, sono quelli in cui esistendo un documento, la dichiarazione relativa a determinati fatti è vera e tuttavia esistono altri fatti ommessi, del tutto disomogenei rispetto a quelli dichiarati, la cui mancata menzione rende la dichiarazione incompleta. Così ad esempio, si può considerare autentica ipotesi di falso per omissione quella in cui nella relazione di servizio due agenti di polizia giudiziaria attestano che Tizio,

mentre si trovava nella caserma, dopo essere impallidito, era improvvisamente caduto a terra, omettendo di indicare che il soggetto era stato precedentemente percosso [v. Cass., Sez. V, 25.1.2002, Crotti, in *CED*, n. 8684/2002]: è chiaro che il fatto omesso è avvenuto in loro presenza o è stato da loro addirittura compiuto ed è collegato a fatti che in seguito si sono attestati, ma rispetto a questi ultimi il fatto omesso è senza dubbio disomogeneo.

2.1.1.1.1. *L'oggetto dell'attestazione omessa.* – Chiarito il concetto di omissione, adesso si deve passare a verificare l'**oggetto del falso per omissione**. Per un primo orientamento, soprattutto basato sul tenore letterale dell'art. 479 c.p., falso ideologico per omissione sarebbe soltanto quello che si manifesta nella omessa attestazione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, con la conseguenza che non sarebbe punibile l'omessa attestazione di fatti anche rilevanti, ma diversi dalle dichiarazioni provenienti da terzi [(b) MALINVERNI, 205 s.; in giurisprudenza Cass., Sez. V, 23.9.1987, Curcio, in *Cass. pen.*, 1989, 802]. Per altro orientamento, invece, il falso ideologico per omissione può essere esteso anche a fatti diversi dalle dichiarazioni, avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti [in dottrina cfr. (d) NAPPI, 120 ss.].

Per impostare correttamente la questione, occorre distinguere tre diverse problematiche. Anzitutto, si deve chiarire **la funzione che** dal punto di vista della legalità **svolge la previsione dell'omissione** all'interno dell'art. 479 c.p. Da una parte della dottrina e della giurisprudenza si è infatti osservato che la previsione della sola omessa dichiarazione ricevuta costituirebbe una indicazione meramente esemplificativa, che nulla aggiunge a quanto già desumibile dalla descrizione della fattispecie come falsa attestazione [(d) NAPPI, 121]. Sulla scia di questa interpretazione si è così giunti a ricondurre il falso ideologico per omissione anche a fattispecie che tuttavia non contemplano tale condotta.

Così, ad esempio, si è punito ai sensi dell'art. 483 c.p. il soggetto che in una dichiarazione presentata all'A.C.I. aveva attestato di esercitare attività di commercio di autoveicoli e motoveicoli omettendo di indicare che tale attività avveniva per conto terzi [Cass., Sez. V, 18.10.2007, Morra, in *CED*, n. 43877/2007]. Parimenti, è stato affermato che la falsità ideologica può essere consumata anche mediante un'attestazione incompleta, ogni qualvolta il contenuto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione il significato di negazione della sua esistenza, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 483 c.p. l'omissione contenuta in una perizia giurata concernente la natura edificabile del bene [Cass., Sez. V, 10.10.2005, Zini, in *CED*, n. 44031/2005 e Cass., Sez. V, 14.1.2004, Bongioanini, in *Giust. pen.*, 2005, II, 139 ss. Nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. V, 29.9.1999, Costanzo, in *Cass. pen.*, 2000, 2640]. Ed ancora, si è ritenuto integrasse la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. l'omessa dichiarazione al notaio dell'avvenuto decesso del *de cuius* [Cass., Sez. II, 17.5.2006, Buglioni, in *CED*, n. 30650/2006].

Alla stessa stregua non si è punito ai sensi dell'art. 480 c.p. il notaio che nel certificato notarile di cui all'art. 567 c.p.c. aveva omesso di attestare che i beni pignorati erano gravati da diritti, non in virtù del fatto che l'art. 480 c.p. non contempla il falso ideologico per omissione, ma in ragione del fatto che il certificato anzidetto deve limitarsi a recepire quanto risulta dal catasto e dalle formalità dei registri immobiliari, senza che il notaio debba preoccuparsi di acquisire per

altra via la reale situazione del bene e la sua reale appartenenza [Cass., Sez. V, 20.3.2007, Cristofaro, in *Foro it.*, 2008, II, 195].

Questo orientamento non può essere assolutamente condiviso. Da un lato, quando ci si occupa di tipicità è sempre bene essere molto cauti nell'utilizzare l'argomento della indicazione esemplificativa, argomento di per sé destinato a erodere il principio di legalità. Dall'altro lato, se si ritiene che la previsione della stessa condotta omissiva all'interno dell'art. 479 c.p. è pleonastica, ammettendo così implicitamente che essa è contenuta nel concetto di attestazione e che quindi è prevista anche all'interno delle altre fattispecie in cui per l'appunto si parla di falsa attestazione (artt. 480 e 483 c.p.), si finirebbe per compiere una vera e propria interpretazione inammissibile, in quanto non c'è dubbio che azione ed omissione esprimono un disvalore assolutamente diverso, con la conseguenza che la seconda non può essere ricavata dalla prima, e che quindi risulta punibile solo attraverso una previsione espressa.

In secondo luogo, si deve precisare che per punire l'omessa attestazione di determinati fatti è necessario che sia stato violato un **obbligo di completezza**, un obbligo cioè che imponga al pubblico ufficiale di dichiarare i fatti che sono stati omessi. E rispetto a quest'obbligo si discute se debba essere previsto da una norma di legge o comunque se debba essere ricavato in via interpretativa dall'intero contesto normativo in cui si disciplina un'attività oppure se sia sufficiente che derivi dal contesto espositivo, là dove si è in grado di ritenere che l'informazione incompleta nega implicitamente l'esistenza del fatto rilevante [(d) NAPPI, 121; IACOVIELLO, 1425].

In quest'ultimo senso si esprime anche la giurisprudenza: cfr. Cass. Sez. V, 9.1.2009, De Donno, in *Riv. pen.*, 2010, 442; Cass., Sez. V, 4.4.2008, Martinelli, in *CED*, n. 26081/2008; Cass., Sez. V, 15.6.2004, Ballardini, in *Cass. pen.*, 2006, 118 e Cass., Sez. V, 17.3.1998, Palmeri, *ivi*, 1999, 1450, le ultime tre relative all'omessa indicazione di circostanze in una relazione di servizio; Cass., Sez. V, 17.5.2005, Palmiero, *cit.* e Cass., Sez. I, 14.1.1998, Messina, in *CED*, n. 8050/1998, entrambe relative alla omessa indicazione di circostanze (rispettivamente un prelievo e l'ora dell'intervento) in una cartella clinica; Cass., Sez. V, 6.6.2005, Gioffrè, in *CED*, n. 28728/2005, relativa a dichiarazione di un tecnico comunale in cui si attestava che determinati locali erano idonei ad essere adibiti a ricovero degli automezzi, mentre l'intero immobile era abusivo e privo delle autorizzazioni di legge; Cass., Sez. V, 17.11.2004, Narducci, in *Cass. pen.*, 2006, 1464, relativa a verbale di seduta di una commissione consultiva dove non si era segnalata, sul presupposto dell'inesistenza di proposte confrontabili, l'eccessiva onerosità dell'offerta di una impresa appaltatrice.

Ebbene, senza dubbio da preferire la soluzione che fa riferimento alla norma e non all'economia dell'atto. Se infatti si desse rilevanza a quest'ultimo profilo, si sarebbe costretti a far ricorso alla figura del falso c.d. implicito, che – come vedremo – suscita già di per sé non poche perplessità (v. *infra*, 2.1.2.3). Inoltre, non si sarebbe mai in grado di sapere in anticipo quali siano le circostanze che meritano di essere attestate e non omesse, ponendosi il rischio che esse siano individuate in un secondo momento (“a cose avvenute”), a seconda dello scopo per il quale l'atto viene in considerazione. Così, nel caso di un pubblico ufficiale che all'inter-

no di una relazione di servizio omette di riferire la circostanza che conosce di persona i sospetti autori di un reato, se si fa leva sulla funzione – per così dire – interna della relazione di servizio, l’omissione di tale circostanza non sembra assumere rilievo; se invece si fa leva sulla possibile funzione di prova che tale relazione può svolgere in un processo penale, siffatta circostanza può avere un certo significato. Identico ragionamento può essere fatto con riferimento alla cartella clinica: se si fa leva sulla sua funzione interna, l’omissione ad esempio del primo prelievo di liquido amniotico di regola destinato a fallire non ha rilevanza; se invece si fa riferimento alla possibile funzione di prova in un processo penale allorché si ritenga che dall’amniocentesi è scaturita la morte del feto, l’omessa indicazione non può che assumere rilevanza.

Infine, l’ultima questione riguarda **i fatti che rilevano ai sensi dell’art. 479 c.p.** Questa norma riferisce espressamente l’omissione soltanto alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale. Con la conseguenza che se si ritiene, come fa la giurisprudenza, che il difensore che documenta l’intervista difensiva ricopre la qualifica di pubblico ufficiale, la redazione di un verbale incompleto determina una falsità per omissione [si v. Cass., Sez. Un., 27.6.2006, Schera, in *Cass. pen.*, 2006, 3985]. Al contrario nulla dice rispetto ai fatti diversi dalle dichiarazioni ricevute.

Sul punto è bene precisare fin da subito che l’idea della punibilità dell’omessa attestazione di fatti diversi dalle dichiarazioni ricevute costituisce una di quelle situazioni particolarmente complesse in cui a fronte della certezza negativa sull’impossibilità linguistica di riferire la norma a un caso determinato, quest’ultimo si rivela però altrettanto certamente omogeneo quanto a disvalore a quelli previsti dalla norma. Ecco allora che la questione può essere risolta soltanto facendo riferimento alla *ratio* e al disvalore della falsità ideologica, al fine di capire se rispetto all’omissione prevista dall’art. 479 c.p. abbia senso o meno distinguere tra le diverse tipologie di fatti.

Ebbene, posto che la falsità ideologica è a tutela della veridicità, tuttavia esistono due modi diversi di concepirla. Se infatti la veridicità è intesa in senso generico, e quindi ancorata a una prospettiva ingannatoria o comunque di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione (“mero” atto pubblico), allora appare evidente come una distinzione tra dichiarazioni ricevute e gli altri fatti non abbia molto senso. In questa prospettiva se l’omessa attestazione delle dichiarazioni ricevute è punita per non “viziare” o alterare l’affidamento che i consociati fanno sul contenuto del documento o comunque per non viziare il procedimento amministrativo, anche qualsiasi omissione di fatti giuridicamente rilevanti finisce per produrre lo stesso effetto, con la conseguenza che l’omessa attestazione dei fatti avvenuti davanti al pubblico ufficiale o da lui compiuti ha un disvalore identico all’omessa attestazione delle dichiarazioni ricevute, qualora, ovviamente, il fatto omesso abbia anche una qualche minima rilevanza giuridica. In sostanza, anche l’omissione di determinati fatti può compromettere l’affidamento che i terzi o la pubblica amministrazione fanno sul contenuto del documento. E questo è l’orientamento dominante nella giurisprudenza [Cass., Sez. V, 4.4.2008, Martinelli, cit.; Cass., Sez. V, 23.2.2006, Boccia, cit.; Cass., Sez. V, 17.5.2005, Palmiero, cit.].

Se al contrario si muove da un'accezione della veridicità connessa a veri e propri obblighi di dichiarare il vero (atto pubblico fidefacente), si deve osservare come non assumerebbero rilevanza ai fini dell'omissione non solo i fatti estranei all'attività di documentazione, ma anche quelli che riguardano la documentazione e sono diversi dalla mera ricezione della dichiarazione di terzi. A questa conclusione si giunge per la semplice ragione che si potrebbero creare contrasti tra il contenuto della dichiarazione dei soggetti terzi e quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, aprendosi così una sorta di alternativa che non può essere composta, nel senso che, in presenza di un eventuale contrasto, o si riconosce al pubblico ufficiale la possibilità di rifiutarsi di attestare la dichiarazione falsa del terzo, attribuendogli anche un controllo sulla sua veridicità oppure si riconosce a quest'ultimo la possibilità di omettere fatti diversi dalle dichiarazioni. E questa soluzione, salvo possibili eccezioni, sembra essere preferibile, non potendosi affermare l'esistenza di un generale potere controllo del pubblico ufficiale sul contenuto delle dichiarazioni del terzo [v. *retro*, Cap. III, 2.4 e *infra*, 2.1.2.2].

**2.1.2. L'oggetto materiale. Le tipologie di documento.** – Rispetto all'oggetto materiale, già abbiamo visto come le falsità ideologiche in atto pubblico possano riguardare soltanto documenti genuini [v. *retro*, 2.1.1]. Adesso si devono affrontare tre problematiche ulteriori: le tipologie di documento suscettibili di falsificazione; le tipologie di dichiarazione suscettibili di falsificazione; l'oggetto delle dichiarazioni.

Per quanto riguarda le **tipologie di documento**, si deve muovere dalla premessa che in alcuni sistemi penali europei, suscettibili di falsità ideologica possono essere soltanto gli atti pubblici fidefacenti, vale a dire quegli atti rispetto ai quali esiste un vero e proprio obbligo di veridicità previsto dalla legge e che grava sul pubblico ufficiale al momento dell'esercizio della sua attività di attestazione. La scelta di limitare la punibilità delle falsità ideologiche ai soli atti fidefacenti è pienamente coerente con l'idea che il falso ideologico è posto a tutela proprio della particolare funzione probatoria svolta da tali atti.

Diversamente, il nostro ordinamento non solo ha esteso la falsità ideologica anche ai "meri" atti pubblici non fidefacenti (art. 479 c.p. là dove rinvia all'intero art. 476 c.p.), ma tale estensione si è protratta – per così dire – fino a coprire addirittura i certificati e le autorizzazioni (art. 480 c.p.).

Tuttavia è interessante notare come, al di là della previsione legislativa, alcuni autori abbiano tentato di ricostruire il sistema in termini più rigorosi, limitando le falsità ideologiche ai soli atti pubblici fidefacenti [(c) MALINVERNI, 278]. Così, da un lato, facendo leva sull'espressione utilizzata dagli artt. 479, 480 e 483 «fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità», si è sostenuto che l'area di rilevanza del falso ideologico sarebbe limitata alle sole attestazioni di fatti che debbono essere documentati in virtù di una norma legge; dall'altro lato, si è precisato che i "meri" atti pubblici, i certificati e le autorizzazioni amministrative fanno prova fino a querela di falso, solamente in ordine alla loro provenienza dal funzionario

che li ha formati e quindi in ordine alla indicazione dell'autore, della data e del luogo.

D'altra parte, si è trattato di un tentativo che, come abbiamo accennato, non è stato accolto dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza [v. *retro*, 2]. La prima ha attribuito rilevanza alla falsa attestazione di qualsiasi fatto che appaia essenziale, e non superfluo o inutile, in relazione alla destinabilità probatoria dell'atto [CRISTIANI, 15; (d) NAPPI, 115, il quale ha precisato che «la richiesta destinazione dell'atto a provare la verità dei fatti attestati falsamente può essere intesa solo come esigenza che i fatti rappresentati siano giuridicamente rilevanti»]. La giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza del reato anche quando il pubblico ufficiale attesta, contrariamente al vero, circostanze di fatto di cui la legge non prevede espressamente la menzione [Cass., Sez. V, 28.10.1997, Mentasti, in *Cass. pen.*, 1999, 2520].

La scelta di non limitare il falso ideologico agli atti pubblici fidefacente non è priva di conseguenze, sia per quanto riguarda l'oggetto di tutela, sia sul piano delle ricadute applicative. In ordine al bene tutelato, non c'è dubbio che nel momento in cui suscettibile di falsità è anche un mero atto pubblico, lo scopo della tutela si sposta dalla funzione probatoria dell'atto al buon andamento della pubblica amministrazione: grazie al contenuto veritiero degli atti pubblici (da intendersi come prodotti da un pubblico potere), lo stesso *iter* procedimentale volto alla formazione di tale atto, o che comunque è destinato ad ospitarlo, si informa al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

In ordine alle ricadute applicative, poi, si deve osservare come tale scelta apra al problema delle dichiarazioni suscettibili di falsificazione. Ed infatti, se si ritiene che suscettibile di falsificazione sia soltanto il documento fidefacente, non c'è dubbio che assumerà rilevanza soltanto la dichiarazione descrittiva o narrativa, vale a dire la dichiarazione che descrive una determinata porzione della realtà: la fidefacenza non può che riferirsi a descrizioni. Se invece si ritiene che suscettibile di falsificazione siano anche i documenti non fidefacenti, si pone il problema se anche dichiarazioni diverse da quelle descrittive possano essere oggetto di falsificazione [su tale questione v. anche CATENACCI, 249].

2.1.2.1. *Le tipologie di dichiarazione.* – Ecco allora che, per quanto riguarda la problematica delle **tipologie di** dichiarazione suscettibili di falsificazione, si deve osservare che esse sono anzitutto e pacificamente le **dichiarazioni narrative o descrittive**, consistenti nella descrizione di porzioni della realtà e quindi come tali sottoponibili a un giudizio di corrispondenza tra quanto in esse dichiarato e ciò che esiste nella realtà fattuale [(d) NAPPI, 4]. Le dichiarazioni narrative sono suscettibili di falsificazione sia direttamente che indirettamente: da un lato è possibile che l'attestazione non veritiera sia riconducibile alla attività consapevole dello stesso soggetto dichiarante; dall'altro lato è possibile che la falsa attestazione sia la conseguenza di un inganno perpetrato da un soggetto diverso dall'autore della dichiarazione.

Diversamente, risulta problematica la falsità ideologica delle dichiarazioni dispositive e di quelle valutative. In particolare, per quanto riguarda le **dichiarazioni dispositive**, v'è accordo totale sia in dottrina che in giurisprudenza nel ritenere che esse non sono – per così dire – direttamente falsificabili sul piano ideologico [DE MARSICO, 575; (b) RAMACCI, 921; SPAGNOLO, 226 ss.; MARINI, 761; FUOCHI TINARELLI, 389; RUSSI, 1841 s.; CAPUTO, 2023 ss.; (d) NAPPI, 143 ss.; AMARELLI, 1781 ss.; nonché (a) BARTOLI, 1124 s.]. Le dichiarazioni dispositive non hanno infatti la funzione di documentare, attestare la realtà esterna percepita dal pubblico ufficiale, ma servono a rappresentare la volontà del loro autore: esse, di per sé, sono destinate a documentare l'emissione di una specifica manifestazione della volontà in ordine a un determinato oggetto, non anche la reale sussistenza dei presupposti di fatto.

Tuttavia in dottrina non si è mancato di sottolineare come il codice penale preveda ipotesi di falsità anche rispetto a documenti aventi al proprio interno dichiarazioni dispositive: «la ammissibilità della falsità ideologica in relazione agli atti dispositivi è confermata da un'espressa disposizione di legge. L'art. 480 c.p., infatti, prevede “la falsità ideologica ... in autorizzazioni amministrative”, e come è evidente tali atti sono senza alcun dubbio di carattere dispositivo» [v. per tutti di recente AMARELLI, 1782]. Inoltre, «sarebbe davvero illogico ritenere che il legislatore abbia voluto punire con l'art. 480 c.p. la falsità concernente la parte descrittiva e narrativa di un atto di autorizzazione, certamente dispositivo, e lasciare indenne da sanzione penale l'analoga falsità commessa nella più grave ipotesi contemplata dall'art. 479 c.p. e concernente gli atti pubblici dispositivi» [Cass., Sez. V, 21.9.2005, Ortisi, in *CED*, n. 5487/2006].

Ecco allora che sulla base di queste argomentazioni si è iniziato ad attribuire rilevanza non tanto alla dichiarazione dispositiva in sé e per sé considerata, bensì alla **dichiarazione descrittiva, concernente i presupposti di fatto o legali, che costituiscono la premessa rispetto alla disposizione** [(d) NAPPI, 144 s.; AMARELLI, 1782 s.; ma già VIROTTA, 514].

Com'è stato affermato in giurisprudenza, negli atti dispositivi la falsità ideologica è configurabile «in relazione alla parte “descrittiva” contenuta nell'atto dispositivo e, più precisamente, in relazione all'attestazione (non conforme a verità) dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente presupposto indispensabile per il compimento dell'atto» [Cass., Sez. Un., 3.2.1995, Proietti, in *Cass. pen.*, 1995, 1816 ss., con nota di (c) NAPPI. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. II, 27.4.2006, Greco, in *CED*, n. 21096/2006, relativa a falsa dichiarazione di regolarità di richiesta di contributo; Cass., Sez. V, 20.1.2006, Maggiorelli, in *CED*, n. 9589/2006, relativa a delibere di A.S.L. di aggiudicazione di forniture e servizi; Cass., Sez. V, 21.9.2005, Ortisi, in *CED*, n. 5487/2006; Cass., Sez. V, 10.10.2005, Rizzo, in *Cass. pen.*, 2007, 1651, relativa a una proposta di delibera formulata dal Sindaco; Cass., Sez. V, 20.1.2005, Zanardi, in *CED*, n. 7604/2005, relativa a una delibera di bilancio consuntivo in cui mancava l'indicazione di una posta; Cass., Sez. V, 14.10.2004, Petramala, in *Cass. pen.*, 2006, 2483, relativa a una delibera di aggiudicazione di appalto pubblico per la manutenzione di presidi ospedalieri, dove si era falsamente attestata l'avvenuta consultazione dell'albo dei fornitori delle Aziende Sanitarie Locali; Cass., Sez. V, 6.12.2004, Di Maria, in *CED*, n. 3074/2005, relativa a un mandato di pagamento in cui si dava conto non veritiero della sussistenza e conformità di atti presupposti; Cass., Sez. V,

21.9.2004, Obertino, in *Giust. pen.*, 2006, II, 362, relativa a una delibera di approvazione del P.e.e.p. contenente falsa attestazione in ordine alla esistenza nelle costruzioni oggetto della deliberazione dei requisiti richiesti dalla legge per poter essere considerate di edilizia economica popolare; Cass., Sez. VI, 8.4.2004, Ienna, in *Cass. pen.*, 2005, 3361, relativa a un parere in cui si attestava falsamente, in termini impliciti, la conformità dei progetti alle norme urbanistiche vigenti; Cass., Sez. V, 18.5.2004, Belluomo, in *Riv. pen.*, 2004, 802, relativa a proroga di comando di un dipendente; Cass., Sez. V, 18.11.2003, Caserta, in *CED*, n. 566/2004, relativa a un contratto di locazione dove nel verbale di consistenza e consegna erano indicati locali in realtà inesistenti; Cass., Sez. V, 24.2.2003, Favale, in *Cass. pen.*, 2004, 1266, relativa a una proroga disposta da una giunta del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul presupposto che la relativa discarica avesse raggiunto un soddisfacente grado di efficienza, benché le condizioni di grave precarietà della stessa fossero state già riscontrate in sede amministrativa e giudiziaria; Cass., 16.10.2002, Costola, in *Guida dir.*, 2003, 13, 76 s., relativa a clausole di un capitolato di appalto, dove le caratteristiche di un bene di cui avrebbe dovuto dotarsi la pubblica amministrazione erano individuate sulla base di affermazioni concernenti fatti e circostanze non vere; Cass., Sez. V, 5.11.2001, Pezzarossa, in *Cass. pen.*, 2002, 1645, nonché in *Riv. it. dir. proc. pen.*, con nota di PATERNITI, relativa a verbale conclusivo di concorso per professore universitario in cui era stato falsamente asserito che la commissione giudicatrice aveva valutato i titoli scientifici e didattici dei candidati, mentre in realtà i giudizi erano stati interamente predisposti da soggetti estranei alla commissione e i commissari si erano limitati a riceverli (tuttavia per un caso analogo, in cui è stata esclusa la responsabilità per falso ideologico, v. Cass., Sez. I 2.6.2000, Panico, in *Rass. avv. Stato*, 2001, II, 441, relativa a dei membri di un Consiglio di Facoltà che, nell'adottare una delibera di conferimento di cattedra universitaria, si erano basati, per la valutazione dei titoli concorrenti, su una "bozza" di delibera preparata precedentemente da uno solo di essi, attestando poi nel verbale che tale valutazione aveva carattere collegiale: la Corte ha precisato che una volta che la bozza viene letta ed approvata, diviene vera e propria delibera la cui paternità appartiene all'intero collegio); Cass., Sez. VI, 23.10.2000, Guarneri, in *Cass. pen.*, 2001, 3411; Cass., Sez. V, 10.6.1999, D'Alessio, *ivi*, 2000, 2640, relativa a un decreto di liquidazione emesso dal Sindaco per lavori di ricostruzione mai iniziati; Cass., Sez. V, 17.2.1999, Mazzieri, in *Dir. pen. proc.*, 1999, relativa a diploma di laurea. Con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali (decreti, ordinanze, sentenze) v. Cass., Sez. IV, 14.12.2009, Buzzi, in *Guida dir.*, 2010, 13, 87 s.; Cass., Sez. V, 25.5.2007, Di Salvo, in *Riv. pen.*, 2008, 192; Cass., Sez. V, 9.6.2004, La Porta, in *CED*, n. 39002/2004, relativa a un provvedimento di riabilitazione; Cass., Sez. I, 23.1.2003, Chianese e Cass., Sez. I, 26.11.2002, Catalano, entrambe in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1119 e 1121, con nota di (a) BARTOLI].

Di contrario avviso, ma decisamente isolata, Cass., Sez. V, 18.6.1999, Lecci, in *Giust. pen.*, 2000, II, 326 ss., secondo cui «il reato di falso in atto pubblico non è concepibile con riferimento agli atti a contenuto dispositivo [...] Ciò vale anche nel caso in cui la volontà del pubblico ufficiale si sia illecitamente determinata, non essendo concepibile, neanche in tal caso, la possibilità di false attestazioni in ordine al contenuto ed alle modalità di formazione dell'atto, in quanto esso viene necessariamente ad esistenza con le forme, i tempi e le regole individuati dalla legge, che disciplina il relativo procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della pubblica amministrazione»].

A dire il vero, con riferimento all'art. 480 c.p., non è mancato il **tentativo di una ricostruzione diversa**. Così, v'è stato chi, facendo leva sulla natura necessariamente complessa del documento di autorizzazione (dichiarazione descrittiva e dichiarazione dispositiva), ha prospettato la necessità di considerare separatamente le due parti dell'unico atto, per giungere ad affermare che la falsità ideologica nella motivazione di un'autorizzazione amministrativa deve essere punita a norma dell'art. 479 c.p., come falsità in atto pubblico [IANNELLI, 120].



Nella stessa prospettiva, in giurisprudenza si è affermato che «integra il reato di falso ideologico in atto pubblico e non quello di cui all'art. 480, la condotta del tecnico comunale il quale attesti [...] il deposito di elaborati progettuali relativi alla edificazione di una stazione radio, rappresentando così falsamente che detti elaborati sono stati sottoposti ai controlli della Commissione, le cui attestazioni sono idonee ad influire sulla conoscenza e sulle determinazioni della P.A., con la conseguenza che esse rivestono autonoma rilevanza penalistica, indipendentemente dalla circostanza che possano portare ad un provvedimento finale avente natura di mera autorizzazione» [Cass., Sez. V, 24.10.2005, Bernard, in *Riv. pen.*, 2006, 1100. Nello stesso senso Trib. Ivrea, 10.7.1979, Lenzetti, in *Giur. merito*, 1980, II, 72, con nota di SECCI].

Tuttavia questa interpretazione, senza dubbio coerente soprattutto con la distinzione tra dichiarazione e documento, è stata oggetto di critiche difficilmente superabili, prima fra tutte quella che condurrebbe a un risultato sostanzialmente abrogativo dell'art. 480 c.p., senza dubbio inammissibile [(d) NAPPI, 145].

Ecco allora che in presenza di un atto dispositivo, si devono compiere – per così dire – due diversi passaggi, ispirati a ben vedere a logiche ben diverse: anzitutto, in una logica che dà risalto alle singole dichiarazioni, occorre verificare l'esistenza di un enunciato descrittivo suscettibile di falsità; in secondo luogo, in una logica "unitaria", occorre verificare la natura dell'atto finale, e se si tratta di dichiarazione narrativa e volitiva diversa dalle autorizzazioni, il falso sarà riconducibile all'art. 479 c.p., mentre se si tratta di autorizzazione, sarà punibile ai sensi dell'art. 480 c.p.

Leggermente più complesso il discorso per quanto concerne le **dichiarazioni valutative**, a causa dell'esistenza di posizioni molto più articolate. Ed infatti, per un **primo orientamento le dichiarazioni valutative sono direttamente suscettibili di falsificazione**. All'interno di questo indirizzo si devono distinguere due varianti. Da un lato, v'è chi tende ad annullare le stesse differenze concettuali che intercorrerebbero tra le dichiarazioni descrittive e quelle valutative, osservando come anche la valutazione, quando si basi su una falsa rappresentazione della realtà, possa essere considerata alla fin fine falsa, e come anche la descrizione contenga sempre al proprio interno un giudizio [(a) RAMACCI, 48; CARACCIOLI, 14].

Dall'altro lato, v'è invece chi, pur riconoscendo la differenza strutturale tra asserzioni descrittive e valutative, afferma che queste ultime sono comunque direttamente suscettibili di falsificazione, dovendosi distinguere tra valutazioni erranee e valutazioni per l'appunto false. Più precisamente, le prime si avrebbero quando non è possibile fare riferimento a parametri condivisi; le seconde invece quando è possibile ricorrere a parametri certi o comunque a prassi consolidate.

Così, in giurisprudenza si è precisato che «l'attestazione, contraria al vero, che il risultato è conseguito sulla base di elementi rispondenti a protocollo o a prassi consolidata, ed in quanto tali adeguati all'applicazione del parametro, integra gli estremi del reato di falso; se, invece, pur essendo gli elementi valutati rispondenti alla prassi, la diagnosi-prognosi è pervenuta ad un risultato in sé inattendibile, ciò non è indice sufficiente di falsità» [Cass., Sez. V, 14.5.1999, Grasso, in *Cass. pen.*, 2000, 1589 ss. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. V, 10.11.2004, Moffa, *ivi*, 2006, 2483, secondo cui «l'attestazione di invalidità totale o di una sua percentuale non rispondente alla realtà, che non si fondi sul parametro di un metodo di accertamento clinico controverso, costituisce estremo di falso ideologico in atto pubblico»; Cass., Sez. V, 11.2.2004, De Leo, in *CED*, n. 15011/2004, relativa a una errata diagnosi di grave patologia].

**Tale orientamento non convince.** La prima variante infatti non può essere condivisa perché finisce per negare una differenza strutturale che invece esiste. Ed infatti, il procedimento della asserzione descrittiva è costituito da un unico passaggio e cioè dalla descrizione di fatti esistenti nella realtà; al contrario il procedimento della asserzione valutativa è costituito da due momenti diversi sia sul piano cronologico e concettuale, che su quello funzionale, e cioè dalla descrizione della base e del criterio del giudizio e dall'apprezzamento del dato oggettivo attraverso il parametro. La seconda variante invece non può essere condivisa proprio perché afferma la possibilità di configurare la falsità rispetto alla asserzione conclusiva, la quale tuttavia non può essere definita né vera né falsa. Le dichiarazioni valutative esprimono infatti un giudizio conclusivo frutto di una ponderazione, e come tali sono suscettibili di un apprezzamento in ordine alla validità/invalidità oppure correttezza/erroneità, apprezzamento concernente la coerenza e la non contraddittorietà delle argomentazioni addotte [(d) MALINVERNI, 275; PASCANTANDO, 268]. Ecco allora che, a ben vedere, con la seconda variante non si punisce tanto una falsa attestazione, quanto piuttosto il mancato riferimento a parametri condivisi, i quali, però, all'interno di una attività diagnostica non è detto che esistano.

Per un **altro orientamento**, assolutamente maggioritario sia in dottrina che in giurisprudenza, posto che le **dichiarazioni valutative**, al pari di quelle dispositive, non possono essere direttamente qualificate vere o false, tuttavia, sempre al pari di quanto accade per le dispositive, esse risultano **suscettibili di falsificazione in ordine alle premesse** di fatto, e più precisamente in ordine alla documentazione preesistente, alla base fattuale oppure al parametro del giudizio [(d) NAPPI, 11 ss.; SELVAGGI, 689 ss. DENORA, 1488 ss.].

Così, in giurisprudenza, con riferimento alla **preesistenza della documentazione**, si è ritenuta idonea per configurare il falso ideologico «la attestazione contraria a verità resa dal titolare dell'ufficio tecnico comunale circa l'esistenza di una "progettazione esecutiva" di lavori pubblici alla quale era seguita la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale» [Cass., Sez. V, 13.1.2006, Mellini, in *Giust. pen.*, II, 330 ss. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 11.10.2007, Lauriello, in *CED*, n. 44879/2007; Cass., Sez. V, 6.6.2005, Gioffrè, in *CED*, n. 28728/2005, relativa a un parere tecnico in cui si dichiarava l'idoneità dell'immobile ad essere adibito a ricovero degli automezzi comunali, mentre l'intero immobile era abusivo e privo delle autorizzazioni di legge].

Con riferimento alla **base del giudizio**, muovendo dalla distinzione tra verità/falsità delle premesse di fatto e validità/invalidità delle argomentazioni, si è affermato che «riducendosi la falsità della conclusione o alla falsità di una delle premesse o all'invalidità dell'argomento, quando ci troviamo in presenza di un gruppo di proposizioni delle quali una sia in funzione della conclusione, noi diciamo che vi è falso se la falsità delle conclusioni dipende dalla falsità delle premesse, mentre diciamo che vi è un errore se la falsità delle conclusioni dipende dalla invalidità dell'argomento. In questi stessi limiti può, quindi, dirsi falso anche l'enunciato valutativo che sia posto a conclusione di un argomento: esso è un enunciato falso, se sono false le premesse dalle quali è desunto; è una valutazione errata se la sua inattendibilità dipende solo dall'invalidità dell'argomento» [Cass., Sez. V, 9.2.1999, Andronico, in *Cass. pen.*, 2000, 377, con nota di ANGELINI. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. VI, 13.2.2008, Di Bello, in *Riv. pen.*, 2009, 1171, relativa a una delibera di giunta concernente la gestione di un inceneritore, dove si era fatto riferimento a situazioni presupposte e a dati non esistenti nella realtà e dove si afferma che

«il pubblico ufficiale che, nel documentare la attività valutativa di cui è incaricato, dichiara di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione», mentre non è configurabile la falsità ideologica «nella attività di acquisizione di dati presa in sé e per sé – ovvero a prescindere dalla rappresentazione che se ne faccia – e in quella di valutazione in senso stretto»; Cass., Sez. V, 23.1.2004, Prosperi, in *CED*, n. 15934/2004, relativa a una dichiarazione d'urgenza, in cui si asserisce che «anche la valutazione può essere falsa se sganciata del tutto da criteri di giudizio o fondata su presupposti inesistenti»].

Con riferimento al **parametro** è stato affermato che «quando intervengono in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi». In casi del genere, infatti, «la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità e di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento [...] Di conseguenza può dirsi falso l'enunciato valutativo che contraddica criteri di valutazione indiscussi e indiscutibili» [Cass., Sez. VI, 13.2.2008, D.B., in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1103 ss.]. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. V, 7.12.2007, Sechi, in *Riv. pen.*, 2008, 496, relativa a un progetto di edificio, in cui si afferma che «anche un giudizio o una previsione possono essere ideologicamente falsi, al pari di un enunciato di fatto, quando i parametri di valutazione costituiscono "misure" obiettivamente verificabili, normativamente determinate o tecnicamente accertabili, e quando tali giudizi – che si definiscono perciò tecnici per distinguerli da quelli considerati di valore in senso stretto in quanto sviluppati su parametri che non sono né universali né esatti – provengano da soggetti cui la legge riconosce una determinata competenza e perizia»; Cass., Sez. V, 25.9.2006, Bianco, in *Cass. pen.*, 2008, 1053, relativa a attestazione della ultimazione ed esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali; Cass., Sez. V, 1.2.2006, Gelardi, in *CED*, n. 9610/2006, concernente l'attestazione della quantità dei lavori svolti; Cass., Sez. V, 10.10.2005, Zini, in *CED*, n. 44031/2005, relativa a una perizia; Cass., Sez. V, 14.1.2004, Bongioanini, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 189 ss. e Cass., Sez. V, 12.5.2004, Di Palma, in *Cass. pen.*, 2005, 3362, entrambe relative a falsa perizia estimativa; Cass., Sez. V, 16.3.2000, Miceli, in *CED*, n. 8615/2000, in cui si è esclusa la falsità in ordine alla valutazione di pulizia di alcuni locali sulla base della inesistenza di criteri univoci e uniformi; Cass., Sez. V, 30.11.1999, Moro, in *Cass. pen.*, 2001, 139, relativa a falsa diagnosi di assoluta cecità per l'accertamento dello stato di invalidità civile; Cass., Sez. V, 17.11.1999, Pinto, in *Riv. pen.*, 2000, 1063, relativa alla valutazione di un progetto, in cui si precisa che «ai fini dell'art. 479 c.p., se il pubblico ufficiale che esprime il giudizio, è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e come tale il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Ma se l'atto fa riferimento implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, che cioè vincola la valutazione ad una verifica»].

Con riferimento al parametro, di particolare interesse è anche Cass., Sez. V, 18.2.2000, Pellei, in *Giust. pen.*, 2001, II, 55, concernente un giudizio di percentualizzazione del grado di invalidità del paziente: «la questione va perciò impostata nei seguenti termini: se il giudizio di invalidità emesso da una commissione medica possa essere affetto da falsità ideologica. La risposta non può che essere negativa [...] L'eccezione a tale consolidato orientamento giurisprudenziale consiste nella eventuale riferibilità del giudizio tecnico-scientifico a parametri valutativi normativamente determinati ovvero assolutamente consolidati. Non è certo questo tuttavia il caso di specie dal momento che agli imputati viene contestata la non corretta percentualizzazione del grado di invalidità e non la insussistenza della stessa. Pellei è accusata non di aver completamente disatteso i criteri di accertamento e valutazione di invalidità, ma di aver stabilito al 47% l'invalidità effettivamente sussistente, invalidità, tuttavia che la perizia disposta in primo grado ha ritenuto quantificabile in una percentuale minore». Non ci pare condivisibile, invece, Cass., Sez. V, 13.1.2009, Ferini, in *CED*, n. 7718/2009, secondo cui la valutazione operata da alcuni medici era da considerarsi falsa «poiché è stato accertato dai giudici di merito, tramite

consulenza e dichiarazioni di esperti in materia, che secondo le linee guida nazionali condivise dai medici specialisti del sonno, parte delle prestazioni erogate postulavano ricovero»: si tratta tuttavia di parametro non sufficientemente determinato.

In conclusione, per la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, la falsità ideologica è configurabile anche rispetto alle dichiarazioni dispositive e valutative, ma in termini – per così dire – indiretti, e cioè per la parte che costituisce la premessa di fatto della disposizione e della valutazione. In particolare, per quanto riguarda i documenti, è necessario che preesistano; in ordine agli elementi di fatti, è necessario che siano veri; con riferimento al parametro (nella sola ipotesi in cui si tratti di dichiarazione valutativa), è necessario che si faccia riferimento a un parametro conferente e appropriato anche in virtù di eventuali indicazioni normative concernenti l'uso dello stesso.

D'altra parte, a ben vedere, questo modo di ragionare, di per sé così lineare, è destinato ad aprire **due ordini di problemi**, sui quali avremo modo di tornare più approfonditamente in seguito. Da un lato, si deve considerare che molto spesso il pubblico ufficiale non menziona nemmeno i fatti posti a premessa della disposizione o della valutazione, con la conseguenza che rispetto ad essi, a rigore, non esiste una dichiarazione. Tuttavia, per aggirare questo ostacolo, in tali ipotesi, come vedremo, la giurisprudenza fa ricorso alla discussa figura del falso c.d. implicito (v. *infra*, 2.1.2.3). Dall'altro lato, là dove questi fatti posti a premessa vengono menzionati, si deve considerare che il più delle volte sono espressi da una dichiarazione del privato rispetto alla quale non è detto che il pubblico ufficiale possa/debba compiere un controllo, aprendosi così altre due sottoquestioni problematiche, e cioè: come distinguere falso ideologico per induzione (art. 479-48) e falsa dichiarazione del privato in atti pubblici (art. 483) (v. *infra*, 2.2 e 2.2.1); inoltre, c'è da chiedersi se sia configurabile il falso ideologico per induzione là dove conseguenza dell'inganno non è l'attestazione non veritiera, ma la manifestazione di una volontà oppure la formulazione di un giudizio (v. *infra*, 2.2.2).

2.1.2.2. *L'oggetto delle dichiarazioni.* – Dell'oggetto delle dichiarazioni ci siamo già occupati in precedenza [v. *retro*, Cap. III, 2.1 e 3]. Adesso si tratta di compiere un breve riepilogo, soprattutto al fine di mettere in evidenza come tale oggetto muti a seconda del tipo di documento.

In particolare, v'è concordia nel ritenere che i fatti oggetto della **dichiarazione fidefacente** devono essere strettamente connessi alla stessa attività di documentazione e che pertanto, la dichiarazione di intrinseca veridicità non può essere slegata da un potere di controllo e/o accertamento di tali fatti. E così, oltre alla provenienza del documento e delle dichiarazioni, la dichiarazione fidefacente può riguardare: A) l'attività compiuta dal pubblico ufficiale in connessione con l'attività di documentazione; B) i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale contestualmente alla attività di documentazione; C) la ricezione di dichiarazioni rese da terzi.

In particolare, per quanto riguarda il fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale (A), non c'è dubbio che sono destinati ad assumere rilevanza i fatti connessi all'attività di documentazione, mentre risultano più problematici quelli avvenuti in presenza del pubblico ufficiale ma in definitiva estranei a tale attività. Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da terzi (C), si deve distinguere tra l'attestazione della loro ricezione e la responsabilità per il loro contenuto, poiché mentre l'attestazione contraria al vero di aver ricevuto dichiarazioni di terzi integra senza dubbio gli estremi del falso ideologico, al contrario il pubblico ufficiale non è, di regola, responsabile del loro contenuto, potendo tuttavia accadere che l'ordinamento in alcune ipotesi particolari possa prevedere espressamente l'obbligo di verificare la veridicità intrinseca della dichiarazione [v. *retro*, Cap. III, 2.4, in ordine al verbale d'assemblea di cui all'art. 2375 c.c.].

Per quanto riguarda la dichiarazione del **“mero” atto pubblico**, suscettibili di falsità sono sia gli atti che attestano fatti e attività contestuali all'attività di documentazione, sia quelli che attestano fatti e attività precedenti alla attività di documentazione. Proprio perché quest'ultima attività non è “autonoma”, ma strumentale ad altra funzione, può ben accadere che l'esercizio della funzione sia precedente alla documentazione (si pensi alla attività di pubblica sicurezza rispetto alla relazione di servizio oppure alla attività medica rispetto alla cartella clinica). Punto problematico è se l'attività di percezione del pubblico ufficiale debba essere accompagnata o meno da un potere di controllo, ragion per cui dovrebbero assumere rilevanza tutti quei fatti e quelle attività che il pubblico ufficiale è in un certo senso capace di controllare/verificare, anche perché solo se esiste un controllo è possibile attestare la verità di un fatto o di una attività. Tuttavia, si tende ad attribuire rilevanza anche alla percezione svincolata da un effettivo potere di controllo. D'altra parte, tale soluzione così estensiva, se ha senso in presenza di un falso materiale, risulta contraddittoria rispetto al falso ideologico. Quando infatti si tratta di falsità materiale è del tutto logico attribuire rilevanza sia all'atto pubblico basato su un'attività di percezione, sia a quello che si fonda sulla novità degli effetti e quindi in buona sostanza attribuire rilevanza anche alle dichiarazioni che non presuppongono un controllo e/o una verifica. Al contrario, in presenza di un falso ideologico, non è funzionalmente coerente attribuire rilevanza agli atti che non postulano un controllo, proprio perché una dichiarazione di verità implica pur sempre la possibilità di accertarla, e ciò anche in una prospettiva di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.

Infine, per quanto concerne i **certificati e le autorizzazioni**, si deve osservare come rispetto ai primi la falsità ideologica si abbia nel momento in cui si crea una discordanza tra quanto contenuto nei documenti originari e quanto dichiarato nella riproduzione. In ordine alle autorizzazioni, la falsità deve riguardare i fatti e le attività poste a premessa dell'autorizzazione stessa.

2.1.2.3. *Il problema delle dichiarazioni c.d. implicite.* – Il **falso ideologico c.d. implicito** è una figura di elaborazione giurisprudenziale e consiste nell'attribuire

rilevanza a una dichiarazione descrittiva che si ritiene falsa e che tuttavia non è “visibilmente” trascritta nel documento. Tale dichiarazione presuppone pertanto un nesso con una dichiarazione espressa (esplicita), che, come vedremo, può essere descrittiva (vera o falsa) oppure dispositiva o valutativa.

Al falso c.d. implicito la giurisprudenza ricorre in **tre ipotesi** particolari. Anzitutto per punire quei comportamenti dei pubblici ufficiali consistenti nell'**utilizzo di espressioni vaghe e indeterminate** al solo fine di non formulare una dichiarazione inequivocabilmente falsa e quindi suscettibile di essere punita ai sensi dell'art. 479 c.p. A volte, infatti, può accadere che un pubblico ufficiale, nel redigere un determinato atto, per non dichiarare una falsità, utilizzi formule ambigue rispetto alle quali si sarebbe costretti a dire che, quanto meno in astratto, siffatte espressioni sono vere. Così ad esempio, si è fatto riferimento al falso implicito per punire il pubblico ufficiale che, nel caso di atto di protesto, al fine di far constatare il mancato pagamento, non si è recato al domicilio del debitore come prescritto dalla legge, e all'interno dell'atto ha dichiarato «presentato il titolo qui allegato [...] nel luogo e nella persona indicata [ma in realtà non indicati] faccio constatare come segue il mancato pagamento al signore ...» [Cass., Sez. V, 24.1.1969, Leongrande, in *Giust. pen.*, 1969, II, 1101; Cass., Sez. V, 206.6.1969, Vaccaro, *ivi*, 1969, II, 961].

Parimenti, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la falsità ideologica nel caso di delibera di Giunta comunale che, sulla premessa di una generica e non meglio dettagliata necessità di provvedere, aveva disposto l'esecuzione di un'opera pubblica già realizzata in precedenza in violazione del procedimento amministrativo che si sarebbe dovuto seguire [Cass., Sez. V, 25.1.1967, Bertolini, in *CED*, rv 104191].

Tuttavia, per ricondurre queste ipotesi alla falsità ideologica, non c'è bisogno di ricorrere al falso c.d. implicito, poiché, là dove sussiste una dichiarazione esplicita, ancorché ambigua, in cui, al di là dei giri di parole utilizzati, si finisce per affermare che una determinata attività omessa è stata in realtà compiuta o che determinati fatti, diversi da quelli realmente accaduti, si sono verificati, senza dubbio si è in presenza di un vero e proprio falso ideologico “esplicito”. Detto in altri termini, ogni dichiarazione, ancorché descrittiva, può essere bisognosa di una attività interpretativa.

In secondo luogo, la figura del falso c.d. implicito viene utilizzata per estendere il **falso per omissione** alle ipotesi in cui l'incompletezza riguarda fatti diversi dalle dichiarazioni ricevute. Ed infatti, il passaggio che consente di trasformare l'informazione incompleta nella falsa informazione è reso possibile dall'idea che l'informazione incompleta nega *implicitamente* l'esistenza del fatto rilevante [(d) NAPPI, 121; IACOVIELLO, 1425].

Così in giurisprudenza si è affermato che «l'incompletezza di un'attestazione dà luogo a un'ipotesi di falsità ogniqualvolta il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa a un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza» [Cass., Sez. V, 31.1.2001, Vasturzo, in *Cass. pen.*, 2002, 1709. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 20.1.2005, Zanardi, in *CED*, n. 7604/2005].

Infine, la figura del falso c.d. implicito è stata impiegata per **attribuire rilevanza a dichiarazioni del tutto inesprese** e che quindi non emergono dal tenore letterale del documento. In questa prospettiva la giurisprudenza muove da una distinzione di fondo, e cioè dalla distinzione tra provvedimenti la cui adozione presuppone necessariamente l'esercizio di una determinata attività o l'esistenza di determinati fatti, e provvedimenti la cui adozione risulta invece rimessa dalla legge ad un apprezzamento così discrezionale per cui non sono state determinate preventivamente le attività e i fatti che possono "causarlo": mentre rispetto ai primi, proprio a causa di questa "necessarietà", è possibile attribuire rilevanza alle dichiarazioni implicite; al contrario rispetto agli altri provvedimenti non è configurabile il falso c.d. implicito, essendo necessario che l'atto enunci espressamente il presupposto della sua emanazione [cfr. Cass., Sez. V, 10.11.2005, Di Rosolini, in *Cass. pen.*, 2007, 1651; Cass., Sez. VI, 23.10.2000, Guarneri, *ivi*, 2001, 3411; Cass., Sez. VI, 22.10.1996, Salvadori, in *Riv. pen.*, 1996, 518].

Ebbene, in presenza di un provvedimento la cui adozione presuppone una situazione in mancanza della quale non può essere adottato, la giurisprudenza attribuisce rilevanza alla dichiarazione implicita per **ragioni assai diverse**. Anzitutto può accadere che la **dichiarazione esplicita sia falsa**, e tuttavia attribuire rilevanza alla dichiarazione implicita consente di **aggirare la mancanza di dolo**. Quando infatti il pubblico ufficiale attesta falsamente una certa situazione senza aver espletato l'attività dovuta, non è detto che sia in dolo, in quanto, potendo mancare anche il dubbio, può aver agito con un atteggiamento meramente colposo.

In questa prospettiva, si è affermato che «ai fini della configurabilità del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, è irrilevante l'omessa menzione nell'atto medesimo del compimento da parte del pubblico ufficiale della attività di accertamento che costituisce indefettibile presupposto dell'attestazione. Risponde, pertanto, del reato di cui all'art. 479 e non del reato di cui all'art. 480 il pubblico ufficiale che attesti, assumendo il falso, la conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia senza fare espresso riferimento all'attività ispettiva di accertamento» [Cass., Sez. Un., 30.6.1984, Nirella, in *Cass. pen.*, 1985, 588 ss.].

In secondo luogo, può accadere che la **dichiarazione sia vera oppure non suscettibile di falsificazione** trattandosi di una dichiarazione dispositiva o valutativa. In particolare, in queste ipotesi il falso c.d. implicito viene utilizzato o per punire il mancato espletamento di una certa attività che costituisce presupposto necessario, sia sul piano logico che per legge, ai fini del corretto espletamento della successiva attività di attestazione, oppure per punire la mancata realizzazione di condizioni normative necessarie per l'adozione del provvedimento.

Così, sotto il primo profilo del mancato **compimento dell'attività dovuta**, si è affermato che «nell'ipotesi in cui il notaio falsamente attesti che il soggetto stipulante possiede i requisiti di legge in termini di capacità mentale è configurabile il delitto di falsità ideologica non con riferimento a questa dichiarazione, ma all'implicita attestazione, non rispondente al vero, di avere preventivamente svolto un'attività di accertamento o di controllo con le modalità previste dalla legge» [Cass., Sez. V, 2.2.1999, Semi, in *Cass. pen.*, 1999, 3432]. Nello stesso senso si è ritenuto che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del magistrato che sottoscriva gli incarichi di consulenza e li affidi in "in bianco" al consulente per il successivo comple-

tamento «giacché con tale condotta consapevolmente e volontariamente fornisce un contributo determinante alla formazione dei verbali di conferimento degli incarichi di consulenza ideologicamente falsi, in quanto attestanti, contrariamente al vero, la compilazione di tali atti e la firma da parte dei consulenti tecnici nell'ufficio e alla sua presenza» [Cass., Sez. V, 2.12.2008, D'Agostino, in *Guida dir.*, 2009, Dossier 4, 81]. Ed ancora, si è ritenuto che integrasse la fattispecie di falso ideologico, la sottoscrizione da parte di un magistrato di una sentenza che tuttavia non era stata materialmente redatta da lui, ma da un terso: «la stesura materiale di una sentenza da parte di soggetti estranei all'ordine giudiziario, concretandosi nella violazione del principio secondo cui tale atto deve essere integralmente frutto del libero convincimento e del processo decisionale del giudice, comporta il concorso del privato nel reato di falso ideologico commesso dal giudice nel momento in cui attesta, con la sottoscrizione, la paternità dell'atto», come a dire che la sottoscrizione del giudice contiene la dichiarazione implicita (e ideologicamente falsa) della estensione di proprio pugno della sentenza [Cass., Sez. VI, 7.4.2008, Chiaravallotti, in *CED*, n. 28753/2008: in realtà, si sarebbe dovuto concludere per la atipicità del fatto, non essendo integrata né una falsità materiale, appartenendo il documento al magistrato nel momento in cui vi ha apposto la firma, assumendone così la paternità; né una falsità ideologica, non esistendo una dichiarazione implicita di estensione materiale del documento da parte del sottoscrittore]. Parimenti, sono stati ritenuti falsi gli attestati di malattia redatti da un medico (art. 481 c.p.) nella parte in cui attestavano implicitamente l'avvenuta visita personale e diretta del paziente lavoratore, a nulla rilevando che il paziente sofferisse realmente della patologia diagnosticata [Cass., Sez. II, 27.4.2006, Graceffa, in *CED*, n. 15567/2006. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. V, 2.12.2004, Agati, in *CED*, n. 4918/2005, relative a ricette mediche rilasciate in assenza di un "contatto" tra medico e paziente]. Ed ancora si è affermato che la dichiarazione attestante le condizioni igieniche di un'abitazione quali risultano dall'eseguito sopralluogo, è destinata a provare non solo il giudizio tecnico espresso dall'ufficiale sanitario, ma anche l'avvenuto accertamento mediante sopralluogo, che di tale giudizio tecnico costituisce il necessario ed inderogabile presupposto [Cass., Sez. V, 22.10.1981, Biasini, in *Cass. pen.*, 1983, 67]. Si v. inoltre Cass., Sez. V, 30.8.1994, Chiarelli, *ivi*, 1995, 2558, relativa alla omessa indagine della reale volontà delle parti; Cass., Sez. V, 24.5.1985, Buongiorno, in *Giust. pen.*, 1986, II, 156, in ordine all'omesso accertamento della identità delle parti].

Per quanto riguarda la **mancata realizzazione delle condizioni normative**, la giurisprudenza ha precisato che la falsità ideologica è configurabile «in relazione all'attestazione non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica» [Cass., Sez. Un., 3.2.1995, Proietti, in *Cass. pen.*, 1995, 1816, relativa a verbale di esame di laurea e a rilascio di diploma di laurea, entrambi atti dispositivi, che sono stati ritenuti ideologicamente falsi in relazione all'attestazione implicita di verità di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità, non essendo mai stati sostenuti. Nello stesso senso, sempre con riferimento ai verbali d'esame di laurea, v. Cass., Sez. V, 15.12.1999, Proietti, *ivi*, 2000, 3302; Cass., Sez. V, 8.4.1999, Mazzieri, *ivi*, 2000, 1593; Cass., Sez. V, 8.1.1999, Masciolini, *ivi*, 2000, 593; Cass., Sez. V, 23.1.1997, Bornigia, in *Giust. pen.*, 1998, II, 345. Di contrario avviso, però Cass., Sez. V, 22.2.1994, Campolongo, *ivi*, 1995, II, 347, dove si afferma che «poiché il diploma di laurea non contiene alcuna attestazione, neppure implicita, del superamento di tutti gli esami previsti dal "curriculum" del relativo corso, la falsità riguardante gli atti di uno o più esami universitari non comporta il falso ideologico, per induzione in errore, del suddetto diploma». Con riferimento a diplomi di laurea rilasciati da Università straniere, v. Cass., Sez. I, 30.10.2008, Azzoni, in *Riv. pen.*, 2009, 1171, dove si afferma che non è vietato l'uso in sé di tali diplomi, anche se ideologicamente falsi, ma solo quello finalizzato ad ottenerne il riconoscimento in Italia come titoli legali, e ciò proprio perché essi in Italia non hanno valore di titoli legali]. Sulla stessa scia è stata affermata la



responsabilità di alcuni medici in ordine alla “erronea” valutazione di invalidità di un soggetto, non tanto per l’errore commesso, quanto piuttosto perché il giudizio si era basato su una documentazione insufficiente, così attestandone per implicito e contrariamente al vero, l’idoneità [Cass., Sez. V, 25.1.1967, Bertolinii, in *CED*, rv 104191; v. anche Cass., Sez. V, 20.2.2009, Fondazione Centro S., in *Riv. pen.*, 2009, 1458, relativa a delle schede di dimissione redatte da una struttura sanitaria convenzionata e strumentali ad ottenere il rimborso delle prestazioni effettuate, in cui la Corte ha ritenuto la falsità delle stesse in quanto la veritiera descrizione dei trattamenti somministrati presupponeva la falsa diagnosi delle patologie a cui gli stessi si riferivano]. Inoltre, è stata affermata la responsabilità di un pubblico ufficiale con riferimento al rilascio di una patente di guida in ordine all’attestazione, contraria al vero, dell’avvenuto regolare superamento dell’esame teorico, pur non menzionato nell’atto, ma costituente indefettibile verifica demandata al pubblico ufficiale [Cass., Sez. V, 8.10.1997, Franchini, in *Cass. pen.*, 1999, 154].

Ebbene, in tutte queste ipotesi in cui l’attività o i fatti costituiscono un presupposto necessario per l’adozione di un provvedimento, si assiste a un’**estensione della tipicità** che si pone fuori dalla *ratio* del falso ideologico in una prospettiva di tutela delle funzioni del documento, ma che può acquistare un senso nella prospettiva della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. D’altra parte, anche in quest’ultima prospettiva si deve osservare come il pubblico ufficiale sia in grado di compiere un “controllo” soltanto rispetto all’attività che si deve compiere e non anche in ordine alle condizioni normative. Detto in altri termini, la dichiarazione implicita può assumere rilevanza solo nella prospettiva di tutela della pubblica amministrazione, ma pur sempre in presenza di un potere di controllo da parte del pubblico ufficiale, che a ben vedere risulta espletabile solo rispetto all’attività che si deve compiere.

Consapevole di quanto appena affermato la stessa giurisprudenza non ha mancato di negare rilevanza al falso ideologico c.d. implicito concernente l’attività di soggetti privati, e più precisamente nell’ipotesi in cui un notaio, nello stipulare un contratto di compravendita immobiliare, dopo aver accertato che i procuratori delle parti avevano la legittimazione a vendere e acquistare per una porzione dell’immobile, aveva poi registrato la volontà di trasfondere nel contratto l’intero immobile, attestando così falsamente e in forma implicita (secondo la Corte di Appello), la legittimazione a vendere e comprare per l’intero.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato che «il falso ideologico implicito non è una figura o fattispecie conosciuta né dal diritto civile né dal diritto penale. Il falso è ravvisabile solo in relazione a ciò che l’atto esplicitamente è destinato a provare, perciò l’atto non può né attestare, né provare circostanze implicite, perché, a tacer d’altro, produrrebbe la conseguenza di imporre l’interpretazione non del fatto attestato, ma addirittura del preteso e occulto dato attestante, onde accertare se vi sia stata o meno attestazione: il che costituisce svuotamento dell’essenza stessa del valore documentale fatta dall’apparenza fenomenologica dell’ente documento» [Cass., Sez. V, 18.1.1997, Marini, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 842 ss., con nota di MONTEVERDE].

Non solo, ma anche quando il falso implicito riguardi l’attività pubblica, ci pare più opportuno non utilizzare tale figura. Da un lato, infatti, il concetto di “dichiarazione implicita” può essere esteso senza limiti, essendo sufficiente ai fini

della sua esistenza che vi sia una discrasia tra quanto descritto nel documento e la realtà dei fatti in sé e per sé considerata, anche se priva di uno stretto legame con il contenuto della dichiarazione espressa. Dall'altro lato, si deve osservare come il mancato ricorso al falso implicito non creerebbe alcun vuoto di tutela, perché buona parte degli episodi sarebbe riconducibile alla fattispecie di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. [in argomento sia consentito rinviare a (b) BARTOLI, 549 s.]

**2.2. La falsa dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale: tra falso ideologico per induzione (artt. 48-479/480 c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).** – Quanto detto fin qui riguarda le ipotesi in cui sia soltanto il pubblico ufficiale ad agire attestando il falso, vale a dire descrivendo fatti e attività che non corrispondono alla realtà. D'altra parte può accadere che durante l'attività di documentazione del pubblico ufficiale entri in gioco – per così dire – una falsa dichiarazione di un privato, nel senso che **l'attività di documentazione del pubblico ufficiale può avere ad oggetto una falsa dichiarazione di un soggetto privato.**

In un sistema in cui sono suscettibili di falsificazione ideologica soltanto gli atti pubblici fidefacenti, queste ipotesi non pongono particolari problemi, andando a configurare o ipotesi di concorso di persone in falso ideologico (là dove il pubblico ufficiale ha agito con dolo) oppure ipotesi di falso ideologico per induzione, e cioè ipotesi in cui l'attestazione non veritiera del pubblico ufficiale è la conseguenza di un errore indotto dal privato: il pubblico ufficiale (autore immediato) attesta falsamente fatti a causa di un inganno realizzato da una falsa dichiarazione di un privato (autore mediato), integrando così il profilo oggettivo del falso ideologico, ma in assenza di dolo, con il risultato finale che l'intero fatto è da addebitare soltanto al privato.

Più precisamente, là dove si muove da una ricostruzione della falsità ideologica come fondata su uno specifico dovere posto dalla legge di attestare la verità, all'interno di un contesto plurisoggettivo il privato potrà concorrere nella falsità ideologica soltanto se il pubblico ufficiale ha agito con dolo. Se, infatti, il disvalore del falso ideologico non consiste nella mera discrasia tra il contenuto dell'atto e la situazione reale, ma in una violazione di un obbligo di verità, affinché si possa riprodurre siffatto disvalore anche in ambito concorsuale è sempre necessario che il pubblico ufficiale sia in dolo e che quindi abbia la consapevolezza della violazione dell'obbligo. Con la conseguenza ulteriore che il privato può rispondere in assenza del dolo del pubblico ufficiale, solo se si prevede una fattispecie incriminatrice *ad hoc* che punisce per l'appunto il falso ideologico per induzione.

Ebbene, se il nostro ordinamento avesse adottato questa soluzione, se cioè l'art. 479 c.p. fosse riferibile ai soli atti pubblici fidefacenti, le ipotesi in cui vengono in gioco le dichiarazioni dei privati in funzione ingannatoria sarebbero punibili solo nei limiti del falso ideologico per induzione e la fattispecie deputata a coprire questi fatti sarebbe quella prevista dall'art. 483 c.p., la quale incrimina per l'ap-

punto chi attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

D'altra parte, come più volte accennato, non è questa la soluzione adottata dal nostro ordinamento, poiché sono **suscettibili di falsificazione ideologica** non solo gli atti pubblici fidefacenti, ma **anche altri documenti provenienti da pubblici ufficiali** ("meri" atti pubblici, certificati, autorizzazioni). Da ciò la conseguenza che nel nostro sistema penale alla **falsa dichiarazione del privato resa al pubblico ufficiale** si può attribuire rilevanza sia attraverso la figura del **falso ideologico per induzione**, punita mediante il combinato disposto dell'art. 479 (o dell'art. 480) con l'art. 48 c.p., sia attraverso la figura della **falsa dichiarazione resa dal privato ad un pubblico ufficiale**, punita dall'art. 483 c.p.

Entrambe queste ipotesi incriminano pertanto il privato nel presupposto dell'assenza del dolo in capo al pubblico ufficiale, ponendosi così **il problema di individuare criteri che consentano di definire i rispettivi ambiti di applicazione**. Problema – per così dire – aggravato dal fatto che la giurisprudenza da sempre ha interpretato "il rendere dichiarazioni al pubblico ufficiale" in termini latissimi, per cui addirittura non si ritiene necessaria la contestualità tra l'attività di dichiarazione del privato e quella di documentazione del pubblico ufficiale.

Ebbene, sulla base di un primo **criterio distintivo**, fondato sulla **natura del documento**, si potrebbe ritenere che mentre il falso ideologico per induzione si riferisce agli atti pubblici fidefacenti, l'art. 483 c.p. si riferisce invece ai meri atti pubblici. D'altra parte, questa soluzione, che consentirebbe di raggiungere una notevole chiarezza sul piano funzionale e applicativo, non è mai stata prospettata.

Il **criterio distintivo adottato** dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza si basa invece sul **tipo di attività compiuta dal pubblico ufficiale** al momento della documentazione della dichiarazione del privato: se il pubblico ufficiale si limita a trascrivere, trasfondere, riportare la dichiarazione del privato, si integra la fattispecie di cui all'art. 483 c.p.; se invece il pubblico ufficiale non si limita a recepire passivamente tale dichiarazione, ma compie su di essa una certa attività, allora si integra il falso ideologico per induzione.

Com'è agevole comprendere, in questa prospettiva il passaggio delicato diventa allora quello di stabilire **quando il pubblico ufficiale "compie una certa attività" sulla dichiarazione del privato**. Una disamina della giurisprudenza consente di distinguere almeno **quattro ipotesi**.

A) Anzitutto quella in cui, in presenza di una **dichiarazione pubblica fidefacente**, le false dichiarazioni del privato sono *integrate* da un'attestazione del pubblico ufficiale in ordine alla loro intrinseca rispondenza al vero: ipotesi classica è quella del notaio che falsamente attesti l'identità di taluno, quando questi abbia sostituito la propria all'altrui [Cass., Sez. V, 26.5.2005, Schiavone, in *CED*, n. 24340/2005, dove si afferma che «il privato risponde del reato di cui all'art. 479 c.p. per induzione in errore del pubblico ufficiale nel caso in cui le false dichiarazioni del primo siano integrate da un'attestazione del secondo sulla rispondenza al vero»].

Così si è affermato che «il reato di cui all'art. 483 c.p. ricorre solo quando la falsa attestazione riguarda i fatti che il pubblico ufficiale si limita a recepire da un privato, che è l'autore immediato della falsità (*sic!*). Si versa, invece, nell'ipotesi di cui agli artt. 48 e 479 c.p., allorché tali fatti sono integrati da un'attestazione del pubblico ufficiale, di cui l'atto stesso è destinato a provare la verità» [Cass., Sez. V, 22.2.2006, La Ganga, in *CED*, n. 13278/2006, relativa a falsa indicazione da parte della vedova degli eredi del coniuge defunto (non vengono indicati i figli nati da precedente matrimonio), inducendo così in errore il funzionario dell'Ufficio del Registro; Cass., Sez. V, 23.6.2004, Frediani, in *CED*, n. 39430/2004, relativa a falsità in ordine alla regolare convocazione dell'assemblea straordinaria, con conseguente errore dei notai roganti; Cass., Sez. V, 6.2.2004, Ruffini, in *CED*, n. 9722/2004, relativa a falsa attestazione in un verbale di udienza da parte di un procuratore di una delle parti in sostituzione del pubblico ufficiale, con conseguente inganno del giudice; Cass., Sez. V, 25.11.1994, Scarvaci, in *Cass. pen.*, 1995, 1515, in cui si afferma che «è configurabile la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. esclusivamente nel caso in cui il pubblico ufficiale si limiti a riportare nell'atto destinato a provarne la verità, le dichiarazioni provenienti dal privato [...] Qualora invece la falsa attestazione sia solo uno degli elementi dell'inganno, determinandosi, il pubblico ufficiale, per effetto della fraudolenta rappresentazione, non semplicemente a riprodurre nell'atto le dichiarazioni resegli, ma a una diretta attestazione di verità del fatto, viene a concretizzarsi la previsione di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, conseguente a induzione in errore dello stesso»; e dove, con riferimento al caso specifico, relativo alla attestazione del notaio dell'integrale versamento di capitale, si conclude che «il notaio non si limitò a riprodurre le dichiarazioni dei soci, ma attestò direttamente l'intervenuto integrale versamento del capitale sociale. E tale attestazione fu il risultato di un'indagine compiuta dallo stesso pubblico ufficiale [...] È da escludere pertanto la configurabilità del reato previsto dall'art. 483 [...] mentre è configurabile il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 c.p.»; Cass., Sez. V, 20.2.1993, Greco, *ivi*, 1994, 1846, relativa a certificato della Regione Campania contenente l'attestazione circa la regolarità della contabilità di un'impresa ai fini dell'erogazione di contributi CEE].

B) Parimenti la giurisprudenza ritiene che il pubblico ufficiale compia una particolare attività in ordine alla dichiarazione del privato, quando **la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto o di diritto dell'atto pubblico** da parte del pubblico ufficiale **ovvero viene "utilizzata"** dal pubblico ufficiale per il compimento del proprio atto. Nella stessa identica prospettiva sembra muoversi anche la parte della dottrina che individua come ipotesi di falso ideologico per induzione quella in cui il soggetto ingannato descrive e attesta una situazione "più ampia" di quella rappresentata dal mentitore [(d) NAPPI, 126 ss.].

Così, con riferimento agli **atti prodotti dal privato ai fini del rilascio di una concessione (oggi permesso a costruire)**, si è affermato che «il direttore dei lavori, basandosi sulle misurazioni e sui rilievi dell'assistente il cantiere, ha rappresentato una situazione di fatto più ampia di quella riportata in tali documenti, attestando l'effettività e la corrispondenza al contratto dei lavori eseguiti dall'impresa» [Cass., Sez. V, 14.12.2006, Cogoni, in *Riv. pen.*, 2007, 1051, relativa a un'ipotesi di falsa attestazione da parte del direttore dei lavori, appaltati dal Comune, di avvenuta esecuzione di opere in realtà mai eseguite. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 25.9.2006, Bianco, in *Cass. pen.*, 2008, 1053, relativa ad attestazione della ultimazione ed esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali; Cass., Sez. V, 13.4.2006, Mellini, in *Riv. pen.*, 2007, 325, relativa a falsa attestazione di esistenza di una progettazione esecutiva; Cass., Sez. V, 19.12.2005, Grossi, in *Riv. pen.*, 2007, 97, dove si afferma che «le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio della concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere recepite quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo così immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare,

se ideologicamente false, il delitto di cui all'art. 483 c.p.»; Cass., Sez. V, 22.1.2010, U.S., in *Dir. pen. proc.*, 2010, 412 e Cass., Sez. V, 25.9.2001, Perfetto, in *Cass. pen.*, 2002, 3091, relative a richiesta di concessione in sanatoria].

Con riferimento al **permesso di soggiorno**, e più precisamente alla falsa attestazione del privato in ordine allo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, è stato affermato che «la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante notizie false e informazioni ricevute dal privato» [Cass., Sez. V, 29.1.1999, Diouf, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2270. Nello stesso senso Cass., Sez. I, 4.4.2007, Fikri, in *CED*, n. 16690/2007; Cass., Sez. V, 22.6.2006, Filaninno, in *CED*, n. 25338/2006; Cass., Sez. V, 16.6.2006, Chen, in *Riv. pen.*, 2007, 800; Cass., Sez. I, 11.5.2005, Gimondo, in *CED*, n. 21049/2005; Cass., Sez. V, 28.11.2005, Degoni, in *CED*, n. 46859/2005; Cass., Sez. V, 22.4.2005, Ahmed Abou, in *Riv. pen.*, 2006, 982; Cass., Sez. I, 22.3.2005, Lopopolo, in *Cass. pen.*, 2005, 3305; Cass., Sez. V, 28.1.2005, Sahel, in *CED*, n. 6831/2005; Cass., Sez. V, 14.1.2004, Filipovic, in *Giust. pen.*, 2005, II, 183; Cass., Sez. I, 8.5.2002, Galgano, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1083; Cass., Sez. V, 26.11.1998, D'Angeli, in *Cass. pen.*, 2000, 383].

Con riferimento ad **altre tipologie di atti**, si v. anche Cass., Sez. Un., 3.2.1995, Proietti, in *Cass. pen.*, 1995, 1816; Cass., Sez. V, 15.12.1999, Proietti, *ivi*, 2000, 3302; Cass., Sez. V, 8.1.1999, Masciolini, *ivi*, 2000, 593, tutte e tre relative a diploma di laurea; Cass., Sez. V, 19.11.1998, Boccia, *ivi*, 2000, 594, relativa a diploma di maturità; Cass., Sez. V, 15.11.2007, Fornaia, in *CED*, n. 46933/2007, relativa a provvedimento di rinvio della leva militare mediante falsa produzione di attestazione di frequenza a corso di studio; Cass., Sez. V, 10.10.2007, Anzalone, in *CED*, n. 3537/2008, relativa a false fatture.

Si v. inoltre Cass., Sez. V, 14.1.2004, Bongioanini, in *Giust. pen.*, 2005, II, 139 ss., relativa a una falsa perizia giurata sulla base della quale il Tribunale aveva autorizzato con decreto la vendita del bene di proprietà di un interdetto: «se il Tribunale si fosse limitato a dare atto della perizia, non avrebbe commesso alcuna falsità, appunto perché era vero che quella perizia era stata prodotta a corredo della domanda di autorizzazione. Il provvedimento del tribunale può essere considerato falso solo perché non si limita ad attestare la produzione della perizia, ma, sulla base delle valutazioni in essa espresse, considera necessaria e utile per l'interdetta la vendita proposta dalla tutrice».

Infine, si v. Cass., Sez. V, 3.6.2008, Di Maulo, in *Foro it.*, 2009, II, 527, relativa a una falsa dichiarazione di un privato resa a un notaio ricondotta tuttavia all'art. 483 c.p.: «il reato di cui all'art. 483 c.p. prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limiti a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde solo il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre lo stesso pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Invece, nell'ipotesi prevista dagli artt. 48 e 479 c.p., la falsa dichiarazione del privato viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che lo redige, sicché quella dichiarazione non assume alcun rilievo autonomo, confluendo nell'atto pubblico ed integrando uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene in esito alle false notizie ed informazioni ricevute».

C) Un discorso particolare deve essere fatto per tutte quelle ipotesi in cui la dichiarazione viene resa a un pubblico ufficiale che è titolare di un potere di controllo/verifica in ordine alla veridicità della dichiarazione del privato. Sul punto occorre distinguere diverse situazioni.

a) Se il pubblico ufficiale **esercita il proprio potere di controllo e “scopre” il falso**, non può trovare applicazione il falso ideologico per induzione perché manca l'induzione in errore, con la conseguenza che si applicherà l'art. 483 c.p., là dove ne sussistano tutti i requisiti.

Così si è affermato che «non integra gli estremi del delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale indotto in errore dal privato, ma quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che attesti falsamente al Conservatore del registro delle imprese il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese, considerato che il privato è autore mediato del delitto di falso di cui agli articoli 48 e 479 c.p., a condizione che egli induca in errore il pubblico ufficiale» [Cass., Sez. V, 31.1.2007, Ursi, in *Riv. pen.*, 2008, 192].

b) Se il pubblico ufficiale controlla il contenuto della dichiarazione, ma non “scopre” il falso, l'orientamento maggioritario è nel senso del falso ideologico per induzione.

Così, con riguardo alle false attestazioni del pubblico dipendente nel **cartellino segnatempo** (che si per sé configurano un falso ideologico in scrittura privata, come tale non punibile), la Corte ha affermato che «ove tali attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate, recepite in atti della pubblica amministrazione a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di falso per induzione». Esiste infatti una differenza «tra l'atto autocertificatorio posto in essere dal dipendente e quello, riportabile alla volontà della pubblica amministrazione ed avente funzione di attestazione, posto in essere dal soggetto al quale la amministrazione pubblica affida compiti di controllo del lavoro dei dipendenti» [Cass., Sez. II, 10.8.2008, Gravina, in *Foro it.*, 2008, II, 605 ss.; anche in *Dir. relaz. industr.*, 2009, 130, con nota di SITZIA; nello stesso senso, v. Cass., Sez. II, 20.5.2008, Gattuso, in *CED*, n. 25525/2008; Cass., Sez. V, 15.11.2007, Catarinelli, in *CED*, n. 46424/2007. Di contrario avviso, però, Cass., Sez. V, 15.1.2008, Di Manici Proietti, in *Guida dir.*, 2008, 14, 80, dove si afferma che «deve escludersi dal novero degli atti pubblici quello consistente nella determinazione del corrispettivo, nei confronti del dipendente, posto in essere dall'organo amministrativo»; Cass., Sez. V, 28.4.2004, Del Medico, in *Giust. pen.*, 2006, II, 71, dove si precisa che «la sottoscrizione da parte del dirigente di un ufficio pubblico dei fogli di presenza dei dipendenti, effettuata in assenza di un effettivo controllo del personale in ufficio, non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico [...] non sussiste alcun obbligo di controllo, positivamente sancito, che gravi su dirigente in ordine all'apposizione della firma dei dipendenti in sua presenza, con la conseguenza che egli si limita ad una mera attestazione della regolarità estrinseca dell'atto»; nonché Cass., Sez. V, 6.10.2004, Ruver, in *CED*, n. 46797/2004, dove si afferma che «con l'apposizione della firma lo stesso dirigente non si fa garante della veridicità intrinseca dell'atto presenza, non essendo chiamato ad assolvere anche funzioni di controllo in ordine al puntuale disimpegno dell'attività lavorativa del dipendente; questi si limita infatti a una mera attestazione della regolarità intrinseca dell'atto»].

Con riferimento agli **atti prodotti dal privato ai fini del rilascio di una concessione (oggi permesso a costruire)**, v. Cass., Sez. V, 3.4.1998, Campetelli, in *Cass. pen.*, 1999, 2146, relativa a richiesta di concessione edilizia a cui era allegata documentazione non veritiera, inducendo in errore il pubblico ufficiale nell'ambito della sua attività di controllo sullo strumento urbanistico. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. II, 28.1.1997, Testa, in *Cass. pen.*, 1998, 452. Di contrario avviso, però, nel senso dell'art. 483 c.p., Cass., Sez. III, 4.4.2008, Ilardi, in *CED*, n. 21220/2008.

Con riferimento ad altri tipi di documenti, si v. Cass., Sez. V, 1.10.2007, Rendola, in *Riv. pen.*, 2008, 815, relativa ad attestazione di falso contrassegno assicurativo; Cass., Sez. V, 14.4.2004, Ballesio, in *Cass. pen.*, 2006, 118, relativa a falsa attestazione del veterinario che un allevamento era indenne da tubercolosi e brucellosi, fondata sulla premessa della visita di tutti gli animali in esso presenti e sull'abbattimento di quelli infetti quando invece alcuni capi erano stati nascosti e quindi sottratti al controllo; Cass., Sez. V, 25.3.2004, Ortali, in *CED*, n. 21074/2004, relativa a una (indotta) falsa diagnosi di frattura della scapola.

c) L'ipotesi più problematica è quella in cui **il pubblico ufficiale non ha compiuto un controllo, pur avendo potuto/dovuto farlo**. Secondo un primo orientamento, infatti, solo in presenza di un controllo effettivo si può configurare il falso ideologico per induzione, con la conseguenza che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale non ha eseguito il controllo che doveva effettuare e cade in errore, o trova applicazione l'art. 483 c.p. oppure manca addirittura una responsabilità penale. Per altro orientamento, invece, l'errore del pubblico ufficiale dovuto alla falsità del privato ed anche al mancato controllo che si poteva realizzare integra il falso ideologico per induzione.

Più precisamente, per quanto riguarda gli **atti prodotti dal privato ai fini del rilascio di una concessione (oggi permesso a costruire)**, la **prevalente giurisprudenza** è nel senso della punibilità ai sensi dell'**art. 483 c.p.** Così si è esclusa la responsabilità per falso per induzione del perito che ha redatto un parere tecnico non corrispondente al vero, in quanto il falso parere «era rivolto a persone che avevano il dovere istituzionale di controllare la legittimità della variante e avevano tutti i poteri istruttori per compiere qualsiasi accertamento per fare emergere la verità. È noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di reato commesso in conseguenza di altrui inganno, l'idoneità della azione dell'autore "mediato" va valutata in rapporto alle qualità e alle capacità dell'autore "immediato", con la conseguenza che se il destinatario dell'inganno sia persona professionalmente qualificata e funzionalmente destinata a verificare la legittimità dell'atto, le false prospettazioni dell'autore "mediato" non potrebbero valere ad alterare la realtà fattuale, sì che dovrebbe escludersi la responsabilità dell'autore mediato» [Cass., Sez. VI, 8.4.2004, Ienna, in *Cass. pen.*, 2005, 3361]. In termini ancor più radicali e – per così dire – sistematici, parte della giurisprudenza ha escluso il falso per induzione in virtù del fatto che il pubblico ufficiale non avrebbe in radice alcun potere di controllo: «nei confronti di chi rilasci ad un pubblico ufficiale una dichiarazione sostitutiva, prevista a determinati effetti da apposita legge, rendendosi autore tipico e diretto di falso ai sensi dell'art. 483 c.p., non è configurabile anche la sua responsabilità quale autore indiretto di falso nel provvedimento che si fonda esclusivamente sull'atto del pubblico ufficiale, in cui è riversata la sua precedente dichiarazione. Difatti, in detto provvedimento, salvo ulteriore e diverso accertamento, sul quale in ipotesi potrebbe incidere l'inganno altrui, il pubblico ufficiale non dà conto diretto del fatto cui si riferisce la dichiarazione vincolata del privato, bensì solo e proprio dell'esistenza dell'atto pubblico in cui è stata riversata la dichiarazione» [Cass., Sez. V, 4.4.2003, Carbinì, in *Cass. pen.*, 2004, 3633. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. V, 25.5.2006, Bartolazzi, in *Riv. pen.*, 2007, 45, dove si afferma che «la concessione edilizia in sanatoria è atto autorizzativo del Sindaco, che può ritenersi ideologicamente falso ai sensi dell'art. 480 c.p., in quanto attesti contrariamente al vero l'esistenza del presupposto documentale per il rilascio della concessione. Tale presupposto è l'atto di notorietà del privato, che i lavori edilizi sono stati completati in termini di legge allegati all'istanza. Il compimento dei lavori in termini non è già dunque attestato dal pubblico ufficiale, che rende certo solo di aver ricevuto la dichiarazione relativa del privato nelle forme prescritte, e non lo è a maggior ragione nell'atto di concessione edilizia, che da esso deriva certezza solo in tale senso, laddove relativamente al tenore della dichiarazione sostitutiva resa il privato assume responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 483 c.p. Pertanto se è conforme al vero che il pubblico ufficiale, diverso dal Sindaco, ha ricevuto la dichiarazione del privato, è conforme al vero anche l'atto di concessione del sindaco che faccia riferimento a tale atto pubblico, sia o non falso il tenore della dichiarazione del privato che nessuno dei due pubblici ufficiali può fare per sé certo, senza propria verifica»].

Tuttavia, sempre in ordine agli atti prodotti dal privato ai fini del rilascio di una concessione, **altra giurisprudenza** ha riconosciuto la **configurabilità del falso ideologico per induzione** nell'ipotesi in cui l'ingegnere o comunque il tecnico produca planimetrie e relazioni planimetriche false, inducendo così l'amministrazione in errore, anche se i tecnici comunali non hanno compiuto alcuna attività di controllo, pur avendola dovuta compiere [Cass., Sez. V, 7.12.2007,

Sechi, in *Riv. pen.*, 2008, 941. Nella stessa prospettiva volta ad affermare la sussistenza del falso per induzione si v. anche Cass., Sez. V, 22.11.2007, Stevelli, in *CED*, n. 10449/2008, relativa a una richiesta di concessione in sanatoria, dove si afferma che «la concessione edilizia in sanatoria è un atto che presuppone la attestazione di circostanze, quali la data della avvenuta costruzione, di cui è destinato a provare la verità. La circostanza che il pubblico ufficiale non abbia esperito ulteriori accertamenti e si sia limitato a riportare nell'atto le attestazioni false delle istanti non muta la situazione di fatto, nel senso che il provvedimento rilasciato dal pubblico ufficiale è senza dubbio ideologicamente falso. Di tale falsità evidentemente non risponde il pubblico ufficiale, ma chi abbia posto in essere la condotta ingannatoria che ha consentito la emanazione del provvedimento falso»; Cass., sez. V, 3.4.1998, Campetelli, in *Cass. pen.*, 1999, 2146; Cass., Sez. II, 28.1.1997, Testa, *ivi*, 1998, 452].

Problematica anche la qualificazione della falsità nella **dichiarazione doganale** commessa dal proprietario di merce presentata per l'importazione, rispetto alla quale però la giurisprudenza finisce per avere un atteggiamento opposto a quello precedente relativo alla concessione. Per la **giurisprudenza**, infatti, «la falsa attestazione resa dal privato al funzionario doganale, in relazione alla merce trasportata, configura il reato di falso ideologico di cui agli artt. 48 e 479 c.p., non solo nell'ipotesi in cui sia stata omessa l'ispezione, ma anche nel caso in cui il funzionario abbia proceduto ad una visita parziale delle merci» [Cass., Sez. V, 16.12.2002, Porcaro, in *Riv. pen.*, 2004, 103. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. III, 14.11.2007, Franchi, in *CED*, n. 47049/2007; Cass., Sez. II, 24.1.2007, Brambilla, in *Cass. pen.*, 2008, 2466; Cass., Sez. V, 30.11.2006, Prudenziati, in *Riv. pen.*, 2007, 1051; Cass., Sez. II, 9.7.2004, Marroni, in *CED*, n. 43474/2004; Cass., Sez. V, 9.4.2003, Campolongo, in *Cass. pen.*, 2004, 3226]. Per altro **orientamento dottrinale**, occorre invece distinguere, perché se il pubblico ufficiale ha compiuto una visita della merce, descrivendo o attestando una situazione più ampia di quella rappresentata dal privato, si integrano gli estremi del falso ideologico per induzione. Se invece manca la visita, il provvedimento del funzionario doganale viene ad assumere la struttura di una argomentazione con la conseguenza che trova applicazione l'art. 483 c.p. [(d) NAPPI, 127 s.]. Com'è agevole accorgersi, mentre il primo orientamento dà rilievo anche al controllo potenziale, il secondo, invece, restringe l'ambito di applicazione del falso ideologico per induzione alle sole ipotesi in cui v'è un controllo effettivo. Interessante, di recente, Cass., Sez. III, 24.9.2008, Lin Shuqiong, in *CED*, n. 39171/2008, dove la Corte ha affermato che, non disponendo degli atti, non poteva con precisione individuare il reato configurabile, lasciando così intendere di orientarsi per la distinzione a seconda che il pubblico ufficiale abbia o meno esercitato un controllo effettivo.

Con riferimento a una **falsa dichiarazione di un docente ai fini di un trasferimento**, nel negare la responsabilità a titolo di falso per induzione, la Corte ha affermato che «quando incombono doveri di controllo, ai quali venga meno il pubblico ufficiale che deve provvedere, non è possibile attribuire la responsabilità del provvedimento erroneo alle prospettazioni magari errate o inesatte del privato [...] semplicemente un attento controllo da parte dell'Autorità scolastica periferica avrebbe consentito di verificare la non sufficienza della documentazione» [Cass., Sez. V, 19.11.2006, Patti, in *Giust. pen.*, 2006, II, 79 ss.].

Ed ancora si è affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 483 c.p. e non per falso ideologico per induzione, in presenza di una falsa dichiarazione in ordine ai beni da ricomprendere nell'asse ereditario, rilasciata dal privato al pubblico ufficiale, che, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, redige il relativo verbale, e ciò perché il pubblico ufficiale ha un potere di controllo non contestuale, ma successivo [Cass., Sez. V, 12.6.2008, Covelli, in *Foro it.*, 2009, 188].

Al contrario, con riferimento a falsi certificati prodotti in un iter amministrativo per ottenere il riconoscimento di una invalidità, la Corte ha riconosciuto la responsabilità per falso per induzione anche se la commissione medica non aveva compiuto la visita, che per legge avrebbe dovuto compiere, di verifica della pretesa invalidità [Cass., Sez. VI, 21.1.2005, Tarricone, in *Giust. pen.*, 2006, II, 506].

D'altra parte non si può non richiamare anche quell'orientamento che in presenza dell'omesso controllo dovuto, ritiene che il pubblico ufficiale risponda *di*



*rettamente* della falsità ideologica, in virtù dell'omessa attività di controllo, anche se è caduto in errore, avvalendosi delle dichiarazioni del privato [Cass., Sez. V, 22.9.2004, Lorenzetto, in *Giust. pen.*, 2006, II, 312]. Si tratta in buona sostanza di un'ipotesi di falso c.d. implicito connessa al mancato esercizio di un'attività dovuta.

### **2.2.1. Il falso ideologico per induzione (artt. 48-479/480 c.p.), in particolare.**

– Come abbiamo potuto vedere, la giurisprudenza tende ad affermare una responsabilità del privato a titolo di falso ideologico per induzione in diverse ipotesi: attestazione del pubblico ufficiale in ordine alla intrinseca veridicità della dichiarazione (A); utilizzazione da parte del pubblico ufficiale della dichiarazione del privato per compiere un atto pubblico “autonomo” (B); realizzazione da parte del pubblico ufficiale di una attività di controllo (non connessa alla attestazione), in ordine alla intrinseca veridicità della dichiarazione del privato (C/b); infine, ancorché molto problematica, mancata realizzazione di una attività di controllo in ordine al contenuto della dichiarazione, attività che tuttavia si poteva/doveva esercitare (C/c).

Ebbene, nella valutazione critica di queste ipotesi ciò che al fondo si deve chiarire è se il falso ideologico per induzione sia legato o meno all'esistenza di un effettivo potere di controllo da parte del pubblico ufficiale in ordine al contenuto della dichiarazione resa dal privato. Dovendosi notare come il problema si sia posto soprattutto là dove la dichiarazione del privato è resa mediante un'auto-certificazione di atto o fatto di notorietà (su tale documento, v. *infra*, prossimo paragrafo).

Ed infatti, per un **primo orientamento** della giurisprudenza **solo se c'è un controllo effettivo** può esserci falso ideologico per induzione, con la conseguenza che esso sarebbe configurabile soltanto rispetto alle ipotesi A e C/b, non anche invece rispetto alle ipotesi B e C/c. In particolare, rispetto all'ipotesi B si deve osservare come il pubblico ufficiale non sia dotato di un potere di controllo rispetto alla dichiarazione del privato, potendosi anzi affermare che quest'ultimo, da un lato, fa affidamento su quanto dichiarato dal privato, prendendolo – per così dire – “per buono”; e dall'altro lato, sulla base di tale dichiarazione, pone in essere un atto dispositivo e/o valutativo. Detto in altri termini, posta l'esistenza di due atti, si dà rilievo più all'atto successivo ed autonomo del pubblico ufficiale adottato interamente in una logica di pubblica amministrazione, che a quello precedente del privato. Rispetto alla ipotesi C/c, poi, pur sussistendo la possibilità per il pubblico ufficiale di compiere un controllo, tale attività non viene tuttavia in concreto realizzata.

Non solo, ma in questa prospettiva, poiché rispetto all'autocertificazione il pubblico ufficiale che riceve l'atto non controlla il contenuto intrinseco della dichiarazione, limitandosi ad attestare (e quindi controllare) la sua avvenuta ricezione, la falsa autocertificazione non sarebbe mai in grado di configurare un falso ideologico per induzione.

Così in giurisprudenza si è affermato che «il privato può commettere il reato di cui all'art. 479 solo quale concorrente del pubblico ufficiale ex art. 48. Tale ultima ipotesi ricorre soltanto ove le false dichiarazioni del privato siano integrate da un'attestazione del pubblico ufficiale sulla loro intrinseca rispondenza al vero, rientrandosi invece nell'ambito delle fattispecie previste dagli artt. 483 e 495 c.p. quando la falsa dichiarazione riguarda fatti o qualità personali che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico, senza che rientri nelle sue funzioni di attestarne la veridicità» [Cass., Sez. VI, 19.8.1994, Zungoli, in *Cass. pen.*, 1996, 94 s. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 12.6.2008, Covelli, in *CED*, n. 28210/2008, dove si afferma che «le dichiarazioni contrarie al vero in ordine ai beni da ricomprendere nell'asse ereditario rilasciate ex art. 192 disp. att. c.p.c dal privato al pubblico ufficiale (cancelliere o notaio) che redige l'inventario in caso di eredità accettata con siffatto beneficio, integrano il reato di false dichiarazioni in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p.», in quanto «non rileva che sia possibile superare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal privato tramite ulteriori accertamenti che, in ogni caso, interverrebbero quando il falso è già consumato»; Cass., Sez. V, 25.5.2006, Bartolazzi, in *Riv. pen.*, 2007, 45; Cass., Sez. V, 4.4.2003, Carbini, in *Cass. pen.*, 2004, 3633].

È opportuno osservare che si tratta di una soluzione che, ancorando l'attestazione al potere di controllo, si pone su una scia interpretativa delle falsità ideologiche in atto pubblico ispirata al **buon andamento della pubblica amministrazione** avuto specifico riguardo non solo, e non tanto, all'attività di attestazione posta in essere dal pubblico ufficiale, ma anche, e soprattutto alla attività di controllo del contenuto della attestazione del privato. Detto in altri termini, il disvalore del falso ideologico per induzione si coglie non solo nella strumentalizzazione del potere di certificazione del pubblico ufficiale (ciò avviene quando il pubblico ufficiale redige un atto pubblico fidefacente), ma anche, e più spesso, nell'aggiornamento da parte del privato dei poteri di controllo del pubblico ufficiale.

Per **altro orientamento**, invece, **anche se non è presente un controllo** si può configurare il falso ideologico per induzione, con la conseguenza che esso è compatibile con tutte e quattro le ipotesi precedentemente esaminate. Non solo, ma anche quando c'è un'autocertificazione si configura il falso ideologico per induzione perché il contenuto della dichiarazione è per l'appunto suscettibile di un controllo potenziale, il quale si può realizzare non al momento della ricezione dell'atto, ma in un momento successivo (si potrebbe parlare di un controllo potenziale comunque non contestuale alla ricezione dell'atto).

In questa prospettiva si è detto che «in tema di errore determinato dall'altrui inganno, ad integrare la responsabilità ex art. 48 c.p. è necessario e sufficiente che venga posta in essere una condotta causalmente e consapevolmente orientata all'induzione in errore di chi dovrà commettere il fatto costituente reato» [Cass., Sez. VI, 16.10.1995, Ceccarello, in *CED*, rv 203405, Cass., Sez. V, 20.12.2004, Foffi, in *Giust. pen.*, 2006, II, 438; Cass., Sez. V, 23.1.1997, Bornigia, *ivi*, 1998, II, 345].

Si tratta di una soluzione che svincola l'attestazione dal potere di controllo ed apre a una **prospettiva meramente ingannatoria del falso ideologico** (capace pur sempre di compromettere interessi della pubblica amministrazione), nel senso che la pubblica amministrazione fa affidamento sulla dichiarazione del privato, potendo essere ingannata in un momento successivo rispetto a quello in cui è posta in essere l'attività di attestazione. Detto in altri termini, in questa prospettiva il di-

svalore del fatto non si radica né nella frustrazione del potere di attestazione del pubblico ufficiale (potere che presuppone un controllo attuale e una dichiarazione fidefacente), né nella frustrazione del potere di controllo del contenuto della dichiarazione del privato contestuale alla ricezione dell'atto (potere che presuppone un potere di controllo attuale), bensì "solo e semplicemente" nel pericolo di inganno realizzato nel momento in cui il privato introduce in un *iter* amministrativo pubblico una dichiarazione falsa, suscettibile di cagionare in seguito inganni a chi opera all'interno della pubblica amministrazione.

Sulla questione sono intervenute le **Sezioni Unite**, avallando la **soluzione** giurisprudenziale **che non richiede il controllo effettivo** del contenuto della dichiarazione del privato da parte del pubblico ufficiale [Cass., Sez. Un., 28.6.2007, Scelsi, in *Cass. pen.*, 2008, 93 ss.; anche in *Dir. pen. proc.*, 2008, 999 ss., con nota di DE PELLEGRINI; anche in *Foro it.*, 2008, II, 80 ss., con nota di GIACONA, il quale osserva – tra l'altro – come le Sezioni Unite non ricostruiscono in termini coerenti e rigorosi il filone giurisprudenziale basato sul controllo richiamando sentenze in realtà ad esso estranee (83)].

«Nel quadro giurisprudenziale dianzi delineato ritiene questo Collegio di dovere ribadire l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza 24 febbraio 1995, n. 1827, Proietti, secondo il quale tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti e attestazioni non vere prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p. colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera» [Cass., Sez. Un., 28.6.2007, Scelsi, cit., 99].

D'altra parte, l'aspetto più interessante di questa sentenza è l'**argomentazione** fornita dalle Sezioni Unite a sostegno della soluzione adottata, argomentazione che si rivela nella sostanza contraddittoria in quanto si basa sul riconoscimento di un potere di controllo da parte del pubblico ufficiale che tuttavia non esiste.

Afferma infatti la Corte: «il pubblico ufficiale, invero, allorché nell'atto da lui formato fa riferimento ad atti o a "dichiarazioni sostitutive" (non veri) provenienti dal privato e riferiti a presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico – non si limita ad "attestare l'attestazione del mentitore" né a "supporre che quella attestazione sia veridica", ma compie sia pure implicitamente una attestazione falsa circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefacente che la legge assegna alle dichiarazioni sostitutive dei privati. La premessa, contenuta nella parte descrittiva dell'atto, non è la mera circostanza che sia intervenuta un'attestazione del mentitore o che questi abbia prodotto un atto determinato, bensì che il fatto rappresentato in quell'atto o in quella "dichiarazione sostitutiva" sia certo, effettivamente accaduto ed integri l'esistenza di un elemento necessario per l'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale» [Cass., Sez. Un., 28.6.2007, Scelsi, cit., 99 s.].

In questa prospettiva le Sezioni Unite si sono messe sulla stessa scia di quanto già da loro affermato in un'altra pronuncia relativa alla stessa identica questione: «il procedimento di formazione di qualsiasi atto amministrativo prevede come primo momento l'accertamento dei presupposti, accertamento che viene compiuto dalla stessa autorità, che deve porre in essere l'atto o direttamente o, più frequentemente sulla base dei documenti che possono consistere anche in atti pubblici e in certificati rilasciati da altre autorità; e l'accertamento trova poi la sua attesta-

zione nel preambolo dell'atto, quali che siano le espressioni usate, usualmente "concise" tipo "visti gli atti relativi a ..." "visti gli attestati ..." peraltro da intendere, come sopra detto, nel senso che con le stesse viene attestato, sulla base dei documenti dei certificati etc. forniti dal richiedente all'ufficio, la sussistenza dei presupposti dell'atto»; giungendo alla conclusione che «autore mediato, responsabile ex art. 48 c.p. è chi con inganno determina in altri l'errore sul fatto costituente reato, fatto che l'autore immediato commette in buona fede. Ad integrare la responsabilità ex art. 48 c.p. è quindi necessario e sufficiente che venga posta in essere una condotta causalmente e consapevolmente correlata all'induzione in errore di chi dovrà commettere il fatto costituente reato» [Cass., Sez. Un., 3.2.1995, Proietti, in *Cass. pen.*, 1995, 1821 s., con nota di (c) NAPP].

**La ricostruzione in esame tuttavia non convince.** Anzitutto, il potere di controllo deve essere effettivo e non meramente formale, e nella stragrande maggioranza dei casi si tratterebbe di un controllo meramente formale, perché il pubblico ufficiale si limita a recepire la dichiarazione. In sostanza, se si dice che la premessa contenuta nella parte descrittiva dell'atto non è la mera circostanza della ricezione dell'atto, ma anche la certezza del fatto rappresentato, si deve anche dire che tale certezza presuppone un potere di controllo o al momento della ricezione dell'atto del privato oppure al momento della redazione dell'atto pubblico. Tuttavia, è a tutti ben noto, come in presenza di una dichiarazione del privato, soprattutto se si tratta di un'autocertificazione, il pubblico ufficiale che recepisce la dichiarazione o compie un atto dando in premessa la dichiarazione del privato non compie un controllo contestuale del contenuto dell'atto. In secondo luogo, se ci si dovesse attenere con rigore al ragionamento della Corte, si dovrebbe concludere che anche il notaio dovrebbe essere ritenuto sempre responsabile in ordine al contenuto delle dichiarazioni del terzo. Tuttavia così non è, non solo perché non lo prevede la legge, ma perché il notaio non ha un potere di controllo effettivo. Detto in altri termini, se si dovesse seguire il ragionamento della Corte, si dovrebbe concludere che il pubblico ufficiale appartenente alla pubblica amministrazione ha una responsabilità maggiore dello stesso notaio, in quanto ha il dovere di controllare sempre il contenuto della dichiarazione del privato. Inoltre, affermare che per integrare il falso ideologico per induzione è sufficiente porre in essere una condotta causalmente orientata all'inganno significa che il falso ideologico per induzione non è più apprezzato per l'errata attestazione, ma per il mero inganno in sé e per sé considerato. Detto in altri termini, perché vi sia falso ideologico per induzione non è sufficiente che vi sia un errore, un inganno, ma tale errore, tale inganno deve passare da una falsità nell'attestazione posta in essere dal pubblico ufficiale, attestazione che presuppone un potere di verifica e di controllo. In sostanza, non è sufficiente la falsità del privato e l'errore del pubblico ufficiale essendo necessaria la falsità del privato e quella del pubblico ufficiale.

Non solo, ma è proprio l'esistenza dell'art. 483 c.p. che spinge verso una interpretazione in cui si attribuisce rilevanza al controllo. Detto in altri termini, la differenza tra 483 e 48-479/480 sembra potersi cogliere solo nel controllo contestuale alla ricezione della dichiarazione o alla redazione dell'atto pubblico in ordine al contenuto della dichiarazione del privato, controllo assente nel primo e presente nel secondo.

Con la **conseguenza finale** che il **falso ideologico per induzione** si configura in presenza di una attestazione del pubblico ufficiale in ordine alla intrinseca veridicità della dichiarazione (A) e quando il pubblico ufficiale realizza una contestuale attività di controllo in ordine alla intrinseca veridicità della dichiarazione del privato, senza tuttavia attestarne la veridicità (C/b). Al contrario, si configura la **fattispecie di cui all'art. 483** quando il pubblico ufficiale utilizza la dichiarazione del privato per compiere un atto pubblico "autonomo" (B) oppure manca la realizzazione di una attività di controllo in ordine al contenuto della dichiarazione, attività che tuttavia si poteva/doveva esercitare (C/c). Ecco allora che **un'autocertificazione non può mai configurare un falso per induzione**.

Accogliere l'idea che sia necessario un controllo per la configurazione del falso ideologico per induzione avrebbe alcune **conseguenze ulteriori** di non poco conto. Anzitutto, si determinerebbe una **drastica riduzione delle ipotesi di falso ideologico per induzione in atti dispositivi e valutativi**, e ciò proprio perché in tali ipotesi il pubblico ufficiale raramente controlla il contenuto della dichiarazione. E d'altra parte, la circostanza che non trovi applicazione il falso ideologico per induzione non determina un vuoto di tutela, in quanto la falsità del privato può essere pur sempre colpita attraverso la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. Potendosi anzi affermare che, proprio in virtù dell'assenza di un potere di controllo, il fatto esaurisce il suo disvalore nella ricezione della dichiarazione da parte del pubblico ufficiale.

**Altra conseguenza** di grande rilievo riguarderebbe il falso ideologico per induzione in presenza di una **dichiarazione implicita**, in quanto si dovrebbe escludere la sua rilevanza, a causa della impossibilità di realizzare un controllo rispetto a una dichiarazione il cui contenuto risulta nella sostanza indeterminato.

Infine, come ultima conseguenza verrebbe meno la possibilità di configurare in termini – per così dire – generalizzati il **falso ideologico per induzione in presenza di una dichiarazione del privato materialmente falsa**. In particolare, per la maggioranza della giurisprudenza tale falsità è configurabile, perché il documento falsificato è capace di trarre in inganno il destinatario del documento. Questa soluzione è pertanto una logica e coerente conseguenza del fatto che il falso ideologico per induzione è connesso al mero errore/inganno del pubblico ufficiale a prescindere dalla sua attività di controllo.

Così, in questa prospettiva la giurisprudenza ha affermato: «il fatto che la ricorrente avesse fatto inserire nel proprio fascicolo personale il diploma falso [...] comportava la necessaria conseguenza che quel diploma, presentandosi come autentico, avrebbe tratto in inganno tutti i pubblici ufficiali che avessero, in futuro, dovuto adottare un qualsiasi provvedimento che ne presupponesse l'esistenza e l'autenticità» [Cass., Sez. V, 25.10.2007, Taragoni, in *CED*, n. 43916/2006. Nello stesso senso, Cass., Sez. Un., 3.2.1995, Proietti, in *Cass. pen.*, 1995, 1821, dove si afferma che «se detti documenti, certificati etc., sono falsi materialmente o ideologicamente, deriva che anche la conseguente attestazione circa l'esistenza dei presupposti è falsa»; Cass., Sez. V, 26.9.2007, Rendola, in *Riv. pen.*, 2008, 413, relativa a produzione di un contrassegno di assicurazione contraffatto; Cass., Sez. V, 5.2.2007, Papini, in *CED*, n. 18670/2007, relativa a produzione di un certificato di conformità dell'immobile al progetto approvato con sottoscrizione falsa; Cass., Sez. V, 8.7.2005, Cupi, in *CED*, n. 45310/2005, relativa a produzione di

certificato sanitario con data alterata; Cass., Sez. V, 28.6.2005, Di Bartolomeo, in *Guida dir.*, 2005, 41, 97, relativa alla presentazione al P.R.A. ed alla Motorizzazione Civile di dichiarazioni di conformità della S.p.a. Mercedes Benz non autentiche; Cass., Sez. VI, 6.10.2004, Rovelli, in *CED*, n. 42594/2004, relativa a testamento olografo non autentico presentato a notaio; Cass., Sez. I, 23.1.2003, Chianese e Cass., Sez. I, 26.11.2002, Catalano, entrambe in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1119 e 1121, relative a produzione da parte di avvocati di cartoline di ricevimento di notificazioni alterate; Cass., Sez. V, 17.10.2001, Orrù, in *Giust. pen.*, 2004, II, 195, relativa a denuncia di smarrimento di Carta di identità contraffatta. Si v., inoltre, Cass., Sez. V, 20.4.2005, Cagnetto, in *CED*, n. 21901/2005; Cass., Sez. V, 17.2.2005, Alia, in *CED*, n. 10396/2005; Cass., Sez. V, 12.3.2004, Campailla, in *CED*, n. 15592/2004; Cass., Sez. VI, 15.6.2005, La Macchia, in *CED*, n. 29456/2005; Cass., Sez. II, 28.6.2005, Serrao, in *CED*, n. 26948/2005. Non solo, ma per la maggioranza della giurisprudenza è configurabile anche una falsità ideologica per induzione tentata in virtù di una falsità materiale: Cass., Sez. V, 8.7.2005, Cupi, in *CED*, n. 45310/2005, relativa ad ipotesi in cui si era prodotta una certificazione sanitaria con data alterata al fine di ottenere la sanatoria della posizione di immigrato; Cass., Sez. V, 5.2.2009, Sattambiralalage, in *CED*, n. 13939/2009].

D'altra parte, se si aderisce all'idea che un falso ideologico per induzione può esistere solo in presenza di un potere di controllo, è di tutta evidenza come la produzione di un documento non genuino non sia di per sé in grado di integrare un falso ideologico, essendo necessaria una attività di vera e propria attestazione in ordine alla provenienza della dichiarazione del terzo, come nel caso classico di errore del notaio sulla reale identità dell'imputato, a causa dell'esibizione di una carta di identità falsa [Cass., Sez. V, 24.5.2005, De Curtis, in *CED*, n. 31062/2005].

Ed infatti, in giurisprudenza si è ritenuto che non integra il reato di falso ideologico per induzione la produzione, a sostegno di una domanda di decreto ingiuntivo, di scritture materialmente false in quanto «la pronuncia di un decreto ingiuntivo sicuramente non attesta fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, atteso che al più conterrebbe l'acclamazione interinale di un credito [...] in altre parole con i decreti ingiuntivi il giudice aveva recepito quanto esposto dalla parte, senza aggiungere alla mera ricezione della dichiarazione di parte attestazione alcuna in ordine alla autenticità e veridicità del suo contenuto, che anzi doveva essere oggetto di verifica nel contraddittorio delle parti» [Cass., Sez. V, 16.7.2008, Dini, in *Riv. pen.*, 2009, 174 s.].

Con la conseguenza che là dove si “utilizza” un documento materialmente falso in assenza di un potere di controllo “immediato”, il soggetto risponderà di uso di atto falso, ma non di falso ideologico per induzione [in argomento, cfr. Cass., Sez. V, 13.6.2007, Elafi, in *CED*, n. 35536/2007, relativa ad uso di una ricevuta di vaglia contraffatta allegata alla domanda di regolarizzazione quale prova della presenza in Italia prima della data indicata per la regolarizzazione: «tale ipotesi non configura un tentativo di falso ideologico per induzione, bensì violazione dell'art. 489 c.p. in relazione agli artt. 477 e 482 c.p.»].

**2.2.2. La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), in particolare.** – Per quanto riguarda la falsità ideologica di cui all'art. 483 c.p., si deve chiarire meglio la sua **portata applicativa**. Ed infatti, non tutto ciò che

sta fuori dall'ambito applicativo del falso ideologico per induzione rientra "automaticamente" all'interno dell'art. 483 c.p.

Anzitutto si deve notare che **l'art. 483 c.p. non si applica a certificati e autorizzazioni**, ma soltanto ai "meri" atti pubblici. Tuttavia in giurisprudenza sono parecchi i casi in cui, pur venendo in gioco un certificato o una autorizzazione, ci si interroga se risulti configurato il falso ideologico per induzione oppure la falsità del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) oppure se vi sia addirittura un concorso tra 483 e 48-479/480 c.p. [tra le moltissime, si v. Cass., Sez. III, 4.4.2008, Ilardi, in *CED*, n. 21220/2008; Cass., Sez. V, 22.11.2007, Stevelli, in *CED*, n. 10449/2008; Cass., Sez. V, 25.5.2006, Bartolazzi, in *Riv. pen.*, 2007, 45].

La questione non è mai stata sollevata, ma penso meriti un approfondimento. Ed infatti, se la dichiarazione del terzo assume la forma dell'autocertificazione e si ritiene che tale autocertificazione consiste in una dichiarazione del privato in atto pubblico, nessun problema alla configurabilità delle ipotesi di cui all'art. 483, proprio perché l'autocertificazione costituisce di per sé una falsa dichiarazione del privato in atto pubblico (v. *infra*). Qualche problema può porsi invece quando la dichiarazione del privato non assume la forma dell'autocertificazione oppure si ritiene che l'autocertificazione non costituisca una falsa dichiarazione del privato in atto pubblico. In questa ipotesi infatti si deve notare come per opinione dominante il certificato o l'autorizzazione siano composte da due dichiarazioni, ma vadano incontro a un trattamento unitario, nel senso che la dichiarazione del privato non costituisce autonoma dichiarazione in atto pubblico, ma deve essere considerata come scrittura privata destinata alla formazione di un certificato o un'autorizzazione [v. *retro*, 2.1.2.1]. Se quanto detto è vero, ammettere allora in queste ipotesi una autonoma responsabilità del privato *ex art.* 483 c.p. rispetto alla sua dichiarazione, comporterebbe una inammissibile violazione del principio di legalità. E non è un caso che un'attenta giurisprudenza, muovendo proprio dall'idea che l'autocertificazione non è una falsa dichiarazione in atto pubblico abbia ravvisato nella falsa domanda in sanatoria un'ipotesi di falso ideologico per induzione di cui agli artt. 48-480 c.p. [Cass., Sez. V, 2.10.2008, Anello, in *Riv. pen.*, 2009, 1001; Cass., Sez. V, 28.5.1999, Da Prato, in *Cass. pen.*, 2000, 2097]. D'altra parte, quest'ultima è soluzione che non può essere comunque accolta, in quanto, come abbiamo visto in precedenza, l'autocertificazione non può mai configurare un falso per induzione, non esistendo un controllo immediato e contestuale sul contenuto intrinseco della dichiarazione da parte del pubblico ufficiale [v. *retro*, 2.21].

In secondo luogo, si deve ricordare come per l'integrazione del delitto di cui all'art. 483 c.p. non sia sufficiente la mera trascrizione della dichiarazione, ma sia necessaria anche la sussistenza di un **obbligo di dichiarare la verità** che incombe sul privato [*contra*, isolatamente, Cass., Sez. V, 14.4.2003, Angeli, in *Riv. pen.*, 2004, 250].

Tuttavia, l'individuazione di tale obbligo non risulta agevole. Se il nostro ordinamento avesse optato per la scelta di incriminare soltanto la falsità in atti pubblici fidefacenti, tale obbligo avrebbe – per così dire – coinciso o comunque sarebbe stato mutuato dall'obbligo gravante sul pubblico ufficiale di dichiarare la verità.

Ma come abbiamo visto e detto più volte, così non è stato, con la conseguenza che si deve individuare un obbligo “autonomo”, in realtà molto difficile da scorgere, in virtù della sostanziale inesistenza di previsioni espresse di tale obbligo.

Ed infatti è interessante notare come tutte le volte in cui la giurisprudenza ha preso le mosse con coerenza e con rigore dall'idea che «solo se una norma di legge attribuisce all'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale la funzione di asseverare i fatti dichiarati dal privato, sussiste a carico del predetto l'obbligo giuridico di dichiarare il vero in tale situazione», abbia poi concluso per la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 483 c.p. [Cass., Sez. V, 13.2.2006, Caccuri, in *Riv. pen.*, 2007, 564, relativa a falsa attestazione del privato proprietario e costruttore dell'edificio di ultimazione dei lavori; Cass., Sez. V, 5.2.2008, Ricco, in *CED*, n. 21402/2008, relativa a falsa dichiarazione di possesso di patente in realtà sospesa in un verbale di agenti di polizia giudiziaria; Cass., Sez. V, 5.4.2006, Scordo, in *CED*, n. 18121/2006, relativa a falsa dichiarazione di esistenza di un lavoro per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno; Cass., Sez. VI, 30.12.2004, Ramazio, in *Riv. pen.*, 2006, 106, relativa a false dichiarazioni rese dal custode dei beni pignorati ai collaboratori UNEP della Pretura].

Al contrario, sono rarissime le ipotesi in cui si è potuto fare riferimento ad un obbligo espresso di dichiarare la verità, come ad esempio quello contenuto nell'art. 24, comma 2, direttiva 93/37/CEE, recepita sul punto dal d.l. 30.7.1994, n. 478, non convertito, i cui effetti sono stati stabilizzati dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, concernente la dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei contributi verso la cassa edile, allegata all'offerta per l'aggiudicazione di un appalto pubblico [si v. Cass., Sez. V, 15.4.2003, Capone, in *Cass. pen.*, 2004, 1265].

Ecco allora che, in assenza di previsioni espresse, ai fini della individuazione dell'obbligo dottrina e giurisprudenza hanno elaborato una **pluralità di criteri**.

A) Anzitutto, si è attribuita rilevanza alle ipotesi in cui **una norma richiama l'art. 483 c.p.** Si pensi in particolare ai falsi formulari di trasporto dei rifiuti pericolosi compilati dai privati, rispetto ai quali l'art. 52 comma 3 d.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi, oggi abrogato; adesso si v. art. 258 comma 4 d.lgs. n. 152/2006) richiama per l'appunto l'art. 483 c.p. [si v. Cass., Sez. I, 14.10.2005, Vagnone, in *CED*, n. 41983/2005]. Si pensi poi all'art. 21, legge n. 241/1990, secondo cui «con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni [...] il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato» [si v. Cass., Sez. V, 29.11.2006, Annovi, in *Riv. pen.*, 2007, 922, relativa a falsa dichiarazione di non essere mai stato dichiarato fallito; Cass., Sez. V, 18.10.2006, Posca, in *CED*, n. 39454/2006, relativa a dichiarazione di non aver riportato condanne penali]. Ma soprattutto si pensi alle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà** (c.d. autocertificazioni) di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 [v. *retro*, Cap. III, 6.2.3].

In questa prospettiva, l'art. 483 c.p. è sempre di più destinato a coprire le **ipotesi in cui la dichiarazione del privato non è suscettibile di un controllo immediato**, e più precisamente non solo i casi in cui la dichiarazione è resa direttamente a un pubblico ufficiale che non esercita un potere di verifica/controllo del contenuto della dichiarazione, ma anche – e forse a maggior ragione – i casi in cui la



falsa dichiarazione è prodotta (consegnata) dal privato alla pubblica amministrazione affinché venga inserita all'interno di un procedimento amministrativo, dove poi può essere sottoposta a un controllo successivo.

D'altra parte, se si accetta questa prospettiva non si può accettare poi un'estensione della punibilità prevedendo anche il concorso tra art. 483 derivante da una falsa autocertificazione e artt. 48-479/480 c.p. Anzitutto, non si può condividere l'idea che si avrebbero due condotte: quella di redazione della falsa attestazione del privato e quella di consegna di tale attestazione alla pubblica amministrazione, con eventuale produzione di un inganno (in argomento v. *infra*, Cap. III, 2.2.3). Anche se da un punto di vista naturalistico i momenti della redazione e della consegna sono distinti, tuttavia, da un punto di vista normativo, devono essere considerati unici, con la conseguenza che l'eventuale falso ideologico per induzione derivante dal falso contenuto dell'autocertificazione non è frutto della consegna, ma della stessa identica condotta di redazione della dichiarazione che si considera resa al pubblico ufficiale, trovando applicazione soltanto il falso per induzione.

In questa prospettiva sembra muoversi anche quella giurisprudenza che fa coincidere il momento consumativo del delitto di cui all'art. 483 con la ricezione della dichiarazione da parte del pubblico ufficiale: «nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, il momento consumativo coincide – non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele – ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico» [Cass., Sez. V, 5.3.2008, Tarantola, in *Riv. pen.*, 2008, 1378, dove si ricava la conseguenza che ex art. 8 c.p.p. la competenza territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto].

In secondo luogo, e soprattutto, non si può dimenticare che il falso in autocertificazione non può configurare un falso per induzione, in quanto manca un potere di controllo sul contenuto della dichiarazione in capo al pubblico ufficiale che la riceve.

B) In secondo luogo, l'obbligo di dichiarare il vero a carico del privato è stato ricavato facendo riferimento ai particolari e specifici **effetti attribuiti dalla legge, o comunque da una norma, alla dichiarazione del privato**. In questa prospettiva hanno assunto rilevanza soprattutto le **false denunce di smarrimento** di determinati oggetti rese dal privato a un pubblico ufficiale.

In particolare, quella su cui si è accesa la disputa maggiore è stata la falsa denuncia di smarrimento di **assegno** (e di libretto di assegni bancari). Un **primo orientamento** ha affermato la **responsabilità ex art. 483 c.p.**, basandosi sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla falsa denuncia e cioè sul divieto di pagamento degli assegni [Cass., Sez. V, 6.3.1997, Tangorra, in *Cass. pen.*, 1998, 1106. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 27.1.1998, Piso, *ivi*, 1999, 153; Cass., Sez. V, 4.12.1995, Pellicchia, *ivi*, 1997, 408; Cass., Sez. V, 26.9.1995, Scansa, *ivi*, 1996, 2946].

**Altro orientamento** ha invece **negato la responsabilità** ai sensi dell'art. 483, notando come per la procedura di ammortamento prevista dall'art. 69 r.d. 21 di-

cembre 1933, n. 1736 rilevi non tanto la denuncia alla polizia giudiziaria, ma quella all'istituto bancario [Cass., Sez. V, 23.4.1993, Paiewski, in *Cass. pen.*, 1994, 2691]. A questo orientamento finiva per aderire anche quell'indirizzo giurisprudenziale che riconduceva la falsa denuncia di smarrimento di assegno alla fattispecie di calunnia [Cass., Sez. VI, 21.9.1999, Calvitti, in *Guida dir.*, 2000, 4, 102; Cass., Sez. VI, 4.2.1999, Mazzilli, *ivi*, 1999, n. 24, 87; Cass., Sez. VI, 11.10.1996, Maimone, in *CED*, rv 206889].

Nella stessa prospettiva argomentativa, ma con riferimento ad oggetti diversi e con esito nel senso della responsabilità ex art. 483, si v. Cass., Sez. V, 1.12.1995, Nuzzarello, in *Giust. pen.*, 1996, II, 647, relativa a falsa denuncia di smarrimento di libretto di risparmio, dove si nota che tale denuncia è richiesta dall'art. 7, legge 30.7.1951, n. 948, il quale impone a chi smarrisca libretti di risparmio o di deposito al portatore l'obbligo di presentare denuncia, oltre che all'istituto emittente, anche al Presidente del Tribunale, al fine di ottenere il decreto di ammortamento; Cass., Sez. V, 30.3.2000, Boldrin, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1111, con nota di (b) ALEMI, relativa a falsa denuncia di smarrimento di carta di credito, dove si afferma che «a differenza di quanto accade per lo smarrimento di assegno, un obbligo di denuncia a carico del privato è espressamente previsto nella disciplina contrattuale di tale documento»].

Sul contrasto sono intervenute le **Sezioni Unite**, le quali, muovendosi sempre sulla scia degli effetti derivanti dalla denuncia, hanno **accolto il secondo orientamento che negava rilevanza alla falsa dichiarazione**, facendo leva sulla circostanza che la denuncia non costituisce presupposto per la procedura di ammortamento del titolo, né ha rilevanza ostativa ai fini del pagamento dello stesso.

«Riesce agevole individuare il seguente criterio generale cui attenersi per la soluzione dei singoli casi: dovrà il privato ritenersi obbligato a dichiarare il vero ogni qual volta una norma giuridica ricollegli specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata dal pubblico ufficiale ricevente inserita». Nel caso di specie «occorre vedere se al verbale della polizia giudiziaria che ha recepito la denuncia, sia dalla legge attribuita una qualche rilevanza. E però la risposta è chiaramente negativa. Invero l'atto-documento di verbalizzazione della denuncia non è anello della procedura di ammortamento dell'assegno, giacché l'art. 69 r.d. n. 1736/1933, prevede come rilevante non la denuncia alla polizia giudiziaria, ma la denuncia al trattario» [Cass., Sez. Un., 17.2.1999, Lucarotti, in *Cass. pen.*, 1999, 2105 ss., con nota di RANZATTO].

D'altra parte **tale soluzione ha mostrato presto i propri limiti**. Per un **orientamento successivo**, infatti, nella scelta del privato di sporgere denuncia si dovrebbe scorgere la volontà di preconstituersi una prova al fine di garantirsi dalle conseguenze negative dello smarrimento, circostanza da cui scaturirebbe l'obbligo per il dichiarante di dire il vero; inoltre, dalla falsa denuncia originerebbe come effetto giuridico l'obbligo per la polizia giudiziaria di attivarsi per cercare quanto è stato smarrito e di comunicare il fatto all'istituto trattario [Cass., Sez. V, 16.6.1999, Monti, in *Cass. pen.*, 2000, 594, con nota di SOANA]. D'altra parte, contestualmente a questo indirizzo, ha iniziato ad affermarsi un **orientamento ulteriore** che ha fatto riferimento soprattutto alla inesistenza di un obbligo di dichiarare la verità [Cass., Sez. V, 21.10.1999, Fratamico, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 67; Cass., Sez. V, 15.6.1999, Vanaria, in *Cass. pen.*, 2000, 2640; Cass., Sez. V, 3.6.1999, Prencipe, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 67].

Sul **nuovo contrasto** sono tornate a pronunciarsi le **Sezioni Unite**, le quali, se, da un lato, hanno continuato a fare riferimento agli effetti prodotti dalla falsa denuncia, dall'altro lato, hanno però finito per superare siffatto criterio, facendo riferimento invece alla inesistenza di un obbligo di dichiarare la verità. In particolare, sotto il primo profilo, la Corte ha negato che dall'eventuale destinazione soggettiva dell'atto alla prova scaturisca un obbligo di verità, precisando che non si deve confondere la destinazione probatoria "astratta" dell'atto con l'utilizzo "concreto" cui di volta in volta sia destinato l'atto [Cass., Sez. Un., 15.12.1999, Gabrielli, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 732 ss., con nota di (a) ALEMI; anche in *Foro it.*, con nota di (b) GIAMMONA]. Sotto il secondo profilo si è fatto riferimento alla necessità di un obbligo giuridico di dire la verità, che riguardo alla denuncia di smarrimento si è ritenuto inesistente: «solo una specifica norma giuridica può predestinare l'atto alla prova di fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, che li inserisce nell'atto pubblico, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto stesso al dovere del dichiarante di affermare la verità» [Cass., Sez. Un., 15.12.1999, Gabrielli, cit., 739].

Con la **conseguenza finale** che la condotta della **falsa denuncia di smarrimento di assegno** è stata ricondotta alla **calunnia**, visto che, sul piano oggettivo, sebbene non contenga una notizia di reato, tuttavia siffatta denuncia preavverte l'autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo; mentre sul lato psichico, il soggetto agisce con la consapevolezza di esporre al rischio di indagine una persona che sa essere innocente [v. Cass., Sez. VI, 24.9.2002, Bonafede e Cass., Sez. VI, 3.7.2002, Buffa, entrambe in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1357 ss., con nota di (c) ALEMI; Cass., Sez. VI, 26.2.2009, Divito, in *CED*, n. 14406/2009; Cass., Sez. VI, 6.6.2007, Orlando, in *CED*, n. 29902/2007; Cass., Sez. V, 19.12.2006, Saini, in *CED*, n. 4983/2007; Cass., Sez. VI, 6.7.2006, Italiano, in *CED*, n. 39484/2006; Cass., Sez. VI, 3.3.2005, Incandela, in *CED*, n. 19388/2005. Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 7.6.2004, Modugno, in *CED*, n. 41960/2004, relativa a falsa denuncia di smarrimento di effetti cambiari].

Diversamente da quanto accaduto per la falsa denuncia di smarrimento di assegno, si deve osservare come per la **falsa denuncia di smarrimento di altri oggetti** la giurisprudenza si sia orientata in termini piuttosto unitari nel senso della integrazione dell'art. 483 c.p., facendo leva sulla argomentazione che la denuncia ha l'effetto di far rilasciare documenti provvisori o comunque duplicati, e quindi ritenendo che l'effetto di dare vita a un documento ulteriore possa rappresentare una differenza significativa rispetto all'ipotesi precedente.

Così, la Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di **smarrimento di certificato di proprietà di autovettura**, «in quanto tale denuncia è destinata a comprovare la verità del fatto dello stesso smarrimento, che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato» (art. 13 comma 1 e 2 d.m. n. 514/1992) [Cass., Sez. V, 26.1.2006, Corsaro, in *Riv. pen.*, 2007, 96 s. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 20.9.2005, Cialoni, in *Giust. pen.*, 2006, II, 609 ss.; nonché Cass., Sez. VI, 4.2.2004, De Valerio, in *CED*, n. 13907/2004 e Cass., Sez. V, 4.3.2004, Pescioneri, in *Riv. pen.*, 2005, 1003, entrambe queste ultime relative a

documentazione per la circolazione di natanti. Di contrario avviso, però, Cass., Sez. V, 12.2.2003, Ferrante, *ivi*, 2004, 250 s.).

Alla stessa stregua, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrante gli estremi dell'art. 483 c.p. la falsa denuncia di **smarrimento di carta di circolazione**, «dal momento che, ai sensi dell'art. 95, comma 3, c.s., lo smarrimento del predetto documento deve essere denunciato entro ventiquattro ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione provvisoriamente valida per giorni trenta, trascorsi i quali l'interessato deve richiedere nuova immatricolazione» [Cass., Sez. V, 15.7.1999, Micheletti, in *Cass. pen.*, 2001, 875; Cass., Sez. V, 11.6.1999, De Salva, *ivi*, 2000, 2269].

Inoltre, la giurisprudenza ha affermato la responsabilità ex art. 483, rispetto alla falsa denuncia di **smarrimento della patente di guida e della targa automobilistica**, in considerazione del fatto che «a tale denuncia è ricollegato il procedimento amministrativo per il rilascio del permesso provvisorio» [in ordine alla patente di guida, v. Cass., Sez. V, 8.3.2007, De Vincentis, in *Riv. pen.*, 2008, 192; Cass., Sez. V, 19.5.2005, Cortella, in *CED*, n. 23674/2005; Cass., Sez. V, 4.10.2004, Lebbiati, in *CED*, n. 45420/2004; Cass., Sez. V, 6.10.2000, Livrieri, in *Cass. pen.*, 2001, 2690 s. Con riferimento alla targa, cfr. Cass., Sez. V, 22.11.2005, Boscaglia, in *CED*, n. 189/2006; Cass., Sez. V, 20.10.2004, Lombardi, in *Riv. pen.*, 2006, 351. Di contrario avviso, però, Cass., Sez. V, 21.3.2000, Motta, in *Cass. pen.*, 2001, 480, relativa a falsa denuncia di smarrimento di foglio rosa].

Ed **ancora**, la giurisprudenza ha affermato la responsabilità ai sensi dell'art. 483: rispetto alla falsa denuncia di smarrimento del contrassegno assicurativo del proprio veicolo, «determinando la sospensione del relativo contratto ad opera della compagnia assicuratrice» [Cass., Sez. V, 1.10.2008, Grasso, in *Riv. pen.*, 2009, 1171; Cass., Sez. V, 2.2.1995, Carè, in *Cass. pen.*, 1996, 1150]; con riferimento alla falsa denuncia di smarrimento di un libretto postale, che dà diritto ad ottenere il duplicato [Cass., Sez. V, 20.6.2008, Busetta, in *Riv. pen.*, 2009, 1001]; in ordine alla falsa denuncia di smarrimento di carta di identità o passaporto, essendo giuridicamente rilevante «in quanto indispensabile ed imposta dalla legge onde ottenere il rilascio di un duplicato del documento stesso» [Cass., Sez. V, 7.7.2004, Maraia, in *CED*, n. 31538/2004; Cass., Sez. V, 17.10.2001, Orrù, in *Giust. pen.*, 2004, II, 195; Cass., Sez. V, 16.5.2000, Callegari, in *Cass. pen.*, 2000, 2089].

In argomento si v. infine Cass., Sez. V, 16.6.2004, Calabretto, in *CED*, n. 31738/2004, dove si nega la rilevanza della falsa denuncia di smarrimento di porto d'armi in virtù della assenza di un obbligo di dichiarare la verità.

Ebbene, **questo orientamento**, che riconduce all'art. 483 c.p. le false denunce aventi ad oggetto “cose” diverse dall'assegno, **non può essere condiviso**: vero infatti che la falsa denuncia può servire per ottenere duplicati, è anche vero che ciò non implica un obbligo di dichiarare la verità.

Andando ancora più a fondo, queste ipotesi ci consentono di compiere una riflessione di sistema. A ben vedere, infatti, esse sarebbero riconducibili a quei casi in cui il soggetto deve rispondere non solo ai sensi dell'art. 483, ma anche sulla base del falso ideologico per induzione, in quanto la falsa dichiarazione resa alla autorità (giudiziaria) costituisce il presupposto per ottenere un atto dell'amministrazione (duplicato). Tuttavia v'è una differenza di non poco conto: mentre queste ultime si caratterizzano per il fatto che la falsa dichiarazione entra nel procedimento amministrativo e – per così dire – di lì non esce, al contrario la falsa denuncia di smarrimento torna nelle mani del privato che può di nuovo utilizzarla. Ma è proprio alla luce di questa differenza che si coglie molto bene come, da un lato, la falsa denuncia di smarrimento (quale che sia l'oggetto smarrito) assuma rilevanza in quanto atto destinato a produrre effetti o comunque, come vedremo tra pochis-

simo, ad entrare in un procedimento amministrativo e non sulla base di un obbligo di verità; dall'altro lato, come la falsa dichiarazione che entra nel procedimento dà luogo ad un'unica condotta, dovendo così il soggetto rispondere eventualmente soltanto di falso ideologico per induzione.

C) In terzo luogo, l'obbligo di dichiarare il vero a carico de privato è stato ricavato facendo riferimento all'idea che la dichiarazione assume rilevanza giuridica in virtù della sua **funzione prodromica** nel contesto procedimentale in cui è inserita [Cass., Sez. I, 12.12.2006, Drimaco, in *CED*, n. 76/2007, relativa a false dichiarazioni in un verbale di presidio ospedaliero].

Tuttavia, tale soluzione non può essere accolta perché porterebbe a una estensione senza controllo dell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 483 c.p. Non solo, infatti, qualsiasi dichiarazione resa a un pubblico ufficiale dell'amministrazione assumerebbe rilevanza essendo destinata ad inserirsi in un procedimento amministrativo, ma anche qualsiasi dichiarazione che si inserisce in un procedimento giurisdizionale finirebbe per assumere rilevanza [si v. Cass., Se. II, 21.2.2007, Ghelardi, in *Riv. pen.*, 2007, 1158, relativa a falsa attestazione di permanenza della morosità resa dal locatore in un procedimento di convalida di sfratto, dove si nega la responsabilità non in virtù dell'assenza di un obbligo di attestare la verità, ma sol perché si qualifica (oltretutto errando) come attestazione valutativa quella resa dal locatore].

D) Infine, in alcune ipotesi si è proceduto alla **interpretazione della normativa che disciplina l'attività di documentazione** o comunque la situazione in cui il privato rende la dichiarazione, ricavando da essa una sorta di obbligo implicito del privato di dichiarare il vero.

Così, la giurisprudenza ha affermato la responsabilità ex art. 483 c.p. di un soggetto che ha attestato di non essere titolare di carta di identità (perché scaduta), al pubblico ufficiale in sede di notifica del provvedimento del Questore riguardante il ritiro dei documenti per l'espatrio, e ciò sulla base del fatto che il privato ha il dovere di consegnare i documenti «nel quale dovere è implicito quello di dire la verità su una situazione idonea a giustificare il mancato adempimento» [Cass., Sez. V, 18.2.2004, Graziano, in *Riv. pen.*, 2005, 345].

In questa prospettiva vengono in rilievo soprattutto le dichiarazioni rese da terzi al notaio. Ed infatti, per un orientamento della giurisprudenza, vi sono ipotesi in cui tale obbligo sarebbe ricavabile in termini impliciti da altre disposizioni di legge.

Così, ad esempio, con riferimento alla falsa dichiarazione del privato alienante in ordine alla conformità di un immobile alle caratteristiche assentite dalla concessione, la Corte ha affermato che «l'esistenza di un obbligo giuridico di dire la verità a carico del privato emerge incontrovertibilmente dal sistema positivo [...] la stessa sanzione di nullità degli atti di trasferimento, privi dell'indicazione degli estremi della concessione, ed anzi il tassativo divieto di stipula dell'atto che ne sia privo, depongono, univocamente, per la soluzione anzidetta» [Cass., Sez. V, 3.6.2008, R.F., in *CED*, n. 35999/2008].

**Altro orientamento**, invece, **esclude la responsabilità del privato** ai sensi dell'art. 483 c.p. per le false dichiarazioni rese al notaio, in virtù della inesistenza di una norma che imponga al privato di dichiarare la verità [Cass., Sez. V, 4.12.2007, Bonventre, in *Riv. pen.*, 2008, 1378, relativa a una falsa dichiarazione di avere usurcapito beni di proprietà altrui, dove si afferma che «non esiste alcuna norma che attribuisca all'atto di donazione di provare la verità dei fatti dichiarati dal donatore»; Cass., Sez. V, 10.4.2008, Frascarelli, in *CED*, n. 19385/2008, relativa a falsa dichiarazione di acquirente di avere già versato all'alienante la somma pattuita; Cass., Sez. V, 11.11.1999, Franco, in *Riv. pen.*, 2000, 155 ss., relativa a falsa attestazione dell'alienante, nel rogito di compravendita di un immobile, dell'esistenza della licenza di abitabilità].

Ebbene, il ragionamento compiuto dal **primo orientamento non è condivisibile**. Anzitutto perché esiste una sorta di discrasia tra quanto dichiarato dai privati e l'obbligo a cui fa riferimento la Corte. Ed infatti, come prescritto all'epoca di riferimento dalla legge 28.2.1985, n. 47, art. 17 e 40, comma 2 (testo poi sostanzialmente riprodotto nell'art. 46 d.P.R. 6.6.2001 n. 380) l'alienante deve dichiarare, a pena di nullità dell'atto, che risultano gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanitaria, e non la conformità dell'immobile all'atto amministrativo. Inoltre, non convince l'idea di ricavare un obbligo di verità dalla sanzione civilistica o amministrativa di nullità.

**2.2.3. Il problema del concorso tra art. 483 e artt. 48-479/480 c.p. e della configurabilità del tentativo di falso ideologico per induzione.** – Ricapitolando: perché la dichiarazione del privato configuri il delitto di cui all'art. 483 c.p. occorre un obbligo di veridicità: rispetto a tale dichiarazione il pubblico ufficiale non compie alcun controllo in ordine alla veridicità del suo contenuto e l'incriminazione *ex art. 483 c.p.* si giustifica proprio in virtù dell'assenza di questo controllo; perché la dichiarazione del privato configuri anche il falso ideologico per induzione occorre un potere di controllo reale ed effettivo del pubblico ufficiale sul contenuto della dichiarazione al momento in cui è stata rilasciata, di modo che si possa affermare che nella sua attività di controllo-documentazione egli è stato ingannato.

Cosa accade là dove si viene a realizzare un **concorso tra 483 c.p. e falso ideologico per induzione**? Anche su questo punto esistono orientamenti contrastanti. Per la **giurisprudenza** vi sarebbe un **concorso materiale** di reati, tutt'al più legati dal vincolo della continuazione.

In questa prospettiva è stato affermato che «stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato, quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo, e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicché la recepita falsa attestazione del *decipiens* acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale *deceptus* sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità. Si configurano perciò, anche sotto il profilo naturalistico, due con-

dotte riconducibili al *decipiens*: una prima condotta consistente nella redazione della falsa attestazione ed una seconda concretatasi nell'induzione in errore del pubblico ufficiale mediante la produzione della stessa ai fini dell'integrazione di un presupposto dell'atto pubblico emanando, con conseguente configurabilità del concorso materiale tra i due reati, legati anche da connessione teleologica» [Cass., Sez. Un., 28.6.2007, Scelsi, in *Cass. pen.*, 2008, 100. Nello stesso senso Cass., Sez. VI, 9.10.2007, Di Carlo, in *CED*, n. 12110/2008; Cass., Sez. V, 30.11.2007, Vannini, in *CED*, n. 1071/2008; Cass., Sez. V, 10.7.2005, Marvulli, in *CED*, n. 35159/2005; Cass., Sez. V, 14.1.2004, Bongioanini, in *Giust. pen.*, 2005, II, 139 ss.; Cass., Sez. V, 17.10.2001, Orù, *ivi*, 2004, II, 195; Cass., Sez. V, 25.9.2001, Perfetto, in *Cass. pen.*, 2002, 3091].

Di contrario avviso la **dottrina**, che ritiene esistente **un'unica condotta**, rispetto alla quale si configura un **concorso apparente di norme**, in quanto dovrebbe trovare applicazione o il criterio della consunzione e quindi il solo falso ideologico per induzione [GIACONA, 84 s.], oppure il criterio della specialità e quindi l'art. 483 c.p., che si ritiene ipotesi speciale rispetto al falso ideologico per induzione: a quest'ultimo proposito si è affermato che «rispetto allo schema mediato di responsabilità desumibile dal combinato disposto degli artt. 48/479(480) (criterio di imputazione "generale"), la disposizione dell'art. 483 configura quindi un'ipotesi speciale (a sé stante) di responsabilità in cui incorre il solo terzo per le dichiarazioni false rese al p.u. attestante. In tale ipotesi "la specialità" dell'art. 483, rispetto al combinato disposto 48/479, consiste nel fatto – si direbbe – che il pubblico agente non ha alcuna "gestione" dei fatti che attesta, perché non vi è alcun obbligo giuridico che ricada su quest'ultimo di attestare la verità dei fatti ed egli si limita a trasfondere i fatti nell'atto, recependoli dal privato e senza che la legge lo obblighi ad una funzione di controllo sulla veridicità» [MEZZETTI, 286 s.].

Ebbene, pare nel giusto quella dottrina che afferma l'esistenza di **una sola condotta**, mentre non è condivisibile l'idea che si possa fare riferimento al criterio formale della specialità, dovendosi piuttosto applicare quello di consunzione. Con la conseguenza finale che l'**art. 483 c.p.** viene **assorbito nel falso ideologico per induzione**.

In particolare, che **non** si tratti di un **concorso materiale**, ma che vi sia una sola condotta, si ricava dalla circostanza che l'art. 483 c.p. riguarda dichiarazioni rese dal privato in atto pubblico, con la conseguenza che non si può scindere tra la dichiarazione resa e la produzione-consegna della dichiarazione. Una tale scissione potrebbe avere un senso soprattutto rispetto all'ipotesi particolare delle dichiarazioni consistenti in autocertificazione [v. *retro*, Cap. III, 6.2.3], e ciò perché in esse si può naturalisticamente distinguere tra dichiarazione resa e consegna della stessa. Tuttavia anche in queste ipotesi non si può dimenticare che la stessa giurisprudenza le interpreta come false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale in un atto pubblico proprio per ricondurle all'art. 483 c.p., con la conseguenza che essa cade in pesante contraddizione quando, rispetto alle autocertificazioni, da un lato afferma che si tratta di dichiarazioni rese in un atto pubblico e dall'altro lato afferma che si è in presenza di due condotte. Ecco allora che delle due l'una: o la giurisprudenza afferma che le false autocertificazioni non sono punibili ai sensi dell'art. 483, applicandosi così soltanto il falso ideologico per induzione là dove

ne ricorrano tutti i requisiti; oppure afferma che esse sono punibili ai sensi dell'art. 483 c.p., ma allora non può individuare nella loro produzione alla pubblica amministrazione una condotta ulteriore a quella della redazione della dichiarazione, con la conseguenza che si ha un'unica condotta.

Riconosciuta l'esistenza di una sola condotta, non sembra si possa applicare il criterio formale della specialità, e ciò perché tra le due ipotesi di reato esiste un rapporto di eterogeneità in ordine alle condotte, visto che mentre il falso per induzione si basa su un controllo di veridicità del contenuto, al contrario la falsa "attestazione" della dichiarazione del privato consiste nella mera ricezione della stessa. Tuttavia, si deve ritenere che l'**art. 483 c.p. sia assorbito dal falso ideologico per induzione**, in quanto, applicando il criterio sostanziale della sussidiarietà, l'offesa del falso ideologico per induzione risulta più grave rispetto a quella dell'art. 483 c.p. a causa dell'inganno che si viene a realizzare e del provvedimento "viziato" che si viene ad adottare, nonché in virtù del trattamento sanzionatorio assai più afflittivo.

Altro problema che si è posto è se sia configurabile o meno il **tentativo di falsità ideologica per induzione del pubblico ufficiale** (artt. 56 e 48-479/480) allorché quest'ultimo non si sia ancora determinato a porre in essere comportamenti idonei ad adottare il provvedimento. Sul punto la giurisprudenza risulta divisa. Per un **primo orientamento** il tentativo non sarebbe **ammissibile** perché le false dichiarazioni del privato di per sé non costituiscono atti idonei ad indurre in inganno i competenti organi amministrativi [Cass., Sez. V, 10.12.2002, Di Giuseppe, in *Riv. pen.*, 2003, 233, relativa a falsa dichiarazione del privato in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 13.12.2007, Fatnassi, *ivi*, 2008, 902 ss., relativa a falso permesso di soggiorno, secondo la quale «non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 56, 48, 480 c.p.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, eventualmente, integrare un diverso ed autonomo reato»; Cass., Sez. V, 25.5.2004, Castagna, in *CED*, n. 46768/2004. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Milano, 3.4.2000, in *Foro ambr.*, 2000, 461, con nota di LICITRA].

Per **altro orientamento**, invece, il tentativo risulta **configurabile** purché il pubblico ufficiale destinatario dell'atto abbia realizzato atti idonei e diretti in modo non equivoco all'emissione del provvedimento ideologicamente falso [Cass., Sez. V, 24.6.2008, Yanez, in *Riv. pen.*, 2009, 1002, relativa a falso permesso di soggiorno; Cass., Sez. V, 4.5.2004, Di Nunzio, in *CED*, n. 42221/2004].

Per una corretta impostazione del problema è opportuno precisare la prospettiva da cui si muove. Se infatti si ritiene che il controllo debba essere contestuale alla dichiarazione, si avrà tentativo quando il pubblico ufficiale scopre l'inganno.



Se invece si ritiene che il controllo possa essere successivo (e questa sembra essere la posizione della giurisprudenza) occorre distinguere almeno tre tipi di situazione. Anzitutto, quella in cui il privato si sia limitato a produrre il documento, mentre il pubblico ufficiale non ha ancora iniziato alcuna attività sullo stesso. In questa ipotesi sembra che non vi siano gli estremi per affermare la sussistenza del delitto tentato in quanto la falsità non è ancora connessa con l'esercizio dell'attività del pubblico ufficiale. Diversa è invece l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale abbia iniziato a porre in essere atti diretti all'emissione del provvedimento, senza che esso sia stato adottato: tale comportamento sembra integrare infatti gli estremi del tentativo proprio perché si dà avvio all'*iter* procedimentale che porterà all'adozione del provvedimento. Ancora diversa, infine, l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale compia un controllo e accerti l'esistenza di una falsità, evitando così di essere ingannato: ebbene, se è vero che in questa ipotesi non è ancora iniziata l'attività documentale, è anche vero che, in una prospettiva ingannatoria, il documento è entrato in relazione con la pubblica amministrazione e che proprio grazie alla attività di controllo del pubblico ufficiale non è stato avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento, con la conseguenza che il soggetto potrà rispondere di tentativo.

Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che: se dopo la dichiarazione del privato la pubblica amministrazione compie un controllo e "scopre" la falsità, il privato potrà rispondere ai sensi dell'art. 483 c.p. là dove la dichiarazione non sia diretta anche ad ingannare oppure di tentativo di falso ideologico per induzione tentato, che assorbe il 483, là dove vi fosse intento ingannatorio; se dopo la dichiarazione la pubblica amministrazione compie un controllo e non scopre la falsità adottando il provvedimento (la falsità è scoperta dopo l'adozione del provvedimento), il privato risponderà *ex art.* 483 e per falso ideologico per induzione, con applicazione del solo falso ideologico per induzione, in virtù dell'assorbimento.

Sul concorso tra art. 481 e falso ideologico per induzione, v. *infra*, 3.2.

**2.3. L'elemento soggettivo: il dolo.** – Dopo una lunga fase in cui la giurisprudenza si è assestata su una posizione rigoristica e formale, collocandosi sulla stessa scia dell'indirizzo formatosi in tema di falsità materiale in documenti pubblici, nell'ultimo decennio si è assistito a un **mutamento di indirizzo volto a dare maggiore consistenza sostanziale alla componente psichica** del falso ideologico.

In particolare, **fino alla fine degli anni Novanta** la prevalente giurisprudenza ha ritenuto che l'elemento soggettivo della falsità ideologica consistesse nella volontà e rappresentazione della falsa attestazione, non essendo richiesto né il fine di recare danno né quello di conseguire vantaggi, sussistendo anche quando la commissione fosse accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno [Cass., Sez. V, 28.11.2005, Compagnone, in *CED*, n. 13247/2006; Cass., Sez. V, 23.2.2006, Boccia, in *CED*, n. 9793/2006; Cass., Sez. III, 21.6.2005, Marangon, in *CED*, n. 25839/2005; Cass., Sez. V, 20.1.2004, Attinà, in *Riv. pen.*, 2005, 345; Cass., Sez. V, 10.2.1999, Bellacca, in *Cass. pen.*, 2000, 1593; Cass., Sez. VI, 22.5.1998, Tritta, *ivi*, 2000, 887].

Se un correttivo v'è stato, esso ha consistito nella valorizzazione sul piano oggettivo della idoneità ingannatoria della condotta, mettendo in evidenza i riflessi che tale correttivo aveva sul piano psichico [si v. per tutti PADOVANI, 1544].

Dall'inizio del **nuovo Millennio**, la giurisprudenza ha iniziato ad aprire alla possibilità di attribuire rilevanza ad un errore sul fatto capace di escludere il dolo.

Così, si è affermato che «in tema di falso ideologico in atto pubblico, pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, il solo dolo generico [...] deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivo non veritiero, dovendosi invece verificare anche in tal caso che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa» [Cass., Sez. V, 5.10.2006, Santoiemma, in *CED*, n. 37619/2006. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 22.4.2005, Scarciglia, in *Riv. pen.*, 2006, 981; Cass., Sez. V, 10.12.1999, Veronese, in *Cass. pen.*, 2001, 1480].

In questa prospettiva, si è consolidata la tendenza ad **escludere il dolo soprattutto in due ipotesi**. Anzitutto, in presenza di un'errata interpretazione della normativa in base alla quale viene resa la dichiarazione falsa o comunque in presenza di un'errata percezione della situazione di fatto che sta alla base della dichiarazione non veritiera.

Sotto il primo profilo della errata interpretazione normativa, v. Cass., Sez. V, 21.9.2005, Gilaridi, in *CED*, n. 45311/2005, relativa ad errata interpretazione della locuzione "istruire privatamente", dove però il dolo non viene escluso. Ma soprattutto si v. Cass., Sez. V, 18.7.2008, Fallea, in *CED*, n. 33382/2008, dove si è esclusa l'integrazione del falso di cui all'art. 483 c.p. a carico di una donna che, nel denunciare la morte della madre, invece di definirla correttamente "separata" l'aveva indicata come "divorziata" dal marito. In argomento si v. anche Cass., Sez. VI, 24.3.2009, Ferraglio, in *Cass. pen.*, 2010, 2247, con nota di ERONIA, sentenza in cui si esclude il dolo rispetto all'art. 483 c.p. a causa della equivocità della clausola di un bando concernente l'aver ricevuto "richiami" da altre amministrazioni pubbliche, rispetto alla quale i giudici di merito avevano prospettato l'esistenza di un dovere di informarsi, dovere che tuttavia è alla base della responsabilità colposa, non di quella dolosa.

Sotto il secondo profilo della errata percezione, v. Cass., Sez. V, 21.9.2004, Laurretta, in *CED*, n. 40827/2004, relativa ad errore di classificazione di un terreno contenuta in un allegato ad una richiesta di concessione edilizia; Cass., Sez. V, 21.6.2004, Belluomo, in *Riv. pen.*, 2004, 620 s., concernente l'errata percezione della situazione fattuale al momento della adozione di una delibera; Cass., Sez. V, 5.10.2006, Santoiemma, cit., relativa a errata percezione della presenza di uno dei sottoscrittori dell'atto].

Nella stessa prospettiva potrebbe assumere rilevanza anche l'errore in cui è caduto un soggetto nella dichiarazione sostitutiva di notorietà in relazione alla esistenza dei requisiti morali (e quindi in relazione alla mancanza di precedenti penali): si tratta infatti di un errore che cade sul significato di una legge extrapenale. D'altra parte, la giurisprudenza è ferma nel qualificare tale errore come sul precepto ed a carattere inevitabile, che quindi non esclude la responsabilità [Cass., Sez. V, 15.5.2007, Guidi, in *CED*, n. 18722/2007; Cass., Sez. V, 31.10.2003, Izzo, in *Riv. pen.*, 2004, 335 s., entrambe relative alle ipotesi in cui un soggetto aveva ritenuto che la sentenza di patteggiamento non rientrasse tra le sentenze di condanna].

In secondo luogo, la giurisprudenza ha attribuito rilevanza ad eventuali **prassi non legittime**, ragion per cui il comportamento di chi per negligenza o leggerezza determini un errore nell'*iter* procedurale che non incide sulla validità e sull'efficacia dell'atto, e che non è diretto a raggiungere fini diversi da quelli tipici dell'atto stesso, deve ritenersi non idoneo ad integrare l'elemento soggettivo del reato di falso ideologico [Cass., Sez. V, 10.12.1999, Veronese, cit., relativa alla condotta di un tecnico comunale che, sulla base di una prassi amministrativa, in più occasioni aveva compilato un atto di consistenza con l'attestazione, non corrispondente al vero, della presenza del Sindaco].

Di contrario avviso, però Cass., Sez. V, 4.12.2007, Latorrata, in *Guida dir.*, 2008, 14, 80, dove si afferma che «può legittimamente ravvisarsi la sussistenza del dolo (e non della colpa) nel caso di attestazioni false rese da un pubblico ufficiale, allorché questi assuma, a fondamento dell'insussistenza del dolo, l'operatività di una prassi non legittima (quale quella di portare all'attenzione dello stesso pubblico ufficiale solo il foglio da firmare, e non anche l'intera pratica di riferimento), giacché l'autorità che appone la firma su un atto pubblico e che attesta la verità del contenuto dello stesso deve necessariamente sapere se esistono o meno i presupposti per emanarlo, essendo suo preciso dovere accertarsi dell'esistenza dei fatti che afferma». Nello stesso senso si v. anche Cass., Sez. V, 18.2.2004, Sciascia, in *CED*, n. 29237/2004, dove si afferma la responsabilità di un Sindaco che aveva redatto, assieme ad alcuni dirigenti, un certificato di destinazione urbanistica falso, osservando che «il Sindaco prima di firmare un atto certificativo ha il dovere di rendersi conto del contenuto dell'atto stesso».

Ciò che è interessante sottolineare è come attribuendo rilevanza alla prassi non legittima la fattispecie di falsità ideologica si orienta sempre più nel senso della tutela della pubblica amministrazione, assumendo così rilevanza non tanto la dichiarazione in sé e per sé considerata quanto piuttosto l'attività di accertamento e di controllo che sta alla base della dichiarazione.

Una conferma di questa tendenza, si ha anche in tutte quelle ipotesi in cui **il pubblico ufficiale ha dichiarato il falso omettendo** tuttavia di compiere **la necessaria attività di controllo e accertamento**. Anche se l'esito delle sentenze è nel senso della affermazione dell'esistenza del dolo, tuttavia, al pari dell'orientamento precedente, l'affermazione della responsabilità finisce per trovare il proprio fondamento nella attività che sta alla base della dichiarazione e più precisamente nell'omessa attività dovuta [Cass., Sez. V, 23.2.2005, Incaminato, in *Riv. pen.*, 2006, 571 s.; Cass., Sez. V, 6.11.2006, Nuti, in *CED*, n. 40634/2006; Cass., Sez. V, 22.4.2005, Scarciglia, cit., concernente una relazione di servizio redatta da due vigili urbani, i quali, in risposta ad una specifica richiesta di informazioni proveniente dall'amministrazione di appartenenza, avevano attestato senza compiere i dovuti accertamenti che gli autocarri, addetti alla rimozione delle auto in sosta vietata, non avevano arrecato danni alle griglie del passaggio pedonale di un condominio che chiedeva il risarcimento].

In tema è del resto opportuno notare la differenza che intercorre tra l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale omette del tutto di compiere l'attività dovuta, rispetto alla quale c'è da ritenere che sussista un dubbio compatibile con il dolo eventuale, e l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale compie comunque un'attività, ma in assenza

della necessaria diligenza, rispetto alla quale si deve ritenere che la negligenza finisca per riverberarsi anche sull'atteggiamento psicologico che accompagna l'attestazione [sulla relazione tra falso ideologico e dolo eventuale, si v. CATERINI, 93 ss.].

Così, di recente è stato affermato che «il notaio ha il dovere di esprimersi in linguaggio adeguato alle conoscenze ed all'intelligenza di chi deve sottoscrivere l'atto, e quindi accertare che il sottoscrittore ne abbia compreso il significato e le implicazioni [...] se il notaio trascura questa necessità per prassi, agisce in maniera imprudente [...] e nel sottoscrivere l'atto accetta il rischio di attestare il falso o vuole direttamente il falso» [Cass., Sez. V, 10.10.2008, Crestetto, in *Riv. pen.*, 2009, 1458].

Una questione a parte riguarda il **dolo nel falso ideologico per induzione** [v. SERENI, 329 ss.]. Ed infatti, se tale tipologia di reato venisse interpretata in termini rigorosi, non sarebbe sufficiente il mero dolo di inganno, dovendo essere necessaria anche la consapevolezza della violazione del dovere di veridicità gravante sul pubblico ufficiale. Tuttavia, poiché nel nostro sistema il falso ideologico per induzione esprime tutto il suo disvalore nell'inganno in cui cade il pubblico ufficiale, è evidente che il dolo finisce per consistere nella mera rappresentazione e volontà di produrre l'inganno.

#### **2.4. Le forme di manifestazione del reato: circostanze, tentativo e concorso di persone nel reato.** – In ordine alle circostanze, v. *retro*, Cap. IV, 3.4.

Per quanto riguarda il **tentativo di falsità ideologica**, discussa è la sua configurabilità. Ed infatti, se si fa leva sulla **idoneità ingannatoria** del falso ideologico, il tentativo sembra essere **configurabile**, in virtù del fatto che tale idoneità si perfeziona con il completamento dell'atto, con la conseguenza che il tentativo sarebbe configurabile per tutto l'arco che va dall'inizio della redazione dell'atto fino al suo totale completamento [ANTOLISEI, 124; FIORE S., 301, il quale precisa che «se si ritiene però che il reato si consuma solo nel momento in cui la documentazione si chiude divenendo formalmente definitiva, esiste un intervallo di tempo in cui l'attività di tipo esecutivo, prima di “consolidarsi” nella consumazione, può essere verificata alla luce dei requisiti di idoneità e soprattutto di univocità». Tuttavia si v. anche CAMPISI, 243, il quale, pur muovendo dalla prospettiva ingannatoria, afferma che non hanno rilevanza le attestazioni menzognere compiute prima della definitiva formazione dell'atto, in quanto, richiedendo la legge l'esistenza di un atto, esso non esiste finché non sia completo in tutti i suoi elementi; nella stessa prospettiva ingannatoria, ma escludente la configurabilità del tentativo v. anche MANZINI, 877; CRISTIANI, 194]. Se al contrario si muove dalla prospettiva della tutela del **buon andamento della pubblica amministrazione** o comunque della funzione probatoria del documento, il tentativo **non sembra configurabile**, e ciò perché, consistendo la condotta in una falsa dichiarazione connessa alla contestuale violazione di un dovere di veridicità, tutti gli atti precedenti non sono in grado di esprimere un disvalore univoco rispetto a tale condotta. Detto in altri

termini, il disvalore del falso ideologico prende forma nello stesso momento in cui si pone in essere la condotta tipica.

Ciò premesso, sulla questione la **giurisprudenza** sembra essere **divisa**. Ed infatti, da un lato, v'è un orientamento che ritiene il **tentativo di falso ideologico configurabile**.

Così si è affermato che «deve essere qualificato come tentativo di falsità ideologica il comportamento del pubblico ufficiale che firmi in bianco un'attestazione, delegando altri al riempimento del modulo relativo, qualora siffatto riempimento non abbia avuto luogo» [Cass., Sez. VI, 13.2.1995, Ciccarone, in *CED*, rv 201259]. In un'altra sentenza è stato poi ritenuto che «se l'atto – nella specie modulo in bianco recante la sola firma dell'imputato autocertificatrice della prestazione del lavoro straordinario ancora da eseguire – è rimasto nella disponibilità dell'imputato e non è affiorato nel mondo esteriore per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace, ogni ipotesi di incriminazione viene meno, non essendosi realizzato l'evento: la soglia del momento consumativo sarebbe varcata solo se il foglio, dopo la firma, entrasse comunque nella disponibilità della Pubblica Amministrazione di cui l'imputato è dipendente» [Cass., Sez. V, 22.10.1992, Codano, in *CED*, rv 193484].

Per **altra parte della giurisprudenza**, invece, il tentativo di falso ideologico **non** sarebbe **configurabile**.

Ed infatti, in un episodio analogo a quello precedente si è affermato che «tale comportamento non integra neppure la figura del tentativo stante l'assoluta incompletezza del documento, e quindi la sua inidoneità attuale a fare pubblica fede di alcunché; difetta, inoltre, la direzione inequivoca della condotta, tale da denotare oggettivamente un'attitudine dei singoli moduli a realizzare un falso individuato» [Cass., Sez. VI, 16.11.1999, Iollo, in *CED*, rv 215435; Cass., Sez. V, 9.9.1996, Rebuzzini, in *CED*, rv 206564].

A ben vedere, questo **contrasto** giurisprudenziale è più **apparente** che reale. In queste ipotesi, infatti, entrambi gli orientamenti si muovono in una prospettiva ingannatoria che ammette il tentativo, ponendosi non tanto il problema di individuare il momento perfezionativo del reato, quanto piuttosto quello di determinare il momento dell'inizio del tentativo punibile. Ed infatti, se nella prospettiva ingannatoria v'è accordo nel ritenere che il falso si perfeziona con il completamento dell'atto e che atti diretti in modo univoco sono quelli in cui si dichiara il falso, dubbi si pongono rispetto a quegli atti pretipici che consistono nell'iniziale redazione del documento (nel caso di specie sottoscrizione in bianco), ma che ancora non contengono false dichiarazioni.

Sembra condivisibile l'orientamento che nega rilevanza a tali atti, e ciò perché anche nella prospettiva ingannatoria è comunque la falsa dichiarazione che finisce per esprimere un disvalore pregnante ancorché in termini di tentativo, mentre gli atti pretipici risultano ancora del tutto equivoci, anche là dove vi fosse la volontà di commettere il fatto.

In ordine al **concorso di persone nel reato**, con riferimento al falso ideologico in atto pubblico di cui all'**art. 479 c.p.**, al di là di tutte le questioni già esaminate relative all'induzione [v. *retro*, 2.2 ss.], anzitutto si deve osservare come alcune ipotesi di falso ideologico per induzione siano qualificate dalla giurisprudenza in

termini di concorso di persone – per così dire – ordinario (quindi non si risponde di 48/479 c.p., ma di 110/479 c.p.), e ciò in virtù del fatto che la condotta del soggetto privato è stata pur sempre causa della falsità commessa dal pubblico ufficiale [Cass., Sez. V, 7.3.2008, Canterino, in *Giust. pen.*, 2008, II, 714; Cass., Sez. V, 25.1.2007, Chianese, in *CED*, n. 10735/2007].

Posto che tale soluzione non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo applicativo, tuttavia su un piano – per così dire – dogmatico, è interessante notare come in fin dei conti essa abbia una sua indiscutibile plausibilità e coerenza, sia perché, a ben vedere, l'art. 48 c.p. non fa altro che ribadire i principi stabiliti dall'art. 110 c.p., sia perché, una volta estesa la falsità ideologica per induzione a fatti relativi a documenti non fidefacenti, è direttamente l'art. 110 a svolgere una funzione incriminatrice.

In secondo luogo, si deve prendere in considerazione l'ipotesi in cui il **soggetto qualificato** sia **consapevole della falsità della propria dichiarazione**. In tale ipotesi, non c'è dubbio che, se il soggetto privato induce il pubblico ufficiale alla falsa dichiarazione e quest'ultimo è consapevole di dichiarare il falso, entrambi risponderanno ai sensi dell'art. 479 c.p. a titolo di concorso [Cass., Sez. I, 17.5.2004, Lorenzini, in *Riv. pen.*, 2005, 345; Cass., Sez. V, 4.3.1997, De Simone, in *Cass. pen.*, 1998, 1629]. Se invece il privato erra sulla qualifica soggettiva del pubblico ufficiale, finirà per essere esente da ogni responsabilità, perché l'art. 479 c.p. configura un'ipotesi di reato proprio esclusivo. Ovviamente, risponde a titolo di concorso il privato che istiga o rafforza il pubblico ufficiale a realizzare una falsità ideologica in atto pubblico [Cass., Sez. V, 9.2.1999, Andronico, in *Cass. pen.*, 2000, 377 s.].

Un'ipotesi del tutto particolare si può avere allorquando la redazione di uno stesso documento richiede la **necessaria partecipazione di più soggetti, ma con competenze diverse**. Così, ad esempio, può accadere che per redigere uno stato di avanzamento lavori (c.d. SAL), la legge richieda non solo la firma del direttore dei lavori pubblico ufficiale, ma anche la controfirma dell'appaltatore. In termini analoghi è possibile che un atto della pubblica amministrazione richieda non solo la certificazione di alcuni dirigenti, ma anche la firma di un altro soggetto, come ad esempio il Sindaco.

Ebbene, in presenza della falsa dichiarazione resa dai soggetti senza dubbio competenti a redigere l'atto, scatta anche la responsabilità dell'altro soggetto a titolo di concorso di persone nel reato per il solo fatto di aver tenuto il comportamento richiesto dalla legge oppure è necessario un comportamento diverso ed ulteriore?

La giurisprudenza ha sempre deciso questi casi ritenendo che entrambi i soggetti dovessero rispondere di falso ideologico in concorso tra di loro [Cass., Sez. V, 23.9.2004, Lipari, in *CED*, n. 3388/2005, relativa a un SAL, dove si afferma che anche l'appaltatore deve essere ritenuto responsabile in virtù della controfirma di un SAL contenente una falsa attestazione; Cass., Sez. V, 18.2.2004, Sciascia, in *CED*, n. 29237/2004, relativa a un certificato di destinazione urbanistica, dove si afferma che deve rispondere di falso anche il Sindaco, in quanto «non è vero

che la firma del Sindaco costituisca un atto dovuto [...] perché la certificazione in discussione non è un atto proprio del dirigente, ma atto del Sindaco, e quindi le considerazioni della ricorrente sui rapporti Sindaco-dirigenti, pur valide in astratto, non possono valere»].

D'altra parte, una volta riconosciuta la diversa competenza tra i soggetti, ritenere responsabile anche colui che appone la firma su un documento falso, in virtù di quel solo comportamento, non sembra del tutto condivisibile, e ciò perché il soggetto non è per l'appunto competente ad adottare quell'atto, con la conseguenza che una sua responsabilità per falso potrà sussistere solo in presenza di comportamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla legge, come ad esempio l'istigazione o il previo accordo.

Per quanto riguarda l'**art. 483**, l'istigazione alla falsa dichiarazione del privato, anche se effettuata dal pubblico ufficiale, non trasforma la fattispecie in quella di cui all'art. 479 c.p., ma configura un'ipotesi di concorso nel delitto di cui all'art. 483 c.p., aggravato dall'art. 61, n. 9, c.p. [nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 10.12.1997, Mancini, in *Cass. pen.*, 1999, 153].

Per quanto riguarda il tentativo di falso ideologico per induzione, v. *retro*, 2.2.3.

**2.5. Il rapporto con altri reati.** – Il falso ideologico in atto pubblico di cui all'art. 479 c.p. ha rapporti con una pluralità di reati. In ordine al **peculato**, la questione che si è posta non è tanto quella di stabilire se possa configurarsi tale fattispecie anche in presenza di cosa di valore economico modestissimo (es. modulo cartaceo), ma se possa essere ritenuta appropriazione l'uso della cosa da parte del pubblico ufficiale, quando questo uso sia diretto ad un fine illecito, come per l'appunto la realizzazione di un falso ideologico in atto pubblico. In giurisprudenza, la risposta al quesito è stata negativa, «atteso che del modulo per certificato di cui si assume l'appropriazione è stato fatto uso appunto per il rilascio del certificato e quindi per fine non diverso da quello cui il modulo era per sua natura destinato» [Cass., Sez. VI, 12.4.2006, Canepa, in *Cass. pen.*, 2007, 2043, con nota di (b) DE BELLIS, sentenza relativa a rilascio di certificato medico ideologicamente falso; Cass., Sez. VI, 7.6.2000, Baldassarre, in *Giust. pen.*, 2001, II, 660, dove si precisa che «non è configurabile anche il delitto di peculato, in relazione al materiale e agli strumenti di cui illecitamente si è servito, difettando, a quest'ultimo proposito, o gli estremi dell'appropriazione, intesa come sottrazione della cosa alla possibilità di godimento e di disposizione da parte della stessa pubblica amministrazione, o l'oggetto stesso dell'appropriazione, a causa della totale mancanza o della estrema esiguità del valore della cosa»]. Detto in altri termini, il pubblico ufficiale che pone in essere il falso ideologico si trova nel pieno esercizio delle proprie funzioni, ma utilizza tale potere in termini distorti, con la conseguenza che rispetto al modulo egli non tiene una condotta di appropriazione, ma di distrazione [nella stessa prospettiva (b) DE BELLIS, 2048 ss.].

Molto più complessi i rapporti con la fattispecie di **abuso d'ufficio**. Pare opportuno distinguere **due ipotesi** molto diverse tra di loro: quella in cui la condotta

di procurare (dell'abuso) non coincide con la condotta della falsità ideologica, con la conseguenza che la falsità ideologica costituisce una sorta di comportamento precedente rispetto alla realizzazione di una attività successiva che si ritiene vada ad integrare gli estremi dell'abuso d'ufficio; e quella in cui la condotta di procurare (dell'abuso) coincide in buona sostanza con quella della violazione delle norme di legge o di regolamento (sempre dell'abuso), che a sua volta coincide con la realizzazione della fattispecie di falsità ideologica.

In particolare, per quanto riguarda la **prima ipotesi**, in cui la condotta di falsificazione precede quella attraverso la quale si viene a procurare il vantaggio o ad arrecare il danno ingiusto, la giurisprudenza afferma l'esistenza di un **concorso materiale**.

Così, si è affermato che «sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio, nel caso in cui la condotta del delitto di abuso d'ufficio non si esaurisca in quella del delitto di cui all'art. 479, ma vi siano due distinte condotte [...] Nel caso in esame le condotte di falso ideologico e di abuso furono certamente distinte, perché l'attestazione di regolarità delle richieste di rimborso fu solo una premessa della successiva erogazione degli indebiti compensi» [Cass., Sez. V, 15.11.2005, Cavallari, in *CED*, n. 1491/2005. Nello stesso senso, v. Cass., sez. VI, 13.2.2008, Rotundo, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1103, relativa a una delibera di giunta contenente una falsa attestazione di tutta una serie di fatti relativi alla gestione di un impianto di incenerimento, e l'affidamento diretto, senza espletamento di alcuna procedura di gara, della gestione del predetto impianto; Cass., Sez. V, 20.1.2006, Maggiorelli, in *CED*, n. 9589/2006; Cass., Sez. VI, 9.3.2000, Di Miceli, in *Cass. pen.*, 2002, 3768, relativa a falsa attestazione in un verbale comunale di ammissione alla gara per l'appalto di un servizio pubblico, contrariamente al vero, che la documentazione prodotta da una ditta fosse completa, con successivo appalto; Cass., Sez. V, 5.5.1999, Graci, in *CED*, rv 213777, secondo cui «la falsa attestazione da parte del tecnico comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'assunzione di lavori di somma urgenza, aveva reso possibile il conferimento dell'incarico a ben determinati soggetti privati, con loro vantaggio patrimoniale e con vantaggio non patrimoniale per gli amministratori, consistente nell'allargamento del consenso elettorale»].

La **seconda ipotesi** si ha quando la falsità ideologica è considerata come una violazione di legge o regolamento da cui scaturisce un vantaggio o un danno ingiusto ovvero la condotta addebitata a titolo di abuso d'ufficio si esaurisce nella commissione di una falsificazione. La quasi totalità della giurisprudenza si esprime nel senso del **concorso formale**.

Si v. tuttavia, nel senso del concorso materiale, Cass., Sez. V, 6.6.2008, X, in *Riv. pen.*, 2009, 700, relativa a un notaio che, dovendo stipulare un atto di compravendita di terreno fra due parti ed avendo già redatto atto di compromesso in tal senso, avendogli le parti manifestato il problema costituito dall'esistenza di un proprietario di terreno finitimo avente diritto di prelazione sull'acquisto del terreno, induceva loro a stipulare simultaneamente un atto di permuta, che avrebbe impedito al terzo di avanzare diritti di prelazione: «in linea di massima tra i reati di abuso d'ufficio e quello di falso ideologico sussiste il concorso materiale, ricorrendo l'ipotesi di consunzione di cui all'inizio dell'art. 323, comma 1, solo nel caso in cui esattamente la medesima condotta astrattamente connotabile come abuso d'ufficio sia in concreto sussumibile nel paradigma di norma incriminatrice che contempli un reato più grave». In argomento si v. anche Cass., Sez. V, 1.2.2000, Palmegiani, in *CED*, n. 3349/2000, dove si afferma che «il delitto di



falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio offendono beni giuridici distinti [...] pertanto, mentre tra gli stessi beni può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 c.p.), la condotta dell'abuso d'ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso in atto pubblico né coincide con essa», negandosi così qualsiasi possibilità di assorbimento dell'abuso nel falso ideologico.

Una volta affermata l'esistenza di un'unica condotta, il problema che si pone è **se operi o meno la clausola prevista dall'art. 323 c.p.**, secondo cui l'abuso d'ufficio è punibile «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato». Ebbene, se si ritiene che ai fini dell'operatività della clausola tra la fattispecie più grave e quella di abuso deve sussistere un rapporto di specialità, per cui la falsità deve risultare speciale rispetto alla seconda e quindi contenere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di abuso, tale clausola non potrà trovare applicazione proprio perché tra la fattispecie di falsità e di abuso sussiste un rapporto che potrebbe essere considerato addirittura inverso, nel senso che l'abuso si caratterizza per elementi costitutivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla falsità ideologica.

Nel senso del non assorbimento si esprime una parte minoritaria della giurisprudenza: v. Cass., Sez. VI, 30.1.2001, Pasino, in Cass. pen., 2002, 1010 ss., secondo cui «il reato di abuso di ufficio non è assorbito da quello di falso ideologico, perché la clausola di consunzione contenuta nella parte iniziale dell'art. 323 c.p. vale non solo in quanto vi sia una completa riproduzione degli elementi costitutivi del reato di abuso in quelli di un'altra fattispecie penale più grave, ma anche a condizione che il reato più grave leda la sfera di interessi della pubblica amministrazione». In argomento si v. anche Cass., Sez. V, 1.2.2006, Rao, in Riv. pen., 2006, con nota di (a) DE BELLIS].

Se invece si ritiene che sia sufficiente l'esistenza di una sola condotta, al di là del rapporto di specialità che intercorre tra le due fattispecie, si deve ritenere che troverà applicazione la falsità ideologica in quanto fattispecie più grave.

Nel senso dell'assorbimento si esprime la maggioranza della giurisprudenza: «il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d'ufficio – desumibile dalla esplicita riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, contenuta anche nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p. – implica che, qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l'agente deve rispondere e non anche dell'abuso d'ufficio, da considerare assorbito nell'altro» [Cass., Sez. V, 9.11.2005, Bernardi, in CED, n. 45225/2005. Nello stesso senso, v. Cass., Sez. VI, 22.9.2009, Fanuli, in CED, n. 42577/2009; Cass., Sez. V, 19.5.2004, Piccirillo, Cass. pen., 2006, 81 ss., con nota di CARLONI; Cass., Sez. V, 26.3.2002, Fagan, in Guida dir., 2002, 45, 121; Cass., Sez. V, 22.6.2000, Gamba, *ivi*, 2000, n. 41, 111; Cass., Sez. V, 21.10.1998, D'Asta, in Cass. pen., 1999, 2837].

In ordine al rapporto con la **truffa**, la giurisprudenza afferma l'esistenza di un concorso formale, con esclusione della consunzione in ragione della diversità dei beni giuridici offesi [Cass., Sez. V, 3.2.2004, Cei, in CED, n. 27509/2004].

Più complesso il rapporto con l'**art. 374-bis**. Posto che anche quest'ultima fattispecie prevede una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità ideologica [Cass., Sez. VI, 7.6.2006, Toma, in Giust. pen., 2007, II, 509 s.], tut-

tavia si pone il problema di stabilire cosa si debba intendere per “destinazione dell’atto all’autorità giudiziaria”, potendosi fare riferimento alla destinazione – per così dire – oggettiva emergente dall’atto stesso oppure alla destinazione “soggettiva” impressa dalle finalità perseguite dall’autore, ma pur sempre concretizzate in comportamenti concludenti. La giurisprudenza sembra aver optato per questa seconda interpretazione, là dove si afferma che «una volta ammesso che il ricovero era stato pretezosamente ideato, per sottrarsi ad un procedimento penale in corso, doveva il tribunale accertare se detta finalità era stata anche prevista e voluta dall’autore del falso, per cui la successiva produzione in giudizio della documentazione veniva a dare concreta rilevanza alla originaria, ancorché non esclusiva, destinazione giudiziale» [Cass., Sez. VI, 20.5.1998, Carboni, in *CED*, n. 1789/2008].

Anche la fattispecie di **falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all’art. 483 c.p.** entra in rapporto con diversi reati. In particolare, per quanto riguarda il rapporto con il reato previsto dall’**art. 316-ter**, v’è assoluto accordo nel ritenere che intercorra un rapporto di specialità, per cui la fattispecie di indebita percezione è speciale e quindi assorbe la falsità di cui all’art. 483 c.p.

«Secondo una plausibile e prevalente giurisprudenza “il reato di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p., in quanto l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi costituiscono elemento essenziale per la sua configurazione”. Si rinvia certo un precedente secondo il quale “il delitto di tentata frode comunitaria e quello di falso ideologico commesso da soggetto privato in atto pubblico concorrono per la diversità del bene giuridico offeso” (Cass., Sez. III, 2 ottobre 1998, Carone). Tuttavia, una volta riconosciuto un rapporto di parziale identità tra le fattispecie, il riferimento anche all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l’ingiuria, offensiva dell’onore, e l’oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell’amministrazione della giustizia. È invece ragionevolmente indiscusso in giurisprudenza che la truffa concorre con i delitti di falso destinati a integrare l’estremo degli artifici e raggiri, perché, come s’è detto, il falso è solo uno dei possibili strumenti di frode. Sicché, ove non si ritagliasse per l’art. 316-ter c.p. un ambito di applicazione estraneo a quello della truffa, si avrebbe l’ulteriore conseguenza discriminante di escludere solo per queste frodi il concorso con il falso. Vale piuttosto chiarire che solo la falsa dichiarazione rilevante ai sensi dell’art. 483 c.p. ovvero l’uso di un atto falso costituiscono modalità tipiche di consumazione del delitto di cui all’art. 316-ter c.p., mentre è solo eventuale che l’utilizzatore degli atti o documenti falsi sia anche autore della falsificazione. Deve perciò ritenersi che solo i delitti di cui all’art. 483 c.p. e all’art. 489 c.p. rimangono assorbiti ai sensi dell’art. 84 c.p. nel delitto previsto dall’art. 316-ter c.p.» [Cass., Sez. Un., 19.4.2007, Carchivi, in *Cass. pen.*, 2007, 4526, con nota di VALENTINI e TROJANO; anche in *Dir. pen. proc.*, 2007, 897, con nota di GRILLO. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass., Sez. V, 14.2.2008, Gallo, in *CED*, n. 20110/2008; Cass., Sez. V, 29.1.2008, Giambianco, in *CED*, n. 8300/2008. Prima delle Sezioni Unite, v. Cass., Sez. VI, 19.9.2006, Cristodaro, in *CED*, rv 234765].

Un discorso particolare deve essere fatto per la **falsa dichiarazione per l’ammissione al gratuito patrocinio**. Esclusa la configurazione del delitto di cui all’art. 374-*bis*, poiché «nella falsità che qui viene in considerazione il legislatore non ha ravvisato un pericolo per il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria vera e

propria (il procedimento di ammissione al patrocinio gratuito ha natura accessoria rispetto al processo), ma più semplicemente un attentato alla fede pubblica» [Cass., Sez. VI, 12.2.2004, Azzazi, in *Cass. pen.*, 2005, 3854], la giurisprudenza ha adottato soluzioni diverse e contrastanti. Così, alcune pronunce hanno affermato la responsabilità ai sensi dell'art. 483 c.p. [Cass., Sez. VI, 12.2.2004, Azzazi, cit.]; altre hanno concluso nel senso del concorso formale [Cass., Sez. V, 6.3.2007, Palamara, in *Riv. pen.*, 2008, 192]; altre ancora, infine, hanno risolto la questione considerando l'art. 483 speciale rispetto all'art. 95 d.P.R. 30.5.2002 n. 115 [Cass., Sez. V, 13.4.2006, Bevilacqua, in *CED*, n. 16338/2006].

Per impostare correttamente la questione, è opportuno richiamare quanto disposto dagli artt. 79 e 95 d.P.R. 30.5.2002 n. 115. La prima norma sancisce che l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere: a) la richiesta di ammissione al patrocinio; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica con i relativi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione; d) l'impegno a comunicare le variazioni. La seconda disposizione, che certo non brilla per chiarezza, sancisce che la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79 comma 1 lett. b), c) e d) sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa.

Ebbene, sembra essere corretta quella soluzione che ricostruisce il rapporto in termini di specialità, per la semplice ragione che l'art. 95 finisce per punire un'ipotesi particolare di autocertificazione resa – per così dire – speciale dalla particolare finalità, volta all'ottenimento del gratuito patrocinio.

Altra questione che si è posta è se il reato previsto dall'art. 95 sia integrato anche se il reddito accertato non superi la soglia minima prevista dalla legge. Su tale questione si è venuto a creare un contrasto giurisprudenziale. Per un primo orientamento, maggioritario, non rileva qualsiasi infedele attestazione, ma soltanto quella che determini la conseguenza di un inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione, con la conseguenza che il reddito deve superare la soglia [Cass., Sez. V, 11.5.2006, Selvaggio, in *Cass. pen.*, 2006, 3575; Cass., Sez. V, 13.4.2006, Bevilacqua, cit.]. Per un altro orientamento invece, il reato si ravvisa anche se il reddito avrebbe ugualmente consentito l'ammissione del soggetto al beneficio [Cass., Sez. III, 20.6.2006, in *CED*, n. 28340]. A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno optato per la seconda soluzione facendo leva sia sul carattere formale dell'art. 95, sia sulla necessità di distinguere tra l'ammissibilità dell'istanza e l'ammissibilità al beneficio, per cui essendo la dichiarazione connessa con la prima, e non con la seconda, risulta del tutto irrilevante l'effettiva consistenza del patrimonio, mentre assume rilevanza la mera falsità [Cass., Sez. Un., 27.11.2008, Infanti, in *Foro it.*, 2009, II, 595].

Per quanto riguarda il rapporto con le **falsità personali**, v. *infra*, Parte III, Cap. II, 3, 3.1.3 e 3.2.

### 3. Le falsità ideologiche in scrittura privata.

---

Il nostro sistema ha fatto la scelta di non punire il falso ideologico in scrittura privata (l'art. 485 c.p. incrimina soltanto la falsità materiale), salvo alcune eccezioni relative a particolari tipologie di scritture private (artt. 481 e 484 c.p.).

Se un tempo la questione della punibilità del falso ideologico in scrittura privata è stata problematica [BRICOLA, 270; di recente, aprono in tale senso FIANDACA, MUSCO, 597], adesso, v'è accordo nel ritenere che **l'art. 485 c.p. incrimina soltanto la condotta di falsità materiale** in scrittura privata [(d) NAPPI, 142. In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. V, 24.9.2009, Morotti, in *Giust. pen.*, 2010, II, 310; Cass., Sez. V, 20.1.2009, Frigerio, in *Cass. pen.*, 2010, 1507; Cass., Sez. V, 31.5.1990, Perin, *ivi*, 1991, 560. Tuttavia, di contrario avviso, una parte della giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Genova, 21.7.2004, Caliri, in *Riv. pen.*, 2004, 480; Pret. Gorizia, 13.2.1996, G.A., *ivi*, 1996, 762, con nota di QUAGLIARO]. A sostegno di questa interpretazione si può anzitutto osservare che la fattispecie parla di formazione e non di attestazione. Inoltre, e soprattutto, si deve mettere in evidenza come nel nostro sistema, se da un lato è vero che la falsità ideologica non è posta a tutela della verità connessa alla violazione di obblighi di dovere, è anche vero che essa è posta a tutela della verità connessa all'esercizio di un potere pubblico, con la conseguenza che in presenza di una mera attività di documentazione non si pone un'esigenza di tutela della veridicità, a meno che tale condotta non vada ad integrare gli estremi della truffa. Tant'è vero che, là dove il sistema ha inteso prevedere ipotesi di falsità ideologica in scrittura privata, lo ha fatto espressamente mediante apposite fattispecie (artt. 481 e 484 c.p.).

Problematica pertanto la giustificazione di queste eccezioni, visto che si tratta pur sempre di scritture private e quindi di attività di documentazione meramente privatistica, e quindi non solo di per sé priva di obblighi di veridicità, ma anche estranea a un contesto relazionale pubblicistico (profilo che il legislatore ha preso in considerazione nel punire il falso ideologico in atti pubblici diversi da quelli fidejacenti).

Ebbene, la giustificazione dell'incriminazione non può essere connessa alla particolare funzione probatoria dell'atto, perché si tratta di documenti privati del tutto privi di una particolare efficacia probatoria.

Alcuni Autori, muovendosi in una prospettiva ingannatoria, si sono basati sul particolare affidamento che la comunità farebbe sui soggetti che adottano tali documenti e sulle attestazioni da loro compiute [ANTOLISEI, 134]. In questa prospettiva, il maggior credito attribuito ai certificati sembra derivare dalla particolare posizione giuridica del soggetto che li rilascia, anche perché il privato è obbligato per legge a servirsi di questi soggetti. Sembrerebbe esistere pertanto un legame tra la "necessità" e l'"obbligatorietà" del servizio, da un lato, e un dovere di veridicità derivante proprio dalla circostanza che il soggetto si trova "costretto" a ricorrere a questi particolari soggetti. Tuttavia, a ben vedere, impostare il ragionamento in questi termini non ha molto senso, non potendosi dimenticare che il

rapporto che intercorre tra il soggetto “qualificato” e il “mero” privato ha pur sempre natura meramente privatistica.

Ecco allora che l'esigenza di veridicità rispetto a queste scritture private non si pone tanto rispetto al rapporto che si instaura – per così dire – tra privato (non qualificato) e privato (qualificato come esercente un servizio di pubblica necessità), quanto piuttosto tra privato (qualificato come esercente) e pubblica amministrazione, visto che i documenti previsti dagli artt. 481 e 484 c.p. sono destinati ad entrare per l'appunto in contatto con i poteri pubblici: è l'ordinamento pubblico che ha l'esigenza di ottenere informazioni e indicazioni veridiche dagli esercenti un servizio di pubblica necessità. Ciò emerge in termini chiari con riferimento all'art. 481 c.p., in ordine a chi esercita una professione forense oppure una attività legata all'urbanistica (ingegneri, geometri); ma ancora più chiaramente emerge con riferimento ai soggetti di cui all'art. 484 c.p. che compiono registrazioni soggette a controllo della Autorità di pubblica sicurezza o notificazioni alla stessa.

**3.1. Qualifica soggettiva, condotta e oggetto materiale.** – Le falsità ideologiche possono essere commesse soltanto da alcuni soggetti qualificati, e cioè da soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) oppure da soggetti su cui gravano particolari obblighi di registrazione-comunicazione. Sul punto non si può che rinviare a quanto detto in precedenza, ricordando solo che si tratta soprattutto di esercenti professione sanitaria (e in assenza di un legame con A.S.L.), professione forense, attività di assicurazione rispetto ad assicurazioni obbligatorie, attività tecnica urbanistica [v. *retro*, Cap. III, 6.1 s. e 6.2 ss.].

La **condotta** consiste nella formulazione di dichiarazioni dal contenuto non corrispondente al vero [in ordine all'art. 481 c.p., cfr. Cass., Sez. Un., 24.4.2002, Panarelli, in *Foro it.*, 2002, II, 409. Con riferimento all'art. 484 v. Cass., Sez. V, 18.10.2007, Caroti, in *CED*, n. 43103/2007. In dottrina v. (d) NAPPI, 64 s. e 142; MEZZETTI, 296].

I certificati di cui all'art. 481 c.p. e le registrazioni nonché le notificazioni di cui all'art. 484 c.p. sono **ipotesi speciali di scritture private** [v. *retro*, Cap. III, 6.1 ss.].

**3.2. Le forme di manifestazione del reato.** – Per quanto riguarda l'**art. 481 c.p.**, nella prassi applicativa si pongono essenzialmente **due ordini di problemi**: configurabilità del falso ideologico per induzione (48-481); esistenza di un concorso tra falso ideologico per induzione e art. 481.

In ordine alla **configurabilità del falso ideologico per induzione**, si deve ritenere che sul piano – per così dire – strutturale, non vi siano limiti alla configurabilità del falso ideologico per induzione, in virtù del fatto che il soggetto qualificato non ha particolari doveri di veridicità. Detto diversamente, nel momento in cui nel nostro ordinamento si ammette il falso ideologico per induzione rispetto ad ipotesi in cui l'atto pubblico non costituisce un atto pubblico fidefacente, a mag-

gior ragione tale istituto deve essere ammesso in presenza di un soggetto privato. D'altra parte, su un piano – per così dire – funzionale, la questione sembra destinata a complicarsi. Ed infatti, se può avere una certa plausibilità l'idea di offrire tutela alla pubblica amministrazione contro comportamenti ingannatori (si noti come le due diverse prospettive del falso finiscano qui per intrecciarsi), c'è da chiedersi se abbia senso estendere la punibilità fino a tutelare gli interessi meramente privatistici dello stesso professionista che redige l'atto. La giurisprudenza è ormai saldamente orientata ad attribuire rilevanza anche al falso ideologico per induzione rispetto all'art. 481 [Cass., Sez. V, 20.7.2009, Lucchini, in *CED*, n. 35884/2009; Cass., Sez. V, 25.3.2004, Ortali, in *CED*, n. 21074/2004; Cass., Sez. V, 8.3.2000, Stenico, in *Cass. pen.*, 2001, 1791. Sul tema si v. anche Cass., Sez. V, 5.2.2007, Papini, in *CED*, n. 18670, che tuttavia qualifica come falso ideologico una ipotesi di falso materiale]. Tuttavia, appare difficile la configurabilità del falso ideologico per induzione, visto che rispetto alla dichiarazione dell'esercente il servizio di pubblica necessità manca spesso un immediato potere di controllo del pubblico ufficiale sulla veridicità del contenuto della stessa.

Circa la questione del **concorso tra 481 c.p. e falso ideologico per induzione**, si deve ritenere che il secondo assorba il primo [si v. Cass., Sez. V, 7.12.2007, Sechi, in *Riv. pen.*, 2008, 941; Cass., Sez. V, 22.11.2007, Stevelli, in *CED*, n. 10449/2008].

Sul piano del **concorso di persone**, problematica è la responsabilità del privato che firma la domanda a cui è allegata la documentazione infedele: si deve ritenere che là dove sia consapevole della falsità il soggetto risponda ai sensi dell'art. 481 c.p. in concorso con il soggetto qualificato [Cass., Sez. V, 21.3.2006, Stivalini, in *Cass. pen.*, 2007, 3294; Cass., Sez. V, 8.3.2000, Stenico, cit.].

Per quanto riguarda la fattispecie di cui all'**art. 484 c.p.** di recente è stata affermata la sua compatibilità con il tentativo. In particolare, rispetto alla condotta di chi aveva lasciato in bianco alcune righe di un registro sottoposto a ispezione da parte della autorità di pubblica sicurezza, la giurisprudenza, richiamandosi a precedenti relativi al falso ideologico in atto pubblico, ha ritenuto ammissibile il tentativo «allorché la condotta si interrompa prima dell'uso del documento o del completamento della falsificazione e tuttavia l'*iter criminis* già posto in essere dia la possibilità di ricavare la presenza di atti idonei, inequivocamente diretti alla commissione di quel reato». E così in tale prospettiva si è ritenuto che «l'aver lasciato in bianco spazi, pur numerati, sul predetto registro, fosse attività che preludeva alla abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quelle che poi sarebbero risultate dopo» integrandosi così gli estremi del tentativo [Cass., Sez. V, 7.11.2007, Bagalà, in *CED*, n. 3560/2007].

Due considerazioni sul punto. Anzitutto, sembra opportuno tenere distinte le ipotesi di falso ideologico in atto pubblico da quelle in scrittura privata e quindi non utilizzare “automaticamente” per le seconde soluzioni elaborate per le prime. In secondo luogo, anche là dove si volesse riconoscere una certa affinità strutturale in una prospettiva ingannatoria (anche in virtù del fatto che il falso ideologico in atto pubblico non sembra connesso alla violazione di specifici doveri di veridi-

cità), tuttavia si deve ritenere, come già visto in precedenza, che l'atto che ancora non consiste nella dichiarazione del falso non può essere considerato tipico rispetto al tentativo.

## Bibliografia.

- ALLEGRI, *Il mendacio sul conseguimento della patente: una questione non nuova con implicazioni di attualità*, in *Giur. merito*, 1976, II, 283; AMATO, *Giro di vite sulle condotte penalmente rilevanti: verità obbligatoria solo se imposta dalla legge*, in *Guida dir.*, 1999, 17, 83; (a) ALEMI, *Falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario: quale qualificazione giuridica?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 738; (b) ALEMI, *Falsa denuncia di smarrimento di carta di credito e art. 483 c.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1112; (c) ALEMI, *La falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario come ipotesi di calunnia per il delitto di furto*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1359; ALIBRANDI, *Dichiarazioni non veridiche rese al pra e reato di cui all'art. 483 c.p.*, in *Arch. giur. circ.*, 1993, 849; AMARELLI, *Sulla configurabilità della falsità ideologica negli atti pubblici dispositivi*, in *Cass. pen.*, 1999, 1776; AMODIO, *Il dovere di verità del difensore nel processo penale*, in *Dir. proc. pen.*, 2006, 1457; ANGELICI, *Sulla falsità ideologica nei pareri rilasciati dalla commissione medica dell'INAIL*, in *Cass. pen.*, 2000, 2266; AURIEMMA, *Il falso ideologico nei certificati di assicurazione*, in *Giust. pen.*, 1976, II, 183; BARBALINARDO, *Noterelle in tema di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato*, in *Giur. merito*, 2005, II, 2202; (a) BARTOLI, *Falsità ideologica per induzione in atti dispositivi e corruzione in atti giudiziari*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1123; (b) BARTOLI, *Il falso per omissione e il falso c.d. implicito tra legalità ed esigenze di tutela*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 521; BARTOLO, *La rilevanza penale del falso ideologico inserito nel verbale di assemblea societaria*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 157; (a) BATTAGLINI, *Osservazioni sulla falsità ideologica o per mendacio*, in *Giust. pen.*, 1953, II, 709; (b) BATTAGLINI, *Falsità ideologica del privato in lettera di vettura ferroviaria*, in *Giust. pen.*, 1954, II, 299; (c) BATTAGLINI, *Sulla falsità nell'autenticazione della sottoscrizione del mandato alle lite scritto in calce o a margine dell'atto di citazione*, in *Giust. pen.*, 1954, II, 680; (d) BATTAGLINI, *Osservazioni sulla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*, in *Giust. pen.*, 1956, II, 362; BETTINI-CORSARI, *Il reato di falsità documentale nelle false attestazioni contenute in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*, in *Foro tosc.*, 2004, 222; BETTIOL, *Ancora in tema di falsità ideologica*, in *Arch. pen.*, 1961, I, 245; BORGOGNO, *Condono edilizio, falsità in autocertificazioni e sanzioni penali*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 320; (a) CACCIAVILLANI, *Sull'elemento materiale del delitto di falsità ideologica nel rilascio di licenza edilizia*, in *Giur. it.*, 1975, II, 280; (b) CACCIAVILLANI, *Falsità ideologica del "brogliaccio" del segretario comunale*, in *Giur. merito*, 1986, II, 1151; (c) CACCIAVILLANI, *Falsità possibili della cartella clinica*, in *Giust. pen.*, 1986, II, 443; (d) CACCIAVILLANI, *Il falso penalmente rilevante nell'autentica e nella certificazione di autografia della firma di mandato*, in *Giur. merito*, II, 1997, 804; CAMPISI, *Sul tentativo nel diritto di falsità in atti*, in *Arch. pen.*, 1973, I, 243; CANTAGALLI, *Falso ideologico del privato in atto pubblico ed indebita percezione di erogazioni dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia mediante esposizione di dati e notizie falsi: concorso apparente di norme o concorso formale di reati?*, in *Cass. pen.*, 2003, 1654; CAPEZZERA, *Il falso ideologico tra omessa dichiarazione e dichiarazione implicita*, in *Giur. merito*, 2008, II, 2925; CAPUTO, *I reati di falso nei provvedimenti in materia urbanistica*, in *Cass. pen.*, 1997, 2023; CARACCIOLI, *Reati di mendacio e valutazione*, Milano, 1962; CARLONI, *Sui rapporti tra falso ideologico in atto pubblico e abuso d'ufficio: assorbimento o concorso formale di reati*, in *Cass. pen.*, 2006, 82; CARNELUTTI, *La teoria del falso*, Padova, 1935; (a) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 256; (b) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (b) LAT-

TANZI G., LUPO, 717; CATELANI, *I delitti di falso*, Milano, 1989; CATERINI, *Il dolo eventuale e l'errore su norma extrapenale nei reati di falso ideologico*, in *Ind. pen.*, 2007, 93; CERTO, *La incriminabilità del falso ideologico in scrittura privata*, in *Riv. pen.*, 1973, I, 593; CIPRIANI, *Osservazioni di carattere penale su certificazioni e autocertificazioni nel sistema degli appalti*, in *Riv. giur. pol.*, 2000, 427; COLOMBO, *Falso e responsabilità per falsità ideologica*, in *Riv. pen.*, 2006, 695; CRISTIANI, *Fede Pubblica (Delitti contro la)*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 176; (a) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 70; (b) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 650; (a) DE BELLIS, *La violazione di norme di legge o di regolamento di cui all'art. 323 c.p. può consistere nella violazione del precetto di altra norma penale: ancora sulla vexata quaestio dei rapporti fra abuso di ufficio e falso ideologico in atto pubblico*, in *Riv. pen.*, 2006, 1220; (b) DE BELLIS, *Appropriazione di modulo da parte di pubblico ufficiale e utilizzazione dello stesso per la redazione di atto pubblico falso: il peculato può essere reato presupposto di un falso ideologico*, in *Cass. pen.*, 2007, 2045; DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 560; DE PELLEGRINI, *Quando la falsità del privato comporta la falsità dell'atto pubblico a contenuto dispositivo?*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1002; DENORA, *Falsità documentali e valutazioni*, in *Giur. merito*, 2005, II, 1475; (a) DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Napoli, 1987; (b) DINACCI, *Falso ideologico ad opera dei funzionari degli Automobili Clubs Provinciali, fede pubblica e dolo*, in *Giust. pen.*, 1981, II, 139; DUBOLINO, *Artt. 476-481*, in PADOVANI, 3037; FEDELE, *Simulazione di contratto di comprovendita per atto pubblico ed attestazioni del notaio in ordine a: pagamento del prezzo, numerazione della somma, suo ritiro da parte del venditore, quietanza, rinuncia espressa all'ipoteca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 587; FERRANTE, *Delitto di cui all'art. 483 c.p. commesso da docenti universitari e pena accessoria*, in *Giur. merito*, 1979, II, 97; FERRARI, *In tema di rapporti tra abuso d'ufficio e falso ideologico in atti pubblici*, in *Giur. it.*, 2005, 2153; FIORE S., *Artt. 476 e 479*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 255; (a) FRIGO, *Invariata la qualità della funzione dell'avvocato che non può essere considerato pubblico ufficiale*, in *Guida dir.*, 2003, 23, 73; (b) FRIGO, *Auspicabile un intervento legislativo per chiarire la "natura" del penalista*, in *Guida dir.*, 2006, 41, 50; FUOCHI TINARELLI, *Atti dispositivi: ammissibilità del falso ideologico*, in *Foro it.*, 1990, II, 389; GAMBINO, *Rilevanza penale della distinzione tra atto pubblico e certificato amministrativo (autenticazione delle firme)*, in *Riv. notar.*, 1993, I, 67; GIACONA, *Proliferazione delle fattispecie di falso ed esigenze di "ne bis in idem" sostanziale*, in *Foro it.*, 2008, II, 80; (a) GIAMMONA, *Brevi note sull'elemento soggettivo nei delitti di falso documentale e sul c.d. falso per omissione*, in *Foro it.*, 2000, II, 424; (b) GIAMMONA, *Una parola chiara (e si spera definitiva) sul reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)*, in *Foro it.*, 2000, II, 463; (a) GIORDANO, *Nullità del protesto cambiario e falso ideologico in atto pubblico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 900; (b) GIORDANO, *Qualificata come atto pubblico la raccolta delle dichiarazioni*, in *Guida dir.*, 2006, 41, 46; GIZZI, *Sui rapporti tra abuso d'ufficio e falso in atto pubblico*, in *Cass. pen.*, 2007, 583; GRANDE, *Falsità in atti*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 52; GRILLO, *Truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: intervengono le Sezioni unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 897; GROSSO D., *Sulla configurabilità della vera di firma come falso ideologico*, in *Giust. pen.*, 1979, II, 583; GUERRINI, *Aspetti problematici della falsità ideologica descritta all'art. 483 c.p.*, in *Ind. pen.*, 1985, 679; IACOVIELLO, *Il falso ideologico per omissione*, in *Cass. pen.*, 1996, 1425; IADECOLA, *Attività professionali e reati di falso*, in *Giur. merito*, 2009, II, 863; IANNELLI, *In tema di falso nel documento attestante l'avvenuto rilascio della licenza edilizia*, in *Giur. merito*, 1976, II, 120; LAZZARI, *Falsità ideologica del privato in atto pubblico e obbligo giuridico di attestare il vero*, in *Rass. giur. umbra*, 1999, 607; LEONE A., *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*, in *Enc. forense*, III, Milano, 1958, 682; (a) LEPERA, *Brevi considerazioni in tema di falsa attestazione da parte del dipendente pubblico nella sua presenza in servizio mediante la timbratura del cartellino marcatempo*, in *Cass. pen.*, 2004, 1995; (b) LEPERA, *Osservazioni in tema di falso ideologico mediante omissione*, in *Cass. pen.*, 2005, 3302; (c) LEPERA, *Non commette falso ideologico (art. 479 c.p.) il dipendente pubblico che attesta il falso nei fogli di presenza o nei cartellini marcatempo*, in *Cass. pen.*, 2006, 2796; (d) LEPERA, *Falso ideologico nelle investigazioni difensive*, in *Giust. pen.*, 2006, II, 718; LICITRA, *Cenni sul problema della configurabilità del tentativo nei delitti di falso documentale*, in *Foro ambr.*, 2000, 461; LI VECCHI, *La problematica del falso in tema di autentica di*



firma da parte del notaio, in *Riv. pen.*, 1988, 693; MACCORA, *Artt. 478; 480-482; 484-491; 492-493-bis*, in **DOLCINI, MARINUCCI**, 3459; (a) MALINVERNI, *Falsità in certificazione di autografia del mandato alle liti*, in *Giur. compl. Cass. pen.*, 1953, 68; (b) MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958; (c) MALINVERNI, *Atto pubblico (Dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 273; (d) MALINVERNI, *Il reato di falsità ideologica mediante omissione*, in *Giur. it.*, 1962, II, 203; MANNA, *Art. 481*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 353; MARÈ, *La responsabilità notarile per l'attestazione d'identità personale non rispondente al vero*, in *Giur. it.*, 1982, IV, 115; MARINI G., *Falsa attestazione, in una deliberazione di assunzione di personale ad un pubblico ufficiale, di requisiti inesistenti e reato di cui all'art. 479 c.p.*, in *Giur. merito*, II, 1981, 753; MARINI L., *Artt. 481; da 484 a 491; 493-bis*, in **COCCO**, 424; MAROCCO, *Introduzione al Capo III – Della falsità in atti; Artt. 476-493-bis*, in **MARINI G., LA MONICA, MAZZA L.**, 2319; MARTINELLI, *In tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico*, in *Giur. it.*, 2006, II, 1029; MARUOTTI, *Art. 477-480*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 318; MASPERO, *Artt. 476-493-bis*, in **CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ**, 1247; MELCHIONDA, *In tema di false attestazioni del privato dipendente di istituto di credito addetto al servizio delle cassette di sicurezza*, in *Giur. comm.* 1984, 655; MENDOZA, *Le responsabilità dei privati per i delitti di falso e truffa connessi con la procedura di rilascio della concessione edilizia*, in *Cass. pen.*, 1995, 2043; MEZZETTI, *Artt. 476-493-bis*, in **RONCO, ARDIZZONE, ROMANO B.**, 2188; MICHELETTI D., *In tema di falso innocuo e gratuito patrocinio*, in *Studium Iuris*, 2009, 853; MIRANDA, *Sulla falsità dell'autenticazione del mandato alle liti scritto in calce o a margine dell'atto di citazione*, in *Giust. pen.*, 1967, II, 704; MOLARI, *Sul tentativo di reato nel falso ideologico*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1955, 476; MONTAGNA, *Falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario, la Cassazione ne ribadisce la impunità: una soluzione garantista, forse troppo*, in *Riv. giur. pol.*, 2000, 235; MONTEVERDE, *Il falso ideologico implicito ai margini dell'attività notarile*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 845; MOSCATT, *Sui doveri del medico ambulatoriale del servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, fra falso ideologico, omissione di soccorso e favoreggiamento personale*, in *Riv. pen.*, 1998, 784; MULLIRI, *Sulla "vera di firma"*, in *Cass. pen. mass.*, 1977, 318; NAPOLEONI, *In tema di falsità ideologica in verbale di assemblea di società cooperativa*, in *Cass. pen.*, 1996, 2571; (a) NAPPI, *Autore mediato e falsità ideologica in atto pubblico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 337; (b) NAPPI, *Atti "dispositivi" e falsità ideologica*, in *Giur. it.*, 1983, II, 245; (c) NAPPI, *Sulla falsità ideologica del diploma di laurea*, in *Cass. pen.*, 1995, 1824; (d) NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999<sup>2</sup>; (e) NAPPI, *Artt. 476-477; 479; 483*, in **DOLCINI, MARINUCCI**, 3438; NIZZOLI, *Sulla responsabilità nella falsità ideologica determinata da inganno*, in *Cass. pen.*, 1994, 2432; PACILEO, *Falso ideologico del notaio per attestazione di certezza di identità personale basata su documento di identità: un mito punitivo da sfatare (del tutto?)*, in *Cass. pen.*, 2001, 1638; PADOVANI, *La coscienza dell'offesa nel dolo del falso: un requisito ad pompam?*, in *Cass. pen. mass.*, 1981, 1542; PASSACANTANDO, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di falsità ideologica e materiale nella certificazione medica*, in *Riv. it. med. leg.*, 1979, 265; PATERNITI, *Brevi premesse alla esegesi delle ipotesi di falso documentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 203; PICCARDI, *Sulla natura giuridica del cartellino marcatempo e del foglio di presenza nel pubblico impiego*, in *Cass. pen.*, 2007, 2475; PALMERO, *Assenteismo dei pubblici dipendenti e falso in atto pubblico*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1257; PIRRONE, *Falso ideologico e professione sanitaria*, in *Giur. merito*, 1988, IV, 924; PLANTAMURA, *Artt. 482-485*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 364; PROFITI, *Attività di polizia giudiziaria e falso ideologico: una ipotesi atipica di impunità?*, in *Quest. giust.*, 2007, 1064; (a) RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, Napoli, 1965; (b) RAMACCI, *Due casi di falsità in sentenza*, in *Giust. pen.*, 1968, II, 911; (c) RAMACCI, *Attività notarile e falsità ideologiche*, in *Riv. notar.*, 1983, I, 412; RAMPIONI, *Falsità in atti ed attestazione notarile di certezza dell'identità personale dei comparenti*, in *Cass. pen. mass.*, 1981, 1783; RANZATTO, *L'intervento delle Sezioni Unite in tema di falsa denuncia di smarrimento di assegno*, in *Cass. pen.*, 1999, 3375; RIGO, *Se il legale redige un verbale incompleto risponde del reato di falso ideologico*, in *Guida dir.*, 2009, 14, 104; RINALDI, *Profili penali in materia di registri Iva*, in *Cass. pen.*, 1988, 1420; RINAUDO, *Planimetrie allegare alla richiesta di licenza edilizia e falsità ideologica in certificati commessa dal libero professionista che redige il progetto*, in *Rit. it. dir. proc. pen.*, 1978, 456; RUSSI, *Osservazioni in tema di falsità ideologica in atto pubblico a contenuto dispositivo*, in *Cass. pen.*, 1995, 1841; SABATINI, *Considerazioni sulla falsità ideologica in atti*, in

*Giust. pen.*, 1958, II, 882; SCAPARONE, *Indagini difensive e falso in atto pubblico*, in *Quest. giust.*, 2003, 845; SECCL, *Falsa attestazione, in una deliberazione di assunzione di personale ad un pubblico ufficio, di requisiti inesistenti e reato di cui all'art. 479 c.p.*, in *Giur. merito*, 1981, II, 753; SELVAGGI, *Fatto e valutazione nell'analisi del falso ideologico in atto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 658; SERGIO, *Errore determinato dall'altrui inganno e falso per induzione: osservazioni sulle incompatibilità tra reato proprio e autore mediato*, in *Giur. it.*, 2003, II, 2379; SITZIA, *Falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro del dipendente pubblico e falso ideologico*, in *Dir. relaz. industr.*, 2009, 130; SOANA, *Smentite le Sezioni unite in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 483 c.p. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di libretto di assegno*, in *Cass. pen.*, 2000, 597; SPAGNOLO, *Sulla configurabilità del falso ideologico nella sentenza e nei documenti "dispositivi"*, in *Arch. pen.*, 1969, II, 221; SUCHAN, *Falsità ideologica commessa dal privato e dichiarazioni al pubblico registro automobilistico*, in *Cass. pen. mass.*, 1978, 31; TENTORI MONTALTO, *In tema di falsa dichiarazione della paternità naturale*, in *Cass. pen.*, 1995, 2143; TOMEI, *In tema di falsità ideologica in atti pubblici e in certificati amministrativi*, in *Cass. pen.*, 1997, 2050; TORO, *Artt. 482-487*, in **PADOVANI**, 3133; TROJANO, *Indebito conseguimento di sovvenzioni assistenziali nei rapporti fra gli artt. 316-ter e 640-bis c.p.*, in *Cass. pen.*, 2007, 3213; TURCO, *La falsità ideologica in materia urbanistica*, in *Riv. giur. edilizia*, 1987, II, 99; VALENTINI, *Le Sezioni Unite consacrano la primazia dell'art. 316-ter c.p.: un epilogo consapevole*, in *Cass. pen.*, 2007, 4526; (a) VALLINI, *Il difensore che verbalizza un'intervista difensiva è pubblico ufficiale, il suo falso è in atto pubblico*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 351; (b) VALLINI, *I falsi del difensore*, in AA.VV., *Il rischio penale del difensore*, a cura di G. Insolera e L. Zilletti, Milano, 2009, 55; VENTURA, *Indagini difensive e qualifica giuridica del difensore*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 219; VESSICHELLI, *Investigazioni difensive e falsità*, in *Cass. pen.*, 2006, 3390; VINCIGUERRA, *Mendaci attestazioni del privato al notaio in un atto di compravendita immobiliare. Art. 483 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 445; VILLA, *Art. 483*, in **COCCO**, 2006, 419; VILLATA, *Note d'udienza della difesa in tema di comunicazioni all'Autorità e reato di falso ideologico*, in *Foro ambr.*, 2005, 144; VIROTTA, *Genuinità del documento e falsità materiale*, in *Scritti in onore di V. Manzini*, Padova, 1954, 511; ZAGREBELSKY V., *Falsa testimonianza circa l'esistenza in vita del contestatario di una cassetta di sicurezza ed art. 483 c.p.*, in *Giur. it.*, 1979, II, 89.



## Capitolo VI **Le falsità “problematiche”: tra falso materiale e falso ideologico**

---

### *Sommario*

---

1. Ricognizione normativa. – 2. Le falsità in copie autentiche e in attestato (art. 478 c.p.). –
  3. Le falsità in foglio firmato in bianco (artt. 486-488 c.p.). – *Bibliografia.*
- 

#### **1. Ricognizione normativa.**

---

All'interno del sistema delle falsità documentali vi sono alcune fattispecie rispetto alle quali si pone una sorta di questione preliminare, non essendo chiaro se esse costituiscano ipotesi di falsità materiale oppure di falsità ideologica. In particolare si tratta delle fattispecie previste dall'art. 478 c.p. e di quelle contemplate dagli artt. 486-488 c.p.

#### **2. Le falsità in copie autentiche e in attestato (art. 478 c.p.).**

---

L'art. 478 c.p. prevede **due fattispecie di falsità**: quella in copia autentica (comma 1) e quella in attestato (comma 3). Per quanto riguarda la falsità in copia autentica, si deve ricordare che tale documento consiste in un atto derivativo (o di secondo grado) e complesso, costituito dalla riproduzione fedele e completa di una dichiarazione contenuta in un documento originale e da una dichiarazione di conformità all'originale resa da un pubblico ufficiale.

L'art. 478 c.p. contempla **due ipotesi di falsità in copia autentica**, e cioè la formazione di copia autentica di atto però inesistente (simulazione di copia di atto inesistente) e la formazione di copia autentica di un atto diverso da quello esistente (rilascio di copia diversa dall'originale). Come accennato, si discute se tali ipotesi configurino una falsità materiale oppure una falsità ideologica.

Per un **primo orientamento** si tratterebbe di **falsità ideologica** in quanto il

pubblico ufficiale attesta falsamente la conformità delle copie all'originale, mentre in realtà tale conformità manca o perché non esiste l'originale oppure perché la copia è difforme dall'originale [ANTOLISEI, 123; (a) CRISTIANI, 14; DE MARSICO, 586, il quale mette in risalto la genuinità della dichiarazione di autentica del pubblico ufficiale; MALINVERNI, 357 ss.]. Come si può vedere, questo orientamento concentra l'attenzione esclusivamente sulla dichiarazione di autentica, senza prendere in considerazione la simulazione di un atto inesistente o l'alterazione dell'atto originale.

Per **altro orientamento**, la falsità in copie autentiche costituirebbe una **falsità materiale**. In particolare, per una **prima variante**, che concepisce le falsità materiali come fattispecie a tutela della autenticità/paternità della dichiarazione, la copia non sarebbe genuina sussistendo una discordanza tra la dichiarazione dell'autore apparente espressa nell'originale e quella del pubblico ufficiale (autore reale) espressa nella copia [MIRTO, 292]. Per **altra variante** invece, che muove dalla prospettiva della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, nell'ipotesi in esame il pubblico ufficiale forma e rilascia documenti che non avrebbe dovuto né formare, né rilasciare: pertanto si sarebbe «di fronte ad un caso addirittura di falsità materiale in cui il pubblico ufficiale non avrebbe proprio potuto rilasciare una copia, perché era del tutto sprovvisto dei poteri di certificazione, in quanto non è concepibile un esercizio di pubbliche funzioni consistente nel rilascio di copia di originali inesistenti» [RAMACCI, 144; CATELANI, 177; (a) MEZZETTI, 282 s.]. E quindi, mentre nella prima variante si pone l'accento soprattutto sulla copia, nella seconda si continua a far leva sulla dichiarazione di autentica.

Infine, per un **terzo orientamento** l'art. 478, comma 1, c.p. fa riferimento a **due falsità distinte**, ma punite a un solo titolo. Se ad agire è il pubblico ufficiale, si ha una falsità materiale nel momento in cui si forma o si altera e una falsità ideologica nel momento in cui si attesta la conformità della copia all'originale. Se ad agire è il privato si hanno due falsità materiali: non solo con riferimento alla formazione e all'alterazione, ma anche con riferimento all'autentica della conformità, trattandosi di soggetto totalmente privo di un potere certificativo [NAPPI, 95]. Nello stesso senso, sembra esprimersi anche la giurisprudenza. Essa infatti ha precisato che la norma contenuta nell'art. 478 comma 1 c.p. punisce la formazione ed il rilascio in forma legale della copia di un atto inesistente, sicché l'autenticazione del pubblico ufficiale, cioè la falsa attestazione di conformità, costituisce elemento integrativo della fattispecie delittuosa e non autonoma figura di reato punibile ai sensi dell'art. 479 c.p. [Cass., Sez. VI, 10 febbraio 1984, Di Muro, in *CED*, rv 164706; Cass., Sez. V, 23.11.1979, Caprani, in *Cass. pen.*, 1981, 1548].

Ebbene, questa **terza soluzione** sembra **preferibile**, ma necessita di un correttivo con riferimento all'ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad agire. Si deve ritenere infatti che anche questa ipotesi sia una falsità materiale, in quanto al momento dell'autenticazione il pubblico ufficiale non può essere considerato nel pieno e attuale esercizio delle sue funzioni, proprio in virtù dell'esistenza di una precedente falsità materiale, realizzata dallo stesso pubblico ufficiale, alla quale l'autenticazione è connessa [RAMACCI, 144]. Quindi a me pare che il pubblico ufficiale

stia agendo sulla base di un potere potenziale ovvero stia formando un'autentica in assenza dei presupposti attuali per il suo legittimo esercizio.

Quale che sia la ricostruzione che si adotta, un punto è sicuro, e cioè che vi sono fondati motivi per ritenere la **fattispecie** in esame **costituzionalmente illegittima**, in quanto, punendo due falsità in modo meno afflittivo rispetto alla punizione di una sola, finisce per prevedere un trattamento sanzionatorio del tutto irragionevole. Ed infatti, mentre l'art. 478 comma 1, è punito con la reclusione da uno a quattro anni, il falso materiale o quello ideologico in atto pubblico sono puniti con la reclusione da uno a sei anni. Non solo, ma essendo l'autentica una dichiarazione fidefacente, c'è da ritenere che tali falsità sarebbero punite con la reclusione da tre a dieci anni. Ed anche là dove questo trattamento sanzionatorio più mite fosse giustificato sulla base della stretta connessione che esiste tra le due falsità, tale argomento giustificerebbe un trattamento più mite rispetto a quello derivante dal concorso di due falsità, e non un trattamento (come quello previsto dal legislatore) più mite rispetto al trattamento derivante dalla realizzazione di una sola fattispecie.

A conferma di quanto appena affermato si consideri che per la maggioranza della dottrina e la giurisprudenza, se il *privato* forma una copia autentica conforme all'originale (non integrando così la falsità materiale rispetto all'oggetto dell'autentica) e ne attesta l'autenticità, risponde per quest'ultima falsità ai sensi degli artt. 476 e 482 (punito con la reclusione da otto mesi a quattro anni) [NAPPI, 96, GALIANI, 302. Si v. Cass., Sez. V, 11.3.2004, Franzolin, in *CED*, rv 228767; Cass., Sez. V, 6.11.2000, Ninivaggi, in *Cass. pen.*, 2002, 1036 s.], andando così incontro a un trattamento sanzionatorio più grave di quello a cui va incontro il privato che forma una copia non autentica attestandone l'autenticità, punito ai sensi dell'art. 478/482 (con la reclusione da otto mesi a 2 anni e otto mesi).

Affinché l'art. 478 c.p. possa trovare applicazione è **necessario che l'originale non esista o che comunque sia un documento autentico**: come ha affermato la giurisprudenza, «nel caso in cui l'originale sia stato falsamente formato e successivamente riprodotto in copia, il fatto non può ricondursi sotto la previsione normativa dell'art. 478 c.p. [...] bensì sotto la previsione della norma che punisce la falsificazione dell'originale» [Cass., Sez. V, 23.11.1979, Caprani, in *Cass. pen. mass.*, 1981, 1548]. Detto diversamente, con la seconda dichiarazione di conformità il pubblico ufficiale dichiara la conformità all'originale, non anche la conformità all'originale *autentico*, vale a dire la qualità autentica o meno dell'originale non viene in gioco all'interno della dichiarazione di conformità all'originale. Con la conseguenza che una richiesta da parte di un privato di una copia autentica rispetto a un documento precedentemente falsificato, non comporta una responsabilità né ai sensi dell'art. 479-48, né ai sensi dell'art. 478 c.p., perché la dichiarazione del pubblico ufficiale, riguardante la conformità all'originale (ancorché falsificato), risulta vera. Come accennato, il privato risponderà della precedente falsificazione.

Si pone il problema di stabilire **a quali copie autentiche l'art. 478 si applichi**. Sulla base di quanto disposto dall'art. 492, si potrebbe ritenere infatti che si deb-

ba trattare soltanto di copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. Tuttavia occorre osservare come l'art. 492 non possa essere riferito all'art. 478 c.p., visto che presupposto per l'applicazione di quest'ultima fattispecie è l'inesistenza assoluta di un originale (l'originale non deve mai essere esistito) oppure l'*esistenza* di un originale che viene "copiato" in modo difforme. In sostanza, l'art. 478 prescinde – per così dire – dalla caratteristica della copia autentica di tenere luogo o meno degli originali mancanti, in quanto si riferisce all'ipotesi del tutto particolare in cui si realizza la formazione di una copia autentica. L'art. 492 c.p. si riferisce pertanto alla falsificazione di copie autentiche già formate, ma non sembra avere alcuna capacità selettiva [v. *retro*, Cap. III, 8), con la conseguenza che la falsificazione di copie autentiche già formate, è punita ai sensi dell'art. 476 c.p. anche se non tengono luogo degli originali mancanti.

Il **comma 2 dell'art. 478** prevede una **circostanza aggravante** applicabile se la falsità concerne un atto o una parte di atto che faccia fede fino a querela di falso. È opportuno precisare che la dichiarazione fidefacente a cui qui ci si riferisce non è quella di autentica del pubblico ufficiale, ma l'originale di cui si fa una copia in vista dell'autenticazione.

Per quanto riguarda la **falsità in attestato** prevista dal terzo comma dell'art. 478 c.p., pare inutile soffermarsi sul problema della natura della condotta [in argomento si v. comunque (a) MEZZETTI, 283], in quanto c'è da ritenere che la fattispecie si riferisca sia alla falsità materiale posta in essere dal pubblico ufficiale, sia a quella ideologica. Ed infatti, come per l'atto pubblico il legislatore ha previsto entrambe le ipotesi, punendole con lo stesso trattamento sanzionatorio, così anche per l'attestato il legislatore (che non per nulla parla genericamente di "falsità") punisce allo stesso modo sia la falsità materiale che quella ideologica se ad agire è un pubblico ufficiale. Se invece ad agire è un privato, l'art. 482 c.p. potrà combinarsi con l'art. 478 comma 3 soltanto se si tratta di falso materiale. Detto in altri termini, la norma in esame, non fa altro che prevedere un trattamento sanzionatorio meno afflittivo allorché la falsità riguarda un attestato, e quindi un atto derivativo, come tale destinato ad esplicare effetti giuridici assai limitati, visto che gli effetti più significativi saranno prodotti dall'originale.

Più precisamente, l'attestato si ha quando il pubblico ufficiale rilascia uno scritto in cui sinteticamente espone il contenuto di un documento già esistente (es. certificato di nascita, diploma di laurea, libretto di esami). Si pongono problemi di distinzione rispetto al duplicato e al certificato, proprio perché tutti questi documenti fanno riferimento ad atti preesistenti. Tuttavia, agevole e condivisa è la **differenza** dell'attestato **dal duplicato** perché mentre quest'ultimo è identico all'originale e come tale viene trattato, il primo assume una forma sintetica. Meno univoca, invece, la **distinzione tra attestato e certificato**. Per la giurisprudenza l'unico reale elemento distintivo starebbe nel riferimento – sommario e sintetico – da parte dell'attestato al contenuto di altri atti, e quindi in buona sostanza nella "sommarietà-sinteticità" della forma [Cass., Sez. V, 13.6.2008, Di Pasquale, in *Riv. pen.*, 2009, 1002; anche in *Giur. it.*, 2009, II, 2024, con nota di CARBONE; Cass., Sez. V, 20.7.1979, Mangiameli, in *Cass. pen. mass.*, 1980, 1538]. Tuttavia, è più

opportuno cogliere la differenza anche nel fatto che mentre il certificato fa riferimento a documenti preesistenti e si limita a tale riferimento, l'attestato invece fa riferimento a documenti preesistenti rispetto ai quali tuttavia il pubblico ufficiale ha comunque compiuto una attività di diretta percezione. Detto diversamente, per aversi attestato è necessario che il pubblico ufficiale abbia compiuto un'attività di diretta percezione e che poi da tale attività scaturisca una documentazione “di primo grado” (atto pubblico), derivante per l'appunto dalla diretta percezione, e una seconda documentazione “di secondo grado”, a carattere sintetico, derivante dalla prima ed avente forma sintetica (attestato).

Di contrario avviso sembra essere la giurisprudenza, la quale ha affermato che «la falsa attestazione dell'avvenuta revisione dell'autoveicolo apposta sul libretto di circolazione integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico come prevista dall'art. 479 c.p. e non quella di falsità in attestato del contenuto di atti di cui all'art. 478 c.p., poiché contiene l'attestazione del pubblico ufficiale di un'attività direttamente da lui compiuta e di un fatto avvenuto alla sua presenza» [Cass., Sez. VI, 13.2.1995, Spaccamonti, in *Cass. pen.*, 1996, 1421].

Ecco allora che in questa prospettiva si è considerato attestato il **disco-contrassegno**, comunemente denominato bollo di circolazione, del bollettino di versamento in conto corrente postale della tassa di circolazione per autoveicoli [v. *retro*, Cap. III, 3.1]. È opportuno ricordare che questo bollettino si compone di quattro parti. Per la giurisprudenza, le prime tre parti, compresa la ricevuta da allegarsi alla carta di circolazione, sono atti pubblici, mentre la quarta parte, denominata appunto disco-contrassegno e destinata (un tempo) ad essere conservata dall'interessato per esporla sulla parte anteriore del veicolo, costituirebbe attestato rilevante ai sensi dell'art. 478 c.p., trattandosi di attestazione derivata dall'atto di versamento della tassa, di cui sinteticamente riporta gli elementi essenziali [Cass., Sez. Un., 7.7.1984, Baldaccini, in *Cass. pen.*, 1985, 303 ss.; ed *ex multis*, Cass., Sez. V, 22.9.1989, Maresca, in *Arch. giur. circ. trasp.*, 1991, 243].

Parimenti è stato qualificato attestato la parte del **modulo F24** rilasciata al contribuente. In particolare, il modulo F24 utilizzato per effettuare per conto terzi versamenti all'Agenzia delle entrate, è composto da due parti sostanzialmente identiche che riportano gli estremi della contravvenzione e l'importo pagato. Ebbene, la parte di modulo rilasciata al contribuente si può considerare attestato in quanto attestazione derivata dall'atto di versamento della contravvenzione di cui si riportano gli estremi essenziali [Cass., Sez. V, 13.6.3008, Di Pasquale, in *CED*, n. 36687/2008. Tuttavia di contrario avviso, ma senza soddisfacenti argomentazioni, Cass., Sez. II, 13.2.2008, Cavalca, in *Riv. pen.*, 2009, 53, che qualifica il modulo F24 come scrittura privata].

Ed ancora, sulla base del criterio che abbiamo esposto, pare possa essere qualificato come attestato anche il **libretto universitario**, visto che in esso è riprodotto in sintesi il contenuto del verbale di esame che a sua volta contiene attestazione di fatti e attività percepite direttamente dal pubblico ufficiale. Tuttavia, come abbiamo visto, allorquando non viene qualificato come atto pubblico, il libretto di esame viene considerato dalla giurisprudenza un certificato [v. *retro*, Cap. III, 2.4].



Infine, dovrebbe essere qualificato come attestato anche la falsa **attestazione dell'avvenuta revisione dell'autoveicolo apposta sul libretto di circolazione**. Se infatti, è vero che l'attestazione del pubblico ufficiale riguarda un'attività compiuta direttamente da lui e di un fatto avvenuto alla sua presenza, tuttavia è anche vero che di tale attività si dà conto non solo nella dichiarazione apposta sul libretto di circolazione, ma anche, e prima ancora, in tutta una serie di atti da trasmettere al Dipartimento per i trasporti terrestri.

Come si evince infatti dallo stesso art. 80 comma 13 cod. strad., l'annotazione sulla carta di circolazione (attestato) è preceduta dalla certificazione dell'attività svolta (atto pubblico): «le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione».

Tuttavia la giurisprudenza è orientata a qualificare tale atto come pubblico, la cui falsità viene punita sulla base dell'art. 479 c.p. [Cass., Sez. V, 7.3.2008, Buonvicino, in *Riv. pen.*, 2008, 1041 s.; Cass., Sez. V, 25.1.2006, Rubin, in *CED*, n. 10388/2006; Cass., Sez. V, 2.4.2004, Giusti, in *CED*, n. 23670/2004; Cass., Sez. VI, 13.2.1995, Spaccamonti, in *Giust. pen.*, 1995, II, 630; Cass., Sez. VI, 11.6.1993, Bernardino, in *Cass. pen.*, 1994, 2431; Cass., Sez. V, 21.3.1986, Barbieri, in *Giust. pen.*, 1987, II, 261].

### 3. Le falsità in foglio firmato in bianco (artt. 486-488 c.p.).

---

Le fattispecie previste dagli artt. 486-488 c.p. si caratterizzano per un elemento comune, offerto dal **particolare documento**: il **foglio firmato in bianco**. Come si ricava dall'art. 486 comma 2 c.p., con tale espressione si indica il foglio in cui il sottoscrittore ha lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito. La sottoscrizione è un requisito necessario [ANTOLISEI, 184], perché è proprio la sottoscrizione l'elemento che attribuisce al fatto il disvalore particolare derivante dall'abuso di un potere che è stato conferito.

Al di là di questo tratto comune, occorre distinguere **due tipologie di fattispecie**. Da un lato vi sono quelle in cui il foglio firmato in bianco è posseduto da chi è legittimato a riempirlo (si può parlare di un legittimo titolo a possedere e riempire), ma poi viene riempito dallo stesso soggetto in modo diverso da quello in cui era obbligato o autorizzato a farlo: si tratta di ipotesi dove esiste una sorta di mandante e di mandatario e dove il mandatario non si attiene alle indicazioni for-

nite dal mandante (artt. 486 e 487 c.p., la prima relativa a scrittura privata, la seconda concernente l'atto pubblico). Dall'altro lato, v'è la fattispecie prevista dall'art. 488 c.p., destinata ad essere applicata «ai casi di falsità su foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti», ponendosi così il problema di stabilire cosa debba intendersi per casi diversi e quindi quale sia il suo ambito applicativo.

Ebbene c'è da ritenere che la differenza tra le fattispecie di cui agli artt. 486 e 487 c.p. e quella prevista dall'art. 488 c.p. risieda – per così dire – nel titolo, per cui per integrare le prime è necessario che il soggetto abbia titolo a riempire (e quindi anche a possedere); mentre per integrare l'ultima ipotesi (art. 488) è necessario che il soggetto non abbia titolo a riempire, essendo indifferente che abbia o meno il titolo a possedere.

Così in giurisprudenza si è affermato che «il criterio distintivo fra il reato di cui all'art. 486 c.p. [ma il ragionamento si può estendere anche all'art. 487 c.p.] e quello di cui all'art. 488 consiste nel fatto che il primo esige nel soggetto attivo il possesso di un documento che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, mentre il secondo presuppone che l'autore del reato abbia conseguito il possesso del foglio in bianco in modo illegittimo (ad esempio per furto, appropriazione indebita o truffa) ovvero legittimamente, ma senza obbligo o facoltà di riempirlo (ad esempio a titolo di custodia)» [Cass., Sez. I, 13.11.1980, Rampazzo, in *Cass. pen.*, 1982, 252. In argomento si v. anche Cass., Sez. V, 21.9.2004, Arino, in *Giur. it.*, 2005, 1497, con nota di FERRARI; Cass., Sez. V, 24.6.1999, Paci, in *Giust. pen.*, 2000, II, 259, relativa ad assegno bancario rilasciato in bianco].

Tutto ciò premesso, con riferimento alla natura della condotta, è assolutamente pacifico ritenere che l'**art. 488 c.p.** costituisca un'**ipotesi di falso materiale**. Se infatti si muove dalla prospettiva della autenticità, non c'è dubbio che v'è discordanza tra la dichiarazione dell'autore apparente e quella dell'autore reale; se si muove dalla prospettiva della legittimazione, manca lo stesso titolo per esplicitare un'attività di documentazione. Non solo, ma sempre in ordine alla condotta, ci si potrebbe chiedere se per integrare la fattispecie in esame sia sufficiente l'assenza di legittimazione a riempire oppure sia necessaria anche la difformità rispetto a quanto avrebbe potuto dichiarare il soggetto legittimato. Ebbene, essendo il disvalore delle falsità in foglio firmato in bianco incentrato sulla legittimazione, si deve ritenere sufficiente l'assenza di tale legittimazione.

Problemi di qualificazione della condotta si pongono invece rispetto alle altre due fattispecie previste dagli **artt. 486 e 487 c.p.** Ed infatti, chi muove dall'idea che la differenza tra falso materiale e falso ideologico sta nella legittimazione ad esercitare il potere documentale, qualifica queste ipotesi come falsità ideologiche, in quanto il mandatario è legittimato a riempire, ma fa un “cattivo” uso del potere ovvero abusa del potere che gli è stato conferito [RAMACCI, 127; DE MARSICO, 593]. Al contrario, chi muove dalla distinzione tra autenticità e veridicità, assume posizioni assai diverse. Ed infatti, da un lato, c'è chi considera queste ipotesi come falsità ideologiche. In questa prospettiva, alcuni si basano sull'idea che il documento esprime un contenuto di pensiero diverso da quello che avrebbe dovuto rappresentare, nel senso che il parametro non è più costituito dalla verità dei fatti,

ma dal contenuto della dichiarazione del mandante [(b) CRISTIANI, 189]; altri si basano sull'idea che all'interno del documento v'è sempre l'implicita attestazione (falsa in quanto non corrispondente al vero) che l'atto documentato è espressione anche della volontà del sottoscrittore [NAPPI, 132]. Dall'altro lato, v'è invece chi afferma che si tratta di ipotesi di falso materiale, in quanto si verrebbe a verificare una non corrispondenza tra quanto dichiarato dall'autore reale e quanto dichiarato dall'autore apparente [MALINVERNI, 328 ss.].

Ebbene, ancora una volta **la questione non sembra avere tutta quella rilevanza che le si attribuisce**. Ed infatti per quanto riguarda la scrittura privata, la falsità in foglio firmato in bianco è punita in modo identico alla falsità materiale. Inoltre si deve osservare come l'art. 486 c.p. richiami anche i requisiti dell'uso e del dolo specifico. Una differenza si pone invece quando si tratta di atto pubblico, in quanto l'art. 487 c.p. richiama le pene previste per le falsità ideologiche di cui agli artt. 479 e 480 c.p.

D'altra parte, la questione è destinata ad assumere un certo rilievo sotto **due profili**. Per quanto riguarda l'art. 486 c.p., con riferimento all'applicazione dell'art. 491 c.p. Ed infatti, se si ritiene che l'art. 486 c.p. abbia una struttura e un disvalore del tutto peculiari, per cui ciò che si tutela non è tanto la genuinità del documento o la fede pubblica, ma l'abuso di fiducia, nell'ipotesi in cui venga in gioco un titolo di credito (es. assegno bancario in bianco), non troverà applicazione l'art. 491 c.p., la cui *ratio* è riconducibile alla particolare capacità offensiva della genuinità o della fede pubblica dei documenti in essa contemplati. Se invece si ritiene che l'art. 486 c.p. preveda un'ipotesi di falsità materiale, allora si deve concludere che può trovare applicazione anche l'art. 491 c.p.

Nella prima prospettiva si muove la prevalente giurisprudenza, secondo cui «la particolarità della fattispecie descritta nell'art. 486 c.p., incentrata nell'abuso di fiducia più che nella lesione della fede pubblica, giustifica, unitamente alla lettera dell'art. 491 c.p. [che richiama soltanto l'art. 485], l'esclusione dell'applicabilità di quest'ultima disposizione all'abuso di titoli di credito in bianco» [Cass., Sez. I, 13.11.1980, Rampazzo, cit.].

In secondo luogo, con riferimento all'art. 487 c.p., la natura della condotta assume rilevanza nel momento in cui si intreccia ai problemi posti dall'eventuale non veridicità della dichiarazione del mandante o del mandatario. Ed infatti, per chi qualifica la fattispecie come falso materiale, è evidente che il problema della veridicità passa in secondo piano, nel senso che se la dichiarazione del mandante era vera e quella del mandatario non è vera, si punisce perché si tratta di falso materiale, ma anche se la dichiarazione del mandante era falsa e quella del mandatario è vera si punisce, perché ancora una volta si tratta di falsità materiale.

Diverso il discorso per chi qualifica la fattispecie come falsità ideologica. Ed infatti, se la dichiarazione del mandante è vera e quella del mandatario è falsa, si punisce proprio perché la dichiarazione non è veridica, ponendosi tuttavia il problema di un eventuale concorso con le falsità ideologiche se si tratta di atto pubblico [in argomento, v. NAPPI, 136, secondo il quale si dovrebbe ulterior-

mente distinguere a seconda che si tratti di falsità materiale oppure di falsità ideologica, per cui se il mandatario appone sul documento una indicazione di data o di luogo falsa, configurandosi un falso materiale, si dovrà applicare l'art. 488 c.p., perché rileva l'illiceità del mandato che si ha proprio quando si indicano data e luogo falsi]. Se invece la dichiarazione del mandante è falsa, si ritiene che il mandatario non dovrebbe agire, perché se agisce attenendosi alla falsa dichiarazione del mandante, pone in essere una falsità ideologica punibile in concorso con il mandante ai sensi degli artt. 479 e 480; se invece agisce nel senso della verità, tradendo la falsa dichiarazione del mandante, realizza la fattispecie di cui all'art. 487.

Ebbene, optare per la falsità materiale, risolve il problema applicativo appena accennato, ma si pone contro la lettera della legge, visto che l'art. 487 richiama il trattamento sanzionatorio degli artt. 479 o 480. Optare per la falsità ideologica è conforme alla lettera della legge, ma rischia di penalizzare la posizione del mandatario proprio nell'ipotesi in cui egli agisce nel senso della verità, visto che dovrebbe essere punito comunque ai sensi dell'art. 487 c.p.

L'unico modo per uscire da questa sorta di *impasse* sembra essere quello di intrecciare l'art. 487 con le problematiche della verità della dichiarazione del mandante e concludere che la fattispecie trova applicazione solo nell'ipotesi in cui il mandato *ad scribendum* è nel senso della verità e che quindi la dichiarazione del mandatario finisce per essere contraria al vero. Quindi, se il mandato è falso e si rispetta: falso ideologico ai sensi degli artt. 479 e 480; se il mandato è falso e il soggetto non ci si attiene, proprio perché si tratta di atto pubblico, non si commette alcuna falsità ideologica, e quindi il soggetto non può rispondere del delitto di cui all'art. 487. L'art. 487 c.p. trova pertanto applicazione solo nell'ipotesi in cui il mandato è vero e il mandatario non ci si attiene. E così si comprende anche perché si punisce il mandatario a titolo di falsità ideologica.

È opportuno precisare che per applicare le fattispecie di cui agli artt. 486 e 487 deve comunque esistere una sorta di **mandato a scrivere**. Se infatti, un soggetto consegna ad altro soggetto un foglio firmato in bianco, senza tuttavia specificare quello che dovrà essere il suo contenuto, è evidente che vengono meno gli stessi presupposti per un abuso di foglio firmato in bianco, potendo tutt'al più trovare applicazione la fattispecie di abuso d'ufficio [in argomento, si v. Cass., Sez. V, 9.9.1996, Rebuzzini, in *Riv. pen.*, 1997, 518, che qualifica non come falso ideologico, ma per l'appunto come abuso d'ufficio, il fatto del medico veterinario dell'unità sanitaria locale che, dovendo eseguire controlli sulla carne commercializzata da un'azienda, sottoscrive e consegna all'imprenditore i moduli predisposti per le verifiche, senza offrire alcuna indicazione, di modo che il privato abbia la possibilità di riempire gli stampati a suo totale piacimento].

## Bibliografia.

---

ANTOLISEI, *Abuso di foglio firmato in bianco*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 183; BRICOLA, *Il rapporto di alternatività tra le specie di falso in copie autentiche previste dall'art. 478 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 560; (a) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (a) **LATTANZI G., LUPO**, 256; (b) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (b) **LATTANZI G., LUPO**, 717; CARBONE, *In tema di falsità in attestato*, in *Giur. it.*, 2009, II, 2024; CATELANI, *I delitti di falso*, Milano, 1989; (a) CRISTIANI, *Falsità in atti*, in *Nss. D.I.*, VII, Torino, 1961, 3; (b) CRISTIANI, voce *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 176; (a) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (a) **LATTANZI G., LUPO**, 70; (b) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (b) **LATTANZI G., LUPO**, 650; DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 560; DUBOLINO, *Artt. 476-481*, in **PADOVANI**, 3037; FERRARI, *Sulla distinzione tra abuso e falsità in foglio firmato in bianco*, in *Giur. it.*, 2005, 1497; GALIANI, *Osservazioni sul dolo in tema di falsità in copia*, in *Giust. pen.*, 1974, II, 62; LEONE F., *Falso in copia e inesistenza giuridica dell'originale*, in *Riv. pen.*, 1974, 100; MACCORÀ, *Artt. 478; 480-482; 484-491; 492-493-bis*, in **DOLCINI, MARINUCCI**, 3459; MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958; MARINI L., *Artt. 481; da 484 a 491; 493-bis*, in **COCCO**, 424; MAROCCO, *Introduzione al Capo III – Della falsità in atti; Artt. 476-493-bis*, in **MARINI G., LA MONICA, MAZZA L.**, 2319; MARUOTTI, *Artt. 478-480*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 318; MASPERO, *Artt. 476-493-bis*, in **CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ**, 1247; MEREU V., *Artt. da 478 a 480*, in **COCCO**, 405; (a) MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 255; (b) MEZZETTI, *Artt. 476-493-bis*, in **RONCO, ARDIZZONE, ROMANO B.**, 2188; MIRTO, *La falsità in atti*, Milano, 1955; PIACENZA, voce *Falsità in foglio firmato in bianco*, in *Enc. forense*, III, Milano, 1958, 687; QUERO, *Artt. 486-488*, **PLANTAMURA**, *Artt. 482-485*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 404; RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, Napoli, 1965; SARNO, *Artt. 488-493-bis*, in **PADOVANI**, 3164; TORO, *Artt. 482-487*, in **PADOVANI**, 3133.

## Capitolo VII

# Le fattispecie di uso e soppressione del documento

---

### Sommario

---

1. Considerazioni introduttive. – 2. L'uso di atto falso (art. 489 c.p.). Il bene giuridico tutelato. – 2.1. Il presupposto: l'assenza di un concorso nella falsità precedente. – 2.2. Condotta, oggetto materiale ed elemento soggettivo. – 2.3. Forme di manifestazione del reato, trattamento sanzionatorio, questioni processuali. – 2.4. Il rapporto con altri reati. – 3. La soppressione di documento "vero" (art. 490 c.p.). Il bene giuridico tutelato. – 3.1. Condotta, oggetto materiale ed elemento soggettivo. – 3.2. Le forme di manifestazione del reato e il rapporto con altri reati. – *Bibliografia.*

---

### 1. Considerazioni introduttive.

---

Già abbiamo visto come, quanto meno su un piano meramente concettuale, le vere e proprie condotte di falsificazione siano quelle consistenti nella falsità materiale e nella falsità ideologica: mentre le falsificazioni incidono necessariamente sull'atto, sulla dichiarazione, oltre che sul documento, sulla cosa incorporante; diversamente, le condotte di uso e di soppressione presentano un carattere e un disvalore diverso, in quanto a ben vedere hanno ad oggetto "principale" il documento, il contenitore [v. *retro*, Cap. II, 3].

In realtà, il discorso si presenta leggermente più complesso. Con riferimento all'**uso** occorre distinguere a seconda che oggetto sia un documento materialmente oppure ideologicamente falso. In ordine alla prima ipotesi, vi sono sistemi che non vedono alcuna differenza tra la formazione, l'alterazione e l'uso di un documento contenente per l'appunto una dichiarazione non genuina, e ciò in virtù del fatto che l'uso del documento materialmente falso non fa altro che perpetrare, "rinnovare" la situazione di mancanza di corrispondenza tra autore apparente ed autore reale: in questa prospettiva l'uso di un documento materialmente falso costituisce un'ipotesi di falsità materiale [sul punto si v. il sistema penale tedesco, dove si punisce a titolo di falso materiale chi «forma un documento non genuino,

altera un documento vero ovvero fa uso di un documento contraffatto o alterato» (§ 267 StGB)].

In ordine all'uso del documento ideologicamente falso, si deve ritenere che, sul piano della falsità ideologica, sia irrilevante, per la semplice ragione che attraverso l'utilizzo non si vanno a violare i doveri di veridicità, mentre può assumere rilevanza con riferimento alla fattispecie di truffa, là dove ne sussistano tutti i requisiti. E questa prospettiva presuppone una concezione delle falsità ideologiche connesse all'esercizio di poteri pubblici e alla violazione di obblighi di veridicità.

Ebbene, il nostro ordinamento ha fatto, ancora una volta, una scelta del tutto peculiare, distinguendo a seconda che il soggetto sia o meno autore della falsificazione. Ed infatti, se si tratta di soggetto estraneo alla falsificazione (sia essa materiale o ideologica), l'utilizzo costituisce una fattispecie autonoma (art. 489 c.p.); se invece si tratta di soggetto autore della condotta di falsificazione, occorre distinguere a seconda che si tratti di scrittura privata oppure di atto pubblico: mentre rispetto alla prima (punibile solo a titolo di falsità materiale) l'uso si considera un frammento della condotta tipica che deve seguire all'altro frammento di formazione o alterazione del documento (artt. 485 e 486 c.p.), al contrario in presenza di un atto pubblico (materialmente o ideologicamente falso) l'uso è considerato un postfatto non punibile, potendo tutt'al più integrare la fattispecie di truffa [per una razionalizzazione del modo in cui è stato tipizzato nel nostro sistema l'uso dell'atto falsificato, v. (a) MEZZETTI, 302 s., il quale distingue tra uso come condotta connessa alla falsificazione, uso come condotta principale di cui la falsificazione è un presupposto e uso come postfatto non punibile].

Per quanto riguarda la **soppressione**, poi, si deve osservare come tale condotta assuma senza dubbio autonomia soprattutto in una prospettiva di tutela delle funzioni del documento: proprio perché la condotta di distruzione del documento è destinata a compromettere la sua funzione di perpetuazione della dichiarazione nel tempo, essa esprime un disvalore diverso dalla condotta che offende la paternità/autenticità della dichiarazione. Diversamente, in una prospettiva ingannatoria, è soprattutto la condotta di distruzione totale del documento che acquista autonomia, mentre quella di distruzione parziale può essere considerata una forma di falsità materiale. E come vedremo meglio in seguito, anche rispetto alla distruzione il nostro legislatore ha compiuto una scelta del tutto particolare, perché se da un punto di vista formale è stata prevista una fattispecie a sé stante, tuttavia sul piano sostanziale, essa finisce per non avere tutta quella autonomia che la caratterizza in apparenza, risultando assai arduo (ma per certi aspetti anche inutile) distinguere tra la soppressione come ipotesi di falsità materiale e soppressione come fattispecie autonoma.

## 2. L'uso di atto falso (art. 489 c.p.). Il bene giuridico tutelato.

---

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di uso di atto falso può essere concepito secondo due diverse direttrici. Da un lato, muovendosi nella prospettiva della au-

tenticità/veridicità, tale bene muta a seconda del documento falso utilizzato: se si tratta di documento che ha subito un falso materiale, compromessa sarà la genuinità; se si tratta di dichiarazione ideologicamente falsa, ciò che viene offeso è la veridicità concepita però in quanto tale, vale a dire a prescindere da un legame particolare tra il soggetto agente e l'esercizio di un pubblico potere, e quindi la veridicità connessa a una prospettiva ingannatoria. In realtà, come vedremo meglio in seguito, nella prospettiva della autenticità/veridicità sarebbe stato più opportuno qualificare l'uso come falsità materiale e non prevedere l'uso dell'atto ideologicamente falso.

Dall'altro lato, in una prospettiva che valorizza la componente ingannatoria, si può ritenere che l'uso crei un pericolo di offesa agli interessi sottesi al documento o comunque al destinatario dell'atto [LUCIANETTI, 437 s.].

**2.1. Il presupposto: l'assenza di un concorso nella falsità precedente.** – Requisito essenziale per l'applicazione della fattispecie è che il soggetto che fa uso del documento falso non abbia concorso nella falsità presupposta, vale a dire che sia del tutto estraneo rispetto alla sua commissione.

Tale requisito pone due questioni problematiche. La prima riguarda la nozione di **reato presupposto**. Come accennato tale reato può consistere sia nel falso materiale, che in quello ideologico. Problematico è il rapporto con le fattispecie che contemplano al proprio interno come requisito essenziale l'uso del documento falsificato, e quindi in sostanza il rapporto con la falsità materiale in scrittura privata di cui all'art. 485 (come anche con la fattispecie di cui all'art. 486). Ed infatti, quando si tratta di atti pubblici, il delitto di falsità materiale o ideologica si perfeziona nel momento della falsificazione, e cioè quando si realizza la contraffazione o l'alterazione oppure si attesta l'attività o il fatto non corrispondenti al vero. Con la conseguenza che la fattispecie di uso può essere realizzata dal momento in cui la alterazione-trascrizione/scrittura della dichiarazione è stata esaurita.

Diversamente, quando si tratta di scritture private, si deve considerare che il delitto di falsità materiale si perfeziona con l'uso del documento da parte del soggetto che l'ha falsificato, in quanto falsificazione materiale e uso del documento materialmente falsificato sono elementi costitutivi della stessa fattispecie (v. *retro*, Cap. IV, 3.1). Con la conseguenza che l'uso di scrittura privata falsificata punibile ai sensi dell'art. 489 c.p. si può configurare solo quando si tratta di un secondo uso della scrittura privata materialmente falsificata [MIRTO, 341 ss.; CATELANI, 317].

Il punto ha una certa rilevanza, in quanto, da ciò che abbiamo detto si dovrebbe ricavare che il soggetto che "trova" un documento materialmente falso, non ancora utilizzato dal suo autore, e che utilizza tale documento, non può rispondere ai sensi dell'art. 489 c.p. proprio perché la falsità presupposta non è stata realizzata, mancando il "primo uso".

D'altra parte, per ovviare a questo inconveniente, che genererebbe un vero e proprio vuoto di tutela (vuoto – si noti – agilmente colmato in quei sistemi penali



come il tedesco, in cui si equipara la falsificazione materiale all'utilizzo del documento materialmente falsificato), si potrebbe ritenere che la mera formazione senza l'utilizzo del documento falso integri gli estremi di una falsità tentata, con la conseguenza che il soggetto che utilizza una scrittura materialmente falsa non utilizzata dall'autore può essere comunque punito ai sensi dell'art. 489 c.p. Dovendosi poi calcolare la pena anche sulla base della diminuzione derivante dal tentativo. Tuttavia, già abbiamo visto come una "corretta" concezione del tentativo della falsità materiale in scrittura privata non possa prescindere quanto meno dalla realizzazione di atti diretti all'utilizzo del documento falsificato [v. *retro*, Cap. IV, 3.4]. Ecco allora che l'attuale configurazione dell'art. 489 c.p. comporta un indubbio vuoto di tutela, colmabile soltanto attraverso un intervento del legislatore.

La seconda questione problematica riguarda il **concetto di concorso nel reato presupposto**, dovendosi stabilire se si debba fare riferimento alla partecipazione "storica" al fatto di reato oppure alla punibilità in concreto del soggetto concorrente. Ed infatti per la stragrande maggioranza della giurisprudenza, un soggetto ha concorso nel reato presupposto (e quindi non è punibile *ex art.* 489 c.p.) soltanto nell'ipotesi in cui abbia partecipato storicamente alla realizzazione del fatto ed è stato anche in concreto punito, con la conseguenza che se ha concorso storicamente, ma è intervenuta una causa che ha inciso sulla punibilità in concreto (ad es. amnistia, prescrizione), il soggetto risulta punibile per uso ai sensi dell'art. 489 c.p. In sostanza, ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso è necessario o che l'agente non abbia concorso nella falsità oppure, se ha concorso, che si tratti di concorso in concreto non punibile. Detto diversamente, quando l'autore della falsità ha anche utilizzato il documento, la fattispecie di uso finisce per essere una sorta di fattispecie sussidiaria che trova applicazione quando tale autore non è punibile per la falsità commessa.

Ciò si verifica anzitutto quando il reato presupposto è prescritto oppure è intervenuta un'amnistia: «l'autore della contraffazione, che non risulti punibile a seguito di estinzione del reato, risponde tuttavia della fattispecie delittuosa di cui all'art. 489 c.p.» [Cass., Sez. V, 16.5.2007, Barre Iri, in *CED*, n. 29348/2007].

Negli ultimi tempi il problema si è posto soprattutto rispetto a documenti di identità (passaporti, carte di identità), quando il soggetto ha commesso la falsificazione o vi ha concorso all'estero (ad es. mediante la sostituzione della fotografia), ma essa non risulta punibile per mancanza delle condizioni di procedibilità previste dall'art. 10 c.p.: «ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso, è necessario che l'agente abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile: sicché sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della giustizia e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato» [Cass., Sez. V, 14.2.2007, Wadigasinhage, in *Cass. pen.*, 2008, 1054. Nello stesso senso, nella copiosissima giurisprudenza, si v. Cass., Sez. V, 15.4.2008, Natchev, in *CED*, n. 21805/2008; Cass., Sez. V, 29.4.2008, Djenisov, in *CED*, n. 20993/2008; Cass., Sez. V, 27.3.2008, Bilbilaj, in *CED*, n. 16421/2008; Cass., Sez. V, 5.2.2008, Tsenov, in *CED*, n. 11817/2008; Cass., Sez. V, 22.1.2008, Sehmus, in *CED*, n. 8555/2008; Cass., Sez. I, 16.11.2007, Chen, in *CED*, n. 7775/2008; Cass., Sez. V, 3.10.2007, El Gouhary Abdelmoaty, in *CED*, n. 40860/2007; Cass., Sez. V, 25.10.2005, Huqi, in *Riv. pen.*, 2006, 1243; Cass., Sez. V, 6.5.2004, Hideni, in *Cass. pen.*, 2006, 119].

Ciò precisato, questo indirizzo pone non pochi problemi applicativi. Anzitutto può essere compromessa la correlazione tra accusa contestata e condanna, poiché è possibile che a un soggetto venga contestato il concorso in una falsità materiale e poi sia punito per uso di atto falso. A tale inconveniente, tuttavia, la giurisprudenza risponde che nella contestazione relativa alla contraffazione è implicitamente contenuta anche la contestazione concernente l'uso, presentando falsificazione e uso un disvalore nella sostanza identico [Cass., Sez. V, 14.10.2004, Barlotti, in *Riv. pen.*, 2005, 1236; Cass., Sez. V, 16.5.2007, Barare Iti, cit.; Cass., Sez. V, 8.11.2006, Rekaï, in *Riv. pen.*, 2008, 71. Più in generale, sulla correlazione tra accusa e sentenza, v. *infra*, Cap. IX, 2].

In secondo luogo, dalle sentenze non emerge in modo chiaro la ragione sostanziale di questa scelta. D'altra parte, più che il frutto di un'interpretazione "automatica" del concorso nel senso del concorso punibile, il ragionamento che sottostà a questa opzione interpretativa sembra essere connesso a due profili. Da un lato, si fa riferimento alla circostanza che le sentenze di merito devono aver raggiunto la certezza processuale della responsabilità del soggetto in ordine alla falsificazione, ma poiché spesso tale certezza non viene raggiunta, si ritiene che non vi sia concorso proprio perché la responsabilità per concorso non risulta per l'appunto acclarata, con la conseguenza che il soggetto deve rispondere per uso, comportamento rispetto al quale invece esiste una certezza processuale in ordine alla sua realizzazione [spunti in tale senso in Cass., Sez. V, 18.10.2005, Toroveci, in *Foro it.*, 2007, II, 48, con nota di DI FRESCO]. Dall'altro lato, la giurisprudenza sembra fare riferimento a una sorta di rapporto di sussidiarietà tra falso materiale e uso, per cui in presenza di entrambe le condotte e la non punibilità della prima, non si può che applicare la fattispecie d'uso, considerando l'uso un *posterius* penalmente irrilevante in virtù della condotta falsificatrice, radicalmente più grave, che assorbe in sé l'uso; ma là dove la condotta più grave non può essere punita, l'uso finisce per assumere autonoma rilevanza. Detto in altri termini, se da un punto di vista formale il legislatore italiano ha distinto falsificazione e uso, da un punto di vista sostanziale queste condotte tornano ad avere uno stretto legame. Risultando così ancora una volta confermata l'opportunità di considerare l'uso una forma di falsità materiale.

**2.2. Condotta, oggetto materiale ed elemento soggettivo.** – Per quanto riguarda la **condotta**, il concetto di "fare uso", al pari di quanto accade per l'uso della falsità materiale in scrittura privata, non è identificato né con la fuori uscita del documento dalla disponibilità del possessore, né con la produzione di effetti giuridici. Da un lato, la fuori uscita dalla disponibilità non è necessaria, essendo sufficiente la mera esibizione; dall'altro lato, la produzione degli effetti giuridici può essere non solo attuale e immediata, ma anche potenziale. Pure in questo caso, è condivisa l'opinione secondo cui l'esibizione/esposizione rappresenta il comportamento minimo richiesto ai fini della tipicità. Là dove il documento non è stato nemmeno esibito o esposto, non si può parlare di utilizzo.

Così, in giurisprudenza, con riferimento all'esibizione, si è affermato che «nel delitto di uso di atto falso la nozione di uso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto; ad integrare il reato basta, pertanto, la semplice esibizione del documento falso. Orbene, da quanto emerge dalla motivazione non risulta la prova che l'imputato abbia mai esibito a chicchessia la documentazione falsa che corredeva il motociclo [...] è necessario fare uso effettivo del documento falso ad integrare il quale è sufficiente la materiale esibizione dello stesso» [Cass., Sez. V, 12.1.2001, Campistri, in *Giust. pen.*, 2001, II, 619 s. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 20.2.2001, Mbaye, in *Cass. pen.*, 2002, 238, relativa ad esibizione di una falsa patente rilasciata da uno stato extraeuropeo e non abilitante alla guida di veicoli in Italia].

In ordine all'esposizione, si è anche precisato che «l'uso dell'atto falso risulta esattamente individuato nella esposizione del falso permesso su auto parcheggiata nella ZTL, descrivendosi dunque una condotta certamente idonea a fare uscire il documento dalla sfera individuale dell'agente ed a proiettare all'esterno la sua capacità di determinare una situazione giuridicamente rilevante per uno scopo conforme alla natura dell'atto» [Cass., Sez. V, 7.2.2006, Ceri, in *Riv. pen.*, 2007, 215].

Come più volte accennato, **oggetto materiale** dell'uso può essere sia l'atto pubblico, sia la scrittura privata. Inoltre, per "falso" può intendersi sia il documento materialmente falso, sia quello ideologicamente falso.

La fattispecie è punita a titolo di **dolo**: il soggetto deve essere consapevole del falso presupposto. È indispensabile che tale consapevolezza sia acquisita in un momento successivo alla realizzazione del falso presupposto, altrimenti si deve ritenere che il soggetto abbia concorso nella falsificazione. Se infatti il soggetto era a conoscenza della falsità al momento della sua realizzazione da parte di altro soggetto, si pone il problema di stabilire se vi sia o meno un concorso morale. Posto che la mera conoscenza non sarebbe sufficiente, per aversi concorso sarà necessario accertare l'esistenza di un comportamento che non può consistere nella mera partecipazione passiva.

In giurisprudenza si è ritenuto che risponde di falso materiale e non di uso colui che abbia fatto uso di un documento pubblico alla cui consapevolezza falsificazione abbia concorso pur non avendo falsificato materialmente l'atto medesimo [Cass., Sez. V, 16.4.1982, Spreafico, in *Riv. pen.*, 1983, 183].

Ai sensi del comma 2 dell'art. 489, l'uso di una scrittura falsa richiede anche un **dolo specifico**: il soggetto deve aver agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno [circa la sua nozione, v. *retro*, Cap. IV, 3.3].

**2.3. Forme di manifestazione del reato, trattamento sanzionatorio, questioni processuali.** – In ordine alle **circostanze**, si pone il problema se possano trovare applicazione le circostanze aggravanti previste dagli articoli precedenti. Non sembrano esistere ragioni per ritenere il contrario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 491 comma 2 chi fa uso di testamento olografo o di titoli di credito trasmissibili contraffatti, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'art. 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Per quanto riguarda il **concorso di reati**, nessun problema circa il concorso formale con la truffa e quello materiale con la ricettazione. Con riferimento al primo, l'uso di atto falso può rappresentare l'artificio necessario per integrare la fattispecie di cui all'art. 640 c.p. Con riferimento alla ricettazione l'uso può seguire la ricezione o l'acquisto del documento falso che comportano la responsabilità per il delitto previsto dall'art. 648 c.p. [per entrambi i profili, v. di recente Cass., Sez. II, 6.11.2007, Talarico, in *CED*, n. 8005/2008].

Un problema di concorso si è posto con riferimento all'uso di carta di credito o di altro documento falsificato che abiliti al prelievo di denaro contante. Prima dell'introduzione dell'art. 12 d.l. 3.5.1991 n. 143, conv. in legge 5.7.1991 n. 197, l'uso di carta bancomat contraffatta integrava sia gli estremi dell'uso di documento falso sia quello di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, ponendosi il problema se tale concorso dava luogo a un concorso formale di reati o a un concorso apparente di norme [v. PELISSERO, 1974 ss.; la giurisprudenza si era espressa nel senso del reato complesso Cass., Sez. II, 7.12.1989, Majello, in *Cass. pen.*, 1991, 1973]. Dopo l'introduzione dell'art. 12 cit., tra quest'ultima fattispecie e l'art. 489 sussiste un concorso apparente di norme che si risolve nel senso dell'applicazione della prima fattispecie in virtù della sua specialità rispetto all'uso.

Circa il **trattamento sanzionatorio**, quando il documento è pubblico occorre prima individuare il tipo di falsità, poi il documento e infine il soggetto attivo. Poiché la pena della falsità in atto pubblico commessa dal privato (art. 482) è determinata attraverso un meccanismo di rinvio, la sanzione per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto pubblico operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all'art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all'art. 489 [Cass., Sez. V, 21.3.2001, Jovanovic, in *Cass. pen.*, 2002, 2368 s.].

Nell'ipotesi di **uso di scrittura privata falsa**, il delitto è punibile a **querela della parte offesa**, a meno che non si tratti di testamento olografo. Persona offesa alla quale spetta il diritto di querela è sia la persona di cui è stata falsificata la firma (ossia l'autore apparente del documento), sia la persona alla quale il documento è stato consegnato per il pregiudizio che può alla stessa derivarne [Cass., Sez. V, 22.1.1999, Troisi, in *Cass. pen.*, 2000. Per ulteriori approfondimenti, v. *infra*, Cap. IX, 1 ss.].

**2.4. Il rapporto con altri reati.** – Per quanto riguarda il rapporto con l'art. 485 c.p., v. *retro*, 2.1.

In ordine al rapporto con l'art. 496 c.p., v. *infra*, Parte III, cap. II, 3.2.

Per quanto riguarda il rapporto con gli **artt. 497-bis e 497-ter** c.p., v. *infra*, Parte, III, Cap. III, rispettivamente 2.2 e 3.1.

### 3. La soppressione di documento “vero” (art. 490 c.p.). Il bene giuridico tutelato.

---

La fattispecie di soppressione giustifica la propria autonomia soltanto in una prospettiva di tutela delle funzioni del documento, soltanto se, cioè, è posta a tutela della **funzione di perpetuazione** svolta dalla cosa materiale incorporante la dichiarazione: è grazie all’oggetto fisico-materiale in cui la dichiarazione è incorporata che la dichiarazione permane oltre la propria enunciazione.

Ecco allora che parlare di «attentato all’integrità e all’utilizzabilità dei mezzi probatori» [ANTOLISEI, 136], non coglie pienamente nel segno, in quanto il concetto di documento così come configurato all’interno del nostro sistema penale non coincide con un vero e proprio mezzo di prova. Alla stessa stregua non è del tutto esatto parlare di turbamento del regolare traffico giuridico [DINACCI, 127], in quanto la regolarità del traffico giuridico non è in grado di esprimere alcuna specificità.

Più convincente pertanto l’idea che «con questa ipotesi il legislatore ha inteso tutelare più che l’atto contenuto nel documento, il vero e proprio strumento mediante il quale l’atto perviene ad esistenza fisica. Senza la rappresentazione grafica, la manifestazione di volontà o la dichiarazione di scienza hanno un valore nettamente inferiore soprattutto nei rapporti con i terzi. Di qui la necessità di tutelare il documento quale oggetto da tutte quelle azioni che siano volte alla sua eliminazione» [CATELANI, 319, il quale tuttavia continua a qualificare il documento come un “mezzo di prova”].

**3.1. Condotta, oggetto materiale ed elemento soggettivo.** – La fattispecie descrive **tre tipologie di condotta**: distruzione, soppressione e occultamento. Tutte e tre, stando alla lettera, possono essere parziali o totali.

Si pongono problemi in ordine alla loro definizione concettuale, problemi che, a ben vedere, solo in apparenza sono privi di conseguenze applicative [così, invece, GRANDE, 64]. Se infatti è vero che non vi sono ricadute sanzionatorie immediate (tutte le condotte sono punite allo stesso modo e il trattamento sanzionatorio della soppressione è identico a quello delle falsità materiali) è anche vero che vi potrebbero essere conseguenze al momento della commisurazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p., allorché si tratta di valutare le modalità della condotta.

In particolare, i maggiori problemi interpretativi sono posti dalla **distruzione** e dalla **soppressione**. Per alcuni, si ha distruzione quando il documento è del tutto inutilizzabile, mentre si ha soppressione, quando si tratta di inutilizzabilità relativa [MANZINI, 958 s.]. Detto diversamente, distruzione e soppressione potrebbero avere ad oggetto indistintamente sia il contenitore che il contenuto, divenendo essenziale il criterio della inutilizzabilità su un piano – per così dire – quantitativo: se si tratta di inutilizzabilità totale, si avrebbe distruzione; se invece l’inutilizzabilità è parziale, si avrebbe soppressione. Questo criterio però non persuade. Il concetto di inutilizzabilità, infatti, risulta assai vago, mutando a seconda della prospettiva che si adotta, ragion per cui si può parlare di inutilizzabilità dal punto

di vista materiale o giuridico; oppure facendo riferimento o agli interessi perseguiti da chi sopprime il documento o a quelli propri del destinatario; oppure basandosi sulla destinazione del documento che può essere apprezzata – per così dire – in concreto, facendo riferimento alla destinazione originaria oppure “in astratto” sulla base del documento in sé e per sé considerato. Inoltre, non persuade l’idea che la distruzione e la soppressione possano riguardare sia il contenitore che il contenuto, in quanto verrebbe meno la stessa ragione di una distinzione tra la condotta di soppressione e quella di falsità materiale mediante alterazione (e più precisamente nella forma della soppressione) [in argomento cfr. anche (b) MEZZETTI, 294 s.].

Per una corretta impostazione del problema, a mio parere si deve partire proprio dalla distinzione tra alterazione e soppressione, per poi ricavare ciò che caratterizza le condotte dell’art. 490 c.p., nel senso che solo risolvendo la questione relativa alla distinzione tra alterazione e soppressione è poi possibile risolvere in modo coerente anche il problema della distinzione tra soppressione e distruzione. Ebbene, come abbiamo visto in precedenza, l’alterazione (parziale) per soppressione si ha con la eliminazione della scrittura e non della cosa incorporante; al contrario si ha soppressione con l’eliminazione di quest’ultima [v. *retro*, Cap. IV, 2.2.1]. Se così stanno le cose, allora ciò che differenzia la falsità materiale per alterazione (mediante soppressione) dalla soppressione di cui all’art. 490 è l’incidenza o meno della condotta sul contenitore, con la conseguenza che le condotte tipizzate dall’art. 490 si devono caratterizzare per la loro capacità di incidere sul contenitore ancor prima che sul contenuto. E da ciò il risultato finale che la distinzione tra distruzione e soppressione si basa alla fin fine sulla quantità, da misurarsi non sul piano della utilizzabilità, ma della distruzione fisico-materiale, per cui si ha distruzione con l’eliminazione completa del documento e soppressione con la sua eliminazione parziale.

Diversa è la condotta di **occultamento**, che incide sempre sul documento, ma non attraverso la sua distruzione fisica, bensì impedendo la sua utilizzazione fisico-materiale da parte di chi ne avrebbe titolo. Si tratta di condotta istantanea destinata a produrre effetti permanenti, tuttavia del tutto irrilevanti dal punto di vista giuridico [Cass., Sez. V, 11.2.2000, Famulare, in *Cass. pen.*, 2001, 143, secondo cui «l’espressione occulta va intesa nel significato di prendere e collocare l’atto in luogo ignoto all’avente diritto e non invece in quello di mantenere nascosto lo stesso»; Cass., Sez. II, 15.11.2005, Berghella, in *CED*, n. 43324/2007].

Si pone il problema se si possa configurare mediante omissione; così come si pone il problema se si possa parlare di occultamento non solo in presenza di un nascondimento fisico-materiale a carattere naturalistico e permanente, ma anche in presenza di un occultamento – per così dire – giuridico e temporaneo, allorché un determinato documento non viene portato a conoscenza del destinatario come dovuto. La giurisprudenza attribuisce rilevanza anche a quest’ultima ipotesi, soprattutto quando l’occultamento riguarda un documento pubblico in una prospettiva, ancora una volta, di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.

Così, non si è mancato d'affermare che integra gli estremi dell'occultamento la condotta del pubblico ufficiale che ometta di protocollare un documento [Cass., Sez. V, 24.5.2000, Zucchelli, in *Cass. pen.*, 2001, 2361] o che comunque custodisca il documento in modo tale da non renderlo reperibile all'occorrenza [Cass., Sez. V, 22.12.1998, Spaziano, in *Cass. pen.*, 2000, 603. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 9.2.2006, Lombardi, in *Giust. pen.*, 2007, II, 312, relativa a un'ipotesi in cui un Sindaco, ricevuta in tale qualità una missiva che gli comunicava l'esistenza di una dichiarazione di fallimento a suo carico, la protocollava personalmente, impedendo all'impiegato addetto al protocollo ed al segretario comunale di prenderne visione, per poi consegnarla solo successivamente a quest'ultimo in modo da rendere nota la sua causa di ineleggibilità, conseguente a detta sentenza di fallimento, quando essa non poteva più essere dichiarata].

**Oggetto** di soppressione è l'atto pubblico o la scrittura privata "veri". Per vero si deve intendere il documento genuino, con la conseguenza che è penalmente rilevante soltanto la soppressione del documento genuino (sia esso vero o non vero sul piano contenutistico), non anche quella di un documento non genuino (sia essa vero oppure non vero sul piano contenutistico).

Infine, l'art. 490 c.p. richiama gli artt. 476, 477, 482 e 485, e quindi anche le loro distinzioni interne. Non richiama invece l'art. 478 c.p. Secondo alcuni ciò significa che è esclusa la punibilità della soppressione della copia autentica e dell'attestato [(a) NAPPI, 101]. In realtà, la distruzione di tali documenti può essere punita mediante le altre fattispecie, non potendosi dimenticare come l'art. 478 c.p. svolga una funzione non tanto incriminatrice, ma piuttosto "di disciplina" relativa al trattamento sanzionatorio di fatti di per sé già punibili.

L'**elemento soggettivo** è identico a quello dell'uso di atto falso [v. *retro*, 2.2], per cui se si è in presenza di una scrittura privata è necessario che il soggetto abbia agito con il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (art. 490, comma 2, c.p.).

**3.2. Le forme di manifestazione del reato e il rapporto con altri reati.** – In giurisprudenza, si è ritenuto che integri gli estremi del **tentativo di falso per soppressione**, la distruzione di un documento, ancorché fosse esistente altro originale dello stesso documento [Cass., Sez. VI, 17.5.1979, Presti, in *CED*, rv 143201, relativa alla lacerazione di un rapporto trasmesso dalla polizia giudiziaria al magistrato, quando poi esisteva un altro rapporto negli atti della polizia]. La soluzione non può essere condivisa, in quanto ogni documento ha una valenza propria e del tutto autonoma. L'esistenza di un altro documento potrà incidere sul *quantum* di pena, ma non sull'*an* della responsabilità.

Per quanto riguarda il **concorso di reati**, problematico risulta il rapporto con il **furto** [in argomento, v. PETRONE, 512; DEAN, 539; P. GALIANI, 17; PELISSERO 150]. La questione si pone in virtù del fatto che nel momento in cui il soggetto sottrae un documento, può realizzare anche un occultamento (la prassi parla, forse in termini non del tutto appropriati, di soppressione).

Ebbene, per la giurisprudenza assume un carattere decisivo la componente psichica, dovendosi verificare se il soggetto ha agito al solo scopo di trarre profit-

to (furto) oppure al solo scopo di eliminare il valore probatorio del documento ("soppressione") [Cass., Sez. V, 6.3.1980, Neirotti, in *CED*, rv 145518; Cass., Sez. III, 22.1.1965, Fumarola, in *Giust. pen.*, 1967, II, 17, con nota di GALGANI], oppure abbia operato con entrambe le finalità (concorso formale) [Cass., Sez. VI, 12.7.1989, Marletta, in *Cass. pen.*, 1991, 1367]. Tuttavia si deve osservare come, da un lato, la soppressione non sia caratterizzata dalla finalità di eliminare il valore probatorio dell'atto; e come, dall'altro lato, la fattispecie di soppressione si atteggi sul piano psichico in modo diverso a seconda che si tratti di atto pubblico (senza dolo specifico) o di scrittura privata (con dolo specifico).

A mio parere occorre pertanto distinguere a seconda del tipo di atto che viene in gioco. In presenza di un atto pubblico, se il soggetto sottrae con la finalità di trarre profitto per sé o per altri, non c'è dubbio che si realizza un concorso formale di reati [ANTOLISEI, 137 s.; CATELANI, 323]. Se invece il soggetto agisce senza la finalità di trarre profitto, non si integrano gli estremi del furto, ma quelli dell'occultamento, non essendo necessario andare a scandagliare lo scopo ulteriore per il quale il soggetto ha agito.

In presenza di una scrittura privata, l'art. 490 comma 2 prevede come elemento costitutivo il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio. Si tratta pertanto di chiarire il rapporto che intercorre tra questo vantaggio e il profitto di cui all'art. 624 c.p. E poiché il profitto è speciale rispetto al vantaggio, si deve ritenere che troverà applicazione la fattispecie di furto.

La giurisprudenza individua un concorso materiale tra furto e falso per soppressione là dove la distruzione del documento sopravviene alla sua sottrazione [Cass., Sez. V, 12.12.2005, Miceli Corchettino, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 572, dove si afferma che «la distruzione del documento successiva al furto non rientra tra i postfatti non punibili, ma costituisce il concorrente reato di falsità per distruzione di cui all'art. 490 c.p.»].

Infine, il delitto di soppressione di atti assorbe quello di danneggiamento [ANTOLISEI, 137].

## Bibliografia.

---

CANTARANO, *In tema di falso per soppressione*, in *Riv. pen.*, 1971, 51; (a) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 256; (b) CASACCIA, *Artt. 481-493-bis*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 717; CATELANI, *I delitti di falso*, Milano, 1989; DEAN, *Premesse alla soluzione di un caso controverso di concorso di reati: falso per soppressione e furto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 539; DI FRESCO, *In tema di uso di atto falso*, in *Foro it.*, 2007, II, 48; DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Napoli, 1987<sup>2</sup>; FRACCHIA, *Profili dell'oggetto materiale del falso per soppressione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 977; GALIANI P., *In tema di concorso tra le falsità per soppressione e i delitti di furto e truffa*, in *Giust. pen.*, 1967, II, 17; GIORDANA, *Aggravante dell'art. 61, n. 9, codice penale e soppressione di atti ad opera di un pubblico ufficiale*, in *Giur. it.*, 1972, II, 65; GRANDE,



*Falsità in atti*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 52; LUCIANETTI, *Art. 489*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 429; MACCHIA, *Uso di atto falso*, in *Cass. pen. mass.*, 1969, 1340; MACCORRA, *Artt. 478; 480-482; 484-491; 492-493-bis*, in **DOLCINI, MARINUCCI**, 3459; MARINI L., *Artt. 481; da 484 a 491; 493-bis*, in **COCCO**, 424; MAROCCO, *Introduzione al Capo III – Della falsità in atti; Artt. 476-493-bis*, in **MARINI G., LA MONICA, MAZZA L.**, 2319; MASPERO, *Artt. 476-493-bis*, in **CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ**, 1247; MASTROGIULIO, *Art. 490*, in **CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA**, 447; (a) MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 255; (b) MEZZETTI, *Artt. 476-493-bis*, in **RONCO, ARDIZZONE, ROMANO B.**, 2188; MIRTO, *La falsità in atti*, Milano, 1955; (a) NAPPI, *Fotocopia di certificato alterato e distruzione dell'originale*, in *Giur. it.*, 1981, II, 246; (b) NAPPI, *Alterazione e soppressione di atti e documenti falsi*, in *Giur. it.*, 1982, II, 403; (c) NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999<sup>2</sup>; NEPPI MODONA, *Falso per occultamento e reato impossibile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 1305; OLIVERO, *Primo uso di scrittura privata falsa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 574; PANNAIN, *Uso di atto falso da parte del falsificatore o concorrente nel reato di falso dopo l'estinzione del falso*, in *Temi*, 1966, 366; PELISSERO, *Furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento ed uso di atto falso: concorso di reati o concorso apparente di norme*, in *Cass. pen.*, 1991, 150; PETRONE, *Dolo di profitto e falso per soppressione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 512; SAMMARCO, *Sulla nozione di uso di atto falso*, in *Giust. pen.*, 1967, II, 881; SARNO, *Artt. 488-493-bis*, in **PADOVANI**, 3164.

## Capitolo VIII Le figure di falso c.d. inoffensivo

---

### Sommario

---

1. Delimitazione concettuale delle figure di falso c.d. inoffensivo. – 2. Il falso grossolano. – 3. Il falso inutile. – 4. Il falso innocuo. – *Bibliografia.*

---

### 1. Delimitazione concettuale delle figure di falso c.d. inoffensivo.

---

Come abbiamo visto a più riprese, al rischio di formalismo che caratterizza le fattispecie di falsità documentale, dottrina e giurisprudenza hanno reagito elaborando alcune figure di falso c.d. inoffensivo che dovrebbero consentire di escludere la punizione di fatti che pur essendo “formalmente” corrispondenti al tipo, tuttavia risultano nella sostanza privi di un significativo disvalore.

Prima di esaminare nel dettaglio tali figure, si pone la necessità di una loro **individuazione/delimitazione concettuale**. Soprattutto da parte della dottrina v'è infatti la tendenza a ricomprendervi non solo le figure – per così dire – classiche del falso grossolano, inutile e innocuo, ma anche le ipotesi di falso c.d. consentito, in atti invalidi, da correzione e in atto falso [v. (d) NAPPI, 169 ss.; (c) GIACONA, 37 ss.]. Siffatta estensione è stata tuttavia oggetto di alcune riserve critiche, notando come in queste ultime ipotesi l'irrilevanza del falso discenda in realtà dai principi generali, nonché dalla corretta interpretazione delle norme, in buona sostanza dalla loro atipicità, non essendo quindi necessario fare ricorso al falso c.d. inoffensivo [PREZIOSI, 153].

Dietro a questo contrasto sembra esserci un equivoco di fondo. Se infatti è vero che risulta più corretto distinguere tra un nucleo centrale di falsi inoffensivi (grossolano, inutile e innocuo) ed altre figure che pur comportando la non punizione del falso, presentano caratteri peculiari; è anche vero che **tutte le figure che si fanno rientrare nella categoria del falso inoffensivo**, siano esse appartenenti o meno al nucleo centrale, **pongono a ben vedere un problema di tipicità**. Ecco al-

lora che ciò che differenzia le figure “classiche” di falso inoffensivo dalle altre non è tanto la circostanza se incidono o meno sulla tipicità, quanto piuttosto il modo in cui vi incidono, escludendola [in argomento, all’interno di una disamina più ampia, concernente la concezione c.d. realistica del reato, sia consentito rinviare a BARTOLI, 419 ss.].

Ed infatti, nelle **figure di “vero e proprio” falso c.d. inoffensivo** sembrano rientrare tutte quelle ipotesi in cui la tipicità è esclusa in virtù della mancanza di un elemento costitutivo (l’offesa o comunque il pericolo concreto di un’offesa), il quale però è stato – per così dire – aggiunto attraverso una sorta di **manipolazione preliminare della fattispecie da parte del giudice** (concezione c.d. realistica del reato). Diversamente, le altre figure di falso inoffensivo inteso in una accezione più lata, si caratterizzano per il fatto che la tipicità è sì sempre esclusa, ma in virtù della **mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice così come delineata dal legislatore**. Detto in altri termini, mentre le figure “classiche” di falso inoffensivo operano sempre all’interno dei confini tratteggiati dalla legge, ma sulla base dell’idea che il giudice possa ridisegnare la tipicità aggiungendo come elemento costitutivo l’offesa o la messa in pericolo del bene, da accertare in concreto, le altre figure operano all’interno dei confini tratteggiati dal legislatore mediante la descrizione della fattispecie di parte speciale.

Andando ancora più a fondo nella prospettiva che abbiamo tratteggiato, si può giungere alla conclusione che le “autentiche” figure di falso c.d. inoffensivo sono quelle che fanno riferimento alla dimensione ingannatoria e/o alla concezione plurioffensiva del falso, vale a dire a valutazioni che si basano su elementi esterni (ed estranei) a quelli tipizzati espressamente dal legislatore; al contrario, non sono da ricondurre all’idea di falso inoffensivo tutte quelle ipotesi in cui, pur venendo utilizzate le espressioni “grossolano”, “inutile” e “innocuo”, si esclude la tipicità attraverso l’interpretazione di un elemento costitutivo descritto dalla fattispecie incriminatrice. E come abbiamo in parte già visto e avremo modo di vedere meglio in seguito, mentre le ipotesi di falso c.d. consentito, in atti invalidi, da correzione e in atto falso pongono soltanto problemi di tipicità – per così dire – “legale/legislativa”, vale a dire interna alla fattispecie, al contrario le ipotesi di falso grossolano, inutile e innocuo pongono in parte problemi di tipicità “legale”, in parte problemi di tipicità “giudiziale” (concezione c.d. realistica del reato).

## 2. Il falso grossolano.

---

Come più volte accennato, le figure “classiche” di falso inoffensivo sono tre: falso grossolano, inutile ed innocuo. D’altra parte, la loro definizione concettuale non risulta agevole, a causa del fatto che rispetto ad esse, trattandosi di figure di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esiste una varietà di opinioni, come anche fraintendimenti determinati più da questioni nominalistico-terminologiche che sostanziali. Nel tentativo di compiere una razionalizzazione sistematica di

questa composita realtà, senza dubbio più agevole è l'individuazione della figura del **falso c.d. grossolano** [Cass., Sez. Un., 25.10.2007, Pasquini, in *Cass. pen.*, 2008, 1283 ss., con nota di FERRARI; anche in *Corr. merito*, 2008, 363, con nota di PICCIALLI; anche in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1128, con nota di DE FLAMMINEIS; anche in *Foro it.*, 2008, II, 203, con nota di (b) GIACONA; anche in *Guida dir.*, 2008, 11, 114, con osservazioni di AMATO; anche in *Riv. pen.*, 2008, 382. In dottrina v. (c) GIACONA, 62 ss.; CRIMI, 301]. Tale figura attiene in modo assolutamente pacifico alla condotta di falsificazione e si riferisce alla sua **inidoneità ad ingannare**: perché una condotta di falsificazione possa assumere rilevanza è necessario che sia idonea a realizzare un inganno e tale idoneità viene meno nel momento in cui il falso risulta riconoscibile [in giurisprudenza, v. Cass., Sez. V, 9.3.1999, Moggia, in *Guida dir.*, 1999, Dossier 7, 112; Cass., Sez. I, 19.5.1999, Caragliano, *ivi*, 1999, Dossier 7, 112].

Si discute se il falso grossolano riguardi soltanto la **falsità materiale** [(c) GIACONA, 62; Cass., Sez. V, 5.4.2005, Zanirato, in *CED*, n. 38070/2005], **oppure anche** la condotta di **falsità ideologica** [(d) NAPPI, 174; Cass., Sez. V, 18.12.2008, Ribaudò, in *CED*, n. 2514/2009, relativa a falsa attestazione da parte del Segretario generale di un Comune dell'esistenza di pareri e attestazioni prescritti dalla legge n. 142/1990, dove però si nega nel caso specifico la grossolanità della falsa attestazione; Cass., Sez. V, 4.6.2008, Vena, in *CED*, n. 36647/2008, relativa a falsa attestazione di idoneità fisica alla guida di un soggetto affetto da gravissima sordità bilaterale, dove tuttavia ancora una volta si nega nel caso specifico la grossolanità del falso, in quanto «è esclusa la configurabilità del reato impossibile qualora la difformità dell'atto dal vero non sia riconoscibile "ictu oculi", in base alla sola disamina dell'atto stesso»; Cass., Sez. V, 4.11.1993, Buraccini, in *Giust. pen.*, 1997, II, 274, con nota di PILLA; Cass., Sez. V, 21.4.1982, Bonomonte, *ivi*, 1983, II, 461].

Il punto è molto più delicato di quanto sembri. Se si muove dall'idea che il falso tutela la fede pubblica, e quindi si lega la condotta di falsificazione all'inganno, non c'è dubbio che anche una menzogna può risultare idonea o inidonea ad indurre in inganno. Tuttavia, si deve considerare che rispetto ad una falsità documentale, l'idoneità/inidoneità ingannatoria della menzogna non può essere valutata sulla base della dichiarazione in sé e per sé considerata, ma deve emergere dal documento, con la conseguenza che se dal documento non emerge alcun elemento che possa "contraddire" o "smentire" quanto dichiarato attraverso la menzogna, quest'ultima finisce per essere considerata sempre idonea.

Ed è proprio per questa ragione che la giurisprudenza nega quasi sempre rilevanza al falso grossolano rispetto al falso ideologico: «la falsa affermazione dell'esistenza dei pareri contenuta nei "considerato" effettuata al momento della deliberazione, risulta palesemente ed immediatamente percepibile dallo stesso documento [...] Sennonché, proprio la struttura "composita" dell'atto contrasta con quella valutazione di immediata percebilità del falso da parte del lettore» [Cass., Sez. V, 18.12.2008, Ribaudò, cit.]: in buona sostanza, l'idoneità ingannatoria della falsa dichiarazione di esistenza di pareri allegati alla deliberazione si ritiene idonea ad ingannare, a causa del fatto che tali pareri non si trovavano materialmente allegati alla proposta di delibera, risultando così difficile rendersi conto della loro effettiva inesistenza.

Se si fa riferimento alla distinzione tra genuinità e veridicità, e si ancora quest'ultima a particolari doveri di veridicità, è evidente che i margini per attribuire rilevanza alla idoneità ingannatoria della menzogna si annullano, incentrandosi il disvalore nella formale violazione degli obblighi.

Ciò posto, il primo aspetto problematico concernente il falso grossolano riguarda **il modo in cui si dà ingresso ad una valutazione di idoneità d'inganno relativa alla condotta** [(c) GIACONA, 63 ss.]. Dottrina e giurisprudenza fanno riferimento all'**art. 49 c.p.**, interpretato non come tentativo inidoneo [v. sul punto (c) GIACONA, 63 s., secondo cui, anche a ritenere superabili le difficoltà di configurare il tentativo nei delitti di falso, «appare comunque improprio qualificare come tentativo inidoneo il falso grossolano, che si atteggia piuttosto come condotta formalmente tipica»], ma nella prospettiva della concezione realistica del reato [con riferimento alle falsità v. per tutti MANTOVANI, 210], per cui nella sostanza alle fattispecie di falso si aggiunge un requisito ulteriore consistente nel pericolo concreto di inganno, demandando al giudice al momento applicativo della fattispecie il potere di accertare tale elemento costitutivo. Ecco allora che in questa prospettiva si finisce per concepire i **reati di falso come reati di pericolo (concreto) di inganno**, dove il pericolo cioè deve essere valutato sulla base della situazione realmente esistente avuto riguardo alla probabile realizzazione di un evento lesivo consistente per l'appunto nell'inganno [(a) MALINVERNI, 318; (b) ID., 86].

Se così stanno le cose, è interessante notare come, contrariamente a quanto si è soliti affermare, dietro a questa interpretazione non v'è tanto una concezione pluri-offensiva del falso [per la pluri-offensività, invece, ANTOLISEI, 117, che parla di messa in pericolo degli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità del documento; CRIMI, 301], bensì una **concezione basata sulla fede pubblica**, in quanto è la fede suscettibile di inganno [mette in risalto questo profilo PREZIOSI, 146 s. In argomento si v. anche (d) NAPPI, 171, il quale sottolinea come si faccia riferimento alla grossolanità, come inidoneità della falsa rappresentazione della realtà a trarre in inganno, da parte sia dei sostenitori della pluri-offensività, sia dei sostenitori delle tesi processualistiche].

Là dove si ritiene ammissibile un'interpretazione dell'art. 49 c.p. in chiave di concezione realistica del reato, il problema che si pone in presenza del falso grossolano è quello della **configurazione del giudizio di pericolo**. Sul punto le questioni da affrontare sono nella sostanza due: quale ruolo gioca l'evento consistente nell'inganno? Come si valuta la idoneità/inidoneità ingannatoria della falsificazione? In ordine alla prima questione, si deve chiarire **se la verifica (o la mancata verifica) dell'evento possa assumere un ruolo nella valutazione del pericolo di inganno**. Ed infatti, da un lato, si potrebbe sostenere che la mancata verifica sia indice della inidoneità (non essendosi verificato l'inganno, la condotta non poteva che essere inidonea); dall'altro lato, si potrebbe sostenere che la verifica dell'evento sia indice della idoneità (essendosi verificato l'inganno, la condotta non poteva che essere idonea).

Soprattutto per la **dottrina**, l'**evento** dovrebbe essere collocato **fuori dalla base del giudizio**. Così è stato affermato che «l'accertata idoneità alla falsa rappresen-

tazione della realtà deve ritenersi sufficiente alla configurabilità del reato, anche quando l'inganno non si sia in concreto realizzato [...] e viceversa la punibilità del fatto deve essere esclusa, quando il documento sia inidoneo a una falsa rappresentazione della realtà, anche se l'inganno si sia realizzato [(d) NAPPI, 173 s.; in giurisprudenza, v. Cass., Sez. I, 19.5.1999, Caragliano, cit.]. Si tratta della **prospettiva ex ante**, per cui si prendono in considerazione tutte le circostanze esistenti al momento della realizzazione della condotta, con la conseguenza che, a rigore, si può parlare di idoneità/inidoneità della falsificazione ad ingannare sia che l'evento non venga realizzato, come anche nell'ipotesi in cui si sia verificato.

Al contrario, non risulta vi siano sostenitori di una **prospettiva ex post**. Se si adottasse tale prospettiva, si dovrebbe fare riferimento non solo alle circostanze presenti al momento della realizzazione della condotta, ma anche a quelle esistenti tra il momento di realizzazione della condotta e il momento di verifica dell'evento: se l'evento si è verificato, siamo senza dubbio in presenza di una condotta idonea; se non si è verificato, la condotta è inidonea.

La **giurisprudenza** assume una posizione che potremmo definire intermedia rispetto ai due orientamenti precedenti, perché **distingue a seconda che il falso sia stato scoperto oppure non sia stato scoperto producendo così l'inganno**: se l'inganno si è verificato e quindi il falso non è stato scoperto, la condotta non può che essere giudicata idonea; se invece l'inganno non si è verificato, perché il falso è stato scoperto, occorre compiere una valutazione in concreto, concernente l'idoneità ingannatoria della condotta.

Ed infatti, in questa prospettiva si è affermato che «il principio secondo il quale, in tema di falso, la valutazione della inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati e non ex post, riguarda i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti [in verità si tratta comunque di giudizio ex post dove tuttavia l'evento non si considera, perché non si è verificato: non si può prendere in considerazione la mancata verifica dell'evento, che non è una condizione]. Il suddetto principio non riguarda invece i casi in cui il falso non sia stato scoperto e abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno; e nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p.» [Cass., Sez. V, 1.2.1992, Zippo, in Cass. pen., 1994, 1847. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 11.10.2005, Labò, in CED, n. 40038/2005, relativa a produzione di documentazione ideologicamente falsa al fine del rilascio di una concessione, dove si precisa che «se il provvedimento concessorio è stato concretamente rilasciato [...] evidentemente l'azione era idonea a realizzare l'ipotesi di falso»; Cass., Sez. V, 4.2.2005, Bouhanouche, in CED, n. 24873/2005; Cass., Sez. II, 2.12.2003, Pintus, in CED, n. 12338/2004; Cass., Sez. V, 22.10.1993, Amalfi, in Cass. pen., 1995, 560, la quale parla espressamente di giudizio ex ante proprio perché nel caso specifico l'evento non si era verificato; Cass., Sez. V, 18.12.1987, Corrado, *ivi*, 1990, 43, la quale parla espressamente di giudizio ex post in quanto nel caso specifico l'evento si era verificato; Cass., Sez. II, 30.1.1986, Di Giacomo, *ivi*, 1987, 1727].

Ecco allora che è solo in presenza di un falso rispetto al quale non si è verificato l'evento di inganno che si pone il problema di un **giudizio di idoneità**, avendo

riguardo alle **circostanze presenti al momento della condotta**. In particolare, per quanto riguarda tale valutazione, assumono rilevanza la condotta di riferimento, la base del giudizio (le circostanze concrete) e il relativo parametro. Sotto il primo profilo della **condotta di riferimento**, si discute se essa sia **quella di falsificazione oppure di uso**. Al di là di tutte le considerazioni che si possono fare, non c'è alcun dubbio che l'idoneità ingannatoria finisce per essere misurata facendo riferimento alla condotta di uso [in argomento v. (d) NAPPI, 174, il quale afferma che «l'accertamento dell'idoneità, deve avvenire *ex post*, ma rispetto alla formazione e all'uso del falso, non rispetto alla realizzazione dell'inganno»], risultando così confermata la manipolazione che subisce la fattispecie allorquando si tratta di valutare un pericolo di inganno.

Per quanto riguarda la **base del giudizio**, si può parlare di base **parziale**, nel senso che si tende ad escludere tutte le circostanze concrete – per così dire – eccezionali: leggibilità, visibilità oggettiva e soggettiva [Cass., Sez. V, 6.3.1978, Zuppati, in *Cass. pen. mass.*, 1979, 554].

Infine, con riferimento al **parametro**, la giurisprudenza non fa riferimento al soggetto della vicenda concreta, ma ad una sorta di soggetto astratto, avulso dalla situazione storica, per cui la punibilità deve essere esclusa solo quando il falso sia *ictu oculi* riconoscibile da una qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza [Cass., 26.2.2003, Lorizio, in *Dir. giust.*, 2003, 20, 98; Cass., Sez. V, 9.3.1999, Moggia, in *Guida dir.*, 1999, Dossier 7, 112; Cass., Sez. VI, 19.7.1995, Fidelio, in *Riv. pen.*, 1995, 1446; Cass., Sez. V, 15.12.1993, Bonzi, *ivi*, 1994, 1151; Cass., Sez. V, 7.10.1992, Borzi, in *Cass. pen.*, 1994, 305].

Dall'impiego di questo parametro consegue che la stessa esistenza di un dubbio o di un sospetto, lascia intendere che la falsità abbia una idoneità ingannatoria [Cass., Sez. V, 13.10.2004, Morandi, in *CED*, n. 48085/2004; Cass., Sez. V, 22.10.1975, Cozzarolo, in *Riv. pen.*, 1976, 570].

Inoltre, si considera idoneo anche il falso la cui scoperta è dovuta a particolari cognizioni e alla competenza dei soggetti qualificati [Cass., Sez. V, 26.9.2007, Villano, in *CED*, n. 37573/2008, dove si nega rilevanza «alla circostanza del pronto riconoscimento da parte degli addetti alla vigilanza, proprio in quanto esperti», escludendosi così la riconoscibilità da parte di una persona qualsiasi; Cass., Sez. V, 20.2.2001, Mbaye, in *Cass. pen.*, 2002, 238; Cass., Sez. V, 10.7.1979, Stefanoni, in *Giust. pen.*, 1980, II, 417]. Non solo, ma nell'ipotesi in cui l'inganno sia stato cagionato, si nota come se a cadere nell'inganno sono stati soggetti esperti, a maggior ragione si deve ritenere che l'inganno si sarebbe prodotto nei confronti di un soggetto qualunque [Cass., Sez. V, 28.11.2005, Degoni, in *CED*, n. 46859/2005; Cass., Sez. V, 27.5.2005, Rinversi, in *CED*, n. 30855/2005; Cass., Sez. V, 8.7.2005, Ardito, in *CED*, n. 30281/2005].

Infine, il falso si reputa idoneo, se la scoperta è dovuta a una diligente verifica [Cass., Sez. V, 3.2.2004, Pulvirenti, in *CED*, n. 11808/2004; Cass., Sez. V, 10.3.1987, Costanzo, in *Cass. pen.*, 1988, 1426; Cass., Sez. V, 13.2.1986, *ivi*, 1987, 726], o se comunque è destinato a un attento controllo [Cass., Sez. V, 3.3.1997, Vini, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 1200].

Andando ancora più a fondo, la riconoscibilità dell'inganno si radica nel modo in cui è stata eseguita la falsificazione, nel senso che deve essere stata eseguita con cura e abilità [Cass., Sez. V, 1.10.2008, Urso, in *CED*, n. 40280/2008, in cui si nega la grossolanità della falsificazione di un contrassegno per invalidi perché «la falsità poteva essere constatata solo con un esame del documento ad opera di soggetti esperti, giacché le discordanze rispetto all'originale erano minime e riguardavano solamente “l'intensità del colore, lo spessore della plastica, la mancanza del timbro anche nella parte posteriore”»]; Cass., Sez. V, 21.6.1983, Baccigaluppi, in *Giust. pen.*, 1984, II, 287; Cass., Sez. VI, 9.4.1992, Ecora, in *Cass. pen.*, 1993, 1999. In dottrina, v. CRIMI, 301].

D'altra parte, la stessa **giurisprudenza** ha finito per disattendere quanto elaborato ed **ha escluso spesso l'inedoneità** in ipotesi in cui invece sembrava sussistere sulla base dei parametri da lei stessa prospettati.

Così, ad esempio, la grossolanità è stata negata:

- in presenza di numerose correzioni ed aggiunte a penna al testo dattiloscritto [Cass., Sez. V, 19.3.1980, Pillera, in *Cass. pen. mass.*, 1981, 1023];
- quando il documento non si presta di per sé a un controllo minuzioso [Cass., 9.7.1999, Faro, in *Guida dir.*, 1999, 42, 99, relativa a una targa realizzata con cartone, sulla quale erano stati applicati lettere e numeri adesivi: la targa è destinata a fornire dati del veicolo che si devono poter distinguere a notevole distanza].

Un'ipotesi particolare è offerta dalla sovrascrittura o cancellazione e successiva riscrittura di una o più parole o cifre. A ben vedere, v'è un orientamento, risalente nel tempo, che si basa su una sorta di presunzione assoluta di grossolanità, trattandosi di falsità evidente [Cass., Sez. VI, 11.10.2001, Paonessa, in *CED*, n. 41114/2001; Cass., Sez. V, 11.3.1868, Brancolini, in *CED*, rv 107895; Cass., Sez. V, 7.11.1968, Romano, in *CED*, rv 110384]. Altro orientamento, invece, sembra presumere una non grossolanità, per cui la falsità, pur essendo evidente, non rileva [Cass., Sez. V, 12.2.2008, Perrini, in *CED*, n. 22192/2008, in cui si afferma che la cancellazione e riscrittura rilevano perché possono «apparire una irregolare ma non nulla né delittuosa correzione di errore materiale dell'atto *in itinere*»]; Cass., Sez. V, 11.7.2005, Pasquali, in *Riv. pen.*, 2006, 1100; Cass., Sez. V, 4.10.2005, Romeo, in *CED*, n. 39474/2005: «le abrasioni di precedenti annotazioni non possono considerarsi senz'altro un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità dell'inganno, potendo essere ritenute una correzione del suo stesso pubblico certificatore, attuata durante la formazione del documento»; Cass., Sez. V, 11.7.2005, Pasquali, in *Riv. pen.*, 2006, 1100; Cass., Sez. V, 27.10.1992, Borzi, cit.; Cass., Sez. V, 13.2.1986, Tortonesi, in *Cass. pen.*, 1987, 726. In argomento si v. anche Cass., Sez. V, 13.4.2005, Lo Re, in *CED*, n. 18423/2005, relativa ad alterazione per aggiunta, dove, muovendo dalla idoneità falsificatoria della riscrittura, si afferma che «a maggiore ragione le falsificazioni “per aggiunta” (salvo riguardino circostanze del tutto marginali rispetto alla funzione probatoria dell'atto), non consentono di ipotizzare la loro agevole riconoscibilità». Infine, esiste un orientamento più flessibile secondo il quale spetta al giudice del merito accertare se le peculiarità della specifica alterazione la facciano ritenere un'innocua correzione oppure costituiscono espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta [Cass., Sez. V, 10.4.2006, Merola, in *CED*, n. 39126/2006; Cass., Sez. V, 7.10.1992, Borzi, cit.].

Al contrario, sono state davvero **pochissime le ipotesi** in cui è stata ritenuta esistente l'**inedoneità ad ingannare**.

Così, ad esempio, si è ritenuta grossolana la formazione mediante fotocopia di documenti per il rinnovo o il conseguimento della patente, in quanto il responsabile dell'ufficio di igiene



pubblica aveva immediatamente rilevato che si trattava di più documenti identici fotocopiati da un unico originale [Cass., Sez. II, 1.12.2005, Palmisano, in *CED*, n. 6590/2006, dalla quale tuttavia emerge anche che a rigore non si trattava di falso grossolano visto che l'ufficio della Motorizzazione civile aveva respinto la documentazione inviandola all'A.S.L., non perché i documenti risultavano falsi, ma incompleti, con la conseguenza che rispetto a soggetti non esperti era stato realizzato l'inganno].

Parimenti si è ritenuta grossolana la falsificazione realizzata mediante cancellatura [Cass., Sez. VI, 11.10.2001, Paonessa, cit.].

Da quanto detto emerge in modo evidente come in realtà **gli spazi per attribuire rilevanza al falso grossolano siano molto angusti**. Da un punto di vista – per così dire – tecnico-giuridico, ciò dipende senza dubbio dal parametro che la giurisprudenza utilizza, il quale, coincidendo con un destinatario “ideale”, impedisce, a ben vedere, di prendere in considerazione le circostanze concrete, rendendo il giudizio sempre più “astratto”. Da un punto di vista sostanziale, poi, la riduzione dell'ambito applicativo del falso grossolano è una logica e inevitabile conseguenza della visione di fondo adottata dalla giurisprudenza, la quale si basa sì sulla fede, sulla fiducia, sull'affidamento, ma concepita in termini pubblici. Ed infatti, se il riferimento alla fiducia consente di aprire alla prospettiva ingannatoria, tuttavia il carattere “pubblicistico”, spinge verso l'elaborazione di un giudizio “astratto” e “generalizzante”, con la conseguenza che è sufficiente l'esistenza di un motivo per dubitare della genuinità del documento perché si possa affermare che un soggetto medio (che incarna il pubblico affidamento) possa essere tratto in inganno. Detto in altri termini, pur muovendosi in una prospettiva di pericolo concreto, tuttavia è proprio il riferimento alla fede pubblica che porta inevitabilmente a configurare la fattispecie in termini di pericolo astratto.

Al di là di questi aspetti, la **figura del falso grossolano suscita alcune perplessità di ordine più generale**. Anzitutto, non si può fare a meno di ricordare come la stessa concezione realistica del reato ponga non pochi problemi sul piano della legalità [sia consentito rinviare a BARTOLI, 419 ss., e alla bibliografia *ivi* richiamata], visto che finisce per aggiungere un elemento costitutivo non previsto dal legislatore, trasformando così la fattispecie da reato a tutela anticipata a reato di pericolo concreto. In secondo luogo, si deve osservare come lo strappo alla legalità sia particolarmente significativo, in quanto la componente ingannatoria non è assolutamente contemplata o ricavabile anche in via interpretativa dalla fattispecie incriminatrice: ben diverso sarebbe il discorso là dove fosse stata prevista una finalità soggettiva di inganno, come avviene ad esempio in Germania. Ma ciò che preme sottolineare è soprattutto che la valorizzazione della componente ingannatoria non è detto che determini una riduzione dell'ambito applicativo della fattispecie. Ed infatti, se si decide di ricostruire con coerenza la fattispecie in una prospettiva di pericolo d'inganno, valorizzando soprattutto la manipolazione materiale del documento, a discapito del concetto della paternità, mentre il falso grossolano può portare a non punire alcuni fatti la cui falsità risulta riconoscibile, al contrario si dovrà affermare la responsabilità in presenza di altre tipologie di falso, come ad esempio quello consentito oppure quello che presenta una firma attribuibile ad

un soggetto immaginario, visto che, pur trattandosi di documenti genuini, indubbia è la loro idoneità ad ingannare il loro destinatario.

Vero questo, allora sembra preferibile attribuire rilevanza alla idoneità ingannatoria del falso, senza però perdere di vista il profilo della autenticità e quindi della tipicità tratteggiata dal legislatore, per cui là dove la discrasia tra autore apparente ed autore reale acquista un'evidenza tale da non trarre in inganno un soggetto terzo, allora si dovrà concludere per la atipicità del fatto a causa della mancanza di falsificazione.

### 3. Il falso inutile.

---

Anche il falso c.d. inutile pone problemi di identificazione concettuale. Unico carattere condiviso è la sua attinenza all'elemento costitutivo del documento su cui cade la condotta di falsificazione. Al di là di questo aspetto, al suo interno, vengono ricomprese **tre ipotesi assai diverse tra di loro**.

La prima si ha quando **l'atto falsificato risulta privo di rilevanza giuridica**. Tale ipotesi, a dire il vero, non pone problemi particolari, in quanto si deve ricordare come l'assenza di rilevanza giuridica della dichiarazione determini il venir meno di uno dei requisiti che compongono il documento [v. *retro*, Cap. II, 2.1.1], e quindi il venir meno della tipicità del fatto così come tracciata dal legislatore.

La seconda ipotesi di falso inutile attiene ai documenti pubblici e si ha quando la condotta di falsificazione ha ad oggetto un **atto o una parte di atto che non è richiesto dalla legge** ai fini della produzione di determinati effetti giuridici, nel senso che per l'ottenimento di determinati effetti giuridici l'atto che viene posto in essere non risulta indispensabile e quindi il relativo falso per l'appunto "inutile". In questa ipotesi quindi l'inutilità non deriva tanto dal falso, ma piuttosto dalla mancanza di necessità dell'atto ai fini della produzione degli effetti giuridici. Com'è agevole intuire questa ipotesi si verifica soprattutto rispetto alle falsità ideologiche.

Ebbene, per la giurisprudenza la falsità che riguarda un atto non richiesto dalla legge assume comunque rilevanza giuridica, e ciò perché un atto è destinato a produrre non solo gli effetti tipici per i quali è previsto, ma anche altri possibili effetti giuridici.

Così, in presenza di una falsa autentica di firma apocrifa del cliente da parte di un legale, firma apposta in calce ad un atto di rinuncia agli atti del giudizio, la giurisprudenza ha affermato che «il falso è punibile anche quando l'atto non è previsto come necessario, purché sufficiente a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile»: muovendo dalla consapevolezza che «è autorizzato l'esercizio del potere certificatorio del difensore solo nelle ipotesi espressamente previste dagli artt. 83 e 390 c.p.» e che ai fini della validità della rinuncia agli atti del giudizio «non è necessario che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore», la Corte ha concluso che ciò significa «che non è necessaria l'autentica della sottoscrizione di rinuncia, ma non esclude valenza alla stessa autentica sul piano induttivo, in quanto fornisce certezza della sua provenienza dalla sottoscrizione di rinuncia extraprocessuale dalla parte sostanziale [...] Ciò è

tanto vero che l'autentica assume rilievo nella prassi, anche fuori dei casi previsti dal codice di procedura civile o penale che sia» [Cass., Sez. V, 19.1.2006, Nieddu, in *Riv. pen.*, 2007, 70]. In ordine al problema della falsa autenticazione di firma rispetto alle dichiarazioni di autocertificazione v. *retro*, Cap. III, 2.1.

Allo stesso modo, in presenza della mancata timbratura del cartellino da parte di un dipendente pubblico per lo svolgimento di compiti istituzionali (Sindaco del Comune), la Cassazione ha negato la rilevanza del falso innocuo (*rectius* inutile) basato sull'idea che il dipendente aveva comunque il diritto di assentarsi e di conservare la propria retribuzione: «la legge impone al dipendente di certificare con precisione le ore di presenza in ufficio e di consegnare all'ente datore di lavoro le certificazioni che attestino la durata degli altri impegni istituzionali rilasciate dagli altri enti. La comparazione tra i due dati consente, infatti, di evitare possibili abusi» [Cass., Sez. V, 3.5.2005, Matarelli, in *Riv. pen.*, 2005, 966].

Un'ipotesi particolare dove si può porre un problema di falso inutile nell'accezione che stiamo esaminando, è quella in cui viene in gioco un **silenzio-assenso**. Si potrebbe sostenere infatti che l'atto espresso di accoglimento ben può attestare falsamente l'esistenza di determinate condizioni richieste (falso inutile), in quanto in mancanza di tale atto espresso gli effetti prodotti sarebbero stati gli stessi. D'altra parte, è piuttosto agevole notare come se si accogliesse questa soluzione si dovrebbe paradossalmente concludere che in tutti i casi di silenzio-assenso l'atto espresso di accoglimento può attestare falsamente l'esistenza delle condizioni richieste, visto che in sua mancanza si sarebbero prodotti gli stessi effetti. Tuttavia non è così, perché, quando l'atto viene emesso, è da questo e non dal silenzio che derivano gli effetti, con la conseguenza che le false attestazioni risultano tutt'altro che inutili [per una vicenda analoga, v. Cass., Sez. V, 18.5.2005, Matragrano, in *CED*, n. 22132/2005].

Infine, l'ultima ipotesi di falso c.d. inutile si ha quando la falsità cade su una **parte dell'atto** che si ritiene **priva di valenza probatoria** [Cass., Sez. V, 5.7.1990, Cassarola in *Cass. pen.*, 1994, 1522, con nota di ANGELINI; CRIMI, 302]: il documento è destinato a fornire la prova di determinati fatti e profili, ma la falsità cade su altri fatti e profili per i quali l'atto non si ritiene destinato a fornire la prova. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo, questa ipotesi deve essere fatta rientrare più opportunamente tra le figure di falso innocuo: mentre infatti l'inutilità attiene agli effetti giuridici dell'atto, l'innocuità concerne soprattutto la sua funzione probatoria.

#### 4. Il falso innocuo.

---

Delle tre figure di falso c.d. inoffensivo, quella più complessa è senza dubbio il falso innocuo. Anche in questo caso è opportuno distinguere **diverse ipotesi**, che possono essere raggruppate in due grandi orientamenti: uno, che raccoglie quelle aventi consistenza oggettiva, l'altro, che raccoglie le ipotesi a carattere soggettivo. In particolare, all'interno dell'**orientamento soggettivo**, esistono due varianti. La prima riguarda il **dolo generico**. In questa prospettiva si ritiene che la responsabi-

lità penale possa essere esclusa allorquando il soggetto non ha la consapevolezza e la volontà di ingannare e/o causare un danno [DE MARSICO, 582; PADOVANI, 1544; (d) NAPPI, 182, il quale tuttavia limita questa ipotesi ai reati per i quali sia richiesto il dolo specifico di danno o di vantaggio, e quindi alle sole falsità materiali in scrittura privata. In argomento v. anche PREZIOSI, 150].

A ben vedere, questa variante altro non è che il riflesso soggettivo della concezione realistica del reato o di quella plurioffensiva. Nel momento in cui si dota la fattispecie di falsità di un pericolo di inganno oppure si richiede per l'integrazione della fattispecie la produzione di un'offesa all'interesse sostanziale sotteso al documento falsificato, sul piano soggettivo si rende necessaria la consapevolezza di questi elementi costitutivi, con la conseguenza che se manca tale coscienza, viene meno il dolo. Tuttavia, come abbiamo visto in precedenza [v. *retro*, Cap. IV, 2.4], per quanto riguarda il falso materiale, la stessa giurisprudenza è costante nell'affermare che il dolo del delitto di falso è integrato dalla semplice coscienza e volontà dell'*immutatio veri*, essendo invece del tutto irrilevante che il soggetto abbia agito con la rappresentazione e volontà di recare un'offesa [Cass., Sez. V, 17.11.1998, Marino, in *Cass. pen.*, 2000, 377]. Con riferimento alla falsità ideologica, si ritiene sufficiente la coscienza e la volontà della falsità della dichiarazione [Cass., Sez. V, 28.11.2005, Compagnone, in *CED*, n. 13247/2006].

La seconda variante dell'orientamento soggettivo riguarda invece il **dolo specifico** e si ha quando l'obiettivo perseguito dal soggetto (vantaggio o danno) avrebbe potuto essere conseguito dall'agente anche attraverso modalità di condotta diverse (e lecite) rispetto a quelle tipizzate dalla fattispecie: in tale ipotesi, infatti, si verrebbero ad accorciare le distanze tra l'attività criminosa e quella lecita, presentandosi così la condotta meno offensiva [App. Palermo, 3.12.1992, Turco, in *Foro it.*, 1993, II, 491 ss., con nota di (a) GIACONA, sentenza che tuttavia parla di insussistenza del dolo generico; in dottrina v. (c) GIACONA, 71 ss., che però qualifica questa ipotesi come un'ipotesi di falso inutile operante su un piano oggettivo]. D'altra parte, come accennato, questa ipotesi può trovare applicazione solo in presenza di quelle falsità in cui è presente un dolo specifico, e quindi rispetto alle falsità materiali in scrittura privata, non anche, invece, quando si tratta di documenti pubblici. Non solo, ma anche là dove si ritenesse applicabile soltanto in presenza delle scritture private, si giungerebbe a conclusioni non del tutto plausibili. Così, ad esempio, si dovrebbe ritenere irrilevante la formazione di un atto non autentico da parte del creditore che attesti, nel suo vero ed esatto contenuto, un credito liquido ed esigibile [prospetta questa soluzione (c) GIACONA, 336]. Ebbene, appare del tutto evidente come in questa prospettiva la torsione delle falsità materiali verso la fraudolenza sia tale da escludere la punibilità di tutte quelle falsità materiali che non si traducono anche in falsità ideologiche. Detto in altri termini, in questa prospettiva marcatamente ingannatoria, la veridicità/non veridicità della dichiarazione prevarrebbe sulla falsificazione materiale, con la conseguenza che quest'ultima assumerebbe rilevanza penale solo se comporta anche una falsità ideologica.

Anche con riferimento all'**orientamento oggettivo** si possono distinguere di-

**verse varianti.** La **prima** è espressione della concezione plurioffensiva delle falsità documentali e si ha quando **manca l'offesa o comunque la messa in pericolo dello specifico interesse concreto sottostante al documento** [Cass., Sez. Un., 25.10.2007, Pasquini, cit., dove si precisa che «può parlarsi di falso innocuo in senso stretto, ove si voglia considerare la sua inoffensività non con riferimento al bene “fede pubblica”, bensì in relazione ad un interesse ulteriore e connesso, tutelato dalla singola fattispecie incriminatrice ove alla stessa si riconosca natura plurioffensiva: l'innocuità del falso, cioè, può risultare anche nel caso in cui risulti esclusa [...] l'effettiva e concreta esposizione a pericolo di quei beni ulteriori rispetto alla fede pubblica»; Cass., Sez. V, 3.7.1984, Morellato, in *Giust. pen.*, 1984, II, 548, con note di DINACCI e GALIANI. In argomento v. le posizioni critiche di FIORE, 75 ss.; PREZIOSI, 155; (c) GIACONA, 7 ss.; COCCO, 73 ss.].

Anche questa soluzione è andata incontro a critiche da parte della stessa giurisprudenza.

Così, rispetto ad un caso in cui un funzionario dell'INPS aveva falsificato la data di alcune domande di terzi dirette alla liquidazione della rendita pensionistica, alla tesi difensiva secondo cui la falsificazione delle domande sarebbe stata ininfluenza ai fini del riconoscimento delle pretese, posto che le stesse avrebbero dovuto comunque essere riconosciute, la Corte ha risposto che veniva prospettato un elemento, quello del documento patrimoniale «del tutto estraneo alla fisionomia dei reati di falso» [Cass., Sez. V, 15.11.2005, Di Bisceglie, in *CED*, n. 5091/2006. Nello stesso senso, si v. Cass., Sez. V, 3.10.2006, Valentino, in *CED*, n. 36097/2006, in cui si afferma che «non è consentito applicare lo schema del reato impossibile quando, pur essendosi avuta un'infedele rappresentazione della realtà, si assuma che il fatto non ha determinato la lesione di un ulteriore interesse sostanziale. Una simile impostazione, infatti, ipotizzando una lesività estranea alla tipicità della condotta, risulterebbe incompatibile con il principio costituzionale di legalità»; Cass., Sez. V, 23.6.2005, Basile, in *Riv. pen.*, 2006, 1100; Cass., Sez. V, 20.1.2004, Foderà, in *CED*, n. 7322/2004; Cass., Sez. V, 23.9.1996, Meloro, in *Riv. pen.*, 1997, 48].

La **seconda variante** di falso innocuo si ha quando il **falso riguarda un profilo estraneo alla funzione probatoria del singolo documento ovvero la falsità cade su una parte del documento priva di valenza probatoria** (variante che ricomprende nella sostanza l'ultima ipotesi di falso inutile) [FIANDACA, MUSCO, 572 s.; (c) GIACONA, 75 ss. e 337 ss., il quale afferma che bisogna limitare la punibilità del falso ai soli casi in cui viene falsificata una verità che attiene allo “scopo essenziale dell'atto” (76)]. Questa figura sembra essere destinata a trovare applicazione soprattutto in presenza di falsità ideologiche, ma non è da escludere la sua rilevanza anche rispetto a falsità materiali.

Così, la giurisprudenza ha ritenuto irrilevante ai fini del valore probatorio del documento l'apposizione di firma di un collega dopo averne ottenuto esplicito consenso, da parte di un medico in un documento di denuncia, già sottoscritto da lui e da altro medico, per la cui validità ed efficacia la falsa sottoscrizione non poteva incidere in alcun modo [Cass., Sez. V, 13.5.1987, Dell'Acqua, in *Cass. pen.*, 1988, 2073. Tuttavia si v. anche Cass., Sez. V, 5.7.1990, Casarola, in *Cass. pen.*, 1994, 1522, con nota di ANGELINI, sentenza che ha escluso l'innocuità del fatto del portalelettere che aveva apposto la falsa firma di diversi destinatari sullo speciale registro dell'amministrazione postale per l'arrivo e la consegna di raccomandate, «essendo la firma del destinatario sul registro in argomento espressamente destinata a provare non solo l'avve-

nuto recapito della raccomandata, ma altresì ad identificare la persona consegnataria del plico»].

Parimenti è stata ritenuta irrilevante l'attestazione che gli esami erano stati svolti regolarmente con la partecipazione di tre commissari, mentre in realtà gli studenti erano stati esaminati da un solo professore. In particolare, la giurisprudenza ha argomentato notando come l'apposizione della firma da parte del membro assente non ha rilievo in quanto «non incidente su ciò che il verbale doveva documentare e cioè l'effettivo svolgimento della prova d'esame e sul voto attribuito all'esaminato», ragion per cui tale valore probatorio di fede privilegiata non può essere pregiudicato dalla irregolare composizione della commissione» [Cass., Sez. I, 13.11.1997, Gargiulo, in *Ind. pen.*, 1999, 273, con nota di LAGHI; anche in *Riv. pen.*, 1998, 584 ss., con nota di FANELLI; App. Cagliari, 15.11.1983, Possenti, in *Giur. merito*, 1985, II, 933, con nota di GALLISAI PILO; Trib. Genova, 15.3.2001, Blasi, in *Giur. it.*, 2001, II, 2145 ss. Tuttavia, di contrario avviso Cass., Sez. V, 11.1.1994, Gargiulo, in *Giust. pen.*, 1995, II, 74 s.; Cass., Sez. V, 14.4.1992, Martinelli, *ivi*, 1993, II, 102; Cass., Sez. VI, 26.6.1989, Sanfilippo, in *Cass. pen.*, 1991, 554; Trib. Sassari, 10.2.1983, Possenti e Trib. Torino, 13.3.1978, Gilli, entrambe in *Giur. merito*, 1985, II, 933, con nota di GALLISAI PILO].

Ed ancora, è stata ritenuta irrilevante la falsa attestazione attraverso la firma dei registri scolastici, dell'avvenuto espletamento di un incarico di insegnamento, in una scuola privata legalmente riconosciuta, da parte di un insegnante, quando le lezioni venivano in realtà tenute da un'altra persona in possesso dei requisiti per svolgere l'attività didattica nella stessa materia d'insegnamento: «nel caso in esame deve ritenersi che l'innocuità del falso discenda dal fatto che entrambi gli imputati erano qualificati per l'insegnamento di diritto e scienza delle finanze [...] per cui il fatto che per alcune lezioni il Falco abbia sostituito la collega Scaricabarozzi non può ritenersi che abbia comportato alcun danno, considerato che il sostituto ha effettivamente svolto l'attività didattica risultante dal registro di classe» [Cass., Sez. V, 20.11.1996, Scaricabarozzi, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 595, con nota di MONTEVERDE].

Parte della dottrina sostiene che la concezione in esame non si discosti da quella che individua nei delitti di falso dei reati pluri offensivi [PREZIOSI, 156 ss.]. Tuttavia, a ben vedere, il modo di ragionare sotteso a questa variante sembra essere diverso, in quanto non si fa riferimento all'interesse concreto, bensì allo scopo probatorio del singolo atto. Piuttosto comune è la critica che si può avanzare alla pluri offensività e al falso innocuo connesso alla funzione probatoria del singolo documento, e cioè di un eccessivo ed incontrollabile potere discrezionale attribuito al giudice. Occorre notare, infatti, che gli atti hanno una intrinseca polifunzionalità, nel senso che sono destinati a provare una pluralità di aspetti, perseguendo nella sostanza più scopi probatori. Con la conseguenza che attribuire rilevanza a uno scopo probatorio invece che a un altro comporta una scelta per certi aspetti arbitraria e priva di fondamento.

Così, in presenza di domande presentate a fini pensionistici alterate in ordine alla data, rispetto a chi sosteneva l'innocuità del falso in virtù del fatto che l'inoltro di tali domande poteva risultare ininfluente ai fini della debenza del trattamento perequativo, la Corte ha notato «che la data di inoltro delle stesse era tutt'altro che irrilevante, quanto meno ai fini del riconoscimento degli arretrati spettanti sui ratei di pensione dovuti» [Cass., Sez. V, 15.11.2005, Di Bisceglie, cit].

Ed ancora, rispetto alle ipotesi in cui si scopre che un soggetto ha dichiarato il falso per ottenere determinati benefici (esempio mancanza di reddito), ma poi si viene anche a conoscenza del fatto che tale soggetto avrebbe egualmente conseguito il beneficio in quanto si prevedevano limiti comunque superiori (es. 6.000 euro) a quanto accertato (es. 1.000 euro), si deve ritenere che il soggetto debba comunque rispondere di falso, perché se è vero che la dichiara-

zione mendace in astratto non avrebbe influito in alcun modo sul procedimento amministrativo, è anche vero che in concreto avrebbe potuto farlo, visto che l'amministrazione elabora delle graduatorie, con la conseguenza che il soggetto risultante senza reddito può aver preceduto in graduatoria altri soggetti con un reddito inferiore ai 1.000 euro corrispondenti al reddito effettivo di chi ha realizzato il falso [su queste vicende, v. Cass., Sez. V, 11.1.2008, Follari, in *CED*, n. 7646/2008, relativa a una richiesta di assegnazione di alloggio; inoltre, Cass., Sez. V, 6.3.2007, Palamara, in *CED*, n. 13828/2007; Cass., Sez. III, 20.6.2006, Contino, in *CED*, n. 28340/2006 e Cass., Sez. V, 4.5.2005, Galati, in *CED*, n. 19507/2005, tutte e tre relative a una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio].

Parimenti, si è negata l'innocuità del falso in protocollo, innocuità sostenuta sulla base del fatto che non avrebbe determinato particolari effetti svantaggiosi per il destinatario del provvedimento protocolizzato: «le attestazioni contenute nel protocollo non assumono rilevanza solo in relazione alle persone alle quali gli atti protocollati si riferiscono, ma hanno una potenzialità attestativa di cui non è possibile prevedere tutte le esplicazioni» [Cass., Sez. V, 20.1.2004, Attinà, in *Riv. pen.*, 2005, 345].

Ed ancora è stata negata l'innocuità della falsa attestazione apposta sul "registro delle presenze e degli interventi", esistente presso il Servizio di guardia medica di una A.S.L., con la quale si dà atto che determinate prestazioni professionali sono state effettuate da un medico operante in detta struttura anziché da un altro [Cass., Sez. V, 22.11.2001, Sirianni, in *Cass. pen.*, 2003, 907, dove si precisa che «la falsificazione era assolutamente necessaria ai fini della percezione dell'indennità relativa»].

Sulla base delle considerazioni svolte si può poi osservare come in tutti i casi in cui la giurisprudenza ha affermato l'innocuità del falso, era ben possibile affermare la rilevanza del falso sotto altri profili.

Così, ad esempio, rispetto ai verbali di esame, tale documento non svolge soltanto la funzione di documentare l'effettivo svolgimento della prova d'esame e il voto attribuito all'esame, ma attesta anche la presenza del candidato in un determinato luogo e in un determinato giorno, come anche la presenza dei commissari, la quale può essere rilevante ai fini dell'adempimento dei doveri lavorativi. Identico discorso può essere compiuto con riferimento al registro di classe, il quale è destinato a provare sia lo svolgimento del programma di insegnamento, ma anche l'attività lavorativa posta in essere dall'insegnante.

A ben vedere, gli unici margini in cui potrebbe trovare applicazione il falso innocuo è quando vi sono ragioni per ritenere che l'atto svolge un'unica funzione probatoria o comunque una funzione probatoria inequivocabilmente preponderante.

Così, di recente si è ritenuto innocuo il falso di una donna che, nel denunciare la morte della madre, invece di definirla (correttamente) "separata", l'aveva indicata come "divorziata" dal marito: per i giudici «la cosiddetta "dichiarazione di morte" ha solo l'onere di portare a conoscenza dell'autorità l'avvenuto decesso di una persona non anche l'obbligo di fornire tutte le ulteriori indicazioni di stato civile» [Cass., Sez. V, 18.8.2008, Fallea, in *CED*, n. 33382/2008].

La **terza variante** di falso innocuo "oggettivo" riguarda le sole falsità ideologiche e si ha quando **la non corrispondenza al vero risulta essere marginale in ordine al significato complessivo dell'atto** [(c) GIACONA, 68]. Si pensi all'ipotesi in cui un soggetto dichiara il falso rispetto a una determinata quantità di merce posseduta, ma per una percentuale irrisoria rispetto al minimo. Tuttavia la giurispru-

denza ha ritenuto rilevante la falsità realizzata mediante l'indicazione di una determinata ora di cessazione dal servizio diversa da quella reale, ancorché relativa ad una divergenza di soli quindici minuti [Cass., Sez. V, 4.2.1997, De Gennaro, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 1078].

Altra variante di recente formazione riguarda la figura del falso ideologico per induzione. In particolare, si è sostenuto che sarebbe innocuo il falso concernente un atto "prodotto" dal privato rispetto al quale l'amministrazione non ha compiuto la verifica che doveva compiere, e ciò perché si potrebbe parlare di inganno solo in presenza di una reale verifica, con la conseguenza che se quest'ultima non è stata compiuta, manca a priori e in termini assoluti la stessa possibilità di un inganno; o comunque sarebbe innocuo il falso nell'ipotesi in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto. Queste ipotesi sono in parte già state trattate in presenza del controllo c.d. potenziale, non realizzato [v. *retro*, Cap. V, 2.2 e 2.2.1].

Ebbene, per un orientamento giurisprudenziale, tali ipotesi di falso innocuo hanno rilevanza.

Così, si è affermato che «quando incombono doveri di controllo, ai quali venga meno il pubblico ufficiale che deve provvedere, non è possibile attribuire la responsabilità del provvedimento erroneo alle prospettazioni, magari errate o inesatte, del privato» [Cass., Sez. V, 19.11.2006, Patti, in *Giust. pen.*, 2008, II, 82].

Alla stessa stregua si è affermato che «l'idoneità dell'azione dell'autore "mediato" va valutata in rapporto alle qualità e alle capacità dell'autore "immediato", con la conseguenza che, se l'autore immediato è persona professionalmente qualificata e funzionalmente destinata a verificare la legittimità dell'atto, le false prospettazioni dell'autore "mediato" non potrebbero valere ad alterare la verità» [Cass., Sez. 6, 29.10.97, Pannella, in *CED*, n. 537/1998].

Dall'altro lato, la giurisprudenza afferma invece che nell'ipotesi in esame un pericolo di inganno sussiste comunque.

Così si è affermato che la realizzazione di falsi certificati destinati alla produzione in un procedimento amministrativo integra l'illecito penale anche quando le regole di quel procedimento prevedano una diretta verifica delle circostanze falsamente certificate, con la conseguenza che rileva anche il falso rispetto al quale si sarebbe dovuto compiere una verifica di quanto affermato nei documenti prodotti [Cass., Sez. VI, 21.1.2005, Tarricone, in *Riv. pen.*, 2006, 466. Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 30.11.2007, Vannini, in *CED*, n. 1071/2008; Cass., Sez. V, 24.5.2005, Pastorelli, in *Riv. pen.*, 2005, 1070, dove si afferma che «nessuna rilevanza può essere attribuita all'essere l'atto indirizzato all'organo preposto al suo controllo né al fatto che il falso sia da questo scoperto»].

Con l'**ultima variante**, relativa sia alle ipotesi di falsità materiale che a quelle di falsità ideologica, si ritiene che per la punibilità del falso non sia sufficiente l'inserimento di altre parole nel contesto originale dell'atto, essendo piuttosto necessario **che l'aggiunta si incorpori nel documento in modo da travisare il senso della scrittura e il significato della comunicazione**, venendosi così a creare una vera e propria discordanza tra dichiarazioni. La punibilità sarebbe quindi esclusa quando l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione del-



l'atto [Cass., Sez. V, 19.6.2008, Rocca, in *Riv. pen.*, 2009, 1309, dove si afferma che «è innocuo il falso, sia ideologico che materiale, che determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso»; Cass., Sez. V, 8.10.1974, Grillo, in *Cass. pen. mass.*, 1975, 779. In dottrina v. (d) NAPPI, 97. In argomento si v. anche Cass., Sez. V, 24.6.1988, Cioffi, in *Cass. pen.*, 1988, 1751, dove si è ritenuto che una frase aggiunta al verbale di udienza civile, dopo che questo era stato definitivamente formato, integrava il reato di falsità materiale in atto pubblico, in quanto quella alterazione, ancorché diretta a ristabilire una verità effettuale confusamente espressa, rappresentava pur sempre una modifica della verità documentale, nella parte in cui rendeva definitiva chiarezza sulla individuazione di documenti che la parte interessata intendeva non riconoscere].

Infine, si deve registrare il consolidarsi di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui il **falso innocuo non è mai configurabile rispetto ai documenti pubblici** [Cass., Sez. V, 20.1.2004, Attinà, in *Giust. pen.*, 2005, II, 229; Cass., Sez. V, 22.10.2003, Luppino, in *Dir. giust.*, 2004, 15, 111; Cass., Sez. V, 3.11.1988, Valicenti, in *Giur. it.*, 1990, II, 100; Cass., Sez. V, 20.3.1984, Marinelli, in *Riv. pen.*, 1985, 199].

Per **altre ipotesi in cui si è posto un problema di falso innocuo** cfr. Cass., Sez. V, 19.5.2004, Ballardini, in *Cass. pen.*, 2006, 118, relativa a un'omissione, nella relazione di servizio di agente di polizia giudiziaria, di alcuni spostamenti dell'arrestato prima e dopo la sua evasione; Cass., Sez. V, 19.5.2004, Mari, in *Riv. pen.*, 2005, 767; Cass., Sez. V, 17.2.2004, Giuglielmini, in *CED*, n. 13890/2004.

## Bibliografia.

---

AMATO, *Dalla Cassazione una nuova ricostruzione dell'interesse tutelato nei reati di falso*, in *Guida dir.*, 2008, 11, 114; ANGELINI, *Sul c.d. falso innocuo*, in *Cass. pen.*, 1994, 1523; ANTONINI, *Problemi in tema di falso in certificato di provenienza di oli minerali*, in *Dir. prat. trib.*, 1981, II, 948; BARTOLI, *Il principio di offensività "in concreto" alla luce di alcuni casi giurisprudenziali*, in *Studium Iuris*, 2007, 419; COCCO, *Il falso bene giuridico della fede pubblica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 68; CRIMI, *Falso (delitti di)*, in *D. disc. pen.*, *Agg.to*, IV, I, Torino, 2008, 293; (a) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (a) LATTANZI G., LUPO, 70; (b) DE AMICIS, *Artt. 476-480*, in (b) LATTANZI G., LUPO, 650; DE FLAMMINEIS, *La plurioffensività dei reati di falso tra normativa attuale e prospettive di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1133; DELL'ANNO, *In tema di falso ideologico inutile*, in *Cass. pen.*, 2001, 3055; DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 560; DINACCI, *Realismo e concretezza in una recente pronuncia della Cassazione sull'essenza del falso documentale*, in *Giust. pen.*, 1984, II, 548; DUBOLINO, *Artt. 476-481*, in PADOVANI, 3037; FANELLI, *Brevi note in tema di falso ideologico e principio di offensività in sede di verbalizzazione di esami universitari*, in *Riv. pen.*, 1998, 586; FASOLI, *Appunti in tema di reato impossibile*, in *Giust. pen.*, 1984, II, 623; FERRARI, *La natura plurioffensiva dei reati di falso, tra esigenze di protezione degli interessi individuali ed immaterialità del bene giuridico prevalente*, in *Cass. pen.*, 2008, 1291; FUOCO BRUNO, *Gli errori nelle dichiarazioni di gara e il c.d. falso innocuo*, in *Appalti e contratti*, 2009,

60; GALIANI, *Brevi considerazioni in tema di bene giuridico e di dolo nei delitti di falso documentale (a proposito di una recente sentenza della Cassazione)*, in *Giust. pen.*, 1985, II, 321; GALLISAI PILO, *Principio di "collegialità" delle commissioni universitarie di esame e reati di falso*, in *Giur. merito*, 1985, II, 933; (a) GIACONA, *Appunti in tema di falso c.d. grossolano, innocuo e inutile*, in *Foro it.*, 1993, II, 436; (b) GIACONA, *Delitti di falso documentale: il problema della individuazione della vittima*, in *Foro it.*, 2008, II, 204; (c) GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2007; LAGHI, *Falso innocuo in verbale di esame: spunti per una riflessione generale sul principio di offensività*, in *Ind. pen.*, 1999, 273; LEONCINI, *Il reato impossibile per inidoneità dell'azione e il delitto di false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri*, in *Cass. pen.*, 1991, 234; LOTITO, *Falso ideologico e reato impossibile*, in *Nuovo dir.*, 1993, 777; (a) MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958; (b) MALINVERNI, *Fede pubblica (delitti contro la)*, a) *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 69; MAROCCO, *Introduzione al Capo III – Della falsità in atti; Artt. 476-493-bis*, in MARINI G., LA MONICA, MAZZA L., 2319; MASPERO, *Artt. 476-493-bis*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, 1247; MAZZA L., *Offensività e coscienza dell'antidoverosità della condotta nel falso documentale*, in DINACCI, LATAGLIATA E MAZZA L. (a cura di), *Riflessioni ed esperienze sui profili oggettivi e soggettivi delle falsità documentali*, Padova, 1986, 13; MELONI, *Artt. 476; 477; 482; da 491-bis a 493*, in COCCO, 394; MEZZETTI, *Artt. 476-493-bis*, in RONCO, ARDIZZONE, ROMANO B., 2188; MOSELLI, *Il falso grossolano è reato*, in *Nuovo dir.*, 2006, 1234; MONTEVERDE, *Falso innocuo: insegnanti di scuole pareggiate: attestazioni infedeli nei registri*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 594; (a) NAPPI, *Falso grossolano e reato impossibile*, in *Giur. it.*, 1982, II, 165; (b) NAPPI, *A proposito di una falsità impossibile*, in *Giur. it.*, 1983, II, 309; (c) NAPPI, *Davvero non punibili le false attestazioni sulla composizione delle commissioni per gli esami universitari*, in *Gazz. giur.*, 1998, 18, 1; (d) NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999<sup>2</sup>; (e) NAPPI, *Artt. 476-477; 479; 483*, in DOLCINI, MARINUCCI, 3438; PADOVANI, *La coscienza dell'offesa nel dolo del falso: un requisito ad pompam?*, in *Cass. pen. mass.*, 1981, 1542; PANNAIN, *I problemi del falso innocuo, inutile e superfluo e del falso consentito*, in *Giust. pen.*, 1960, fasc. 12-bis, 121; PICCIALLI, *La plurioffensività del falso*, in *Corr. merito*, 2008, 363; PILLA, *In Tema di non punibilità del falso in atto pubblico*, in *Giust. pen.*, 1997, II, 274; PREZIOSI, *Falso innocuo e falso consentito: spunti problematici sul bene protetto*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 145; SARTI, *Richiesta di concessione edilizia e falso innocuo*, in *Giur. it.*, 2005, II, 1503; STELLA F., *Disciplina penale del falso in atto pubblico e artt. 2699, 2701 c.c.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, 245; SVARIATI, *Il reato di falso e il principio di offensività in una recente pronuncia della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 1995, 922.



## Capitolo IX      Profili processuali

---

### *Sommario*

---

1. Persona offesa e danneggiato nelle falsità documentali. – 1.1. La perseguibilità a querela delle falsità in scrittura privata. – 1.2. I soggetti legittimati a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. – 1.3. I soggetti legittimati ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere. – 2. La correlazione tra accusa e sentenza. – 3. La pronuncia sulla falsità di documenti. – *Bibliografia.*

---

### **1. Persona offesa e danneggiato nelle falsità documentali.**

---

È **insegnamento** assolutamente **condiviso** che il contenuto offensivo del reato e il danno risarcibile sono due entità concettualmente diverse e che le corrispondenti nozioni di persona offesa del reato e danneggiato non coincidono: il disvalore del fatto e la relativa persona offesa indicano infatti, rispettivamente, l'offesa al bene giuridico tutelato e il soggetto titolare di tale bene; il danno risarcibile e il danneggiato indicano invece, rispettivamente, le conseguenze civilistiche derivanti dal reato e il soggetto che ha subito tali conseguenze dannose.

La rigorosa **applicazione di queste nozioni** alle falsità documentali dovrebbe portare alle **seguenti conclusioni**. Per quanto riguarda le falsità **in documenti pubblici**, essendo il bene giuridico tutelato riconducibile alla fede pubblica o al buon andamento della pubblica amministrazione, si dovrebbe giungere addirittura a ritenere che manca la possibilità di individuare una persona fisica titolare di tali interessi, visto che nella sostanza appartengono allo Stato; parimenti, si dovrebbe escludere anche l'esistenza di un soggetto danneggiato, in quanto l'illecito tipizzato dalle falsità di documenti pubblici non sembra essere in grado di produrre conseguenze dannose. Per quanto riguarda le **falsità in scritture private**, invece, persona offesa dal reato dovrebbe essere il soggetto al quale si attribuisce falsamente la paternità, così come potrebbero esservi margini per ritenere esistente un soggetto

danneggiato, il quale coincide con la persona che ha ricevuto danno dall'utilizzo del documento falso.

Ebbene, all'interno della **prassi applicativa** le cose stanno in termini molto diversi e ben più articolati, in quanto non esiste una concezione – per così dire – unitaria di persona offesa e danneggiato, mutando a seconda dell'istituto processuale che viene in gioco. In particolare, le problematiche che si devono affrontare sono fondamentalmente tre: i casi di perseguibilità a querela disciplinati dall'art. 493-*bis* c.p.; i soggetti legittimati a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione; i soggetti legittimati ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere.

**1.1. La perseguibilità a querela delle falsità in scrittura privata.** – L'art. 493-*bis* c.p. prevede che i delitti che hanno ad oggetto una **scrittura privata** sono perseguibili a **querela della persona offesa**. Si pongono due problemi: l'ambito di applicazione della norma e il titolare del diritto di querela.

Per quanto riguarda l'**ambito di applicazione**, si deve muovere dalla circostanza che l'art. 493-*bis* c.p. richiama gli artt. 485, 486 e gli artt. 488, 489 e 490, quando i relativi delitti concernono una scrittura privata, mentre non menziona l'art. 491 c.p., ponendosi così il problema se le falsità aggravate sulla base di quest'ultima norma siano o meno perseguibili a querela.

Sulla questione sono intervenute già da tempo le **Sezioni Unite**, le quali hanno concluso nel senso che anche i documenti equiparabili agli atti pubblici di cui all'art. 491 c.p. rientrano tra quelli perseguibili a querela di parte [Cass., Sez. Un., 17.4.1982, Corapi, in *Foro it.*, 1982, II, 305; Cass., Sez. V, 16.3.2005, Quattrococchi, in *CED*, n. 34685/2005].

A sostegno di questa soluzione si è avanzata anzitutto un'argomentazione sistematica: poiché il primo capoverso dell'art. 493-*bis* sancisce la procedibilità d'ufficio quando i delitti riguardano il testamento olografo; e poiché il testamento olografo è uno dei documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena; si deve ritenere che tutti gli altri documenti previsti dall'art. 491 rientrino nel primo comma dell'art. 493-*bis*. In secondo luogo, e soprattutto, si è osservato che l'art. 491, nell'equiparare agli atti pubblici i testamenti olografi ed i titoli di credito soltanto "*quoad poenam*", configura, per le falsità concernenti tali scritture private, una circostanza aggravante e non un titolo autonomo di reato, con la conseguenza che un richiamo di tale disposizione all'interno dell'art. 493-*bis* sarebbe stato addirittura tecnicamente errato.

Per quanto riguarda il titolare del diritto di querela e quindi la nozione di **persona offesa dal reato**, la **giurisprudenza** adotta un'**interpretazione estensiva**, ricomprendendovi non solo la persona della quale sia stata falsificata la firma o comunque l'autore apparente, ma anche ogni altro soggetto che abbia ricevuto danno per l'uso che in concreto sia stato fatto della scrittura.

In questa prospettiva è stato affermato che «la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale. Pertanto solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercita-

re l'azione civile nel processo penale. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha inteso in senso ampio il concetto di persona offesa dal reato, come comprensivo di chiunque subisca un danno direttamente dal reato. Così, in tema di reati di falsità in titoli di credito, previsti dagli artt. 485 e 491 c.p., per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata attribuita l'emissione dell'atto falsificato, ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso che in concreto si è stato fatto del titolo» [Cass., Sez. II, 18.11.2008, Scuotto, in *CED*, n. 45368/2008; Cass., Sez. II, 4.5.2007, Tagliamento, in *Riv. pen.*, 2008, 693; Cass., Sez. V, 5.2.2003, Tomaselli, in *Cass. pen.*, 2004, 1266; Cass., Sez. V, 22.1.1999, Troisi, *ivi*, 2000, 603; Cass., Sez. V, 26.11.1997, Cali, *ivi*, 1999, 1114; Cass., Sez. V, 6.6.1996, Schiavone, *ivi*, 1998, 492].

La soluzione adottata dalla giurisprudenza non può essere sostenuta argomentando che «l'introduzione della perseguibilità a querela ha evidentemente comportato, con riferimento a quelle scritture per le quali la genuinità è posta a garanzia di un interesse specifico delle parti, l'equiparazione del danneggiato alla persona offesa anche ai fini processuali» [in questi termini v., tra le molte, Cass., Sez. V, 9.11.2007, Arcori, in *CED*, n. 46397/2007; Cass., Sez. V, 4.10.2007, Michele, in *CED*, n. 46294/2007]: si tratta infatti di un argomento del tutto privo di fondamento visto che il tipo di perseguibilità non ha alcun riflesso sulle nozioni di persona offesa e danneggiato, le quali invece dipendono dalla struttura della fattispecie.

Senza dubbio più condivisibile l'idea che il delitto di falso in scrittura privata, richiedendo per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una scrittura privata falsa o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata, "costringa" ad attribuire rilevanza anche alla posizione di colui che risulta essere il destinatario dell'uso. In questa prospettiva, pertanto, la fattispecie viene interpretata valorizzando soprattutto la sua idoneità a cagionare un pericolo per gli interessi sottesi al documento e quindi sulla base della concezione c.d. plurioffensiva delle falsità documentali [Cass., Sez. V, 20.11.2009, Mazzotta, in *Riv. pen.*, 2010, 196]. Diversamente, se si muove dall'idea che le falsità in scrittura privata sono poste a tutela della autenticità del documento, si deve invece concludere nel senso che persona offesa può essere soltanto il soggetto al quale viene falsamente attribuita la paternità.

Sembra da preferire questa seconda interpretazione. Tuttavia non è accoglibile per la ragione che la previsione dell'uso, se da un lato apre alla dimensione del suo destinatario in ordine alle conseguenze civilistiche, dall'altro lato non esprime ancora un elemento sufficientemente univoco per orientare il disvalore della fattispecie in una prospettiva ingannatoria, visto che l'uso stesso può essere considerato un comportamento che determina un ulteriore aggravamento all'offesa della autenticità e che la fattispecie non fa alcun riferimento ad elementi costitutivi concernenti il destinatario dell'uso e i suoi effetti.

Con la conseguenza che sarebbe più opportuno e coerente distinguere tra una persona offesa, titolare del diritto di querela, coincidente con il soggetto titolare della paternità, ed un soggetto danneggiato, coincidente con il destinatario dell'utilizzo del documento privo del diritto di querela.

**1.2. I soggetti legittimati a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.** – Altra questione problematica riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, e quindi, ancora una volta l'individuazione della nozione di persona offesa dal reato.

Sul punto è interessante notare come si siano formati **due orientamenti** diversi, solo **in apparenza contrastanti**. Da un lato, con riferimento alle **falsità in scrittura privata**, la giurisprudenza, in perfetta coerenza con l'orientamento formatosi rispetto al diritto di querela, ritiene che sia legittimato a proporre opposizione e quindi rientri nella nozione di persona offesa, non solo il soggetto del quale è stata falsificata la sottoscrizione, ma anche colui che ha subito danni dall'utilizzo del documento falsificato [v. tra le molte Cass. Sez. V, 5.12.2008, Serafini, in *Cass. pen.*, 2010, 1833, relativa a falsità ideologica in scrittura privata; Cass. Sez. V, 20.11.2008, Mazzotta, *ivi*, 2010, 1833; Cass., Sez. V, 8.2.2007, Apetrei, in *CED*, n. 9357/2007; Cass., Sez. V, 23.5.2006, Di Guglielmo, in *CED*, n. 25616/2006: queste ultime tre relative a falsità materiale in scrittura privata]. Dall'altro lato, con riferimento alle **falsità in documenti pubblici**, la giurisprudenza non solo ha negato la qualità di persona offesa dal reato al soggetto che aveva subito danni civili-stici, ma ha anche lasciato intendere che tali falsità sono prive di una concreta persona offesa dal reato, non essendo il bene giuridico tutelato della fede pubblica riferibile ad un singolo soggetto [Cass., Sez. V, 17.1.2006, Giacalone, in *CED*, n. 25565/2006; Cass., Sez. V, 19.9.2005, Zaccaria, in *CED*, n. 45721/2005; Cass., Sez. V, 16.3.2004, Cucullo, in *CED*, n. 27967/2004: tutte concernenti ipotesi di falso ideologico in atto pubblico di cui all'art. 479 c.p].

In questa prospettiva, si è affermato che «la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclusivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato, pur se denunziante; non è pertanto legittimato a proporre opposizione colui che abbia presentato denuncia per i delitti di falsa testimonianza e frode processuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia [...] Lo stesso principio è applicabile in relazione al reato di cui all'art. 479 c.p., posto che, così come affermato più volte da questa sezione, in tema di delitti contro la fede pubblica, il denunziante-danneggiato non è legittimato a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione, in quanto si tratta di reati che offendono direttamente l'interesse pubblico – costituito dalla fiducia che la società ripone su oggetti, segni e forme esteriori ai quali l'ordinamento riconosce particolare credito – e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato. Pertanto, poiché l'opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato e poiché l'elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso (la cui obiettività giuridica consiste nella tutela penale della genuinità materiale e nella veridicità ideologica di determinati documenti), il privato, anche se – in concreto – risulti ingiustamente danneggiato dalla condotta dell'indagato, non è legittimato alla proposizione del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione» [Cass., Sez. V, 19.9.2005, Zaccaria, *cit.*].

È interessante notare come questo orientamento fosse pienamente coerente con l'idea che le falsità in documenti pubblici sono poste a tutela della fede pubblica o comunque di un interesse pubblicistico (il buon andamento della pubblica amministrazione).

Nonostante che questi due orientamenti non dessero luogo a un contrasto, in quanto, come abbiamo visto, riguardavano tipologie di falsità diverse; e nonostante che essi fossero assolutamente coerenti rispetto alla diversità strutturale che caratterizza le falsità in scritture private e quelle in documenti pubblici, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che rispetto alla questione del soggetto legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione si fossero formati due orientamenti contrapposti, rimettendo così la questione alle **Sezioni Unite**. Le quali, condividendo l'idea dell'esistenza di un contrasto, hanno adottato il primo orientamento (*rectius*, esteso il primo orientamento formatosi sulle scritture private anche alle ipotesi concernenti documenti pubblici), con la duplice conseguenza che non solo anche rispetto alle falsità in documenti pubblici è rintracciabile una persona offesa dal reato, ma che essa ricomprende anche il soggetto danneggiato dall'utilizzo.

«I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione» [Cass., Sez. Un., 25.10.2007, Pasquini, in *Cass. pen.*, 2008, 1283 ss., con nota di FERRARI].

Per gli argomenti a sostegno di questa soluzione si rinvia a quanto già detto in altra parte di questo trattato [si v. *retro*, Cap. I, 4.1]. Ciò che si deve osservare in questa sede, è soprattutto la circostanza che le Sezioni Unite hanno optato per una **soluzione** – per così dire – **unitaria**, che cioè prescinde dalla distinzione tra scritture private e atti pubblici, soluzione che in verità suscita alcune perplessità, in quanto, se da un lato l'argomento della plurioffensività può essere plausibile rispetto alle falsità relative alle scritture private, al contrario entra inevitabilmente in crisi rispetto alle falsità che hanno ad oggetto documenti pubblici, visto che l'uso ed il pericolo di inganno sono completamente estranei alla struttura di tali delitti. Non solo, ma se si considera che il concetto di persona offesa ricomprende anche il soggetto danneggiato, è del tutto evidente come la soluzione adottata dalle Sezioni Unite contraddica il sistema vigente delle falsità in documenti pubblici, senza dubbio prive del soggetto danneggiato. Senza considerare, infine, come questa soluzione sia in contrasto con quell'orientamento espresso dalle stesse Sezioni Unite secondo cui rispetto alle falsità in documenti pubblici non sono applicabili le circostanze comuni relative all'entità del danno patrimoniale non essendo possibile individuare una persona danneggiata [v. *retro*, Cap. IV, 2.5].

Più opportuno e coerente sarebbe stato pertanto riconoscere l'inesistenza di un contrasto e continuare a distinguere tra le due diverse ipotesi di falsità in scrittura privata o in documenti pubblici.

**1.3. I soggetti legittimati ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere.** – Prima della riforma avvenuta con legge 20.2.2006 n. 46, l'art. 428 ammetteva il ricorso della sola persona offesa contro la sentenza di non luogo a procede-



re. L'esclusione del danneggiato era confermata dall'art. 576 comma 1 c.p.p., che alla parte civile riconosceva il diritto di impugnare solo «contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio», oltre che «ai soli effetti della responsabilità civile».

Dopo la riforma del 2006, l'art. 428 comma 2 c.p.p. riconosce alla persona offesa dal reato la legittimazione a ricorrere per Cassazione non solo per violazione del contraddittorio, ma anche per gli altri motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p. quando si sia costituita parte civile. Questa aggiunta della parte civile, ha posto il **problema** se tale disposizione possa essere estesa anche al **danneggiato costituito parte civile**.

Ebbene, da un punto di vista meramente processuale, c'è da ritenere che il riferimento dell'art. 428 comma 2 alla persona offesa escluda il danneggiato, pur costituito parte civile, dalla legittimazione a ricorrere per Cassazione, trattandosi di un'impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.

Da un punto di vista penalistico-sostanziale, invece, si dovrebbe giungere alla soluzione opposta, non potendosi dimenticare come la nozione di persona offesa nelle falsità documentali sia ritenuta così ampia da ricomprendere anche il danneggiato.

Sulla questione è intervenuta una **recente sentenza** in cui si è affermato che «solo quando si tratti di reati non perseguibili d'ufficio, il riconoscimento della legittimazione a proporre la querela possa comportare l'equiparazione del danneggiato alla persona offesa anche ai fini processuali. Sicché, trattandosi nel caso in esame di un falso in testamento olografo, perseguibile d'ufficio, deve concludersi che Reggiani sia legittimata a ricorrere per Cassazione» [Cass., Sez. V, 15.1.2007, Reggiani, in *CED*, n. 5698/2007].

La conclusione a cui è giunta la Cassazione non persuade, proprio perché si fa riferimento alla perseguibilità, che, come abbiamo visto in precedenza, è profilo – per così dire – neutro rispetto alla problematica della nozione della persona offesa. Più opportuno ragionare pertanto in termini di struttura della fattispecie di falso in scrittura privata, dovendosi però giungere così alla conclusione opposta della legittimazione ad impugnare.

A ben vedere, il problema sta nella **nozione ampia di persona offesa adottata dalla giurisprudenza**, che rispetto all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere si mostra ancora una volta incoerente, in quanto non c'è dubbio che tale impugnazione è destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici.

In conclusione, resta da chiedersi quale sia la **ragione sostanziale** che porta ad adottare una **nozione così ampia di persona offesa dal reato**, tale da ricomprendervi anche il soggetto danneggiato o che addirittura porta a considerare presente una persona offesa là dove invece non c'è. Alla base di questo orientamento così estensivo sembra esservi un'esigenza meramente preventiva, visto che la restrizione del concetto di persona offesa oppure la sua mancanza avrebbero come conseguenza la riduzione della possibilità, rispettivamente, di dare inizio al procedimento oppure di indurre il pubblico ministero a compiere ulteriori indagini, là dove la richiesta di opposizione sia accolta.

## 2. La correlazione tra accusa e sentenza.

---

Nella prassi applicativa si pone spesso il problema della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il grande equivoco che sembra essere sotteso a tale problema riguarda il criterio da utilizzare per affermare o negare l'esistenza di tale violazione.

Ed infatti, da parte della difesa si fa spesso riferimento al *nomen juris* utilizzato nella contestazione, ragion per cui si dovrebbe riscontrare una discordanza ad esempio nell'ipotesi in cui si contesta il concorso nella falsità ideologica ai sensi dell'art. 110 e poi si condanna ai sensi del falso ideologico per induzione *ex art.* 479 combinato con l'art. 48 [in argomento, v. Cass., Sez., V, 13.2.2006, Barone, in *CED*, n. 29260/2007]. Si tratta tuttavia di un criterio che – per così dire – prova troppo, in quanto a ben vedere, il fatto contestato è sempre il medesimo, ponendosi soltanto un problema di mera qualificazione giuridica. Nell'esempio fatto la divergenza risulta addirittura meramente formale, visto che si tratta pur sempre di una contestazione di concorso di persone.

Sempre da parte della difesa si utilizza anche un criterio che potremmo definire formale-sostanziale, sulla base del quale si verifica se la **condotta contestata** sia la stessa o meno di quella per cui si condanna, nel senso che, là dove vi sia una divergenza tra accusa e sentenza, affinché si possa considerare rispettato il principio di correlazione, occorre che la fattispecie per cui si condanna ricomprenda anche la condotta contestata. In questa prospettiva, si ritiene pertanto che la correlazione sia violata ad esempio nell'ipotesi in cui, una volta contestato il falso materiale in atto pubblico si punisce per uso, visto che quest'ultima condotta non è descritta nella fattispecie di cui all'art. 476 c.p. [in argomento, v. Cass., Sez. V, 10.2.2006, Lamnyk, in *CED*, n. 12596/2008; Cass., Sez. V, 14.10.2004, Barlotti, in *CED*, n. 42649/2004]. Al contrario si ritiene che la correlazione sia rispettata quando si contesta il falso materiale in scrittura privata e poi si punisce per uso, visto che la fattispecie di cui all'art. 485 c.p. contempla anche la condotta di uso.

Da parte della **giurisprudenza** v'è invece la tendenza a utilizzare un criterio diverso, interamente sostanziale, fondato sul **fatto e** sulla possibilità di esercitare il **diritto di difesa** da parte dell'imputato, per cui la condotta per la quale si condanna può anche essere diversa da quella contestata, tuttavia è necessario che rispetto a tale condotta il soggetto si sia comunque potuto effettivamente difendere durante il processo.

In questa prospettiva, si è affermato che «il principio di necessaria correlazione tra accusa e decisione finale viene in rilievo [...] soltanto quando i fatti oggetto di giudizio abbiano subito una modificazione negli elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza dell'oggetto della imputazione, con correlativa violazione del diritto di difesa» [Cass., Sez. V, 14.10.2004, Barlotti, cit.].

Con la conseguenza che vi può essere rispetto della correlazione anche nel-

l'ipotesi in cui al soggetto si contesti una contraffazione e poi si condanni per uso, in quanto non è escluso che «l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa» [Cass. Sez. V, 14.10.2004, Barlotti, cit.]. Mentre in questa prospettiva si sarà senza dubbio in presenza di una violazione della correlazione allorquando v'è una discordanza tra la condotta della sentenza di primo grado e quella di secondo grado e nell'ambito di quest'ultimo giudizio non v'è stata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

### 3. La pronuncia sulla falsità di documenti.

---

Una volta constatata l'esistenza di una falsità documentale, l'intero ordinamento ha l'esigenza di eliminarla dal traffico giuridico, impedendole così la circolazione e quindi di produrre altre offese o di arrecare ulteriori danni.

Se v'è chiarezza in ordine alla conseguenza eliminativa, problemi si pongono rispetto al tipo di pronuncia idonea a dichiarare la falsità. In particolare, sotto il primo profilo, l'art. 537 comma 2 c.p.p., sancisce che il giudice che accerta la falsità dispone anche la cancellazione totale o parziale e la ripristinazione, rinnovazione o riforma dell'atto. Sotto il secondo profilo del tipo di pronuncia, il quadro normativo si presenta piuttosto equivoco. In particolare, il primo comma dell'art. 537 c.p.p. prevede che «la falsità di un atto o di un documento accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo», mentre il quarto comma dello stesso articolo sancisce che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento». L'art. 425 c.p.p. stabilisce poi che alla sentenza di non luogo a procedere si applicano le disposizioni dell'art. 537 c.p.p. Infine, l'art. 675 c.p.p. dispone che se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell'art. 537 non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari [Cass., Sez. V, 14.11.2001, Saliva, in *CED*, n. 2671/2002].

Stando alla lettera della legge, la falsità in documenti sembra quindi potersi dichiarare soltanto in presenza delle seguenti pronunce: sentenza di condanna; sentenza di proscioglimento; sentenza di non luogo a procedere, senza alcuna limitazione; pronunce del giudice dell'esecuzione. Ponendosi così il problema se possa essere dichiarata anche in presenza di altre pronunce oppure se rispetto ad alcune pronunce ritenute idonee, vi siano alcune tipologie particolari non legittimate.

Ebbene, pare si debbano distinguere **due questioni** assai diverse: da un lato, si pone l'esigenza che il procedimento al cui esito si trova il provvedimento giurisdizionale sia in grado di garantire quanto meno un accertamento sul fatto; dall'altro lato, è necessario che tale accertamento sia compiuto in concreto e congruamente motivato. Più precisamente, sotto il primo profilo dell'**accertamento di fatto**, si deve ritenere che «la dichiarazione di falsità prescinde dalla pronuncia di condanna o di accertamento della responsabilità dell'imputato, essendo fondata solo

sul fatto dell'accertata non rispondenza al vero dell'atto o del documento, indipendentemente dalla circostanza che il processo si concluda con un verdetto di colpevolezza o di proscioglimento» [Cass., Sez. Un., 27.10.1999, Fraccari, in *Cass. pen.*, 2000, 1153, con nota di NUZZO]. Detto in altri termini, la pronuncia di falsità costituisce una figura atipica nel panorama decisorio del giudice penale in quanto si traduce nell'accertamento di nudi fatti [CORDERO, 1004]. In buona sostanza, quando all'interno di un procedimento si pone un problema di falsità documentale, in tale procedimento concorrono due distinte ed autonome azioni, suscettibili di epiloghi differenziati: l'azione penale principale, volta all'accertamento del fatto e della colpevolezza o non dell'imputato e l'azione accessoria e complementare, preordinata alla tutela della fede pubblica, e destinata a concludersi con la declaratoria di falsità, e quindi con l'accertamento del mero fatto, allorché, indipendentemente dall'esito dell'altra azione, la falsità stessa sia accertata [Cass., Sez. Un., 27.10.1999, Fraccari, cit.].

In questa prospettiva, si è espressa anche la Corte costituzionale, la quale, nel pronunciare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 409 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità della declaratoria di falsità con il provvedimento di archiviazione, ha precisato che «tale dichiarazione presuppone un accertamento del fatto, giuridicamente estraneo al contenuto decisorio del provvedimento di archiviazione» [C. cost., 30.4.1998, n. 150 (ord.)].

Sulla base delle considerazioni appena svolte si deve allora ritenere che il giudice è tenuto a dichiarare la falsità documentale anzitutto anche in presenza della **sentenza di patteggiamento**, in quanto, sia o meno sentenza di condanna, essa si basa senza dubbio su un accertamento del fatto [Cass., Sez. Un., 27.10.1999, Fraccari, cit., 1154, dove si afferma che «l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena concordata può costituire, dunque, idonea base giustificativa della pronuncia dichiarativa della falsità di atti o di documenti». Nello stesso senso Cass., Sez. V, 28.5.2008, Coccitto, in *CED*, n. 37665/2008; Cass., Sez. II, 27.11.2007, Acunzo, in *CED*, n. 46048/2007; Cass., Sez. V, 23.5.2006, Venditti, in *CED*, n. 22506/2006].

In secondo luogo, la falsità deve essere dichiarata in presenza di **sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato** [Cass. Sez. III, 18.12.2007, in *CED*, n. 5789, dove si afferma che «è possibile, nel caso di estinzione del reato, dichiarare la falsità documentale con adeguata motivazione alla stregua delle risultanze processuali che consentano un positivo accertamento della sua sussistenza sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale»; Cass., Sez. V, 23.10.2007, Maccatrozzo, in *CED*, n. 1060/2007, la quale precisa che con la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione può dichiararsi la falsità in atti «solo nel caso in cui dal testo della sentenza risulti il motivato accertamento della falsità»].

Infine, si è ritenuto che la dichiarazione della falsità di un atto possa essere disposta dal giudice anche all'esito di un **procedimento per oblazione**, purché risulti già esercitata l'azione penale, come ad esempio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna [Cass., Sez. III, 23.6.2005, Carassale, in *CED*, n. 33790/2005].

Diversamente, la falsità non sembra dichiarabile in presenza di una **sentenza di non luogo a procedere per difetto di condizione di procedibilità** (es. falso in scrittura privata, quando manca la querela).

In questa prospettiva si è precisato che «da un lato, l'improcedibilità dell'azione non autorizza alcun accertamento, sia pur parziale, del fatto; dall'altro, poiché la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio in futuro dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona (se, successivamente, la condizione si verifica), ogni sia pur limitata decisione sarebbe pregiudizievole proprio per l'ulteriore, eventuale esercizio dell'azione penale» [Cass., Sez. V, 26.2.1999, Coletta, in *CED*, n. 4403/1999].

Alla stessa stregua, la falsità non può essere dichiarata in presenza del **provvedimento di archiviazione** (ordinanza o decreto) in quanto esso non riveste natura giurisdizionale [Cass., Sez. V, 13.11.1998, Fortunato, in *CED*, n. 6059/1999].

Una volta chiarito che possono dichiarare la falsità soltanto le pronunce in cui è presente un accertamento del fatto, si deve affrontare il **secondo profilo** problematico, relativo all'avvenuto **accertamento in concreto**. In questa prospettiva, si deve ritenere che il giudice debba compiere un accertamento alla luce di tutte le risultanze probatorie acquisite, con la conseguenza che l'ammissione del fatto da parte dell'imputato non può di per sé sola giustificare la dichiarazione. Inoltre, è indubbio che l'accertamento del fatto richieda una apposita e adeguata motivazione [Cass., Sez. III, 18.12.2007, Nappi, in *CED*, n. 5789/2007; Cass., Sez. V, 15.12.1999, Proietti, in *CED*, rv 215753].

## Bibliografia.

---

COPPI F.B., *Applicazione di pena su richiesta, separazione di processi e declaratoria di falsità documentale*, in *Giur. it.*, 1990, II, 329; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006<sup>8</sup>; FRIVOLI, *Querela di falso per accertare la falsità materiale della copia del verbale di accertamento per violazione del Codice della strada*, in *Giur. merito*, 2008, 397; MANZIONE, *Falsità di documenti*, in *D. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 50; SALCUNI, *Artt. 493-493-bis*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 554; TRIPALDI, *In tema di querela di falso*, in *Foro it.*, 2007, II, 2544.